

ACTA CURIARUM



REGNI SARDINIAE



IL PARLAMENTO

DEL VICERÉ GIOVANNI VIVAS

(1624)


I

INTRODUZIONI
ATTI DEL PARLAMENTO

a cura di
Alessandra Argiolas
e Antonello Mattone



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA



Acta Curiarum Regni Sardiniae

15.

Il Parlamento del viceré Giovanni Vivas
a cura di Alessandra Argiolas
e Antonello Mattone

Tomo I.
Introduzioni
Atti del Parlamento

Comitato scientifico
per la pubblicazione degli Atti dei Parlamenti sardi

Il PRESIDENTE del Consiglio regionale

On. dott. MICHELE COSSA, Presidente del Comitato Scientifico per la pubblicazione degli «Acta Curiarum Regni Sardiniae»

PROF. ITALO BIROCCHI, ordinario di Storia del Diritto medievale e moderno nell'Università di Roma "La Sapienza"

PROF.SSA MARIA ROSA CARDIA, ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche nell'Università di Cagliari

PROF. GUIDO D'AGOSTINO, già ordinario di Storia Moderna nell'Università Federico II di Napoli

DOTT.SSA CARLA FERRANTE, già direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari

PROF. ANTONELLO MATTONE, già ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche nell'Università di Sassari

PROF. GIAN GIACOMO ORTU, già ordinario di Storia moderna nell'Università di Cagliari

Segreteria del Comitato scientifico

Per il Servizio Amministrazione del Consiglio regionale DOTT.SSA RITA GATTO
Per il Servizio Segreteria del Consiglio regionale DOTT.SSA MARCELLA MASSA e
SIG. ARMANDO SERRI

ACTA CURIARUM
REGNI SARDINIAE

IL PARLAMENTO

DEL VICERÉ GIOVANNI VIVAS

(1624)

I

INTRODUZIONI
ATTI DEL PARLAMENTO

a cura di
Alessandra Argiolas
e Antonello Mattone



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

ISBN 978-88-904883-5-1

© Copyright Consiglio regionale della Sardegna, 2020

Redazione, stampa e distribuzione a cura
dell'EDI.CO.S. (Editori Consorziati Sardi) s.r.l.
Via Caniga 29/B, Sassari
Tel. (079) 262661 Fax (079) 261926

Fotocomposizione e impaginazione
Carlo Delfino editore, Via Caniga 29/B, Sassari

PREMESSA

Con l'edizione degli atti del Parlamento Vivas (1624), curata da Alessandra Argiolas e da Antonello Mattone, viene pubblicato il sedicesimo volume degli «Acta Curiarum Regni Sardiniae», collana che si sta avviando alla conclusione.

Dal 1984, anno in cui fu costituito il Comitato scientifico per predisporre l'edizione degli atti dell'Assemblea rappresentativa del Regno di Sardegna, cioè dal 1355, data del primo Parlamento celebrato dal re Pietro IV d'Aragona, fino alle riunioni degli Stamenti della "sarda rivoluzione" del 1793-96, sono stati pubblicati 16 volumi suddivisi in 26 tomi. Trentasette anni di un'opera scientifica che ha visto l'apporto di almeno tre generazioni di storici, archivisti e liberi ricercatori.

Il Consiglio regionale della Sardegna, con un cospicuo sforzo finanziario, ha voluto pubblicare le fonti parlamentari nelle quali si possono scorgere le radici della nostra autonomia. L'opera è stata assai apprezzata nelle presentazioni che abbiamo promosso presso la Biblioteca del Senato, l'Università di Pisa e le Corts di Valencia, allo scopo di individuare i rapporti con le altre esperienze parlamentari. Ora queste fonti possono essere consultate anche in internet all'indirizzo <http://www3.consregsardegna.it/acta_curiarum_indice.asp>: scelta in sintonia con i tempi, che consente una maggiore possibilità di consultazione degli atti.

Il Parlamento del 1624 costituisce un momento emblematico del contrasto tra l'assemblea sarda e la Corona di Spagna: dinanzi all'autoritarismo del viceré Vivas gli Stamenti vollero difendere la tradizione costituzionale del Regno. Il memoriale dello Stamento militare qui pubblicato dimostra come già in quella fase politica emergesse la consapevolezza dei diritti del Regno di Sardegna rispetto alla monarchia ispanica.

Questa edizione era stata consegnata all'editore nel dicembre del 2019: tuttavia, per una serie di ragioni legate soprattutto alla pandemia, la pubblicazione ha subito un notevole ritardo. È necessario pertanto porre in rilievo questo fatto a tutela dei curatori che non hanno potuto aggiornare il testo con le novità editoriali apparse sulla Spagna e sull'Italia durante il regno di Filippo IV e del ministero del conte-duca di Olivares. L'opera però resta comunque valida e chiarisce, grazie a un corposo apparato di fonti archivistiche, la battaglia parlamentare degli Stamenti con tutti i suoi retroscena politici.

Altri Parlamenti, come quelli del 1543, del 1583 e del 1653-56, sono stati approvati dal Comitato scientifico e trasmessi ai revisori editoriali: sono convinto che in breve tempo potranno vedere la luce e che, quindi, la collana degli «Acta Curiarum Regni Sardiniae» possa avviarsi ad una rapida conclusione.

MICHELE COSSA

Presidente del Comitato scientifico
per la pubblicazione degli atti dei Parlamenti sardi

ACTA CURIARUM REGNI SARDINIAE
Volumi già pubblicati

1. “Acta Curiarum Regni Sardiniae”.
Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna
Atti del Seminario di studi (Cagliari, 28-29 novembre 1984)
Cagliari, 1986. Seconda edizione, 1989.
2. Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona (1355)
a cura di Giuseppe Meloni
Cagliari, 1993.
3. I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)
a cura di Alberto Boscolo
Revisione, apparati e note di Olivetta Schena
Cagliari, 1993.
5. I Parlamenti dei viceré Giovanni Dusay e Ferdinando Girón de Rebolledo
(1494-1511)
a cura di Anna Maria Oliva e Olivetta Schena
Cagliari, 1998.
6. I Parlamenti dei viceré Angelo de Vilanova (1518-1523 e 1528) e Martino
Cabrero (1530)
a cura di Laura Galoppini
I. Introduzione. Atti del primo Parlamento Vilanova (1518-1523)
II. Atti del secondo Parlamento Vilanova (1528) e del Parlamento Cabrero
(1530)
Cagliari, 2016
10. Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma barone d’Elda (1573-1574)
a cura di Leopoldo Ortu
I. Atti del Parlamento
II. Atti del Parlamento
Cagliari, 2005.
12. Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona
(1592-1594)
a cura di Diego Quaglioni
Cagliari, 1997.
13. Il Parlamento del viceré Antonio Coloma conte di Elda (1602-1603)
a cura di Giuseppe Doneddu
Cagliari, 2015.
14. Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía (1614)
a cura di Gian Giacomo Ortu
Cagliari, 1995.
15. Il Parlamento del viceré Giovanni Vivas (1624)
a cura di Alessandra Argiolas e Antonello Mattone
I. Introduzioni. Atti del Parlamento
II. Atti del Parlamento. Capitoli di Corte.
Cagliari, 2020

16. Il Parlamento straordinario del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona (1626) a cura di Gianfranco Tore Cagliari, 1998.
17. Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona e Gaspare Prieto presidente del Regno (1631-1632) a cura di Gianfranco Tore Cagliari, 2007.
18. Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria duca d'Avellano (1641-1643) a cura di Giovanni Murgia
 - I. Introduzione. Atti del Parlamento
 - II. Atti del Parlamento
 - III. Atti del Parlamento
 Cagliari, 2007.
21. Il Parlamento del viceré Francesco de Benavides conte di Santo Stefano (1677-1678) a cura di Guido D'Agostino
 - I. Atti del processo. I capitoli delle città (1)
 - II. I capitoli delle città (2). Il donativo
 - III. Le procure e le abilitazioni
 Cagliari, 2009.
22. Il Parlamento del Viceré Nicola Pignatelli duca di Monteleone (1688-1689) a cura di Federico Francioni
 - I. Il processo verbale. (1). Suppliche degli Stamenti
 - II. Il processo verbale. (2). Suppliche della città.
 - III. Procure e abilitazioni
 Cagliari, 2015.
23. Il Parlamento del viceré Giuseppe de Solís Valderrábano conte di Montellano (1698-1699) a cura di Giuseppina Catani e Carla Ferrante
 - I. Atti del Parlamento
 - II. Capitoli di Corte. Atti conclusivi
 - III. Abilitazioni e procure
 - IV. Abilitazioni e procure.
 Cagliari, 2004.
24. L'attività degli Stamenti nella "Sarda Rivoluzione" (1793-1799) a cura di Luciano Carta
 - I. Atti dello Stamento militare, 1793
 - II. Atti degli Stamenti ecclesiastico e militare e della Reale Udienza, 1793-1794
 - III. Atti degli Stamenti militare e reale, 1795
 - IV. Atti degli Stamenti militare e reale, 1796-1799.
 Cagliari, 2000.

Ringraziamenti

Questo lavoro è il frutto di un intenso e stretto rapporto di collaborazione tra i due autori. Tuttavia la stesura del saggio introduttivo è opera di Antonello Mattone, mentre l'analisi archivistica e diplomatistica, la tabella dei convocati e dei procuratori e il grafico delle procure sono da attribuire ad Alessandra Argiolas.

A conclusione del lavoro gli autori esprimono un sincero ringraziamento al già presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, on. dott. Gianfranco Ganau, al Comitato scientifico per la pubblicazione degli Atti dei Parlamenti sardi, in particolare al già presidente on. dott. Michele Cossa, e ai membri: prof. Italo Birocchi, prof.ssa Mariarosa Cardia, prof. Guido D'Agostino, dott.ssa Carla Ferrante, prof. Gian Giacomo Ortu e alla dott.ssa Gabriella Olla Repetto, già membro del Comitato scientifico. Si ringrazia per la collaborazione la dott.ssa Rita Gatto e il sig. Armando Serri della Segreteria organizzativa del Comitato scientifico. Un particolare e caloroso ringraziamento va alla dott.ssa Maria Santucci per l'amicizia e la costante disponibilità dimostrata nel corso di questi anni.

Non possiamo non ricordare con affetto e rimpianto il dott. Giampaolo Lallai, già segretario del Comitato scientifico degli «Acta Curiarum», cui questa importante collana deve tantissimo per la sua dedizione e professionalità. Un ringraziamento al prof. Salvatore Tola e al dott. Sebastiano Fenu per i preziosi suggerimenti e l'attenta revisione dei testi. Si ringraziano infine gli editori della Edicos Carlo Delfino e Salvatore Fozzi e, in particolare, il dott. Alberto Pinna per aver seguito le diverse fasi della stampa dei volumi.

Cagliari-Sassari, dicembre 2019

*Molti Grandi sono come i fuochi d'artificio:
è facile accenderli
ma impossibile farli ardere a lungo*
A.-J. DU PLESSIS, CARDINAL DE RICHELIEU,
Massime di Stato

ANTONELLO MATTONE

**Alle origini del patriottismo sardo:
violazioni costituzionali e lotta politica
nel Parlamento del 1624**

*In memoria di Manlio Brigaglia
maestro e amico carissimo*

Elenco delle abbreviazioni

ACA	Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona
AGS	Archivo General, Simancas
AHN	Archivo Historico Nacional, Madrid
ASCA	Archivio di Stato di Cagliari
ASCC	Archivio Storico del Comune di Cagliari
ASCS	Archivio Storico del Comune di Sassari
AST	Archivio di Stato di Torino
ASSS	Archivio di Stato di Sassari
ASGA	Archivio Simon Guillot, Alghero
BNM	Biblioteca Nacional, Madrid
BCS	Biblioteca Comunale di Sassari
BUC	Biblioteca Universitaria di Cagliari
BUS	Biblioteca Universitaria di Sassari
CDS	P. TOLA, <i>Codex Diplomaticus Sardiniae</i> («Historiae Patriae Monumenta», XII), II, Augustae Taurinorum, 1868 (rist. anast. intr. di F.C. Casula, Sassari, 1985)
DBE	<i>Diccionario Biográfico Español</i> , Madrid, 2009-2013.
DBGI	<i>Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)</i> , diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, Bologna, 2013
DBI	<i>Dizionario biografico degli italiani</i> , Roma, 1960-2018

1.
**Da Valenza all'ambasciata spagnola di Genova.
La carriera burocratica di Giovanni Vivas**

1. La famiglia valenzana dei Vivas

Nell'autunno del 1615 il viceré Carlo de Borja duca di Gandía scriveva da Cagliari a don Giovanni Vivas, ambasciatore spagnolo a Genova, chiedendo l'intervento del governo della Repubblica per l'arresto del sardo Pietro Paolo Sampero latitante in Corsica, che a capo di una banda di malviventi aveva compiuto una rapina nel «camino real» che aveva fruttato il considerevole bottino di oltre mille scudi¹. Cinque anni dopo, nella primavera del 1620, Filippo III, a causa delle difficili comunicazioni marittime tra la Sardegna e la Spagna, disponeva che la corrispondenza ufficiale («tan necesaria y conveniente [...] para el bien universal del Reyno») fosse inoltrata ogni mese da Cagliari all'ambasciatore spagnolo a Genova, appunto Vivas, che a sua volta l'avrebbe trasmessa alla corte di Madrid con un mezzo «más seguro y menos costoso»².

Nel novembre dello stesso anno naufragarono nei mari della Sardegna due navi, una delle quali apparteneva alla società dei mercanti liguri Giovanni Giacomo e Giovanni Battista de Negri. Il console di Genova in Sassari nominò i curatori «per ricoverare la roba», mentre il viceré conte di Eril, in violazione dei privilegi dello *jus naufragii*, nominò altri curatori «in pregiudizio di detto consolato». Il governo della Repubblica investì del problema l'ambasciatore Vivas, raccomandando che «per l'interesse che spettava a' Genovesi» il viceré «lasciasse la sua giurisdizione al console»: egli scrisse a Cagliari per far revocare l'ordine sulla base di una sentenza della Reale Udienza, sempre in materia consolare, risalente al 1606³.

Questi, come altri dispacci inviati dai viceré cagliaritari o dai funzionari dei *Consejos* madrileni, coinvolgevano l'ambasciata spagnola a Genova sui temi

¹ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1165, dispaccio del 12 ottobre 1615. Nel 1602 l'ambasciatore spagnolo a Genova veniva investito dal Consiglio d'Aragona (consulta del 20 gennaio 1602) della necessità di far pagare ai pescatori di corallo attivi nelle Bocche di Bonifacio i diritti spettanti al re di Spagna: *ivi*, legajo 1158. Il 26 luglio 1603 l'ambasciatore Vivas otteneva il privilegio di *saca*, cioè di poter esportare dal porto di Cagliari ogni anno 500 starelli (pari a 24.600 litri) di grano e altrettanti di farina per l'approvvigionamento «de su casa»: ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4906, cc. 132-133v.

² ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1171, dispaccio del 7 aprile 1620.

³ *Istituzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi*, a cura di R. CIASCA, II, *Spagna (1619-1635)*, Roma, 1955, doc. n. VII, p. 196, relazione di Giovanni Battista Saluzzo (25 ottobre 1622).

cruciali della politica mediterranea, dai problemi della difesa militare alla guerra di corsa, dall'*asiento* delle galere della famiglia Doria alle delicate operazioni finanziarie presso il Banco di San Giorgio o gli altri banchieri genovesi che, detenendo le chiavi del debito pubblico spagnolo, come maggiori creditori della Corona, incameravano nelle proprie casse le rendite reali e le entrate fiscali dei domini italiani della monarchia asburgica. Nessuno allora avrebbe potuto immaginare che la Sardegna avrebbe avuto un ruolo così importante nella biografia di Vivas, sia per la sua controversa esperienza di energico e autoritario viceré, sia perché in quell'isola lontana, tre anni dopo la sua nomina, vi avrebbe trovato la morte.

Giovanni Vivas de Canyamas (o Cañamás secondo la grafia castigliana), cavaliere dell'ordine di Calatrava, nato nel 1581, era un nobile valenzano, signore delle baronie di Benifairó de les Valls e di Santa Coloma. Le prime notizie sulla famiglia Vivas, originaria del villaggio di Empordà, risalgono al XIII secolo, ai tempi della conquista militare del Regno di Valenza da parte di Giacomo I il Conquistatore (1253), quando don Bernardo Vivas aveva sostenuto con i suoi armati il sovrano. Fu uno dei primi popoli del villaggio di Morvedre, ottenendo in concessione il feudo di Benifairó. La casata si era affermata però soltanto nel XV secolo, quando don Felipe Vivas de Cañamás era stato nominato maestro dell'ordine cavalleresco di Montesa (1482-88)⁴.

Vivas, come molti altri nobili valenzani, era stato rovinato dall'espulsione dei *moriscos* dai suoi possedimenti (ordinata nell'aprile del 1609, si protrasse a vari

⁴ Cfr. M.L. CABANES CATALÁ, *Vivas de Cañamás, Felipe*, in DBE, L (2013), pp. 330-331, e le notizie in H. SAMPER, *Montesa ilustrada...*, II, Valencia, 1669, pp. 516-517. Il nonno del viceré, don Joan Vivas de Cañamás y Boil, signore di Benifairó, si era sposato con Violant de Borja, appartenente all'illustre famiglia valenzana. Il padre Joan Vivas de Cañamás y Ferrando si era sposato con Caterina Alpont de Centelles, da cui nacque appunto il viceré che aveva a sua volta contratto matrimonio in prime nozze con Catalina de Velasco da cui ebbe cinque figli: Juan, il primogenito, cavaliere dell'Ordine di Santiago, che ereditò il feudo di Benifairó; Francisco, cavaliere dell'Ordine di San Giovanni; Gaspar, che abbracciò la carriera ecclesiastica, divenendo decano della cattedrale di Valenza, Catalina e Tomasa. Rimasto vedovo, si sposò in seconde nozze, con una dote di 9.000 lire, con Maria de Monpalau, da cui ebbe cinque figli: José, cavaliere dell'Ordine di Calatrava, Juan Vincente, cavaliere dell'Ordine di San Giovanni, Felipe, cavaliere dell'Ordine di Montesa, Maria Ana e Juana Francisca: N. VERDET MARTÍNEZ, *Patrimonio y familia de don Juan Vives de Cañamás, embajador en Génova y virrey de Cerdeña*, in *Cagliari and Valencia during the Baroque age. Essays on Art, History and Literature*, ed. by A. PASOLINI and R. PILO, Valencia, 2016, pp. 23, 43. Lo stemma familiare era composto da tre fasce azzurre trasversali su campo argentato: cfr. A. GARCÍA CARRAFFA, *El solar catalán, valenciano y balear*, IV, San Sebastian, 1968, p. 395; tra i suoi possedimenti figuravano il «señorío» de Vall de Segó, Almerig, Algimia, Benavides, Benicalap, tutti territori spopolati a causa dell'espulsione dei *moriscos*: E. DE MOGROBEJO, *Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía*, XII, Bilbao, s.a. (ma 1998), pp. 39-41; *Gran enciclopedia de la Región Valenciana*, XII, Valencia, 1973, p. 265. Succinte notizie biografiche anche in J. MATEU IBARS, *Los virreyes de Cerdeña. Fuentes para*

intervalli sino al 1616). Si trattava, come ha posto in evidenza Joan Reglà, di una vera e propria «catastrofe» demografica ed economica che, con l'espulsione di una popolazione composta in gran parte di contadini ed artigiani, aveva dato un colpo durissimo all'agricoltura e al commercio. Secondo i calcoli degli studiosi dal solo Regno di Valenza erano stati espulsi 117.464 *moriscos* (su un totale di 275.000), un numero corrispondente al 22-30 per cento della popolazione⁵.

La grande maggioranza dei *moriscos* si rifugiò nell'Africa del nord, dove potevano rimanere in prossimità della "loro" Spagna. Cervantes, che visse all'epoca di questa tragica deportazione, fa narrare da uno dei personaggi del *Don Chisciotte* (II, 54), il moro Ricote, la sfortuna del suo popolo: «Dovunque ora noi ci si trovi, non si fa che rimpianger la Spagna! In fin dei conti ci siamo nati, ed è la nostra patria naturale. E poi in nessun posto troviamo l'accoglienza che vorremmo trovare nella nostra disgrazia; e in Berberia e in tutte le parti dell'Africa, dove si sperava di essere bene accolti e ben trattati, è proprio lì dove ci offendono e ci maltrattan di più. Non abbiamo conosciuto il bene altro che dopo averlo perduto»⁶.

Il duca di Gandía, feudatario valenzano ed ex viceré di Sardegna nel 1610-17, affermava che con l'espulsione dei *moriscos* (l'82,3% della popolazione del suo feudo era infatti *morisca*) il proprio casato aveva subito un danno irreparabile e perso 18 mila vassalli insieme a una rendita di oltre 30 mila ducati⁷.

su estudio, II (1624-1720), Padova, 1968, pp. 1-7. Spesso nei documenti e nelle testimonianze del tempo compare come Vives (anche se nei dispacci e nelle relazioni ufficiali si firmava sempre Vivas). Cfr. a questo proposito la modesta voce biografica di E. JIMÉNEZ PABLO, *Vives de Canyamás*, Juan, in DBE, L (2013), pp. 339-340.

⁵ Cfr. J. REGLÀ, *Economia i societat*, in *Història del País Valencià*, III, *De les Germanies a la Nova Planta*, coord. E. BELENGUER, Barcelona, 1989, pp. 131-136. Sull'espulsione dei *moriscos* vi è un'ampia bibliografia fra cui in generale: cfr. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, B. VINCENT, *Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría*, Madrid, 1978. Un'importanza fondamentale per la ricaduta economica e sociale dell'espulsione rivestono gli studi di J. CASEY, *Moriscos and the Depopulation of Valencia*, in «Past and Present», L (1971), pp. 19-40; ID., *La situación económica de la nobleza valenciana en vísperas de la expulsión de los moriscos*, in *Homenaje al doctor don Juan Reglà Campistol*, I, Valencia, 1975, pp. 515-525; ID., *El Reino de Valencia en el siglo XVII*, Madrid, 1983 (I ediz. Cambridge, 1979), pp. 104 ss. Cfr. fra gli studi più recenti: R. BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, *Entre tierra y fe. Los musulmanes en el reino cristiano de Valencia (1238-1609)*, Valencia, 2009; L.P. HARVEY, *Muslims in Spain, 1500 to 1614*, Chicago, 2005; M. CARR, *Blood and Faith: the Purging of Muslim Spain, 1492-1614*, London, 2009; D. ABULAFIA, *Il grande mare. Storia del Mediterraneo*, Milano, 2013 (I ediz. Cambridge, 2010), pp. 448-454.

⁶ M. DE CERVANTES, *Don Chisciotte della Mancia*, a cura di C. SEGRE e G. MORO PINI, trad. di F. Carlesi, Milano, 1974, p. 1052.

⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1231, memoriale del duca di Gandía non datato, allegato ad una consulta del 23 dicembre 1627. Il duca di Gandía aveva manifestato già nel 1609 in diverse lettere al sovrano la sua preoccupazione per le nefaste conseguenze che avrebbe comportato per i suoi possedimenti l'espulsione dei *moriscos*: cfr. S. LA PARRA, *Los Borja y los*

L'indennizzo governativo di 3.000 lire con altri terreni per la baronia spopolata di Santa Coloma, anch'essa appartenente a Vivas, non aveva ricoperto che in minima parte il gravissimo danno. Di fatto l'arrendamento del feudo di famiglia di Benifairó costituiva il nucleo fondamentale del patrimonio di Vivas, da cui ricavava una rendita annuale di 850 lire. Dedicò molto tempo ed energie nel tentativo di difendere in sede giudiziaria i propri diritti sull'eredità del feudo di Relleu, appartenente alla famiglia materna, Alpont. La causa, iniziata nel 1604, ancora diciott'anni dopo non si era conclusa⁸. Le continue richieste di denaro alla Corona che caratterizzeranno la carriera di Vivas erano dovute in gran parte alla difficile situazione economica in cui si era venuto a trovare. «L'esodo dei *moriscos* – ha osservato Jaime Vicens Vives – risultò un affare rovinoso condotto senza la previa preparazione che esigevo il problema di sostituire quella mano d'opera agricola, nella quale, oltre tutto, si accentrava il traffico delle merci, una gran parte del prestito pubblico e l'obbligo di far fronte agli interessi gravanti sui fondi. Con il trapasso dei beni, delle proprietà e dei fitti, certo, alcuni maggiori si arricchirono, ma il paese perdette un altro nucleo di energie nel momento stesso in cui doveva fronteggiare la grande crisi economica, sociale e politica del secolo XVII»⁹.

La carriera politica di Vivas al servizio degli Asburgo iniziò in tenera età come paggio alla corte di Filippo II. Dopo una breve esperienza a Lisbona, fu nominato *veedor general* della città e del Regno di Valenza. Nel 1599 si trasferì in Italia per assumere la stessa carica nello Stato di Milano, al servizio del governatore, conte di Fuentes, che poté apprezzare le sue capacità politiche e diplomatiche. La protezione del conte fu determinante nella sua nomina ad ambasciatore di Spagna a Genova nel 1600, in sostituzione di Pedro Consalvo de Mendoza, col considerevole salario di 8.000 ducati annui¹⁰. L'incarico sarebbe durato ben ventidue anni.

moriscos, Valencia, 1972. Nel 1610 il duca aveva assistito al sequestro da parte della Corona dei suoi feudi valenzani: era stata l'unica soluzione per evitare la bancarotta. L'amministratore regio, oltre a concedere al duca una rendita dignitosa, utilizzava le entrate per saldare gli ingenti debiti ancora scoperti: cfr. F. PONS FUSTER, *Aspectos económicos sociales del Condado di Oliva (1500-1700)*, Valencia, 1981, pp. 196 ss. Anche il conte del Real don Luis de Calatayud y Toledo, candidato nel 1622 alla carica di viceré di Sardegna, «por la expulsión de los moriscos de Valencia ha quedado tan pobre su estado que de quatro mil ducados de renta que tenía goza muy poco [...] que no llegan cada año a quatrocientos»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1049.

⁸ Cfr. N. VERDET MARTÍNEZ, *Patrimonio y familia*, cit., pp. 27-33.

⁹ J. VINCENS VIVES, *Profilo della storia di Spagna*, Torino, 1966 (I ediz. Barcelona, 1960), p. 118.

¹⁰ La data di nomina e l'importo del salario si traggono dalla *Memoria de lo que ha valido y beneficios que ha tenido don Joan Vivas en la ambaxada de Genova...*: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1172. La *Memoria* non è datata ma risale probabilmente al 1622. Al salario, non sempre corrisposto con regolarità e percepito sulle rendite dei Regni di Napoli, Sicilia e dello Stato di Milano, si aggiungevano le *ayudas de costa* (cioè i rimborsi) per le missioni diplomatiche.

La missione diplomatica di Vivas nella città ligure coincide con l'apice di quello che è stato definito dagli storici come il «secolo dei genovesi» (1557-1627), durante il quale i mercanti-banchieri, maneggiando i capitali e il credito, furono sostanzialmente gli arbitri del mercato finanziario europeo e, in particolare, delle operazioni spagnole¹¹. «Cavano di Spagna tante ricchezze et tesori che non è città in Italia più ricca in particolare – scriveva nel 1596 un acuto osservatore come Giovanni Botero –; molti hanno avuto in pagamento e in saldo de' crediti loro stati d'importanza et in Spagna et nel regno [di Napoli]»¹².

2. L'ambasciata spagnola di Genova crocevia della politica europea

Era questo il contesto nel quale, nel 1600, Vivas iniziava la sua ambasciata a Genova che si sarebbe snodata in due fasi ben distinte della storia della Repubblica: la prima, dal 1600 al 1607, coincide con l'età dei conflitti e del consolidamento del ceto di governo; la seconda, dal 1607 al 1622 (data della sua nomina a viceré), quella della progressiva, contraddittoria presa di distanza di Genova dall'alleato spagnolo.

L'ambasciata spagnola di Genova costituì nel primo ventennio del Seicento una sorta di crocevia della politica europea, sia per le questioni finanziarie legate ai banchieri e agli *hombres de negocio* della città ligure, sia per l'egemonia asburgica nell'Italia settentrionale. In questo contesto Vivas svolse spesso un ruolo di primo piano, se non addirittura di protagonista, nelle scelte politiche e nelle operazioni militari della Corona spagnola.

Nel 1602 il governatore di Milano, conte di Fuentes, fece occupare militarmente il Marchesato di Finale, feudo imperiale, con l'obiettivo di creare uno scalo marittimo sicuro con un avamposto e un presidio fortificato a protezione del cosiddetto «camino español», cioè la via di collegamento che dalla Liguria

¹¹ L'espressione «siècle des génois» è di A.F.C. SPOONER, *L'économie mondiale et les frappes monétaires en France 1493-1650*, Paris, 1956, ripresa e fatta propria da F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, nuova edizione, I, Torino, 1976 (I ediz. Paris, 1966), pp. 536-540: a suo avviso «il secolo dei banchieri genovesi s'intercala sull'orologio del grande capitalismo dal 1557 al 1627, dopo il secolo breve dei Fugger, prima del secolo del capitalismo misto di Amsterdam»; ID., *Civiltà materiale, economia e capitalismo*, III, *I tempi del mondo*, Torino, 1982 (I ediz. Paris, 1979), pp. 140-155. Il libro di F. RUIZ MARTÍN, *El siglo de los Genoveses*, letto e citato da Braudel, in realtà non è stato mai pubblicato. Dello stesso autore cfr. *Las finanzas de la monarquía hispánica en tiempos de Felipe IV (1621-1665)*, Madrid, 1990. L'espressione «secolo dei genovesi» ha finito per valorizzare, in termini che oggi andrebbero quanto meno ridiscussi, la precocità capitalistica dei mercanti-banchieri genovesi nell'accaparrarsi il sistema finanziario spagnolo. Tematica oggi rivisitata criticamente nei lavori di Arturo Pacini, Edoardo Grendi e Bartolomé Yun Casalilla.

¹² G. BOTERO, *Le relazioni universali*, I, a cura di B.A. RAVIOLA, Torino, 2015, pp. 72-73.

a Milano, e di qui attraverso il Moncenisio, la Franca Contea, la Lorena portava alle Fiandre¹³.

A differenza della Santa Sede con le sue Nunziature e della Repubblica di Venezia con i suoi ambasciatori, la Spagna non aveva alle spalle grandi tradizioni diplomatiche. Ai primi del Seicento l'ambasciatore spagnolo non apparteneva ancora ad una categoria distinta o a una casta speciale. Certo, era pur sempre il rappresentante del re nelle capitali straniere, ma svolgeva anche le ambigue funzioni di agente segreto, talvolta di spia, o di occulto manipolatore della politica locale.

L'ambasciatore Vivas, a causa dei tempi lunghi delle comunicazioni con la Corte, doveva agire da solo e prendere decisioni spesso importanti senza poter ricorrere al parere del sovrano o dei suoi consiglieri: l'ambasciatore nella Repubblica di Genova doveva essere quindi consigliere di se stesso, attento a cogliere ogni informazione utile, cauto nel muoversi, prudente nel decidere, abile nel destreggiarsi nei negoziati e, persino, stoico nel sopportare i colpi avversi della fortuna. La necessità di acquisire le informazioni più segrete, di scoprire anzitempo i disegni più reconditi degli avversari, di favorire nelle Corti con elargizioni e prebende la formazione di un "partito" favorevole alla Spagna, trasformavano spesso l'ambasciatore in un disincantato corruttore di cortigiani e di nobildonne e, talvolta, nell'oscuro mandante di sicari e di sgherri prezzolati.

A Genova la Repubblica non ammetteva altro ambasciatore ordinario che quello spagnolo. Dopo l'ambasciata di Roma, quella di Genova era la sede diplomatica più importante per la politica e le esigenze finanziarie della monarchia di Spagna in Italia. Decisamente più importante dell'ambasciata di Venezia, sia per la posizione strategica nell'Italia settentrionale della città ligure, confinante con la Francia, il Piemonte e lo Stato di Milano, sia per la rilevanza internazionale delle sue banche.

Un ruolo significativo dell'attività diplomatica di Vivas è costituito dall'impegno profuso per il rafforzamento delle relazioni tra la Spagna e il Ducato di Savoia in un periodo caratterizzato da complessi rivolgimenti politici e strategici.

¹³ Sul «camino español» cfr. le penetranti osservazioni di G. PARKER, *El Ejército de Flandes y el Camino Español 1567-1659. La logística de la victoria y derrota de España en la guerra de los Países Bajos*, prolog. de F. RUIZ MARTÍN, Madrid, 1976 (I ediz. Cambridge, 1972), pp. 119-144; ID., *El tratado de Lyon (1601) y el Camino de los Españoles*, in ID., *El éxito nunca es definitivo. Imperialismo, guerra y fe en la Europa moderna*, Madrid, 2001, pp. 127-141, e il più recente studio di F. GONZÁLEZ DE LEÓN, *The Road to Rocroi: Class, Culture and Command in the Spanish Army of Flanders 1567-1659*, Leiden-Boston, 2009. Per quanto riguarda le comunicazioni stradali cfr. W. BRULEZ, *L'exportation des Pays Bas vers l'Italie par voie de terre vers la fin du XVI^e siècle*, in «Annales ESC», XIV (1959), pp. 461-491.

È in questo contesto che il 24 ottobre 1603 Vivas redigeva un memoriale sullo Stato sabauda, da cui emergeva la figura di un principe totalmente subalterno alla Spagna («De Francia y de los otros vezinos se defiende el señor Duque con las fuerças de España»), quando in realtà, proprio in quei mesi, Carlo Emanuele I intavolava trattative segrete con il re di Francia sulla possibilità di poter rivedere i termini del trattato di Lione¹⁴. L'amicizia col duca costava cara alla Spagna (della quale – come affermava Vivas – «treçientos mil escudos de renta») ma era indispensabile per la difesa militare dei confini italiani, ponendo «freno» alla «inquietitud francesa», e soprattutto per garantire alle armi del Re Cattolico quel passaggio dalla Savoia, al Delfinato, alle Fiandre decisivo per la supremazia asburgica in Europa.

Nel frattempo il duca di Savoia, pur continuando a mantenere rapporti apparentemente normali con la Corte di Madrid, iniziava a diffidare della Spagna, dalla cui amicizia e protezione sperava di ottenere molto di più, e, nel 1604-05, iniziava a giocare una disinvolta partita su più tavoli che nel giro di breve tempo avrebbe portato ad un clamoroso rovesciamento di alleanze. Intavolava inoltre trattative segrete con Enrico IV in vista di un'alleanza politico-matrimoniale. Il riavvicinamento alla Francia non si presentava facile anche per il risentimento francese successivo alla conquista sabauda di Saluzzo. Nel 1607 venivano poste le basi dell'alleanza in vista di una Lega, cui avrebbe dovuto partecipare anche la Repubblica di Venezia, e che avrebbe portato alla spartizione della Lombardia spagnola. Il trattato di Bruzolo (24 aprile 1610) fissava i termini della nuova alleanza difensiva e offensiva tra la Francia e il Piemonte¹⁵.

L'invasione della Lombardia sembrava imminente. Per far fronte alla difficile situazione e difendere le prerogative spagnole Vivas, dal marzo al luglio 1610, si trasferì a Torino, sviluppando un intenso carteggio diplomatico con i governi degli altri Stati italiani per scongiurare la guerra e soprattutto col

¹⁴ BNM, ms. 8755, *Acuerdos para la Embaxada de Saboya, donde se comprenden algunos cabos generales, y algunas zentellas de los particulares siendo lo eficaz la prudencia del ministro hechos por el Señor Embaxador don Juan Vivas*, cc. 113-117v. Vivas affermava che nella corte di Torino soltanto la Nunziatura pontificia e la Repubblica di Venezia avevano un ambasciatore «ordinario», mentre «los otros Príncipes solo los embían según ocurre». Ciò spiega gli incarichi diplomatici di Vivas a Torino.

¹⁵ Cfr. R. QUAZZA, *Preponderanza spagnuola (1559-1700)*, Milano, 1950², pp. 399-403. Cfr. anche il quadro offerto da A. EIRAS ROEL, *Política francesa de Felipe III: las tensiones con Enrique IV*, in «Hispania», XXXI (1971), pp. 245-336; P. MERLIN, *Il trattato di Bruzolo e la politica sabauda negli equilibri europei del primo Seicento*, in «Segusium», XLVII (2010), pp. 13-19; G. FERRETTI, *Conquérir et conserver. Gènes et Turin dans la politique de la France au XVII^e siècle*, in *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri, nel bicentenario dell'annessione della Liguria al Regno di Sardegna*, a cura di G. ASSERETO, C. BITOSI, P. MERLIN, Genova, 2015, pp. 243-262.

governatore spagnolo dello Stato di Milano, Pedro Enríquez de Guzmán de Acevedo, conte di Fuentes, per predisporre i piani difensivi¹⁶.

Vivas si doveva quindi muovere con circospezione in un ambiente ostile, riannodando i rapporti con i dignitari laici ed ecclesiastici favorevoli alla causa spagnola e temendo addirittura per la propria vita. Per tentare di staccare Carlo Emanuele dall'abbraccio del Re Cristianissimo e per «tener a los franceses de la otra parte de los montes» gli aveva proposto, con l'accordo del governo di Madrid, il «título de Rey de Cerdeña»¹⁷. Ma il duca aveva lasciato cadere la pur allettante offerta, in realtà egli era soprattutto interessato a un allargamento territoriale dello Stato sabaudo a spese della Lombardia spagnola.

La guerra sembrava inevitabile. Il conte di Fuentes, dopo aver fortificato le piazzeforti di Alessandria e di Novara, era pronto ad invadere il Piemonte con un esercito di 30 mila uomini. Tuttavia, l'assassinio di Enrico IV (14 maggio 1610) e il conseguente riavvicinamento tra Francia e Spagna imposto dalla reggente Maria de' Medici vanificarono i progetti bellici, lasciando Carlo Emanuele isolato ed esposto alla reprimenda spagnola che mal tollerava la velleitaria indipendenza del duca, che fu costretto a inviare a Madrid il figlio Emanuele Filiberto con una supplica: egli infatti dovette inginocchiarsi umilmente e pubblicamente dinanzi a Filippo III (19 novembre) per implorare il perdono del Re Cattolico¹⁸.

Gli eventi, gli intrighi, le passioni del 1610 furono all'origine dei ventitré aforismi politici, ispirati alla guerra del Peloponneso di Tuciddide, che Vivas compose «al uso de nuestros tiempos» e, soprattutto, come un monito ai suoi compatrioti per evitare di farsi condizionare dalla supponenza e dall'alterigia: «Nosotros – affermava – somos nacidos en Imperio grande y educados con institutos iguales a su grandeza, y tratamos más libre y sinceramente que otras naciones: pero erramos en pensar lo mismo de los después de tantas experiencias». Di formazione e gusti umanistici, Vivas, scettico e realista, non è un ideologo né un filosofo, ma un cultore della ragion di Stato e della piena sovranità del monarca¹⁹: «Tres cosas

¹⁶ Si tratta dei carteggi conservati in BNM, ms. 775, *Juan Vivas a S.M. Pláticas de Francia*, e ms. 8695, corrispondenza, spesso cifrata, col conte di Fuentes e con altri ministri. Sono documenti di estremo interesse, la cui analisi non rientra però negli obiettivi di questo studio. In una consulta del Consiglio d'Aragona dell'11 giugno 1622 veniva posto in rilievo il ruolo svolto da Vivas «en el año 1610 quando el Rey de Francia Enrique 4º y el duque de Saboya tuvieron traçada la conjura contra la casa de Austria [...], cuya negociación tuvo a su cargo con embaxada particular para Saboya, hasta que mataron aquel Rey, cuyos papeles tiene en su poder»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1049.

¹⁷ BNM, ms. 8695, cc. 691-694, dispaccio di Vivas al conte di Fuentes del 10 aprile 1610.

¹⁸ Dal carteggio diplomatico di Vivas si evince che l'ambasciatore spagnolo ebbe un ruolo rilevante nell'organizzazione del viaggio del principe sabaudo a Madrid.

¹⁹ BNM, ms. 8755, cc. 121-123, *Aphorismos y sentencias que sacó de Tucídides el Señor Embaxador de Génova Don Juan Vivas para que se considerasen en España los enemigos confederados al uso de nuestros tiempos*.

traen ruina a los Estados, sobrada piedad, dexarse persuadir de adornadas palabras, y la facilidad». Le sue massime sono essenzialmente pratiche: «Quatro cosas son dañosisimas. Yra, y presteza, tardidad y frialdad. Y en tres extremos el medio es la prudencia».

Nell'aprile del 1613 Carlo Emanuele I di Savoia invadeva il Monferrato prendendo a pretesto i diritti di successione della nipote Maria, figlia di Margherita di Savoia e del defunto Francesco Gonzaga. L'attacco a sorpresa trovò impreparato l'esercito spagnolo e le truppe sabaude poterono occupare facilmente le piazzeforti di Trino, Moncalvo e Alba. L'assedio piemontese a Nizza Monferrato invece fallì e la guerra entrò in una fase di stallo, mentre le diplomazie si adoperavano per trovare una soluzione pacifica. Alla fine del 1613 il duca si offrì di restituire i territori occupati, ma le pesanti condizioni poste dal governo di Madrid, che pretendeva un disarmo totale, fecero fallire le trattative²⁰.

La seconda fase della guerra iniziò nel settembre 1614: il governatore dello Stato di Milano, il marchese di Hinojosa, un protetto del duca di Lerma, non si mostrò all'altezza del compito e le truppe spagnole non furono in grado di respingere Carlo Emanuele nei propri confini. Anzi, il duca di Savoia riuscì a resistere all'attacco spagnolo su Asti nella primavera del 1615. Il trattato di Asti (21 giugno 1615) segnò una breve tregua d'armi fra i due contendenti²¹.

²⁰ Sulla guerra del Monferrato cfr. R. QUAZZA, *Preponderanza spagnuola* cit., pp. 408-419; ID., *Mantova e Monferrato nella politica europea alla vigilia della guerra di successione (1624-1627)*, Mantova, 1922, pp. 17-117, sul contesto in cui maturò la guerra; N. GABIANI, *Carlo Emanuele I di Savoia e i due trattati di Asti (1° dicembre 1614-21 giugno 1615)*, Asti, 1915; P. BIANCHI, *La riorganizzazione militare del Ducato di Savoia e i rapporti del Piemonte con la Francia e la Spagna. Da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II (1553-1675)*, in *Guerra y sociedad en la Monarquía Hispánica: Política, Estrategia y Cultura en la Europa moderna (1500-1700)*, I, *Política, estrategia, organización y guerra en la mar*, ed. E. GARCÍA HERNÁN y D. MAFFI, Madrid, 2006, pp. 194-196. Sulle peculiarità militari dello Stato sabaudo agli inizi del XVII secolo cfr. W. BARBERIS, *Le armi del Principe. La tradizione militare sabauda*, Torino, 1988, pp. 74 ss.; E. STUMPO, *Tra mito, leggenda e realtà storica: la tradizione militare sabauda da Emanuele Filiberto a Carlo Alberto*, in «Rivista storica italiana», CII (1990), pp. 560-566; C. DONATI, *Il «militare» nella storia dell'Italia moderna dal Rinascimento all'età napoleonica*, in *Eserciti e carriere militari nell'Italia moderna*, a cura di C. DONATI, Milano, 1998, pp. 7-39. Cfr. inoltre A. BOMBÍN PEREZ, *La cuestión de Monferrato (1613-1618)*, Valladolid, 1975, pp. 241-269, e B.A. RAVIOLA, *Il Monferrato gonzaghesco. Istituzioni ed élites di un micro-Stato (1536-1708)*, Firenze, 2003, pp. 260-263; G. FERRETTI, *La prima guerra del Monferrato e l'intervento francese*, e M. RIVERO RODRÍGUEZ, *La guerra del Monferrato e i principi d'Italia. Il nuovo modello dinastico nella politica della Monarchia cattolica*, entrambi in *Monferrato 1613. La vigilia di una crisi europea*, a cura di P. MERLIN e F. IEVA, Roma, 2016, pp. 31-46, 47-63.

²¹ Le clausole del trattato di Asti sono in *Colección de los tratados de paz de España hechos en el reinado de don Felipe III*, ed. J.A. ABREU Y BERTODANO, A. MARÍN y J. DE ZÚNIGA, II, Madrid, 1740, pp. 136-145. Cfr. anche C. SECO SERRANO, *Asti: un jalón de la decadencia española*, in «Árbol», 1934, pp. 284-289.

3. La prima fase della Guerra dei Trent'anni

Nel 1618, intanto, con la Defenestrazione di Praga, scoppiava quasi all'improvviso la Guerra dei Trent'anni: da un episodio circoscritto – la rottura tra i ceti privilegiati boemi e il potere asburgico – nasceva un conflitto che in breve avrebbe sconvolto l'intero contesto europeo. Per le cancellerie la Defenestrazione fu una sorta di fulmine a ciel sereno: l'ambasciatore spagnolo a Vienna, il conte di Oñate, si rese subito conto della pericolosità dell'evento, giungendo a ipotizzare persino un intervento militare nell'Europa centrale²². In questa fase Vivas fu soprattutto impegnato nelle delicate operazioni finanziarie di sostegno allo sforzo bellico imperiale tramite le banche genovesi e attraverso le lettere di cambio (che garantivano la sicurezza dell'invio del denaro), come i 117.000 ducati trasmessi ai primi del 1619 sulla piazza di Norimberga²³.

²² Cfr. S. ADAMS, G. PARKER, *La guerra indecisa 1618-1629*, in *La guerra de los Treinta Años*, ed. G. PARKER, Madrid, 2003 (I ediz. London, 1997), pp. 64 ss.; P. BRIGHTWELL, *Spain and Bohemia: the Decision to Intervene, 1619*, e ID., *The Spanish Origins of the Thirty Years' War*, entrambi in «European Studies Review», rispettivamente XII (1982), pp. 117-141, IX (1979), pp. 409-431; cfr. *amplius* P.H. WILSON, *The Thirty Years War. Europe's Tragedy*, Harvard, 2009.

²³ Cfr. É. BOURDIEU, *Le souverain, l'argent et l'ambassadeur. Représenter le Roi Catholique dans le Saint-Empire (1610-1620)*, in *A la place du Roi. Vice-rois, gouverneurs et ambassadeurs dans les monarchies française et espagnole (XVI^e-XVIII^e siècles)*, études réunies par D. AZNAR, G. HANOTIN et N.F. MAY, Madrid, 2014, p. 71. Nella consulta del Consiglio d'Aragona dell'11 giugno 1622, in cui Vivas venne designato viceré di Sardegna, si specificava che egli aveva «procurado al sovrano «muchos millares de ducados y aun millones con sus advertimientos a los virreyes en lo que le ha tocado dando avisos de quanto se ha ofrecido en Italia y de casi toda Europa»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1049. Nel 1610 era stato investito del delicato compito di utilizzare i 65.000 scudi rimessi da Madrid «per servizio» dello Stato di Milano, la cui rimanenza sarebbe dovuta essere spedita a Genova per essere impiegata, insieme ad altri 10.000 scudi, per «dar principio» ai lavori del porto di Finale, mai realizzato: P. CALCAGNO, «*La puerta a la mar. Il Marchesato del Finale nel sistema imperiale spagnolo (1571-1713)*», pref. di G. MUTO, Roma, 2011, p. 48. Nel marzo del 1634 (cioè quando Vivas era ormai morto) nelle istruzioni all'ambasciatore Cesare Durazzo si ricordava che «in tempo di Don Giovanni Vivas, ambasciatore di Sua Maestà qui residente, si eressero in Venetia alcuni Monti, qualcheduno de' nostri cittadini v'impiegò denari e ne comprò rendite, se ne dolse fortemente Don Giovanni per parte, come diceva, di Sua Maestà, aducendo il detto della Scrittura "Ubi est thesaurus tuus ibi erit et cor tuum" e spiegandola che non era servitio né di Sua Maestà né della Repubblica che i nostri concittadini collocassero le loro aziende fuor di regni di Sua Maestà»: *Istruzioni a Cesare Saluzzo, ambasciatore straordinario presso il Re cattolico*, in *Istruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi cit.*, II, doc. n. XVII, p. 318. Vivas continuò anche in seguito ad occuparsi di problemi finanziari. Nell'estate del 1622, trasferitosi a Madrid in attesa della nomina a viceré di Sardegna, andò a visitare l'ambasciatore genovese Costantino Pinelli. Nel colloquio, cui era presente anche Luigi Spinola, gentiluomo incaricato interinalmente dalla Repubblica a Madrid, Vivas – come riferisce Pinelli al Senato – «mi fece conoscere che non mi era opposto male a dubbitare ch'egli dovesse nocere alla pratica de' cambij, perché senza che glie ne fusse data occasione entrò in questa materia e mi disse [...] che bisognava in tutti li modi che il cambio si riducesse a sette in 7 e

La guerra iniziava a coinvolgere anche i territori italiani. La posta in gioco immediata era il controllo della strategica vallata della Valtellina. Nel 1620, dopo una sanguinosa rivolta dei cattolici valtellinesi contro i Grigioni (il cosiddetto «sacro macello»), gli spagnoli intervennero in veste di protettori della religione cattolica, chiudendo entrambi gli ingressi della valle e assicurandosi il controllo del cruciale passo alpino. Secondo la diplomazia veneziana, Vivas avrebbe assolto un ruolo di primo piano nel convincere il governatore di Milano all'occupazione militare della vallata²⁴.

Genova era un osservatorio privilegiato per cogliere l'*escalation* di una guerra che si era ormai allargata a macchia d'olio: l'occupazione spagnola della Valtellina veniva a colpire gli interessi della Francia, di Venezia e del Piemonte. Da Genova Vivas era perfettamente edotto della pericolosità di un quadro strategico in rapido movimento: la rilevanza assegnata ai temi della difesa militare che avrebbe mostrato durante il vicereame sardo affondava le radici proprio nell'esperienza genovese.

Con la morte di Filippo III (31 marzo 1621) e l'immediato allontanamento dalla Corte del *ministro principal*, l'incompetente duca di Uceda (figlio di Lerma, nel 1618 era succeduto al padre), si apriva nella politica madrilenana uno scenario di nuove aspirazioni per un rinnovamento profondo: anzi, come affermava in quel frangente don Gaspar de Guzmán, conte di Olivares, ormai comunemente riconosciuto come il favorito del nuovo re, il giovane sovrano, Filippo IV, aveva «riempito il mondo di speranza in pochi giorni»²⁵.

mezzo per cento, con mille altri spropositi senza li quali proseguì non poter servire Sua Maestà [...]. Dio voglia che questa pratica non abbia havuto il fomento da lui [...]. Et ho poi saputo che ha mostrato una lettera di Antonio Scorza [mercante ed affarista genovese legato a Vivas] nella quale li scrive minutamente progressi della fiera, l'occasione della strettezza, quel che pretendeva Sua Maestà, quel che devano o non devano far Vostre Signorie Serenissime e molte altre circostanze [...]. E per quanto ho potuto conoscere, in queste et altre occasioni hanno più colpa li Genovesi degl'istessi Spagnuoli. Io risposi a tutto – conclude Pinelli – con modestia, per non irritarlo, lodando il suo zelo e procurando rimuoverlo destramente [...], sperando più tosto che non debba poter nuocere di quel che confidi che non debba valere»: *Relazione di quanto seguì al signor Costantino Pinello ambasciatore appresso Filippo IV Re di Spagna...*, in *Istruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi* cit., II, doc. B, p. 147. Su Pinelli cfr. V. VITALE, *La diplomazia genovese*, Milano, 1941, pp. 112-114.

²⁴ «Il fomento dato alli sollevati della Valtellina – affermava nel marzo del 1622 l'ambasciatore veneto Pietro Contarini –, e lo aver proseguito più oltre nell'impossessarsi di quella valle è stato particolar concetto del duca di Feria, portato dal Vivas con mille apparenti ragioni, e sostenuto poi in corte col solo pretesto della religione»: *Relazioni degli Stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneti nel secolo decimosettimo*, raccolte e annotate da N. BAROZZI e G. BERCHET, serie I, vol. I, Venezia, 1856 (rist. anast. a cura di L. FIRPO, Torino, 1978), p. 575.

²⁵ Cfr. J.H. ELLIOTT, *Il miraggio dell'impero. Olivares e la Spagna: dall'apogeo alla decadenza*, intr. di G. GALASSO, I, Roma, 1991 (I ediz. New Haven and London, 1986), pp. 13-14; ID., *La Spagna e il suo mondo 1500-1700*, Torino, 1996 (I ediz. New Haven-London, 1989), pp. 265-

Per uno strano paradosso Vivas non era mancato alle circostanze, ma le circostanze erano mancate a Vivas. Il 5 aprile 1621 Filippo IV gli riconfermava la carica di ambasciatore spagnolo a Genova: il 28 il doge e il governo, nel formulare al giovane sovrano le condoglianze per la morte del genitore, auspicavano, «per mezzo di Giovanni Vivas suo ambasciatore», di poter «favorire in qualunque occorrenza la nostra Repubblica et sua libertà, come han fatto suoi padre, avo e proavo di gloriosa memoria»²⁶. Genova, nella prima fase del conflitto, era il porto principale da cui provenivano tutti i rinforzi destinati alla piazza di Milano e, tramite il Banco di San Giorgio e gli altri finanziari, era la più ricca e fiorente tesoreria di cui la Spagna potesse disporre. Qui arrivavano i galeoni carichi delle rimesse e dell'argento delle Indie, milioni di ducati che permettevano al Re Cattolico di pagare le truppe.

Ma già in ottobre, secondo quanto riferisce l'ambasciatore ligure Pinelli, Vivas, venuto a conoscenza della scadenza del mandato del conte di Eril, espresse il «desiderio d'essere pretensore del governo di Sardegna», chiedendo al sovrano «licenza di venire alla Corte di Madrid»²⁷. È sintomatico che la richiesta di Vivas di ottenere la carica viceregia maturasse nel momento in cui a Madrid si realizzava una radicale svolta nella politica spagnola e il partito capeggiato da Olivares e da suo zio, don Baltasar de Zúñiga, fosse ormai pronto a prendere il potere. Anzi, la sua nomina a viceré fece parte di quella prima, ristretta cerchia di fedeli collaboratori nominati alle alte cariche della monarchia nell'estate del 1622. Come emerge dal suo carteggio con Zúñiga e con altri corrispondenti, Vivas, già dall'autunno del 1621, aveva compreso la portata della svolta²⁸. D'altra parte, educato dal conte di Fuentes al mito e all'esempio di Filippo II, non poteva non condividere un programma di riforma delle strutture di governo e di riaffermazione politica e militare della preponderanza spagnola in Europa. Nell'arco di tempo precedente e successivo alla nomina, durante il suo soggiorno madrileno, aveva avuto la possibilità di poter avere intense ed utili consultazioni con Zúñiga e giovare della sua profonda conoscenza degli affari europei e dell'Impero e di trovarsi in piena sintonia sulla necessità di rafforzare la difesa militare nel Mediterraneo.

270; ID., *El Conde Duque de Olivares y la berencia de Felipe II*, Valladolid, 1977; P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, *La crisis de la Monarquía* («Historia de España», dir. J. FONTANA y R. VILLARES, 4), Barcelona-Madrid, 2009, pp. 59 ss.; C. BOLAÑOS, *Baltasar de Zúñiga: un valido en la transición*, in *Los validos*, coord. J.A. ESCUDERO, Madrid, 2004, pp. 243-276.

²⁶ *Relazione di Giulio Della Torre ambasciatore straordinario presso il re di Spagna* (1622), in *Istruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi* cit., II, doc. n. IV, pp. 44-45.

²⁷ *Relazione di quanto seguì* cit., p. 86.

²⁸ BNM, ms. 8695, carteggi di Vivas.

Non sono però del tutto chiare le motivazioni di questa scelta: la carica di viceré prevedeva infatti un salario annuo di 3.000 ducati, ben 5.000 in meno rispetto a quella di ambasciatore presso la Repubblica di Genova. A questo proposito si potrebbero avanzare tre ipotesi: la prima è che, alla morte di Filippo III, Vivas, all'interno della politica di Olivares, avesse perso influenti protezioni a corte, sicché in questo quadro, la scelta di un vicereame periferico risultava preferibile rispetto a un'ambasciata sempre più coinvolta nella dinamica bellica, dal Monferrato a Mantova, alla Valtellina²⁹; la seconda è che il rapporto tra Vivas e il governo della Repubblica iniziasse ormai a logorarsi: la relazione dell'ambasciatore genovese Giovanni Battista Saluzzo ci mostra l'ambasciatore coinvolto in affari poco leciti, spregiudicato doppiogiochista, aduso a «far ufficij odiosi»³⁰; la terza, infine – forse la più probabile –, riguarda gli interessi dei potentati economici genovesi per il commercio sardo, di cui Vivas avrebbe potuto essere in qualche misura garante: «Antonio Scorza anderà con lui – scriveva l'ambasciatore Pinelli a proposito della sua nomina in Sardegna – con animo d'intendere li negotij de' grani»³¹.

²⁹ BNM, ms. 1174, *Cosas curiosas del tiempo y vida del Rey Phelipe tercero, assi de su governo como de su vida*. Il manoscritto fa parte delle carte di Vivas.

³⁰ «È stata opinione che Don Giovanni Vivas habbi in diversi tempi fatti qualche cattivi ufficij, et se bene generalmente non potrei assicurarlo, tuttavia in occasioni che dall'appoggiare la colpa di alcune cose successe contro il suo gusto, et che parevano contro la professione che in apparenza fanno li Ministri di Spagna d'havere autorità di trattenero quello che vogliono, non ha lasciato a mio parere – scriveva l'ambasciatore genovese il 25 ottobre 1622, cioè dopo la nomina di Vivas a viceré di Sardegna – di operare qualcosà». Saluzzo riferiva inoltre che «quando dalli suoi huomini di casa furono rubbati all'istesso Vivas quelli denari con la ziffra [il codice segreto per la corrispondenza] et altre scritture, a quanto potei comprendere da molte evidenze, credo che calcassi bene la mano in rappresentare in Spagna che dentro di Genova crescessi la fattione francese et savoiarda, et questo suo concetto so che a bocca ultimamente in Spagna l'ebbe a confermare». Raccontava poi che in occasione della causa del Banco di San Giorgio contro Alessandro Lancillotto «furono dal detto Vivas et dal Duca di Feria [...] all' hora fatti ufficij in Spagna contrari, ma dal Consiglio d'Italia [...] fu facile ottenere che rispondessero che si procurasse di quietare atteso che la Repubblica haveva buone ragioni»: *Relazione di Giovanni Battista Saluzzo ambasciatore ordinario presso il re di Spagna* (25 ottobre 1622), in *Istruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi* cit., II, doc. n. VI, pp. 172-174.

³¹ *Relazione di quanto seguì* cit., p. 149. Il 5 marzo 1624 Antonio Scorza partecipò ai lavori parlamentari in sostituzione dell'abate di Saccargia, Giuseppe del Rosso (*Atti del Parlamento*, docc. nn. 41, 42). L'abilitazione alle riunioni delle Corti come membro dello Stamento militare costituiva la premessa per il riconoscimento della sua condizione nobiliare, come si evince da un dispaccio di Vivas dell'8 marzo 1625: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360. In un memoriale anonimo di parte stamentaria venivano poste in evidenza le relazioni e gli interessi di Vivas con i mercanti genovesi: «mercaderes amigos [...] que han venido con el [cioè con Vivas] de Genova con mucho poder y dinero, que son Antonio Escorça y un fator Gines Sanguineto: y como esto vernà a reducir en uno, o dos mercaderes, y ellos, y no otros, podrán embarcar el trigo por poder quedar con ganancia, y que les esté el trigo al mismo precio de los otros mercaderes que auran comprado las tratras de labradores, y mercedes que se venden ordinario a dicho precio de

Non a caso Scorza occuperà una posizione di primo piano nelle speculazioni sulle esportazioni dei grani dal porto di Cagliari.

tres o quatro reales, es cierto que harán la mano fuerte en no querer pagar el trigo al pobre labrador, sino aquel real menos que darán al dicho virrey»: BUC, *Fondo Baille, Carte relative agli Stamenti*, s.p. 3.2/6, *Por el Estamento militar del Reyno de Cerdeña*, s.l. (ma Cagliari), s.d. (ma 1624), p. 11. Tesi ripresa in una consulta del Consiglio d'Aragona del 9 agosto 1624: «A estas queexas y sospechas se añadió lo que resultó de llevar don Juan en su compañía a aquel Reyno dos mercaderes ricos genoveses en cuyas manos [...] se han reduzido la tratras de trigo y otras cosas de aquel Reyno [...] se diese lugar por fuerza de vender los labradores sus trigos a estos dos mercaderes genoveses, a los precios que ellos querian sin que los del Reyno quieran creer lo que el virrey dize...»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360. Le attività sarde di Antonio Scorza ebbero successo: il 9 luglio 1625, su interessamento di Vivas, otteneva infatti il titolo nobiliare (ACA, *Camera de Aragón*, reg. 300, cc. 82-84): nell'atto si specificava che era un genovese che risiedeva a Cagliari. La famiglia Scorza figura inoltre nella documentazione archivistica cagliaritana del tempo: M. FERRAI COCCO ORTU, *Testimonianze della presenza genovese in Sardegna attraverso le fonti dell'Archivio di Stato di Cagliari (secc. XVI-XIX)*, in *Genova in Sardegna. Studi sui genovesi in Sardegna tra Medioevo ed età contemporanea*, a cura di A. SAIU DEIDDA, Cagliari, 2000, p. 111.

2. Le istruzioni segrete al viceré per il governo del Regno di Sardegna e la presa di servizio dell'ufficio

1. La nomina del viceré Vivas

A Madrid Vivas dovette sottoporsi alla tradizionale prassi concorsuale tipica della monarchia di Spagna, che prevedeva la formazione di una lista di concorrenti il cui *curriculum* sarebbe stato esaminato dal Consiglio d'Aragona. I reggenti avrebbero elaborato un elenco di candidati da sottoporre alla scelta e all'approvazione del sovrano (in realtà del *valido* di turno). L'11 giugno 1622 il *Consejo* compilava l'elenco dei candidati. Da una prima scrematura vennero depennati il marchese di Quirra, della famiglia valenzana dei Centelles, titolare di un vasto feudo in Sardegna, e il ventitreenne don Antonio de Cardona, marito in seconde nozze della contessa di Laconi.

Al primo posto della lista venne inserito don Giovanni Vivas, di cui veniva sottolineata la «larga experiencia» ed enumerati «los servicios particulares» prestati «en estas últimas guerras y en los socorros de Alemania y Flandes»³². Al secondo posto figurava il conte de Osona, figlio del marchese di Aytona, membro del Consiglio di Stato: suo nonno, Gastón de Moncada, era stato viceré di Sardegna nel 1590-95. Al terzo posto compariva il conte di Pairias, secondogenito del conte di Aranda, esponente di una famiglia «de las más señaladas, antiguas y poderosas» del Regno d'Aragona; al quarto era inserito il catalano conte di Santa Coloma de Queralt; al quinto don Luys de Calatayud y Toledo, conte del Real, valenzano, rovinato dall'espulsione dei *moriscos*; infine al sesto posto figurava il conte di Guimera, che era stato già proposto per questa carica nel 1616. «Todos los sobradichos que el Consejo propone – si legge nella consulta – son naturales de los tres Reynos de Tierrafirme de aquella

³² ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1049, *Sobre la provisión del cargo de virrey de Cerdeña*, consulta dell'11 giugno 1622. «Todos estos méritos concurren en su persona – si legge nel documento – y más los que después ha acrecentado en la dicha embaxada y en otras cosas gravísimas y de gran confianza, que refiere en una carta que los días pasados escribió a V.M. pidiendo este cargo y dize que [...] ha continuado de 23 años a esta parte en Italia en los negocios y casos más arduos que se han ofrecido en este tiempo, pues por su medio se dió fin a tener V.M. en aquellas riberas el Estado del Final y el Presidio de Monaco, cosa de grandísima importancia y consecuencia y que tanto desearon los Serenísimos Reyes predecesores de V.M.. Representa también los servicios particulares que hizo el año 1610 quando el Rey de Francia Enrique 4º y el duque de Saboya tinieran traçada la conjura contra la casa de Austria en Alemania, Flandes, Italia y en las Indias, cuya negociación tuvo a su cargo con embaxada particular para Saboya, hasta que mataron aquel Rey».

Corona [d'Aragona] que están subordinados a este Consejo»³³. In effetti, più che ai Regni della Corona d'Aragona alcuni viceré del primo Seicento (Antonio Coloma conte di Elda, Pedro Sánchez de Calatayud conte del Real, Carlos de Borja duca di Gandía) erano tutti originari di quello di Valenza e alcuni di essi versavano in difficili situazioni finanziarie in seguito all'espulsione dei *moriscos*.

Rispetto agli altri concorrenti Vivas era indubbiamente il favorito, grazie soprattutto alla sua esperienza di ambasciatore a Genova, una delle sedi diplomatiche più importanti per la politica estera spagnola. Il 20 luglio 1622, a quarantun anni d'età, Vivas veniva nominato per un triennio viceré di Sardegna. La nomina era articolata in due atti distinti: il primo riguardava l'ufficio di luogotenente generale, cioè di rappresentante del sovrano nel Regno, con la più ampia potestà su tutti gli affari di carattere politico ed amministrativo, la suprema giurisdizione con mero e misto imperio e la facoltà di emanare bandi e pregoni; il secondo si riferiva alla carica di capitano generale, cioè comandante di tutte le forze militari, di terra e di mare, presenti nell'isola³⁴. Il 22 agosto Vivas chiedeva al sovrano che «antes de exercer este cargo» potesse ottenere un atte-

³³ *Ibidem*.

³⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, reg. 298, cc. 18v.-21v., per la nomina a luogotenente generale, cc. 21v.-30, per quella a capitano generale. Anche in *Cámara de Aragón*, reg. 299, 1, cc. 1-5, è riportata la nomina di Vivas a luogotenente generale. Per la normativa cfr. F. DE VICO, *Leyes y pragmáticas reales del Reyno de Sardeña*, Sasser, 1781 (I ediz. Nápoles, 1640), lib. I, tit. IV, capp. I-V, *De la forma que ha de guardar el virrey en proveer las cosas tocantes al gobierno universal del Reyno*, pp. 26-39; J. DEXART, *Capitula sive acta Curiarum Regni Sardiniae*, Calari, 1645, lib. III, tit. I, *De officio proregis et gubernatoris*, pp. 487-503, dove, fra l'altro, sono allegate le carte reali di nomina a luogotenente generale e a capitano generale del viceré Fabrizio Doria duca di Avellano (1640). Cfr. anche M. VIORA, *Sui viceré di Sicilia e di Sardegna*, in «Rivista di storia del diritto italiano», III (1930), n. 3, pp. 490-502; M. PALLONE, *Ricerche storico-giuridiche sul viceré di Sardegna (dalla istituzione al 1848)*, in «Studi sassaresi», serie II, X (1932), n. 3, pp. 3-70 dell'estratto; B. ANATRA, *Corona e ceti privilegiati nella Sardegna spagnola*, in B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari, 1975, pp. 9-132; E. STUMPO, *I viceré*, in *La Sardegna*, a cura di M. BRIGAGLIA, I, *La geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, Cagliari, 1982, pp. 169-176 della sezione; A. MATTONE, *Le istituzioni e le forme di governo*, in B. ANATRA, A. MATTONE, R. TURTAS, *L'Età Moderna. Dagli aragonesi alla fine del dominio spagnolo* («Storia dei sardi e della Sardegna», a cura di M. GUIDETTI, 3), Milano, 1989, pp. 217-249. Cfr. inoltre, oltre i due volumi di MATEU IBARS, *Los virreyes de Cerdeña* cit., il quadro più ampio offerto da J. LALINDE ABADÍA, *La institución virreinal en Cataluña (1471-1716)*, Barcelona, 1964 (come è noto l'istituzione catalana costituisce l'archetipo dell'istituto sardo), e J. REGLÀ, *Els virreis de Catalunya* («Historia de Catalunya», 9), Barcelona, 1980⁴. Cfr. anche J. BUYREU, *De Carlos V a Felipe II. La problemática de las abdicaciones y la cuestión virreinal en la Corona de Aragón*, in *Felipe II y el Mediterráneo*, coord. E. BELENGUER CEBRIÀ, III, Madrid, 1999, pp. 339-358; A. ESTEBAN ESTRÍNGANA, *Servir al rey en la Monarquía de los Austrias. Medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII*, Madrid, 2012; A. MUSTI, *L'impero dei viceré*, Bologna, 2013; ID., *Tra dignitas e officium: i due corpi del viceré*, in «Nuova rivista storica», XCVIII (2014), pp. 961-990.

stato «de lo que lícitamente podía cobrar y llevar para sí mientras governasse y con que sustentarse». In sostanza domandava di poter ottenere degli emolumenti destinati a colmare la differenza tra il salario di ambasciatore (8.000 ducati) e quello di viceré di Sardegna (3.000 ducati). Il 20 settembre il re scriveva al reggente la Reale Cancelleria e ai magistrati della Reale Udienza affinché a Vivas venisse concesso il privilegio di poter godere per un anno «de los derechos de las sacas»³⁵.

In questi ultimi anni la storiografia si è soffermata con un'attenzione nuova sull'istituzione viceregia, analizzando in particolare quel difficile equilibrio che si era venuto a creare tra le spinte unitarie del governo madrileno e le istanze periferiche dei regni con le loro aspirazioni autonomistiche, i rapporti tra i viceré, il sovrano, le fazioni e i partiti di corte e, soprattutto, la circolazione delle élite nei dominî iberici. Manca ancora però, nonostante tutto, un quadro prosopografico dei viceré, cioè di un ceto di uomini di governo capaci di amministrare, sovente con grande abilità, regni e possedimenti della monarchia di Spagna spesso assai diversi fra loro, da Napoli al Perù, da Milano alle Fiandre, dalla Catalogna alla Sicilia, dalla Sardegna a Valenza³⁶. Questo spiega l'importanza che in queste pagine si è voluta attribuire alla biografia di Vivas e alle sue esperienze prima della nomina a viceré di Sardegna.

2. Le istruzioni regie al nuovo viceré (20 luglio 1622)

Già dalla fine del XV secolo si era affermata la prassi di trasmettere ai nuovi viceré, all'indomani della nomina, una serie di istruzioni sul governo del Regno nelle quali venivano enumerati tutti i problemi che si sarebbero presentati, dalla convocazione del Parlamento alla riscossione del donativo, dalle questio-

³⁵ AHN, *Consejos suprimidos*, reg. 2591, c. 124.

³⁶ Ci si riferisce soprattutto alle stimolanti osservazioni di MUSI, *L'impero dei viceré* cit., *passim*. Cfr. anche i saggi compresi in *El mundo de los virreyes en las monarquías de España y Portugal (siglos XVI-XVIII). Dimensiones institucionales y universos simbólicos*, edit. J.L. PALOS y P. CARDIM, Madrid, 2012; P. MOLAS RIBALTA, *Virreyes italianos en la Corona de Aragón*, in *Centros de poder italianos en la Monarquía Hispánica (siglos XV-XVIII)*, ed. J. MARTÍNEZ MILLAN y M. RIVERO RODRÍGUEZ, I, Madrid, 2010, pp. 31-55; M. RIVERO RODRÍGUEZ, *La edad de oro de los virreyes. El virreinato en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI y XVII*, Madrid, 2011. Repertori parziali sono quelli di J. MATEU IBARS, *Los virreyes de Valencia. Fuentes para su estudio*, Valencia, 1963, di J.J. VIDAL, *Els virreis de Mallorca (sec. XVI-XVII)*, Palma, 2000, e di L. HANKE, *Los virreyes españoles en América durante el gobierno de la Casa de Austria*, I, Mexico, Madrid, 1976; J.I. RUBIO MAÑÉ, *El virreinato*, I, *Orígenes y jurisdicciones, y dinámica social de los virreyes*, Mexico, 1983. Un repertorio, peraltro assai incompleto, dei viceré è in DBE. Per gli aspetti più propriamente istituzionali cfr. l'ormai classico studio di H.G. KOENIGSBERGER, *La práctica del Imperio*, prolog. de J.M. BATISTA I ROCA, Madrid, 1975 (I ediz. Ithaca-New York, 1969), trad. it., *L'esercizio dell'impero*, Palermo, 1997, pp. 182-206.

ni fiscali e patrimoniali ai poteri della feudalità, dai temi dell'amministrazione della giustizia alla difesa militare dell'isola³⁷. Nel XVII secolo le istruzioni, firmate formalmente dal re, venivano in genere redatte dal protonotario del Consiglio d'Aragona che assemblava la documentazione conservata nell'archivio, basandosi soprattutto sulla corrispondenza viceregia, sui memoriali inviati a Madrid e sulla normativa precedente. Come base del testo si prendeva quella data al suo predecessore che veniva rimaneggiata e aggiornata a seconda dell'evolversi delle circostanze. Il corpo del documento era strutturato per argomenti (talvolta in paragrafi numerati) che descrivevano la situazione nel Regno periferico, le principali questioni irrisolte e le linee politiche da seguire.

Il 20 luglio, il giorno stesso della nomina a viceré, Vivas riceveva le sue istruzioni³⁸. Si tratta di istruzioni per taluni aspetti di routine, talvolta generiche ma anche rivelatrici degli orientamenti governativi sulla Sardegna: ad esempio, si raccomandava al neoviceré di muoversi in continuità con l'«acostumbrado» praticato dai suoi predecessori, mostrando «prudencia y buen entendimiento» con «la gente de aquel Reyno», osservando «privilegios, buenos usos y costumbres», ostentando nei «negocios» pubblici «estilo y dirección» che «conviene», collaborando strettamente con i burocrati e i magistrati del governo cagliaritano, come il reggente la Reale Cancelleria, i dottori della Reale Udienza, l'avvocato fiscale, i governatori del Capo di Cagliari e di quello di Sassari, gli ufficiali del Regio Patrimonio³⁹. Il consiglio di fondo rivolto a Vivas era sostanzialmente di rispettare nella pratica di governo il delicato equilibrio, tipico di una monarchia “composita” come quella spagnola, in cui coesistevano e si bilanciavano organi con poteri e competenze diverse, dall'istituto viceregio al reggente,

³⁷ Cfr. F. LODDO CANEPA, *Alcune istruzioni inedite del 1481 nel quadro della politica di Ferdinando II in Sardegna*, in *V Congreso de historia de la Corona de Aragón, Fernando el Católico e Italia*, III, Estudios, Zaragoza, 1954, pp. 103-128; L. ROGIER, *Istruzioni di Ferdinando il Cattolico al viceré don Iñigo Lopez de Mendoza (1488)*, in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, Padova, 1963, pp. 337-351; F. MANCONI, *L'avvio della modernità nel Regno di Sardegna. Le istruzioni di Ferdinando il Cattolico al viceré Joan Dusai per il governo dell'isola (1499)*, in *Europa e Mediterraneo. Politica, istituzioni e società. Studi e ricerche in onore di Bruno Anatra*, a cura di G. MURGIA e G. TORE, Milano, 2013, pp. 13-39; ID., *Le istruzioni di Carlo V al viceré Cardona per il governo della Sardegna (1534)*, in *Dal mondo antico all'età contemporanea. Studi in onore di Manlio Brigaglia offerti dal Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari*, Roma, 2001, pp. 373-395; le istruzioni (1515) al viceré don Angelo de Vilanova in *I Parlamenti dei viceré Angelo de Vilanova (1515-1523 e 1528) e Martino Cabrero (1530)*, a cura di L. GALOPPINI («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 6), I, Cagliari, 2016, doc. n. 1, pp. 109-132. Cfr. anche S. GIORDANO, *Introduzione a Istruzioni di Filippo III ai suoi ambasciatori a Roma 1598-1621*, a cura di S. GIORDANO, Roma, 2006, pp. XL-XLV.

³⁸ AHN, *Consejos suprimidos*, libro 2559, cc. 126v.-143, *Instrucción a don Juan Vivas de Cañamás para el ejercicio del cargo de lugarteniente y capitán générale del Reyno de Cerdeña*, Madrid, 22 luglio 1622.

³⁹ *Ivi*, cc. 127-128.

dall'*Audiencia* al Consiglio del Regio Patrimonio⁴⁰. Avrebbe inoltre dovuto tenere «siempre buena correspondencia» con i viceré di Napoli, di Sicilia e degli altri regni ispanici e con gli ambasciatori spagnoli di Roma, Venezia e Genova («habeis de tener particular cuydado – raccomandavano le istruzioni – y advertimiento de escribir con diligencia») trasmettendo loro gli «avisos en cosa de mar», in particolare i movimenti delle flotte delle Reggenze barbaresche e quelli della «armada» francese. Veniva altresì raccomandato di informare costantemente il governo madrileno sulle «cosas de la guerra y estado» («según la calidad de los negocios – si specificava – dará aviso siempre que convenga tenereis vos cuydado de escribir continuamente y dar nos razón y quenta de los principales que se ofrecieren y fueren de calidad y importancia») ⁴¹. Insomma, i freni e i limiti imposti al potere viceregio erano evidenti sia per il peso e l'autorevolezza dell'apparato amministrativo-giudiziario del Regno, sia per i neppure velati controlli del governo di Madrid e del Consiglio d'Aragona.

Per quanto riguarda i rapporti con l'Inquisizione («las cosas del Santo Oficio de la Inquisición sean faborecidas, lo qual habemos siempre procurado que así se haga») le istruzioni rinviavano alle «concordias» stipulate tra la Corona e la Suprema⁴². Più articolate risultano le indicazioni sulla politica ecclesiastica: dopo aver affermato che l'immunità doveva essere «guardada y

⁴⁰ «La forma de como se tratan los negocios de gobierno y de justicia – si legge nelle istruzioni –, y las personas que en ellos suelen intervenir y asistir en Consejo, alla lo entenderéis más particularmente, y teniendo relación de lo que allí se debe guardar en cada cosa, de lo que se ha acostumbrado, conforme a la pragmática de la Real Audiencia» (*ivi*, c. 130). «Quan danosa cosa sea a la buena expedición de los negocios que los ministros principales no tengan en ellas sufrimiento – proseguivano le istruzioni –, se ha visto por experiencia muchas veces, así por que resultan sospechas y [...] como muchas quejas dellas, pues los negociantes por lo que les conviene han de ser solícitos, y a las veces importunos, per la necesidad y términos que les corren: ternéis en ello la quenta que es razón. Y a lo que ha respecto a los juezes mirareis mucho que no sean impedidos por ningún respecto: sino que libremente voten y administren Justicia, de manera que en todo se haga lo que convenga» (c. 132). «Siempre que se expidiera justicia sobre privilegios o otra qualquier negociación que no fuere de guerra verdaderamente – si raccomandava –: lo tratareis y determinareis, todo con el regente la Cancillería y Real Audiencia, y la conclusión de los negocios que se trataren en ella, ha haréis con la mayor parte de los doctores conforme, y como por nuestra pragmática está ordinado: pues para esto se fundó la dicha Real Audiencia con numero de tantos doctores» (c. 137).

⁴¹ *Ivi*, cc. 130v.-131. Sul problema cfr. G. UGOLINI, *Le comunicazioni postali spagnole nell'Italia del XVI secolo*, in «Ricerche storiche», XXIII (1993), pp. 283-373; M.L. PLAISANT, *Sul servizio di un corriere di Stato per le comunicazioni tra la Sardegna e la Spagna nel secolo XVII*, in *Medioevo Età Moderna. Saggi in onore del prof. Alberto Boscolo*, Cagliari, 1972, pp. 173-185, relativo al periodo 1610-11.

⁴² I testi delle *concordias* sono in DEXART, *Capitula cit.*, lib. III, tit. VI, capp. I-IV, pp. 668-727. I più importanti concordati erano quelli del 7 ottobre 1569, 4 gennaio 1590, 3 gennaio 1599, 31 dicembre 1608, 20 dicembre 1609, 14 dicembre 1613, 1 ottobre 1618. Nel corso del Parlamento del 1688 da parte degli Stamenti militare e reale verranno posti in discussione, per-

favorecida», si sosteneva che la Santa Sede emanava «breves y escriptos que dan mucha molestia a nuestros officiales reales», in particolare sul controverso tema del diritto d'asilo. Il viceré veniva poi diffidato («en ninguna manera») dal dare per *encomienda* le sedi vacanti delle arcidiocesi, diocesi, priorati e abbazie, ricordandogli che la nomina era una prerogativa del sovrano prevista dal patronato regio, di cui appunto godeva il re di Spagna⁴³.

Per i problemi relativi all'emergenza militare, Vivas veniva invitato a predisporre una visita dell'isola, «poblada de diferentes naciones y lenguas», verificando lo stato delle difese, con «particular cuydado los castillos y ciudades maritimas y otras fortalezas», affinché fossero «bien proveydas y guardadas», controllando se i feudatari avessero adempiuto, a proprie spese, all'obbligo di fornire alla Corona un certo numero di miliziani a cavallo per la sorveglianza delle regioni costiere.

Avrebbe dovuto mostrare un «especial cuydado» nel provvedere alla piena efficienza del sistema territoriale di difesa del Regno («que se conserven las torres y fortificaciones que se han hecho para defensa de aquel Reyno»), intervenendo quando fosse stato necessario per «repararlos o hazer algunos de nuevo», curando in modo particolare le fortificazioni della città di Cagliari. Per le città di Oristano e di Bosa, che si trovavano in una situazione di maggior pericolo «por estar más en frontera de Barberia», avrebbe sovrinteso al restauro delle mura cittadine e del castello⁴⁴.

Considerando che «los barones y feudatarios molestan y maltratan sus vasallos muchas veces» in aperta violazione della normativa vigente, Vivas avrebbe dovuto verificare lo stato delle cose e «remediar los agravios», evitando, in linea con le prammatiche reali, «qualquier abuso y maltratamiento»⁴⁵.

Le istruzioni affrontavano anche la spinosa questione dell'amministrazione della giustizia, constatando che nel Regno vi erano molti «latres y facinorosos y hombres de mala vida» che rubavano e uccidevano «publicamente por los caminos»: «en vuestra entrada y principio de gobierno – così ci si rivolgeva al nuovo viceré – estéis muy vigilante en la Justicia y muy riguroso en la ejecución y castigo de los dichos delinquentes. También tendréis muy gran quenta que se castiguen con todo rigor las resistencias y desobediencias que se hazen a la Justicia y a los que non la favorecen quando se les pide». L'indice era puntato contro gli ufficiali reali e baronali che permettevano che nella propria giurisdizione vi fossero «bandedados y desterrados» in aperta violazione della legge.

ché vulnerativi della giurisdizione regia, i diversi concordati stipulati con l'Inquisizione: cfr. *Il Parlamento del viceré Nicola Pignatelli duca di Monteleone (1688-89)*, a cura di F. FRANCONI («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 22), I, Cagliari, 2015, doc. n. 199, pp. 524-531.

⁴³ *Instrucción a don Juan Vivas* cit., cc. 129-129v., 134v.

⁴⁴ *Ivi*, cc. 128, 130-130v. 137-137v.

⁴⁵ *Ivi*, cc. 132v.-133.

A questo proposito Vivas veniva sollecitato a mostrare la necessaria energia nei confronti di quei villaggi e quelle incontrade dove spadroneggiavano i delinquenti per «desterrar y castigar los mozos, a otra gente holgada y inquieta que perturban el sosiego publico». Avrebbe dovuto inoltre verificare che gli «alguaciles» (gli sbirri) venissero «pagados de sus dietas», poiché «la buena administración y execución de la justicia» dipendeva da «los buenos ministros», e accertare che i veghieri e gli altri ufficiali ordinari sorvegliassero ogni notte «las ciudades y lugares de su jurisdicción» per catturare «los mal hechores» e in particolare coloro che portavano le «armas prohibidas» dai pregoni viceregi⁴⁶.

Decisamente più interessanti risultano le istruzioni quando affrontano i temi economici e patrimoniali. Si spiegava infatti al nuovo viceré che le entrate dell'*hacienda* del Regno erano ripartite in diverse voci, amministrare dall'ufficio del maestro razionale: i contributi straordinari per le incoronazioni e i matrimoni della famiglia reale; il donativo ordinario approvato dal Parlamento; le rendite del Marchesato di Oristano, degli altri feudi regi e dei beni demaniali; gli introiti dei diritti sulle esportazioni (*sacas*), amministrati dall'ufficio del procuratore reale. A proposito della cerealicoltura (la *laurera*) le istruzioni richiamavano l'osservanza della prammatica emanata nel 1566 da Filippo II che disciplinava il meccanismo dell'*afforo*, cioè la determinazione ufficiale del prezzo del grano, dei cereali e dei legumi (considerati una regalia sovrana) che veniva stabilito dal viceré col concorso delle prime tre voci degli Stamenti e dei magistrati della Reale Udienza, «sino en tiempo de mucha falta – si specificava –, por el gran daño que por los dichos *aforos* ha sucedido en lo pasado». Si ribadiva pertanto l'osservanza del provvedimento filippino di «grande provecho y utilidad para los vecinos y moradores d'él, y acrecentamiento del nuestro Real Patrimonio y rentas reales». Le istruzioni consigliavano Vivas di «animar los del Reyno a la dicha laurera» e riportavano la carta reale inviata il 4 aprile 1599 al viceré conte di Elda, nella quale si rilevava che gli ufficiali regi avevano disatteso, a causa della scarsa produzione dell'anno precedente («muy esteril»), l'applicazione della prammatica, vanificando il «sudor y trabajo de los pobres labradores», in quanto avevano deliberato che il grano si pagasse a prezzo di mercato e non a quello calmierato dell'*afforo*⁴⁷.

⁴⁶ *Ivi*, cc. 135v.-136.

⁴⁷ *Ivi*, cc. 128v.-129, 138-139. Per la normativa cfr. F. DE VICO, *Leyes y pragmáticas* cit., I, tit. VI, cap. I-VIII, pp. 47-55, cui si rinvia. Cfr. inoltre G. TODDE, *Libertà e concorrenza del commercio del grano e della manipolazione e vendita del pane*, Cagliari, 1856, cap. V, *Legislazione sarda sull'annona*; G. PILLITO, *Dizionario del linguaggio archivistico di Sardegna*, Cagliari, 1886, pp. 8-9; A. PINO-BRANCA, *Politica annonaria del governo spagnolo in Sardegna*, in *Id.*, *Fatti di ieri e problemi di oggi*, Milano, 1921; F. LODDO CANEPA, *Afforo*, in *Id.*, *Dizionario archivistico per la Sardegna*, I, Cagliari, 1926-1931, pp. 12-14.

Il Regno – affermavano le istruzioni – «suele ser muy abundante de ganados y después de la sementera es esta la principal grangería que ay en el»: tuttavia «la mala cuenta y muchos fraudes» che commettevano i pastori arrecavano grave danno ai «derechos y rentas reales». Invitavano pertanto Vivas a individuare i rimedi: anzi qualora le prammatiche vigenti non fossero state sufficienti avrebbe dovuto trattare «con los Estamentos del remedio desse Reyno, como negocio tan general, y que tanto le importa». Avrebbe tentato inoltre di introdurre «el comercio de las lanas finas» di Spagna «en beneficio del Reyno y de mis rentas reales»⁴⁸. Le istruzioni denunciavano con forza la diffusa pratica dell'usura: «en el dicho Reyno – affermavano – se usan mucho los tratos usurarios en las compras y ventas que se hazen de trigos, quesos, paños, lienzos y otras mercadurías», con grande danno per la produzione ed il commercio. Il viceré veniva invitato a verificare «lo que en esto passa», adoperandosi affinché «se castigue con todo rigor, de manera que cesse tan mal uso»⁴⁹.

A proposito della corrispondenza ufficiale col governo di Madrid, le istruzioni raccomandavano al viceré di far pervenire, a causa della «falta de navios», i «pleitos y cartas» all'ambasciatore spagnolo a Genova, attraverso la Corsica. L'accordo che nel 1620 era stato stipulato tra la Giunta patrimoniale e il patrono Battista Brumeo che, per 600 scudi annui, si era impegnato a garantire una volta al mese il collegamento tra Alghero e Barcellona, non aveva dato i risultati sperati. La via di Genova avrebbe dunque velocizzato le comunicazioni tra Cagliari e la Spagna: Vivas si doveva pertanto impegnare affinché «se tengan a tiempo las cartas y reciban cada mês en Cerdeña y Barcelona, y me lo avisareis con vuestro parecer»⁵⁰.

Veniva inoltre categoricamente proibito al viceré di «dar licencias para armar navios» destinate alla guerra di corsa, prerogativa di esclusiva competenza del sovrano⁵¹. Come gli veniva interdetto di concedere privilegi di cavaliera-

⁴⁸ *Instrucción a don Juan Vivas* cit., cc. 139-139v.

⁴⁹ *Ivi*, cc. 139v.-140.

⁵⁰ *Ivi*, cc. 140-140v. In un dispaccio viceregio del 15 giugno 1623 Vivas affermava di aver deciso di «despachar dos correos cada mes» tramite alcuni maiorchini che «han tomado a su cargo este negocio», con due invii mensili di posta per una spesa annua di 600 scudi. Il servizio prevedeva un itinerario terrestre da Cagliari a Longon Sardo (l'attuale Santa Teresa di Gallura) e da qui a Bonifacio in Corsica sino a Bastia, poi, via mare, sino a Livorno e da qui a Genova, dove l'ambasciata avrebbe provveduto a trasmettere i dispacci a Madrid: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1228. Da una carta reale del 7 aprile 1620 si evince che la «via de Corçega» era stata istituita ai tempi del viceré duca di Gandía perché «per algunos meses» non erano pervenute le «cartas de aquel Reyno ni saberse de las cosas del». Dalla Corsica a Genova la trasmissione dei dispacci risultava «más segura»: legajo 1171.

⁵¹ *Instrucción a don Juan Vivas* cit., cc. 141v.-142. Questo divieto traeva origine dalla licenza di corsa concessa nel 1606 al capitano francese Jacques German che aveva procurato non poche

to, di nobiltà, di generosità, di legittimazione, di composizione di crimini, di grazie e di salvacondotti: «ni tampoco habeis de revocar ningunos beneplacitos nuestros – lo si ammoniva – puestos en privilegios o permisiones reales, o en otra qualquier manera»⁵². Gli fu inoltre vietato di trasferire, anche temporaneamente, la sede del governo del Regno a Sassari, come peraltro richiedevano gli stessi ceti dirigenti della capitale. L'infuriare della polemica tra le due città sul *Primado* delle due sedi arcivescovili impediva di fatto ogni mutamento della prassi ordinaria⁵³.

Le istruzioni raccomandavano a Vivas, a proposito del cosiddetto «arbitrio frumentario» (cioè tutto il complesso sistema di stoccaggio e di commercializzazione dei grani), di attenersi strettamente alle disposizioni comprese nelle «ultimas pragmaticas que sobre ello se han hechas» (in particolare venivano richiamate quelle dell'agosto 1615 e del maggio 1617), impegnandosi alla loro «execución y cumplimiento»: i risultati negli incentivi e nello sviluppo dell'agricoltura avrebbero costituito un «acrecentamiento de su reputación, y consiguientemente de vuestro cargo»⁵⁴.

Al viceré veniva rivolto anche un grave avvertimento: quello di evitare di farsi coinvolgere, anche per interposta persona, nelle speculazioni relative a «tratos y mercaderias» e nella disinvolta concessione di licenze di *saca*; ciò

noie al re di Spagna. Il genero del viceré, Luis Calatayud, aveva costituito, insieme al segretario della Procurazione reale, Michele Angelo Bonfant, una società armatoriale per finanziare l'attività corsara di German. Nell'arcipelago greco German catturò, dopo un sanguinoso combattimento, due navi veneziane, la «Zena» diretta a Costantinopoli, che trasportava merci per un valore di 140.000 ducati, e la «Andrizzzi», diretta a Smirne, con un carico valutato 25.000 ducati. German sbarcò a Cagliari con un carico di 550 pezze di panno pregiato, broccati, sete, gioielli, pietre preziose, monete, zucchero, spezie. Il bottino fu venduto e il ricavato ripartito tra il capitano e i soci armatori. Intanto, la Repubblica veneta aveva inviato nella città sarda l'agente Girolamo Lanza che aveva ingaggiato l'avvocato Bernardino Armanyach per le opportune azioni legali. L'ambasciatore veneto a Madrid, Girolamo Soranzo, era intervenuto presso il sovrano per ottenere giustizia e per recuperare le merci predate. La causa, che sarebbe dovuta essere di competenza del Consiglio del Regio Patrimonio cagliaritano, fu avocata dal Consiglio d'Aragona, che nel 1607 stabilì che le navi veneziane non dovessero essere molestate e impose la restituzione di tutte le mercanzie o il corrispettivo in denaro di ciò che era stato venduto: la vicenda è ricostruita da A. MATTONE, *L'amministrazione delle galere nella Sardegna spagnola*, in *Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed età moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo*, a cura di L. D'ARIENZO, I, *Sardegna*, Roma, 1993, pp. 483-484. Da una memoria dell'8 agosto 1609 del dottor Andrea del Rosso, avvocato fiscale patrimoniale del Regno, si evince che il viceré conte del Real aveva concesso la patente di corsa di sua iniziativa («ha armado por su cuenta») senza l'autorizzazione regia: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1165.

⁵² *Instrucción a don Juan Vivas* cit., cc. 142-142v.

⁵³ Cfr. a questo proposito *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandia*, a cura di G.G. ORTU («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 14), Cagliari, 1995, docc. n. 151 e 180, pp. 446-451, 527-529.

⁵⁴ *Instrucción a don Juan Vivas* cit., cc. 141v-142. Cfr. I. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. XI, cap. LXII, pp. 917-928.

avrebbe potuto danneggiare la sua immagine di rappresentante del sovrano e ledere l'«auctoridad de vuestra persona y cargo»⁵⁵. L'avvertimento era in qualche misura sollecitato dal coinvolgimento dei suoi predecessori, dal conte di Elda a quello del Real e al conte di Eril, in disinvolute operazioni commerciali e in intrighi speculativi che erano stati all'origine di inchieste e di *visitas* amministrative.

Le istruzioni si concludevano col reiterato invito a rispettare il sistema costituzionale del Regno, «procediendo en todo col parecer de los de la Real Audiencia, oficiales patrimoniales y de la guerra y otras personas que vos podrán aconsejar, conforme a la divinidad de los negocios ocurrieren, y guardando – si sottolineava – los privilegios de aquel Reyno, capítulos y actos de corte, y otras cosas que de justicia se hubieren de guardar»⁵⁶. Come si può osservare si tratta di istruzioni perfettamente in linea col cliché consolidato di una prassi politico-istituzionale assai tradizionale, fondata sull'equilibrio degli organi di governo e sulla soggezione del viceré alle alte magistrature e agli uffici del Regno: insomma sono prive – diciamo così – di qualsiasi forzatura in senso “assolutistico”⁵⁷. D'altra parte, proprio in quei mesi il conte di Olivares, delegando molte attribuzioni di governo al proprio zio, don Baltasar de Zúñiga, era impegnato soprattutto nell'immane sforzo di mettere ordine nell'*hazienda* regia, ponendo un freno alle enormi spese in pensioni, stipendi,

⁵⁵ *Instrucción a don Juan Vivas* cit., cc. 141-141v.

⁵⁶ *Ivi*, cc. 142-142v. Nella stessa data la nomina veniva trasmessa ai magistrati della Reale Udienza (c. 143) e al governatore del Capo di Cagliari e di Gallura, don Diego de Aragall, che assolveva le funzioni di viceré interino (c. 143v.).

⁵⁷ Cfr. le penetranti pagine di F. CHABOD, *Usi e abusi nell'amministrazione dello Stato di Milano a mezzo il Cinquecento*, in ID., *Carlo V e il suo impero*, Torino, 1985, pp. 451-521. Per le opportune comparazioni cfr. M. RIVERO RODRIGUEZ, *Doctrina y práctica política de la monarquía hispana. Las instrucciones dadas a los virreyes y gobernadores de Italia en los siglos XVI y XVII*, in «Investigaciones Históricas», X (1990), pp. 203-238. Cfr. inoltre LALINDE ABADÍA, *La institución vicereinal* cit., pp. 299-304; G. CONIGLIO, *Il vicereame di Napoli e la lotta tra Spagnoli e Turchi nel Mediterraneo*, Napoli, 1985, I, pp. 100-181, II, pp. 568-644; M.C. GIANNINI, «Con il zelo di soddisfare all'obbligo di re et princeps». *Monarchia cattolica e Stato di Milano nella visita generale di don Felipe de Haro (1606-12)*, in «Archivio storico lombardo», XII (1994), pp. 165-207; KOENIGSBERGER, *L'esercizio dell'impero* cit., pp. 182-190, con una lettura riduttiva della pratica delle istruzioni; una valutazione ampiamente positiva su di esse è espressa invece da R. VILLARI, *España, Nápoles y Sicilia. Instrucciones y advertencias a los virreyes*, in ID., G. PARKER, *La política de Felipe II. Dos estudios*, Valladolid, 1996, pp. 41-52. Cfr. anche V. SCIUTI RUSSI, *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Napoli, 1984, pp. 55-115, che comprende la *Instrucción* per il viceré Emanuele Filiberto di Savoia; A. MUSI, *L'Italia dei viceré. Integrazione e resistenza nel sistema imperiale spagnolo*, Cava dei Tirreni (Salerno), 2000, pp. 30-40; M. MERLUZZI, «Con el cuidado que de vos confío»: *las instrucciones a los virreyes de Indias como espejo de gobierno y enlace con el soberano*, in «Libros de la corte», 4 (2012), pp. 154-165; M. PEYTAVIN, *Visite et gouvernement dans le royaume de Naples (XVI^e-XVII^e siècles)*, Madrid, 2003; G. MACRÌ, *Visitas generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo. Un bilancio storiografico*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», XIII (2008), pp. 385-400.

mercedes e rimborsi (*ayuda de costa*), ereditate dal precedente governo che, nel 1620, avevano toccato l'ingente cifra di 375.000 ducati: ma non aveva ancora affrontato la complessa questione del rapporto tra la Castiglia e i regni periferici⁵⁸.

Ciò che colpisce nelle istruzioni è l'assoluta mancanza di cenni alla necessità della convocazione delle Corti generali e di un eventuale aumento del donativo. Esse indicavano al nuovo viceré le tematiche su cui sarebbe dovuto intervenire nel corso del suo governo. In effetti, Vivas su alcune questioni si attenne alle indicazioni delle istruzioni – dal potenziamento della difesa militare e marittima dell'isola (ristrutturazione delle fortificazioni, istituzione della flotta di galere) agli incentivi all'agricoltura e all'allevamento, dall'introduzione di nuove colture (olivi, gelsi) alla lotta alle usure (censore della *laurera*) –, ma su altre, invece, come quelle relative al rispetto del tradizionale sistema costituzionale del Regno, forzò la mano nei confronti della consueta prassi di svolgimento dei lavori parlamentari, entrando in conflitto con gran parte dei ceti privilegiati locali, delle magistrature e della burocrazia, alla fine scontentando lo stesso governo di Madrid.

«Finalmente Sua Maestà ha pubblicato Don Giovanni Vivas viceré di Sardegna – così scriveva il 18 luglio 1622 l'ambasciatore Costantino Pinelli al Senato genovese – et io sono stato con molti altri a darliene il parabien»⁵⁹. Vivas partì da Madrid insieme al duca d'Alba, appena nominato viceré di Napoli, alla volta di Genova dove si sarebbe dovuto trattenere un mese⁶⁰. In realtà, il soggiorno genovese si sarebbe prolungato per diverso tempo. Intanto, il 26 settembre, Filippo IV lo incaricava di convocare e celebrare il Parlamento del Regno di Sardegna con la facoltà di accogliere o respingere i gravami, discutere le proposte avanzate dagli Stamenti, approvare i capitoli di Corte, i sussidi e le sovvenzioni⁶¹. Vivas giunse a Cagliari nella primavera dell'anno dopo: il 9 aprile 1623 prestava giuramento in occasione dell'assunzione formale della carica⁶². Oltre la famiglia, composta dalla moglie, Maria de Monpalau,

⁵⁸ J.H. ELLIOTT, J.F. DE LA PEÑA, *Memoriales y cartas del conde duque de Olivares*, I, *Política interior: 1621 a 1627*, doc. I, *Memorial sobre las mercedes (1621)*, Madrid, 1978, pp. 3-11; cfr. anche ELLIOTT, *Il miraggio dell'impero* cit., I, pp. 60-69. «Il Conte d'Olivares – confermava nel 1622 l'ambasciatore genovese a Madrid, Giulio della Torre – attende soprattutto con molto studio alle cose dell'azienda la quale essendo ridotta all'estremo si procura con nuove forme e con risecare le spese a ridurla a qualche miglior stato e vi è giunta continua in casa del detto Conte, che altro non pensa che a questo»: *Istruzioni e relazioni degli ambasciatori genovesi* cit., II, doc. IV, p. 73.

⁵⁹ *Ivi*, II, doc. V, p. 149.

⁶⁰ *Ibidem*. Cfr. anche G. CONIGLIO, *I viceré spagnoli di Napoli*, Napoli, 1967, pp. 215-216.

⁶¹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 1. Il documento è anche in AHN, *Consejos suprimidos*, libro 2559, cc. 160v.-163v.; ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 299/1, cc. 13-16.

⁶² ASCA, *Antico Archivio Regio*, D 4, c. 27. Da un dispaccio viceregio del 25 aprile appren-

dai figli, da suo cognato, il capitano Juan de Monpalau, accompagnava il viceré il frate francescano Antonio Merçer, originario della Catalogna, incaricato dal sovrano di assisterlo nei «negocios» e nelle pratiche correnti⁶³.

In un dispaccio inviato il 25 aprile da Cagliari al sovrano, Vivas si giustificava per il suo ritardato arrivo nella capitale sarda, dovuto al maltempo che da gennaio, per oltre sessanta giorni, aveva impedito la navigazione nelle acque tirreniche. Assicurava il re che ogni quindici giorni avrebbe inviato con «la puntualidad que conviene» i propri dispacci a Madrid e che avrebbe spedito le lettere convocatorie per la convocazione del Parlamento per il successivo mese di dicembre. Prima non era possibile, perché la «contagión del aire», cioè la malaria, «comiença en este Reyno en lo mês de junio y suele acabar en el de noviembre», per cui non si poteva «pasar de una parte a otra de la isla sin evidente peligro de la vida». La via marina era poi interdetta dagli agguati dei corsari barbareschi che avevano le loro basi nelle isole di San Pietro e di Sant'Antioco e che avrebbero, nei mesi estivi, interrotto le comunicazioni tra la parte settentrionale e quella meridionale del Regno.

Informava inoltre il sovrano che le campagne erano state colpite da una grave carestia: «fuera de Caller en toda verdad – affermava – no ay trigo para comer de aquí a la nueva cojecha». Era stato quindi costretto a proibire, sotto gravi pene, «todas las tratras de trigo», cioè tutte le esportazioni di grano, insieme a quelle di paste, semola, biscotto e legumi, osservando anche che «aquí no ay sustancia, ni industria para traher y pagar trigos de fuera»: il frumento destinato al consumo locale era stato infatti esportato «sin pagar tratras con mil generos de fraudes»⁶⁴.

3. La ricontrattazione del salario viceregio

All'indomani della sua nomina, durante i mesi trascorsi a Genova prima dell'imbarco per la Sardegna, Vivas aveva intavolato una serrata trattativa col governo madrileno per l'integrazione del salario di viceré che risultava nettamente inferiore a quello di ambasciatore.

diamo che il suo viaggio verso la Sardegna era stato «muy largo» e difficoltoso a causa «de los malos tiempos», che, nell'inverno del 1623, avevano condizionato la navigazione delle galere. Vivas provava quindi una giustificata invidia nei confronti del suo predecessore, il conte di Eril, che da Cagliari si era imbarcato «en un galeón muy bueno, ingles»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1172.

⁶³ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1173, *El padre Merzer avisa la muerte del virrey don Juan Vivas*, Sassari, 4 ottobre, 1625. Merçer era stato nominato nel dicembre del 1622 affinché «acompañasse y serviesse en quanto su persona fuere necesaria» il viceré Vivas. Il generale dell'ordine francescano ne aveva autorizzato il compito (legajo 1171).

⁶⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1172, dispaccio viceregio, Cagliari, 25 aprile 1623.

Durante gli anni genovesi Vivas aveva potuto godere anche di una pensione vitalizia integrativa di 2.000 ducati annui posta sull'arrendamento dell'olio e del sapone del Regno di Napoli. Nel 1620 il sovrano autorizzò l'ambasciatore ad alienarla: nel 1624 l'avrebbe ceduta per 20.000 ducati al mercante genovese Ginesio Sanguinetto. Il salario e le rendite non erano tuttavia sufficienti per coprire le sue spese, aggravate inoltre dagli alti costi assorbiti dalla costruzione, tra il 1605 e il 1609, dal Palazzo Vivas a Benifairó, progettato dall'architetto genovese Andrea Lurago, e dai suoiuntuosi elementi decorativi, come le statue in marmo o le fontane nel giardino⁶⁵.

Una consulta del Consiglio d'Aragona del 1595 aveva approvato forme eccezionali di integrazione del salario viceregio⁶⁶. Tuttavia, le malversazioni e gli illeciti imperanti negli anni successivi, denunciati dalla *visita* di Martín Carrillo e da altre verifiche amministrative, avevano spinto alla formulazione della nota prammatica del 1617 che vietava ogni integrazione del salario con altri diritti o emolumenti. Vivas, che fra l'altro versava in difficili condizioni economiche a causa dello spopolamento dei suoi possedimenti valenzani, chiese al Consiglio d'Aragona l'integrazione del salario viceregio attraverso il ripristino della vecchia consuetudine di poter percepire in proprio la quinta parte dei diritti reali di *saca*, pari a un reale per ogni starello di grano esportato. Il *Consejo* – vicecancelliere il valenzano Roig, sempre accondiscendente alle richieste dei propri connazionali – approvò, la petizione di Vivas, in deroga alla prammatica del 1617, anche se disponendo che il privilegio avesse valore solo per un anno, con un'eventuale proroga per gli anni successivi⁶⁷.

⁶⁵ Cfr. N. VERDET MARTÍNEZ, *Patrimonio y familia* cit., pp. 30-31; R. LÓPEZ TORRIJOS, *Un palacio genovés en Valencia. El del embajador Vivas en Benifairó de les Valls*, in «Archivo de arte valenciano», L (1989), pp. 59-69.

⁶⁶ «Tiene de salario el Virrey de Cerdeña tres mil ducados al año – si legge nella consulta –, comprendidos los mil dcientos y veinte y quatro que V.M. mandó aumentarle quando fue allá don Miguel de Moncada y también se han dado al Marqués de Aytona su sucesor»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1048, consulta del 23 maggio 1595.

⁶⁷ Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1157, consulta del 22 agosto 1622; legajo 1092, *Certificación del voto del Regente y Junta del Patrimonio en razón de las sacas que acostumbran despachar los virreyes*, s.d., ed inoltre G. PILLITO, *Memorie tratte dall'Archivio di Stato in Cagliari riguardanti i regi rappresentanti che sotto diversi titoli governarono l'isola di Sardegna dal 1610 al 1720*, Cagliari, 1871, p. 16, e F. MANCONI, *La Sardegna al tempo degli Asburgo, secoli XVI e XVII*, Nuoro, 2010, p. 381. Il 29 settembre 1602, in coincidenza con la carestia alimentare della città di Genova, Vivas aveva ottenuto per due anni una licenza di *saca* di 500 starelli di grano e altrettanti di semola per il suo fabbisogno personale: ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4905, cc. 117v.-120v., concessione rinnovata l'8 maggio 1605 «para provisión de su casa» (reg. 4908, cc. 118v.-119v.). In un dispaccio del 18 aprile 1624 (legajo 1172) Vivas dichiarava di aver ricevuto «la merced que Vuestra Magestad me hizo para venir aquí, y lo que me avia valido la embaxada de Génova mandándome Vuestra Magestad que lo diga con distinción, para tomar la resolución que espero de Su grandeza y benignidad». Per il suo trasferimento in Sardegna Vivas aveva ricevuto il 20 luglio 1622 1.224 ducati come *ayuda de costa* (rimborso di viaggio), altri 300 ducati per

Questa delibera fu fatalmente all'origine di tutti i contrasti e di tutte le opposizioni tra il viceré Vivas e le élite dirigenti cagliaritano. L'iniquo provvedimento riproponeva l'osservanza, pur nel mutato clima politico che si andava affermando a Madrid, di una pratica, abolita da cinque anni, che segnava un ritorno al passato e si riallacciava ai tempi del duca di Lerma, ponendo il nuovo viceré in oggettivo conflitto con la Procurazione reale e col Consiglio civico di Cagliari, cani da guardia della concessione delle licenze di *saca* e dell'*ensierro* cerealicolo, e rendendolo di fatto ostaggio degli speculatori e dei mercanti genovesi⁶⁸.

Nell'inverno del 1622 il nuovo sovrano, Filippo IV, aveva inviato a tutti i Regni iberici un decreto nel quale si invitavano gli uffici regi a predisporre un inventario di tutti i beni della Corona, da quelli demaniali ai feudi e alle proprietà terriere, dagli *juros* ai censi, dagli uffici alle cariche pubbliche da alienare, dal denaro liquido presente nelle tesorerie agli argenti, gli ori e i gioielli, dalle carrozze ai cavalli, agli arredi e ai quadri dei palazzi governativi⁶⁹. A questo proposito in uno dei suoi primi dispacci inviati da Cagliari Vivas segnalava la precaria situazione finanziaria ed amministrativa del Regio Patrimonio e, in particolare, la consuetudine affermatasi da alcuni anni secondo cui, in mancanza di liquidità presso la Tesoreria («como no ay dinero en la thesoreria»), si ricorreva per i mandati di pagamento del sovrano all'emissione di obbligazioni (con un tasso di interesse pari alla metà o ai due terzi del valore), che venivano alienate agli «arrendadores de derechos de Vuestra Magestad», a «personas interpuestas» o, addirittura, agli amici del tesoriere. Queste speculazioni sul debito pubblico erano, secondo il viceré, una manifesta forma di «usura», «cosa tan desafortada». Si rendeva dunque necessario, a suo avviso, porre ordine nei conti per ottenere un quadro realistico delle rendite reali e dei debiti contratti con gli arrendatori. Il rimedio, «para quitar toda confusión», era rendere efficiente l'amministrazione finanziaria del Regno e delle città di Cagliari e

lo stesso motivo, più 1.000 reali per la sua sistemazione nel palazzo regio cagliaritano: ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 299/1, cc. 1-2v., 2v.-3v., 4-5, 6v.-7v. In realtà il Consiglio d'Aragona aveva suggerito a Vivas di rinunciare alla sovraimposta di un reale per evitare di radicalizzare il rapporto con le istituzioni locali, con la promessa che si sarebbe trovato il modo di corrispondere i contestati emolumenti sotto una forma diversa (reg. 298, c. 30v.). Cfr. anche G. TORE, *Il Regno di Sardegna nell'età di Filippo IV. Centralismo monarchico, guerra e consenso sociale (1621-30)*, Milano, 1996, pp. 22-23.

⁶⁸ BNM, ms. 18722, *Noticia de las rentas reales de Cerdeña 1614 [recte 1624]*. Nell'anonimo memoriale venivano riepilogati tutti gli abusi fatti dai viceré del primo ventennio del secolo: si affermava inoltre, al culmine dello scontro parlamentare del 1624, che la pratica di governo e i profitti illeciti sulle *sacas* di Vivas non si discostavano da quelli dei suoi predecessori.

⁶⁹ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1092, *Copia de la forma, que Su Magestad ha sido servido de mandar, se tenga en hazer los inventarios, que ha mandado bayan de sus haciendas todos los ministros...* (Madrid, 18 gennaio 1622). Sull'istituto della *comunicatio* cfr. B. PITZORNO, *Le leggi spagnole del Regno di Sardegna*, Sassari, 1919, pp. 82-96. Il provvedimento venne esteso al Regno in data 22 gennaio 1622.

Sassari, secondo il collaudato modello del Principato di Catalogna e del Regno di Valenza, per avere «memoria» delle rendite e «relación de los introitos y exitos» in mancanza di bilanci attendibili, che erano un «papasal» (una bagattella) che «no replica ni concluye»⁷⁰.

Poco tempo dopo, Vivas riprendeva il discorso sull'inaffidabilità dei conti dell'amministrazione finanziaria del Regno («el bilango no es çierto»). Confessava che dopo aver esaminato un registro della *real hacienda* si era reso conto che in quelle pagine regnava la massima confusione («una cosa que antes confunde que aclara»), perché, anziché chiarire le voci relative alle entrate e alle uscite, spesso le somme che avrebbero dovuto essere computate nel credito venivano ascritte, invece, nel debito. In sostanza, non si riusciva a capire quanto si sarebbe dovuto incassare «de partidas liquidas», soprattutto da «deudas viejas» che sembravano inesigibili. Auspicava che i bilanci venissero inviati al sovrano «veros y ajustados» e disponeva pertanto di ordinare «libros nuevos desde el presente año 1623 porque no se vaia confundiendo lo futuro con la multitud de cosas pasadas y pendientes»⁷¹.

Nell'autunno del 1623 si logorava intanto definitivamente il già precario equilibrio tra il nuovo viceré e i ceti privilegiati del Regno, soprattutto cagliaritano. Vivas non aveva tollerato le opposizioni locali alla sua richiesta di adeguamento del salario viceregio a quello di ambasciatore a Genova. La dura critica al disordine dei libri contabili dell'amministrazione finanziaria del Regno aveva inoltre suscitato il risentimento del potente procuratore reale, il cagliaritano Paolo di Castelvi, che si era sentito direttamente posto sotto accusa. In un memoriale trasmesso al Consiglio d'Aragona si lamentava del fatto che il viceré aveva fatto «perseguir mis acciones con tanta demostración y publicidad»: accusava infatti Vivas di aver sospeso dall'ufficio di assessore della Procurazione reale il dottor Giovanni Carnicer col pretesto che la sua carica era incompatibile con quella di consigliere in capo della municipalità cagliaritana⁷².

⁷⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1052, *El Virrey sobre el abuso de venderse las libranzas*, Cagliari, 14 maggio 1623. Il modello del bilancio adottato nel Regno di Valenza e nel Principato di Catalogna dove «se hagan todos los introitos y éxitos de la Real haçienda, de manera que sin pedillo V.M. a sus ministros, pueda con pedir lista de las partidas de la tabla, saber como se cobra, y se gasta todo, y para que pueda ponerle bien esto a V.M., y con la misma via quitar los errores y confusión»: legajo 1091, *El virrey de Cerdeña sobre lo del bilango y deudas que se deven a la Real Caxa*, Cagliari, 1° agosto 1623. Il 15 ottobre dello stesso anno una prammatica di Filippo IV disciplinava l'attività del procuratore reale e la redazione biennale dei bilanci (*ivi*, *Pragmatica que trata el modo que se ha de guardar en las fianças que ban de dar los oficiales patrimoniales*).

⁷¹ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1228, dispaccio viceregio, Cagliari, 15 giugno 1623. Nel dispaccio Vivas affermava di trasmettere i registri a Francisco Pasqual, incaricato dal sovrano di ricevere «estas quantas»: «soi informado – affermava il viceré – que es hombre apropiadissimo y de bien».

⁷² ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1171, memoriale di Paolo di Castelvi, Cagliari, 20 novembre 1623. Il procuratore reale rivendicava a sé il merito di aver aumentato le rendite del Regio

Nel frattempo il Consiglio civico di Cagliari aveva inviato al Consiglio d'Aragona un memoriale con alcune circostanziate critiche all'operato del viceré che riguardavano l'illegale sospensione del *jurado en cabo* dall'ufficio di assessore del tribunale del Regio Patrimonio, gli ostacoli frapposti alla nomina dello stesso Carnicer a *sindich* della città (cioè rappresentante) presso la Corte di Madrid, ma le accuse più pesanti concernevano ancora una volta la sistematica violazione delle franchigie e dei privilegi urbani in materia di esportazione dei grani e dei legumi, per favorire esclusivamente gli interessi dei mercanti forestieri e degli accaparratori delle licenze di *saca*, a scapito delle esigenze annonarie e di quelle alimentari del consumo locale. I consiglieri lamentavano inoltre l'atteggiamento autoritario del viceré: «ni podemos embiar persona ni tenemos libertad de escrivir – affermavano – para representar todo aquesto a Vuestra Magestad». Gli «agabelladores del trigo y legumbres» – riferivano al Consejo –, protetti dal viceré, acquistavano «tan desafadamente y publicamente en la plaça» i prodotti, finendo per provocare l'aumento dei prezzi, data la mancanza di grano e legumi nel mercato locale⁷³.

Dall'autunno del 1623 i consiglieri civici di Cagliari e i vertici dell'ammini-

Patrimonio a 721 mila lire sarde, 22 soldi e 78 denari. Un memoriale a stampa, *Por don Pablo de Castelvi Procurador Real del Reyno de Cerdeña*, puntualizzava le funzioni del Tribunale del Regio Patrimonio distinguendole da quelle della Reale Udienza, sostenendo che «el Tribunal del Procurador real» era «dependiente solamente de Su Magestad» e non dalla «jurisdición del Virrey»: legajo 1062, *Memorial de don Pablo de Castelvi*, non datato. In realtà i contrasti tra il procuratore reale e il viceré risalivano alla primavera: il 13 aprile 1623 Paolo di Castelvi aveva inviato al Consiglio d'Aragona un memoriale in cui accusava Vivas di forti e indebite ingerenze nell'attività del suo ufficio (legajo 1193). Accuse ribadite anche nelle memorie del 2 agosto e del 12 ottobre dello stesso anno (legajo 1171). Il 31 agosto Carnicer attaccava risolutamente Vivas per l'illegittimo provvedimento di sospensione (*ivi*).

⁷³ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1173, *La ciudad de Caller sobre los aforos de los trigos*, Cagliari, 8 ottobre 1623. Carnicer, laureato *in utroque* a Bologna nel 1600 (M.T. GUERRINI, «*Qui voluerit in iure promoveri*»... *I dottori di diritto nello Studio di Bologna (1501-1796)*, Bologna, 2005, n. 4084, p. 368), esercitò a Cagliari l'avvocatura pubblicando alcune allegazioni forensi (BUC, *Fondo Baille*, s.p. 6 bis 2.2.; J. CARNICER, *Allegazioni forensi*) di argomento civilistico. Ricoprì alcuni uffici nell'amministrazione giudiziaria del Regno: assessore del veghiere di Cagliari dal 24 ottobre 1603, assessore del tribunale del Regio Patrimonio dal 1623. Nel 1626-27 terrà la prima cattedra di *leyes* nel neonato Studio generale cagliaritano (A. MATTONE, *Cultura giuridica e mondo universitario nella Sardegna spagnola (XVI-XVII secolo)*, in *Le origini dello studio generale sassarese nel mondo universitario europeo dell'età moderna*, sotto la dir. di G. BRIZZI e A. MATTONE, Bologna, 2013, p. 389). È autore del *Breve discurso del Primado de Çerdeña y Corsega en favor del arçopispo de Caller*, Madrid, 1616. Morì a Cagliari nel 1634. Su di lui: ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4906, cc. 151v.-153v.; P. TOLA, *Dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna*, I, Torino, 1837, p. 183; C. FERRANTE, *Cagliari e Lérída, il modello di fondazione di uno Studio municipale: le costituzioni del 1626*, in *Le origini dello Studio* cit., p. 69; G.P. BRIZZI, *Tra Roma e Madrid: la genesi dello Studio generale di Cagliari (1543-1626)*, in *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari*, I, *Dai progetti cinquecenteschi all'Unità d'Italia*, sotto la dir. di I. BIROCCHI, Pisa, 2018, pp. 56, 62.

strazione finanziaria del Regno denunceranno periodicamente al Consiglio d'Aragona la politica autoritaria di Vivas e i suoi illeciti traffici con i mercanti genovesi. Contrasti che finiranno per condizionare la stessa celebrazione del Parlamento. Vivas, anche per le sue difficili condizioni economiche e per integrare il salario viceregio, non esitava a concedere spesso smaccatamente favori e agevolazioni ai propri referenti mercantili, soci occulti nelle speculazioni sulle *sacas*. Così il savonese Antonio Polero e il genovese Antonio Scorza (legatissimo al viceré sin dai tempi di Genova) ottennero in *asiento* in quell'anno una licenza di *saca* di 112.000 starelli di grano: l'affare risultò talmente buono che i due mercanti genovesi si impegnarono con Vivas a pagare una tassa sulle esportazioni ordinarie maggiorata di un reale (6 anziché 5, pari a un introito fiscale di 67.200 scudi). In palese violazione delle prammatiche cerealicole filippine e dei privilegi cagliaritari si affermava così un "cartello" che, sbaragliando la concorrenza, finì per mettere le mani su tutto il cosiddetto «arbitrio» frumentario, acquisendo di fatto il monopolio sul commercio dei grani. Polero fu inoltre autorizzato ad esportare altri 100.000 starelli di grano in quota alle *sacas* privilegiate e soprattutto a quelle del *labrador*: queste, che sul mercato si sarebbero potute vendere a 15 reali lo starello, furono invece rastrellate dall'abile speculatore genovese a 8-9 reali lo starello, cioè a poco più della metà⁷⁴. Lo stesso Polero nel 1622 fu protagonista di una rilevante operazione finanziaria come l'*asiento* quindicennale delle tonnare di Portoscuso e Porto Paglia (rispettivamente al 20,5 e al 15,5 per cento dell'utile sul prodotto per l'amministrazione regia)⁷⁵.

Giovanni Vivas fu personaggio indubbiamente complesso, nella cui pratica di governo si alternarono luci ed ombre, passioni e intemperanze, avidità e disinteresse, fedeltà alla Corona e disprezzo per la società locale. Un memoria-

⁷⁴ AHN, *Consejos suprimidos*, libro 2559, cc. 264v.-265, carta reale del 22 aprile 1624, da cui si evince che Polero e Scorza avevano fatto aggio di tutti i legumi presenti sulla piazza di Cagliari. Si dovette provvedere a ripartire 6.500 starelli per venire incontro ai bisogni della popolazione e della provvista cittadina. Cfr. B. ANATRA, *Aspetti della congiuntura seicentesca in Sardegna*, in «Annali della Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di Cagliari», quaderno n. 23 (1983), pp. 17-18; ID., *I genovesi a Cagliari nella prima metà del XVII secolo*, in *Genova in Sardegna* cit., pp. 41-46; F. MANCONI, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., p. 383; G. MELE, *La rete commerciale ligure in Sardegna nella prima metà del XVII secolo*, in *Genova y la Monarquía Hispánica (1528-1713)*, coord. M. HERRERO SÁNCHEZ, Y.R. BEN YESSEF GARFIA, C. BITOSI, D. PUNCUH, Genova, 2011, I, pp. 203-218; I. ZEDDA, *L'arciconfraternita dei Genovesi in Cagliari nel sec. XVII*, Cagliari, 1974, pp. 17-24; R. FRANCH, *Los genoveses en la España moderna: finanzas, comercio y actividad laboral de los protagonistas de un intenso flujo migratorio*, in *Genova. Una «porta» del Mediterraneo*, a cura di L. GALLINARI, I, Cagliari, 2005, pp. 643-683, che pone l'accento sulla moltitudine di «mercanti di secondo piano» che ha caratterizzato l'espansione commerciale e finanziaria genovese nei porti del Mediterraneo.

⁷⁵ Cfr. G. DONEDDU, *Le tonnare in Sardegna (1500-1800)*, in «Società e storia», n. 21 (1983), pp. 544-547.

le dello Stamento militare del 1624 descriverà «su trato aspero y riguroso» e il suo «governo violento y insufrible»⁷⁶ La sua cultura umanistica, il ricorso agli aforismi tratti da Tucidide si adattavano perfettamente alle esigenze dell'uomo di governo del «secolo di ferro»: «las armas y las letras son hermanas»⁷⁷, aveva affermato in un dispaccio del 20 giugno 1623. Vivas aveva inoltre accumulato impareggiabili esperienze politiche e amministrative nei vent'anni passati nell'ambasciata spagnola di Genova, uno straordinario punto di osservazione del contesto internazionale e degli interessi in campo. Agli inizi del XVII secolo Genova poteva giustamente vantarsi dei suoi fermenti letterari e artistici anche se quel collaudato sistema economico, basato sul commercio e la finanza, da cui era dipeso il benessere della città, iniziava a mostrare i primi segni di crisi. Queste doti contrastavano col temperamento autoritario di Vivas, talvolta colerico, alieno da quelle mediazioni indispensabili per il governo del Regno di Sardegna e necessarie per ottenere il consenso degli ordini cetuali, attaccatissimi ai loro antichi privilegi.

⁷⁶ ASCC, Fondo Aymerich, *Stamento Militare*, B. 9, fasc. n. 10, *Memoriale dello Stamento militare sugli aggravii del viceré Vivas*, c.1.

⁷⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1228. Il termine «secolo di ferro», coniato da Cervantes nel *Don Chisciotte* (1609), è stato riproposto da H. KAMEN, *Il secolo di ferro 1550/1660*, Roma-Bari, 1975 (I ediz. London, 1971), per definire uno dei periodi più duri e tragici della storia europea.

Il Parlamento del 1624 tra autoritarismo viceregio e resistenze stamentarie

1. Il primo Parlamento sardo dell'età del conte-duca di Olivares

Durante il ministero del conte duca di Olivares vennero celebrati in Sardegna quattro Parlamenti. Il primo è quello del 1624, presieduto dal viceré Vivas, che si colloca al principio della politica riformatrice dell'energico *valido*, cioè tra il discorso pronunciato alle *Cortes* di Castiglia il 16 settembre 1623 e il *Gran Memorial* del 21 dicembre 1624, l'istruzione segreta trasmessa al sovrano che costituisce un vero e proprio programma di governo. Il secondo è il Parlamento straordinario del marzo-maggio 1626 nel corso del quale venne estesa alla Sardegna la politica della *Unión de Armas*, all'insegna di una riappacificazione con gli ordini cetuali dopo lo "strappo" costituzionale di Vivas, con la richiesta regia di un donativo quinquennale di 80.000 scudi per il reclutamento e il mantenimento di un *tercio* di 1.200 fanti sardi necessario per far fronte ai gravi impegni militari spagnoli nella Guerra dei Trent'anni⁷⁸.

Il terzo è il Parlamento del 1631-32 che coincide con l'apogeo del governo di Olivares e della potenza militare della Spagna, grazie ai successi nelle Fiandre e in Brasile e alla partecipazione alla guerra per la successione del Ducato di Mantova (1628-31), e, nonostante la feroce pressione fiscale, grazie anche al consenso dei ceti privilegiati locali nei confronti della politica del conte-duca⁷⁹. Il quarto, infine, è il Parlamento del 1641-43, che coincide con la caduta e il licenziamento di Olivares (1643), col suo fallimento politico, con le sconfitte militari di Dunas (Dawns 1639), Monjuic (1641), Rocroi (1643) e le ribellioni della Catalogna e del Portogallo (1640), e ancor più sul fronte interno, con la grave crisi economica e finanziaria e con la definitiva

⁷⁸ Cfr. *Il Parlamento straordinario del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona (1626)*, a cura di G. TORE («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 16), Cagliari, 1998; ID., *Il Regno di Sardegna nell'età di Filippo IV* cit., pp. 92 ss.; B. ANATRA, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, *La Sardegna medioevale e moderna* («Storia d'Italia», diretta da G. GALASSO, X), Torino, 1984, pp. 558-560; F. MANCONI, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., pp. 399 ss.; cfr. inoltre BUC, *Fondo Baille, Carte relative agli Stamenti*, s.p.6.3.2./12, *Relación de las Cortes o Parlamento particular y servicio que este Reyno ha hecho al Rey Nuestro Señor en el mes de abril del año MDCXXVI*, Caller, 1626.

⁷⁹ Cfr. *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona e Gaspare Prieto presidente del Regno*, a cura di G. TORE, II («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 17), Cagliari, 2007.

perdita del consenso dei regni periferici, vessati e stremati dal continuo e inesauribile drenaggio di risorse⁸⁰.

La storiografia ha posto in evidenza la stretta relazione esistente tra il dispotico governo di Vivas nella affrettata celebrazione delle Corti del 1624 e la politica generale del conte-duca di Olivares, in particolare a proposito della forzata approvazione dei capitoli di Corte relativi alla difesa militare con la creazione, a carico del Regno, di una flotta di galere e persino dell'istituzione dei Monti frumentari, ispirati ai *Montes de piedad* castigliani, finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura⁸¹. Certo, le istruzioni del 20 luglio 1623 lo avevano messo in guardia sulla necessità del rispetto della tradizionale prassi di governo del Regno, ma si trattava pur sempre di una raccomandazione di *routine*, espressione della Cancelleria del Consiglio d'Aragona, che non teneva conto del mutamento dei tempi e delle circostanze. D'altra parte, prima della sua partenza per la Sardegna, Vivas aveva potuto verificare direttamente a Madrid quali fossero i nuovi orientamenti di governo, e per un nostalgico ammiratore dell'età di Filippo II non era difficile accettarli e condividerli.

Probabilmente Vivas era al corrente dei termini dello scontro che, nel 1622, aveva opposto le *Cortes* di Castiglia al ministero Zúñiga-Olivares a proposito della richiesta dell'assemblea rappresentativa dell'istituzione di una commissione mista tra esponenti del governo e procuratori parlamentari per elaborare un programma di riforme con cui conciliare gli interessi del sovrano con quelli del Regno. È bene precisare che le *Cortes* castigliane, a differenza di quelle della Corona d'Aragona, non partecipavano al processo di determinazione delle leggi, che era una prerogativa del re, ma venivano convocate per approvare l'importo delle imposte. La richiesta venne respinta perché il ministero era decisamente contrario a che le *Cortes* si occupassero di questioni considerate di esclusiva pertinenza della Corona. Si preferì pertanto adottare una soluzione operativamente più efficace, affidando, nell'agosto del 1622, la predisposizione della piattaforma di riforme a un organismo squisitamente "tecnico", la *Junta Grande de Reformatión*, composta essenzialmente da membri del *Consejo de Estado*, più duttile e malleabile da parte del governo e che avrebbe evitato le lunghe e defatiganti trattative con i procuratori delle *Cortes*⁸².

Olivares intervenne nelle *Cortes* per confrontarsi sui temi della riforma fiscale e sull'abolizione del cosiddetto *servicio de millones* – un'imposta iniqua che

⁸⁰ Cfr. *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria duca d'Avellano (1641-1643)*, a cura di G. MURGIA («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 18), III, Cagliari, 2006.

⁸¹ Cfr. G. TORE, *La Sardegna ai tempi del conte-duca di Olivares*, in *Il Regno di Sardegna in età moderna. Saggi diversi*, a cura di F. MANCONI, Cagliari, 2010, pp. 77-93.

⁸² Cfr. a questo proposito A. GONZÁLES PALENCIA, *La Junta de Reformatión* («Archivo Histórico Español. Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España y de sus Indias», V), Valladolid, 1932, doc. n. LXVI.

gravava sul consumo dei commestibili (carne, vino, olio, aceto, insaccati, zucchero, etc.) – che intendeva sostituire con un contributo finalizzato al reclutamento di un esercito di 30.000 uomini: tematiche sulle quali le *Cortes* avevano attuato una resistenza ad oltranza. Nel suo intervento Olivares, sottolineando gli alti costi per l'erario dei lavori parlamentari («la costa grande de una convocatoria de Cortes»), ipotizzò l'eventualità che si decidesse senza il ricorso al parere e all'approvazione delle *Cortes* castigliane⁸³. Un osservatore del tempo, Andrés de Almansa y Mendoza, in una delle sue carte del 1626, poté parlare a proposito di questo episodio di «poder absoluto», cioè di una pratica di governo che prescindeva dall'apporto dei «procuradores» delle *Cortes* che avrebbero dovuto confermare ciò che la *Junta de Reformatión* e il Consiglio di Stato avevano deliberato⁸⁴.

Olivares, secondo John Elliott, nel suo intervento alle *Cortes* di Castiglia si sarebbe ispirato alle tesi regaliste del giurista toledano Jerónimo de Ceballos, un «arbitrista político», consultore del Santo Uffizio, autore dell'opera *Arte real para el buen gobierno de los reyes*, apparsa proprio nel 1623, secondo cui i re avevano tutto il diritto di pretendere il pagamento del *servicio* per le pubbli-

⁸³ *Discurso en las Cortes de 1623*, in *Memoriales y cartas del conde duque de Olivares* cit., I, doc. n. II, pp. 19-23. Cfr. i saggi compresi in *Las Cortes de Castilla y León en la edad moderna*, Valladolid, 1989; P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, *Monarquía, Cortes y «cuestión constitucional» en Castilla durante la época moderna*, in «Revista de las Cortes Generales. Estudios», I (1984), pp. 11-34, ID., *La resistencia en las Cortes*, entrambi in ID., *Fragmentos de monarquía. Trabajos de historia política*, Madrid, 1992, pp. 284-299, 325-349; ID., *El pensamiento político. Perfil de una «política» propia*, in ID., *Materia de España*, Madrid, 2007, pp. 93-124, ha sostenuto che neppure in Castiglia la monarchia «assoluta» ha potuto agire liberamente: sino alla prima metà del XVII secolo si era affermato un filone costituzionale capace di contrastare talvolta efficacemente l'iniziativa della Corona. Cfr. inoltre F. TOMÁS Y VALIENTE, *La Diputación de la Cortes de Castilla (1525-1601)*, in ID., *Gobierno e instituciones en la España del Antiguo régimen*, Madrid, 1982, pp. 37-150, ora in ID., *Obras completas*, II, Madrid, 1997, pp. 1665-1679; J. LYNCH, *España bajo los Austrias*, 2, *España y América (1598-1700)*, Barcelona, 1975³ (I ediz. Oxford, 1968), pp. 121-130; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *La desigualdad contributiva en Castilla durante el siglo XVII*, in «Anuario de historia del derecho español», XXI-XXII (1951-52), pp. 1222-1268; ID., *Política y hacienda de Felipe IV*, Madrid, 1983², pp. 232-280; C.J. JAGO, *Habsburg Absolutism and the Cortes of Castile*, in «American Historical Review», LXXXVI (1981), pp. 307-326; I.A.A. THOMPSON, *Absolutism in Castile e Crown and Cortes in Castile, 1590-1665*, entrambi in ID., *Crown and Cortes. Government, Institutions and Representation in Early-Modern Castile*, Aldershot, 1993, rispettivamente V, pp. 69-98 e VI, pp. 29-45; ID., *Cortes y ciudades: tipología de los procuradores*, in *Las Cortes de Castilla y León* cit., pp. 191-248; R. MACKAY, *Los límites de la autoridad real. Resistencia y obediencia en la Castilla del siglo XVII*, Madrid, 2007, pp. 197-202. Cfr. inoltre J.I.A. UCENDO, *La fiscalidad en Castilla en el siglo XVII: los servicios de millones, 1601-1700*, Bilbao, 1999. Cfr. in generale anche J.E. GELABERT, *Castilla convulsa (1631-1652)*, Madrid, 2001, pp. 67-86.

⁸⁴ A. DE ALMANSA Y MENDOZA, *Cartas de novedades de esta corte y avisos recibidos de otras partes 1621-1626*, Madrid, 1886, pp. 295-296. Cfr. M. BORREGO, *Almansa y Mendoza, Andrés*, in DBE, III (2009), pp. 51-53.

che necessità nonostante l'opposizione delle *Cortes*: emergeva infatti la stretta coincidenza tra le idee del *valido* di Filippo IV e quelle del teorico dell'assolutismo, tanto che l'*Arte real* anticipava numerosi punti, dall'unificazione delle contribuzioni agli incentivi al credito, dal protezionismo economico al rafforzamento delle istituzioni di governo, che avrebbero ispirato il di poco successivo programma di riforme del ministro, compreso nel *Gran Memorial*⁸⁵.

Sui disegni e sui progetti riformatori di Olivares pesava l'eredità del governo del duca di Lerma, caratterizzato dal declino della potenza spagnola, dal disastroso passivo del bilancio statale, dalla diffusa corruzione legata alla vendita delle cariche e dei privilegi nobiliari, dall'eccessivo peso politico della ristretta oligarchia dei grandi di Spagna, dal controllo dei mercanti stranieri sulla vita economica spagnola. Lerma non aveva fatto nulla per ripartire più equamente le imposte, che gravavano sulla sola Castiglia, e si era rivelato incapace di far uso delle imposizioni fiscali per stimolare la ripresa delle attività produttive e del commercio. «Questa macchina così grande di regni e ricchezze – scriveva a questo proposito l'ambasciatore veneto Pietro Contarini –, è come corpo aggravato da molte indisposizioni, che tiene indebolito il suo vigore, e resta oppresso nelle migliori sue potenze, e quelle principalmente formano la grandezza d'un principe, cioè la forza degli Stati e il buon consiglio»⁸⁶.

Nell'autunno del 1624, quando il Parlamento in Sardegna si era già concluso da tempo e i capitoli di Corte erano stati inviati a Madrid per la sanzione regia, la politica autoritaria del viceré Vivas iniziava ad essere posta in discussione dal Consiglio d'Aragona, Olivares stava elaborando il cosiddetto *Gran Memorial*, che costituisce la bozza di un programma di riforma di vasta portata

⁸⁵ Cfr. J.H. ELLIOTT, *Il miraggio dell'impero* cit., I, pp. 182-183; «y pues los procuradores de Cortes no conceden el servicio de millones – scrive Ceballos –, sino las ciudades, y ellas no pueden contradecir la justa contribución, bien se podían escusar estas convocatorias, y los gastos que se hacen en ellas, quitándose a los pobres»: J. DE CEBALLOS, *Arte real para el buen gobierno de los reyes y príncipes y sus vassallos*, Toledo, 1623, p. 114. Il trattato di Ceballos faceva parte della biblioteca del conte-duca: cfr. G. MARAÑÓN, *La biblioteca del Conde-Duque de Olivares*, in «Boletín de la Real Academia de la Historia», CVII (1935), pp. 677-692; G. DE ANDRÉS, *Historia de la biblioteca del Conde-Duque de Olivares y descripción de sus códices*, in «Cuadernos bibliográficos», XXVIII (1972), pp. 131-142, da cui, p. 134, si evince che fu lo stesso Ceballos ad inviare al ministro il suo trattato appena pubblicato. Su Ceballos cfr. anche A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Nuevos ejemplos de un género muy español: el arbitrio económico del siglo XVII*, in ID., *Estudios de historia económica e social de España*, Granada, 1987, pp. 283-287; A. SIMÓN TARRÉS, *Los Austrias menores*, in *La España moderna siglos XVI-XVII*, Madrid, 1991, pp. 656-657. Cfr. inoltre P. SCHWARTZ, *Ceballos, Jerónimo de*, in DBE, XIII (2009), pp. 32-33. Cfr. anche B. GONZÁLES ALONSO, *El Conde Duque de Olivares y la administración de su tiempo*, in «Anuario histórico del derecho español», LIX (1989), pp. 5-48.

⁸⁶ *Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato*, ediz. a cura di E. ALBÈRI, serie I, vol. IX, Firenze, 1839, p. 581. Contarini fu ambasciatore a Madrid nel 1619-21. Cfr. G. BENZONI, *Contarini, Pietro*, in DBI, XXVIII (1983), pp. 267-271.

del complesso sistema costituzionale, amministrativo e finanziario della monarchia di Spagna. Il ministro conosceva bene le opere degli *arbitristas* e ne condivideva sostanzialmente le istanze riformatrici; come lettore di Tacito aveva inoltre appreso il senso della concretezza nei concetti e nelle massime di governo. Il memoriale è articolato in quattro temi principali: il rafforzamento della Castiglia, testa e cuore della monarchia, che offriva il maggior contributo fiscale; le istituzioni di governo e di giustizia; gli altri regni della penisola, quello del Portogallo e i tre regni della Corona d'Aragona che, tramite le loro *Cortes* e la difesa di *costumbres* e *fueros*, evitavano di farsi carico delle incombenze della politica "imperiale" spagnola; l'esaltazione della figura del re, specialmente grazie alla *Unión* di tutti i regni della Corona⁸⁷.

Il memoriale si chiudeva con una raccomandazione al re: «el negocio más importante de su Monarquía el hacerse rey de España». Il sovrano non avrebbe dovuto accontentarsi di essere re del Portogallo, dell'Aragona, di Valenza, conte di Barcellona, ma avrebbe dovuto segretamente proporsi di ridurre questi regni, di cui era composta la Spagna, al sistema e alle leggi della Castiglia («al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia»)⁸⁸. Non si trattava tanto di una castiglianizzazione, quanto di un'esigenza unificatrice e accentratrice: tutti i regni della Corona dovevano essere integrati e ridotti a una essenziale unità giuridica e amministrativa. In sostanza, il re di Spagna era – diciamo così – sovrano "assoluto" della sola Castiglia, il regno principale della monarchia che, economicamente prostrato, contribuiva con più di 6 milioni di ducati annui alle imposte e alla politica imperiale europea, e sovrano "costituzionale" nei regni della Corona d'Aragona dove, se voleva agire, legiferare e aumentare i tributi, doveva prima consultare le *Cortes* e ottenerne l'assenso⁸⁹. Il program-

⁸⁷ *Gran Memorial (instrucción secreta dada al rey en 1624)*, in J.H. ELLIOTT, J.F. DE LA PEÑA, *Memoriales y cartas del conde duque de Olivares* cit., I, doc. n. IV, pp. 49-100, e l'introduzione al documento pp. 37-47. Cfr. anche J.H. ELLIOTT, *El programa de Olivares y los movimientos de 1640*, in *Historia de España*, fundada por R. MENÉNDEZ PIDAL, dir. por J.M. JOVER ZAMORA, IV, *La España de Felipe IV. El gobierno de la monarquía, la crisis de 1640 y el fracaso de la hegemonía europea*, Madrid, 1982, pp. 369-375; ID., *Il miraggio dell'impero* cit., pp. 234-247. La data corretta della trasmissione del memoriale al re è stata di recente proposta da J.H. ELLIOTT, *Guzmán y Pimentel, Rivera y Velasco y de Tovar, Gaspar de*, in DBE, XXV (2009), p. 498. M. RIVERO RODRIGUEZ, *El «Gran Memorial» de 1624, dudas, problemas textuales y contextuales de un documento atribuido al conde-duque de Olivares*, in «Libros de la corte», IV (2012), pp. 48-71, ritiene che il *Gran Memorial* fosse un centone di vari trattati di autori diversi, redatto negli anni successivi. Nega pertanto la paternità del conte-duca e la stessa data del 1624.

⁸⁸ *Gran Memorial* cit., p. 96. L'importanza del *Gran Memorial* è stata drasticamente ridimensionata da H. KAMEN, *Una sociedad conflictiva: España, 1499-1714*, Madrid, 1984, pp. 336-338: a suo avviso nel 1624 Olivares era un politico che non aveva nessuna esperienza di governo e le sue tesi riprendevano sostanzialmente, con scarsa originalità, le idee degli *arbitristas*.

⁸⁹ «Sono oggidi tutti i regni di Spagna compresi sotto il titolo di due principali corone, una chiamata di Castiglia, e l'altra d'Aragona – aveva scritto nel 1573 l'ambasciatore veneto

ma di Olivares era, come è stato osservato, un «abbozzo di assolutismo unitario», forse «troppo ardito» per le circostanze, che, comunque, non intendeva abolire o violare le antiche *libertates* e i privilegi del costituzionalismo catalano-aragonese, quanto piuttosto limitarne i condizionamenti e, soprattutto, contenere quelle forme di cogestione del potere con cui il sistema pattista aveva finito, in più occasioni, per legare le mani alla Corona⁹⁰.

Il *valido* di Filippo IV fu costretto a consacrarsi anima e corpo al servizio del proprio monarca («el príncipe más poderoso del mundo») per respingere quell'aperta sfida alla sovranità regia che proveniva dai regni catalano-aragonesi. Fu inoltre continuamente assillato dalla necessità di reperire i mezzi finanziari – che le *Cortes* negavano o davano a fatica per sostenere una politica estera e un'iniziativa militare dispendiosa e difendere l'integrità dei possedimenti iberici proprio quando l'argento delle Indie stava esaurendosi e i debiti della Corona si facevano incontenibili. Olivares avrebbe dovuto risolvere un problema pressoché impossibile: trasformare l'Impero spagnolo, con la sua moltitudine di regni, in un'organizzazione politico-istituzionale del tutto inedita, capace di sommare i vantaggi universali della sovranazionalità con i benefici pratici del potere centralizzato⁹¹. Non si può quindi imputare al conte-duca di aver precipitato la Spagna, un paese dissanguato dalle tasse e ridotto alla miseria, nel baratro di una crisi irreversibile, anche se alcuni osservatori del tempo, come l'ambasciatore veneto Alvise Mocenigo, lo hanno giudicato del tutto inadeguato a governare l'impero⁹².

Leonardo Donato –; e di qui nasce che sotto due differenti forme di reggimento e di potestà sono parimenti governati. Nei regni compresi sotto la Corona di Aragona [...] non ha il re quella suprema potestà e predominio assoluto che possiede nella Castiglia; anzi è tanto moderata dalle antiche leggi e dai privilegi osservatissimi di questi regni l'autorità di Sua Maestà ch'ella si può chiamar capo e protettore di essi che assoluto signore»: E. ALBÈRI, *Relazioni degli ambasciatori veneti cit.*, serie I, VI, p. 363.

⁹⁰ P. ANDERSON, *Lo Stato assoluto*, Milano, 1980 (I ediz. London, 1974), p. 75. Non a caso nel *Gran Memorial* aveva affermato: «el poder celebrar cortes de Castilla, Aragón y Portugal en la parte que quisiere, a poder introducir V.M. acá y allá ministros de las naciones promiscuamente y en aquel temperamento que fuere necesario en la autoridad y mano de los consejeros, jurados, diputaciones y consejos de la mismas provincias en cuanto fueren perjudiciales para el gobierno y indecentes a la autoridad real, en que se podrían hallar medios proporcionados para todo, que si V.M. lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo» (p. 96). Cfr. anche X. GIL, *Parliamentary life in the Crown of Aragon: cortes, juntas de brazos, and other corporate bodies*, in «Journal of Early Modern History», 2004, pp. 362-395; A. MUSI, *La natura della Monarchia spagnola: il dibattito storiografico*, in «Anuario de historia del derecho español», LXXXI (2011), pp. 1051-1062, utile rassegna anche sul concetto di monarchia composita; ID., *La catena del comando. Re, viceré nel sistema imperiale spagnolo*, Roma, 2017.

⁹¹ Cfr. le considerazioni di J.H. ELLIOTT, *Richelieu e Olivares*, Torino, 1990 (I ediz. Cambridge, 1984), pp. 135-157.

⁹² «È questo don Gasparo di Guzman conte d'Olivares, duca di San Luca d'età d'anni quaranta, di robusta complessione, grande di corpo, sanguigno collerico, d'una grande apprensione,

Il banco di prova si verificò sullo stesso progetto della *Unión de Armas*, con il quale veniva prospettata una collaborazione militare difensiva di tutti i regni della monarchia, che dovevano fornire contingenti di soldati ad una forza comune da utilizzare nel caso di un attacco a uno dei territori della Corona⁹³. Dal momento che ciò comportava spese straordinarie, oltre i donativi consueti, i Regni di Aragona e di Valenza e il Principato di Catalogna chiesero la convocazione delle *Cortes*, che Olivares fu costretto ad accettare.

In questo contesto il Parlamento sardo del 1624 costituisce una sorta di emblematica anticipazione di quello scontro sui costi della difesa militare che caratterizzerà le *Cortes* catalano-aragonesi del 1626. Le conflittuali riunioni del Parlamento Vivas con il gran numero di memoriali stamentari di ispirazione antiassolutistica e di difesa dei privilegi costituzionali del Regno non possono quindi essere esaminati senza tenere conto delle drammatiche circostanze in cui si trovava la monarchia di Spagna, impegnata in più fronti di guerra, dalle Fiandre alla Valtellina, e della voragine di un debito pubblico ormai inarresta-

di buona memoria, di felice memoria, ma – scriveva Mocenigo – senza quell’esperienza che s’acquista dal maneggio o studio continuo dei negozi sin da’ primi anni della gioventù, ed è perciò senza gran cognizione degli affari di Stato [...]; ama le novità, lasciando correre la vivezza del suo ingegno a figurar chimere, e mettersi innanzi disegni impossibili, come cose assai facili: per questo gli incontri sinistri lo atterriscono, le difficoltà che a principio si propongono sono da lui sprezzate, e tutte le sue risoluzioni corrono al precipizio; è sfortunato nell’elezione de’ consigli, pare che sinora s’abbia pigliato sempre alla peggior parte»: *Relazioni degli ambasciatori veneti* cit., IX, p. 650. Sulla biografia di Olivares cfr. il vecchio lavoro, in alcuni casi romanizzato, di G. MARAÑÓN, *El conde-duque de Olivares. La pasión de mandar*, Madrid, 1980⁷ (I ediz. 1936), una sorta di «cartella clinica psicoanalitica» del XVII secolo (J. H. ELLIOTT, *Il miraggio dell’impero* cit., p. 4), che contiene però numerose, interessanti informazioni. Cfr. inoltre E. CHAMORRO, *Yo, Conde-duque de Olivares. El arte de lo imposible*, Barcelona, 1969; F. BENIGNO, *L’ombra del re. Ministri e lotta politica nella Spagna del Seicento*, Venezia, 1992, pp. 95-168; I.A.A. THOMPSON, *El valido arbitrario: el conde-duque de Olivares y el valimiento de su tiempo*, in *Los validos* cit., pp. 311-322, e in particolare gli studi di Elliott che hanno ampiamente rivalutato la figura del conde-duca come un grande statista, deciso a salvare la Spagna con una politica di riforme portata avanti sino all’eccesso: J.H. ELLIOTT, *Conservar el poder: el conde-duque de Olivares*, in *The World of Favourite*, ed. by J.H. ELLIOTT, L.W.B. BROCKLISS, New Haven-London, 1999, trad. spagn. *El mundo de los validos*, Madrid, 1999, pp. 165-179; ID., *El Conde-Duque di Olivares: el político en una época de decadencia*, Barcelona, 2005, e la voce biografica, ID., *Guzmán y Pimentel* cit., pp. 496-503, con bibliografia aggiornata; cfr. D. MAFFI, *La Spagna e l’Europa: l’opera storica di sir John Elliott*, in «Rivista storica italiana», CXII (2000), pp. 282-317, ed inoltre F. GIL MARTÍNEZ, *Las hecuburas del Conde Duque de Olivares. La alta administración de la monarquía desde el análisis de redes*, in «Cuadernos de historia moderna», XL (2015), pp. 63-88.

⁹³ Sul «peso político» della *Unión de Armas* cfr. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, *La crisis de la Monarquía* cit., pp. 91-120; J. H. ELLIOTT, *El programa de Olivares* cit., pp. 375-379; ID., *Il miraggio dell’impero* cit., pp. 297-335. Cfr. anche R.A. STRADLING, *Felipe IV y el gobierno de España 1621-1665*, Madrid, 1989 (I ediz. Cambridge, 1988), pp. 108-133; ID., *Europa y el declive de la estructura imperial española 1580-1720*, Madrid, 1983 (I ediz. London, 1981), pp. 75-117; R. RÓDENAS VILAR, *La política europea de España durante la Guerra de los Treinta años (1624-1630)*, Madrid, 1967, pp. 68 ss.

bile. L'attacco della flotta inglese a Cadice (novembre 1625), che si risolse in un sostanziale fiasco, avrebbe messo drammaticamente a nudo le debolezze delle difese militari spagnole, ma diede anche a Olivares il pretesto per accelerare i tempi dell'attuazione del suo progetto. La sua realizzazione prevedeva la costituzione di una forza militare di 140.000 uomini: sul Regno di Castiglia e sulle Indie ricadeva lo sforzo maggiore (44.000 uomini), sui regni della Corona d'Aragona un apporto di 32.000 uomini (16.000 Catalogna, 10.000 Aragona, 6.000 Valenza), sui regni di Napoli e del Portogallo un contributo di 16.000 uomini ciascuno, infine lo Stato di Milano 8.000, le Fiandre 12.000, la Sicilia 6.000 e altri 6.000 tra Maiorca e la Sardegna.

Nel gennaio del 1626, alla presenza di Filippo IV, si aprivano a Barbastro i lavori delle *Cortes* del Regno d'Aragona. In quella sede Olivares sperava di far accettare il principio, *multa regna sed una lex*, che ispirava la sua politica centralizzatrice. Già nell'autunno precedente erano stati inviati nei regni periferici i reggenti del Consiglio d'Aragona per sensibilizzare le rappresentanze delle *Cortes* sulle finalità dell'*Unión* e tentare di smussare le resistenze alla concessione di un contributo straordinario (in Sardegna era stato inviato il valenzano Luis Blasco). Con espediente ormai consolidato (sperimentato con successo anche nelle Corti sarde del 1624) il ministro tentò di dividere il fronte stamentario e di accentuare le sue tradizionali divisioni interne: il braccio ecclesiastico si mostrò più sensibile alle esigenze dell'*Unión*, mentre maggiori problemi sorgevano nei rapporti con quello nobiliare, sempre il più difficile da controllare (anche se i grandi feudatari residenti a Madrid erano di fatto più aperti alle richieste regie) e, soprattutto, con i rappresentanti delle città che avvertivano più di ogni altro i disagi della popolazione. La richiesta della Corona prevedeva il reclutamento, a spese del Regno, di 10.000 fanti. Si giunse a un compromesso: le *Cortes* si impegnarono a sostenere 3.333 fanti per quindici anni per una spesa annuale di 144.000 ducati⁹⁴.

⁹⁴ Cfr. X. GIL, *Olivares y Aragón*, in *La España del Conde Duque de Olivares*, coord. J. ELLIOTT y A. GARCÍA SANZ, Valladolid, 1990, pp. 577-602; ID., *Constitucionalismo aragonés y gobierno habsburgo: los cambiantes significados de libertad*, in *España, Europa y el mundo atlántico. Homenaje a John H. Elliott*, eds. R.L. KAGAN y G. PARKER, Madrid, 2002 (I ediz. Cambridge, 1995), pp. 217-249; G. COLAS LATORRE, J.A. SALAS AUSENS, *Las Cortes aragonesas de 1626: el voto de servicio y su pago*, in «Estudios del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza», 1975, pp. 1-25; L. GONZÁLES ANTÓN, *Las Cortes en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, 1989, pp. 62-65; J. GIL, *Las Cortes de Aragón en la edad moderna: comparación y reevaluación*, in *Les Corts a Catalunya*, Actes del Congrès d'Història institucional (28-30 abril 1988), Barcelona, 1991, p. 304-317. Cfr. inoltre per un quadro comparativo E. SERRA I PUIG, *La vida parlamentària en la Corona de Aragó: segles XVI i XVII: una aproximació comparativa*, in Actes del 53^e Congrès de la Comissió Internacional per a l'Estudi de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries, I, Barcelona, 2005, pp. 501-536; L. GONZÁLES ANTÓN, *La Corona de Aragó: régimen político y Cortes. Entre el mito y la revisión*

Il 31 gennaio 1626 si aprivano a Monzón i lavori delle *Corts* valenzane. Il Regno di Valenza era povero e spopolato: con l'espulsione dei *moriscos* aveva perso un terzo della popolazione, soprattutto quella più produttiva. Era quindi difficile che potesse accettare il reclutamento di 6.000 fanti per la *Unión de Armas*. Il braccio militare (500 nobili) rivendicava grazie e privilegi, tra cui che ai *naturals* del Regno fossero riservati la metà delle cariche della casa reale e gli uffici degli antichi possedimenti della Corona d'Aragona. Dopo estenuanti trattative si raggiunse il compromesso per 1.650 volontari e un sussidio di 1.080.000 ducati (corrispondente al *sueldo* di 1.000 uomini per un quindicennio, a ragione di 72.000 ducati all'anno)⁹⁵.

Restava ora il confronto più rischioso, quello con le *Corts* del Principato di Catalogna. La Corona chiedeva 16.000 fanti e un contributo quindicennale di 3.300.000 ducati: una cifra elevata, che la rappresentanza cetuale catalana non sembrava in grado di pagare. In principio l'assemblea era stata convocata a Lérida, ma dopo le veementi proteste di Barcellona, dove il re avrebbe dovuto prestare giuramento, i lavori furono spostati nella capitale del Principato. Qui il 28 marzo vennero aperte ufficialmente le *Corts*: erano ventisette anni, dal 1599, che non era stato più convocato il Parlamento catalano: numerosi problemi, dal commercio al *bandolerismo*, si presentavano irrisolti. Olivares pensava di ottenere il contributo per l'*Unión* e trattava con le *Corts* col maggior tatto possibile. Le difficoltà derivavano in larga misura dalle lungaggini dei lavori parlamentari, tutelati dalla formalità prevista dall'antico costituzionalismo: dopo la verifica degli abilitati (da solo il Braccio militare superava i cinquecento membri) si passava alla nomina di organismi congiunti tra parlamentari e ufficiali regi per l'analisi dei *greuges* e all'accettazione dei ricorsi (*dissentiments*). La maggior parte dei lavori si svolgeva quindi al di fuori delle sessioni ordinarie degli Stamenti, nei comitati designati ad analizzare i *greuges* e le leggi

historiográfica, in «Anuario de historia del derecho español», LVI (1986), pp. 1017-1042. Cfr. inoltre P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, «*Lex Regia Aragonensium*». *Monarquía compuesta e identidad de reinos en el reinado de Felipe III*, in ID., *Materia de España* cit., pp. 65 ss.

⁹⁵ Cfr. D. DE LARIO RAMIREZ, *Cortes del reinado de Felipe IV*, 1, *Cortes valencianas de 1626*, Valencia, 1973 (con la riproduzione anastatica dei *Furs, capitols provisions e actes de Cort...*, Valencia, 1635, che raccolgono gli atti del 1626); ID., *El comte-duc d'Olivares i el Regne de València*, Valencia, 1986, pp. 66-96; ID., *Un conato de revuelta social en Valencia bajo el reinado de Felipe IV*, in *Homenaje al doctor don Juan Reglà Campistol* cit., I, pp. 571-581; ID., *Cortes Valencianas de 1626: problemas en torno al pago del servicio ofrecido*, in «*Estudis*», IV (1975), pp. 115-127; J. CASEY, *El Reino de Valencia* cit., pp. 230-254; ID., *La «Republica» de Valencia y la Monarquía Universal*, in *La España del Conde-Duque de Olivares* cit., pp. 605-617; E. SALVADOR ESTEBAN, *Las Cortes de Valencia*, in *Las Cortes de Castilla y León* cit., pp. 733-821; A. OBARRIO, *La rúbrica Cessio bonorum en la doctrina foral y su regulación en les Cortes valencianas de 1604 y 1626*, in *Corts i Parlaments de la Corona de Aragó. Unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta*, eds. R. FERRERO MICÓ, L. GUÍA MARÍN, Valencia, 2008, pp. 587-611; J. H. ELLIOTT, *El programa de Olivares* cit., pp. 387-391.

da presentare al sovrano. Il donativo (*servei*) veniva approvato a conclusione dei lavori. Filippo IV si era stancato di tutte queste lungaggini e perciò chiese l'approvazione del contributo per l'*Unión* prima della fine delle sessioni: la richiesta fu considerata un attentato al costituzionalismo catalano; il 3 maggio, a oltre un mese dall'inizio dei lavori, si verificò una spaccatura, armi alla mano, dei membri del Militare. Il re decise di abbandonare la città: non ci fu accordo sull'importo del contributo e le *Corts* furono definitivamente interrotte⁹⁶.

La Catalogna aveva di fatto respinto la politica del conte-duca, nonostante i successi parziali ottenuti nei regni della Corona d'Aragona – «en los reinos de Aragón, Valencia, Cerdeña y Mallorca quedaba asentado», scriveva nell'autunno del 1626 all'infanta Isabella a proposito dell'introduzione della *Unión de Armas* nelle Fiandre –, Olivares si mostrava ancora fiducioso che le *Corts* del Principato potessero concedere il sospirato sussidio⁹⁷. Ancora una volta il peso del contributo dell'*Unión de Armas* era ricaduto in larga misura sulle spalle dell'esauista Castiglia: «En Navarra y Aragón / no hay quien tribute un real; / Cataluña y Portugal / son de la misma opinión; / solo Castilla y León / y el noble pueblo andaluz / llevan a cuesta la cruz», scriveva con amara ironia Francisco de Quevedo⁹⁸.

Così le speranze del conte-duca andarono deluse: i due tentativi successivi di far deliberare le *Corts* catalane, nel 1632 e nel 1640, non produssero alcun risultato. Gli incalcolabili costi delle campagne militari, la sconfitta nella guerra di Mantova e le stesse ribellioni antiasburgiche nella penisola iberica impedirono a Olivares di realizzare il suo progetto. D'altra parte proprio nelle *Corts* del 1626 si possono cogliere le precondizioni e i prodromi di quel distacco dei ceti privilegiati del Principato destinato ad emergere drammaticamente negli anni successivi: il timore che la politica di Olivares, tesa ad imporre *un rey, una ley, una moneda*, nascondesse le intenzioni aggressive della Castiglia per limitare o

⁹⁶ Cfr. sulle *Corts* del 1626 la dettagliatissima ricostruzione di J.H. ELLIOTT, *La rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia de España (1598-1640)*, Madrid, 1977 (I ediz. Cambridge, 1963), pp. 193-221; E. ZUDAIRE HUARTE, *El conde-duque y Cataluña*, Madrid, 1964, pp. 35-59; R. GARCÍA CÁRCCEL, *Historia de Cataluña. Siglos XVI-XVII*, II, *La trayectoria histórica*, Barcelona, 1985, II, pp. 128-140; ID., *Las Cortes catalanas en los siglos XVI y XVII*, in *Las Cortes de Castilla y León* cit., pp. 677-732; J. COROLEU É INGLADA, J. PELLA Y FORGAS, *Las Cortes catalanas. Estudio jurídico y comparativo de su organización*, Barcelona, 1876, pp. 372-377; i saggi compresi in *Les Corts a Catalunya* cit., più in generale J.L. PALOS, *Catalunya i l'imperi dels Austriacs. La pràctica del govern (segles XVI i XVII)*, Lleida, 1994.

⁹⁷ Cit. in J.H. ELLIOTT, *La rebelión de los catalanes* cit., p. 221. Cfr. anche M.A. ECHEVARRÍA BACIGALUPE, *Estado Moderno e integración política: la Unión de Armas en Flandes (1625-1632)*, in *Política y Hacienda en el Antiguo Régimen*, edit. J.I. FORTEA y C. CREMADES, Murcia, 1992, pp. 381-392.

⁹⁸ T. EGIDO, *Sátiras políticas de la España moderna*, Madrid, 1973, p. 119; ID., *La sátira política, arma de la oposición a Olivares*, in *La España del Conde-Duque de Olivares* cit., pp. 341-372, in particolare p. 349.

cancellare le *libertates* costituzionali della Catalogna; nella monarchia spagnola, ad eccezione della Castiglia, tutti i regni della Corona non avevano un sovrano residente, ma erano governati da viceré, una fonte di scontento di rilevanza incalcolabile; a tutto ciò si aggiungeva la formazione di un sentimento “patriottico” che traeva alimento dalla presa di coscienza dell’identità storica, giuridica, linguistica del Principato e dalla riscoperta della tradizione contrattualistica delle *Corts* e dell’eredità della Corona d’Aragona⁹⁹.

In realtà la crisi istituzionale spagnola di metà Seicento si inseriva in un contesto ben più ampio. Come ha scritto Hugh Trevor-Roper, «i vari paesi dell’Europa sembravano distinti teatri sui quali si recitava la stessa grande tragedia, sebbene in lingue differenti e con variazioni locali»¹⁰⁰. Il Seicento è stato non a torto considerato come il secolo delle rivoluzioni parlamentari: dalla Spagna all’Inghilterra e alla Francia le assemblee rappresentative, eredità della società cetuale del Medioevo, conobbero una rinnovata vitalità che nella difesa degli antichi privilegi e dell’*ancient constitution* prefigurava un nuovo rapporto con l’assolutismo statale e l’accentramento dei poteri¹⁰¹.

Non è un caso, ad esempio, che tra la fine del XVI e il XVII secolo sia nato

⁹⁹ Cfr. J.H. ELLIOTT, *Revueltas en la Monarquía española*, in ID., *España en Europa. Estudios de historia comparada*, Valencia, 2003, pp. 167-192; ed anche in un’ottica discorde sull’orizzonte politico delle rivoluzioni popolari R. VILLARI, *Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un impero, 1585-1648*, Milano, 2012, pp. 11-26 (cfr. la bella recensione di J.H. ELLIOTT, *Reform and Revolution in the Early Modern Mezzogiorno*, in «Past und Present», CCIV (2014), pp. 283-294); ID., *Rivolte e coscienza rivoluzionaria nel secolo XVII*, in ID., *Ribelli e riformatori dal XVI al XVIII secolo*, Roma, 1979, pp. 13-42; ID., *Il ribelle, in L’uomo barocco*, a cura di ID., Roma-Bari, 1991, pp. 109-137; Y.-M. BERCÉ, *Révoltes et Révolutions dans l’Europe moderne (XVI^e-XVIII^e siècles)*, Paris, 1980; P. ZAGORIN, *Rebels and Rulers, 1500-1650*, I, *Society, States and Early Modern Revolution*, Cambridge, 1982; J.I. ISRAEL, *Revolution in Early Modern Europe*, in «Comparative Studies in Society and History», XXVII (1985), pp. 123 ss.; A. DE BENEDECTIS, *Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna*, Bologna, 2013, pp. 171-192; F. BENIGNO, *Specchi della rivoluzione. Conflitto e identità politica nell’Europa moderna*, Roma, 1999, pp. 287-294; 1640: *la monarchía hispánica en crisis*, prologo de A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Barcelona, 1992; A. MUSI, *Le rivolte italiane nel sistema imperiale spagnolo*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», II (2005), n. 4, pp. 209-220; J.F. SCHAUB, *La crise hispanique de 1640. Le modèle des «révolutions périphériques» en question (note critique)*, in «Annales E.S.C.», XLIX (1994), pp. 219-239. Sull’origine e lo sviluppo del «patriottismo» catalano cfr. X. TORRES SANS, *Naciones in nacionalismo. Cataluña en la monarchía hispánica (siglos 16-17)*, Valencia, 2008.

¹⁰⁰ H.R. TREVOR-ROPER, *La crisi generale del XVII secolo*, in *Crisi in Europa 1560-1660*, saggi da «Past and Present» a cura di T. ASTON, intr. di CH. HILL, Napoli, 1968 (I ediz. London, 1965), p. 84. Cfr. anche *La crisi generale del XVII secolo*, a cura di G. PARKER, Genova, 1988; ID., *Europa en crisis 1598-1648* («Historia de Europa», siglo XXI, 5), Madrid, 1981, pp. 254 ss.

¹⁰¹ Cfr. J.A. MARAVALL, *Estado moderno y mentalidad social siglos XV a XVII*, I, Madrid, 1972, pp. 33-86; H.G. KOENIGSBERGER, *Monarchies and Parliaments: 15th to 17th Centuries*, in *Der moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen Repräsentation*, hrsg. von K. BOSL und K. MÖCKL, München, 1975, pp. 191-217; H.G. KOENIGSBERGER, *Estates and Revolutions. Essays in Early Modern European History*, Ithaca, 1971, pp. 166-175.

in Spagna un filone di diritto – diciamo così – parlamentare, cioè di manuali essenzialmente pratici sulle formalità da ottemperare nella convocazione e nella celebrazione delle *Cortes* della Corona d’Aragona, il cui fine era porre un argine alle prevaricazioni regie e fissare regole che il Parlamento e la Corona avrebbero dovuto rispettare. Alla fine del Cinquecento il Regno d’Aragona era diventato uno dei domini più ingovernabili della monarchia. I ceti privilegiati aragonesi, sospettosi della politica accentratrice del *rey prudente*, si erano trincerati in funzione anticastigliana dietro i numerosi *fueros* del Regno¹⁰².

Nel Parlamento del 1583 gli Stamenti sardi avevano proposto che per gestire le complesse operazioni tributarie derivanti dalla riscossione del diritto del reale, applicato all’esportazione dei prodotti dell’allevamento e destinato alla costruzione del piano territoriale di difesa imperniato sulle torri costiere, fosse istituita una apposita Deputazione parlamentare («hi hagia Diputació», chiedevano gli Stamenti)¹⁰³.

I rappresentanti sardi guardavano al modello organizzativo valenzano, dove per l’amministrazione dei fondi ricavati dal tributo era stata istituita una Deputazione, espressione dei tre bracci delle *Corts*¹⁰⁴. Il 29 settembre 1587 Filippo II sanzionava con una prammatica regia il capitolo parlamentare: il sovrano si mostrò estremamente deciso nell’insistere che il nuovo istituto fosse di nome e di diritto un’amministrazione e non una *deputazione* della gestione del dazio («Dum, tamen – affermava –, et non alias, aliter, nec alio modo, quod administratio exationis juris huiusmodi, non *Deputatio*, sed solummodo *Administratio* possit, et valeat nominari»)¹⁰⁵. Filippo II temeva infatti che questa istituzione, che godeva di più ampi poteri rispetto all’amministrazione, potesse diventare anche in Sardegna uno strumento politico in mano ai ceti

¹⁰² Sulla rivolta aragonese del 1591 cfr. J.H. ELLIOTT, *La Spagna imperiale 1469-1716*, Bologna, 1982 (I ediz. London, 1981), pp. 318-325; L. GONZÁLES ANTÓN, *Sobre la monarquía absoluta y el Reino de Aragón en el siglo XVI*, in *La Corona de Aragón y el Mediterráneo. Siglos XV-XVI*, edit. E. SARASA SÁNCHEZ y E. SERRANO, Zaragoza, 1997, pp. 369-409; e più in generale J. LALÍNDE ABADÍA, *Los Fueros de Aragón*, Zaragoza, 1985.

¹⁰³ «Hi hagia Diputació – recitava la richiesta –, y que per sustentació d’ella, servesca si en algun temps sobras alguna cantitat, del procehit de dit dret, ser tot lo sustentement de dites torres, que ab aço, y altres coses, que porrian haver se aplicasen totes à formar dita Diputació ab ordre de Sa Magestat, y en sou servey, utilitat, y defensa de aquest Regne»: DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. IV, cap. VI, p. 164. Sul problema dell’amministrazione delle torri cfr. ANATRA, *Dall’unificazione aragonese* cit., pp. 478-480; A. MATTONE, *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell’età di Filippo II. Difesa del territorio e accentramento statale*, in *Filippo II e il Mediterraneo*, a cura di L. LOTTI e R. VILLARI, Roma-Bari, 2003, pp. 166-171; G. MELE, *Torri e cannoni. La difesa costiera in Sardegna nell’età moderna*, Sassari, 2000, pp. 54-94.

¹⁰⁴ Cfr. L. GUIA MARÍN, *Defensa de la costa, concordances d’actuació del poder polític en València i Sardenya en la segona meitat del segle XVI*, in *El poder real en la Corona de Aragón*, Zaragoza, 1996, pp. 121-134.

¹⁰⁵ CDS, II, *Diplomi e carte del secolo XVI*, doc. n. XXXVIII, p. 228.

privilegiati locali: un istituto quale la *Diputació del General* che in Catalogna, come organismo permanente dei rappresentanti dei bracci delle *Corts*, aveva una lunga tradizione politica e amministrativa, da delegazione parlamentare per la riscossione dei tributi si era trasformata in un organo di difesa delle libertà costituzionali del Principato¹⁰⁶.

In realtà, la profonda differenza tra le *Cortes* dei regni ispanici e il Parlamento sardo stava proprio nell'assenza in quest'ultimo di una Deputazione stamentaria, cioè di quell'organismo stabile, sorto nel XIV secolo, che, preposto inizialmente alla riscossione dei donativi approvati nell'assemblea parlamentare e alla verifica dell'effettiva esecuzione dei *capitols* concordati e decretati dal sovrano, aveva finito nel tempo per assumere, nell'intervallo tra una convocazione e l'altra, un carattere rappresentativo del Principato e delle sue istituzioni. Nel XV secolo il modello catalano si estese con le stesse attribuzioni e finalità ai Regni di Valenza e di Aragona¹⁰⁷. La *Deputación* del Regno di Castiglia conobbe dal 1525 alla sua soppressione, nel 1694, una certa vitalità, anche se, a causa della maggior pressione monarchica, il suo peso politico e la sua capacità di contrattazione risultarono meno rilevanti rispetto a quelli dei regni della Corona d'Aragona: fra le sue attribuzioni figuravano la vigilanza sull'esecuzione dei deliberati delle *Cortes*, la riscossione del *servicio*, delle contribuzioni indirette (*alcabalas*) e delle imposte sui consumi (*millones*)¹⁰⁸.

In Sardegna, in effetti, la consapevolezza della propria identità costituzionale maturò solo nel XVII secolo, traendo origine dalle drammatiche sessioni parlamentari del 1624, del 1640-41, del 1652-53 e del 1666, quando di fronte alla pressione assolutistica del governo viceregio gli Stamenti, specie il Militare, nonostante le divisioni municipaliste riscoprirono i fondamenti della persona-

¹⁰⁶ Cfr. J. RUBIÒ I CAMBRONERO, *La Diputació del General de Catalunya en els segles XV i XVI*, 2 voll., Barcelona, 1964²; J.H. ELLIOTT, *La rebelión de los catalanes* cit., pp. 292-316; V. FERRO, *El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta*, Vic, 1987, pp. 243-288; R. GARCÍA CÁRCCEL, *Historia de Cataluña* cit., I, pp. 336-341; J. ARRIETA ALBERDI, *La disputa por la jurisdicción regia en Cataluña (1585-1640)*, in «Pedralbes. Revista d'història moderna», XV (1995), pp. 33-93; E. BELENGUER CEBRÍA, *La Generalitat en la cruiella dels conflictes jurisdiccionals (1578-1611)*, in *Introduzione a Dietaris de la Generalitat de Catalunya*, III, Barcelona, 1996, pp. IX-XLVI; E. SERRA I PUIG, *La Generalitat de Catalunya: vitalitat política i creximent institucional 1518-1714*, in *Historia de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents 1518-1714*, ed. J.M. SOLÉ I SABATÉ, Barcelona, 2003, pp. 15-42.

¹⁰⁷ Cfr. J.A. SESMA, J.A. ARMILLAS, *La Diputación de Aragón. El gobierno aragonés, del Reino a la Comunidad Autónoma*, Zaragoza, 1991; J. MARTÍNEZ ALOY, *La Diputación de la Generalidad del Reino de Valencia*, Valencia, 1930; ID., *La Casa de la Diputación de Valencia*, Valencia, 1909.

¹⁰⁸ Cfr. F. TOMÁS Y VALIENTE, *La Diputación de las Cortes de Castilla (1525-1601)* cit., pp. 37-150; J.L. CASTELLANO, *Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789) entre pactismo y absolutismo*, Madrid, 1990, pp. 69-84.

lità giuridica e dell'autonomia del *Regnum Sardiniae* all'interno della confederazione catalano-aragonese¹⁰⁹.

2. L'apertura dei lavori: le convocazioni, la cerimonia del soglio, l'allocuzione del viceré, le abilitazioni

Sino alla metà del Novecento del Parlamento del 1624 si aveva una conoscenza di fatto superficiale: in particolare dalla storiografia era stato completamente ignorato il duro scontro politico che aveva opposto gli Stamenti all'autoritarismo del viceré Vivas. Certo, nella sua raccolta dei *Capitula* Giovanni Dexart aveva pubblicato quelli relativi all'istituzione della flotta di galere, all'olivicultura e al censore della *llaurera*¹¹⁰. Successivamente Pasquale Tola nel suo *Codex Diplomaticus* aveva inserito alcuni documenti di quelle Corti, come l'allocuzione di apertura del viceré, l'offerta del donativo da parte degli Stamenti, la proposta della creazione della squadra delle galere, il discorso di chiusura del viceré, l'elenco delle persone che vi ottennero grazie a conclusione della sessione, la sanzione di Filippo IV dei capitoli di Corte¹¹¹. Vittorio Angius aveva pubblicato nelle sue *Memorie de' Parlamenti generali o Corti del Regno di Sardegna*, redatte per il XVIII tomo del *Dizionario* del Casalis, una succinta cronaca delle deliberazioni parlamentari¹¹².

Una delle ragioni della sottovalutazione della battaglia politica era in parte dovuta al fatto che dal volume degli atti parlamentari conservato nell'Archivio

¹⁰⁹ Cfr. A. ERA, *L'autonomia del «Regnum Sardiniae» nell'epoca aragonese-spagnola*, in «Archivio storico sardo», XXV (1957), n. 1-2, pp. 211-225.

¹¹⁰ J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VIII, tit. X, cap. I, pp. 1351-1354; lib. VIII, tit. VII, cap. VII-X, pp. 1335-1337; lib. VIII, tit. VII, cap. XI, pp. 1338-1340. Cfr. anche A. ERA, *Il diritto agrario nei «Capitula Curiarum» del Regno di Sardegna*, in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario in Sardegna*, a cura di A. ERA, Sassari, 1938, pp. 223-228.

¹¹¹ CDS, II, *Diplomi e carte del secolo XVII*, doc. n. XXIV, pp. 270-271; doc. n. XXV, pp. 271-272; doc. n. XXVI, pp. 272-274; doc. n. XXVII, pp. 275-276; doc. n. XXVIII, p. 276; doc. n. XXIX, pp. 276-277.

¹¹² V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali o Corti del Regno di Sardegna*, in G. CASALIS, *Dizionario geografico storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, XVIII *quater*, Torino, 1856, pp. 715-730. Pochi cenni in G. MANNO, *Storia di Sardegna*, II, a cura di A. MATTONE, rev. bibl. di T. Olivari, Nuoro, 1996 (I ediz. Torino, 1826), pp. 178-179. P. MARTINI, *Catalogo della biblioteca sarda del cav. Lodovico Baille*, Cagliari, 1844, segnala i memoriali a stampa degli Stamenti contro il viceré, n. 387, pp. 144-145. Un riferimento ad essi è anche in G. STOTTO PINTOR, *Storia letteraria di Sardegna*, II, Cagliari, 1843, p. 359, nota 4; in E. TODA Y GÜELL, *Bibliografía española de Cerdeña*, Madrid, 1890, n. 295, p. 137, n. 428, p. 163, n. 100, p. 89; e in R. CIASCA, *Bibliografia sarda*, III, Roma, 1934, n. 11.200, p. 120, n. 14.280, p. 453, n. 14.281, p. 453. F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, I, *Gli anni 1478-1720*, a cura di G. TODDE, Sassari, 1974, pp. 402-412, si limita a compendiare l'Angius.

di Stato di Cagliari emergeva soltanto in minima parte la realtà del complesso e aspro confronto tra gli ordini cetuali e il governo viceregio. È stato indubbio merito di Antonio Marongiu, grazie soprattutto alla documentazione in gran parte extraparlamentare conservata nell'*Archivo de la Corona de Aragón* di Barcellona, avere tracciato in un'ottica sostanzialmente antispagnola, tipica degli orientamenti storiografici di quegli anni, un preciso quadro di quei contrasti che avevano visto la contrapposizione tra il metodo di governo, peculiare dell'«assolutismo postmedievale», impersonato dal viceré Vivas, che voleva sbarazzarsi del Parlamento o ridurlo a semplice organo consultivo, e la «tenacia e il coraggio» degli Stamenti, «avversari del dispotismo», che avevano «addirittura del meraviglioso e quasi dell'eroico»¹¹³. La lettura di Marongiu (per quanto inevitabilmente datata) fu fatta propria, pur con più problematiche argomentazioni, dalla storiografia successiva¹¹⁴.

Le fasi procedurali del Parlamento prevedevano: la nomina regia del viceré quale presidente delle Corti; l'invio delle lettere di convocazione agli aventi diritto a partecipare ai lavori; la cerimonia inaugurale del "soglio" (*solium*) nella cattedrale di Cagliari; l'allocuzione viceregia; la nomina delle Commissioni degli abilitatori, dei trattatori e dei giudici dei gravami; la votazione dell'importo del donativo da parte degli Stamenti; l'accettazione dell'offerta; la presentazione dei capitoli di Corte; la loro approvazione o meno da parte del viceré; l'invio dei verbali delle sedute e dei capitoli di Corte a Madrid presso il Consiglio d'Aragona, tramite un *sindich* designato dal viceré; la decretazione regia degli atti e dei capitoli di Corte; la conclusione del Parlamento.

Il 26 settembre 1622 Filippo IV conferiva al viceré di Sardegna, Giovanni Vivas de Cañamas, i pieni poteri per la convocazione del Parlamento genera-

¹¹³ Cfr. A. MARONGIU, *Parlamento e lotta politica nel 1624-25*, in «Annali dell'Università di Macerata», 1956, e ID., *Gravami e voti parlamentari nel 1624*, in *Liber Memorialis Antonio Era*, Bruxelles, 1963, ora entrambi in ID., *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova, 1975, rispettivamente, pp. 203-228, 229-245. Argomento ripreso anche in ID., *Il Parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'età moderna. Contributo alla storia delle istituzioni parlamentari nell'Europa occidentale*, Milano, 1962, pp. 449-453. Su Marongiu cfr. M. CARVALE, *Antonio Marongiu*, in «Nuovi studi politici», XX (1990), pp. 119-123; M.S. CORCIULO, *Marongiu, Antonio*, in DBGI, II, pp. 1283-1284; *Ricordo di Antonio Marongiu*, a cura di EAD., Soveria Mannelli, 2013.

¹¹⁴ Cfr. SORGIA, *La Sardegna spagnola*, Sassari, 1982, pp. 121-123, che considera le Corti del 1624 la «prima crisi di rilievo nei rapporti tra Parlamento e viceré». Assai equilibrato nel riconoscere le ragioni del viceré e quelle degli Stamenti risulta B. ANATRA, *Corona e ceti cit.*, pp. 66-67, 70-71, 73-74, 100-105; ID., *Dall'unificazione aragonese cit.*, pp. 535-538; H.G. KOENIGSBERGER, *Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani*, in *Storia d'Italia, Annali*, 1, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino, 1978, p. 601. Cfr. inoltre G.G. ORTU, *Nazione, corpi e partiti nella Sardegna del Seicento*, in *Le autonomie etniche e speciali in Italia e nell'Europa mediterranea. Processi storici e istituzioni*, Atti del convegno internazionale nel Quarantennale dello Statuto (Cagliari 29 settembre - 1° ottobre 1988), Cagliari, 1988, pp. 62-64; A. MATTONE, *Centralismo monarchico e resistenze stamentarie. I Parlamenti sardi del XVI e del XVII secolo*, in *Istituzioni*

le¹¹⁵. Il primo ad essere convocato per lo Stamento ecclesiastico fu la *primera voz*, l'arcivescovo di Cagliari, lo spagnolo Francisco de Esquivel, nato a Vitoria a metà del Cinquecento, dottore *in utroque*, ex inquisitore nel Regno di Maiorca, che aveva già partecipato ai lavori del Parlamento del 1614 e aveva dato un impulso decisivo agli scavi per la ricerca dei corpi santi¹¹⁶. Seguivano poi l'arcivescovo di Sassari, il sassarese Giacomo Passamar, dottore in Teologia, già parroco del villaggio di Bonorva e vescovo di Ampurias (1613-22), che aveva partecipato alle Corti precedenti¹¹⁷; l'arcivescovo di Arborea, lo spagnolo Lorenzo Nieto, nato a Orgaz (Toledo), benedettino, abate del monastero catalano di Montserrat, dottore in Teologia, già vescovo di Ales (1606-13) e di Alghero (1613-21), anch'egli deputato nelle Corti del 1614¹¹⁸; il vescovo di Alghero, il mercedario algherese Ambrogio Machin, maestro in Teologia, futuro arcivescovo di Cagliari¹¹⁹; il vescovo di Ampurias, l'ex canonico cagliaritano

rappresentative nella Sardegna cit., *passim*, e in particolare G. TORE, *Il Regno di Sardegna nell'età di Filippo IV* cit., pp. 21-35; ID., *La Sardegna ai tempi del conte-duca di Olivares* cit., pp. 83-89; F. MANCONI, *La Sardegna al tempo degli Asburgo* cit., pp. 381-391; ID., *Tener la patria gloriosa. I conflitti municipali nella Sardegna spagnola*, Cagliari, 2008, pp. 54-55.

¹¹⁵ *Atti del Parlamento*, docc. n. 2, n. 3, n. 5. Cfr. anche AHN, *Consejo suprimidos*, libro 2529, cc. 160 v.-163v., *A don Juan Vivas que V.M. ha nombrado virrey de Cerdeña embiandole el poder y cartas convocatorias para que celebre luego Parlamento...*, Madrid, 26 settembre 1622, dove il sovrano ipotizzava un aumento del donativo: «sera justo que correspondan ellos a esta obligación alargandose en el servicio todo lo más que pudieren y atendiendo por su parte en el Parlamento al beneficio universal del Reyno, como lo confio de tan buenos y fieles vasallos». *Ivi*, libro 2560, cc. 6-9v., *Al virrey de Cerdeña reprehendiendole de su aspera condición y que trate a los naturales de aquel Reyno con la suavidad que conviene*, Madrid, 5 dicembre 1623, dove Filippo IV raccomandava estrema prudenza nel rapportarsi ai ceti privilegiati sardi.

¹¹⁶ Cfr. C. EUBEL, *Hierarchia Catholica Medii Aevi...*, IV, Monasterii, 1910, p. 129. Cfr. gli studi più recenti di A. PISEDDEU, *L'arcivescovo Francesco Desquivel e la ricerca delle reliquie dei martiri cagliaritari nel secolo XVII*, Cagliari, 1997; e soprattutto di F. VIRDIS, *Gli arcivescovi di Cagliari dal Concilio di Trento alla fine del dominio spagnolo*, Cagliari, 2008, pp. 89-105; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., *ad ind.*; Martín Carrillo espresse un giudizio estremamente lusinghiero nei suoi confronti: M.L. PLAISANT, *Martín Carrillo e le sue relazioni sulle condizioni della Sardegna*, in «Studi sardi», XXI (1968-69), p. 92. Cfr. anche L. CHERCHI, *I vescovi di Cagliari*, Cagliari, 1983, pp. 146-153, con diverse inesattezze, fra cui il luogo di nascita. L'ex viceré duca di Gandía, secondo quanto riportato in un dispaccio del viceré Vivas, aveva affermato che, nelle Corti del 1614, Esquivel «estorbava y empedia todo»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1173, dispaccio dell'11 agosto 1624. Esquivel, con la carta reale del 18 maggio 1622, era stato nominato presidente del Regno in attesa della presa di servizio del viceré Vivas: ACA, *Camara de Aragón*, reg. 297, cc. 144-146.

¹¹⁷ Cfr. C. EUBEL, *Hierarchia Catholica* cit., IV, p. 350; P. TOLA, *Dizionario* cit., III, pp. 42-43; P. MARTINI, *Biografia sarda*, III, Cagliari, 1838, pp. 3-5; R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna dalle origini al Duemila*, Roma, 1999, p. 860; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., *ad ind.*

¹¹⁸ Cfr. C. EUBEL, *Hierarchia Catholica* cit., IV, p. 91; R. BONU, *Storia cronologica dei vescovi di Oristano*, Sassari, 1959, pp. 105-106; R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna* cit., p. 845; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., *ad ind.*

¹¹⁹ Cfr. P. TOLA, *Dizionario* cit., II, pp. 197-203; P. MARTINI, *Biografia sarda* cit., II, pp. 263-272; F. VIRDIS, *Gli arcivescovi di Cagliari* cit., pp. 107-119; A. RUBINO, *Ambrogio Machin e la sua*

Giovanni de la Bronda, dottore in Teologia¹²⁰; il vescovo di Ales, il sassarese Gavino Manconi, laureato a Pisa nel 1598, già parroco del villaggio di Ploaghe, maestro in Teologia¹²¹; il vicario della sede vacante di Bosa e i canonici dei Capitoli delle cattedrali di Cagliari, Sassari, Alghero, Oristano, Ampurias, Bosa ed Ales.

Lo Stamento militare era composto, secondo il modello delle *Corts* catalane, indistintamente da nobili, titolati, possessori di feudi o di allodi, e da cavalieri (*militēs*) che intervenivano di diritto sia alle riunioni stamentarie dei tre Bracci congregati insieme, che a quelle separate del proprio ordine¹²². Il numero dei *caballeros* sardi era assai elevato e la loro rappresentanza era composta da diversi ceti sociali: alcuni erano ricchi ed altri versavano in condizioni di povertà; alcuni provenivano dalle file della mercatura e avevano acquistato il titolo per prestigio sociale o per non pagare le tasse; altri erano esponenti del ceto togato, altri delle oligarchie urbane, altri, infine, del povero mondo delle ville rurali. Nel XVII secolo si intensifica la concessione di titoli degli ordini cavallereschi, sia catalano-aragonesi (Montesa), che quelli castigliani, più ambiti (Santiago, Calatrava)¹²³. I *caballeros* sardi, che corrispondevano per taluni

dottrina sulla grazia (1580-1640), Roma, 1998; ID., *I Mercedari in Sardegna*, in «Analecta mercedariana», XVI (1997), p. 317; G. TORE, *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., I, p. 47.

¹²⁰ Cfr. R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna* cit., p. 864.

¹²¹ Cfr. G. SORGIA, *I vescovi della diocesi di Ales (1503-1866)*, in *Diocesi di Ales-Usellus-Terralba. Aspetti e valori*, Cagliari, 1975, p. 277; R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna* cit., p. 845; ed anche P. TOLA, *Dizionario* cit., II, p. 215; P.M. COSSU, *Fasti e fasi della Diocesi di Usellus*, Oristano, 1945, p. 77.

¹²² «El Estamento militar de Cerdeña – si legge nel *Memorial* del 1624 – se forma de todos los cavalleros, aunque tengan abito de las órdenes militares o dexten de tenerle y también de todos los señores de vasallos, aunque no sean cavalleros (si bien sucede raras vezes el no ser cavalleros teniendo vasallos). Los señores de vasallos en el Estamento votan no solo por sí como a cavalleros, pero votan por las villas del Reyno, respeto que ellas non embían síndicos y los señores entran y votan por ellos y los obligan. De donde se sigue que los tales señores de vasallos si son cavalleros tienen voto como cavalleros y como señores de vasallos. Y así quando se trata en el Estamento Militar negocio tocantes a los cavalleros se vota entre todos los que son cavalleros y no vota el que no es cavallero, aunque sea señor de vasallos»: BUC, *Fondo Baille, Stampe relative agli Stamenti*, s.p. 6-3-2, n. 2, *Memorial y relación de todo lo que ha sucedido en el Parlamento que celebró el virrey don Juan Vivas en el Reyno de Cerdeña, en el año 1624*, s.l. (ma Cagliari), s.d. (ma 1624), pp. 2-3, ora in questo volume in appendice agli *Atti del Parlamento*.

¹²³ Cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. II, cap. III, pp. 71-72; L. PEGUERA, *Practica, forma y stil de celebrar Corts generals en Catalunya y materias incidents en aquellas*, Barcelona, 1632 (rist. anast. Barcelona, 1974, ristampa Madrid, 1998, con *Estudi introductorio* di T. DE MONTAGUT, pp. XIV-XXX) pp. 53-55; F. LODDO CANEPA, *Cavaliato e nobiltà*, in ID., *Dizionario archivistico* cit., I, pp. 242-281 (rist. anast. Bologna, 1985); un elenco degli *hábitos* sardi relativo al 1631 è in A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos sobre la proposición hecha en nombre de su Magestad a los tres Braços Eclesiástico, Militar y Real*, a cura di A. MURTAS, intr. di G. TORE, Cagliari, 2006, pp. 100-101; cfr. V. PRUNAS TOLA, *La nobiltà di Sardegna negli ordini cavallereschi religioso-militari*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XXXIII (1931), n. 3-4, pp. 1-24

aspetti agli *hidalgos* castigliani, costituivano, secondo Joan Reglà, «una sorta di proletariato della nobiltà»¹²⁴.

Anche la categoria dei *señores de vassallos*, cioè degli esponenti del baronaggio, presentava al suo interno tutta una gradazione che nasceva non tanto dall'antichità del lignaggio o dal prestigio del titolo quanto, piuttosto, dalle ricchezze, le rendite feudali, i rapporti di parentela, il peso nelle istituzioni e l'influenza presso la corte madrilenà¹²⁵. C'è una differenza profonda tra la spopolata baronia di Capoterra e il grande feudo allodiale della contea, poi marchesato, di Quirra con i suoi 76 villaggi. Nel XVII secolo ai numerosi, piccoli feudi, con le loro magre rendite, si oppongono il marchesato di Laconi o quello di Villasor con una rendita annua di 12.000 scudi, o i grandi feudi dei signori residenti in Spagna, come gli Stati di Oliva con 30 villaggi, il ducato di Mandas con 25 villaggi, il marchesato di Orani con 16 villaggi. Nei primi decenni del Seicento vi erano in Sardegna 335 villaggi infeudati, di cui 185 appartenenti ai sette signori residenti in Spagna, 118 appartenenti alla nobiltà locale e 32 di proprietà della Corona¹²⁶. Sino alla abolizione (1835-38), la maggior parte dei feudi restò nelle mani dell'aristocrazia spagnola: dalla ripartizione dei fuochi fiscali per il donativo del Parlamento del 1614, emerge che nel Capo di Cagliari il marchesato di Quirra aveva 8.844 fuochi fiscali, il ducato di Mandas 6.707 fuochi, lo stato di Portugal 5.911 fuochi; nel Capo di Sassari gli Stati di Oliva avevano 7.915 fuochi. I feudi più consistenti appartenenti a signori sardi erano nel Capo di Cagliari il marchesato di Villasor con 2.042 fuochi e quello di Laconi con 1.079 fuochi, nel Capo di Sassari la contea di Cuglieri con 1.185 fuochi e i feudi di Ploaghe e della Romangia, rispettivamente con 1.522 e 1.060 fuochi. Il feudo regio più consistente era quello del marchesato di Oristano con 3.577 fuochi, seguito dalla contea del Goceano con 2.117 fuochi e l'incontrada del Mandrolisai con 1.226¹²⁷.

La quasi totale assenza in Sardegna di una grande nobiltà titolata – come è

dell'estratto; A. JAVIERRE MUR, *Caballeros sardos en la Orden Militar de Santiago*, in «Archivio storico sardo», XXVIII (1962), pp. 61-100. Cfr. anche F. FLORIS, S. SERRA, *Storia della nobiltà in Sardegna. Genealogia e araldica delle famiglie nobili sarde*, pref. di A. BOSCOLO, Cagliari, 1986, pp. 93-115.

¹²⁴ J. REGLÀ, *La Spagna e il suo impero*, in CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, *Storia del mondo moderno*, V, *La supremazia della Francia (1648-1688)*, a cura di F.L. CARSTEN, Milano, 1968, p. 474.

¹²⁵ Cfr. J.-P. LABATUT, *Le nobiltà europee dal XV al XVIII secolo*, Bologna, 1982, pp. 17-29.

¹²⁶ Cfr. BUS, ms. 63, F. MANCA Y GUIZO, *Una nota que alló y notó en los registros que están archivados en el Archivo de Barcelona. Señores de vassallos, rentas reales, dignidades, oficios del Reyno de Cerdeña en el año 1629*; ASCA, *Biblioteca*, mss. 5 e 6, *Storia dei feudi sardi*; V. ANGIUS, *Cronaca del feudalesimo sardo dal 1500 al 1699*, in G. CASALIS, *Dizionario geografico cit.*, XVIII *quater*, pp. 146-185; F. FLORIS, *Feudi e feudatari di Sardegna*, II, Cagliari, 1996, pp. 448 ss.; A. MATTONE, *Centralismo monarchico cit.*, pp. 171-177.

¹²⁷ Cfr. G.G. ORTU, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja cit.*, pp. 103-104.

noto i grandi feudatari, gli Zúñiga duchi di Mandas, i de Silva marchesi di Orani, i Centelles, poi Borja, marchesi di Quirra, i Maza Carroz marchesi di Terranova, vivevano in Spagna ed esercitavano nel Regno uno scarso potere politico – non costituì un fattore di unità interna all'aristocrazia, divisa dalle rivendicazioni municipali o da antiche rivalità di casata (ad esempio, quella tra i Castelvì e gli Alagón). Subito dietro a questa esigua nobiltà iberica, veniva la gran massa dell'aristocrazia sarda. La prima fascia superiore era composta dai nobili propriamente detti, titolari in genere di privilegi feudali, che potevano trasmettere ai propri discendenti il proprio blasone. La fascia inferiore era quella dei cavalieri, la piccola nobiltà delle città e dei villaggi che poteva trasmettere ai figli i privilegi del rango ma non possedeva un proprio blasone. Ciò spiega il perché questa seconda categoria fosse estremamente interessata alle abilitazioni ai lavori parlamentari: la commissione abilitatrice avrebbe spesso convalidato un privilegio, talvolta dubbio o difficilmente verificabile¹²⁸.

Bruno Anatra, analizzando il manoscritto settecentesco *Origen del cavallero y de la Nobleza de varias familias del Reyno de Cerdeña*, ha calcolato che di uno stock abbastanza rappresentativo di 450 titoli circa, quasi il 10% risale alla prima metà del XV secolo e solo il 2,5% alla seconda, appena il 6,5% alla prima metà del XVI secolo, ma già il 21% alla seconda metà, e ben il 32% alla prima metà ed il 28% alla seconda metà del XVII secolo. In sostanza, il 60% dei privilegi di nobiltà e di cavallerato sarebbe stato concesso nel Seicento¹²⁹. Ulteriori elementi vengono dal numero delle lettere di convocazione inviate ai membri dello Stamento militare: nel Parlamento del 1592-94 esse furono 114; in quello del 1602-03 147 (di cui 101 nel Capo di Cagliari e 46 in quello di Sassari); 124 in quello del 1614 (di cui 61 nel Capo di Cagliari e 63 in quello di Sassari)¹³⁰. Nelle Corti del 1624 vennero inviate 175 convocazioni, così articolate: 88 nel Capo di Cagliari e di Gallura e 87 in quello di Sassari e Logudoro¹³¹. La crescita esponenziale della concessione dei privilegi di cavale-

¹²⁸ Cfr. ad esempio le profonde differenze a questo proposito con la Catalogna dove si assisteva ad una profonda unità interna dell'aristocrazia: cfr. J.H. ELLIOTT, *Un'aristocrazia locale: la classe dirigente catalana nei secoli XVI e XVII*, in ID., *La Spagna e il suo mondo* cit., pp. 103-132.

¹²⁹ Cfr. B. ANATRA, *Corona e ceti* cit., p. 13; il manoscritto in questione è stato pubblicato da F. LODDO CANEPA, *Origen del cavallero y de la nobleza del Reyno de Cerdeña (manoscritto inedito del sec. XVIII)*, in «Archivio storico sardo», XXIV (1954), pp. 269-423; cfr. anche l'edizione anastatica del manoscritto conservato nella Biblioteca Amat (Cagliari, 1977, con pref. di V. AMAT DI SAN FILIPPO), più completa rispetto al testo pubblicato da Loddo Canepa.

¹³⁰ Cfr. *Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada marchese di Aytona (1592-1594)*, a cura di D. QUAGLIONI («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 12), Cagliari, 1997, doc. n. 2, pp. 124-127, e il saggio introduttivo di QUAGLIONI, p. 18; *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma conte di Elda (1602-1603)*, a cura di G. DONEDDU («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 13), Cagliari, 2015, 2 voll., I, doc. n. 5, pp. 120-123; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 5, pp. 142-144; doc. n. 8, pp. 146-149.

¹³¹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 3.

rato, nobiltà ed abiti miliari si sarebbe però verificata nel decennio successivo (1629-1631), con 92 nuovi titoli¹³². I motivi che giustificavano queste concessioni venivano spiegati da Filippo IV nel 1625: «Senza ricompense e punizioni nessuna monarchia può conservarsi. Noi non disponiamo di denaro, e così abbiamo ritenuto giusto e necessario riparare a questo difetto accrescendo il numero delle onorificenze»¹³³.

In previsione dell'apertura delle Corti il viceré, confessando la propria inesperienza («siendo yo hombre de ningunas astucias en los negocios»), inviava, il 9 gennaio del 1624, un promemoria al Consiglio d'Aragona su «lo que conviene tratar en el Parlamento» che si articolava su quattro importanti proposte: l'istituzione di una squadra di sei od otto galere per la difesa del Regno; il tema degli incentivi all'agricoltura e in particolare alla cerealicoltura con la creazione della figura del padre censore della *llaurera*; sulla valorizzazione dell'olivicoltura e sul miglioramento delle tecniche di coltivazione; la quarta, infine, toccava la produzione della lana e l'incremento dell'allevamento ovino¹³⁴.

Dal dispaccio emerge che Vivas aveva perfettamente chiara la piattaforma che intendeva sottoporre all'approvazione del Parlamento. In questa circostanza era il viceré che calava dall'alto i capitoli di Corte e non viceversa, come era tradizione, gli Stamenti che, tramite il meccanismo contrattualista del *do ut des*, presentavano le richieste da sottoporre all'approvazione viceregia e alla decretazione del sovrano. D'altra parte lo stesso Vivas, con «el coraçon en la mano», confessava al *Consejo* i suoi timori sugli esiti del Parlamento e sulla forza dei suoi avversari che, con menzogne e testimoni falsi, potevano «componer un memorial y quitar la honra y destruir y deponer qualquier virrey»¹³⁵. Insomma, già prima del suo inizio il Parlamento si presentava assai difficile per Vivas e nel contempo costituiva per il folto gruppo dei suoi avversari un'occasione unica per ridimensionarne i poteri e presentarlo sotto una cattiva luce alla corte di Madrid.

¹³² Cfr. G. TORE, *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., p. 20.

¹³³ Cit. in H. KAMEN, *Il secolo di ferro 1550/1650* cit., p. 208. Cfr. anche J. MEYER, *Noblesses et pouvoirs dans l'Europe d'Ancien Régime*, Paris, 1973, pp. 64-66; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen*, Madrid, 1973, pp. 19 ss.; I.A.A. THOMPSON, *The Nobility in Spain*, in *The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, ed. H.M. SCOTT, I, London, 1995, pp. 174-236; B. BENNASSAR, *Être noble en Espagne*, in *Mélanges Fernand Braudel*, I, Toulouse, 1973, pp. 95-106; J.A. MARAVALL, *Potere, onore, élites nella Spagna del secolo d'oro*, Bologna, 1984 (I ediz. Madrid, 1979), pp. 181 ss. sulla trasformazione strutturale della nobiltà nell'ambito dell'assolutismo monarchico; A. CARRASCO MARTÍNEZ, *Sangre, honor y privilegio: la nobleza española bajo los Austrias*, Barcelona, 2000.

¹³⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360, dispaccio viceregio, Cagliari, 9 gennaio 1624; al dispaccio sono allegati i *Capítulos que parece que se deberían poner para crecer la cultivación en el Reyno de Cerdeña, y quitar el descuydo y poca industria*.

¹³⁵ Minacciando sanzioni contro i suoi avversari, Vivas assicurava che «todo caminará bien en el Parlamento placendo a Nuestro Señor [...] yo doy palabra a Dios y V.M. de pecar antes en sobrado indulgente que en riguroso»: *ivi*.

In realtà, i contrasti tra Vivas e la nobiltà cagliaritano erano sorti all'indomani del suo arrivo in Sardegna a proposito dell'adeguamento del salario viceregio e dei suoi interessi, in cui erano coinvolti alcuni speculatori che lo avevano seguito da Genova, sulle licenze di esportazione, che erano entrati in concorrenza con quel monopolio sulle *sacas* cerealicole che era stato sino ad allora appannaggio della feudalità locale e dei mercanti residenti nella capitale del Regno. Un altro motivo di attrito era il divieto viceregio del torneo che si celebrava a Cagliari in onore di San Saturnino, giustificato dal fatto che non ne era stata chiesta l'autorizzazione: il divieto, oltre a scontentare la nobiltà cagliaritano, suscitò le ire dell'arcivescovo, che non perdeva occasione, secondo Vivas, «per entremeterse siempre en el gobierno secular, y fomentar inquietos»¹³⁶.

Il 3 agosto partivano le lettere di convocazione ai membri dello Stamento militare. Il primo della lista era Francesco di Castelvì, marchese di Laconi, *primera voz* del Braccio nobiliare (in sostituzione del marchese di Villasor, allora minorenni). I Castelvì erano un illustre lignaggio originario del Regno di Valenza che nel XV secolo si erano trasferiti in Sardegna: il feudo di Laconi era stato eretto in contea nel 1559 e in marchesato nel 1603¹³⁷. Il secondo della lista era l'altro potente feudatario sardo, il marchese di Villasor, Ilario de Alagón, residente allora a Madrid¹³⁸.

I grandi feudatari spagnoli si facevano rappresentare nel Parlamento dai propri procuratori, in genere avvocati. Si trattava di una nobiltà di fatto distante, quasi assente dalle vicende politiche sarde, che in qualche modo Vivas tentò di coinvolgere nelle lotte parlamentari. Il celebre avvocato Bernardino Armanyach era il procuratore del duca di Mandas Juan Hurtado de

¹³⁶ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1172, dispaccio viceregio del 9 novembre 1623 e quello del 3 gennaio 1624. Il 18 aprile 1624 Vivas affermava che una carta reale del 20 gennaio aveva approvato «el aver suspendido el torneo que los cavalleros de aquí querían hazer», come tradizione, dinanzi al palazzo viceregio. Accusava don Filippo Cervellón, capitano delle guardie del viceré, come uno dei fomentatori del malcontento nei suoi confronti. Durante i lavori del Parlamento, «espiano en Palacio», aveva fatto combutta con i suoi oppositori «andando en junta con ellos»: legajo 1173. Cfr. anche il memoriale dello Stamento militare contro il viceré, Cagliari, 7 gennaio 1624: ASSC, *Fondo Aymerich*, b. 9, n. 5.

¹³⁷ Sull'erezione della contea di Laconi in marchesato con la carta reale del 21 maggio 1605: ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4907, cc. 190-192v. Cfr. anche F. LODDO CANEPA, *Origen del cavallero* cit., pp. 303-305; V. PRUNAS TOLA, *I privilegi di Stamento Militare nelle famiglie sarde*, Torino, 1933, pp. 162-164; F. FLORIS, S. SERRA, *Storia della nobiltà* cit., pp. 213-214; F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., II, pp. 561-570. In ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1231, vi è una dettagliata relazione di don Paolo di Castelvì sulla storia e la genealogia della propria famiglia, Cagliari, 14 dicembre 1625.

¹³⁸ Il marchese di Villasor versava in una difficile situazione economica: doveva infatti la consistente somma di 30.000 ducati al mercante genovese, operante a Madrid, Antonio de Negro, ed era stato costretto, come affermerà nel 1626 in una lettera al sovrano, a nominare un *receptor* «para que vaya cobrando las rentas de mis estados» sino al saldo del debito con i relativi interessi: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1175.

Mendoza¹³⁹, Gaspare Cugia era procuratore del marchese di Quirra, Giovanni de Caravajal era procuratore dello stato di Pastrana, Antioco Cani era procuratore degli stati di Oliva. Ilario de Alagón si fece rappresentare al Parlamento dal proprio procuratore, il dottor Giuliano Ursena¹⁴⁰.

Seguivano poi i feudatari sardi, i vari titolati e i cavalieri. Facevano parte dello Stamento militare anche alcuni *letrados*, nel Capo di Cagliari l'avvocato Giovanni Dexart, il dottor Andrea del Rosso, avvocato fiscale patrimoniale, il canonico Giovanni Ferrer, i dottori Giovanni e Gabriele Otger, Francesco Fortesa; e nel Capo di Sassari i dottori Agostino Jacomonio, Giacomo Alivesi, assessore della Reale Governazione, Simone Figo, Simone Zampello, Gavino Deliperi Bronda e Pietro Guiò¹⁴¹.

Lo stesso 3 agosto il viceré inviava la convocatoria anche ai rappresentanti dello Stamento reale, cioè ai consiglieri delle città di Cagliari, Sassari, Alghero, Oristano, Iglesias, Castellaragonese e Bosa.

Per motivi organizzativi e per la contumacia di numerosi deputati il Parlamento venne rinviato prima al 10 dicembre e poi definitivamente al 5 febbraio dell'anno successivo¹⁴². I ritardi erano dovuti anche all'improvviso rigore del clima dell'inverno del 1624 che aveva impedito ai prelati di Oristano e di Ampurias, ai nobili e ai cavalieri del Capo di Sassari di poter partecipare in tempo ai lavori¹⁴³.

Tra il XVI e il XVII secolo tutti gli aspetti formali e sostanziali legati al cerimoniale assumevano un'enorme importanza, arrivando a condizionare e a «invadere tutte le relazioni di potere, da quelle interpersonali a quelle tra gli Stati»¹⁴⁴. L'apparenza rivestiva infatti un significato altamente simbolico nell'e-

¹³⁹ Sul ducato di Mandas cfr. U. OPPUS, *Sa giustizia ti cruxat. L'amministrazione della giustizia in Sardegna tra il XVI e il XIX secolo. Il caso del Ducato di Mandas*, Cagliari, 2016, pp. 71-84; ID., *Il Marchesato di Terranova (1585-1843)*, in *Da Olbìa ad Olbia. 2500 anni di storia di una città mediterranea*, II, a cura di G. MELONI e P.F. SIMBULA, Sassari, 1996, pp. 297-309, sull'altro grande feudo appartenente alla famiglia spagnola dei Maza-Carroz.

¹⁴⁰ Cfr. P. TOLA, *Dizionario* cit., I, p. 68; F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., II, pp. 522-528. Il dottor Ursena aveva partecipato in qualità di rappresentante di Bosa al Parlamento del 1614 (*Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., ad ind.) e nella stessa carica parteciperà a quello straordinario del 1626 (*Il Parlamento straordinario del viceré Gerolamo Pimentel* cit., pp. 140-141).

¹⁴¹ Giovanni Otger si era laureato a Bologna nel 1586 (M.T. GUERRINI, «*Qui voluerit in iure promoveri*» cit., n. 3.306, p. 318). Giovanni Ferrer, canonico e «*donnicellus calaritanus*», si era addottorato in Teologia a Pisa nel 1577; Pietro Guiò, algherese, si era laureato *in utroque* a Pisa nel 1593; il sassarese Simone Figo sempre a Pisa *in utroque* nel 1585 (R. DEL GRATTA, *Acta Graduum Academiae Pisanae*, I (1543-1599), Pisa, 1980, n. 00614, rispettivamente Teologia, n. 70, p. 408; Diritto, n. 2.436, p. 284, n. 1910, p. 224). Il cagliaritano Gabriele Otger si era laureato *in utroque* a Pisa nel 1623 (G. VOLPI, *Acta Graduum Academiae Pisanae*, II, 1600-1699, Pisa, s.d. (ma 1983), n. 10.473, p. 136).

¹⁴² *Atti del Parlamento*, docc. nn. 16 e 19.

¹⁴³ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360, dispaccio viceregio del 7 febbraio 1624.

¹⁴⁴ M.A. VISCEGLIA, *La città rituale: Roma e le sue cerimonie in età moderna*, Milano, 2002,

splicita raffigurazione dell'immagine del potere e della sovranità regia, volta alla trasmissione di tutta una serie di valori politico-istituzionali, ma nella ritualità e nell'ordine delle cerimonie pubbliche era destinata inevitabilmente a suscitare infinite discussioni sulle formalità e sulle precedenze. Si colloca in questo quadro la solenne cerimonia del soglio (*solium*) che il 5 febbraio 1624 si tenne nella cattedrale di Cagliari come simbolica apertura dei lavori parlamentari¹⁴⁵.

Il viceré fece il suo ingresso in chiesa alla testa di un corteo, accompagnato dagli ufficiali regi e da una folla numerosa: si inginocchiò quindi in preghiera dinanzi all'altare maggiore, mentre il coro intonava l'antico inno del *Veni Creator*. Salì quindi sul soglio (una sorta di palco-tribuna di legno appositamente costruito per la cerimonia) sedendosi al centro, poco più sotto il reggente la Reale Cancelleria, mentre i magistrati togati della Reale Udienza prendevano posto alla sua destra e alla sua sinistra i ministri di cappa e spada del Regio Patrimonio. Nel secondo gradino sedevano gli alti gradi militari e i coadiutori del maestro razionale. Sul palco, alla destra del viceré, stavano i notai della Luogotenenza Generale e della Reale Udienza. Alla destra del soglio, nel transetto della Cattedrale, lo Stamento ecclesiastico, alla sinistra quello Militare e di fronte quello Reale¹⁴⁶.

Da questa disposizione di personaggi doveva emergere l'immagine di una monarchia composita, solidamente articolata in diverse istituzioni e ordini cetuali che, tutti riuniti, davano corpo all'organismo rappresentativo dell'intero Regno. Il viceré, in qualità di presidente del Parlamento, rappresentava un sovrano lontano, sopperendo così all'assenza regia. In realtà, la cerimonia

p. 41. Cfr. in generale su questa tematica S. BERTELLI, G. CALVI, *Rituale, cerimonia, etichetta nelle corti italiane*, in *Rituale, cerimoniale, etichetta*, a cura di S. BERTELLI, G. CRIFÒ, E. ACANFORA, Milano, 1985; M.P. MONTEAGUDO ROBLEDO, *Aportaciones historiográficas al estudio de las ceremonias políticas en su desarrollo histórico*, in «Pedralbes. Revista de historia moderna», XV (1995), pp. 173-204; *Le strategie dell'apparenza. Cerimoniali, politica e società alla Corte dei Savoia in età moderna*, a cura di P. BIANCHI e A. MERLOTTI, Torino, 2010. Sul caso siciliano cfr. F. BENIGNO, *Leggere il cerimoniale nella Sicilia spagnola*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», V (2008), pp. 133-148; L. DE NARDI, *Oltre il cerimoniale dei viceré. Le dinamiche istituzionali nella Sicilia barocca*, Padova, 2014, pp. 131 ss.; M. RIVERO RODRÍGUEZ, *La edad de oro de los virreyes* cit., pp. 175-182.

¹⁴⁵ Sull'ordine del corteo parlamentare cfr. V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., pp. 401-405; M. PINNA, *Il Magistrato civico di Cagliari*, in «Archivio storico sardo», X (1915), pp. 242-243, ed anche A. MARONGIU, *I Parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato*, a cura di M.S. CORCIULO, Bologna, 2009 (ripr. anast. della prima edizione Roma, 1931), p. 84. La prima edizione dell'opera è preferibile a quella riadattata e in parte riscritta nel 1979. Cfr. anche la penetrante recensione di A. ERA, in «Studi sassaresi», serie II, XI (1933), n. 2, pp. 180-184.

¹⁴⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 20, per i particolari della cerimonia si rinvia all'ampio e circostanziato regesto.

aveva assunto la sua forma definitiva soltanto durante il regno di Filippo II, in seguito all'istituzione della Reale Udienza, *organo asesor* del viceré, come emerge dagli atti dei Parlamenti del 1573-74 e del 1592-94¹⁴⁷.

Dopo l'orazione dell'arcivescovo di Cagliari e l'ascesa al soglio, il notaio Ferdinando Sabater lesse il testo della carta reale di celebrazione del Parlamento e il segretario Pietro Miguel espose il contenuto dell'allocuzione introduttiva del viceré. La parte iniziale del discorso riprendeva la carta regia e riproponeva le formule di rito che erano state adoperate dal viceré duca di Gandía nelle Corti di dieci anni prima: il re amava tanto i «buenos y fieles vassallos» del Regno di Sardegna che avrebbe voluto visitare concedendo loro «honras y mercedes», tuttavia «el grande y esparcido cuerpo de su monarquía» gli aveva imposto di restare a corte. Gli aveva però delegato – affermava Vivas – di celebrare il Parlamento «con el valor, benignidad y justicia», mirando soprattutto «a la defensa y tranquilidad del Reyno y al desagruar los agraviados»: con l'accordo dei tre Stamenti – prometteva – si sarebbero migliorate «aquellas leyes viejas» di cui c'era bisogno e, nel contempo, promuoverne «otras necessarias y convenientes al bien público». In ottemperanza al mandato regio, Vivas prometteva, anche a nome dei suoi ministri, di comportarsi nel Parlamento con senso di giustizia, «sin mirar a otro, que al servicio de Dios y tranquilidad publica», per cui – rivolgendosi ai tre Bracci – «encargo lo mismo a todos en general, y a los tres Estamentos, a tal que caminando todos a un fin recto, vamos unidos y en buena correspondencia». Propositi che sarebbero stati ben presto disattesi¹⁴⁸.

Molto più interessante risulta la seconda parte dell'allocuzione, che rivela la profonda conoscenza del contesto internazionale da parte dell'ex ambasciatore genovese e che in qualche misura anticipava i temi del *Gran Memorial* del conte-duca e la stessa politica della *Unión de Armas*. Il quadro tracciato da Vivas era decisamente drammatico: da quarantasette anni la Spagna era impegnata su più fronti, dalle Fiandre all'Inghilterra, e nel Mediterraneo, insieme alla Repubblica di Venezia, doveva contrastare la minaccia della flotta turca. Le guerre nel Nord Africa, in Italia, nel Monferrato avevano comportato spese enormi: per far fronte allo sforzo bellico la Corona aveva non soltanto impegnato l'argento delle Indie, ma anche tutte le rendite ordinarie dei regni alienandole ai finanzieri a censo annuale. Considerando la gravità della situazione

¹⁴⁷ Cfr. *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma barone d'Elda*, a cura di L. ORTU («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 10), I, Cagliari, 2005, doc. n. 10, pp. 279-286; *Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada* cit., doc. n. 13, pp. 137-144. In precedenza il cerimoniale era molto più semplice e non aveva le implicazioni simboliche proprie della fine del XVI e del XVII secolo. Cfr., ad esempio, l'apertura delle Corti del 1519: *I Parlamenti del viceré Angelo de Vilanova* cit., I, doc. n. 154, pp. 421-427.

¹⁴⁸ *Atti del Parlamento*, doc. n. 20; CDS, I, *Diplomi e carte del secolo XVII*, doc. n. XXIV, pp. 270-271. Cfr. anche *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 27, pp. 165-168.

tutti i regni erano intervenuti in soccorso della monarchia, facendo deliberare dalle *Cortes* il raddoppio del *servicio*, come aveva fatto il Regno di Castiglia, e con esso quello di Napoli, che aveva offerto 300.000 ducati, e lo Stato di Milano che ne aveva offerti altri 200.000. La Catalogna che di solito offriva 300.000 ducati ne aveva concessi ben 1.200.000, come i Regni di Aragona e di Valenza. L'ulteriore deteriorarsi della situazione internazionale, «con la nueva rotura de la guerra de Flandes, y con la inundación de piratas, y guerra de la India», spingeva il sovrano a sperare che il Regno di Sardegna avrebbe seguito l'esempio delle altre province della Corona, aumentando l'importo del donativo secondo le proprie possibilità¹⁴⁹.

I membri degli Stamenti ammutolirono dinanzi alla richiesta del viceré: il Regno contribuiva già con un donativo di 150.000 ducati e sarebbe stato difficile individuare altre risorse finanziarie per venire incontro alle esigenze della Corona. Comunque, dopo una breve consultazione, l'anziano arcivescovo rassicurò il viceré, il Parlamento avrebbe contribuito al donativo, confidando nella concessione delle solite grazie.

I lavori del Parlamento entravano quindi nella loro fase operativa. Vivas riuniva nel palazzo regio i suoi più stretti collaboratori per la nomina dei membri della commissione delle abilitazioni¹⁵⁰: presenti il reggente la Reale Cancelleria, lo spagnolo dottor Francesco Pacheco, di 54 anni già decano dell'*Audiencia* del Regno di Maiorca, che era stato nominato all'importante carica sarda il 3 aprile 1617¹⁵¹, e i magistrati della Reale Udienza cagliaritano: il più anziano di essi era l'avvocato fiscale, il sassarese Francesco Angelo Vico y Artea. Nato probabilmente intorno al 1570 da una famiglia di origine corsa (il padre Giovannangelo era collettore del Santo Uffizio), immatricolato nel 1588 nello Studio di Pisa, dove si era laureato *in utroque* nel 1590¹⁵². La sua carriera nelle

¹⁴⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 20. «Ante de ayer lunes – scriveva il 7 febbraio Vivas a Madrid – se comenzó la ceremonia del Solio con el aplauso y ostentación acostumbrada, hasta agora solo se ha tratado de precedencias de lugares y espero en Dios que se proseguirá bien en todo, y que se dará asiento a cosas de importancia de servicio de V.M.». Chiedeva inoltre il pieno appoggio del sovrano per l'eventuale aumento dell'importo del donativo, mostrando fiducia sull'esito della trattativa con gli Stamenti («todo se vencerá con facilidad»). ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360, dispaccio viceregio del 7 febbraio 1624.

¹⁵⁰ Sul palazzo regio nei primi decenni del Seicento cfr. B. ANATRA, *Il palazzo nella storia, la storia nel palazzo*, in *Il Palazzo regio di Cagliari*, Nuoro, 2000, pp. 11-12.

¹⁵¹ Cfr. C. FERRANTE, *Il reggente la Reale Cancelleria del Regnum Sardiniae da assessore a consultore nato del viceré (secc. XV-XIII)*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, I, Soveria Mannelli, 2008, I, p. 1088. Cfr. anche ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1193, *Relación de los papeles que presenta el Regente don Francisco Pacheco*, s.d., con un dettagliato curriculum.

¹⁵² Cfr. DEL GRATTA, *Acta Graduum* cit., I, n. 1488, p. 138. Un manoscritto anonimo del XVII secolo (BUS, ms. 665, *Descendencias de la casa de Ornano*) enumera le famiglie corse che acquisirono una posizione importante nella vita sociale e civile della città di Sassari (Canopolo, Vico, Basteliga, Giglio, Ornano, Marignacho, Figo, Giagaracho, Zonza, etc.) e cfr. anche A. MATTONI,

magistrature del Regno iniziò nel 1604, con la nomina ad assessore del vegghiere della sua città natale; proseguì poi, per «encomienda», con quella di assessore del *veguer* di Alghero; nel 1607 divenne proavvocato fiscale della Reale Governazione del Capo di Sassari; promosso nel 1609 giudice di corte della Reale Udienza, divenne nel 1612 magistrato civile e nel 1618 ottenne l'incarico di avvocato fiscale regio¹⁵³. In un memoriale a stampa in cui descriveva il proprio *curriculum* burocratico lo stesso Vico poneva in evidenza gli eventi che avevano favorito la sua carriera di magistrato. La prima occasione era stato il Parlamento del 1614 – il viceré, duca di Gandía, lo aveva definito «mucho secreto y prudente para las cosas de gobierno»¹⁵⁴ –, quando «asistió y obró con su inteligencia y cuidado que se confirmase el servicio de 125.000 escudos [...] y se aumentase hasta 150.000»¹⁵⁵. In queste Corti era stata anche presa un'altra decisione che avrebbe inciso sulla sua biografia: la richiesta, avanzata dallo Stamento reale, della pubblicazione delle prammatiche regie in un corpo unitario. Il sovrano avrebbe approvato il capitolo di Corte¹⁵⁶.

Sardaigne. Les relations entre la Sardaigne et la Corse (XIV-XVIII^e siècle), in *Dictionnaire historique de la Corse*, sous la direct. de A.L. SERPENTINI, Ajaccio, 2006, pp. 894-897. Sulle funzioni dell'avvocato fiscale cfr. F. LODDO CANEPA, *Avvocato fiscale regio*, in ID., *Dizionario archivistico cit.*, pp. 40-42.

¹⁵³ ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4906, cc. 248-250, per la nomina ad assessore del vegghiere; reg. 4910, cc. 76v.-80v., per quella a proavvocato fiscale; *Consejo de Aragón*, legajo 1162, per quella a giudice di corte con l'incombenza del penale; *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4911, cc. 165v.-169v., e ASCA, *Antico Archivio Regio*, H16, cc. 15-17, per quella di avvocato fiscale; *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4913, cc. 115v.-119v.; per la biografia di Vico, oltre il vecchio P. TOLA, *Dizionario cit.*, III, pp. 291-301, cfr. soprattutto F. MANCONI, *Un letrado sassarese al servizio della monarchia ispanica. Appunti per una biografia di Francisco Angel Vico y Artea*, in *Sardegna, Spagna e Mediterraneo dai Re Cattolici al Secolo d'Oro*, a cura di B. ANATRA e G. MURGIA, Roma, 2004, pp. 291-333; A. MATTONE, *Cultura giuridica cit.*, pp. 401-407; J. ARRIETA ALBERDI, *Giuristi e consiglieri sardi al servizio della monarchia degli Asburgo*, in *Il Regno di Sardegna in età moderna cit.*, pp. 53-65; ID., *Vico y Artea, Francisco Angel*, in DBE (2013), pp. 866-869; A. NIEDDU, *Vico y Artea, Francesco Angelo*, in DBGI, II, p. 2044; I. BIROCCHI, *La richiesta di letrados, il ruolo delle città e la formazione del giurista di diritto patrio (1626-1755)*, in *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari cit.*, I, pp. 110-114.

¹⁵⁴ G.G. ORTU, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja cit.*, p. 16.

¹⁵⁵ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1083. Il memoriale non è datato, ma la data si evince dall'affermazione di Vico, secondo cui avrebbe «ocupado por veinte años» la carica di reggente nel Consiglio d'Aragona: quindi il 1647. Come è noto Vico avrebbe svolto un ruolo decisivo nel Parlamento del 1624; così scrive di lui il viceré Vivas in un dispaccio del 20 giugno 1624: «persona tan señalada en rectitud, ha sido en estas Cortes uno de tres más principales para el bien, con grande amor y bondad y notable prudencia»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1172.

¹⁵⁶ *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja cit.*, doc. n. 173, p. 173, p. 495; doc. n. 174, p. 508. Il lungo lavoro di ricognizione e di raccolta delle disposizioni in gran parte manoscritte si concluse con la stesura della compilazione, corredata da profonde e informate glosse, approvata da Filippo IV il 7 marzo 1633. In una consulta del Consiglio d'Aragona del 16 febbraio 1633 si legge: «la variedad de las leyes, pragmáticas, capitulos y actos de Corte ha causado en Cerdeña por lo pasado gran confusión, y no menos embarço en los jueces que han de administrar justicia por hallarse

Alla riunione partecipava anche il dottor Nicola Escarchoni (Scarxoni), di 46 anni, originario della città di Iglesias, dottore *in utroque* a Bologna nel 1601. Nominato giudice di corte della Reale Udienza nel 1612 per la promozione di Vico, nel 1614 prese il posto del defunto Luca García, partecipò attivamente ai lavori del Parlamento Gandía, ricoprendo anche la carica di giudice dei gravami: nel 1615 ottenne il privilegio di cavalierato¹⁵⁷; il dottor Pietro Taraçona, aragonese, formatosi al Colegio Mayor di Santiago e laureato *in utroque* nello Studio di Huesca, era stato anche lui protagonista delle Corti del 1614 e giudice dei gravami¹⁵⁸; il dottor Francesco Corts, catalano, già assessore del veghiere della città di Barcellona e giudice di corte dell'*Audiencia* catalana, era stato nominato, nel 1614, alla stessa carica nella Reale Udienza cagliaritano¹⁵⁹; il dottor Giovanni de Andrada, originario della città di Castellaragone, iscritto nel 1592 nell'Università di Salamanca, si era poi trasferito in quella di Pisa dove si era laureato *in utroque* nel 1596, aveva esercitato l'avvocatura e nel 1614-17 era rimasto a Madrid per risolvere, su incarico del duca di Gandía, i contrasti tra i tribunali regi e quelli dell'Inquisizione, finché nel 1618 era stato nominato giudice di corte della Reale Udienza¹⁶⁰; e, infine, il dottor Andrea del Rosso, avvocato fiscale patrimoniale¹⁶¹.

divididas en diversos papeles manuscritos, y avendo suplicado muchas personas zelosas del servicio de V.M. por medio de los virreyes de aquel Reyno se mandasen reformar, mudar y corregir las viejas y relaxadas». Il dottor Vico, «quando assistía en la Real Audiencia de Cerdeña, y las ha puesto en perfección y orden en un libro que se ha visto después en este Consejo donde ha parecido dar cuenta dello a V.M., y que será muy conforme a su Real servicio que se despache una observatoria dellas para que se executen, impriman en la forma que estan emendadas, añadidas, y divididas, y se juzguen y determinen por ellas todos los pleitos y negocios que ocurrieren en aquel Reyno tocantes a los casos que ella se tratan aunque sean contrarias a las otras leyes, pragmaticas y capítulos que hasta ha avido en el»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1094. La raccolta fu pubblicata a stampa, a spese del Vico, solo nel 1640. Il decreto regio è riportato in *Leyes y pragmaticas* cit., I; al loro apparire, J. DEXART, *Capitula* cit., I, p. 226, espresse un lusinghiero giudizio.

¹⁵⁷ ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4913, cc. 119-122; dal 1609 al 1612 aveva ricoperto l'ufficio di Assessore del veghiere di Cagliari, reg. 4911, cc. 214-216; Escharchoni il 3 aprile 1628 verrà nominato avvocato fiscale per la promozione di Vico a reggente nel Consiglio d'Aragona. ACA, *Camara de Aragón*, reg. 302, cc. 246v.-256; reg. 302, cc. 228-232; ASCA, *Antico Archivio Regio*, BC14, c. 145v.; H20, cc. 5v.-7; H24, cc. 27-29; M.T. GUERRINI, «*Qui voluerit in iure promoveri*» cit., n. 4128, p. 371; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., ad ind.

¹⁵⁸ Cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., ad ind.; secondo il dispaccio viceregio cit. del 20 giugno 1624 Taraçona era stato nominato undici anni prima, cioè nel 1613, giudice della Reale Udienza sarda.

¹⁵⁹ ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4919, cc. 284-287v.; *Consejo de Aragón*, reg. 302, cc. 228v.-232; ASCA, *Antico Archivio Regio*, H20, cc. 5v.-7.

¹⁶⁰ ASCA, *Antico Archivio Regio*, H17, cc. 13-14v.; H19, cc. 105v.-107v.; A. RUNDINE, *Gli studenti sardi all'Università di Salamanca*, in R. TURTAS, A. RUNDINE, E. TOGNOTTI, *Università, studenti, maestri. Contributi alla storia della cultura in Sardegna*, Sassari, s.d. (ma 1990), p. 77; DEL GRATTA, *Acta Graduum* cit., p. 300; E. COSTA, *Archivio del Comune di Sassari*, Sassari, 1902, p. 220; G. TORE, *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., p. 31.

¹⁶¹ Del Rosso, cagliaritano, membro dello Stamento militare, era stato nominato avvocato

Erano presenti anche i ministri di cappa e spada: il governatore del Capo di Cagliari e di Gallura, Diego de Aragall, che ricopriva la carica dal 1622¹⁶²; il procuratore reale, Paolo de Castelvì, figlio cadetto del marchese di Laconi, titolare dell'ufficio dal 1615¹⁶³; il maestro razionale Francesco de Ravaneda¹⁶⁴; il reggente la Reale Tesoreria, l'algherese Giuliano de Abella, titolare della carica dal 1615¹⁶⁵, e il notaio e segretario della Luogotenenza generale Ferdinando Sabater. A conclusione della riunione il viceré procedette all'elezione degli abi-

fiscale patrimoniale nel 1606 (ASCA, *Antico Archivio Regio*, H12, cc. 174-176v.; H19, cc. 43-45v.). Durante la visita Carrillo godette della fiducia del *visitador*. Partecipò ai lavori del Parlamento del 1614, facendo parte della giunta dei trattatori: cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., *ad ind.* Un curriculum della carriera giudiziaria di del Rosso è in ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1091. Cfr. anche F. LODDO CANEPA, *Avvocato fiscale patrimoniale*, in ID., *Dizionario archivistico* cit., pp. 38-40.

¹⁶² Discendente da un'antica famiglia catalana, figlio di Giacomo e Maria de Cervellón, nacque a Cagliari nel 1603. Nel 1615 alla morte del padre ereditò la prestigiosa carica di governatore, ma per la sua minore età ne entrò in possesso solo nel 1622. Nel 1625, alla morte di Vivas, divenne presidente del Regno: cfr. P. MARTINI, *Biografia sarda* cit., I, pp. 50-56; V. PRUNAS TOLA, *I privilegi* cit., pp. 103-104; J. MATEU IBARS, *Los virreyes de Cerdeña* cit., II, pp. 8-10. In una lettera al sovrano (Cagliari, 21 novembre 1616) donna Maria de Aragall, madre di don Diego, sostenendo che suo figlio, nonostante la minore età, sarebbe potuto entrare in possesso della carica, enumerava i servizi forniti dalla sua famiglia «que han serbido dicho oficio por espacio de dozientos años siempre de padres a hijos, y en particular Hieronimo de Aragall su aguelo le sirvió sinquanta y quatro años»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1092.

¹⁶³ Figlio di Giacomo, marchese di Laconi, aveva ereditato la carica dal suocero, don Onofrio Fabra de Ixar (ASCA, *Antico Archivio Regio*, H14, c. 229). Cfr. anche *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., *ad ind.*

¹⁶⁴ La famiglia Ravaneda deteneva da parecchio tempo l'ufficio: nel 1585 Francesco senior fu nominato maestro razionale. Partecipò ai lavori del Parlamento del 1592 (*Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada* cit., *ad ind.*). La sua conduzione della Zecca venne posta sotto accusa dal giudice Rossellò. Cfr. E. BIROCCHI, *Zecche e monete della Sardegna nei periodi della dominazione aragonese e spagnola in Sardegna*, Cagliari, 1952, pp. 164, 157. Nel 1595 otteneva l'investitura, poi reiterata nel 1599, della villa di Monti. Partecipò alle Corti del 1602-03 facendo parte della Giunta dei trattatori (*Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., *ad ind.*). Morì probabilmente nel 1604. L'anno successivo gli succedette nell'ufficio il figlio Pietro de Ravaneda (ASCA, *Antico Archivio Regio*, H12, c. 67). Il 13 dicembre 1622 il sovrano ordinava al viceré che, a causa della minore età, lo si agevolasse nel mantenimento della carica di maestro razionale, conferendogli la metà del salario e degli emolumenti. Il suo congiunto, Francesco, avrebbe ricoperto l'ufficio sino al compimento della sua maggiore età, godendo della metà del salario e degli emolumenti (ACA, *Consejo de Aragón*, libro 2591, cc. 140-140v.). Suo cugino, Francesco junior, partecipò come membro dello Stamento militare al Parlamento del 1614 (*Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., *ad ind.*). Nel 1622 fu nominato luogotenente del maestro razionale (H17, c. 139) e in quello stesso anno fu nominato all'ufficio vacante di maestro razionale (ACA, *Consejo de Aragón*, reg. 298, cc. 60-63). Nel 1624 ricopriva la carica per la minore età del cugino, Pietro, titolare effettivo dell'ufficio. Nel 1617 era stato veghiere di Cagliari (ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4919, cc. 140-143v.) e capitano della cavalleria miliziana della curatoria di Siurgus (G. TORE, *Il Parlamento straordinario del viceré Gerolamo Pimentel* cit., p. 58). Il 6 maggio 1624 ricoprì l'ufficio di maestro della Zecca.

¹⁶⁵ La data della nomina di Abella si evince da M. PINNA, *Indice dei documenti cagliaritari del Regio Archivio di Stato dal 1323 al 1720*, Cagliari, 1903, p. 197. Nel 1617 avrebbe ottenuto il privilegio di nobiltà: cfr. F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., II, p. 522.

littori della Curia regia nelle persone del reggente Pacheco, del procuratore reale Castelvì e del dottor Taraçona, che nella verifica dei titoli di nobiltà si sarebbero avvalsi della consulenza dell'avvocato fiscale Vico e dell'avvocato fiscale patrimoniale del Rosso¹⁶⁶.

Intanto anche gli Stamenti si riunivano nel quartiere cagliaritano del Castello, a pochi passi di distanza l'uno dall'altro per agevolare le numerose ambasciate che intercorrevano tra i tre Bracci: l'Ecclesiastico nella sagrestia della cattedrale; il Militare nella cappella della Chiesa della Vergine della Speranza; il Reale nel palazzo civico. I tre Stamenti iniziarono da subito a frapporre ostacoli allo svolgimento dei lavori, cominciando dalla richiesta di poter visionare la patente regia con cui erano stati conferiti a Vivas i poteri di celebrare il Parlamento. Il viceré chiese al notaio Sabater di verificare la prassi che era stata seguita nelle Corti di dieci anni prima: risultò che era quella di consegnare gli atti all'Ecclesiastico, che avrebbe poi provveduto a trasmetterli agli altri due Stamenti. Si decise quindi di conformarsi a questa pratica: Sabater consegnò la copia degli atti del Parlamento Gandía all'arcivescovo di Cagliari, il quale però eccepì che la consegna della patente doveva essere fatta non dal notaio ma da due esponenti del Consiglio regio. Furono nominati per la consegna i dottori Corts e de Andrada. L'Ecclesiastico designava nel frattempo come abilitatore l'arcivescovo Esquivel¹⁶⁷.

Lo Stamento militare proseguì nella sua linea di opposizione per la nomina degli abilitatori. La controversia stavolta nacque sull'attribuzione del posto solitamente riservato agli ambasciatori stamentari nelle trattative col regio Consiglio: il conte di Serramanna, Antonio Brondo, e don Antioco Cani rifiutarono di sedersi adducendo il motivo che non erano quelli i loro posti (al conte spettava il posto di capo fila del banco a sinistra, mentre l'altro doveva sedersi dopo il reggente). Dopo una consultazione col viceré, il reggente Pacheco fece presente che la pretesa era priva di fondamento: il primo ambasciatore doveva infatti sedersi tra il reggente e il magistrato più anziano della Reale Udienza e il secondo tra i due ministri patrimoniali. Ma intanto il sindaco del Militare, Simone Castañer, chiedeva al viceré gli atti dei Parlamenti del 1592, del 1602-03 e del 1614, che Vivas provvedeva a far consegnare¹⁶⁸.

Intanto Vivas aveva dovuto risolvere anche un problema di cerimoniale relativo alla giornata del soglio, quello sul diritto di precedenza che aveva opposto le città di Castellaragonese e di Iglesias: deliberò salomonicamente che un giorno avrebbe goduto della precedenza Castellaragonese e il giorno successivo Iglesias. Pietro Salazar, *sindich* della città mineraria, protestò vivacemente, rite-

¹⁶⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 22.

¹⁶⁷ *Ibidem*.

¹⁶⁸ *Atti del Parlamento*, doc. n. 28.

nendo la decisione pregiudizievole agli interessi iglesienti¹⁶⁹. Proseguivano inoltre le eccezioni del Militare sulla questione del posto riservato ai due ambasciatori, un'argomentazione di scarsa rilevanza politica e procedurale che aveva il manifesto scopo di bloccare o di ritardare i lavori del Parlamento. Vivas, irritato, emanò una sentenza che rinviava alla prassi seguita sino a quel momento: una copia della sentenza venne consegnata a Giovanni Dexart, avvocato dello Stamento militare¹⁷⁰. Nato a Cagliari nel 1590 da una famiglia di origine navarrese – il padre Melchiorre esercitava la professione notarile, aveva ricoperto la carica di *sindich* della città di Iglesias nelle Corti del 1602-03 ed era stato capitano (podestà) della stessa città –, dopo i primi studi nel Collegio gesuitico cagliaritano si era iscritto nell'Università di Pisa dove si era laureato *in utroque iure* nel 1615. Rientrato in quello stesso anno in Sardegna, aveva superato brillantemente le conclusioni della prova prescritta da un capitolo di Corte del 1598, secondo cui i dottori in diritto non potevano esercitare la pratica forense se prima non avessero sostenuto una sorta di pubblico esame. Da allora, per dieci anni, Dexart esercitò la professione, divenendo uno dei più apprezzati avvocati del foro cagliaritano¹⁷¹.

Vivas, osservando che lo Stamento militare non aveva rintracciato alcuna documentazione a sostegno della propria richiesta e che tutto ciò era a suo avviso finalizzato ad intralciare la prosecuzione dei lavori, pur facendo salvo il diritto di opposizione, respinse il ricorso e ordinò che si procedesse alla nomina degli abilitatori. Lo Stamento reale comunicava di aver nominato come abilitatore il consigliere in capo della città di Cagliari, il dottor Pietro Giovanni Otger¹⁷².

¹⁶⁹ *Ivi*, doc. n. 29.

¹⁷⁰ Una ventina d'anni dopo Dexart, nelle glosse ai *Capitula*, lib. I, tit. I, cap. IX, n. 25, p. 46, avrebbe richiamato la «controversia in Parlamento Excellentissimi Don Ioannis Vivas, per Egregium Tunc Comitem de Serra Manna, qui uti ambasciator Brachii Militaris, primam sedem in scanno partis sinistrae, sibi deberi, contendebat cum praecedentia, quoad Governatorem, et alios Ministros Patrimoniales; contrarium tamen fuit decisum, ut constat ex suo processu a fol. 34 usque ad 41».

¹⁷¹ Cfr. A. MATTONE, *Dexart, Giovanni*, in DBI, XXXIX (1991), pp. 617-622; ID., *Dexart, Giovanni*, in DBGI, I, pp. 759-760; ID., *Cultura giuridica* cit., pp. 391-394; I. BIROCCHI, *La richiesta di letrados* cit., pp. 113-115. Il 27 luglio 1627 verrà inviato a Madrid un memoriale sul suo intervento presso il Consiglio civico cagliaritano, giustificandosi col fatto che aveva voluto scongiurare «alborotos y discordias». L'11 febbraio accusava il dottor Escarchoni di essere stato il regista occulto delle resistenze consiliari, essendo uno di quelli che «inquietan y traen rebuelta» (legajo 1193). Il 22 aprile il sovrano scriveva a Vivas raccomandandogli prudenza nei rapporti con la municipalità cagliaritana. Rispettivamente, il 30 maggio e 14 luglio 1624, Michele Bonfanti e l'arcivescovo Esquivel rincararono la dose di accuse contro l'operato del viceré (legajo 1091). Notizie sulla famiglia Dexart sono comprese in una memoria di Antioco Dexart del 2 ottobre 1608 in cui veniva richiesta la Capitania di Iglesias (legajo 1217).

¹⁷² Il Consiglio civico di Cagliari si era spaccato sulla nomina del *sindich* che avrebbe dovuto rappresentare la città nel Parlamento: da una parte il consigliere in capo e il terzo consigliere

In realtà, dietro queste cavillose eccezioni formali, che a noi oggi potrebbero apparire di scarsa rilevanza, si nascondeva un duro scontro politico tra il viceré e le oligarchie cagliaritanе – l'arcivescovo, una quota consistente della nobiltà, il procuratore reale, il Consiglio municipale –, le stesse che avevano già posto in discussione la rivalutazione del suo salario e i suoi interessi nella concessione dei diritti di *saca*. Il loro timore era che Vivas potesse far nominare degli abilitatori compiacenti in grado di manipolare abilitazioni e deleghe per ottenere in Parlamento un corpo elettorale prono alle sue sollecitazioni e, in particolare, disposto al paventato aumento del donativo.

Ad esempio, era stata criticata la nomina fra gli abilitatori della Regia Corte del dottor Taraçona al posto del dottor Escarchoni, che vantava una maggiore anzianità nel ruolo: «no solo era más antiguo, pero era juez de Corte y persona de muy grandes partes y letras», ed era inoltre, come si legge nel *Memorial* stamentario del 1624, «natural del Reyno». La nomina – si argomentava – era stata fatta in violazione della prassi e risultava di «grande perjuyzio y agravio»¹⁷³ (Taraçona, infatti, insieme a Pacheco e a Vico faceva parte del gruppo dei “fedelissimi” del viceré).

Il braccio di ferro tra Vivas, sempre più indispettito, e gli esponenti del Militare proseguì con la controversia sulle modalità di presentazione dei ricorsi (*greuges*): lo Stamento riteneva che potessero essere inoltrati prima delle abilitazioni, e sulla questione dei posti degli ambasciatori stamentari propose che, per dirimere la vertenza, si nominasse un collegio arbitrale; il viceré, all'opposto, era convinto che si dovesse procedere prima con le abilitazioni, anche per evitare che si escludessero dalle sessioni persone che non avevano presentato

(Otger e Giovanni Antonio Pisu), dall'altra i consiglieri secondo, quarto e quinto (Michele Bonfant, Francesco Deana Cao e Antioco Pinna). Per superare l'impasse, il viceré ricorse allora, in base agli antichi privilegi, al Consiglio maggiore della città per far votare a scrutinio segreto la nuova candidatura del sindaco. Vivas decise però di far arrestare il consigliere Bonfant, considerato l'artefice di tutta la macchinazione, ma fu accusato di «romper claramente los privilegios de la ciudad». Dispose inoltre l'invio del giudice di corte, Giovanni de Andrada, nel palazzo civico cagliaritano per effettuare la votazione, sulla base dell'antico diritto privilegiato: venne eletto Leandro Sasso che nel 1627 sarebbe diventato consigliere in capo (ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1193, dispaccio viceregio del 31 dicembre 1623). Il 22 febbraio i tre consiglieri dissidenti inviarono a Madrid una dura protesta sull'operato del viceré (legajo 1052). Il 7 febbraio 1624 Vivas aveva nominato avvocato fiscale patrimoniale del Regno Taraçona per promozione di Andrea del Rosso a giudice della Reale Udiencia: ACA, *Camara de Aragón*, reg. 301, cc. 241-244v; il 13 marzo 1628 verrà promosso alla carica di giudice di corte della Reale Udiencia, vacante per la promozione di Giovanni de Andrada: reg. 303, cc. 119-123.

¹⁷³ *Memorial y relación* cit., p. 16. In realtà, la mancata nomina di Escarchoni derivava dal fatto che, in combutta con la maggioranza del Consiglio civico di Cagliari, si era schierato contro il viceré: «puedo dezir – sosteneva Vivas – que en todas ocasiones halló su voto, y el del doctor Corts, a favor de los inquietos de aquí, y opuestos a todo aquello que mira el buen gobierno», schierandosi sempre con «los que inquietan y traen rebuelta esta ciudad [Cagliari] con sus acciones»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1173, dispaccio viceregio, Cagliari, 11 febbraio 1624.

procure formalmente corrette¹⁷⁴. Intimava inoltre a Simone Castañer, sindaco del Militare, che da allora in poi qualsiasi documento presentato dal braccio al Consiglio regio dovesse essere sottoscritto dall'avvocato dello Stamento, pena la nullità dell'atto¹⁷⁵.

Anche lo Stamento ecclesiastico si era accodato all'ostruzionismo del Militare. Il 27 febbraio, cioè ventidue giorni dopo l'inizio dei lavori parlamentari, Vivas, recatosi nella sacrestia della cattedrale per incontrare i membri dell'Ecclesiastico, trovò la porta sbarrata: un gesto di sfida da cui traspariva un'aperta opposizione alla figura del viceré. Gesto che finì per provocare una prima frattura nell'Ecclesiastico, perché alcuni dei suoi membri più importanti (fra i quali l'arcivescovo di Oristano) lamentarono che ancora non erano state affrontate le questioni fondamentali del Parlamento, in particolare l'importo del donativo, mentre si era perso tempo in «menudencias de poca consideración»: perciò chiedevano al viceré di procedere alle abilitazioni¹⁷⁶.

Contemporaneamente un consistente numero di nobili e di cavalieri sottoscrivevano un'istanza al viceré nella quale denunciavano che nel loro Stamento le questioni venivano trattate senza tener conto del voto degli assenti di cui possedevano le deleghe, considerate prive di efficacia perché non erano state ancora fatte le abilitazioni: sollecitavano Vivas a superare questa situazione di stallo, perché per partecipare ai lavori del Parlamento avevano lasciato le loro attività¹⁷⁷. I dottori Vico e del Rosso denunciavano inoltre che alcune persone, senza essere né abilitate né ammesse ad intervenire e a votare, si stavano facendo promotrici di iniziative tese a impedire lo svolgimento dei lavori del Parlamento: chiedevano perciò che si procedesse in tempi rapidi alle abilitazioni e alla rigorosa verifica delle procure secondo la prassi e lo stile prescritti nella celebrazione delle Corti¹⁷⁸.

Tutte queste rimostranze e il parere dei magistrati Vico e del Rosso spinsero il viceré ad emanare un provvedimento in cui, respingendo i ricorsi, disponeva che, nonostante gli impedimenti frapposti, si procedesse tosto per le abilitazioni e fissava al 28 febbraio la prima riunione della commissione. Esquivel tentò un'ennesima resistenza, sostenendo che la sua istanza esprimeva l'opinione a titolo personale di alcuni ecclesiastici e non una delibera dell'intero Stamento.

¹⁷⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 36.

¹⁷⁵ *Ivi*, doc. n. 37.

¹⁷⁶ *Ivi*, doc. n. 39 e allegato A. Da un dispaccio viceregio del 28 aprile 1624 sappiamo che «el Arçobispo de Oristan ha sido en estas Cortes el que mejor ha servido en el Estamento eclesiástico a V.M. porque ha trahido con sigo la mitad del dicho Estamento, teniéndole a su mesa y gasto, de manera que con esto, y su gran juicio y prudencia, hemos superado muchas dificultades de gran consideración por que se ha opuesto al Arçobispo de Caller y al obispo de Ampurias»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1173.

¹⁷⁷ *Atti del Parlamento*, doc. n. 39 e allegato B.

¹⁷⁸ *Ivi*, allegato C.

Vivas comunicò che gli abilitatori avrebbero dovuto riunirsi nella sagrestia della cattedrale dove, secondo la tradizione, si svolgevano le relative verifiche. L'Ecclesiastico e il Reale, loro malgrado, accettarono l'ingiunzione, ma ancora una volta il Militare si rifiutò di nominare il proprio abilitatore. Vivas pensò di ricorrere alle maniere forti, minacciando la *primera voz*, il marchese di Laconi, che se non si fosse presentato alla riunione di insediamento avrebbe dovuto pagare la salata ammenda di 1.000 ducati. La minaccia ebbe l'effetto desiderato: il marchese pur dichiarando di essere giunto in sacrestia non per sua spontanea volontà, né per mandato dello Stamento, ma esclusivamente perché gli era stato imposto, alla fine prestò giuramento¹⁷⁹.

La Giunta degli abilitatori era così composta: per parte regia dal reggente Pacheco, dal procuratore reale Paolo di Castelvì, e dal dottor Taraçona; per parte stamentaria dall'arcivescovo Esquivel per l'Ecclesiastico, dal marchese di Laconi per il Militare e dal consigliere in capo cagliaritano Pietro Giovanni Otger per il Reale. Ma non era ancora finita: il marchese di Laconi non si presentò alla successiva riunione, obiettando che non gli era stata rilasciata copia della sua dichiarazione di protesta per presentarla allo Stamento. Dopo estenuanti trattative la copia gli fu accordata: comunque continuò a non presentarsi alla riunione, dichiarando che il Militare glielo aveva vietato perché non era stato accolto il ricorso e preannunciando un'ennesima ambasciata. Essa fu affidata a Bonifacio Capai e Francesco Fortesa, che non risultavano abilitati nei Parlamenti precedenti e che pertanto non avevano ancora titolo a far parte dello Stamento, né tanto meno ad essere latori di ambasciate. Furono quindi congedati bruscamente dal reggente e Vivas rincarò la dose minacciando al marchese di Laconi il raddoppio dell'ammenda a 2.000 ducati (cifra indubbiamente cospicua, tenendo conto che il donativo del Regno ammontava a 150.000 ducati) se non si fosse recato alla riunione. Il marchese si presentò, ma volle premettere una dura dichiarazione: lo Stamento militare avrebbe considerato nulla qualsiasi decisione presa nel corso delle abilitazioni. Già da questa fase preliminare della celebrazione delle Corti si precisava la linea che sarebbe stata portata avanti dallo Stamento militare per tutta la durata del Parlamento, e che mirava apertamente alla nullità degli atti. Il reggente Pacheco, verificata la legittimità e la regolarità della riunione, invitò la Giunta a procedere all'esame delle procure e delle richieste di abilitazione¹⁸⁰. I lavori della Giunta degli abilitatori furono lunghi e tormentati: iniziarono il 28 febbraio e si conclusero,

¹⁷⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 39, doc. n. 40.

¹⁸⁰ *Ivi*, doc. n. 42. Il 2 febbraio 1624 il marchese di Laconi scriveva al sovrano lamentandosi delle innovazioni introdotte da Vivas nella prassi dei lavori parlamentari, in particolare nelle procedure per le abilitazioni. A suo avviso non si doveva «falsar» il diritto tradizionale, pena la «total ruyna» del Regno: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360.

pur con alcune interruzioni, il 12 aprile, cioè alla vigilia della chiusura del Parlamento.

La questione della verifica delle deleghe e delle abilitazioni assumeva quindi un'importanza decisiva perché, soprattutto per lo Stamento militare, determinava la stessa base elettorale del Parlamento¹⁸¹. Il compito degli abilitatori era stato fissato da un capitolo di Corte del 1553-54 che, secondo la «forma» e lo «stil» di Catalogna, avrebbero dovuto «no sols habilitar les procures mes encara les persones que entren en lo dit stament en lo temps de les Corts»¹⁸². Nelle Corti del 1592-94 un capitolo presentato dai tre Stamenti e decretato dal sovrano prescriveva che gli abilitati nel Parlamento precedente «no sian forsats de nou, sino que sempre sian tenguts per habilitats»¹⁸³. Le prove di nobiltà e di cavalierato erano sostanzialmente due: la prima riguardava l'esibizione dei titoli originali, cioè dei relativi diplomi concessi dal sovrano che dovevano essere presentati dagli interessati per accedere alle Corti; la seconda era la dimostrazione da parte dei discendenti che il loro antenato era stato abilitato come nobile, o come cavaliere, per due Parlamenti successivi (secondo il deliberato del 1592-94). In questo caso il richiedente avrebbe dovuto fornire la prova della genealogia nobiliare del primo concessionario. L'abilitazione costituiva una prova decisiva sia per il richiedente che per la Corona¹⁸⁴.

Nelle Corti del 1614 era stata fissata l'età necessaria per essere abilitati. Lo Stamento militare, osservando che sino ad allora si era seguito l'«acostumat», che fissava l'età a sedici anni, aveva chiesto al viceré di «statuir, determinar y fer ley universal e certa [...] specificant la edad que mes aparrá convenir [...]

¹⁸¹ «Estas habilitaciones no fueran necesarias si aquellos cuerpos de las ciudades y Cabildos fuese posible yr personalmente y no per síndicos y poderes – si legge nel *Memorial y relación* cit. – [...]. Pero, como lo uno es imposible y los otros no van, es fuerça se habiliten estos que comparecen con poderes representando otras personas».

¹⁸² G. SORGIA, *Il Parlamento del viceré Fernández de Heredia (1553-1554)*, Milano, 1963, p. 102; L. PEGUERA, *Practica, forma y stil* cit., cap. II, pp. 8-11, cap. XV, pp. 43-50, cap. XVI, pp. 50-62; V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., pp. 411-413.

¹⁸³ J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. VI, pp. 35-36; *Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada* cit., doc. n. 329, p. 665.

¹⁸⁴ Cfr. a questo proposito F. LODDO CANEPA, *Le prove nobiliari nel Regno di Sardegna*, in *Miscellanea in onore di A. Luzio*, II, Firenze, 1933, pp. 109-123, ora in ID., *Cavalierato e nobiltà* cit., ID., *Abilitatore*, in ID., *Dizionario archivistico* cit., I, p. 7; A. MARONGIU, *I Parlamenti di Sardegna* cit., pp. 95-97, 213-214. Ad eccezione di pochi convocati che venivano abilitati per la loro notorietà o per essere «notorio cavallero», gli abilitatori erano tenuti ad esaminare le seguenti certificazioni: 1) titoli e patenti di nobiltà o cavalierato; 2) memoriali dei singoli sulle attività prestate a favore della Corona; 3) atti di battesimo o di cresima; 4) atti testimoniali vari: C. FERRANTE, «Partiti e schieramenti cetuali nell'ultimo Parlamento del Regno di Sardegna (1698-1699)», in *Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche. Representative Assemblies, Territorial Autonomies, Political Culture* («Studies Presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions», vol. LXXXIX), a cura di A. NIEDDU e F. SODDU, Sassari, 2011, p. 459.

per entrar y votar en dit estament com per tenir offisis en los dits parlaments». Il duca di Gandía aveva fissato l'età per l'ammissione e il voto a diciotto anni e a venti quella per l'assunzione di incarichi parlamentari. Il sovrano, pur approvando il capitolo, la determinò in venti anni anche per l'ammissione. L'altra richiesta aveva riguardato il limite, fissato nel Parlamento del 1573-74, di tre procure (e quindi di quattro voti, cioè le procure più il voto personale) per ciascun deputato: il Militare però ne chiedeva l'abolizione, in modo che «qualsevol cavaller pugna tenir tots los vots y procure» che «li serán dades y encomendades». Il viceré, temendo una corsa sfrenata all'accaparramento delle procure, ne elevò comunque il numero a sei: ma il sovrano respinse il capitolo, rinviando tutto a quanto era già stato determinato nel Parlamento Coloma¹⁸⁵.

Il 2 marzo, mentre era in corso il lavoro degli abilitatori, che avevano già ammesso al Parlamento quarantacinque aventi diritto, il marchese di Laconi presentò un memoriale redatto da Giovanni Dexart, avvocato dello Stamento militare, nel quale il braccio nobiliare, dichiarandosi parte lesa nelle proprie prerogative, informava il viceré che avrebbe celermente inviato con una fregata un ricorso al sovrano e al Consiglio d'Aragona per chiedere la sospensione dei lavori parlamentari¹⁸⁶. Confermava però che il Militare non si sarebbe sottratto al pagamento di un donativo di 150.000 ducati, pari a quello delle Corti precedenti, purché il sovrano avesse provveduto ad accogliere le sue istanze. Dinanzi a questa nuova dichiarazione di guerra Vivas rimase interdetto: comunicò al marchese di Laconi che era disposto ad accettare tutti i ricorsi dello Stamento militare da inviare a Madrid, previa la verifica degli atti col riscontro di tutti i requisiti formali necessari, dall'indicazione dei partecipanti alla riunione

¹⁸⁵ J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. X, p. 58, cap. XI, pp. 59-60; CDS, II, *Diplomi e carte del XVII secolo*, doc. n. XII, p. 262; *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma* cit., II, doc. n. 366, p. 1044; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 139, pp. 370-372.

¹⁸⁶ Si tratta probabilmente del memoriale inviato al Consiglio d'Aragona il 22 marzo 1624, firmato dal marchese di Laconi, dal conte di Serramanna, dal conte di Palmas e dall'avvocato Dexart, in cui si denunciava «el injusto gobierno del virrey»: a loro avviso Vivas si era «mostrado tan enemigo de esta ciudad» di Cagliari e «particularmente de la nobleza della», violando sistematicamente la prassi parlamentare: «en estas Cortes que ha empegado con los procedimientos hechos tan contrarios al estilo dellas y a la justicia»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1052. Cfr. anche ASCC, *Fondo Aymerich, Stamento militare*, b. 9, n. 8, lo Stamento militare al re, Cagliari, 12 marzo 1624. In un altro memoriale a stampa *Por el Estamento militar del Reyno de Cerdeña* cit., redatto probabilmente dallo stesso avvocato Dexart, si accusava apertamente il viceré di «aver impedido la convocación de todos los militares» allo scopo di ottenere nello Stamento una maggioranza di deputati a proprio favore: «no es necesario que los Militares ausentes acudan en persona – si faceva osservare –, y basta embien sus poderes. Mayormente por evitar estos altercados y facilitar la convocación y que no sea necesario hallarse presentes, como en los demás Reynos de la Corona». Difendendo le prerogative dello Stamento, che «se guardan en el inviolablemente todas las constituciones de Cataluña», l'ignoto estensore allegava in appendice al memoriale tutte le fonti, dalle *Constitucions* catalane ai capitoli di Corte e alle prammatiche del Regno di Sardegna, necessarie per avvalorare la linea di difesa del Militare.

ne del Braccio agli interventi e alla votazione. Il sindaco del Militare, Simone Castañer, chiese copia della decisione viceregia, ma il notaio della Luogotenenza generale, Francesco Vilaret, lo informò che avrebbe ricevuto il documento soltanto dopo che lo Stamento avesse trasmesso al viceré gli atti dei procedimenti espletati nel corso del Parlamento dal Braccio nobiliare¹⁸⁷.

Nel frattempo, con un dispaccio del 27 marzo, Vivas spiegava al sovrano la difficile situazione in cui si trovava e le numerose difficoltà frapposte «por algunos militares deste lugar, con intento» di prolungare le Corti all'infinito per stanare i «cavalleros foresteros» che si erano recati a Cagliari «para asistir y servir en ellas». Le resistenze stamentarie – affermava – riguardavano soprattutto l'istituzione della squadra di galere, che apparentemente era stata accolta «con tanta liberalidad y aplauso», ma in realtà lo Stamento preparava «lo contrario, con dilatar las Cortes, para quedar dueños absolutos de las resoluciones, oponiéndose con ellas a las cosas del servicio de Vuestra Magestad». Riferiva di aver tentato, peraltro senza successo, di far revocare la nomina del marchese di Laconi, ordinando allo Stamento militare «que nombrasse otro habilitador». All'opposizione della *primera voz* del Militare si era unito l'arcivescovo di Cagliari, «cosa de tan malo exemplo», entrambi «dexando de acudir a las habilitaciones para impedir el ingreso, progreso y conclusión de las Cortes, en tan notable desautoridad de servicio de Vuestra Magestad». Confessava di aver tentato in ogni modo di «reduir a estos cavalleros a la paz y unión, quanto ha sido posible». Chiedendo l'appoggio del sovrano, esprimeva il desiderio che il re «para adelante se provea de manera que los sucesores tengan ley cierta de guardar»¹⁸⁸.

Vivas si trovava a un bivio: la prima scelta era di cedere al ricatto degli avversari, venendo a patti con gli Stamenti nell'eventualità dell'annullamento del Parlamento (il che però avrebbe indebolito irrimediabilmente la sua posizione e la sua stessa immagine agli occhi del governo di Madrid); la seconda, procedere con rapidità e decisione nella celebrazione delle Corti per far approvare in tempi brevi la tanto contestata istituzione della flotta di galere e il dona-

¹⁸⁷ *Atti del Parlamento*, doc. n. 43 e doc. n. 44.

¹⁸⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1052, dispaccio viceregio, Cagliari, 27 marzo 1624. La posizione del viceré era supportata dal parere del reggente Pacheco e dei magistrati Vico, Taraçona, de Andrada e del Rosso. «Yo he servido a Vuestra Magestad tantos años como es notorio – scriveva con accenti accorati al sovrano – y aun que importo poco, mi exemplo importa mucho y el memorial que se dió contra mi en estas cosas [si riferiva alla memoria trasmessa a Madrid dai suoi oppositori tramite il frate Francesco Serrano] es un nivel difamatorio todo lleno de falsidad, y fue traçado antes que yo llegasse con la mayor iniquidad y injusticia que jamás se haya visto y aunque esto tocasse tanto en honra y hacienda y en toda la recompensa de tan señalados servicios, con todo fui condenado antes de ser çitado ni oydo, y los falsarios alcançaron quanto quisieron y quedan ufanos y se burlan de mi en este negoçio y offenden a V.M. en estas Cortes con la libertad que an tomado [...]. Por lo qual suplico humilmente a V.M. husse de su benignidad con migo y no consienta que sea agraviado de nadie quien tanto ha trabajado por su Real Corona»: legajo 1172, dispaccio del 18 aprile 1624.

tivo di 150.000 ducati. Confidando nell'appoggio della Corona, decise di seguire la seconda strada, anche se il Consiglio d'Aragona raccomandava prudenza per evitare lacerazioni insanabili con gli ordini cetuali del Regno.

Proseguivano intanto, dall'1 all'11 marzo, i lavori degli abilitatori¹⁸⁹. Le incombenze della Commissione non erano semplici: si trattava di verificare le credenziali di tutti i convocati, di coloro che ritenevano di avere i titoli per partecipare al Parlamento e dei loro rispettivi procuratori. Dello Stamento ecclesiastico vennero esaminati complessivamente 23 soggetti tra arcivescovi, vescovi, membri dei Capitoli delle cattedrali, abati; di quello Reale, cioè delle sette città regie, furono analizzate la legittimità delle deleghe e delle sostituzioni. Ovviamente più lunghe e complesse risultavano le operazioni di verifica delle procedure dei rappresentanti dello Stamento militare: in tutto 416 richieste di partecipazione ai lavori parlamentari con o senza diritto di voto. Ne vennero ammessi con diritto di voto 254¹⁹⁰. Ad incidere sui tempi lunghi delle abilitazioni non era soltanto l'elevato numero delle richieste, quanto il rigore formale delle verifiche, perché le delibere della Commissione degli abilitatori potevano portare a esclusioni o ad ammissioni improprie, dando adito a malumori e a ricorsi. La maggior parte dei convocati non partecipava infatti ai lavori parlamentari, a causa della distanza delle città o dei villaggi di provenienza, dell'«intemperie» (se le lettere di convocazione erano inviate nei mesi autunnali, la malaria interrompeva di fatto le comunicazioni fra i due Capi), e soprattutto per le cospicue spese di soggiorno nella capitale del Regno¹⁹¹.

Le procure, rogate dai notai delle città e dei villaggi, erano l'espressione sia delle relazioni familiari e locali, sia del complesso sistema del *patronage* esercitato dai personaggi più eminenti o più politicamente attivi dello stesso Stamento. Così, ad esempio, per il Militare, il nobile cagliaritano Antioco Cani, avverso al viceré, possedeva un pacchetto di 11 procure, Giovanni Angelo de la Bronda, anch'egli cagliaritano, ne aveva 10, il sassarese Pietro Moros de Molinos 7, l'avvocato fiscale Francesco Vico ne aveva ricevuto 4, e così via. Ogni procuratore, sulla base del capitolo di Corte del 1574, poteva disporre di tre voti oltre il proprio. L'abilità del collettore di procure stava nel saper gestire la loro ripartizione tra i propri partitanti, in modo di non superare il numero di voti stabilito dalla normativa. La posta in gioco era molto importante, sia per il viceré Vivas, spalleggiato dalla grande feudalità spagnola, dalla nobiltà e dal

¹⁸⁹ *Atti del Parlamento* docc. nn. 43, 45-48, 51, 53,

¹⁹⁰ Cfr. A. ARGIOLAS, *Convocazioni, procure e abilitazioni nel Parlamento Vivas*, con le annesse tabelle esplicative, *infra*.

¹⁹¹ In un dispaccio del 27 novembre 1623 del reggente Pacheco si legge che «en el verano por la intemperie deste cielo y por el evidente peligro que ay, es imposible que los sugetos sean tan aventajados como quisiera, porque no se puede compensar la vida con poco interés»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1172.

clero di Sassari nella difesa della politica assolutistica di cui era convinto sostenitore, sia per lo Stamento militare, per la nobiltà e la municipalità di Cagliari nella riaffermazione della propria linea ostruzionistica¹⁹².

Il clima in cui si svolsero i lavori di abilitazione fu estremamente teso: la Commissione venne accusata di diverse irregolarità volte a favorire la politica del viceré. Per parte sua il marchese di Laconi denunciava a Madrid che si stava facendo incetta delle procure per creare in Parlamento una maggioranza precostituita¹⁹³. Rincarava la dose il Consiglio civico di Cagliari riferendo che nelle abilitazioni venivano favoriti i cavalieri di Sassari e delle altre città, mentre erano stati «desterrados algunos ciudadanos y cavalleros desta ciudad» che in quel Parlamento riceveva «muchos agravios»¹⁹⁴. L'arcivescovo di Cagliari, Esquivel, poneva in evidenza il «tan entrañable odio» che Vivas nutriva nei confronti della capitale del Regno, ritenendola responsabile del mancato adeguamento del suo salario («dize le han quitado el pan de la boca de sus hijos»): «viendo la emulación que los de la ciudad de Saçer hazen a los desta ciudad, ha hecho venir – sottolineava – a todos los cavalleros della, ofreciendo las mercedes en nombre de Vuestra Magestad»¹⁹⁵.

Il *Memorial y relación*, compilato a conclusione dei lavori parlamentari, avrebbe dato un quadro più circostanziato delle irregolarità e delle pressioni attuate nel corso delle abilitazioni: ad esempio, numerosi nobili di diverse località del Regno che non potevano «asistir al Parlamento personalmente» avevano conferito le proprie procure a «particulares cavalleros» di Cagliari: in particolare si erano comportati così i cavalieri del villaggio di Benetutti. Avendolo saputo il

¹⁹² Cfr. C. FERRANTE, «Partiti» e schieramenti cetuali cit., pp. 459-460; G. CATANI, C. FERRANTE, *L'autunno negli Stamenti. Costituzionalismo, lotta politica, ricompilazione delle leggi nell'ultima riunione del Parlamento sardo (1698-1699)*, in *Il Parlamento del viceré Giuseppe de Solís Valderrábano conte di Montellano*, a cura di G. CATANI e C. FERRANTE («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 23), I, Cagliari, 2004, pp. 38-42.

¹⁹³ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1052, lettera del marchese di Laconi, Cagliari, 2 febbraio 1624. Vico, membro della Commissione degli abilitatori, si adoperò assai per portare i voti alla causa viceregia, abilitando, con varie promesse, numerosi nobili logudoresi e «muchachos de línea bastarda».

¹⁹⁴ *Ivi*, lettera del Consiglio civico di Cagliari del 20 marzo 1624.

¹⁹⁵ *Ivi*, legajo 1092, lettera dell'arcivescovo di Cagliari del 22 marzo 1624. In essa Esquivel preannunciava l'invio a corte del carmelitano padre Francesco Serrano per informare il sovrano di tutte le irregolarità e gli abusi perpetrati. Il 16 marzo l'arcivescovo di Sassari, Passamar, si era rivolto al viceré Vivas perché il suo collega cagliaritano si stava adoperando per non fare abilitare le procure del clero turritano. Chiedeva inoltre al viceré di tutelare la città di Sassari sulla vertenza del *Primado* (legajo 1173). Secondo la testimonianza del frate agostiniano Diego Quesada l'inimicizia di Esquivel nei confronti del viceré risaliva ad «algunos dias ante que dicho Don Juan Vivas entrase en este Reyno» ed era dovuta ai diritti sulle *sacas* concessigli dal sovrano per l'integrazione del suo salario. Quesada dichiarava di essere stato testimone «en casa del arçobispo desta ciudad de Caller» delle cabale e degli intrighi che erano stati organizzati contro Vivas prima del suo arrivo (Cagliari, 12 dicembre 1623, legajo 1172).

viceré si era adoperato perché revocassero le deleghe e le affidassero a procuratori di suo gradimento: questi, «no pudiendo ni osando resistirle, revocaron los poderes que avían hecho antes, y los hizieron a quien el virrey quízo». Anche da altri nobili che non potevano intervenire Vivas «procuró que imbiasen los poderes a los dichos caballeros de Sacer», impresa facile perché nessuno per «la quietud de sus casas» volle «contradezir a un poder absoluto de un virrey». «El intento que don Juan Vivas ha tenido de llegar solamente a la habilitación de los poderes de los ausentes, sin guardar la forma y estilo acostumbrado en todos los Parlamentos pasados – concludeva il *Memorial* –, aunque aya dado a entender que lo hazia por ser lo principal la habilitación, y poder pasar adelante en el progreso de las Cortes». Secondo il *Memorial* erano tre gli obiettivi del viceré: il primo, abilitare il maggior numero di persone per poter disporre di parlamentari accondiscendenti e di una base elettorale funzionale ai suoi disegni; il secondo, escludere i nobili e i *señores de vassallos* cagliaritari da tutti gli incarichi e le commissioni parlamentari; il terzo, garantirsi il controllo della Commissione dei trattatori, allo scopo di gestire a proprio piacimento la somma di 50.000 ducati destinata a pensioni, elemosine o a gratificazioni dei membri del Parlamento¹⁹⁶.

Dal *Memorial* emerge inoltre un altro dato interessante sul risultato di pregiudicate manipolazioni delle abilitazioni dello Stamento militare («con lo qual, es cierto que vino a tener el mayor número de votos de su parte, pues a los que no eran hábiles, por ser de Sacer se habilitaron»: e quelli di Cagliari «contrarios a sus intentos, no se habilitaron»). Così la piccola nobiltà del Capo di Sassari costituiva la base della strategia della politica viceregia, di cui faceva parte anche una quota minima di feudatari (13 su 33), compresi i due procuratori del duca di Mandas e del marchese di Villasor, mentre l'elemento portante del "partito" cagliaritano era composto dai signori di vassalli di quel Capo: in sostanza, nel Parlamento del 1624 si assiste ad una polarizzazione territoriale del Braccio nobiliare che lasciava trasparire altre tensioni, fra cui quella, già emersa nelle Corti del 1614 e destinata a riproporsi nelle successive del 1631-32, del municipalismo e della rappresentanza autonoma e del diritto di autoconvocazione dello Stamento militare del Capo di Sassari¹⁹⁷.

3. Ricorsi e gravami

I lavori del Parlamento entravano intanto nel vivo con la nomina delle Commissioni dei trattatori e degli esaminatori dei *greuges*¹⁹⁸. Alla prima spetta-

¹⁹⁶ *Memorial y relación* cit., pp. 13-14, 22-23.

¹⁹⁷ *Ivi*, pp. 25-26. Cfr. anche B. ANATRA, *Corona e ceti* cit., pp. 103-104.

¹⁹⁸ *Atti del Parlamento*, doc. n. 53, con la lista degli abilitati. Giovanni Dexart, avvocato dello

va il compito, salvo la ratifica degli Stamenti e la decretazione regia, di stabilire la quantità dell'importo del donativo, le modalità generali del pagamento e la ripartizione del tributo tra i tre Bracci¹⁹⁹. Alla seconda spettavano compiti indubbiamente più delicati e complessi, come il giudizio sui ricorsi e i gravami (*greuges*) contro gli atti considerati arbitrari dell'amministrazione regia. Il giudizio si articolava in due fasi: la prima verificava l'ammissibilità del ricorso, per evitare che si trattasse di controversie giudicabili dalla magistratura ordinaria o dal tribunale del Regio Patrimonio; la seconda entrava nel merito del gravame presentato. Si trattava di una sorta di tribunale "amministrativo" *ante litteram* che godeva di attribuzioni della massima delicatezza, perché, in nome del Parlamento, doveva esprimere un giudizio sull'operato e le decisioni dei funzionari regi. Il tribunale dei gravami e la giunta dei trattatori erano gli organi più importanti del Parlamento: le due istituzioni riflettevano specularmente le tensioni interne alle Corti, rivelavano gli accordi o i contrasti tra i rappresentanti parlamentari e i ministri regi, che spesso si muovevano su obiettivi diversi e talvolta mostravano i mercanteggiamenti sui voti in cambio di favori o prebende²⁰⁰.

La prassi prevedeva che i membri della giunta dei trattatori dovessero essere quattro nominati dal viceré e dodici (quattro per ciascun braccio) designati dagli Stamenti. Il 13 marzo Vivas nominava come trattatori per la Regia Corte il reggente Pacheco, il governatore Aragall, il maestro razionale Ravaneda e l'avvocato fiscale Vico. L'Ecclesiastico designava l'arcivescovo di Cagliari Esquivel, quello di Oristano Nieto, il vescovo di Ales Manconi e il procuratore

Stamento militare nel 1624, così ricorderà nel 1645 la decisione sorta allora sulle abilitazioni: «Sed notabiliter praesciri oportet, in numero habilitationum legitimarum, computandas non esse habilitationes factas in Parlamento, per Excellentissimum D. Ioannes Vivas anno 1624, quia ex multis controversis et dubitationibus, in eo excitatis, de quibus agere non licet, Dominus Rex rescripsit motu proprio, ordinationem sequentem, et idem dicendum est, de habilitationibus ultimi Parlamenti, per aliam ordinationem, secundo loco inserendam»: J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. VI, glossa 6, pp. 36-37. Cfr. anche O. SCHENA, *Funzione e composizione della commissione degli "examinadors de greuges" nei Parlamenti del Regno di Sardegna (secc. XV-XVI). Prime note*, in «RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», 13 (2014), pp. 9-29.

¹⁹⁹ «La giunta dei trattatori rappresentò perciò uno degli organi più efficienti della organizzazione parlamentare, quasi il fulcro di tutto il sistema – ha osservato A. MARONGIU, *I Parlamenti di Sardegna* cit., p. 119 –. La larghezza dei compiti ad essa affidati in modo permanente durante tutto il corso delle sessioni parlamentari la differenziava del tutto da ogni altra commissione». Cfr. PEGUERA, *Practica, forma y stil* cit., pp. 110-113.

²⁰⁰ Cfr. A. MARONGIU, *I Parlamenti sardi. Studio storico istituzionale e comparativo*, Milano, 1979, p. 120. Cfr. L. PEGUERA, *Practica, forma y stil* cit., pp. 132-133; anche D. QUAGLIONI, «Gravamina» e Parlamenti nella prima età moderna. Il caso sardo del regno di Filippo II, in *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere*, a cura di C. NUBOLA e A.W. WÜRGLER, Bologna-Berlin, 2004, pp. 137-146. Un importante contributo alla storia delle istituzioni parlamentari è quello di M. HEBERT, *Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en Europe occidentale à la fin du Moyen Âge*, Paris, 2014.

dell'arcivescovo di Sassari; il Militare nominava Francesco Manca, signore di Usini, Francesco Scano di Castelvì, Michele Comprat e Stefano Manca Cedrelles; il Reale comunicava l'elezione di Pietro Giovanni Otger consigliere in capo cagliaritano, Leandro Sasso sindaco di Cagliari, Gerolamo de Sena sindaco di Sassari e Francesco de Abella sindaco di Alghero²⁰¹.

Si procedette poi all'elezione dei membri della Commissione dei giudici dei gravami: per la Regia Corte furono nominati il reggente Pacheco, il procuratore reale Paolo di Castelvì, il reggente la Reale Tesoreria Giuliano de Abella, Nicola Escarchoni e Pietro Taraçona giudici della Reale Udienza, e Giovanni de Andrada giudice di Corte. Lo Stamento ecclesiastico designò Antonio Dessì, Pietro Manconi, Antonio Tola e Nicola Pilo, rispettivamente procuratori dei vescovi di Ales, di Alghero e dei Capitoli di Cagliari e di Ampurias. Il Militare, dopo alcune eccezioni formali, finì per nominare Pietro Portugues, Gabriele Manca, Andrea de la Bronda e Antonio Manca de Homedes. Il Reale designò Giovanni Antioco Ponti, Pietro Salazar, Giovanni Angelo de la Bronda e Pietro Pitalis, rispettivamente procuratori delle città di Oristano, Iglesias, Castellaragonese e Bosa²⁰². Tre giorni dopo gli avvocati dei tre Stamenti, Dexart per il Militare, Tomaso Liperi per l'Ecclesiastico, Gerolamo Esgrecho per il Reale, chiedevano che il viceré conferisse ai giudici i poteri necessari per esaminare e giudicare i ricorsi presentati contro l'amministrazione regia dagli Stamenti, dalle municipalità, dai singoli cittadini. La commissione si sarebbe impegnata a prendere in esame quei gravami che si sarebbero ritenuti fondati e a dare loro una pronta risoluzione. Il viceré concesse alla Commissione i poteri richiesti e dispose che questa sua decisione avesse valore di atto di Corte. A questo punto i giudici dei gravami poterono prestare giuramento²⁰³.

Espletate le procedure per la nomina dei trattatori e dei giudici dei gravami, i lavori del Parlamento sarebbero dovuti entrare nel vivo delle questioni finanziarie e politiche poste dall'allocuzione viceregia e dalla lettera del sovrano. In realtà lo Stamento militare ripropose paro paro le sue eccezioni formali e il consueto ostruzionismo. Così il 16 marzo il marchese di Laconi si recò nel palazzo regio per far presente a un esterrefatto viceré che tutto quello che era stato sino a quel giorno deliberato nel Parlamento doveva essere considerato nullo: perché non era stato osservato «lo stil que siempre se hera acostumat». In più era stato presentato un ricorso da Gerolamo Zatrillas, figlio dei conti di Cuglieri, che si riteneva danneggiato dall'ordine regio concernente il ritiro della cavalleria miliziana (mantenuta grazie al sostegno finanziario dei baroni

²⁰¹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 247.

²⁰² *Ibidem*.

²⁰³ *Atti del Parlamento*, doc. n. 250; ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1060, *Relación de los servicios del doctor Geronimo Esgrecho del Reyno de Cerdeña*, s.d.

del Regno) di sorveglianza delle coste del proprio feudo. Il ricorso venne respinto col parere tecnico dell'avvocato fiscale e di quello patrimoniale²⁰⁴.

Vivas iniziava a rendersi conto che non era possibile proseguire il Parlamento col sistematico e preconcepito ostruzionismo dello Stamento militare, specie dei membri di Cagliari, spalleggiato da alcune componenti di quello Ecclesiastico e dalla municipalità della stessa capitale del Regno. Si lamentava col sovrano che la maggioranza del Braccio militare «deste castillo» cagliaritano aveva bloccato i lavori parlamentari «impidiendo que se habiliten las procuras para legitimar las personas que havían de intervenir» e presentava «disentimientos voluntarios para alargar y confundir las Cortes»²⁰⁵. Si trattava dunque di dipanare una situazione piuttosto ingarbugliata e di trovare un ragionevole compromesso con i suoi oppositori. Volle quindi promuovere un incontro riservato in una stanzetta (*retrete*) del palazzo sia col marchese di Laconi che col nobile sassarese Francesco Scano di Castelvì, signore utile della scrivania della Procurazione reale di Sassari, uno dei protagonisti del Parlamento del 1614²⁰⁶.

L'incontro, finalizzato a «desencallar las Cortes», ebbe luogo nello studiolo del viceré: vi parteciparono «en nombre del estamento como de los titulos» il marchese di Laconi e Lodovico Gualbes, conte di Palmas. Gli esiti del colloquio furono nel complesso interlocutori: il marchese sembrava disposto ad ammorbidire alcune posizioni stamentarie («el quitar los papeles de los procedimientos venían bien»), ma su altri punti si mostrava rigido («el juzgar los disentimientos [...], habilitadas las Cortes no venían bien»). Le parti si lasciarono col reciproco impegno di trovare un accordo, sentendo da un lato i membri del Militare e dall'altro i ministri regi. Lo Stamento, tuttavia, sconfessò le aperture dei due ambasciatori e ripropose la linea dura di contrapposizione al viceré. A Vivas non restò che denunciare a Madrid «la falta de fé» dei due ambasciatori che negavano in pubblico l'esistenza di trattative e di accordi segreti («sino en público ante los consejos negaron lo tratado con migo»), e lamentarsi che «semejante gente inquieta» intendesse «de propia autoridad hablar en las cosas públicas»²⁰⁷.

²⁰⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 251.

²⁰⁵ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1172, dispaccio viceregio, Cagliari, 18 aprile 1624.

²⁰⁶ Cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., *ad ind.*, per le notizie biografiche l'introduzione alle pp. 20-22. Cfr. anche P. TOLA, *Dizionario* cit., I, p. 196, su sua moglie Margherita Francisco di Castelvì. In un dispaccio del 7 febbraio (legajo 1172) Vivas aveva lodato l'apporto di Francesco Scano di Castelvì, cavaliere dell'ordine di Santiago, che lo aveva messo in guardia sulle manovre diffamatorie dei nobili cagliaritani nei suoi confronti.

²⁰⁷ Vivas era convinto che il conte di Palmas fosse «el traçador principal en el Estamento militar de todas estas maquinillas, y este siempre tira la piedra y esconde la mano». Meno duro era il suo giudizio sul marchese di Laconi: una «persona de más calidad, y menos cauta, y de la misma inclinación y este marques se muestra sobrado y el su hermano don Pablo [procuratore reale]

Fallita la pacificazione, lo Stamento militare riprese con maggior forza la sua critica alla conduzione delle procedure parlamentari da parte del viceré e dei suoi più stretti collaboratori. Il 18 marzo un nutrito gruppo di titolati cagliaritari presentava un documento di protesta, il cui primo firmatario era il marchese di Laconi e il secondo il conte di Palmas, in cui si denunciava che le procure non erano state abilitate nella forma dovuta e che i trattatori e i giudici dei gravami erano stati eletti sulla base di una lista ristretta che aveva lo scopo manifesto di escludere i nobili che non erano strettamente ligi ai voleri viceregi. Veniva fatta circolare una lista da cui emergeva che lo Stamento militare del Capo di Cagliari non era sufficientemente rappresentato, mentre invece nell'elenco del Capo di Sassari figuravano venticinque nobili che non avrebbero potuto essere ammessi perché minorenni, ecclesiastici o privi del privilegio nobiliare. Pur ribadendo la propria disponibilità ad approvare l'importo del donativo richiesto dal sovrano, lo Stamento militare chiedeva la sospensione del Parlamento e la nullità di tutti gli atti sino ad allora approvati, preannunciando un ricorso al Consiglio d'Aragona²⁰⁸.

Proseguivano intanto le abilitazioni cui il marchese di Laconi, sotto la minaccia di un'ammenda di 500 ducati, era stato suo malgrado costretto a partecipare²⁰⁹. Pochi giorni dopo la presentazione del documento sottoscritto dal marchese di Laconi, il 21 marzo, anche lo Stamento militare presentava a Vivas un altro documento di protesta articolato in tre punti: innanzitutto denunciava che il notaio Vilaret aveva consegnato una lista dei militari del Capo di Cagliari priva dei nomi degli ammessi e degli abilitati, così confusa che non si potevano distinguere i procuratori degli assenti; viceversa, la lista dei militari del Capo di Sassari risultava completa e curata, ma vi figuravano i nomi di venticinque nobili che non potevano essere ammessi. Gli avvocati fiscale e patrimoniale, Vico e del Rosso, incaricarono Vilaret di consegnare loro le liste degli abilitati a «entrar y votar en lo Estament militar y aquella tan confusa que no se pot comprendre qui son los procuradors o principals absents». Pregarono inoltre il marchese di Laconi di verificare gli elenchi e di redigere nuove liste corrette. A proposito del ricorso da inoltrare al sovrano, Vico e del Rosso osservavano che

(siendo este ministro y fingiendo ambos amistad con migo) por otra parte parece non contra el servicio de V.M. que yo queria poner pechos en estas Cortes que arruinarían el Reyno». Il viceré informava inoltre il sovrano che il marchese aveva inviato a Madrid un memoriale, di cui egli era riuscito ad avere copia, «lleno de cosas siniestras y sin verdad, y si bien el ánimo de todos ellos no es de mover cosa más importante que malignar y no pueden hazer nada que importe, toda via estos son actos injustísimos y faltos de verdad y de mala especie»: legajo 1172, dispaccio vice-regio cit., del 18 aprile 1624.

²⁰⁸ *Atti del Parlamento*, doc. n. 253: «el intento de dicho don Juan Vivas ha sido – si legge nel *Memorial y relación* cit. –, según lo que se ha visto, introducir un gobierno de suerte que no aya quien lo contradiga, y por colorearlo dio apellidos de conventículas».

²⁰⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 254.

era stato presentato soltanto da una componente e non da tutto il Braccio militare e chiesero che venisse reso noto all'intero Stamento e al suo sindaco²¹⁰.

Con la riunione del 26 marzo iniziava intanto l'esame dei ricorsi. Il primo riguardava la vertenza tra gli abati della Santissima Trinità di Saccargia e di San Michele di Salvenero e i procuratori dei Capitoli delle cattedrali delle città del Regno. In sostanza, i due abati, Giuseppe del Rosso e Giacomo Spiga, sostenevano che le due abbazie di patronato e dotazione regia dovevano essere convocate al Parlamento con diritto di voto e di intervento nello Stamento ecclesiastico così come veniva praticato nei Regni della Corona d'Aragona. I procuratori dei Capitoli contestavano invece il patronato e la dotazione regia, ritenendo che si trattasse esclusivamente di semplice diritto di precedenza tra chierici interno allo Stamento ecclesiastico. L'avvocato fiscale patrimoniale, Andrea del Rosso, respinse queste ultime argomentazioni, affermando che il rischio era quello di sottrarre all'autorità regia il potere di ammissione e di voto agli abilitati nel Parlamento: chiese pertanto che ai due abati venisse concessa nel cerimoniale una posizione superiore ai sindaci capitolari, in quanto le abbazie, pur secolarizzate, mantenevano sulla base delle bolle pontificie le stesse preminenze, autorità ed esenzioni. Il viceré, recependo le argomentazioni dell'avvocato fiscale patrimoniale, emanò una sentenza a favore dei due abati: nel Parlamento avrebbero preceduto i procuratori nel posto a sedere e nel voto²¹¹.

Il secondo ricorso venne presentato il 28 marzo dal sindaco di Cagliari, Leandro Sasso, anche a nome dei consiglieri e dei *probi homines* della *Trezena* della città²¹². Il sindaco informava il Parlamento che, nonostante la grave penuria di grano che affliggeva la città per la cattiva annata cerealicola, venivano esportate dal porto grandi quantità di cereali senza l'autorizzazione dei consi-

²¹⁰ *Ivi*, doc. n. 255.

²¹¹ *Ivi*, docc. nn. 23, 25, 27, 34, 41, 49, 50, 257 e allegato, 258. Il canonico Pietro Manconi, sindaco e procuratore del Capitolo di Alghero, dichiarò che in questa causa non intendeva sottostare alla sentenza del viceré o del Real Consiglio. Nella seduta del 10 aprile i canonici Antonio Tola di Cagliari e Pietro Manconi di Alghero dichiararono che sul diritto di precedenza tra gli abati e i procuratori dei Capitoli avrebbe dovuto pronunciarsi il pontefice e non il viceré: chiesero pertanto la sospensione della sentenza. Il reggente Pacheco, che già in passato aveva affrontato simili controversie, replicò affermando che il giudizio spettava di diritto al viceré, respingendo la loro richiesta (doc. n. 269).

²¹² La *Trezena* o *Tretzena de Cort* era un antico istituto del diritto pubblico catalano esteso a Cagliari, una sorta di «comitato di consulenza» apparso nel XV secolo (J. DEXART, *Capitula* cit., lib. I, tit. I, cap. IV, p. 31, n. 15; A. ERA, *Il Parlamento sardo del 1481-1485*, Milano, 1955, p. LIV). Prima dell'apertura delle Corti si procedeva all'elezione di 13 *prohomens*, fra i più anziani e stimati della città, che avevano il compito di assistere e controllare il sindaco e il consigliere in capo che rappresentava Cagliari al Parlamento. I rappresentanti infatti non potevano esprimere alcun voto senza la loro deliberazione. La *Trezena* si riuniva nel palazzo municipale in una stanza attigua a quella dello Stamento reale e quindi era costantemente informata sui lavori parlamentari: cfr. A. MARONGIU, *I Parlamenti di Sardegna* cit., pp. 58-59.

glieri civici: allegava a sostegno della sua denuncia il privilegio del 23 novembre 1554 sul divieto di rilascio delle licenze di esportazione e il capitolo di Corte del 1603 sull'autorizzazione delle tratte accordate dal consiglio municipale²¹³. L'argomento, per certi versi spinoso, faceva emergere i conflitti di interesse con i ministri regi e con gli ufficiali patrimoniali (e persino con lo stesso viceré) che erano gli stessi che avevano concesso le licenze. Sasso chiedeva inoltre di non includere tra i giudici incaricati di pronunciarsi sul ricorso i ministri e gli ufficiali regi che si erano mostrati ostili agli interessi della città: l'istanza venne però respinta. Anche la richiesta sul blocco delle licenze venne cassata a maggioranza, col solo voto favorevole del procuratore di Castellaragonese²¹⁴.

Il terzo ricorso riguardava direttamente la politica viceregia. Nel novembre dell'anno precedente Vivas aveva annullato l'elezione del dottor Melchiorre Garçet alla carica di consigliere in capo della municipalità cagliaritana, adducendo come motivo alcuni capi di imputazione per i quali il giurato era stato già assolto in passato²¹⁵. Ovviamente tutto era legato al contrasto tra il viceré e il Consiglio civico sull'adeguamento del salario e sulle licenze di *saca*. «Porque pocos días antes de empear el Parlamento – si legge nel *Memorial y relación* –, pareciéndole que algunos cavalleros y ciudadanos no avían de condescender con las cosas de gusto, los prendió y luego incontinentemente los desterró»²¹⁶. Gli oppositori espulsi erano i dottori Giovanni Carnicer (considerato da Vivas la «cabeza de estas cosas»), Melchiorre Garçet, Andrea Ordà e Francesco Masons. Carnicer, vedendo la sua casa circondata da «gente armada», era fuggito sui tetti e si era rifugiato nel vicino Collegio della Compagnia di Gesù²¹⁷.

²¹³ *Atti del Parlamento*, doc. n. 260. Il privilegio del 1554 è allegato A, il capitolo di Corte del 1603, allegato B (anche in *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 466, pp. 1312-1313). Agostino Bonfant, segretario del Regio Patrimonio, richiamava la prammatica filippina del 21 maggio 1598 che disciplinava l'esportazione dei grani (doc. n. 263). Sugli antichi privilegi annonari cfr. R. DI TUCCI, *Il Libro Verde della Città di Cagliari*, Cagliari, 1925, doc. n. XLVII, pp. 161-162, doc. n. CXX, pp. 264-266. Cfr. anche C. SOLE, *Il problema annonario e il rapporto città-campagna*, in ID., *Politica, economia e società in Sardegna nell'età moderna*, Cagliari, 1978, pp. 11-46; B. ANATRA, *Per una storia dell'annona in Sardegna nell'età aragonese e spagnola*, in «Quaderniardi di storia», n. 2, 1981, pp. 93-101.

²¹⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 261.

²¹⁵ *Ivi*, doc. n. 265. Cfr. anche A. MARONGIU, *Gravami e voti* cit., p. 236; G. TORE, *Il Regno di Sardegna nell'età di Filippo IV* cit., p. 25. Garçet si era laureato *in utroque* a Bologna nel 1585 (M.T. GUERRINI, «*Qui voluerit in iure promoveri*» cit., n. 3253, p. 315).

²¹⁶ *Memorial y relación* cit., p. 7.

²¹⁷ Carnicer ricopriva allora la carica di assessore del Regio Patrimonio; ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1172, memoriale del procuratore reale, Paolo di Castelvì (Cagliari, 22 gennaio 1624), dove veniva energicamente difeso Carnicer dagli «agravios y sin razones» attuati dal viceré. Dinanzi agli arresti, il sovrano, allarmato, richiamava il viceré invitandolo ad evitare lacerazioni col ceto dirigente locale: AHN, *Consejos suprimidos*, libro 2559, *Al virrey de Cerdeña en respuestas de unas cartas suyas sobre las prisiones y arrestos que ha hecho de algunas personas que dize procuravan de impedir el Parlamento que ahora se esta celebrando en aquel Reyno*, Jaen, 19 aprile 1624.

Masons, arrestato, mentre stava per essere trasferito nella contea del Goceano riuscì ad eludere la vigilanza e a rifugiarsi in una chiesa vicina: le guardie lo trascinarono via suscitando le ire dell'arcivescovo Esquivel per la palese violazione del diritto di asilo²¹⁸. Grazie all'intercessione dell'arcivescovo Nieto la sede dell'esilio fu fissata ad Oristano («que ay dos jornadas» di distanza da Cagliari)²¹⁹.

Garçet fu esiliato a Castellaragonese, Ordà nel villaggio di Nuoro. I due erano difesi rispettivamente dagli avvocati Giovanni Maria Tanda y Carta, cognato di Garçet, e Paolo Ordà, fratello di Andrea. Tanda, dottore in Teologia, laureato *in utroque* a Pisa, sostenne che il procedimento doveva essere considerato nullo perché ai due imputati era stato negato un processo legale e il diritto alla difesa senza aver commesso alcun delitto: il loro era stato un «proçes de cambra», proibito da un capitolo di Corte del 1484²²⁰. Il ricorso venne respinto all'unanimità, poiché nel processo non era stato riscontrato nessun aggravio nei confronti dei due dottori inquisiti²²¹.

Il 22 aprile, mentre i lavori del Parlamento si avviavano ormai alla conclusione, la componente cagliaritano dello Stamento militare – primi firmatari il marchese di Laconi e i conti di Cuglieri e di Serramanna – inoltrava al viceré un nuovo memoriale, corroborato da numerosi allegati, in cui denunciavano il tentativo di un cospicuo numero di baroni e cavalieri del Capo di Sassari di ridimensionare i privilegi della capitale del Regno relativi alla sede del

²¹⁸ Cfr. P. TOLA, *Dizionario cit.*, II, p. 238; ASCC, *Fondo Aymerich, Stamento militare*, b. 9, n. 6, lettera del marchese di Laconi, del conte di Serramanna, e del conte di Palmas a difesa di Masons, Cagliari, 10 gennaio 1624. In una lettera al sovrano del 7 febbraio 1624 Vivas aveva giustificato la sua decisione col fatto che Carnicer, Garçet, Masons erano coloro che stavano «moviendo los ánimos pare poner dificultades en las cosas del Parlamento»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360.

²¹⁹ *Memorial y relación cit.*, pp. 7-8.

²²⁰ Nel 1626-27 Tanda ricoprirà la seconda cattedra di *leyes* nello Studio cagliaritano. Della sua attività di avvocato ci sono rimaste numerose allegazioni forensi di diritto successorio, mercantile e feudale (sono comprese nella raccolta di F. ALEO MURJA, *Consilia diversorum auctorum in unum congesta*, in BUC, *Fondo Baille*, s.p.6.4.62). Fu amministratore civico nel 1629 come consigliere secondo e nel 1637 come consigliere in capo. Nel 1637-38 ricoprì l'ufficio di assessore del Regio Patrimonio e dal 1646 sino alla morte (avvenuta nel 1649) quello di avvocato fiscale patrimoniale. Sulla sua biografia cfr. A. MATTONE, *Cultura giuridica cit.*, p. 390. Risulta controversa la data della sua laurea: secondo R. DEL GRATTA (*Acta Graduum cit.*, I, p. 235, n. 01996) il *reverendus* Giovanni Maria Tanda si sarebbe addottorato nel 1586. Secondo G.P. BRIZZI (*Tra Roma e Madrid cit.*, p. 63) e I. BIROCCHI (*La richiesta di letrados cit.*, p. 82) si sarebbe invece laureato nel 1618.

²²¹ «Todo esto hizo sin comunicalles proceso, ni dexarles dar dexargo – così il *Memorial y relación cit.*, p. 7, commentava la vicenda giudiziaria –, ni aver avido sentençia, y finalmente procediendo de hecho. Y lo que peor es, siendo todos cavalleros o personas de consideración, que avían sido iurados en cabo, hazerlos yr por tierra con gente armada y presos: y aunque dixó de palabra y aun se entiendo que lo ha escrito a Su Magestad que los desterraba porque hazian conventículas para estovar el Parlamento y que avía recibido información dello. Eso mismo causó desde luego nulidad en el Parlamento».

Parlamento e alle assise separate del Braccio nobiliare. Ricordavano che nelle Corti del 1614 la componente sassarese aveva tentato con un colpo di mano, senza peraltro riuscirvi, di far approvare un capitolo in favore dell'autoconvocazione dello Stamento militare del Capo di sopra e la possibilità di tenere sue riunioni separate²²².

In realtà, a dieci anni di distanza dal Parlamento precedente, la frattura interna al Militare si era accentuata a causa della radicalizzazione delle rivalità municipalistiche, della contesa sul *Primado*, della corsa per la scoperta dei Corpi santi, della diatriba sulla sede dello Studio generale. Ora, però, i nobili del Capo di Sassari avevano nel viceré Vivas un importante alleato che, con promesse e favori, aveva stretto con loro una solida alleanza contro la parte cagliaritana dello Stamento militare, l'arcivescovo e il Consiglio civico della capitale²²³.

Il 27 aprile Stefano Manca Cedrelles, a nome di Francesco Scano di Castelvi (l'artefice del colpo di mano del 1614), di Giacomo Manca, barone di Usini e Tissi, e di altri nobili del Capo di Sassari, presentava una nuova "mozione" a favore delle riunioni separate dei militari del Capo di sopra, che riprendeva sostanzialmente le motivazioni di dieci anni prima. Manca Cedrelles chiedeva pertanto che i militari del Capo di Sassari potessero riunirsi autonomamente per trattare questioni che riguardassero il proprio territorio o le questioni che interessavano la nobiltà della parte settentrionale dell'isola.

Le ragioni addotte a supporto della richiesta riguardavano il numero esiguo dei nobili del Capo di Cagliari («son en menor numero – si affermava – en tanto que en ocasiones de juntas particulares no legan a vuelta a diez o dotze») rispetto a quelli del Capo di Sassari, che costituivano un terzo dell'intera nobiltà sarda. Sassari poteva inoltre vantare un'antica e diretta discendenza dalla romana *Turris*, da oltre millecinquecento anni sede episcopale, e un'ultracentenaria fedeltà alla Corona, grazie all'atto di omaggio a Giacomo II d'Aragona compiuto nel 1323. Veniva per di più allegata un'ampia documentazione, tratta dagli archivi della Reale Governazione e dai verbali delle riunioni stamentarie, da cui emergeva che lo Stamento militare del Capo di Sassari

²²² *Atti del Parlamento*, doc. n. 285. Il riferimento è a *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., docc. nn. 151 e 180, pp. 446-451, 527-529. Venivano allegati i seguenti documenti: carta reale del 2 maggio 1615 nella quale il sovrano ribadiva che lo Stamento militare era un corpo solo che non poteva essere diviso nei due Capi; il divieto del viceré duca di Gandía (22 ottobre 1615) ai nobili del Capo di Sassari di riunirsi sotto forma di braccio militare separato, sotto pena di 500 ducati; la carta reale del 20 marzo 1622 in cui Filippo IV ordinava al viceré conte di Eril di proibire ai nobili del Capo di Sassari di riunirsi sotto forma di Stamento.

²²³ La considerazione che Vivas aveva dell'importanza di Sassari e della vocazione "regalista" della città emerge da una lettera viceregia al Consiglio civico turritano del 20 giugno 1623: *ASCS, Sezione antica*, b. n. 10, fasc. n. 1, *Corrispondenza 1623-24*, c. 4.

aveva sempre goduto di una propria personalità giuridica e di una vita istituzionale autonoma rispetto a quello cagliaritano²²⁴.

L'obiettivo dei sassaresi era insomma quello di spaccare definitivamente lo

²²⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 290. Manca Cedrelles il 16 aprile 1624 scriveva al Consiglio civico di Sassari per informarlo di aver presentato il capitolo, sperando nel «buen suceso en el negocio que tanto nos importa»: ASCS, *Sezione antica*, b. n. 10, fasc. n. 1, *Corrispondenza 1623-24*, cc. 161-162. Al capitolo veniva allegato un documento del 23 ottobre 1623 da cui risultava che lo Stamento militare aveva tenuto nella chiesa di S. Caterina a Sassari le riunioni, dal 1575 al 1615, su temi attinenti il braccio turritano; una carta reale del 15 gennaio 1557 in cui Carlo V comunicava ai nobili del Capo di Sassari dello Stamento militare che suo figlio Filippo II era il nuovo sovrano del Regno di Sardegna; il capitolo con cui don Matteo de Sena, don Andrea e Giacomo Manca illustravano, a nome dello Stamento militare del Capo di Sassari (7 marzo 1575), la nuova organizzazione delle truppe miliziane; capitolo del 10 dicembre 1595 in cui il viceré Antonio Coloma conte d'Elda giurava dinanzi a Salvatore Manca Marongiu, sindaco dello Stamento militare del Capo di Sassari, di osservare prammatiche, capitoli di Corte, privilegi concessi al Braccio nobiliare dai precedenti re di Aragona; lettera del viceré Antonio Coloma del 1 marzo 1600 in cui comunicava al sindaco del braccio militare del Capo di Sassari che intendeva convocare gli Stamenti in previsione della cattiva annata cerealicola; carta reale del 24 ottobre 1599 tratta dal registro delle convocazioni e delle riunioni dello Stamento militare del Capo di Sassari, in cui Filippo III comunicava di aver confermato l'incarico di viceré a don Antonio Coloma, conte di Elda; lettera dell'8 gennaio 1599 in cui il conte di Elda convocava i tre Stamenti a Cagliari per la cerimonia del suo giuramento; lettera viceregia del 12 aprile 1615 in cui il conte di Elda, avendo saputo da Salvatore Manca, sindaco del Braccio militare del Capo di Sassari, che numerosi baroni non pagavano le tasse dovute per le spese giudiziarie, ordinava al governatore del Capo di sopra di far pagare ai signori delle ville quanto dovuto; copia di lettera del viceré Conte del Real del 28 maggio 1608 al governatore del Capo di Sassari in cui lo ringraziava per aver fornito una compagnia di cavalleggeri per la repressione delle *quadrillas* di banditi; copia del giuramento di Francesco de Sena (12 gennaio 1592), governatore del Capo di Sassari, in cui dichiarava di rispettare i privilegi e le immunità concesse ai militari del Capo di sopra; copia di lettera del 9 gennaio 1598 con cui i rappresentanti dello Stamento militare del Capo di Sassari erano interpellati dal reggente la Reale Cancelleria, Pietro Giovanni Soler, per la costruzione delle nuove torri nell'isola dell'Asinara e nella Nurra; ordine del governatore del Capo di Sassari del 16 novembre 1593 ai nobili e agli ufficiali regi del Capo di sopra sui salari da pagare all'avvocato, all'alguazile e al vicesindaco dello Stamento; lettera del marchese di Villasor, che il 27 maggio 1599 comunicava allo Stamento militare del Capo di Sassari di avere svolto il ruolo di ambasciatore presso la Corte di Madrid; lettera del marchese di Laconi del 27 febbraio 1600 in cui comunicava al Militare del Capo di Sassari la necessità di porre rimedio allo stato di calamità del Regno; lettera di don Salvatore Bellit del 27 febbraio 1600, sindaco dello Stamento militare, in cui chiedeva a Salvatore Manca, sindaco del Militare sassarese, di riunire il braccio nobiliare; lettera di Antioco Barbarà del 13 luglio 1600 indirizzata al Militare del Capo di Sassari per sollecitare l'invio degli esemplari delle sentenze favorevoli allo Stamento nella controversia sul foro nobiliare; lettera di Antioco Barbarà del 20 luglio 1601 in cui comunicava al Militare del Capo di Sassari il risultato della riunione stamentaria cagliaritana in cui erano stati nominati don Raimondo Zatrillas e il conte di Laconi in qualità di ambasciatori presso il viceré per evitare che ricadessero sui membri dello Stamento le spese dei soldati impegnati nella repressione del banditismo; verbale della riunione del 9 giugno 1597 in cui il Militare sassarese, riunito nella chiesa di S. Caterina, aveva espresso parere negativo sulla nomina del conte di Laconi a sindaco dello Stamento; delibera dello Stamento militare cagliaritano dell'11 febbraio 1599 sulla consegna al viceré di 3.000 ducati.

Stamento militare per ottenere due Stamenti autonomi: uno per il Capo di Cagliari, l'altro per quello di Sassari che, in piena autonomia, avrebbe corrisposto direttamente col sovrano senza dover concordare alcunché, nel pieno della contesa municipalista, col baronaggio cagliaritano. Non a caso i firmatari richiamavano la questione della tassazione delle carni quando i tre Bracci, d'accordo col viceré conte di Eril, avevano chiesto di poter acquistare il bestiame nel Capo di Sassari a un prezzo più basso: provvedimento che era stato molto vantaggioso per Cagliari, ma estremamente svantaggioso per Sassari.

Tuttavia la presentazione della richiesta sassarese che, secondo la prassi, sarebbe dovuta essere fatta propria dall'intero Stamento militare, non era affatto facile. Anzi, l'appoggio del viceré alle rivendicazioni sassaresi non poteva sfociare in una violazione della tradizionale costituzione del Regno come, appunto, la divisione del braccio nobiliare, sempre avversata dalla Corona. D'altra parte, il conte di Serramanna, il marchese di Laconi e il conte di Palmas, in un memoriale trasmesso a Madrid, misero in guardia il sovrano e il Consiglio d'Aragona sul disegno dei «Militares de Sasser y sus adherentes» di «desmembrar» lo Stamento militare con l'obiettivo di «ayuntar Militar» a Sassari con lo scopo che «los de Caller no estando presentes los de Sasser no pudieran escribir en nombre del Estamento contra lo que en Parlamento pasado se provejó y decretó»²²⁵.

Il *Memorial y relación* del 1624, a proposito della «emulación» tra Sassari e Cagliari sulle riunioni separate del Braccio dei nobili, riteneva che «solo el Estamento Militar y Parlamento» si dovesse riunire nella capitale del Regno, ribadendo con forza che alla sua arcidiocesi spettava il titolo del *Primado*: a Cagliari risiedeva la Reale Udienza e la città era stata designata come sede della «Universidad general». Accusava i militari di Sassari di aver cercato «con varios medios dividir el Reyno y hazer un monstruo, que es un cuerpo con dos cabeças, pero han venido a estar muy cerca de formarse vandos de callareses y sacereses, como en Cataluña Ners y Cadells, y en Italia Guelfos y Xivelinos»²²⁶.

Il 2 maggio 1625 Filippo IV avrebbe inviato una carta reale all'avvocato fiscale patrimoniale e ai magistrati della Reale Udienza in cui raccomandava

²²⁵ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360, memoriale del conte di Serramanna, del marchese di Laconi, del conte di Palmas, Cagliari, 30 aprile 1624. Cfr. nello stesso fondo il dispaccio di Vivas del 18 maggio 1624 in cui denunciava al sovrano tutte le manovre ostruzionistiche attuate dallo Stamento militare per condizionare il lavoro degli abilitatori e per impedire l'ingresso nel Parlamento dei nuovi abilitati.

²²⁶ *Memorial y relación* cit., p. 13 v.; il riferimento del memoriale, oltre che ai Guelfi e ai Ghibellini italiani, è ai *Cadells* e ai *Nierros*, bande rivali che si scontrarono in Catalogna dal XIII al XVII secolo. L'origine dell'antagonismo fu l'ostilità tra il vescovo di Vich e i signori de Moncada. Cfr. X. TORRES SANS, *Nierros i Cadells: bàndols i bandolerisme a la Catalunya moderna (1590-1640)*, Barcelona, 1993.

che si notificasse «a los del Cabo de Saçer que no se ayunten en forma de Estamento Militar porque este es solo un cuerpo y no se puede dividir en dos Cabos, procurando muchas veras que aunque – sollicitava – se les mueva pleyto se provea en essa Audiencia (nihil innovetur)». Insomma, era chiara l'intenzione del re: «Pues yo tengo fundada mi intención – scriveva – en prohibir semejantes ayuntamientos, y tanto más teniendo dada forma por capitulos de Corte de los casos y en el lugar que se pueden ayuntar los del Estamento militar desse Reyno». Invitava pertanto l'avvocato fiscale patrimoniale a raccogliere «todos los capítulos de Corte y privilegios que hablan desta materia y siempre que se entienda que en essa ciudad de Caller se ayunte Estamento militar»²²⁷.

Pochi mesi dopo, il 16 novembre 1625, il re, dopo aver letto negli atti del Parlamento trasmessi a Madrid che «los Militares de Sasser» avevano intenzione di riunirsi autonomamente, inviava al viceré un decreto, controfirmato dai reggenti del Consiglio d'Aragona, in cui disponeva che «siempre que los Militares trataren de juntarse en Caller en forma de Estamento [...] y no de otra manera» e ogni autoconvocazione separata era proibita²²⁸.

Il 15 aprile 1624, quando ormai il Parlamento stava entrando nella sua fase conclusiva, il sindaco del Militare, Simone Castañer, presentava a nome dello Stamento un ricorso nel quale i nobili e i vassalli del Regno chiedevano di non venire ancora una volta oppressi dal nuovo acquartieramento del *tercio* lombardo, come era avvenuto quattro anni prima con l'alloggiamento nelle città e nei villaggi dell'isola dei fanti del maestro di campo Girolamo Roho. Castañer, allegando una cospicua documentazione sugli alloggiamenti precedenti, chiedeva che il Fisco regio si facesse carico delle ingenti spese relative e che venisse condannato a risarcire i gravi danni nelle case e negli arredi che le popolazioni avevano patito per l'acquartieramento. Analoghe suppliche vennero presentate in tal senso dai sindaci delle “appendici” di Cagliari e da quelli delle città di Sassari, Oristano e Alghero²²⁹.

In principio, ai primi del 1624, Vivas si era opposto all'invio in Sardegna dell'ennesimo *tercio* lombardo, ma poi aveva cambiato idea, pensando di sfrut-

²²⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1052. «Viendo el Consejo Supremo de Aragón que se iba cancerando esta llaga, y que podían parar en sediciones procuró evitarlo, con prevenir grandes remedios y para ello mandó en contradicto juyzio poner silencio a los de Saçer en estas pretensiones – si legge nel *Memorial y relación* cit., p. 14 –, y que todo este cuerpo fuese uno, con una sola cabeça que es Caller, un Estamento, y un Primado».

²²⁸ CDS, II, *Diplomi e carte del XVII secolo*, doc. n. XXX, pp. 277-278; anche in AHN, *Consejos suprimidos*, libro 2560, cc. 171v.-172, *Al Virrey de Cerdeña sobre lo que los militares de aquel Reyno non puedan juntarse*.

²²⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 275. In appendice al ricorso è allegata l'ampia documentazione che illustra dal 1567 al 1620 le misure adottate dalla Corona e dai governi viceregi per far fronte alle esigenze dell'acquartieramento e al risarcimento dei danni provocati dai *tercios*. Sul problema dell'acquartieramento si rinvia comunque al par. 2 del cap. 3.

tare l'acquartieramento dei soldati come strumento di intimidazione, imponendolo nei villaggi del marchesato di Laconi e delle contee di Serramanna e di Palmas, cioè nei feudi dei suoi principali oppositori politici. Ai vassalli che si lamentavano di questa decisione e facevano osservare che tradizionalmente gli acquartieramenti erano destinati all'"appendice" cagliaritana di Villanova, alla baronia di San Michele che faceva parte del marchesato di Quirra, al marchesato di Villasor e alla baronia di Quartu – villaggi circonvicini alla capitale –, Vivas rispose: «Vuestro señor haze protestos en el Parlamento y yo al mismo paso aloxo los soldados en sus lugares». Così, come commenta il *Memorial y relación*, «dió clarísimamente a entender que maltratava a quien hazía qualquier contradicción, y así no podían estar libras las voluntades»²³⁰.

Nei giorni 15-18 aprile alcuni nuovi ricorsi che riguardavano i danni provocati dai soldati del *tercio* lombardo con la relativa richiesta del loro risarcimento vennero presentati al Parlamento, inoltrati dai rappresentanti delle città regie, dai sindaci delle "appendici" cagliaritane, dai procuratori feudali, dal sindaco della contea del Goceano, dai conventi possessori di abitazioni, da nobili, possidenti, artigiani e privati cittadini. Il viceré dispose che i ricorsi venissero accolti e allegati agli atti del Parlamento per tener conto dei soggetti da indennizzare²³¹.

Gli altri ricorsi sono di minore importanza: Achille Busquets, procuratore del Capitolo di Alghero, si lamentò del fatto che la Commissione delle abilitazioni non avesse ancora approvato la sua procura e, poiché il Capitolo non era rappresentato, minacciò un'azione legale per far annullare gli atti del Parlamento: il viceré incaricò il notaio Vilaret di verificare le ragioni del ritardo

²³⁰ *Memorial y relación* cit., p. 29. Il memoriale enumerava tutta una serie di vessazioni perpetrate da Vivas nell'acquartieramento del *tercio*: nel Castello di Cagliari che, per gli antichi privilegi, era esente dall'obbligo di alloggiare i soldati, concesse la casa di Pietro Paolo Bonfant a un capitano e a un alfiere costringendo il proprietario ad abbandonarla con la moglie e i figli. In quella casa viveva anche suo cugino, Agostino Bonfant, che fece immediato ricorso presentando un *greuge* al Parlamento e chiedendo che la propria casa venisse immediatamente sgomberata. In appoggio dei Bonfant si schierò il Consiglio della *Trezena*: Vivas per tutta risposta inviò 125 soldati del *tercio*, suddividendone otto o dieci per ogni casa, sia in quella di Pietro Paolo Bonfant, che in quelle di alcuni consiglieri della *Trezena* («que se alojasen a discreción en sus casas, como si huvieran cometido alguna trayción los ciudadanos»). Quando i fanti si recarono a tarda sera nel quartiere del Castello trovarono le porte delle abitazioni sbarrate. I soldati abbattono le porte e saccheggiarono le case di tutte le provviste alimentari che trovarono. Molte donne si salvarono fuggendo per i tetti, «y las otras estuvieron guardándolas sus padres y maridos, para que non las quitasen las honras». Uno dei consiglieri della *Trezena*, che aveva «consentido en el dicho disentiimiento», possedeva una casa fuori delle città, in un luogo spopolato, Vivas a mezzanotte vi inviò una dozzina di soldati che «entraron con tanta furia y estrago» che, secondo il memoriale, fu un vero miracolo che alle donne venisse lasciato «a todas las honras». L'azione di intimidazione ebbe successo perché nessuno volle più presentare ricorsi nelle Corti che si stavano celebrando.

²³¹ *Atti del Parlamento*, doc. nn. 275, 276, 277 e 278.

e di sollecitare la Commissione degli abilitatori²³². Tramite il padre guardiano del Convento cagliaritano di San Francesco, Giovanni Battista Martis, venne presentata la richiesta di poter acquistare ogni anno il grano al prezzo calmierato dell'*afforo*, di poter riscuotere dalla Real Cassa il denaro frutto dei censi e delle elemosine e di poter ricevere dal Parlamento i fondi necessari per l'acquisto di un terreno «para el estudio que se entiede fundar»²³³: Vivas dispose che la supplica venisse inserita negli atti delle Corti e compresa fra quelle presentate dai feudatari e dai rappresentanti delle città. Giovanni Maria de Nurqui, sindaco della contea del Goceano, presentò un ricorso in cui chiedeva che il governatore, don Giovanni Ros de Castelvi, non potesse delegare a terzi l'amministrazione della giustizia: il collegio giudicante, composto dai rappresentanti degli Stamenti e dagli avvocati fiscale e patrimoniale, respinse il ricorso perché, sulla base dei precedenti capitoli di Corte, il governatore del Goceano poteva delegare le cause e giudicare col voto del consultore²³⁴. Lo Stamento ecclesiastico inoltrò un ricorso in cui chiedeva che venissero osservate le disposizioni del Parlamento del 1614 che consentivano agli ecclesiastici di esportare grano, orzo e legumi senza pagare alcun diritto: anche questo ricorso, sottoposto al giudizio del collegio giudicante, venne respinto all'unanimità²³⁵.

L'ultimo ricorso rilevante venne presentato dai sindaci delle "appendici" cagliaritane di Stampace e di Villanova. Chiedevano che gli abitanti non dovessero più subire gli abusi da parte dei sergenti delle truppe miliziane che costringevano un numero cospicuo di cittadini a prestare servizio di guardia nelle notti estive (dal 30 maggio al 31 ottobre), nelle domeniche e nei giorni di festa. Poiché questi abusi contrastavano con i privilegi della città e con quanto stava nei capitoli di Corte i ricorrenti chiedevano il rispetto dell'«acostat». Vivas, che aveva una particolare sensibilità per i temi della difesa militare del Regno, ribadì che la capitale aveva necessità di una maggiore sorveglianza costiera e che tutti dovevano dare il loro contributo alla vigilanza del litorale. Chiese quindi ai due sindaci di stilare un elenco degli abitanti disposti a fare le ronde e la guardia nelle notti d'estate: i sergenti avrebbero dovuto attenersi a questa linea, chiamando a turno sei uomini per volta. Auspicava inoltre che gli abitanti delle "appendici" fossero addestrati all'arte e alla disciplina militare. La Corte giudicante, esaminati gli atti, sentiti i sindaci e il sergente Baldassarre Pascual respinse il ricorso²³⁶.

²³² *Ivi*, doc. n. 280.

²³³ *Ivi*, doc. n. 281.

²³⁴ *Ivi*, doc. n. 282.

²³⁵ *Ibidem*. Cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 164, pp. 471-472.

²³⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 287. Cfr. a questo proposito *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 174, p. 517.

4. L'istituzione della squadra di galere

Le forze navali ebbero nel XVI e XVII secolo uno sviluppo analogo a quello delle fortificazioni e degli eserciti permanenti. Anzi, il mantenimento di flotte stabili era uno dei compiti più difficili con cui si dovettero confrontare le amministrazioni statali. La gestione di una flotta presupponeva infatti un continuo investimento di ingenti risorse finanziarie in navi, artiglierie, equipaggi, la disponibilità di cantieri e arsenali per la costruzione e la riparazione degli scafi, massicci reclutamenti di soldati come di marinai, la capacità di garantire un ininterrotto approvvigionamento di vettovaglie. Così la guerra è stata, nel XVI e XVII secolo, uno dei fattori che ha inciso in misura determinante nello sviluppo dello Stato moderno e nel processo di centralizzazione dei poteri. In questo periodo le spese militari crebbero a tal punto da divorare le risorse dei diversi Stati europei, spesso la metà o i due terzi delle entrate complessive, quando non finirono per provocare la bancarotta delle stesse finanze regie, come, appunto, accade nella Spagna di Filippo II²³⁷.

Anche in Spagna furono i nuovi compiti imposti dall'organizzazione di una marina stabile i fattori che diedero un apporto decisivo allo sviluppo di un apparato di governo centralizzato. La storia navale della Spagna potrebbe essere suddivisa, almeno per il periodo che ci riguarda, in due grandi momenti: il primo, che va dal 1492, anno dell'apertura delle nuove rotte oceaniche verso le Indie, al 1588, anno della bruciante sconfitta dell'*Invencible Armada* di Filippo II nel fallito tentativo di invasione dell'Inghilterra, fase in cui, nonostante l'isti-

²³⁷ Dopo M. WEBER, *Sociologia del potere*, in ID., *Economia e società*, intr. di P. ROSSI, IV, Milano, 1961 (I ediz. Tübingen, 1922), pp. 81-83, il rapporto tra guerra e burocratizzazione è un dato storiografico ormai acquisito. Più di qualsiasi altra attività di governo le vicende belliche impongono, a causa delle radicali trasformazioni nelle tecniche militari e nell'organizzazione su larga scala di eserciti permanenti e di flotte, un'ampia gamma di funzioni amministrative: cfr. J. VICENS VIVES, *La struttura amministrativa statale nei secoli XVI e XVII*, ora in *Lo Stato moderno*, I, *Dal Medioevo all'età moderna*, testi a cura di E. ROTELLI e P. SCHIERA, Bologna, 1971, p. 227, ed inoltre M. ROBERTS, *The Military Revolution, 1560-1660*, Belfast, 1956, ora riprodotto anche in *The Military Revolution Debate*, edit. by C.J. ROGERS, Boulder, 1995, pp. 13-35; G. CLARK, *War and society in the Seventeenth Century*, Cambridge, 1958; G. PARKER, *La rivoluzione militare. Le innovazioni militari e il sorgere dell'Occidente*, Bologna, 1990 (I ediz. Cambridge, 1988), pp. 19-82; J.H. HALE, *Guerra e società nell'Europa del Rinascimento (1450-1650)*, Roma-Bari, 1987 (I ediz. London, 1985), pp. 3-74; *The Military Revolution and the State 1500-1800*, edit. by M. DUFFY, Exeter, 1980, pp. 1-9; C.M. CIPOLLA, *Vele e cannoni*, Bologna, 1983 (I ediz. London, 1983), pp. 15-77; M. MALLET, *The Art of War*, in *Handbook of European History 1400-1600. Late Middle Ages, Renaissance and Reformation*, I, Leiden-New York-Köln, 1994, pp. 535-562; W.H. MC NEILL, *Caccia al potere. Tecnologia, armi, realtà sociali dall'anno mille*, Milano, 1984 (I ediz. Chicago, 1982), pp. 99-119; F. CARDINI, *Quell'antica festa crudele. Guerra e cultura della guerra dall'età feudale alla grande rivoluzione*, Firenze, 1982, pp. 97-113; P. DEL NEGRO, *Guerre ed eserciti da Machiavelli a Napoleone*, Roma-Bari, 2001, pp. 3-39; A. BARBERO, *La guerra in Europa dal Rinascimento a Napoleone*, Roma, 2003, pp. 9-54.

tuzione del *Consejo de Marina y Guerra*, la struttura amministrativa si rivelò scarsamente adeguata a supportare le nuove esigenze militari delle flotte permanenti; il secondo momento, che va dal 1588 al 1639, anno della sconfitta spagnola nella battaglia navale di Dunas (Dawns), vide un notevole impegno finanziario della Corona con la creazione nel 1593 dell'*Armada Real del Mar Oceano* e l'istituzione, per far fronte alla pressione dell'Impero ottomano e dei suoi alleati, i corsari barbareschi, delle squadre di galere nei regni del Mediterraneo²³⁸.

La guerra cinquecentesca per la supremazia nel Mediterraneo tra i due imperi, ottomano e spagnolo, culminata nella conquista turca di Cipro (1570) e nella di poco successiva vittoria cristiana di Lepanto (1571), vide la piena affermazione della galera a doppia propulsione, munita sia di vele che di remi. Nelle condizioni climatiche del Mare Interno, dove i venti non erano potenti e le bonacce frequenti, la dipendenza dalla vela risultava in definitiva svantaggiosa. La galera era quindi in grado di navigare anche in assenza di vento e di raggiungere e abbordare qualunque imbarcazione. Sino alla fine del XVIII secolo la galera resterà la naturale protagonista della guerra navale nel Mediterraneo. Il suo adeguamento tecnologico consistette fin dal XV secolo nell'aggiunta dei pezzi di artiglieria che, a causa della conformazione dello scafo, in cui le fiancate erano occupate dai rematori, potevano essere collocate solo a prua o a poppa. Per superare questo ostacolo l'ingegneria navale veneziana progettò la galeazza, cioè una galera di maggiore tonnellaggio, in grado di disporre di una quantità consistente di artiglieria, fino a una cinquantina di cannoni²³⁹. I costi di produzione di una galeazza erano però assai elevati e quindi la galera, con un numero limitato di bocche da fuoco, continuò a rappresentare l'ossatura delle flotte mediterranee. Come nei secoli precedenti, una battaglia navale si risolveva sempre con le manovre di speronamento e di abbordaggio: alla fine era soprattutto la forza militare delle truppe imbarcate, in particolare degli archibugi dei sperimentati *tercios* spagnoli, a determinare la vittoria. A Lepanto, ad esempio, le due flotte, quella della Sacra Lega e quella dell'Impero

²³⁸ Cfr. P. WILLIAMS, *Desarrollo del poder naval*, in *Historia militar de España*, III, *Edad moderna*, 1, *Ultramar y la Marina*, coord. H. O'DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, Madrid, 2012, pp. 365-386, ed inoltre J.A. MARAVALL, *Estado moderno y mentalidad social* cit., II, pp. 511-537; I.A.A. THOMPSON, *Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias, 1560-1620*, Barcelona, 1981 (I ediz. London, 1976), pp. 50-84; S. FERNÁNDEZ CONTI, *Los consejos de Estado y Guerra en la Monarquía Hispánica durante el reinado de Felipe II (1548-1598)*, Valladolid, 1997, a proposito del supporto amministrativo alle operazioni belliche; L. RIBOT, *El arte de gobernar. Estudios sobre la España de los Austrias*, Madrid, 2006, pp. 106-111.

²³⁹ Cfr. F.C. LANE, *Le navi di Venezia fra i secoli XIII e XVI*, Torino, 1983, pp. 284-307; U. TUCCI, *Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano*, Bologna, 1981, pp. 161-230, ed i saggi di E. CONCINA, M. AYMARD, J.CL. HOCQUET, in *Storia di Venezia. Temi. Il mare*, a cura di A. TENENTI e U. TUCCI, Roma, 1991.

ottomano, comprendevano oltre 400 galere, con 2.500 pezzi di artiglieria e ben 160.000 uomini imbarcati²⁴⁰.

All'epoca di Carlo V la flotta mediterranea era formata dalle quattro squadre permanenti di Spagna, di Napoli, della Sicilia e di Genova: in tutto una sessantina di galere, di cui meno della metà appartenevano alla Corona e le altre ai privati, soprattutto ai Doria. Esse, però, non venivano amministrare direttamente dal sovrano ma erano tenute in *asiento*, cioè con un contratto tra lo Stato e i privati che si facevano carico di un servizio pubblico, come in questo caso la gestione e l'organizzazione della flotta. Durante il regno di Filippo II la pratica dell'*asiento* venne abbandonata a favore di una riforma del controllo amministrativo e di una gestione diretta della flotta da parte della Corona. Lo scopo era quello di dare uniformità a tutta l'amministrazione delle squadre di galere e, soprattutto, di ridurre gli alti costi degli *asientos*. Nel 1557 la Corona si assunse l'onere della gestione diretta delle 17 galere della squadra di Spagna. L'approvvigionamento e l'organizzazione della flotta furono messe interamente sotto il controllo di un *proveedor* reale e un *veedor* generale. Nello stesso anno anche la squadra di Napoli venne acquisita dall'amministrazione diretta, e nel 1565 quella del Regno di Sicilia²⁴¹.

Nel 1567 la Corona manteneva nel Mediterraneo 79 galere; nel 1574 le galere erano già 146. I costi di gestione della flotta aumentarono dai 260.000 ducati del 1560 ai 550.000 ducati del 1579. La decisione di assumere il controllo amministrativo diretto non aveva migliorato la situazione come si sperava: le galere costavano il doppio ed erano la metà delle effettive. Una progressiva riduzione portò le galere della squadra di Spagna dalle 34 del 1572 alle 18 del 1613; la squadra di Sicilia dalle 14 galere del 1577 scese alle 10 del 1613; quella di Genova dalle 24 galere del 1574 passò alle 15 del 1620²⁴².

L'efficienza di una flotta di galere era dovuta soprattutto alla disponibilità di rematori, in genere schiavi mori, galeotti e «buonavoglia» (cioè volontari che

²⁴⁰ Cfr. A. BARBERO, *Lepanto. La battaglia dei tre imperi*, Roma-Bari, 2012, pp. 534 ss.

²⁴¹ Cfr., oltre il vecchio C. FERNÁNDEZ DURO, *Armada Española*, I, Madrid, 1895, pp. 406-417, soprattutto F.F. OLESA MUÑO, *La organización naval de los estados mediterráneos y especial de España en los siglos XVI y XVII*, I, Madrid, 1968, pp. 185 ss.; ID., *La galera en la navegación y el combate*, 2 voll., Madrid, 1971; E. GARCÍA HERNÁN, *La Armada española en la monarquía de Felipe II y la defensa del Mediterráneo*, Madrid, 1995, pp. 95 ss.

²⁴² Cfr. I.A.A. THOMPSON, *Guerra y decadencia* cit., pp. 201-226; ID., *Las galeras en la política militar española en el Mediterráneo durante el siglo XVI*, in «Manuscrits. Revista d'història moderna», XXVI (2006), pp. 95-124; G. PARKER, *España y los Países Bajos 1559-1659. Diez estudios*, Madrid, 1986, p. 179, a proposito della riduzione del numero delle galere delle squadre di Napoli e della Sicilia, e G. MUTO, *Percezione del territorio e strategia del controllo nel Mediterraneo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, in *Controllo degli stretti e insediamenti militari nel Mediterraneo*, a cura di R. VILLARI, Roma-Bari, 2002, p. 182; M. MAFRICI, *I mari del Mezzogiorno d'Italia tra cristiani e musulmani*, in *Storia d'Italia, Annali* 18, *Guerra e pace*, a cura di W. BARBERIS, Torino, 2002, pp. 73-121.

durante i combattimenti lasciavano il remo per prendere le armi ed erano pagati con un modesto salario). «La vida de la galera la da Dios a quien la quiera», diceva un vecchio proverbio spagnolo. Gli ufficiali e i passeggeri soggiornavano a poppa, ammassati nel cassero. Per quasi tutta la lunghezza la galera era aperta, simile a un'enorme barca a remi. Incatenati alla caviglia, i rematori sedevano affiancati a gruppi di sei nel tipo di galera detta "capitana", di cinque nella cosiddetta "patrona", di quattro in quella ordinaria, sui banchi di voga ai due lati di una stretta passerella: a ogni banco un enorme remo. Quando la pala del remo compiva il movimento all'indietro i rematori si rizzavano a metà, per poi lasciarsi ricadere all'indietro sul banco, sfruttando l'azione meccanica del loro peso per creare un sistema a leva che imprimeva il movimento alla massa della galera. Le condizioni di vita dei galeotti erano terribili. La letteratura spagnola del *siglo de oro* ha descritto le galere come l'anticamera dell'inferno, o l'inferno medesimo. Dai banchi si diffondeva un fetore irrespirabile perché ai forzati non era consentito abbandonare il loro remo, né di giorno, né di notte. Se il vento calava si respirava a stento. L'avvicinarsi di una galera da sopravvento si sentiva a mezzo miglio di distanza²⁴³.

Nel caso dei forzati, la storia delle flotte di galere si identificava, come è stato osservato, con la nascita di una vera e propria «economia penale»²⁴⁴. In Spagna la condanna alla galera era abbastanza frequente: capitava spesso di incontrare nelle strade polverose le «catene» dei forzati, incatenati e scortati dalle guardie, diretti ai porti per essere imbarcati sulla galera. Nel *Quijote* (I, 22) Miguel de Cervantes descrive questi disgraziati: «venivano avanti una dozzina d'uomini a piedi, legati pel collo con una gran catena di ferro come chicchi d'una corona, e tutti ammanettati», accompagnati da due guardie. I galeotti erano stati condannati per reati che variavano dal furto di una «cesta di bucato» a quello del furto di bestiame, al lenocinio, al favoreggiamento²⁴⁵.

La condanna alla galera era applicata in Sardegna dalle prammatiche reali in numerosi casi. Ad esempio, venivano condannati a 5 anni i ladri di cavalli, di buoi, di giumente domite. Il reato di abigeato era punito con una pena di 7 anni in caso di bestiame bovino e di 5 per quello ovino. A 7 anni erano con-

²⁴³ Cfr. G. MARAÑÓN, *La vida en las galeras en tiempos de Felipe II*, in ID., *Obras completas*, IX, Madrid, 1973, pp. 152-169; E. FASANO GUARINI, *Au XVI^e siècle: comment naviguent les galères*, in «Annales ESC», XVI (1961), pp. 279-296; M. AYMARD, *Chourmes et galères dans la Méditerranée du XVI^e siècle*, in *Mélanges Braudel* cit., I, pp. 49-64; M. FONTENAY, *La Méditerranée entre la croix et le croissant: navigation, commerce, course et piraterie (XVI^e-XIX^e siècle)*, Paris, 2010; M. GRACIA RIVAS, *Sanidad y vida a bordo*, e D. GARCÍA HERNÁN, *Guerra y literatura en los Siglos de Oro*, entrambi in *Historia militar de España* cit., III, 1, pp. 387-403, 425-455.

²⁴⁴ A. ZYSBERG, *Les galériens. Vies et destins de 60.000 forçats sur les galères de France 1680-1748*, Paris, 1987, p. 9.

²⁴⁵ M. DE CERVANTES, *Don Chisciotte* cit., pp. 202-214.

dannati anche i ladri e i distruttori di alveari, a 10 anni gli avvelenatori di fiumi, di stagni, di peschiere, alla galera perpetua coloro che incendiavano le case abitate, a 10 anni i rapinatori o i «saltadors de camin», a 10 anni coloro che violentavano una donna sposata o defloravano una vergine, a 3 anni i possessori di armi da fuoco o da taglio proibite, a 10 anni quelli che rifornivano le «quadrillas» di banditi con armi, polveri, viveri, a 10 anni i feritori, a 5 i testimoni falsi, a 10 i vagabondi e a 7 gli zingari²⁴⁶.

Sino quasi alla metà del Seicento la Sardegna rimase priva di una squadra di galere. La vigilanza dei mari e la difesa delle coste erano affidate a flotte, inviate occasionalmente dagli altri Regni o dagli Stati alleati del re di Spagna, che di solito si servivano dell'isola come tappa intermedia nelle operazioni di spostamento o come base d'appoggio per il rifornimento dei viveri. La presenza nelle acque sarde delle galere toscane, maltesi e pontificie e delle squadre di Napoli, di Genova e di Spagna, era sempre occasionale, non era in grado di garantire una stabile vigilanza sulla costante e continua insidia della guerra di corsa barbaresca. In Sardegna non c'erano ancora le premesse per lo sviluppo di una marineria locale capace di difendere le coste e i porti. L'altra soluzione adottata per la prevenzione degli attacchi dei mori era l'armamento di navi corsare cristiane che partecipavano con azioni di difesa, di rappresaglia e spesso di attacco contro le squadre e i legni barbareschi, non di rado spingendosi sino alle coste africane per fare razzia e catturare schiavi, applicando in fondo gli stessi metodi della guerra di corsa tipici dei tradizionali avversari mussulmani²⁴⁷. La concessione di patenti di corsa prevedeva la possibilità di imbarcare viveri «franchs de tots drets reals» e l'esenzione dei diritti reali sulle prede²⁴⁸.

L'idea di dotare la Sardegna di una flotta di galere risale alla seconda metà del Cinquecento. La riflessione sull'utilità di una difesa mobile, cioè le galere, da integrare con le difese fisse costituite dalle torri di avvistamento, matura proprio nel momento in cui si assiste al massimo sforzo per realizzare i lavori di fortificazione delle tre piazzeforti di Cagliari, Alghero e Castellaragonese. Nel Parlamento del 1553-54 gli Stamenti, richiamando le continue scorrerie barbaresche che «han captivat y captiven moltes animes», chiedevano al sovrano di «provehir e manar que de las galeras [...] haien de venir y habitar en los

²⁴⁶ Cfr. F. DE VICO, *Leyes y pragmaticas* cit., tit. XXII, cap. XI; tit. XXIII, cap. XVI, XVII, XVIII, XIX; tit. XXV, cap. III, V, VI, XVI; tit. XXVI, cap. IV; tit. XXVIII, cap. VIII; tit. XXIX, cap. IV, tit. XXX, cap. II, IV.

²⁴⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1171, *Orden de Su Magestad para armar y llevar navíos en corso en Cerdeña* (Fuenterrabía, 7 novembre 1615).

²⁴⁸ Cfr. A. MATTONE, *L'amministrazione delle galere nella Sardegna spagnola* cit., pp. 479-484, ed anche F. CORRIDORE, *Storia documentata della marina sarda dal dominio spagnuolo al savoino (1479-1720)*, Bologna, 1900 (rist. anast. Bologna, 1993), pp. 21-46; C. MANFRONI, *Storia della marina italiana dalla caduta di Costantinopoli alla battaglia di Lepanto*, Roma, 1897, pp. 109-138.

ports del present Regne, per extirpar y llevar dits corsaris»²⁴⁹. Il re avrebbe in qualche misura recepito l'istanza, ma non ne seguì alcuna misura concreta.

Negli anni settanta il capitano Giovanni Battista Reyna sosteneva che sarebbe stato estremamente utile avere «ordinariamente seys galeras para guarda» del Regno a causa delle «fustas de corsarios los quales con la comodidad que tienen de calas desiertas y puertos que ay, le dan cada dia infinito daño, ansi en la hacienda como en las personas»²⁵⁰. A suo avviso le sei galere potevano essere sostenute grazie ai proventi del dazio sulla *saca* annuale dei grani e sulle esportazioni dei cuoi e dei formaggi. Le galere avrebbero potuto inoltre essere adibite al trasporto delle truppe o alla commercializzazione dei cereali che avrebbe costituito un incentivo per la crescita della produttività agricola sarda.

Alla fine del secolo, cioè nel momento in cui venne varata una strategia difensiva basata soprattutto sulla cortina delle torri litoranee, sulle tre piazzeforti di Cagliari, Alghero e Castellaragonese e sull'impiego delle truppe miliziane, il viceré Michele de Moncada in un memoriale inviato al sovrano auspicava l'utilizzazione delle galere per il pattugliamento dei mari dell'isola («una banda de galeras seria la banda que más servicio haría a Dios e a Vuestra Magestad») ²⁵¹. Secondo gli Stamenti, nel Parlamento del 1583, per difendere le coste sarebbero state necessarie almeno dodici galere (la Sicilia in quello stesso anno ne aveva undici, più tre private), da stornare dalle squadre di Genova e di Napoli: molto più di quanto la Corona fosse in grado di mettere a disposizione in quello scacchiere e di quanto le risorse del Regno fossero in grado di sovvenzionare.

Non deve stupire il fatto che qualche decennio dopo la richiesta della costituzione di una squadra di galere fosse il frutto di una riflessione critica sulla contraddittoria e insufficiente prova data dal sistema della difesa statica. Nel Parlamento del 1602-03 i tre Stamenti chiesero, a causa dei mari infestati dai corsari «moros y ingleses», l'istituzione a Cagliari di una flotta di sei galere, prevedendo per il loro mantenimento la somma di 20.000 ducati all'anno. I fondi potevano essere reperiti, secondo gli Stamenti, attingendo ad alcune voci del bilancio del Regno che la creazione della squadra avrebbe reso superflue: come ad esempio, i grani e i denari che i villaggi conferivano ogni anno per le opere di fortificazione della città di Cagliari, calcolabili in 10.000 lire sarde; il

²⁴⁹ P.I. ARQUER, *Capitols de Cort del Stament Militar de Sardenya ara novament restampats, y de nou aïnadits*, Caller, 1591, p. 157.

²⁵⁰ AGS, *Guerra Antigua*, legajo 79.

²⁵¹ *Memorial de las cosas tocantes al Reyno de Cerdeña para dar a su Magestad por el Consejo de Guerra (1584)*, in *Documenti sulla difesa militare della Sardegna in età spagnola*, a cura di G. MELE («Raccolta di documenti editi e inediti per la Storia della Sardegna», 7), Sassari, 2006, doc. n. 70, p. 203. Cfr. anche ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., pp. 587-588, sul discorso di apertura del viceré alle Corti del 1583.

ricavato della Bolla della Crociata per 8.000 lire annue; i salari degli operai impiegati nei lavori della «fabrica de dita fortificació» e gli schiavi che sarebbero stati destinati alle galere, in totale 15.000 lire all'anno; l'eccedente del diritto del reale assegnato alle torri costiere; i salari dei sergenti dipendenti dall'Amministrazione delle torri per un totale di oltre 4.000 lire. Si chiedeva inoltre di «pendre per adaço» due galere a testa dalle flotte di Spagna, Napoli, Sicilia o Genova. Gli Stamenti erano infatti convinti che dinanzi a un attacco di sorpresa la Sardegna sarebbe stata protetta più dalla presenza di una squadra di galere che dal presidio delle torri costiere di avvistamento. Ma la proposta di finanziamento della squadra navale non incontrò il sostegno della Corona, che appariva propensa a concedere soltanto una piccola flotta di 3 o 4 galere a spese del Regno e ad accordare le grazie e le prerogative già concesse al Regno di Valenza e al Principato di Catalogna²⁵².

Torri o galere? Navi a remo o velieri? Il dibattito sulle diverse soluzioni militari occupò i primi decenni del Seicento. Nel 1613 il duca di Gandía, constatando i danni che le galere barbaresche arrecavano al commercio e alla navigazione, proponeva a Madrid l'utilizzazione nel Mediterraneo occidentale di «vaseles redondos», cioè di galeoni, bertoni, velieri veri e propri, genericamente così chiamati per la forma dello scafo, navi “tonde” che avevano il vantaggio di poter raggiungere velocità, grazie ad un perfezionato sistema velico, e soprattutto capaci di affrontare i mari «en tiempo de invierno». Durante i mesi invernali le galere rimanevano completamente inattive, ormeggiate nelle zone più interne dei porti, oppure venivano tirate in secco. I tentativi di adoperarle nei mesi invernali si concludevano spesso tragicamente. La proposta prevedeva una squadra di velieri, muniti di cannoni – due in Sicilia, due a Maiorca, due in Sardegna –, adatta a contrastare anche durante la cattiva stagione la minaccia corsara²⁵³.

²⁵² J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VIII, tit. X, cap. I, pp. 1351-1354; *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 430, pp. 1238-1241. Sulla bolla della Crociata cfr. J. LLAZAMARES, *Historia de la Bula de la Santa Cruzada*, Madrid, 1859; R. CARANDE, *Carlo V e i suoi banchieri*, a cura di G. MUTO, Genova, 1987 (I ediz. spagn. abbreviata, Barcelona, 1977), pp. 516-540; J. GOÑI GAZTAMBIDE, *Historia de la Bula de la Cruzada en España*, Vitoria, 1958, pp. 502 ss.; G. SABATINI, R. SABENE, *Il finanziamento della costruzione di San Pietro e la Crociata di Spagna: interessi economici e relazioni diplomatiche tra Monarchia Cattolica e Chiesa di Roma, in I rapporti tra Roma e Madrid nei secoli XVI e XVII: arte, diplomazia e politica*, a cura di A. ANSELMI, Roma, 2014, pp. 40-54.

²⁵³ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1090, dispaccio del 23 giugno 1613. Il 26 giugno 1619 Michele Perez Nuño, capitano e sergente maggiore, commissario generale dell'artiglieria del Regno, sosterrà la necessità di «formar en Cerdeña una escuadra de vaxeles», a suo avviso, molto più utile delle galere nella difesa marittima e, soprattutto, nel trasporto della produzione cerealicola (legajo, 1052). Cfr. anche G. MELE, *Torri o galere? Il problema della difesa costiera del Regno di Sardegna tra Cinquecento e Settecento*, in «*Contra moros y turcos*». *Politiche e sistemi di difesa degli Stati mediterranei della Corona di Spagna in Età Moderna*, a cura di B. ANATRA, M.G. MELE, G. MURGIA e G. SERRELI, Cagliari, 2008, I, pp. 197-202.

La sempre maggiore presenza di grossi bastimenti a vela inglesi o olandesi nelle acque del Mediterraneo alimentava il dibattito sul tipo di scafi da impiegare. I sostenitori dei velieri invocavano la maggiore stabilità e il maggiore armamento, i sostenitori delle tradizionali galere sottolineavano la loro maggiore capacità di muoversi rapidamente sia con le vele che con i remi e di navigare in acque meno profonde²⁵⁴.

Negli anni venti del Seicento prevalse la linea di dotare l'isola di una piccola flotta di galere. Venne, quindi, definitivamente abbandonato il progetto del ricorso ai galeoni. Nell'estate del 1622, a Madrid, Giovanni Battista Zatrillas, conte di Cuglieri, presentava al governo a nome dello Stamento militare la proposta dell'istituzione in Sardegna di una squadra di sei (o addirittura di otto) galere, basata sull'ipotesi che il Regno avrebbe potuto fornirne il sostentamento alimentare: l'isola, infatti, argomentava il conte, «abunda tanto de frutos de la tierra que ayudará para seis galeras con el trigo para la panatica y con el vino, queso, legumbres y carne salada, vinagre y azeyte»²⁵⁵. Come contropartita lo Stamento chiedeva la riserva per i regnicoli delle cariche militari e amministrative della flotta. La proposta sarda si inseriva nel più ampio quadro della politica di sviluppo e di rafforzamento delle forze navali che costituiva una delle priorità del nuovo ministero Zúñiga-Olivares. Nel gennaio del 1622 aveva iniziato i lavori un'apposita commissione per gli affari marittimi, la *Junta de Armadas*, che aveva appunto come programma quello di riorganizzare la marina di guerra spagnola e di ridurre i costi del mantenimento delle flotte che secondo i dati del 1620 ammontavano a ben 340.000 ducati all'anno²⁵⁶.

La proposta del conte di Cuglieri suscitò interesse nel nuovo governo madrileno e, in particolare, in Baltasar de Zúñiga, il conte di Olivares, Antonio de Aróztegui, segretario del re. Il Consiglio d'Aragona incaricò don Giovanni Vivas, da poco nominato viceré di Sardegna, che, grazie alla sua esperienza di ambasciatore a Genova, aveva «grande noticia y experiencia de todas la escuadras de galeras en Italia y de tantas otras cosas», e il marchese di Villafranca,

²⁵⁴ Cfr. V. BORGHESI, *Il Mediterraneo tra due rivoluzioni nautiche (secoli XIV-XVII)*, Firenze, 1976, pp. 29-36; sull'affermazione dei velieri nelle acque oceaniche cfr. J.H. PARRY, *La conquista del mare*, Milano, 1984 (I ediz. Harvard, 1981), pp. 37 ss.; C.R. PHILLIPS, *Tecnología y armamento en el mundo atlántico*, in *Historia militar de España* cit., III, 1, pp. 254-282; EAD., *Galleons, Fast Sailing Ship of the Mediterranean and Atlantic, 1500-1650*, in *Cogs, Caravels and Galleons. The Sailing Ship 1000-1650*, ed. by R. UNGER, London, 1994, pp. 98-114.

²⁵⁵ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1091, *Dos papeles que el conde de Cullar ha dado sobre formar una escuadra de galeras en el Reyno de Cerdeña* (Madrid, 18 agosto 1622); *Instrucción del Estamento militar al conde de Cullar por las galeras de Cerdeña* (1622).

²⁵⁶ Cfr. I.A.A. THOMPSON, *Aspectos de la organización naval y militar durante el Ministerio de Olivares*, in *La España del Conde-Duque de Olivares* cit., pp. 251-274; ID., *Guerra y decadencia* cit., pp. 336-351; M. DEVÈZE, *L'Espagne de Philippe IV (1621-1665)*, II, Paris, 1971, pp. 356-363; J.H. ELLIOTT, *Il miraggio dell'impero* cit., I, pp. 152-153.

don Pedro de Toledo Osorio, ex governatore dello Stato di Milano, «tan platico» delle questioni marittime per aver ricoperto nel 1585 la carica di capitano generale delle galere del Regno di Napoli e nel 1607 quella di comandante di tutte le galere di Spagna, di verificare la possibilità di istituire una flotta anche nell'isola.

Nel loro parere trasmesso al *Consejo*, Vivas e il marchese di Villafranca posero innanzitutto in evidenza che la posizione della Sardegna al centro del Mediterraneo occidentale ne faceva un «puesto de tan grandes consecuencias para Italia, Levante, Barberia, Francia y España». La proposta di istituire una squadra di galere era dovuta soprattutto alla frequente presenza nelle acque sarde di «muchos vaxeles de enemigos» che ostacolavano lo sviluppo del commercio e della navigazione e «por no tener ninguna gente pagada el Reyno para su defensa». L'offerta del conte di Cuglieri di provvedere, a spese del Regno, alla panatica e al fabbisogno alimentare della flotta era, dunque, estremamente positiva, e a loro avviso poteva essere applicato anche in Sardegna il modello già sperimentato a Napoli e in Sicilia, cioè l'affidamento in *asiento* della gestione della squadra. Esprimevano inoltre un giudizio favorevole sulla richiesta di concedere ai «naturales de Cerdeña» le cariche militari della flotta. Sulla base del contratto di *asiento* ogni galera della squadra di Genova, che navigava per sette mesi all'anno (la navigazione invernale aveva un costo suppletivo), era dotata di 200 rematori e di 50 marinai, aveva un costo di 11.328 ducati annui. Le galere sarde, a causa dell'eccessiva vicinanza alle coste della Barberia, avrebbero dovuto essere ulteriormente rafforzate con 260 rematori e 50 marinai e navigare tutto l'anno, «porque allí no haurá hora segura». Ogni galera, secondo i parametri di spesa della flotta di Genova, sarebbe costata poco più di 4.000 ducati all'anno, a cui si sarebbe aggiunto il contributo del Regno per la panatica, pari a 7.200 ducati per cinque mesi di sostentamento. In sostanza, le sei galere della squadra sarda, senza contare il contributo per l'approvvigionamento, sarebbero costate 24.408 ducati. I proventi della bolla della *Cruzada*, pari a 10.000 ducati annui, sarebbero stati utilizzati per il *sueldo* di 500 fanti da imbarcare sulle galere. A tutto ciò bisognava aggiungere gli utili degli *asentistas* («cavalleros o mercaderes»), calcolati in 1.000 ducati per ogni galera²⁵⁷.

Secondo i due referenti, la consistenza ideale della squadra, per far fronte alla pressione corsara barbaresca, sarebbe dovuta essere di otto galere: ma l'incertezza di riuscire a reperire le risorse necessarie rendeva più realistica la possibilità di armarne sei, secondo il loro parere, «las dificultades de los principios no quiten al bien que se puede alcançar». Al conte di Cuglieri sarebbe stato quindi

²⁵⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1091, *Parecer de don Juan Vivas y del Marqués de Villafranca sobre la escuadra de galeras en Cerdeña* (Madrid, 12 settembre 1622).

indicato il numero di sei galere per la costituenda squadra navale del Regno di Sardegna. Dalla flotta di Genova, composta da 16 galere (data in *asiento* ai fratelli Giovanni e Tommaso Cambi), si sarebbero potute prendere quattro galere e una rispettivamente dalle squadre di Napoli e della Sicilia. Si trattava poi di reperire i forzati da destinare al remo: le quattro galere di Genova avrebbero potuto disporre del «repartimiento de los forçados» di Milano e le altre due dei forzati di Sardegna e di quelli dei regni della Corona d'Aragona. La struttura amministrativa e di comando della squadra sarda sarebbe dovuta essere simile a quella già collaudata del Regno di Sicilia, che si basava su un capitano generale da cui dipendevano i capitani delle galere e gli ufficiali che amministravano la giustizia civile e criminale degli equipaggi²⁵⁸. E poiché le galere senza fanteria sarebbero state «sin niervo» era conveniente dotarle di almeno cinquecento soldati, che si potevano scegliere tra le milizie locali: considerando che la paga di ogni soldato era di 4 reali, sarebbero stati necessari per il mantenimento dell'intero contingente 2.000 scudi al mese, cioè 24.000 scudi all'anno, più 6.000 scudi del salario degli ufficiali, cioè 30.000 scudi annui, che si sarebbero potuti prendere dai 10.000 ducati della bolla della *Cruzada*. Per «mayor alivio del Patrimonio» si sarebbero potuti congedare nei mesi invernali 200 soldati e disporre della fanteria al completo solo nei mesi estivi. In conclusione, Vivas e Villafranca ritenevano che «conviene mucho a la Corona de Vuestra Magestad que no se pierda esta ocasión» offerta dal Regno di Sardegna²⁵⁹.

I due relatori, peraltro, mettevano in guardia il Consiglio d'Aragona a proposito dell'attribuzione ai «naturales» del Regno delle cariche di capitano generale e dei capitani delle galere. A loro avviso non sembrava conveniente che i regnicoli «tengan más en el gobierno de la escuadra por que todo se confundiría como hazen en Cataluña que con un grande gasto no hazen nada».

Il memoriale del viceré e dell'autorevole membro del Consiglio di Stato venne trasmesso al Consiglio d'Aragona per un parere tecnico sulla fattibilità dell'operazione e per la verifica dei conti prospettati dai due relatori. Il

²⁵⁸ *Ibidem*. Cfr. a questo proposito V. FAVARÒ, *La escuadra de galeras del Regno di Sicilia: costruzione, armamento, amministrazione (XVI secolo)*, in *Mediterraneo in armi (sec. XV-XVIII)*, a cura di R. CANCELA, I, Palermo, 2007, pp. 289-313; M. SIRAGO, *La flotta napoletana nel vicereame spagnolo (1507-1598)*, «Frontiera d'Europa», V (1999), n. 1, pp. 111-172.

²⁵⁹ *Parecer de don Juan Vivas* cit. In un dispaccio del 28 marzo 1624 Vivas poneva in evidenza la posizione della Sardegna al centro del Mediterraneo e la conseguente minaccia barbaresca come argomenti fondamentali per l'attivazione della flotta di galere in funzione difensiva: «Por ser el puesto deste Reyno – scriveva – un çentro del qual se puede hir (con buen tiempo) en tres y quatro dias a España y en dos a Italia y en menos a Sicilia y en dos en Provenza y en uno a Barberia por todo han juzgado de seer de grande consequençia lo de las galeras para los socorros y cosas generales de V.M. y para guarda y conservaçion deste Reyno que de presente está affligido de la inundaçion de tantos cosarios y piratas que navegan y cautivan y quitan el comercio» (legajo 1360).

Consejo, dopo aver «reconocido con particularidad todo lo apuntado en dichos papeles», ritenne estremamente conveniente per la Corona l'istituzione di una squadra di galere che «asegurasen aquel Reyno y sus mares y islas que están al veedor de la mayor donde de ordinario se recogen cossarios de Berbería haziendo muchos daños». Sottolineava inoltre che il «fundamento principal» dell'operazione stava nella disponibilità del Regno di fornire la «panática y demás victuallas» per il sostentamento delle galere. Per il «buen principio deste negocio» suggeriva che la questione fosse discussa e approvata nel «Parlamento del año que viene», in cui il viceré avrebbe dovuto assicurare gli Stamenti sul fatto che «Vuestra Magestad empleará a los naturales en dichos cargos» della squadra²⁶⁰. Così una carta reale del 24 ottobre 1622 comunicava a Vivas le decisioni della consulta del *Consejo* e gli suggeriva di affrontare il tema delle galere «en el Parlamento que se tendrá en ese Reyno», riconfermando la disponibilità del sovrano a prendere in considerazione la concessione ai «naturales» delle cariche militari e amministrative della flotta²⁶¹.

L'istituzione della squadra di galere venne sottoposta all'esame del Parlamento sardo tra la fine di marzo e i primi di aprile del 1624. Ma nelle riunioni parlamentari iniziarono ad emergere perplessità, distinguo e posizioni apertamente contrarie sulle modalità e sui costi della creazione della flotta che rispecchiavano di fatto le posizioni dei due schieramenti che si fronteggiavano nelle Corti tra i convinti fautori e gli strenui oppositori della politica viceregia. Vivas, d'altra parte, cui si doveva, insieme al marchese di Villafranca, il progetto complessivo approvato dal Consiglio d'Aragona, premeva per far approvare in tempi rapidi dagli Stamenti il capitolato complessivo. Una sua sconfitta l'avrebbe fortemente indebolito agli occhi del nuovo ministero madrileno, che era quello su cui puntavano i suoi avversari stamentari.

Il 29 marzo gli ambasciatori dello Stamento ecclesiastico, Pietro Manconi, canonico algherese, e Gerolamo Cani, canonico igliese, comunicavano al viceré l'offerta di 1.000 ducati (pari a 3.000 lire sarde) per l'approvvigionamento della squadra. Si trattava di una somma nettamente insufficiente dati gli alti costi della panatica: pur accettando di buon grado l'offerta, Vivas confidava nella «magnanimitat de tots los señors prelats» nella distribuzione della quota posta a carico dell'Ecclesiastico²⁶². Il 30 marzo i procuratori di Sassari,

²⁶⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1091, *El Consejo de Aragón sobre la materia de la escuadra de galeras que se pretende aya en Cerdeña* (Madrid, 18 ottobre 1622).

²⁶¹ Ivi, legajo 1091, *Al Virrey don Juan Vivas sobre la materia de galeras* (Madrid, 24 ottobre 1622), anche in AHN, *Consejos suprimidos*, libro 2539, cc. 170-175, *Al virrey don Juan Vivas sobre lo que ha de tratar en el Parlamento de Cerdeña para establecer allí una escuadra de seis o ocho galeras*.

²⁶² *Acti del Parlamento*, doc. n. 262; ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1091, *Embaxada del Estamento ecclesiastico sobre los tresmil libras para las galeras*.

Gerolamo de Sena, e di Castellaragonese, Angelo de la Bronda, informavano il viceré che le due città erano favorevoli all'istituzione della squadra²⁶³. Il 1 aprile gli ambasciatori dello Stamento militare, Michele Comprat e Francesco Manca, riferivano al viceré che il Braccio nobiliare aveva considerato l'utilità della squadra e i benefici che ne sarebbero venuti al Regno e aveva pertanto deliberato di provvedere alla panatica con 20.000 starelli di grano (pari a 984.000 litri), ripartiti secondo gli accordi sottoscritti dai tre Stamenti²⁶⁴.

Tutto sembrava procedere per il meglio, quando, il 2 aprile, iniziarono ad emergere le prime crepe e i primi dissensi all'interno dello Stamento ecclesiastico. L'arcivescovo di Cagliari, nemico giurato del viceré, pur dichiarandosi favorevole all'istituzione della flotta, sostenne che, in base a numerosi privilegi e immunità, agli ecclesiastici era proibito partecipare al suo finanziamento. Fu seguito nel diniego dal vescovo di Ampurias, il quale argomentava che sulla base del capitolo *clerici de immunitate ecclesiarum* gli ecclesiastici non erano obbligati a sostenere lo sforzo finanziario per la difesa del Regno. Qualche apertura venne dall'arcivescovo di Arborea che avanzò l'offerta, peraltro largamente insufficiente, di 1.000 lire sarde. Ma fu Antonio Dessì, procuratore della diocesi di Ales, a proporre la più ragionevole offerta di 3.000 lire sarde, pari a 1.000 ducati. La proposta venne fatta propria, pur con una serie di condizioni, anche dal canonico Manconi, procuratore della diocesi di Alghero, dall'abate Giacomo Spiga, dal canonico Nicola Pilo, procuratore dell'abate di Saccargia, e dal canonico Gaspare Buxello. Di parere opposto furono il canonico Tola, che riteneva sufficienti i proventi del donativo ordinario e della bolla della Crociata per il mantenimento di una squadra addirittura di dodici galere, e il canonico Antonio Cani che richiamò le condizioni di estrema povertà della diocesi di Iglesias²⁶⁵.

Nella seduta del giorno successivo, nonostante le divisioni interne agli Stamenti, si giunse a un compromesso che portò all'approvazione a maggioranza del capitolo di Corte istitutivo della squadra di galere. Un ruolo decisivo nell'orientare le posizioni dell'Ecclesiastico venne assolto dall'arcivescovo di Arborea, Lorenzo Nieto, che, abbandonate le sue posizioni precedenti, si dichiarò favorevole al versamento di 6.000 lire sarde, pari a 2.000 ducati, naturalmente previo assenso del Pontefice. Le divergenze, peraltro superabili, interne allo Stamento reale riguardavano i diritti sulle merci trasportate che le galere avrebbero dovuto pagare nei porti o nei luoghi di destinazione. Il viceré

²⁶³ *Atti del Parlamento*, doc. n. 265. Cfr. ASCS, *Sezione antica*, b. n. 10, fasc. n. 1, *Corrispondenza 1623-24*, c. 146, lettera del viceré (Cagliari, 3 aprile 1624) al Consiglio civico di Sassari in cui lodava l'impegno di de Sena a favore dell'istituzione della squadra di galere.

²⁶⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 266.

²⁶⁵ *Ivi*, doc. n. 267. Come è noto la lira sarda era una moneta, diciamo così, immaginaria, puramente di conto.

era del parere che si dovessero pagare in qualsiasi porto dove si effettuavano le operazioni di scarico²⁶⁶.

Più complicate le posizioni interne al Militare: la *primera voz*, il marchese di Laconi, dichiarò che diversi baroni, titolati e cavalieri erano contrari all'istituzione della flotta. Gli rispose Francesco Scano di Castelvì, che rappresentava la componente sassarese e filoviceregia del Braccio militare, affermando che la questione delle galere doveva essere esaminata senza alcuna pregiudiziale dello Stamento. In realtà, coloro che all'interno dello Stamento militare si opponevano alla presentazione del capitolo non contestavano tanto l'utilità della squadra di galere quanto i metodi del suo funzionamento paventando una sorta di donativo ordinario mascherato, privo peraltro dei suoi contrappesi contrattualistici, che avrebbe ulteriormente aggravato lo sforzo contributivo del Regno²⁶⁷.

La maggioranza del Militare riuscì a trovare un accordo con gran parte dell'Ecclesiastico e del Reale e, dopo avere ricordato che due anni prima, in occasione della costruzione delle torri nelle isole di Sant'Antioco e di San Pietro, gli Stamenti avevano sollecitato il sovrano a dotare il Regno di una flotta di galere, presentarono un capitolo di Corte, articolato in ventidue punti, in cui proponevano l'istituzione di una squadra di otto galere con 260 rematori e 50 marinai per ognuna. Chiedevano inoltre che le cariche militari e amministrative della flotta fossero riservate ai «naturales» del Regno, suddivise in egual misura tra i Capi di Cagliari e Sassari, mentre quella di capitano generale della squadra sarebbe stata per sei anni coperta da un cagliaritano e per altri sei da un sassarese. I proventi derivanti dai noleggi del trasporto delle mercanzie e dalle prede della guerra corsara sarebbero stati devoluti alla panatica e al sostentamento di sei galere, mentre i costi delle altre due sarebbero stati a carico del sovrano.

Così i punti del capitolo di Corte approvato fissavano in otto il numero delle galere, ognuna dotata da una compagnia di fanteria spagnola di almeno cento soldati, necessari per contrastare la superiorità navale delle città barbaresche. Per l'amministrazione dei diritti destinati alle galere sarebbero stati sorteggiati sei amministratori, tre per ogni Capo e uno per ogni Stamento, che sarebbero rimasti in carica per tre anni, affiancati da un contabile e da un notaio, cui sarebbero state affidate le tre chiavi della cassa del denaro e quelle del magazzino granatico e col compito di tenere la contabilità delle riscossioni e la nota dell'approvvigionamento alimentare. Veniva inoltre avanzata la proposta che agli amministratori della squadra, così come a quelli del diritto del reale (cioè

²⁶⁶ *Ivi*, doc. n. 268.

²⁶⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1172, *Los diputados del Estamento militar sobre las galeras* (Cagliari, 15 aprile 1624).

del fondo per la manutenzione delle torri litoranee) – richiesta peraltro già casata da Filippo II nelle Corti del 1583 –, venisse concesso il titolo di deputati secondo i privilegi del Principato di Catalogna e del Regno di Valenza. Per l'estrazione a sorte degli amministratori dei rispettivi Capi si prevedeva la partecipazione dei prelati e di due canonici per ogni Capitolo, per i Militari di dodici titolati per ciascun Capo e per il Reale di dodici membri dei corpi civili scelti tra il consigliere in capo e il consigliere secondo di ogni municipalità. Gli amministratori erano obbligati a fare ispezioni nelle galere per verificare la quantità e la qualità delle razioni alimentari destinate alla ciurma e per vigilare sulle paghe e i noli²⁶⁸.

Nel capitolo di Corte veniva anche fatta chiarezza sulla sede del pagamento dei diritti sulle mercanzie sbarcate dalle galere: si specificava che essi sarebbero stati pagati esclusivamente nei cosiddetti «porti caricatori» abilitati alle esportazioni, cioè quelli di Cagliari, Sassari (Porto Torres), Alghero, Oristano, Iglesias, Castellaragonese, Bosa, Posada e Tortolì²⁶⁹. Si specificava inoltre che i passeggeri che avessero voluto raggiungere l'Italia o la Spagna avrebbero potuto imbarcarsi facilmente sulle galere. Come rematori sarebbero stati utilizzati i galeotti forniti dai regni di Valenza, di Aragona e dello Stato di Milano. Durante i mesi invernali le coste sarde sarebbero state perlustrate soltanto da due galeoni a vela utilizzando i marinai e i soldati delle galere, tirate a secco o ormeggiate nei porti. I due velieri avrebbero dovuto anche garantire, una volta all'anno, il trasporto delle lane di Alicante e di Genova, così come le galere avrebbero trasportato la seta dal porto di Messina²⁷⁰.

Clausole particolarmente dettagliate erano stabilite per l'approvvigionamento della flotta, la cosiddetta panatica, fissata in 20.000 starelli di grano ripartiti tra i vassalli dei baroni e dei feudi regi. Ogni ufficiale baronale, insieme al censore dell'agricoltura di ogni villaggio, avrebbe individuato in ciascuna *vidazzo* (i terreni comunitari destinati alla cerealicoltura) un appezzamento sufficiente a garantire la quantità di frumento che doveva essere assicurata da ogni Comunità. Gli altri generi alimentari (vino, carni salate, barili di tonno, legumi secchi, olio, aceto, sale) sarebbero stati forniti dagli altri due Stamenti per un

²⁶⁸ *Atti del Parlamento*, doc. n. 268; J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VIII, tit. X, cap. II, pp. 1354-1362; CDS, II, *Diplomi e carte del secolo XVII*, doc. n. XXVI, pp. 272-275. Cfr. anche G. PILLITTO, *Memorie tratte dall'Archivio di Stato in Cagliari* cit., pp. 60-61; B. ANATRA, *Corona e ceti* cit., pp. 69-70; A. MARONGIU, *Parlamento e lotta politica* cit., pp. 220-221; A. MATTONE, *Le istituzioni militari*, in B. ANATRA, A. MATTONE, R. TURTAS, *L'Età Moderna* cit., pp. 77-85.

²⁶⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 268. Sui porti caricatori previsti dalla prammatica del 14 agosto 1576 cfr. A. ARGIOLOS, A. MATTONE, *Statuti portuali e normativa sulle esportazioni. Il caso di Terranova (Olbia) in Sardegna nei secoli XIV-XVIII*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXX (1997), pp. 54-70.

²⁷⁰ Cfr. M. AYMARD, *Commerce et production de la soie sicilienne au XVI^e et XVIII^e siècles*, in «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire», LXXVII (1965), pp. 609-640.

importo annuo complessivo di 18.000 lire sarde, pari a 6.000 ducati, così ripartiti: 6.000 a carico dell'Ecclesiastico e 12.000 a carico del Reale²⁷¹.

Certo, si trattava di un progetto estremamente ambizioso e per certi aspetti di difficile esecuzione: tuttavia il viceré si mostrò soddisfatto dell'offerta e assicurò i tre Bracci che, in virtù della carta reale del 24 ottobre 1622, avrebbe tenuto ampiamente conto della richiesta di attribuire le cariche militari e amministrative della squadra ai «naturales» del Regno. Tuttavia il marchese di Laconi e il conte di Serramanna dichiararono che numerosi membri del Militare erano contrari all'approvazione del capitolo di Corte, pur ritenendo la flotta di indubbia utilità per il Regno: né si potevano obbligare i vassalli – affermavano – alla contribuzione annua di una quantità così elevata di frumento. Ricordando di aver presentato un ricorso al sovrano in cui chiedevano la nullità di ogni atto del Parlamento, dichiaravano che non avrebbero votato i capitoli sulle galere. Il marchese di Laconi affermava di parlare a nome dello Stamento e di avere le procure dell'arcivescovo di Cagliari, di diversi baroni e di numerosi titolati e cavalieri. Alle sue affermazioni replicarono l'avvocato fiscale Vico e quello patrimoniale del Rosso, sostenendo che i nobili contrari all'istituzione della squadra di galere non costituivano la maggioranza dello Stamento: essi erano infatti soltanto 20 che possedevano villaggi per un totale di 8.000 fuochi fiscali, rispetto ai 22 favorevoli, che possedevano 46.000 fuochi fiscali, cioè 38.000 fuochi in più, cui bisognava aggiungere il voto a favore dei procuratori dei 4 grandi feudi dei signori residenti in Spagna: Gandía, Quirra, Pastrana e Costa Valls. I due ministri ritenevano inoltre che aver presentato un ricorso alla Corona era soltanto un espediente tattico per rallentare e sospendere i lavori del Parlamento. Il viceré dispose allora che tutta la documentazione fosse allegata agli atti parlamentari, compresa la dichiarazione del maestro razionale sulla ripartizione dei fuochi fiscali su cui far gravare le spese per il mantenimento della flotta²⁷².

Nel *Memorial y relación*, redatto al termine delle Corti, la parte minoritaria dello Stamento militare spiegò le ragioni della sua opposizione al progetto, chiarendo innanzitutto che in linea di principio non era contraria all'istituzione

²⁷¹ *Acti del Parlamento*, doc. n. 268.

²⁷² *Ivi*, doc. n. 268. Vico in un memoriale di alcuni anni successivo (forse del 1645) avrebbe posto in evidenza il suo ruolo esercitato nel Parlamento per far approvare il capitolo sulla squadra di galere: «Y en las [Cortes] que celebró Don Juan Vivas el año 1623 [recte 1624] pasó el suplicante los trabajos que son notorios en oposición de los que contradecían que no se formase en aquel reyno la esquadra de galeras y se sirviese a Vuestra Magestad con la panática [...], y con una protesta que hizo en la Junta a los que se oponían a este servicio se redujeron algunos con los quales fueron los votos superiores a los que lo contradecían y se consiguió – concluía Vico – el servicio de Vuestra Magestad con las capitulaciones que se refieren en la conclusión de las Cortes sirviendo en ambos parlamentos de juez de greuges, tratador y abilitador»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1083.

della squadra, ma contestava i metodi di un finanziamento posto «sobre los labradores», che già contribuivano con 7.500 ducati annui al donativo ordinario e non erano più in grado di «acudir por su gran pobreza», se non vendendo i gioghi di buoi o addirittura le tegole del tetto. Dover pagare altri 25.000 ducati in denaro o in grano era quindi per loro un «daño insoportable». L'importo avrebbe dovuto essere caricato soprattutto sugli «eclesiásticos y ciudades, que son los ricos». L'imposizione avrebbe portato infatti alla distruzione non soltanto delle «villas de señorío» ma anche delle «villas reales, que son muchas en aquel Reyno, y se gastará más en las execuciones y comisarios que no valdrá lo que se ha ofrecido»²⁷³.

In realtà l'altro aspetto di fondo della contestazione al capitolo di Corte nasceva dalla rivalità tra Cagliari e Sassari, esplosa nel corso dei lavori parlamentari («la pretensión de Sacer que insiste continuamente en oponerse a los de Caller, pretendiendo que Sacer es también cabeça del Reyno»), col timore che la maggior parte delle cariche militari e amministrative della flotta potesse essere attribuita ai nobili del Capo di sopra²⁷⁴. Un altro punto di dissenso riguardava «el puesto donde han de residir estas galeras cuando no navegan»: il memoriale riteneva che la sede più idonea fosse lo scalo cagliaritano. Sassari era una città «mediterranea», ma il suo porto era quello di «Puerto Torres, desierto y mal sano». Quello di Alghero era una «playa desesperada, y Puerto Conde está tres leguas de la ciudad y en desierto, sin agua y mal sano». Quello di Oristano «no es muy seguro, es lugar más mal sano que ay en el mundo y también es puerto desierto». Il porto più idoneo risultava quindi quello di Cagliari: «porque es un lugar que las galeras están seguras, un puerto segurísimo y capacísimo», protetto da «murallas»²⁷⁵.

²⁷³ *Memorial y relación* cit., p. 49.

²⁷⁴ «Tocando (come toca) a Su Magestad el nombramiento del dicho general, capitanes y oficiales de la dicha escuadra – si legge nel *Memorial y relación* cit., p. 48 – ay personas más beneméritas y de profito en el Cabo de Sacer, no se ha de hazer elección forçosa por capitulación, ni otra manera de personas del Cabo de Caller, no siendo beneméritas, ni a propósito: y por el contrario, hallándose personas y idóneas en el Cabo de Caller, no se ha de hazer elección de las del Cabo de Sacer no siéndolo. Y assí solamente se ha de atender al beneficio universal y no al particular, con presupuesto que no tienen otro fundamento en sí, que avivar y despertar encuentros y pasiones pasadas, entro uno y otro Cabo, y venir a parcialidades formadas que paran en sediciones».

²⁷⁵ *Ivi*, p. 48. Alla vigilia della conclusione del Parlamento, in un dispaccio del 18 aprile 1624, Vivas poteva trarre un bilancio positivo sull'approvazione del capitolo di Corte istitutivo della squadra delle galere. A suo avviso, la panatica di 20.000 starelli di grano sarebbe stata più che sufficiente per l'approvvigionamento degli ufficiali, dei marinai e della ciurma. Il vino sarebbe stato acquistato, dato il basso prezzo, presso la città di Alghero («vale poquissimo»). La spesa prevista per l'acquisto dei viveri che «en estas marinas del Reyno abundan» sarebbe stata di 18.000 lire sarde, che sarebbe stata imputata per 12.000 lire a tutte le città, ad eccezione di Cagliari per la resistenza del Consiglio civico. Vivas rivelava inoltre al sovrano e al Consiglio d'Aragona tutti i retroscena della battaglia parlamentare per l'istituzione della flotta. I suoi

Sanzionando il capitolo di Corte il sovrano, dopo aver lodato i «fiels vasalls» e la loro «bona voluntat» nell'approvare «aquest servey de las galeras», si riserveva di decidere sulla forma da adottare per la sua istituzione²⁷⁶.

Spettò al Consiglio d'Aragona analizzare, in autunno, gli atti del Parlamento che erano stati trasmessi a Madrid e in particolare deliberare sull'istituzione della «escuadra de ocho galeras reforçadas». Innanzitutto il Consiglio riteneva ragionevole il numero di otto galere proposto dal Parlamento, «siendo el Reyno de Cerdeña tan frequentado de cossarios» e «teniendo tan vezinas las costas de Berberia y las galeras de Biserta». Una questione controversa riguardava invece la promessa fatta dal viceré sull'attribuzione delle cariche delle sei galere sostenute dal Regno (le altre due gravavano sulla Corona) – quelle cioè di generale e di capitano di ogni singola galera – destinate ai «naturales de aquel Reyno incluyendo en esto los señores de vasallos que tienen estados en el, aunque no sean naturales». A condizione però – osservava il Consiglio – che i regnicoli fossero «aptos y suficientes para semejante exercicio», in una realtà, come quella sarda, che non aveva alle spalle grandi tradizioni marinaresche. Ad esempio, per la carica di tenente generale era necessario individuare un militare che fosse «muy platico para el buen gobierno de la dichas galeras». Così come per gli uffici amministrativi di *veedor* (sovrintendente) e di *contador* (contabile), per i quali il Consiglio riteneva che potessero essere «de otra qualquier nación pues han de tener la quenta y razón del sueldo de la gente de mar y guerra». In sostanza, il modello cui faceva riferimento il Consiglio era quello della gestione delle squadre navali dei Regni di Napoli e di Sicilia, dove le istanze locali non si intromettevano nell'amministrazione della flotta («sin que el Reyno se entrometa en nada»). In conclusione il Consiglio d'Aragona esprimeva dubbi e perplessità sulle reali possibilità contributive del Regno per il sostentamento di sei galere (ad eccezione della panatica) e proponeva pertanto al sovrano un supplemento di indagine per verificare nel concreto i tempi, le forme e le fasi dell'istituzione della flotta²⁷⁷.

oppositori si riunivano nell'episcopio presso l'arcivescovo Esquivel: alle riunioni partecipavano i dottori Corts e Carnicer e altri «malos hombres» che si ponevano l'obiettivo di non approvare il capitolo di Corte. È stato merito dell'arcivescovo di Oristano, «con la autoridad de la dignidad deste prelado», l'aver sbloccato la situazione nonostante l'opposizione dei dottori Corts e Escarchoni, del procuratore reale Paolo di Castelvi e di don Francesco Piña (Pinna), primo coadiutore del maestro razionale, che intendevano, a suo parere, «confundir todo el orden deste Reyno»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1173.

²⁷⁶ J. DEXART, *Capitula* cit., p. 1362.

²⁷⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1175, consulta del Consiglio d'Aragona del 2 dicembre 1624. Nella consulta vennero esaminati dettagliatamente tutti i punti del capitolo di Corte approvato dal Parlamento sardo. Il Consiglio, ad esempio, approvava la richiesta di integrare la flotta con due galere a carico della Corona, si mostrava d'accordo sul contributo sardo per la panatica e l'approvvigionamento della squadra. Riteneva che dovesse essere approvata la dispo-

Filippo IV recepì il suggerimento del *Consejo* e, ai primi del 1625, scriveva al marchese di Villafranca informandolo dei deliberati del Parlamento sardo e della consulta, e poiché, affermava, «conviene que desta materia se trate con particular atención», gli comunicava di aver nominato una Giunta che oltre don Pedro avrebbe dovuto comprendere il patriarca delle Indie, don Melchor de Borja, il conte del Chinchon, Juan de Pedrosso, i reggenti del Consiglio d'Aragona, don Salvador Fontanet e don Francisco de Castelvì, Juan de Gamboa del *Consejo de Hazienda* e come segretario Tomás Fermat segretario di quello d'Aragona, affinché «se platique largamente la conveniencia y disposición del caso»²⁷⁸. I lavori della Giunta furono assai lunghi, e si conclusero esprimendo le preoccupazioni del governo madrileno sugli «excesivos gastos» che una squadra di otto galere avrebbe comportato per il Real Patrimonio. Il contributo del Regno al loro sostentamento, cioè i 20.000 starelli di grano della panatica, non costituiva un'entrata fissa, poiché era sostanzialmente legata alle buone o alle cattive annate della produzione cerealicola. Intanto il quadro strategico condizionato dagli sviluppi della Guerra dei Trent'anni stava iniziando a spostare l'asse dell'intervento militare spagnolo nell'Italia settentrionale, a Mantova e nel Monferrato: di conseguenza la lotta mediterranea contro le Reggenze barbaresche assumeva minore importanza. Si trattava inoltre, all'interno della politica di *Unión de Armas*, di ricucire gli strappi con i ceti privilegiati sardi e, in particolare, con quella nobiltà feudale che si opponeva all'istituzione della flotta²⁷⁹. La questione delle galere venne quindi momentaneamente archiviata.

Ai primi del 1626 il marchese di Castañeda, ambasciatore spagnolo a Genova, comunicava al sovrano che Giovanni Andrea Doria, principe di Melfi, esponente di una famiglia che doveva «toda su grandeza al exercicio de las gale-

sizione relativa alla forma dell'amministratore della flotta. Si mostrava decisamente contrario al conferimento del titolo di «diputados» agli amministratori «sino solo el de administradores con la jurisdicción necesaria». La richiesta dei tre Stamenti del riconoscimento del titolo di deputati agli amministratori del diritto del reale sarà presentata ancora senza successo nel Parlamento del 1632 (*Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., II, doc. n. 569, pp. 888-889). Il Consiglio esprimeva l'esigenza che «la nobleza y personas de consideración de aquel Reyno se hagan platícos en la navegación». Il sovrano avrebbe inoltre garantito che «haviendo personas naturales de aquel Reyno para marineros se tenga consideración con ellos». Sulla questione dei due galeoni a vela che avrebbero dovuto navigare nei mesi invernali il Consiglio d'Aragona si esprimeva in forma dubitativa. Anche sul tema dei noli e delle merci si mostrava contrario, sostenendo che le «galeras de guerra no se an de ocupar en cargazonas ni mercancias».

²⁷⁸ *Ivi*, legajo 1175, lettera del sovrano al marchese di Villafranca, Madrid 31 gennaio 1625.

²⁷⁹ *Ivi*, legajo 1175, *La Junta de galeras de Cerdeña*, Madrid, 30 novembre 1626. Nel parere del 22 novembre 1626 la Giunta affermava di adeguarsi «en todo con lo que parece al Consejo de Aragón, que está may bien prevenido y acordado» sulla proposta del Parlamento sardo. Faceva osservare che «este servicio de las galeras es extraordinario [...] que no obstante que se modifiquen algunas de las condiciones contenidas en el papel [cioè nel capitolo di Corte parlamentare] y otras no se concedan» il sovrano avrebbe dovuto verificare «las dichas condiciones para que mandase resolver en ellas lo que fuese servido».

ras», aveva manifestato il suo interesse a diventare «capitan general de la escuadra de galeras que se ha de formar en Cerdeña». In sostanza, Doria desiderava ottenere l'*asiento* della flotta e si impegnava a costruire a proprie spese sei galere, dotandole di velatura e artiglierie e «con toda la chusma necesaria». Specificava di provvedere «a su cargo el sustento de la escuadra todo el año dando las vituallas [...] según la concesión de las Cortes». Nel frattempo aveva nominato un proprio fiduciario a Madrid per portare avanti i negoziati²⁸⁰.

Nel Parlamento del 1631-32 lo Stamento militare ripropose la questione della squadra di galere, ma sostenendo che le magre risorse del Regno non consentivano di pagare il donativo ordinario e al tempo stesso di provvedere all'allestimento della flotta. Quanto all'invito del sovrano a scegliere tra i galeoni e le galere, lo Stamento manifestava la propria preferenza per queste ultime che permettevano di effettuare rapidi spostamenti su bassi fondali anche in assenza di vento²⁸¹. Ai margini dei lavori parlamentari il giurista Antonio Canales de Vega, avvocato dello Stamento ecclesiastico in quelle Corti, sosteneva con forza la «notable utilidad» della squadra di galere perché avrebbe assicurato la navigazione, protetto il commercio, difeso i «lugares de la ribera», favorito il ruolo dei «naturales» nella «defensa de la Patria y la propulsión de los enemigos»²⁸².

Nella primavera del 1638 si stringeva la trattativa col principe di Melfi per verificare nel concreto la possibilità della costruzione di una squadra solo per la Sardegna, puntando in prima istanza sull'armamento di 2 galere a spese del Doria e, successivamente, sull'armamento di altre 4 galere «por cuenta de la Real Hacienda». Per essere nominato capitano generale Giovanni Andrea Doria doveva essere titolare, secondo il capitolo di Corte del 1624, di feudi nell'isola. Nella trattativa era stata inserita la cessione «en franco y libre alodio» dell'incontrada reale della Barbagia di Belvi e dei salti spopolati di Soleminis, Maggiordomo e Pompongias. Il ricavato dell'acquisto dei feudi sarebbe stato destinato all'allestimento e all'armamento delle galere. Doria, che nel frattempo (il 10 marzo 1638) era stato nominato viceré di Sardegna, intuì che da quei territori, spopolati e montagnosi, avrebbe ricavato soltanto magre rendite, e dichiarò di essere disposto ad acquistare solo feudi con «lugares y vassallos»²⁸³.

²⁸⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1090, *Una carta del marques de Castañeda y memorial del principe Doria*, Genova, 1 gennaio 1626. Sancho Monroy y Zuñiga, marchese de Castañeda (o meglio di Castagneto) era stato nel 1618 *veedor general* delle galere di Spagna e Italia e dal 1623 al 1627 ambasciatore spagnolo a Genova: U.L. SÁNCHEZ MARTÍN, *Monroy y de Zuñiga, Sancho*, in DBE, XXXV (2009), pp. 624-627.

²⁸¹ *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., I, doc. n. 627, pp. 974-978.

²⁸² A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos* cit., disc. VIII, p. 82.

²⁸³ La documentazione sulle trattative è in ACA, *Consejo de Aragón*, legajos 1090 e 1120; *Cancillería, Sardiniae*, reg. 316, cc. 177v-189v., *asiento* col principe Doria per la squadra delle galere del Regno di Sardegna; reg. 317, cc. 2v-16, memoriale «sobre el sustento de las galeras».

Intanto la Guerra dei Trent'anni si stava spostando nel Mediterraneo con la minacciosa presenza della flotta francese – nel 1637 era stata attaccata e saccheggiata Oristano – e il governo spagnolo si mostrava ora più sensibile a dotare il Regno di Sardegna di una squadra di galere.

Così il 19 maggio 1638 veniva stipulata a Madrid la convenzione per l'*asiento* delle galere sarde tra la Corona e il procuratore del principe Doria, Alessandro Pallavicini. La flotta doveva essere composta da 8 galere, 2 delle quali, la "Capitana" e la "Patrona", armate a spese del principe Doria, 4 armate a carico della *Real Hacienda* e le altre 2 stornate dalla squadra di Genova. In realtà, l'istituzione della flotta sarda avrebbe avuto una portata ben più modesta dei progetti iniziali: nel 1640 erano in servizio soltanto 2 galere, la "Capitana" e la "Patrona", a cui si sarebbe aggiunta nel 1660 una galera ordinaria, la "San Francesco"²⁸⁴.

5. Il donativo e la conclusione del Parlamento

Nel Parlamento del 1614 il donativo ordinario (*servei* in catalano, *servicio* in castigliano), la più importante forma di prelievo fiscale diretto dei domini ispanici, aveva raggiunto la cospicua somma di 150.000 ducati (25.000 ducati in più rispetto alle Corti del 1602-03) pagabili in dieci anni, che rappresentava il culmine della contribuzione tributaria del Regno di Sardegna²⁸⁵. Gli anni dieci-venti del Seicento costituiscono un momento di relativa stabilità economica confermata da una rilevante crescita demografica: dai 65.540 fuochi

Cfr. anche J. MATEU IBARS, *Los virreyes de Cerdeña* cit., II, pp. 34-42, e F.C. CASULA, *Presenza turca in Sardegna in epoca moderna*, in *Atti del simposio di ricerche e studi per uno sviluppo scientifico dei rapporti italo-turchi*, Milano, 1981, pp. 37-77.

²⁸⁴ Sulle clausole della convenzione e sulla storia della squadra sarda nel XVII secolo si rinvia a A. MATTONE, *L'amministrazione delle galere nella Sardegna spagnola* cit., pp. 489-509; cfr. anche *Il Parlamento del viceré Fabrizio Doria* cit., doc. n. 652, pp. 1320-1321.

²⁸⁵ Considerando 4 individui per ogni fuoco fiscale risulta che nel 1583 la popolazione dell'isola era di circa 262.000 abitanti e nel 1627 di circa 310.000 abitanti, quindi con un incremento di circa 47.500 abitanti. Cfr. G. SERRI, *Il prelievo fiscale in una periferia povera. I donativi sardi in età spagnola*, in «Annali della Facoltà di Magistero dell'Università di Cagliari», n.s., VII (1983), I, pp. 89-130; ID., *I donativi sardi nel XVI secolo*, in B. ANATRA, R. PUDDU, G. SERRI, *Problemi di storia* cit., pp. 181-230; ID., *Crisi di mortalità e andamento della popolazione nella Sardegna del XVII secolo*, in «Archivio storico sardo», XXXI (1980), pp. 175-195; B. ANATRA, *Il donativo dei Parlamenti sardi*, in *Istituzioni rappresentative nella Sardegna medioevale e moderna* cit., pp. 187-196; A. MARONGIU, *I Parlamenti di Sardegna* cit., pp. 124-140; A.M. OLIVA, *Le commissioni per il donativo nei Parlamenti del Regno di Sardegna tra tardo Medioevo e prima età moderna*, in «RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea», n. 13 (2014), pp. 31-51. Più in generale cfr. J.I. FORTEA, *Los donativos en la política de los Austrias. ¿Servicio o beneficio?*, in *Pensamiento y política económica en la época moderna*, ed. J.I. FORTEA y C. CREMADES, Valladolid, 2003, pp. 33-50.

fiscali censiti nel 1583, si passò infatti ai 77.406 del 1627, con un incremento totale di 11.866 fuochi, pari al 18,1%, un incremento medio annuo del 3,8 per mille. Questa crescita non era però uniformemente distribuita sul piano territoriale: era più rilevante nelle regioni centro-meridionali dell'isola (più 22% nel Capo di Cagliari e di Gallura) rispetto a quelle settentrionali (più 12% nel Capo di Sassari e di Logudoro). L'incremento maggiore si segnalava nelle sette città regie (più 41%) rispetto ai villaggi rurali (più 14%)²⁸⁶. La favorevole congiuntura era il portato dell'espansione della produzione cerealicola, della commercializzazione dei grani, dell'incremento delle attività mercantili nei porti isolani.

Nel Parlamento straordinario del 1626, nel clima di effervescenza patriottica della *Unión de Armas*, gli Stamenti approveranno un donativo di 80.000 ducati, pagabile in cinque anni, che si aggiunse alla non sempre facile esazione delle rate del *servicio* ordinario del 1624²⁸⁷: in tutto un contributo di 230.000 ducati. Certo, si trattava di un consistente drenaggio di risorse ma, a causa della sostanziale povertà della Sardegna, nettamente inferiore al contributo annuale del Regno di Napoli, pari a 3.500.000 ducati, a quello dello Stato di Milano di 1.200.000 ducati o a quello della Castiglia, pari a 6.200.000 ducati²⁸⁸.

Il 5 febbraio 1624, all'apertura dei lavori parlamentari, il viceré Vivas descrivendo nel suo discorso introduttivo le ingenti spese che la monarchia di Spagna aveva dovuto sostenere per far fronte all'impegno militare nei diversi teatri di guerra, aveva accennato all'impegno finanziario dei Regni di Castiglia, di Napoli, di Aragona, di Valenza, del Principato di Catalogna e dello Stato di Milano che avevano raddoppiato l'importo del donativo per supportare lo sforzo bellico della Corona. Il sovrano – aggiungeva – era convinto che anche il Regno di Sardegna avrebbe seguito l'esempio delle altre province²⁸⁹.

Tutto lasciava presagire che il viceré avesse intenzione di chiedere un sostanziale aumento del donativo ordinario. In questa fase di incertezza, in cui a una ventina di giorni dall'apertura delle Corti non si era ancora deliberato nulla, alcuni membri dello Stamento ecclesiastico, con in testa l'arcivescovo di Arborea e i rappresentanti dell'arcidiocesi e del Capitolo di Sassari, si lamentarono perché non era stato affrontato il vero problema principale, cioè quello

²⁸⁶ Cfr. F. CORRIDORE, *Storia documentata della popolazione di Sardegna (1479-1901)*, Torino, 1902, rist. anast. Bologna, 1976, pp. 12-37; J. DAY, S. BONIN, I. CALIA, A. JELINSKI, *Atlas de la Sardaigne rurale aux 17^e et 18^e siècles*, Paris, 1993, pp. 47-83; B. ANATRA, G. PUGGIONI, G. SERRI, *Storia della popolazione in Sardegna nell'epoca moderna*, Cagliari, 1997, pp. 11-24, 73-78, 79-112.

²⁸⁷ Cfr. *Il Parlamento straordinario del viceré Gerolamo Pimentel* cit., doc. n. 180, pp. 267-269; G. TORE, *Il Regno di Sardegna nell'età di Filippo IV* cit., pp. 135-156.

²⁸⁸ Cfr. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Política y hacienda de Felipe IV* cit., pp. 19-33; R. VILLARI, *Un sogno di libertà* cit., pp. 206-207.

²⁸⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 20.

del «servicio de Su Magestad y bien público, por averse gastado el tiempo en menudencias de poca consideración»²⁹⁰. Soltanto il 2 marzo la *primera voz* dello Stamento militare, il marchese di Laconi, precedendo la richiesta viceregia, si affrettò a dichiarare che avrebbe accettato di fissare il donativo a 150.000 ducati, così come era stato deliberato nel Parlamento precedente²⁹¹. D'altra parte era proprio il Militare – o meglio i vassalli dei baroni – lo Stamento destinato a sostenere lo sforzo contributivo più elevato del Regno.

Vivas accettò di buon grado l'offerta. Il suo obiettivo era di chiudere in tempi relativamente rapidi l'assise parlamentare e far approvare dagli Stamenti il contributo per l'istituzione della squadra di galere che, non del tutto a torto, una parte del Braccio nobiliare considerava come una sorta di ulteriore donativo mascherato.

Non era stato inoltre possibile effettuare in previsione della convocazione del Parlamento le operazioni del censimento fiscale con il complesso sistema della ripartizione dei fuochi nei villaggi feudali e nelle sette città regie. Gli uffici del Regio Patrimonio ritenevano che la ripartizione del 1614 non dovesse essere aggiornata, visto che in un decennio la realtà demografica e socio-economica del Regno non era sensibilmente mutata. L'accordo sull'importo del donativo di 150.000 ducati finiva quindi per accontentare tutti: il viceré che, ottenuto l'assenso sul *servicio* ordinario, poteva concentrare la sua iniziativa politica a favore della contribuzione straordinaria per la creazione della flotta; il Parlamento che, accettando il donativo già proposto dieci anni prima, avrebbe scongiurato un eventuale consistente aumento della contribuzione fiscale con tutte le conseguenze negative sull'economia e sulla società della Sardegna.

Dai pochi dati presenti negli atti del Parlamento Vivas risulta che, secondo i calcoli del procuratore fiscale Pietro Pintus, i fuochi accertati in tutto il Regno erano 65.360, rispetto ai 66.619 del 1614, comprendenti 8.455 fuochi delle città (stessa cifra nel 1614) e 57.175 delle terre feudali²⁹². Il 14 marzo il viceré invitava la Commissione dei trattatori a riunirsi per determinare l'importo del donativo²⁹³. Circa un mese dopo, il 16 aprile, Vivas incaricava il maestro razionale Francesco de Ravaneda e Giovanni de Andrada, giudice della Reale Udienza, di recarsi a invitare gli Stamenti a presentare i capitoli di Corte da sottoporre all'approvazione del sovrano e a procedere formalmente alla proposta di accordo²⁹⁴. Ma il 29 aprile rendeva noto che l'offerta presentata dallo Stamento ecclesiastico non poteva essere accolta perché era accompagnata da

²⁹⁰ *Ivi*, doc. n. 39, allegato A.

²⁹¹ *Ivi*, doc. n. 44.

²⁹² *Ivi*, doc. n. 269; cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., pp. 104-105; AHN, *Consejos suprimidos*, libro 2560, cc. 51-66v., a proposito del donativo.

²⁹³ *Atti del Parlamento*, doc. n. 248.

²⁹⁴ *Ivi*, doc. n. 279.

alcune clausole vincolanti: i rappresentanti dell'Ecclesiastico dichiararono allora di essere favorevoli al donativo di 150.000 ducati, già concesso nel Parlamento del duca di Gandía²⁹⁵.

In quello stesso giorno l'arcivescovo di Cagliari, Francisco de Esquivel, interveniva a nome dei tre Stamenti per comunicare ufficialmente l'offerta al sovrano del donativo ordinario di 150.000 ducati, ma anche per confermare i 25.000 ducati *una tantum* necessari per l'istituzione della squadra di galere. Il pagamento sarebbe stato effettuato entro due anni dal saldo del precedente *servicio* deliberato dalle Corti del 1614: 50.000 ducati sarebbero stati riservati per la «satisfació dels greuges de aquest real Parlament», per pagare gli ufficiali regi che si erano impegnati nello svolgimento dei lavori parlamentari e il resto destinato al restauro di ponti, conventi, parrocchie ed opere pie e per elemosine e sussidi²⁹⁶.

Dopo ottantadue giorni di lavori in appena tre mesi il Parlamento si concludeva così in un clima apparentemente unitario: uno svolgimento assai rapido, dunque, rispetto ad altri Parlamenti che, tra contrasti e lungaggini procedurali, durarono molto più tempo. Anche il viceré nel suo discorso conclusivo usò toni concilianti, innanzitutto ringraziando a nome del sovrano i tre Stamenti, lodando la «grandeza de ánimo, fé y dignidad» mostrate nel corso dei lavori parlamentari e promettendo di dare «larga cuenta al Rey» perché concedesse «honras y mercedes a tan fieles y cordiales vasallos». Vivas si premurò di sottolineare le deliberazioni «tan grandes y honradas» prese dal Parlamento: la creazione della squadra di galere; il progetto di innestare «tantos millones» di olivi selvatici; l'istituzione di un censore in ogni villaggio per promuovere la produzione agricola; l'introduzione nell'isola dell'arte della lana. Il viceré giurava solennemente dinanzi a Dio di non aver «buscado ningún voto si non para el bien público», di non avere fatto promesse o favori a chicchessia, di non aver usato mezzi illeciti per coartare il consenso dei deputati, di aver agito solo nell'interesse pubblico e di aver potuto concludere il Parlamento grazie al «valor y bondad» degli Stamenti e all'apporto di «tan grandes y dignos ministros»²⁹⁷.

Non si può non rimanere stupiti dalla manifesta dissimulazione dei principali protagonisti della cerimonia di chiusura dei lavori parlamentari: l'arcivescovo Esquivel, uno dei più decisi avversari del viceré, nonostante la disponibilità di facciata ad approvare le contribuzioni tributarie si stava adoperando in realtà, insieme alla feudalità cagliaritano e al Consiglio civico della capitale, ad

²⁹⁵ *Ivi*, doc. n. 287.

²⁹⁶ *Ivi*, doc. n. 319.

²⁹⁷ *Ivi*, doc. n. 322. Cfr. anche CDS, II, *Diplomi e carte del secolo XVII*, doc. n. XXVII, pp. 275-276.

inviare a Madrid duri memoriali di accusa contro la politica viceregia, chiedendo esplicitamente l'annullamento degli atti e la conseguente revoca delle deliberazioni delle Corti. D'altro canto Vivas, che aveva abusato scandalosamente del suo potere per dividere il fronte cetuale, per attizzare le rivalità municipali tra Cagliari e Sassari, per fare arrestare e esiliare i suoi avversari, per forzare la mano ai deputati nell'approvazione dei capitoli di Corte, come quelli sulla squadra di galere, da lui fortemente voluti, ringraziava pubblicamente gli Stamenti per la disponibilità e la collaborazione.

Già dal giorno successivo alla chiusura dei lavori un memoriale del marchese di Laconi, del conte di Serramanna e di quello di Palmas raccontava dettagliatamente al sovrano tutto quello che era successo nel Parlamento, ponendo in evidenza tutte le irregolarità e le vessazioni subite, soffermandosi sull'uso strumentale che Vivas aveva fatto dei «*Militares de Sasser y sus adherentes*» nell'intento di potersi riunire separatamente nel Capo di sopra, spaccando di fatto lo Stamento nobiliare, sull'alloggiamento dei soldati del *tercio* lombardo dislocati nei villaggi e nelle case dei suoi avversari, sulla pesante ingerenza nelle delibere del Consiglio civico cagliaritano. In conclusione, i tre titolati chiedevano al sovrano di «dar por nullo todo quanto se ha hecho» nel Parlamento appena concluso e di inviare in Sardegna un *visitador* per verificare tutte le irregolarità procedurali e amministrative: «*visita – concludevano i tre nobili – que hemos pedido y de que necesita tanto este Reyno*»²⁹⁸.

Per parte sua Vivas, intuendo le mosse degli avversari, inviava a Filippo IV un vero e proprio contromemorale in cui dava conto della linea adottata e delle decisioni prese nelle Corti da lui presiedute. Innanzitutto faceva osservare che «antes de començar las Cortes hallé mala intención en cosa de seis o ocho personas» del Castello di Cagliari che si adoperavano per ritardare i lavori e vanificare le decisioni. Il viceré spiegava di aver seguito due linee: la prima, quella di governare l'assise «por los consejos» (cioè in stretta collaborazione con la Reale Udienza e il Regio Patrimonio), adottando «deliberaciones que han sido muy necesarias y prudentes»; la seconda, quella di recuperare nell'as-

²⁹⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360, Memoriale del marchese di Laconi, del conte di Serramanna e del conte di Palmas (Cagliari, 30 aprile 1624): «Ayer a los de 29 de abril Don Juan Vivas [...] dió fin y conclusión a las Cortes y Parlamento que Vuestra Magestad le mandó celebrar – si legge nel memoriale –. No ha salido en vano nuestro pensamiento de que dichas Cortes no habían de servir para de hazer agravios antes habían de ser como lo han sido ocasión para mayores quejas y los fines han correspondido con los principios tan ásperos y violentos de que hizimos constar con el recurso [...] y con las cartas que asta aquí tenemos escrito a Vuestra Magestad según que de todo harán buen testigo los auctos de los procesos de los tres Estamentos [...], porque no será posible embiar con esto traslado de dichos procesos siendo justo que Vuestra Magestad quede informado de lo más substancial que ha sucedido en el discurso de dichas Cortes». Una copia del memoriale è anche in ASCC, *Fondo Aymerich*, *Stamento militare*, b. 9, n. 10 *ter*.

sembra con «justos y honestos medios» una considerevole quantità di voti, e una maggioranza parlamentare che gli consentisse di dominare le riunioni e risultare determinante per far approvare i capitoli e il donativo: in tutto 180 voti sicuri dello Stamento militare, che corrispondevano ai 2/3 dei votanti. Nonostante l'opposizione di alcuni deputati che «procuraron embaraçar el progreso de las Cortes», diceva, aveva manipolato le abilitazioni costringendo molti nobili dei villaggi e del Capo di Sassari a partecipare ai lavori («entraron en lo Estamento militar»), ottenendo parlamentari disposti a sostenere i capitoli qualificanti del Parlamento, come la questione delle galere e i provvedimenti a favore dell'agricoltura e dell'allevamento. Avvertiva il sovrano che i suoi pochi avversari, utilizzando «falsos testimonios», avevano fabbricato pesanti accuse nei suoi confronti e inviato in Spagna un «mal fraile de mala fama» per screditarlo (si trattava del carmelitano Francesco Serrano) e chiedeva pertanto al re di proteggerlo dai nemici, individuati nell'arcivescovo di Cagliari, nel dottor Corts, nel dottor Escarchoni, nel dottor Carnicer e altri «malos hombres». Segnalava inoltre che a suo favore si erano schierati i procuratori dei feudatari residenti in Spagna, il duca dell'Infantado, il duca di Gandía, la duchessa di Pastrana, il marchese di Quirra e il marchese di Villasor ed inoltre Francesco Scano di Castelvì, punto di riferimento dei nobili sassaresi, Gabriele Manca, Michele Comprat de Castelvì, Angelo Vico, figlio dell'avvocato fiscale, con i suoi 11 voti, Filippo Pilo, cugino dell'arcivescovo turritano, con i suoi 22 voti e «otros muchos caballeros»²⁹⁹.

Una quota rilevante del donativo, poco meno di un terzo dell'importo complessivo, era riservata come indennità per coloro che a vario titolo avevano concorso ai lavori del Parlamento, per i membri della Commissione dei *tractadors*, per i giudici dei gravami, per i magistrati della Reale Udienza, per gli uffi-

²⁹⁹ *Ivi*, legajo 1360, *Puntos de cartas del virrey de Cerdeña de 28 marzo a 28 de abril deste año 1624*. Il 28 marzo 1624 Vivas informava il sovrano sulla strategia adottata per ottenere i voti necessari per l'approvazione del donativo e per la creazione della squadra delle galere: «Como Vuestra Magestad sabe – scriveva – los tres Estamentos deste Reyno hazen sus deliberaciones por la mayor parte de los votos y lo mismo cada uno de toda la nobleza en el Estamento militar en el qual consiste la mayor sustancia y dificultad de cosas porque delibera de lo que contribuyen sesentamil vezinos que tiene este Reyno, fuera las ciudades, y el Brazo Real determina lo que contribuyen cosa de ocho a diez mil vezinos que tienen todas las ciudades, y el Brazo eclesiástico delibera lo que les toca de repartimiento, y por tanto tente los ánimos antes de començar y alle mala intención en cossa de seys a ocho personas que engañan a los deste Castillo y mueven un sinfin de mentiras y embabiamentos». Spiegava poi come era riuscito a procurarsi «tanta cantidad de votos con que asigurar el servicio de V.M.», in tutto 180, e «tantos votos de la nobleza deste Castillo y del Reyno, y entre ellos una buena mano de cavalleros» che «son las dos tercias partes de los votos, asegurando yo con esto el bien común [...] no abilitando las procuras de los ausentes [...]. Por todo se declaró y remedió por el Consejo – affermava Vivas – lo que convenía [...] y entraron en el Estamento todos los que pueden y deben entrar [...], se ha resuelto con gran concurso de votos de mucho más que la mayor parte que se haga lo esencial de las galeras» (legajo 1360).

ciali patrimoniali, per la riparazione dei *greuges*, per i lavori pubblici, per contributi ed elemosine a conventi, chiese, confraternite ed opere pie. Naturalmente la quota più consistente veniva attribuita al viceré (19.600 lire sarde), al *valido* conte di Olivares (22.400 lire), ai reggenti del Consiglio d'Aragona (6.000 lire), al vicecancelliere (6.600 lire), al protonotario (1.500 lire) e al segretario del *Consejo* (1.800 lire). Seguivano i trattatori della Curia regia (560 lire a testa), quelli dello Stamento ecclesiastico (560 lire a testa), quelli del Militare e del Reale (560 lire a testa), il giudice dei gravami di parte regia (280 lire) e quelli dei tre Stamenti (280 lire a testa), il reggente la Reale Cancelleria (1.680 lire), l'avvocato fiscale (1.400 lire), l'avvocato fiscale patrimoniale (980 lire), il maestro razionale (840 lire), i giudici della Reale Udienza (1.400 lire), quelli del Regio Patrimonio (1.120 lire), il governatore del Capo di Cagliari e di Gallura (840 lire), il procuratore reale (280 lire), i tre rappresentanti degli Stamenti incaricati di recarsi a Madrid (2.100 lire), il procuratore fiscale (150 lire), il procuratore patrimoniale (150 lire), i coadiutori del maestro razionale (750 lire), lo scrivano del registro del razionale (100 lire), il segretario della scrivania della Luogotenenza generale e i suoi dipendenti (600 lire), il sindaco del Militare (405 lire), l'avvocato dell'Ecclesiastico (100 lire), del Militare (250 lire), del Reale (100 lire) e tutta una serie di ufficiali minori, alguazili, portieri, scrivani³⁰⁰.

I sussidi e le elemosine destinati alle opere pie, ai conventi, alle chiese, alle confraternite riguardavano soprattutto quelli del Capo di Cagliari, dei quartieri della capitale e dell'arcidiocesi di Oristano, per un totale di 2.125 lire³⁰¹.

Era antica consuetudine che una quota del donativo fosse destinata al restauro dei ponti. Già a metà del Cinquecento – come conferma una lettera dell'arcivescovo Antonio Parragues de Castillejo a Filippo II – venivano stanziati 40.000 ducati «para reparos de puentes y caminos», anche se questi fondi, secondo il prelado, si incamminavano nelle oscure e tacite stanze della malversazione pubblica, senza «ningún provecho ni reparo a este Reyno»³⁰². Negli anni ottanta del XVI secolo Giovanni Francesco Fara nella sua *Corographia Sardiniae* contava soltanto 17 ponti: 6 nel Capo di Cagliari e di Gallura ed 11 in quello di Sassari e di Logudoro³⁰³. Nelle Corti del 1583 lo Stamento militare aveva chiesto e ottenuto una somma «competent» per la ricostruzione del ponte della Scaffa presso Cagliari, necessario per la pesca nello stagno di Santa

³⁰⁰ *Atti del Parlamento*, doc. n. 318, anche in ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1052.

³⁰¹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 318.

³⁰² P. ONNIS GIACOBBE, *Epistolario di Antonio Parragues de Castillejo*, Milano, 1958, doc. n. 31, p. 148, lettera a Filippo II del 24 gennaio 1560.

³⁰³ I.F. FARAE, *In Sardiniae Chorographiam*, a cura di E. CADONI, trad. it. di M.T. LANERI, in *Opera*, I, Sassari, 1992, pp. 163 ss.

Gilla e per il collegamento col villaggio di Pula³⁰⁴. Tra il 1586 e il 1590 era stato costruito il ponte di Riola sulla strada che collegava Oristano a Bosa.

A conclusione dei lavori del Parlamento del 1602-03 i tre Stamenti chiesero che nel bilancio del donativo venisse stanziata una somma cospicua da destinare alla riparazione dei ponti e delle strade principali: la *Real Hacienda* si sarebbe assunta l'onere del restauro dei ponti e dei «camins reals», mentre i feudatari avrebbero riparato le vie che attraversavano i loro feudi. Il viceré, conte di Elda, che era a conoscenza della triste realtà dei *camins* dell'isola per aver percorso per esigenze di governo quelle strade dissestate, era ben disposto ad accogliere la richiesta. Ma il maestro razionale non riuscì a reperire nelle pieghe del bilancio la somma necessaria e la questione restò sostanzialmente irrisolta³⁰⁵. Anche nelle Corti del 1614 il tentativo di imporre ai vassalli una *corvée* per la manutenzione delle strade nei villaggi rurali non sortì alcun risultato³⁰⁶.

Nel Parlamento del 1624 furono stanziate complessivamente 2.350 lire (cifra in verità assai modesta) per il restauro di 7 ponti, fra cui quello cagliaritano del Fangario, quello di Decimomannu, quello di Oristano sul fiume Tirso – il cosiddetto *Ponti mannu*, il punto di passaggio più importante per il collegamento viario tra il settentrione e il meridione dell'isola – e quelli di Monastir e di Ottana³⁰⁷. Nella stessa assise lo Stamento ecclesiastico chiese che la quota del donativo da ripartire «en obras pias, en edificassió y reparassió de ponts» non venisse stornata «en altres cosas»: il viceré approvò la richiesta e il sovrano sanzionò la decretazione³⁰⁸.

La città di Sassari chiese lo stanziamento di 10.000 ducati per il restauro dei ponti di San Giorgio e di Ispilida, sulla strada per Alghero, che erano in procinto di crollare: il viceré si impegnò a reperire la somma e a individuare i cespiti su cui farla gravare. Il sovrano approvò la decretazione viceregia, ma escluse che la somma potesse essere prelevata dal donativo³⁰⁹. Anche il rappresentante di Bosa avanzò la richiesta della costruzione di un nuovo ponte in località *Badu Pedroso*,

³⁰⁴ J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VII, tit. V, cap. II, pp. 1262-1263.

³⁰⁵ *Ivi*, lib. VII, tit. II, cap. III, pp. 1263-1264, cap. IV, p. 1264, cap. V, pp. 1264-1265; *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 423, pp. 1209-1210.

³⁰⁶ J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VII, tit. II, cap. VI, p. 1265.

³⁰⁷ *Atti del Parlamento*, doc. n. 318. Il ponte sul Tirso presso Oristano era, secondo il rappresentante della città nel Parlamento del 1553-54, quello in cui «tota la Sardenya ordinariament pasa anant y venint a Caller, a Sasser, a Lalguer y altras ciutats, viles y lochs de la present illa»: G. SORGIA, *Il Parlamento del viceré Fernández de Heredia* cit., p. 130.

³⁰⁸ *Atti del Parlamento*, doc. n. 292.

³⁰⁹ *Ivi*, doc. n. 306; cfr. anche E. COSTA, *Sassari*, I, Sassari, 1992 (I ediz. Sassari, 1885), pp. 459-460. Richiesta avanzata anche nelle Corti del 1602-03: *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 401, p. 1143, in cui si domandava lo stanziamento di 400 lire per il restauro del ponte di San Giorgio. Richiesta ribadita anche in quelle del 1614: *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 196, pp. 575-576, in cui la città domandò una quota maggiore nella ripartizione del donativo per il rifacimento dei ponti di San Giorgio e di Ispilida.

necessario per il collegamento tra la città e l'entroterra agricolo, e il restauro di quello sul Temo che versava in rovina: ogni anno infatti l'attraversamento del fiume provocava la morte di «gent y se perden bous y cavalls ab ses carregues que portavan». Il viceré si impegnò a reperire una parte della somma necessaria, ma la rimanente sarebbe stata a carico della città e dei villaggi vicini³¹⁰. Il *sindich* della città di Oristano chiese la costruzione di un ponte «molt profundo» in grado di far scorrere l'acqua alla confluenza tra lo stagno di Santa Giusta e il mare. Il viceré dispose un sopralluogo per verificare la soluzione più idonea³¹¹.

Accanto alle elargizioni ufficiali di propine e di mercedi a coloro che avevano partecipato o si erano distinti nei lavori parlamentari, c'è un'altra dimensione per così dire "sommersa", cioè quella del *patronage* viceregio nei confronti delle persone che si erano schierate a suo fianco nelle Corti e che si erano spese per l'affermazione delle istanze della Corona. Si trattava in realtà di una pratica assai diffusa nella Spagna asburgica, che rivelava il sottile disegno di una piena integrazione dei ceti privilegiati periferici nelle maglie dello Stato, come puntello alla nuova organizzazione istituzionale della monarchia "assoluta"³¹². Era d'altra parte una prassi sperimentata con successo anche nel Parlamento di dieci anni prima³¹³. Ciò comportava, dietro richiesta viceregia, la concessione da parte del sovrano di tutta una pletora di titoli di nobiltà e cavalierato, di *hábitos* degli ordini cavallereschi, di uffici, rendite, pensioni laiche ed ecclesiastiche, privilegi di *saca*, *ayudas de costa* e persino di *encomiendas* e di cariche militari nella costituenda squadra di galere.

Dinanzi alle richieste del viceré Vivas, il Consiglio d'Aragona ricordò a Filippo IV che, secondo la prassi seguita dai suoi predecessori, non avrebbe dovuto occuparsi di titoli e mercedi durante la celebrazione delle *Cortes*. Unica eccezione, secondo il *Consejo*, si poteva fare per la Sardegna, dove il Parlamento appena concluso era stato il primo del suo regno, e il viceré aveva presentato le «personas que han ayudado al caminar el buen suceso del servicio de las galeras»: così autorizzava il sovrano a concedere le gratificazioni richieste per coloro che si erano adoperati a favore della Corona, raccomandando però di accordare pochi titoli e di limitare il numero delle rendite³¹⁴.

³¹⁰ *Atti del Parlamento*, doc. n. 313.

³¹¹ *Ivi*, doc. n. 309.

³¹² Cfr. J.A. MARAVALL, *Potere, onore, élites* cit., pp. 181 ss.; P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, *La crisis de la Monarquía* cit., pp. 59 ss.; J.H. ELLIOTT, *La Spagna imperiale* cit., pp. 360 ss.; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen* cit., pp. 121 ss.; J. MARTÍNEZ MILLAN, *La investigación sobre patronazgo y clientelismo en la administración de la Monarquía hispánica durante la Edad Moderna*, in «*Studia historica, historia moderna*», XV (1996), pp. 83-106; per la Sardegna cfr. B. ANATRA, *Corona e ceti* cit., pp. 65 ss.

³¹³ Cfr. G.G. ORTU, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., pp. 110-112.

³¹⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360, consulta del Consiglio d'Aragona del 15 marzo 1625.

Vivas aveva presentato una lista di 80 «personas beneméritas en ocasión de Cortes», cui si doveva il «mayor servicio que se ha hecho en el Reyno». Al primo posto della lista figurava il suo grande avversario politico, il marchese di Laconi, don Francesco di Castelvì, uno dei più influenti baroni del Regno, per il quale si richiedeva un'ulteriore concessione feudale con il relativo *titulo*. Seguiva la richiesta di tre *hábitos* degli ordini cavallereschi castigliani per Filippo Pilo, Pietro Moros y Molinos e, soprattutto, per Francesco Scano di Castelvì (per «ser empleada su persona en las cosas primarias de letrado porque es hombre principal de gran bondad y muy respetado con razón»): per il quale proponeva in aggiunta anche un privilegio di *saca*, franco di diritti, di 3.000 starelli di grano per un suo nipote. Venivano richiesti 10 titoli di nobiltà (per Melchiorre Torrella, Antioco Ponti, Salvatore Pitzolo, Giovanni Ros di Castelvì, Francesco Sasso, Antonio de Liperi Gambella, Michele Comprat de Castelvì, Angelo Vico, Giovanni Tola e Francesco de Aquena) e 6 di cavalierato (dottor Gerolamo Esgrecho, Giovanni Melay de Romaguera, dottor Giovanni Maria Usay, l'arcivescovo di Sassari e il vescovo di Alghero a favore di un loro nipote e il vescovo di Ales a favore di suo nipote Diego de Enriquez)³¹⁵.

Ai privilegi di nobiltà e cavalierato seguivano le provvidenze di carattere economico: licenza di *saca* di 1.000 starelli di grano per Simone Castañer; licenza di 600 starelli per il barone Pietro Portugues; pensione ecclesiastica per Giuliano de Abella; licenza di *saca* di 1.000 starelli per Francesco de Abella; licenza di 400 starelli per Gaspere de Vequeseno; licenza di 1.000 starelli per Gabriele Manca («ha servido en estas Cortes con grandissima prudencia y bondad y mostrando a todos el bien del Reyno y servicio de Vuestra Magestad»); licenza di 600 starelli per Gerolamo de Sena; 400 starelli per Gerolamo de Homedes; 1.000 starelli per Stefano Manca Cedrelles («es de los mejores hombres y sugetos del Reyno muy principales»); per il notaio Francesco Vilaret, che aveva redatto gli atti del Parlamento, licenza di 500 starelli e di 600 per Luigi Santafée; per Pietro Salazar l'ufficio della Capitanía della città di Iglesias e per Antioco Pitalis la Podestaria della città di Bosa; per Antonio Manca de Homedes, sindaco dello Stamento militare, una carica di governo nell'amministrazione delle galere e una rendita per suo figlio; per Salvatore de l'Arca la possibilità di armare una compagnia di fanti nella squadra di galere³¹⁶.

³¹⁵ *Ivi*, *Sobre la gratificación de las personas que han servido en este Parlamento o Cortes de Cerdeña*, s.d., e dispaccio del 20 giugno 1624.

³¹⁶ *Ibidem*. Gabriele Manca presentava un ottimo *curriculum*: aveva ricoperto la carica di capitano di guerra e gli uffici di veghiere delle città di Sassari e di Alghero e di podestà di quella di Bosa (legajo 1063). In un memoriale del 6 giugno 1626 (legajo 1065) ricorderà che nel Parlamento Vivas, in qualità di giudice dei *greuges*, aveva ottenuto un privilegio di *saca* di 1.000

Una lode particolare Vivas rivolgeva all'operato del reggente Pacheco che lo aveva sostenuto in ogni circostanza di quella difficile sessione parlamentare: «el Regente es puro y cándido ministro – scriveva – y ha servido a V.M. con el mayor amor y zelo [...] y ha resistido con prudencia a tantas artes y astuças como han usado algunos deste Castillo de Caller». Supplicava pertanto il sovrano, considerando l'età avanzata, di concedergli «alguna renta en este Reyno»³¹⁷. Un giudizio estremamente favorevole Vivas esprimeva nei confronti di uno dei suoi più stretti collaboratori, l'avvocato fiscale dottor Francesco Vico, il vero regista occulto della politica regalista del viceré e promotore dell'alleanza con i deputati sassaresi: «es de los hombres de más partes que conosco en todos los Consejos de Vuestra Magestad – affermava – porque es grandísimo su talento y muchas letras, y sobre todo mucha caridad y conciencia y assi es sujeto que podría ser para presidente de Castilla, de su prudencia y bondad nos hemos valido y con sus partes hemos alcançado en estas Cortes lo de las galeras y lo demás». Perciò supplicava il sovrano di concedere a Vico l'ambita *plaça* di reggente di toga nel Supremo Consiglio d'Aragona e di dispensare a suo figlio Pietro «el primer canonicato bueno» che si fosse liberato³¹⁸.

Per il giudice Tاراونا, che «en estas Cortes ha servido maravillosamente», il viceré chiedeva, a causa del suo stato di salute a Cagliari («este ayre le es muy contrario»), il trasferimento in uno degli uffici del Regno d'Aragona e, in particolare, in quello di giudice civile dell'*Audiencia* di Saragozza. Per il dottor Giovanni de Andrada («es buen ministro y ha servido muy bien en estas Cortes») domandava la nomina nella *primera plaça del civil* della Reale Udiencia cagliaritano. Quanto ai dottori Corts e Escarchoni, suoi irriducibili nemici, si asteneva dall'esprimere giudizi e dal chiedere gratificazioni. A proposito dei ministri del Regio Patrimonio affermava che il procuratore reale, Paolo di Castelvì, insieme a suo fratello il marchese di Laconi, «han contradicho el servicio de las galeras y han tomado tan fuerte el protestar y contradecir y buscar

starelli di grano. Il 21 luglio 1625 Antonio Manca de Homedes chiedeva un *hábito*, un privilegio di *saca* o una rendita, come avevano ottenuto nelle Corti passate i sindaci suoi predecessori dello Stamento militare (legajo 1230). Il 12 novembre 1625 gli verrà concesso un privilegio di *saca* di 1.000 starelli di grano franchi di diritti come rimborso per il suo viaggio a Madrid (ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 299 II, cc. 271v.-273. Una genealogia della famiglia Manca è in legajo 1229. Il 18 aprile 1624 il viceré propose al Consiglio d'Aragona la terna per l'ufficio di veghiere di Sassari composta da Pietro Moros de Molinos, Francesco de Aquena, Antonio Manca de Homedes: legajo 1063.

³¹⁷ *Ivi*, legajo 1360, *El virrey don Juan Vivas dize la fineza y buena intención con que ha servido en el Parlamento el regente Pacheco*, Cagliari, 12 maggio 1624. Una dettagliata relazione dell'attività amministrativa di Pacheco è in legajo 1193. In realtà Pacheco non poté godere a lungo delle rendite richieste dal viceré perché, come si evince da un dispaccio viceregio del 14 aprile 1626, risultava già morto nell'inverno di quell'anno: *Camara de Aragón*, reg. 301, cc. 161-163.

³¹⁸ *Ivi*, legajo 1360, *El virrey don Juan Vivas refiere los servicios de algunos de la Audiencia*, Cagliari, 1624.

votos, que no puedo – sosteneva – escribir lo que desearia en esta ocasión». Per il maestro razionale Francesco de Ravaneda, che si era «mostrado en estas Cortes muy buen ministro», chiedeva la giusta ricompensa e la possibilità di armare una compagnia di fanti nelle galere. Per il dottor Andrea del Rosso, avvocato patrimoniale, domandava la *plaza* di giudice civile della Reale Udienza³¹⁹. Per Giuliano de Abella, reggente la Reale Tesoreria («persona de talento y estimación»), chiedeva come *merced* una pensione ecclesiastica³²⁰. Ampie lodi riservava poi all'arcivescovo di Oristano, Lorenzo Nieto, che, nonostante l'opposizione del suo collega cagliaritano, era riuscito con la sua autorevolezza a influenzare positivamente lo Stamento ecclesiastico a favore della politica viceregia e dell'istituzione della squadra di galere³²¹.

Come era tradizione, nel giorno del *solio* conclusivo dei lavori parlamentari, il viceré perdonava tutta una serie di persone: in questo caso erano ben 43, tutte condannate per vari reati³²². Fra i perdonati si distingue il cagliaritano Giovanni Antonio Sanna, protomedico del Regno, autore di un'opera rimasta manoscritta, *Relación del temperamento de la Isla de Sardenia*, il cui contenuto venne riportato dalla *Relación* di Martín Carrillo, dedicato alla malaria, la cosiddetta “sarda intemperie”³²³. Vivas respinse inoltre la richiesta avanzata dallo Stamento ecclesiastico del perdono di Francesco Egrecho e di Giovanni Battista de la Bronda, assassini del dottor Angelo Giagaracho, assessore criminale della Reale Governazione di Sassari condannati a morte in contumacia. Il

³¹⁹ Il 25 ottobre 1625 del Rosso sarebbe stato promosso giudice della Reale Udienza, come si evince da una consulta del Consiglio d'Aragona del 29 ottobre 1625: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1090. Il 25 settembre gli era stato concesso il titolo di nobiltà: *Camara de Aragón*, reg. 300, cc. 90-91.

³²⁰ *Ivi*, legajo 1360.

³²¹ *Ivi*, legajo 1360, *El virrey de Cerdeña pondera quan bien ha servido en estas Cortes l'arzobispo de Oristan*, Cagliari, 18 aprile 1624; in un dispaccio del 20 agosto 1625 Vivas perorerà la nomina di Nieto ad arcivescovo di Cagliari («persona de santa vida y muy platica»), legajo 1173. La sua designazione sarà accolta dal Consiglio d'Aragona, ma Nieto morirà ai primi del 1626 senza aver potuto prendere possesso della nuova carica.

³²² BUC, *Fondo Baille*, s.p.6.3.2, *Stampe relative agli Stamenti*, n. 2, *Sustancial de las Cortes de Cerdeña del año MDCXXIV celebradas por don Juan Vivas...*, Caller, 1624, p. 19, una copia anche in ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1229.

³²³ M. CARRILLO, *Relación al rey don Philipe nuestro señor del nombre, sitio, planta, conquistas, christianidad, fertilidad, ciudades, lugares y gobierno del Reyno de Sardenia*, Barcelona, 1612, pp. 62-63. Nato a Cagliari nel 1551, laureato in Medicina, dal 1609 protomedico del Regno. Nel 1612 aveva curato il vescovo di Ales, Lorenzo Nieto, «enfermo de una intemperie cálida»: dispaccio viceregio del 2 febbraio 1612, ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1164. Sanna era stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con le monache di clausura, ma l'accusa, rivoltagli da un frate (che era il vero colpevole) si era rivelata infondata (legajo 1231, dispaccio viceregio del 22 dicembre 1625). Nel 1626 chiese di essere reintegrato nel suo ufficio: la sua richiesta venne accettata. Morì nell'estate del 1632 a 81 anni. Lasciò una ricca biblioteca di opere mediche e scientifiche: V. ATZENI, *La biblioteca di un medico sui principi del Seicento*, in «Rassegna medica sarda», 1949, n. 1-2, pp. 26-39.

viceré sostenne che vi erano numerosi «inconvenientes de presente» per accordare il perdono: innanzitutto «el caso era fresco» e il delitto, commesso nei confronti di un «ministro» regio, si configurava come un reato di lesa maestà. Il fratello del morto e i familiari reclamavano giustizia e un atto di clemenza avrebbe avuto ripercussioni negative nella città di Sassari. Consigliava che per farsi perdonare dal sovrano i due rei andassero «a servir a Vuestra Magestad en Flandes en sus exerçitos»³²⁴.

Rassicurando il Consiglio d'Aragona che «el proceso que se va copiando» sarebbe stato quanto prima inviato a Madrid con tutti i «proçedimientos que han hecho en el progreso de las Cortes» e con tutte le decretazioni dei capitoli, Vivas rivendicava a sé il merito di essere riuscito a far approvare il rinnovo del donativo ordinario e in più la panatica delle galere grazie anche alla «voluntad con que han acudido los naturales en tiempo que los tiene tan afligidos y lastimados» a causa dell'alloggiamento dei soldati del *tercio* lombardo. Sottolineava che gli Stamenti avevano «decretado juntamente el arbitrio del olio, la introduçion de las lanas y sedas y modo de augmentar la frumentaria». Misure che avrebbero incrementato il commercio «con las otras provinçias», motivo per cui confidava con ottimismo che «ha de venir a ser este Reyno de los más grandiosos que comprehende en si la monarquía de Vuestra Magestad»³²⁵.

Un mese e mezzo dopo il Consiglio d'Aragona avrebbe ricevuto a Madrid l'incartamento del «processo» del Parlamento con i relativi «capítulos y decretos». Il Consiglio, trasmettendo gli atti al sovrano, si limitò a sintetizzare i risultati delle Corti, nei provvedimenti a favore dell'agricoltura e dell'allevamento, l'istituzione della flotta e l'approvazione del «servicio ordinario y extraordinario de las galeras», riconoscendo al viceré di aver ottenuto risultati significativi in un frangente assai difficile³²⁶.

Nella consulta del 20 agosto 1624 il *Consejo* informava il sovrano che, a suo parere, si doveva scrivere al viceré «agradeciéndole el desuelo y cuidado con

³²⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360, dispaccio viceregio, Cagliari, 20 giugno 1624. I due colpevoli, condannati a morte, erano nel frattempo espatriati. Nel 1631 i familiari riproposero alla Corona il loro perdono, che venne anche stavolta respinto. I due rimarranno in esilio sino al 1642.

³²⁵ *Ivi*, legajo 1360, dispaccio viceregio, Cagliari, 31 maggio 1624.

³²⁶ Nel ricevere il volume cartaceo degli atti il Consiglio d'Aragona si premuniva di spiegare la prassi tradizionalmente adottata: «se formó el proceso que se acostumbra y con las peticiones que los de cada Estamento dieron al virrey y las decretaciones que en el fin les puso, se concluyó el dicho Parlamento remitiendo el processo formado en el deste Consejo para que vistas las dichas decretaciones se confirmen por Vuestra Magestad»: consulta del 27 giugno 1624 (legajo 1360). Gli atti processuali erano stati trasmessi a Madrid tramite Vincenzo de Tاراçona, fratello del giudice dell'*Audiencia*, al seguito del sindaco dello Stamento militare, Antonio Manca de Homedes. Per i suoi servizi gli venne concesso, il 12 novembre 1625, un privilegio di *saca* di 1.000 starelli di grano, franca di diritti: ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 299 II, cc. 271v.-273.

que ha procurado» di ottenere il donativo e il «servicio extraordinario» della panatica annuale per le galere, per scagionarlo e difenderlo dalle accuse che «*algunas personas continúan las queexas que han dado estos días del virrey*». In sostanza, il Consiglio, valutando positivamente i risultati ottenuti nelle Corti, appoggiava senza indugio Vivas, respingendo energicamente l'ipotesi della nullità degli atti parlamentari ventilata dai suoi avversari³²⁷.

6. La guerra dei memoriali

Il Parlamento del 1624, rispetto alle Corti precedenti, presenta un aspetto del tutto nuovo e per certi versi insolito nella prassi parlamentare sarda: quello della consistente proliferazione di ricorsi, petizioni, suppliche manoscritte e di memoriali e libelli a stampa, questi ultimi destinati a circolare non soltanto nelle segrete stanze delle cancellerie e degli organi amministrativi, ma ad essere diffusi, seppur in misura molto modesta, anche al di fuori del ristretto mondo delle burocrazie e delle istituzioni di governo³²⁸. È sintomatico, ad esempio, che nella fase più intensa dello scontro parlamentare si fosse sviluppata nel Castello di Cagliari una protesta «*de un gran número de estudiantes*» del locale Collegio gesuitico che manifestarono dinanzi al palazzo di città, sede del Magistrato civico, gridando «*vinca el Papa y a tierra el Rey*». Vivas era convinto che l'ispiratore del tumulto fosse l'arcivescovo, che aveva tollerato «*la libertad de los estudiantes sin aver castigado a uno solo*», e affermava che circolavano in città libelli e opuscoli diffamatori nei suoi confronti³²⁹.

Nonostante il ricorso alle stampe, la battaglia antivicerregia della nobiltà e della municipalità cagliaritano rimase però sempre circoscritta nell'ambito delle istituzioni rappresentative del Regno, evitando di coinvolgere nella protesta quei ceti popolari urbani che sarebbero stati i più colpiti dalla politica fiscale imposta da Madrid, in particolare sull'ulteriore e gravoso onere della panatica per le galere che si affiancava al già sostanzioso *servicio* ordinario. Proprio in questo aspetto sta la profonda differenza tra la realtà sarda e quella degli altri regni della monarchia, Napoli, la Sicilia, la Catalogna, il Portogallo, dove l'opposizione all'enormità del peso fiscale, la violenza nella riscossione dei tributi, la dilagante corruzione, il sistematico drenaggio di risorse e di uomini necessario per sostenere lo sforzo bellico della Guerra dei Trent'anni posero le pre-

³²⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1091. Vivas venne "ringraziato" dal sovrano per tutto ciò che aveva ottenuto nel Parlamento con una carta reale, Madrid, 5 novembre 1624: AHN, *Consejos suprimidos*, libro 2560, cc. 1v-2.

³²⁸ La novità è stata in parte colta da A. MARONGIU, *Parlamento e lotta politica* cit., pp. 211-212.

³²⁹ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1173, dispaccio viceregio dell'11 agosto 1624; legajo 1360, dispaccio viceregio del 20 agosto 1625.

messe per un crescente malumore popolare sfociato in insorgenze e ribellioni che assunsero ben presto un aperto carattere antispannolo.

Anche la successiva crisi politica del 1666-68, che coincise con lo scioglimento del Parlamento, il misterioso assassinio della *primera voz* dello Stamento militare, l'attentato e la morte del viceré marchese di Camarasa, si caratterizzò soprattutto come una mera congiura nobiliare. «Siccome era ritenuta una contesa privata, il popolo non si dimostrò interessato e non si fece coinvolgere»³³⁰: è il commento di un testimone del tempo, il cronista seicentesco Giorgio Aleo. Al centro delle vicende del 1624 non c'è quindi soltanto il Regno di Sardegna, ma la Spagna con la sua crisi profonda che si riverberava anche nei domini periferici, all'insegna di un'emergenza finanziaria ormai ingovernabile, e, soprattutto, la politica del conte di Olivares con tutte le sue profonde contraddizioni, dalla velleitaria egemonia "imperialistica" nel contesto europeo al tentativo riformistico di cambiare il corso delle cose nella vita interna del paese, nell'economia, nel ridimensionamento del potere nobiliare e nelle istituzioni di governo.

La nutrita schiera dei memoriali si apre con quello del frate catalano Francesco Serrano, vicario generale dell'ordine carmelitano del Regno di Sardegna, che, nel marzo del 1624, quando i lavori parlamentari erano ancora in corso, riuscì a sfuggire alla stretta sorveglianza viceregia e a portare a Corte un ampio e documentato atto d'accusa contro Vivas, sottoscritto dall'arcivescovo di Cagliari, dalla prima voce dello Stamento militare e dal rappresentante della municipalità della capitale. Il «*memorial de los agravios*», articolato in 37 punti, era preceduto da una supplica dei tre ricorrenti, in cui affermavano che dopo aver «*embiado diversas quexas y avisos, y presentado diversas cartas y memoriales*» indirizzati al sovrano e al Consiglio d'Aragona non avevano ottenuto alcuna risposta («*no han merecido alcançar el remedio y consuelo que esperavan*»). Senza mezzi termini i tre firmatari chiedevano a Filippo IV di «*remover al dicho don Juan Vivas de dicho cargo de virrey*» e di imporgli di bloccare i lavori del Parlamento, che si stava celebrando, e domandavano che «*se declaren por nullos todos los procedimientos hechos*»: «*y se dicho Parlamento ha de passar adelante* – affermavano –, *se suplica a Vuestra Magestad se les mande otro Presidente, pues por manos de don Juan Vivas no se ha de esperar cosa, ni del servicio de Dios, ni de Vuestra Magestad, ni bien de aquel Reyno*». Chiedevano inoltre che venisse nominato un *visitador general* che realizzasse un'accurata verifica su tutto l'operato del viceré, anche dopo la sua rimozione, e su quello della maggior parte dei ministri regi, considerati la causa non secondaria della «*destrucción*» del Regno, «*faltando a las obligacio-*

³³⁰ J. ALEO, *Storia cronologica del Regno di Sardegna dal 1637 al 1672*, a cura e trad. it. di F. MANCONI, Nuoro, 1998, p. 270.

nes de sus officios, haziendo vexaciones y agravios, vendiendo la justicia y robando la hazienda de los pobres». A loro parere, il *visitador* avrebbe dovuto essere «persona de consideración, sin interés ni dependencias», capace di interloquire «juntamente» con tutte le altre istituzioni del Regno. Lo Stamento militare si sarebbe fatto interamente carico delle spese della *visita*. In conclusione, i tre firmatari supplicavano il sovrano che il memoriale con i suoi allegati venisse celermente trasmesso «con decreto particular» al Consiglio d’Aragona, che avrebbe dovuto analizzarne in un’apposita consulta i contenuti e gli addebiti e prendere, di conseguenza, gli opportuni provvedimenti contro il viceré³³¹.

L’elenco delle accuse nei confronti di Vivas si apriva con la contestata questione dell’adeguamento del salario viceregio a quello di ambasciatore genovese: già ben prima del suo arrivo a Cagliari l’ex diplomatico aveva brigato a corte per «obtener merced» dal sovrano «de muchos derechos sobre varias cosas», mostrando sin da allora che i suoi interessi erano rivolti «más para beneficiar su casa y grangear hazienda, que para gobernar con paz y justicia aquel Reyno». Questa palese avidità di denaro si era pienamente dispiegata in Sardegna, al momento dell’assunzione della carica viceregia, quando in combutta con alcuni mercanti che lo avevano seguito da Genova aveva cercato non soltanto di accrescere in tutti i modi il suo patrimonio ma anche di farsi «señor de todos los negocios» del Regno. A questo proposito il memoriale entrava direttamente nel merito delle operazioni speculative di Vivas: nell’agosto del 1623, quando la maggior parte del grano del nuovo raccolto era ancora presso i produttori e, di conseguenza, non si poteva stabilire l’esatta quantità di frumento da destinare al commercio e quella da riservare per l’annona urbana e per il fabbisogno alimentare, il viceré, in aperta violazione delle disposizioni prammaticali delle prescrizioni che regolavano lo scrutinio (cioè la verifica della quantità di grano disponibile), aveva fatto riunire il Consiglio del Regio Patrimonio per accettare l’offerta del mercante genovese Antonio Polero e dei suoi soci consistente in un accordo (*concierto*) tra la società e il Real Patrimonio per l’acquisto, in regime di monopolio, di consistenti partite di grano da destinare alle esportazioni (*tratas*) al prezzo di favore di 6 reali per starello. Vivas si era inoltre adoperato per la concessione a Polero e soci di un privilegio di *saca* di 112.000 starelli di grano, senza che nessun altro mercante potesse concorrere, oltre il permesso di esportare altri 100.000 starelli (com-

³³¹ ACA, Consejo de Aragón, legajo 1052, *El memorial y papeles ynclusos que ha dado fray Francisco Serrano de la orden del Carmen...*, Madrid, 15 maggio 1624; altra copia in legajo 1092. Serrano era arrivato in Sardegna insieme ad otto confratelli dietro ordine del sovrano, nell’ottobre del 1622. Aveva visitato i conventi del nord Sardegna e sfidando l’«intemperie» aveva raggiunto la capitale. In una lettera al re del 22 marzo 1623 aveva descritto dettagliatamente la sua *visita*: legajo 1228.

prensivi delle cosiddette *sacas del labrador*, le licenze di esportazione in parziale franchigia concesse ai produttori agricoli, e delle *mercedes* assegnate a privati come ricompensa di servizi prestati) con «condiciones y pactos muy extravagantes y perjudiciales», in particolare che «ningun otro, por ningun caso» potesse esportare grano prima che Polero avesse imbarcato i 212.000 starelli (pari a circa 5 milioni di litri) della sua concessione³³².

Secondo il memoriale i *labradores*, non potendo esportare per proprio conto il grano loro riservato e non trovando nessuno sulla piazza cagliaritana disposto ad acquistarlo, erano stati costretti a svenderlo a Polero e soci all'infimo prezzo di un reale lo starello. La società Polero si era accaparrata anche le *tratas de mercedes*, di solito esportate dagli interessati franche di diritti, acquistate a un reale e mezzo o due reali e mezzo lo starello, anche se il loro valore non era inferiore ai 5 reali.

Facendo il conto di quanto Polero e soci avevano guadagnato con queste speculazioni, il memoriale riteneva che «compensándolo con lo que han pagado por las del Real Patrimonio, se saca en limpio, que no han pagado unas con otras, a razón de tres reales». Inoltre Polero e soci avevano prepotentemente messo le mani anche sul commercio dei legumi: gli agricoltori erano stati costretti a venderli loro «a precios muy viles y baxos y muy diferentes» da quanto si sarebbero potuti vendere «a los mismos naturales para su sustento como es notorio y publico». In sostanza, secondo il memoriale, Vivas aveva esplicitamente favorito, per intascare profitti illeciti, la formazione di un regime monopolistico e un “cartello” mercantile speculativo che, in barba alle «provisiones necesarias para el Reyno» e agli introiti delle dogane reali, avevano finito per rovinare «los demás mercaderes» che «han venido a cesar en sus negocios» e «tienen sus haciendas muertas» e i vascelli ormeggiati, mentre la società di Polero li noleggiava «para la embarcación de sus trigos»³³³.

Il memoriale si soffermava inoltre sul carattere autoritario e collerico, permaloso e irascibile di Vivas, che alle critiche rispondeva con insulti e minacce. Ad esempio, al mercante genovese, ormai radicato a Cagliari, Giovanni Francesco Airaldo, che aveva avanzato alla Giunta patrimoniale la richiesta dell'arrendamento di una tonnara, offrendo la corresponsione del cinquanta

³³² *El memorial y papeles* cit., c. 1v.

³³³ *Ivi*, c. 2. Sulla monopolizzazione della tratta del grano negli anni seguenti cfr. B. ANATRA, *Aspetti della congiuntura seicentesca* cit., pp. 5-44; ID., *Dall'unificazione aragonese* cit., pp. 553-558; G. MELE, *La visita di Pedro Martínez Rubio e la questione del grano nella Sardegna di metà Seicento*, in «Bollettino di studi sardi», VIII (2015), pp. 91-116. Sulle operazioni di accaparramento di tutti i legumi sulla piazza di Cagliari da parte dei mercanti genovesi Polero e Scorza, il Consiglio del Regio Patrimonio intervenne per frenare il malcontento popolare, obbligandoli a ripartire 6.500 starelli, riservati alla provvista della città e al fabbisogno dei monasteri: AHN, *Consejos suprimidos*, libro 2559, cc. 266-268.

per cento degli utili al Regio Patrimonio, il viceré, poiché intendeva «reservar este negocio para sus mercaderes», aveva coperto il richiedente di «muchas palabras injuriosas». E la stessa reazione aveva mostrato anche in occasione del «memorial impreso» a cura dello Stamento militare «en contradición» dei diritti da lui percepiti sulle mercanzie esportate, quando nel corso di una riunione della Giunta patrimoniale, era andato su tutte le furie affermando che si trattava di un «libello infamatorio, lleno de falsidades y mentiras con muchas otras palabras», rivelando appieno «su ánimo apasionado y vengador». Avendo saputo che uno dei cinque estensori del ricorso era Giovanni Dextar, avvocato dello Stamento militare e consulente della Procurazione reale, Vivas, in un attacco d'ira lo aveva accusato in presenza del reggente e dei magistrati della Reale Udienza di avere scritto «un memorial herético contra d'el, y que había faltado en cosas del servicio» del sovrano, giurando che se lo avesse trovato lo avrebbe strangolato con le proprie mani, e minacciandogli il carcere e l'esilio³³⁴.

Naturalmente il memoriale dedicava ampio spazio alle vicende parlamentari, soffermandosi tanto sull'indebita intromissione di Vivas nelle delibere del Consiglio civico di Cagliari a proposito della nomina del consigliere in capo e del sindaco del Braccio reale, e insieme sulle conseguenti misure repressive nei confronti dei consiglieri dissidenti, quanto sulle manovre e le «muy grandes diligencias para tener de su parte la major de los votos de los Estamentos, para que escribiesen en su favor». Così nello Stamento ecclesiastico Vivas aveva individuato come proprio partitante l'arcivescovo di Oristano, Nieto, «ambicioso y avaro», ed era stato «facil atraherlo a si»: lo aveva ospitato nel palazzo regio, insieme ai canonici arborensi, mentre il prelado gli aveva procurato i «votos de diferentes Cabildos y otros que tienen voz en dicho Estamento». Al vescovo di Alghero, Machin, aveva promesso un posto di alfiere per un suo nipote nella compagnia che Juan de Monpalau stava reclutando nell'isola. Poiché il vescovo si era ammalato, per «darle gusto y mostrarle su voluntad» gli aveva trasmesso «sus poderes con el nombre en blanco», una procura che Vivas aveva prontamente passato a un suo fedele sostenitore nello Stamento ecclesiastico³³⁵.

³³⁴ *El memorial y papeles* cit., c. 2v. Il 13 aprile 1624 il procuratore reale, Paolo di Castelvi, in una lettera al sovrano affermava che il viceré Vivas aveva attuato ogni mezzo per perseguitarlo, «con muy grande peligro de maltratarme, con palabras indebitas, como lo haze con muchos por su natural condición». Supplicava il re di nominare un altro al suo posto e di potersi ritirare in un luogo fuori del Regno sino alla scadenza del mandato di Vivas. Chiedeva inoltre che venisse inviato in Sardegna un *visitador* per assumere le opportune informazioni sui metodi di governo di Vivas, del reggente e degli altri ministri regi: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1172. Un memoriale del procuratore reale (s.d.), Paolo di Castelvi, in cui *Representa quatro agravios que le haze el virrey del Reyno de Cerdeña, pide el remedio, produce las pragmáticas reales y demás papeles*, è in legajo 1060.

³³⁵ *El memorial y papeles* cit., c. 4.

Nello Stamento militare non erano state «*menores las diligencias*» di Vivas per ottenere «*todos quantos votos ha podido, del uno y del otro Cabo, tanto de ciudades como de villas*», tentando di persuadere gli assenti a partecipare ai lavori del Parlamento. In un primo momento i militari di Sassari avevano deciso di non intervenire alle sessioni parlamentari, nonostante le insistenze del viceré. Vivas allora aveva inviato nel Capo di sopra il frate agostiniano Diego Casada perché «*les exhortasse, persuadiesse y rogasse*» a partecipare «*en persona*» alle Corti, promettendo «*muchos titulos*» per i «*señores de vassallos*», *hábitos*, rendite, titoli di nobiltà e di cavalierato, *mercedes* per i sassaresi: alla fine le promesse furono così «*poderosas*» e convincenti che si erano trovati a «*mudar de parecer; y ansi luego se partieron muchos para Caller*», fra cui Gaspare di Castelvì, che venne ospitato nello stesso palazzo regio, Francesco Scano di Castelvì, Francesco Manca, Michele Comprat e tanti altri. Per dare adeguato rilievo alla loro adesione Vivas li aveva fatti scortare sino alla capitale da più di cento cavalieri delle truppe miliziane armati di archibugio³³⁶.

Ma facendo il conto dei voti dei militari sassaresi, dei cagliaritari a lui favorevoli e di tutti coloro che erano «*de su parte*» Vivas si era accorto che il loro numero non era ancora sufficiente per garantirsi la maggioranza nel Parlamento e quindi si era dato da fare per avere «*más cavalleros de una y otra parte, hasta exceder en numero de votos a los de Caller*». Le pressioni nei confronti dei militari di diverse comunità dell'isola erano state pesantissime: aveva fatto revocare le procure dei cavalieri del villaggio di Benetutti a favore di parlamentari cagliaritari a lui ostili per affidare le deleghe a «*personas a quien el querido y que sabía que votavan en su abono*». Un'altra evidente violazione della tradizionale prassi parlamentare aveva riguardato la presentazione dei *dissentimientos*: Vivas aveva sostenuto che non potevano essere discussi prima delle operazioni di abilitazione dei deputati, mentre i suoi oppositori ritenevano che dovessero essere sottoposti a giudici nominati dai ministri reali e dagli Stamenti e discussi dinanzi alla Reale Udienza e al Consiglio del Regio Patrimonio. Il disegno di Vivas era quello di acquisire la maggioranza con le abilitazioni e, di conseguenza, gestire da una posizione di forza il giudizio sui ricorsi³³⁷.

Le accuse più severe nei confronti di Vivas riguardavano le gravi intromissioni nelle abilitazioni e la gestione autoritaria dei lavori parlamentari, che contrastavano palesemente con «*el orden y estilo de todos los demás Parlamentos pasados*». Il viceré aveva coscientemente soffiato sul fuoco e attizzato le rivalità

³³⁶ «*Con la venida de los sassareses – si legge nel memoriale –, mostró el virrey estar el más contento del mundo y les acogió con grande alegría, significándoles grande amor y voluntad, combidándoles a comer muy de ordinario, diciendo que aquella sí que era gente de honrar, llamándoles de continuo en palacio y haziendo allí sus coloquios, disignos, y traças con que pueda salir con sus intento*»: *ivi*, c. 4v.

³³⁷ *Ivi*, c. 5.

municipali tra Sassari e Cagliari: «acción muy prohibida y agena de un ministro que representa la persona de Vuestra Magestad – osservava il memoriale –, pues con esto se venia a encender una guerra civil, de que pudiera suceder la destrucción del Reyno». Non si erano infatti mai viste «Cortes tan alborotadas», in cui il viceré si era «descubierto vandarizo y enemigo declarado» della città di Cagliari, soltanto perché questa aveva rappresentato al sovrano l'«agravio» che avrebbe comportato per le finanze cittadine la «merced de los derechos» concessi per l'adeguamento del suo salario. L'ostilità e l'avversione («tan descubierta persecución») di Vivas nei confronti dei cagliaritari era emersa nel corso del Parlamento «llamando a estos enemigos, valiendose de los demás votos del Reyno contra ellos». Il viceré affermava di poter contare su 160 voti a suo favore, ma il memoriale sosteneva che «dichos votos eran procurados y violentados antes de la habilitación», giacché in passato «nadie se admitía en el estamento que no fuera notoriamente legítimo y hábil, y no se podía votar por los ausentes». I dissentimenti e le abilitazioni erano così i due punti su cui erano emerse le profonde divergenze tra il viceré e lo Stamento militare: «no puede la mayor parte obligar a la menor – sosteneva il memoriale –, porque como se trata de reparar agravios hechos, qualquier particular les puede poner, y se le deven admitir, que por esso se celebran las Cortes»³³⁸.

In conclusione, il viceré, «valiendose de poder absoluto, sin tomar consejo de los de la Audiencia y Patrimonio» ma basandosi esclusivamente su «algunos de sus adherentes», aveva violato il sistema costituzionale del Regno («contra los fueros del Reyno»). Lo Stamento militare aveva quindi fatto ricorso al sovrano e al Consiglio d'Aragona, chiedendo la sospensione del Parlamento e confermando l'approvazione del donativo ordinario, secondo quanto era stato stabilito nelle Corti del 1614, «hasta que Vuestra Magestad mandasse proveer de remedio». Vivas non aveva voluto dare ascolto alle proteste né approvare la richiesta di sospensione, ma, trascurando ogni lamentela, aveva tirato dritto per la sua strada³³⁹.

Filippo IV, turbato dal contenuto del testo, il 15 maggio trasmise il memoriale al Consiglio d'Aragona, raccomandando al conte del Chinchon, tesoriere generale del *Consejo*: «Vease todo en Consejo y consultame lo que parece acerca de lo que contiene». I ricorrenti avevano intanto individuato a corte un interlocutore in grado di far considerare sotto una nuova luce le accuse rivolte al viceré: era il padre gesuita Fernando de Salazar, confessore del conte di Olivares, che aveva acquisito una certa influenza nelle decisioni politiche del governo e godeva della piena fiducia del *valido*³⁴⁰. Grazie all'appoggio del

³³⁸ *Ivi*, c. 6.

³³⁹ *Ivi*, c. 6v.

³⁴⁰ «El religioso de España a quien más debo – aveva scritto Olivares al cardinal Barberini il

padre Salazar, Serrano riuscì a fare arrivare al potente *valido* l'incartamento degli atti di accusa contro il viceré. L'arcivescovo Esquivel scriveva al sovrano sia per denunciare le «vexaciones y trabajos» impostigli dal viceré sia per spiegare le ragioni del suo voto contrario all'istituzione della squadra di galere: «jo fui de voto y parecer – affermava – que por ahora no se tratasse de que huviesse galeras por ver esta tierra tan afligida [...] por la poca sustancia que tienen los labradores para acudir a tanta cosa, por que son tan pobres que como tengan para passar hoy no se acuerdan para mañana, y la mayor parte de la gente se sustenta de hiervas que van a coger del campo». Si doveva quindi «advertir Vuestra Magestad», gli si rivolgeva in tono accorato, che «fuera de los pechos ordinarios, y Parlamento y otras imposiciones extraordinarias, ahora con la sobre carga de los soldados, si huviesen de pagar galeras es imposible poder resistir. El virrey es de contraria opinión – concludeva – y echará de ver si se effectua acabar con todo»³⁴¹.

Intanto il 7 giugno il Consiglio d'Aragona si riuniva per esaminare il cosiddetto memoriale Serrano e per entrare nel merito, punto per punto, degli addebiti rivolti al viceré. Come è noto il conte di Olivares non teneva in grande considerazione la polisinodia consiliare e nel *Gran Memorial* esprimerà un pesante giudizio proprio sul Consiglio d'Aragona³⁴². A proposito della controversa questione dell'adeguamento del salario viceregio il Consiglio faceva presente che la concessione dei diritti sulle tratte era stata concordata direttamente col sovrano ma che poi dinanzi alle proteste suscitate dal provvedimento si era ritenuto che «no convenía pasar adelante en la cobranza dellos»: il parere era stato trasmesso al sovrano e questi «fue servido de revocarlos». Sui rapporti tra Vivas e i mercanti genovesi Polero e Scorza il Consiglio affermava di

18 dicembre 1623 –, y a mi corto juicio sugeto de raras aventajadas partes en virtud y letras»: J.H. ELLIOTT, *Il miraggio dell'impero* cit., pp. 172-173. Cfr. I. PINEDO IPARRAGUIRRE, *Quirino (o Chirino) Salazar, Fernando de*, in DBE, XLII (2013), pp. 664-665, ed anche in generale *La Corte de Felipe IV (1621-1665). Reconfiguración de la monarquía católica*, dir. J. MARTÍNEZ MILLÁN Y J.E. HORTAL MUÑOZ, 3 voll., Madrid, 2015.

³⁴¹ ACA, *Consejo de Aragon*, legajo 1091, Lettera dell'arcivescovo Esquivel, Cagliari, 12 giugno 1624. In una lettera dell'8 giugno il marchese di Laconi, il conte di Serramanna, il conte di Palmas, l'avvocato Dexart avevano ribadito le accuse al viceré comprese nel memoriale consegnato da Serrano, chiedendo la sua rimozione dalla carica e l'invio nell'isola di un *visitador (ivi)*.

³⁴² «Este Consejo es el que más necesita de grandes sujetos y es el que hoy más falto se halla dellos», si legge nel *Gran Memorial: Memoriales y cartas del conde duque de Olivares* cit., I, p. 81. Cfr. a questo proposito F. TOMÁS Y VALIENTE, *Las instituciones del Estado y los hombres que las dirigen en la España del siglo XVII* (1974), ora in ID., *Obras completas* cit., IV, pp. 3429-3441; J. LALINDE ABADÍA, *El vicescanciller y la presidencia del Consejo Supremo de Aragón*, in «Anuario de historia del derecho español», XXX (1960), pp. 175-248; J. ARRIETA ALBERDI, *El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707)*, Zaragoza, 1994, pp. 235-242; J.L. BERMEJO CABRERO, *Poder político y administración de justicia en la España de los Austrias*, Madrid, 2005, pp. 63-83; cfr. anche il vecchio di C. RIBA Y GARCÍA, *El Consejo supremo de Aragón en el reinado de Felipe II*, Madrid, 1914, sulla composizione e il funzionamento dell'istituto.

ignorarne la natura. Sull'*asiento* delle esportazioni cerealicole stipulato nel 1623 dalla Giunta patrimoniale con Polero e soci il Consiglio difendeva la decisione del viceré, sostenendo che i mercanti genovesi si erano dichiarati disponibili ad anticipare alle Casse regie i fondi necessari «para el reparo de cosas precisas tocantes a la artillería, fortificaciones y otros efectos concernientes a la seguridad del Reyno». A Cagliari non vi erano «personas que pudieren pagarlas».

Il Consiglio riferiva inoltre di aver scritto al viceré per invitarlo a non limitare a «solo estos mercaderes» la concessione delle *tratas* e a liberalizzare il commercio, secondo le disposizioni delle prammatiche, consentendo ai «labradores» di vendere direttamente i loro grani «por ser justo y conveniente ayudarlos para el beneficio y aumento de la labranza». A proposito del monopolio commerciale sui legumi, il Consiglio si impegnava a rivolgere a Vivas la «justa reprehensión por haver ordenado cosa tan contraria a todo buen gobierno». Analogamente, il Consiglio si incaricava di risolvere la questione dell'arrendamento della tonnara a favore di Ayraldo. Sugli scatti d'ira del viceré il *Consejo* affermava di non aver «tenido noticia desto, pero queda con cuydado de saverlo»³⁴³.

Sulle misure repressive attuate da Vivas nei confronti dei consiglieri civici di Cagliari, culminate nell'arresto e nel confino, il Consiglio riteneva che «no habiendo causas superiores que lo impidan» essi dovessero essere rimessi in libertà, sollecitando il viceré affinché «lo haya luego». Sui «cabos concernientes la prosecución del Parlamento» e sulla richiesta avanzata dal memoriale di annullamento degli atti il Consiglio si mostrava estremamente prudente, affermando che intendeva analizzare il volume del processo verbale, che sarebbe stato portato a Madrid dai sindaci degli Stamenti, per verificare eventuali irregolarità: si sarebbe riscontrato «el procedimiento en todo, y se consultará a Vuestra Magestad – si rivolgeva al sovrano – lo que se ofreciere en ello»³⁴⁴.

La consulta del Consiglio si concludeva con alcune indicazioni: innanzitutto stigmatizzava i termini «indezentes» e lo «estilo descompuesto» con cui veniva descritta la «persona del virrey en el memorial» e suggeriva quindi al re di scrivere al decano della cattedrale di Cagliari, appena nominato vescovo di Bosa, il dottore *in utroque* Vincenzo Bacalar, perché intervenisse sull'arcivescovo e sul marchese di Laconi per calmare la loro animosità e per «procurar que todos tengan el respecto y obediencia que deven al virrey». Informava il sovrano che dalla Sardegna erano nel frattempo pervenuti i dispacci viceregi con le relative informazioni sullo svolgimento del Parlamento e su quanto era stato deliberato sulla panatica delle galere. Consigliava inoltre al re di chiedere al padre Salazar

³⁴³ *Ivi*, legajo 1052, *Sobre lo que contienen el memorial y papeles que ha dado el maestro fray Francisco Serrano...*, Madrid, 7 giugno 1624.

³⁴⁴ *Ibidem*.

di rivolgere un'«áspera reprehensión» al frate Serrano, consigliandogli, «por ser persona religiosa» ed esente dalla «jurisdicción secular», di non intromettersi negli affari di Stato. Riguardo alla protesta avanzata dal Consiglio civico e della *Trezena* di Cagliari a proposito dei criteri adottati dalle autorità per l'alloggiamento del *tercio* lombardo – nelle case dei consiglieri delle *Trezena* erano stati assegnati dai 10 ai 12 soldati, con «grande aflicción» dei cittadini e delle proprie «mugeres» – il Consiglio suggeriva al sovrano di scrivere al viceré per intimargli di astenersi dall'«hazer cosas semejantes» e di trattare «bien a los ciudadanos de Caller».

Quanto alle tematiche di maggior importanza il Consiglio si mostrò estremamente prudente: sulla richiesta di inviare a Cagliari un *visitador* per verificare l'operato di Vivas, ritenne che non vi fossero gli estremi per adottare un provvedimento così rilevante, che avrebbe assunto il significato di una oggettiva sconfessione del viceré. In sostanza, pur con qualche rilievo critico e qualche distinguo, il Consiglio d'Aragona scagionava Vivas dalle accuse più gravi, riconfermandogli la fiducia quale rappresentante del sovrano in Sardegna³⁴⁵.

Nel frattempo, da Cagliari, Vivas redigeva un ampio e accorato memoriale in cui giustificava le scelte del suo governo e confutava le accuse rivoltegli dalle prime voci degli Stamenti e dal frate Serrano: «en el memorial que dieron [al sovrano] – affermava – yo no tengo la culpa que dicen, y que contiene en todo cosas tan contrarias a la verdad». Da Madrid il Consiglio d'Aragona gli aveva trasmesso tutti i capi d'accusa presenti nel memoriale pervenuto per il tramite del padre Serrano e attendeva una sua giustificazione. Il suo contromemorale, prolisso, a tratti disordinato e ripetitivo, rivelava lo stato d'animo concitato di un uomo che si dichiarava colpito nella propria onorabilità, costretto a «establecer la verdad y estirpar los abominables efectos de las mentiras». Vivas rivendicava innanzitutto la sua ultraventennale «tan larga carrera» al servizio della Corona, che non aveva mai suscitato critiche o rilievi. Il Parlamento era stato il terreno di scontro con avversari che si opponevano alla sua celebrazione, chiedevano l'annullamento delle delibere e votavano contro i capitoli proposti dal viceré e dai ministri regi. Tutti i suoi nemici avevano come punto di riferimento il palazzo arcivescovile e la casa del dottor Corts e consideravano «enemigos de la patria» tutti coloro che frequentavano il palazzo regio. Stilava poi un elenco dei suoi irriducibili avversari: l'arcivescovo Esquivel, il dottor

³⁴⁵ Nella consulta del 7 giugno 1624 figuravano le firme dei reggenti Salvador Fontanet, Luis Blasco, Francisco de Castelví, Miguel Salba de Vallseca. Il 20 giugno il viceré scriveva al *Consejo* attribuendosi il merito della «conclusión de las Cortes deste Reyno» con «general aplauso de todos», dell'approvazione del donativo ordinario di 150 mila ducati e dei capitoli di Corte più significativi, dall'innesto degli olivastri ai provvedimenti «de augmentar la frumentaria», dalla richiesta dell'esclusività per i sardi delle cariche a quella della nomina di un reggente sardo nel Consiglio d'Aragona: legajo 1091.

Corts, «ingeniero mayor» di tutti gli intrighi, il conte di Palmas, il marchese di Laconi, il dottor Capay, il dottor Bonfant, Paolo di Castelvì, il dottor Escarchoni, il conte di Serramanna che erano la «piedra del escandalo» e facevano tanto chiasso «sin causa justa, ni razón alguna»³⁴⁶.

Serrano, che viveva presso l'arcivescovo, era stato, data la sua «fama y costumbres», grazie alle «cartas hechizas y falsas» che gli erano state fornite, lo «instrumento apropiado» per costruire un castello di menzogne nei suoi confronti e sminuire le «cosas santas y utilísimas que se han concluydo en las Cortes». Lo stesso Serrano aveva affermato pubblicamente di aver lasciato la predicazione nella cattedrale di Cagliari per rappresentare al sovrano che «este Reyno que dava rebuelto para perderse» e che, se il re non avesse rimosso dal suo incarico il viceré, si sarebbe davvero perso.

Vivas faceva osservare che i tre Stamenti avevano approvato il donativo di 150.000 ducati e che il Militare lo aveva esplicitamente elogiato per il suo impegno a favore dell'istituzione della squadra di galere. Si difendeva quindi dalle accuse e dalle insinuazioni del memoriale Serrano: innanzitutto replicava all'accusa di aver lucrato sulle *sacas* per far esportare 200.000 starelli di grano a scapito delle necessità alimentari del Regno. Da cinquant'anni non si avevano raccolti de «tanta abundancia», e comunque la concessione di *sacas* era un'attribuzione del Consiglio del Regio Patrimonio e non del viceré: in realtà – affermava Vivas – si erano esportati soltanto 50.000 starelli, comprensivi delle *sacas* del *labrador* e di quelle di *merced*, con grande soddisfazione degli interessati.

L'acquartieramento del *tercio* lombardo era stato disposto dal sovrano, al quale Vivas aveva fatto presente le gravi condizioni di povertà dell'isola: respingeva però le accuse rivolte a lui, al reggente, all'avvocato patrimoniale di essere stati «ladrones de los villanos del Reyno» e di aver intascato i denari destinati al risarcimento dei danni commessi dai soldati. Il *visitador* Francisco Pasqual, giunto da poco a Cagliari per la verifica dei conti pubblici, avrebbe potuto facilmente scagionarlo.

Quanto alle accuse rivoltegli di essere «sanguinolento, cruel, colérico» e di aver insultato dei sudditi chiamandoli «judios, moros y cornudos», ammetteva di poter aver pronunciate parole come quelle in uno scatto d'ira, ma assicurava il sovrano che in vita sua non aveva mai ordinato una «sola ninguna condenación que passe de un arresto, o prisión de pocos dias». Respingeva con sdegno gli addebiti più pesanti, come quello di aver fabbricato moneta falsa o di aver progettato l'assassinio del procuratore reale, Paolo di Castelvì, del dottor Corts e di don Antioco Cani, di aver estratto la spada minacciando (in sua

³⁴⁶ ACA, Consejo de Aragón, legajo 1173, *Proposición hecha por don Juan Vivas virrey de Cerdeña a los señores Consejeros de la Real Audiencia y del Real Patrimonio del dicho Reyno*, Cagliari, 25 luglio 1624.

assenza) l'arcivescovo, di aver trafficato con la giustizia civile. In conclusione, Vivas spiegava di aver voluto col suo contromemoriale ripristinare la «verdad de las cosas», confidando nella benevolenza del sovrano e nella protezione regia dalle menzogne e dalle tante «fraudulentas fabulas» costruite dai suoi nemici³⁴⁷.

Nel frattempo a difesa di Vivas pervenivano al Consiglio d'Aragona diversi attestati di stima e di apprezzamento della sua opera di governo. Particolarmente significativa è la memoria della Reale Udienza e del Consiglio del Regio Patrimonio che scagionava completamente il viceré dalle accuse del memoriale Serrano, bollate come falsità costruite ad arte da «algunos pocos de este lugar por causas particulares de sus intereses contradiziendo en la Cortes a todo lo que del servicio de Vuestra Magestad se propuso». I ministri reali e patrimoniali volevano assicurare il sovrano che «este Reyno no solamente no está para perderse, pero se vive en el con la mayor paz y quietud que puede tener, y la poca que dizen que ay, deve naçer en sus ánimos de la culpa de sus errores cometidos en el Parlamento». Essi si erano infatti opposti nelle Corti alle riforme proposte dal viceré «valiéndose de las traças que tienen por familiares quando siguen sus pasiones». Invece ponevano in evidenza il comportamento lineare tenuto dal viceré in occasione delle tratte cerealicole, confermando che «todo este Reyno ha sido uniformemente abundantísimo de pan», come poteva essere assicurato dalle amministrazioni civiche delle città del Regno, e in particolare (ad eccezione di quella di Cagliari) da quelle di Sassari, Alghero e Oristano che si erano trovate costrette a esportare il «mucho trigo viejo» che rischiava di marcire nei magazzini annonari. Analogamente giustificavano il comportamento di Vivas a proposito dell'alloggiamento del *tercio* lombardo, asserendo che aver sistemato i soldati nelle case di Cagliari aveva come scopo la protezione dei cittadini dai «muchos inconvenientes» che la presenza della soldataglia avrebbe comportato³⁴⁸.

In conclusione, intendevano affermare che il viceré Vivas era «persona muy desapegada de todo género de interés, limpio de mano, y solo deseoso del aumento del patrimonio de Vuestra Magestad, y açertar las cosas de su Real

³⁴⁷ *Ibidem*. In un dispaccio del 18 aprile 1624 (legajo 1091) Vivas aveva accettato l'invio in Sardegna del *visitador* Francisco Pasqual, coadiutore del maestro razionale del Principato di Catalogna (legajo 1194), che avrebbe dovuto verificare i conti del Regio Patrimonio e rimettere in sesto la situazione finanziaria, promettendogli tutta la sua collaborazione. Il 3 agosto in una memoria della Reale Udienza si auspicava un severo controllo dei conti del maestro razionale (legajo 1091).

³⁴⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1173, memoria della Reale Udienza e del Regio Patrimonio del 28 luglio 1624: in essa figurano le firme del reggente Pacheco, dell'avvocato fiscale Vico, dei giudici Tarazona e Andrada, dell'avvocato patrimoniale del Rosso e del maestro razionale Ravaneda. Ovviamente mancano le firme dei nemici di Vivas, i giudici Cortes ed Escarchoni, e del procuratore reale Castelvì.

servicio; y que conosco en el – sostenevano – una piedad santa, y exemplar con mucho deseo de hazer bien a todos». Se il memoriale Serrano aveva voluto parlare a nome del Regno senza alcun mandato, «sin poderes de ninguna ciudad, ni Estamento», l'*Audiencia* e il Patrimonio pregavano il sovrano di ascoltare la testimonianza in favore del viceré da parte di «ministros tan zelosos de la quietud y tranquilidad del Reyno»³⁴⁹.

Anche il vescovo di Ales, il sassarese Gavino Manconi, intervenne a favore del viceré, a suo avviso calunniato con «imposturas muy maliñas»: «en dicho don Juan – affermava il prelado – se ha descubierto y descubre cada día, que en aviéndole embiado aquí para gobernar nos a todos, ni nosotros podíamos ser mejor gobernados»³⁵⁰. In questa prospettiva non poteva non intervenire il Consiglio civico di Sassari che, in polemica con la rivale istituzione cagliaritano, sosteneva senza esitazione che il viceré aveva «governado y gobierna con toda la satisfacción que se puede en carácter y con mucha christianidad y notable prudencia, la qual ha mostrado en dicho Parlamento»³⁵¹.

Ma la campagna contro Vivas era incominciata ben prima del Parlamento. Tra l'autunno del 1623 e l'estate del 1624 iniziarono a circolare a Cagliari alcuni memoriali a stampa, in cui senza mezzi termini venivano rivelati gli interessi speculativi e la politica autoritaria del viceré, accusato di violare la prassi e il sistema costituzionale del Regno. Non era mai successo in passato che gli affari di Stato e le questioni dibattute nel Parlamento venissero rese

³⁴⁹ *Ibidem*.

³⁵⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1091, lettera del vescovo di Ales, Ales, 2 giugno 1624. Un'interessante testimonianza ci viene da Gavino Manconi a proposito dell'"arbitrio" frumentario: «el dicho don Juan con su prudencia y sagacidad se ha sabido informar de la verdad, y así ha hecho fuerça en que se hayan embarcado al cabo de 110.000 estareles de trigo que con esso los pobres massayos desde el principio del año han tenido su precio de la mayor parte de su cogida, de donde han podido pagar sus deudas, acudir a paga de soldados de servicio de V.M., y a hazer su labrança, no como quiera, sino muy estendida en especial in todo este Cabo de Callar, que a no haverse hecho essa embarcación, huviera cesado la comodidad ante dicha, y no huvieran sembrado la decima parte de lo que se ha sembrado, lo que huviera sido causa mera de la total ruyna de la labrança de todo el Reyno [...], y hase descubierto ahora de quan falsa fue la fama y nombre avian sacado de que la cogida era esteril [...] y por la misericordia de Dios es esta cogida tan abundante, si la haya avido, cincuenta años atras». Scagionava quindi Vivas dalle accuse del memoriale Serrano sulle speculazioni sulle tratte.

³⁵¹ *Ivi*, legajo 1091, lettera dei consiglieri civici di Sassari, 1 luglio 1624. In essa figurano le firme di Andrea de la Bronda, dottor Giovanni Battista Sampero, Gerolamo Barba, Gavino Aquena, Salvatore de la Cruz. In difesa di Vivas interveniva anche il dottor Domenico Deliperi, Sassari, 10 agosto 1624 (legajo 1173). Il 30 luglio 1624 l'arcivescovo di Sassari, Passamar, si schierava a favore dell'«inocencia de un hombre perseguido», accusato con «razones apparentes en daño de un buen ministro»; «en abono del governo del virrey» si pronunciava, l'8 agosto, anche il guardiano del convento dei francescani di Sassari; nella stessa data interveniva anche l'arciprete di Ampurias; il governo di Vivas veniva lodato anche, il 4 giugno, dai consiglieri civici di Alghero (tutti in legajo 1173).

pubbliche e divulgate attraverso le stampe. Si trattava di memoriali anonimi, anche se in essi si poteva intravedere la mano degli oppositori di Vivas, sicuramente stampati nella tipografia cagliaritana di Antonio Galcerin, ovviamente privi di note tipografiche, dato il carattere clandestino (o semiclandestino) delle pubblicazioni.

Il primo memoriale, *Por el Estamento militar del Reyno de Cerdeña*, che risale probabilmente all'autunno del 1623, è sostanzialmente articolato in due parti: la prima riguarda la convocazione del Parlamento e i meccanismi di abilitazione dei membri dello Stamento militare; la seconda affronta il tema dei diritti sulle esportazioni percepiti dal viceré per l'adeguamento del suo salario a quello più cospicuo di ambasciatore. Già in questo testo inizia a delinearsi quello che sarà il *leit-motiv* di tutti i memoriali successivi: lo stretto rapporto tra il Regno di Sardegna e le istituzioni del Principato di Catalogna («en este Reyno de Cerdeña [...] se guardan inviolablemente todas las constituciones de Cataluña, y le están comunicadas por ley particular»)³⁵².

Il secondo memoriale, *Por el Estamento militar del Reyno de Cerdeña y por la ciudad y Militares de Caller contra tres pretensiones de los Militares de la ciudad de Sacer*, redatto probabilmente nel febbraio-marzo 1624, intendeva porre tre questioni fondamentali per «la buena dirección de las Cortes»: la prima, che i minori di vent'anni non potessero avere diritto di voto né ricoprire gli uffici parlamentari; la seconda, che non potesse far parte dello Stamento militare un deputato con il potere di un altro se non nelle forme stabilite; la terza, che lo Stamento militare non si potesse riunire a Sassari, o in un'altra parte del Regno, ma soltanto a Cagliari. È interessante osservare come l'anonimo estensore (quasi certamente l'avvocato dello Stamento militare, Giovanni Dexart) richiamasse, con un vasto apparato di citazioni, il diritto pubblico catalano-aragonese come la fonte principale di riferimento delle istituzioni rappresentative del Regno di Sardegna³⁵³.

Il terzo è il *Memorial y relación de todo lo que ha sucedido en el Parlamento que celebró el virrey don Iuan Vivas en el Reyno de Cerdeña*, attribuibile anch'esso a Dexart, pubblicato senza note tipografiche a Cagliari all'indomani

³⁵² *Por el Estamento militar del Reyno de Cerdeña* cit. p. 21; il memoriale fa parte delle *Stampe relative agli Stamenti* in BUC, Fondo Baille, s.p.6.3.2., n. 6. Cfr. inoltre P. MARTINI, *Catalogo della biblioteca sarda* cit., pp. 144-145.

³⁵³ Si affermava infatti che le Corti di Sardegna si svolgevano «a imitación de las Cortes de Aragón, Valencia y Cataluña», e che il governo del Regno era «conforme a los fueros, constituciones y usages de Cataluña», o ancora, che bisognava rapportarsi al «costumbre particular de los Reynos de Aragón, Cataluña y Valencia»: *Por el Estamento militar del Reyno de Cerdeña* cit., pp. 2, 3. Cfr. a questo proposito F. MANCONI, «De no poderse desmembrar de la Corona de Aragón»: *Sardegna e Paesi catalani, un vincolo lungo quattro secoli*, in «Archivio sardo. Rivista di studi storici e sociali», n.s., n. 1 (1999), pp. 43-65.

della conclusione del Parlamento probabilmente nella tarda primavera-estate del 1624. Si tratta certamente del documento più importante della battaglia “antiassolutista” combattuta dalla componente cagliaritano dello Stamento militare, che in un centinaio di pagine fitte ricostruisce con precisione, riprendendo in gran parte le tesi del memoriale Serrano, tutti gli intrighi di Vivas per acquisire una solida maggioranza politica in seno alle Corti, a dispetto della tradizionale prassi parlamentare (si sottolineava la «perseverancia del dicho don Iuan Vivas en no querer la forma y estilo que en otros Parlamentos se ha guardado y observado y lo que de derecho se deve observar») e dei *fueros* del Regno³⁵⁴. In questa sorta di vera “antistoria” del Parlamento del 1624, a cui abbiamo fatto ampio ricorso, vengono anche analizzati sotto una luce estremamente critica i più significativi e contestati capitoli di Corte approvati dall’assemblea e decretati dal viceré, come quelli sull’istituzione della squadra di galere, del censore della *laurera* e dei provvedimenti a favore dell’agricoltura. Il *memorial* fu inoltrato al Consiglio d’Aragona, assestando di fatto un ennesimo colpo alla già traballante posizione del viceré.

Il quarto memoriale, *Sustancial de las Cortes de Cerdeña del año MDCXXIV celebradas por don Iuan Vivas*, stampato a Cagliari nell’estate del 1624 da Giovanni Polla nella tipografia Galcerin, è un documento ufficiale del governo vicereale che intendeva rispondere alle accuse degli oppositori. In una succinta premessa si legge che «por quanto la multitud de cosas menudas confunden y estornan las grandes, solo se trataron y propusieron en dichas Cortes cinco cosas que se ponen antes para mayor y mejor inteligencia de todos, y son las siguientes»: le squadre delle galere; l’innesto degli ulivi selvatici; lo sviluppo della cerealicoltura; l’introduzione dell’arte della lana e della seta; l’approvazione del donativo ordinario di 150.000 ducati. Nel testo venivano pubblicati i discorsi vicereali in apertura e in chiusura del Parlamento e i capitoli di Corte, con le relative decretazioni, della squadra di galere e delle deliberazioni in materia agraria³⁵⁵.

Rientra in qualche misura nella categoria dei memoriali anonimi, pubblicati in occasione di questo tumultuoso Parlamento, la raccolta di *Capitulos de Corte, cartas y ordenes reales* estratti dal regio archivio cagliaritano, prodotta in funzione della battaglia politica dello Stamento militare contro la tentata scissione sassarese del Braccio nobiliare: comprende anche le disposizioni legislative approvate nelle Corti precedenti relative alla «forma de Cataluña» da osservare nella celebrazione dei lavori parlamentari, alle precedenze, alla ripartizio-

³⁵⁴ *Memorial y relación* cit., p. 49. Il testo è pubblicato nel presente volume in appendice agli atti del Parlamento.

³⁵⁵ *Sustancial de las Cortes* cit., si tratta del n. 2 delle *Stampe relative agli Stamenti* cit.; cfr. E. TODA Y GÜELL, *Bibliografía española* cit., n. 527, p. 188.

ne del donativo, alla disciplina degli *asientos*, alla cavalleria miliziana, agli incentivi, alla gelsicoltura, all'olivicoltura e all'arte della lana³⁵⁶.

7. L'arresto del dottor Francesco Corts, giudice della Reale Udienza

Fra gli acerrimi nemici di Vivas si distingueva il dottor Francesco Corts, catalano, giudice della Reale Udienza. I contrasti tra i due risalivano all'indomani dell'arrivo di Vivas a Cagliari quando, sulla questione dei diritti integrativi che il nuovo viceré avrebbe dovuto percepire, Corts si era rifiutato, insieme al dottor Escarchoni, di firmare le «certificatorias» a suo favore. Qualche tempo dopo il magistrato catalano, secondo le testimonianze, si sarebbe adoperato per informare il principe di Galles, durante il suo soggiorno madrileno, delle vessazioni attuate da Vivas nei confronti dei mercanti inglesi residenti a Cagliari, suscitando una sorta di caso internazionale tra la Spagna e l'Inghilterra, per il quale il viceré era stato duramente redarguito da Madrid³⁵⁷. Naturalmente nel corso della battaglia antivicerregia durante la celebrazione del Parlamento, Corts, grazie anche alla sua conoscenza del diritto, aveva svolto un ruolo di primo piano nel contrastare le iniziative di Vivas, giungendo a rivelare – come si vociferava – ai suoi avversari «los secretos del Consejo». Con una punta di sarcasmo Vivas, scrivendo alla Corte madrilena affermava che il magistrato, sotto confessione, avrebbe dovuto dire di sé: «yo soy el alma de l'arçobispo de Caller y el que ha despachado a fray Serrano, y soy el mayor enemigo que tiene el Virrey»³⁵⁸. Del resto la notizia che a Barcellona suo suocero aveva consegnato al frate la somma di 600 scudi, era la conferma che Corts e i suoi accoliti erano i veri ispiratori del memoriale Serrano. Corts era inoltre coinvolto in un'oscura vicenda giudiziaria che riguardava l'assassinio di tal Pietro de Espinoza, ricamatore cagliaritano, testimone in un processo: al magistrato catalano, secondo le prime indagini, veniva addebitata la responsabilità del delitto.

³⁵⁶ BUC, Fondo Baille, *Stampe relative agli Stamenti*, s.p.6.3.2., n. 9, *Capitulos de Corte, cartas y ordenes Reales y executoriales acerca de que el Estamento Militar y Parlamentos del Reyno de Cerdeña se tengan en la ciudad de Caller y que el Estamento sea uno y solo en Caller, en donde puedan convocar a todo el Reyno*. Si tratta di un brogliaccio anonimo di 24 fogli. Cfr. E. TODA Y GÜELL, *Bibliografía española* cit., n. 100, p. 89.

³⁵⁷ Sull'«enredo de los Ingleses» Vivas riferiva che Corts aveva invitato «de secreto a Principes estrangeros y de diversa religión a quexarse de ministro inocente y de Provincia de Vuestra Magestad de mal cumplimiento de los capítulos de la paz y comercio»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1173, dispaccio viceregio, Cagliari, 11 agosto 1624. Cfr. anche legajo 1172, dispaccio viceregio dell'11 agosto 1623 sui contrasti dell'anno precedente.

³⁵⁸ *Ivi*, dispaccio dell'11 agosto cit. Nel dispaccio del 18 aprile (legajo 1172) Vivas aveva informato il *Consejo* che Corts, insieme a «esta gente inquieta que de ordinario acude a su casa», gli indicava il da farsi e «de noche llevó a embarcar fray Serrano y dió dinero».

Il 22 maggio 1624, mentre i lavori del Parlamento attraversavano uno dei momenti più difficili, Vivas, spinto dalla sua indole irruenta (e, secondo i suoi critici, dal suo spirito vendicativo), ordinava l'arresto di Corts, disattendendo la prassi che, in caso di inchieste nei confronti dei magistrati delle *Audiencias*, prevedeva una consultazione preventiva col Consiglio d'Aragona. La forma dell'arresto si rivelò, secondo lo stesso *Consejo*, «inaudita y jamás usada»: i soldati, armati di archibugio, entrarono nella sala della Reale Udienza mentre i magistrati erano «juntos para tratar de negocio». Corts venne prelevato con ancora indosso la toga e in testa il tocco («su garnacha y gorrasin») e, senza che potesse cambiarsi, legato, issato su un ronzino e condotto in prigione nel castello medievale di San Michele, a poche leghe da Cagliari. Pochi giorni dopo, a causa delle «descomodidades deste castillo», i soldati lo prelevarono, sempre vestito «con su ropón o garnacha», lo misero a cavallo legato mani e piedi, per portarlo nel villaggio di Ussana nel Campidano di Cagliari. Non ancora contento, il viceré gli bloccò il salario e gli negò le propine parlamentari, confinandolo agli arresti domiciliari nella città di Iglesias³⁵⁹.

Da qui Corts scrisse al sovrano raccontando tutte le persecuzioni che aveva subito: sua moglie con un bambino piccolo si era dovuta trasferire ad Iglesias «para cumplir el destierro en mi compañía», mentre gli altri figli erano rimasti a Cagliari con la «incomodidad y peligro» dei «forasteros». Spiegava di essersi opposto al viceré che mirava a «ser absoluto señor en este Reyno», e auspicava, «confiando de su Real clemencia», di intervenire per porre rimedio «a estado tan lacrimoso» e far cessare un «gobierno tan violento» di «un virrey que usa del poder absoluto» con la nomina di un *visitador* che verificasse «sus acciones y modo de proceder tan prohibido y defendido»³⁶⁰. Nel frattempo si era recato a Madrid Tomás Corts, capitano di fanteria, cugino del magistrato, per intercedere a favore del suo parente sotto accusa, presentando al *Consejo* «cartas de diferentes personas religiosas tan encarecidas y con términos tan afectados que induzen sospecha manifesta – secondo la consulta – de ser procurada para acreditar las acciones del dicho doctor Corts»³⁶¹. Al capitano venne ribadita l'accusa che suo cugino aveva brigato con la nobiltà cagliaritano per ostacolare la politica viceregia, promuovendo l'invio dei memoriali contro Vivas.

³⁵⁹ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360, consulta del Consiglio d'Aragona, Madrid, 9 agosto 1624.

³⁶⁰ *Ivi*, legajo 1173, lettera di Francesco Corts, Iglesias, 18 luglio 1624. Cfr. le lettere dell'arcivescovo Esquivel, Cagliari, 4 luglio 1624, e del conte di Palmas, Cagliari, 4 luglio 1624, a difesa di Corts (legajo 1091). Cfr. anche il memoriale di Marianna Corts, moglie del magistrato, in cui a un anno dal «destierro» si lamenta delle «vexaciones» subite e della miseria in cui era costretta a vivere, insieme ai figli, per la sospensione del salario del marito: Iglesias, 16 luglio 1625 (legajo 1174).

³⁶¹ Consulta del 9 agosto cit. Il capitano contava sull'appoggio del duca di Arcos. Cfr. anche G. TORE, *La Sardegna ai tempi del conte-duca di Olivares* cit., pp. 92-93.

La vicenda Corts fece emergere qualche crepa nel rapporto tra Vivas e il Consiglio d'Aragona che, confermando la necessità dell'arresto del magistrato, pur in una «prisión de zente y acomodada», iniziò ad accarezzare l'ipotesi di aprire un'inchiesta sull'operato del giudice con una *visita* che potesse «averiguar todo lo que se imputa y substancia de el proceso así quanto al cargo como al descargo y le traya a este Consejo para que se declare definitivamente en lo que fuere de justicia»³⁶². Inevitabilmente la *visita* nei confronti di Corts avrebbe comportato una verifica dell'operato del viceré. D'altra parte il Consiglio era stato sfavorevolmente colpito dalle modalità dell'arresto di Corts (soprattutto dalla sua «spettacularizzazione»), un magistrato che vantava amicizie e apprezzamento fra i reggenti del *Consejo* (e la stima dell'ex viceré conte di Eril). Ad agosto affiorarono, dopo tante proteste e tanti memoriali, alcuni interrogativi sulla legittimità delle scelte del viceré. Il Consiglio iniziò a interrogarsi sulle possibili soluzioni della grave crisi insorta tra il viceré e i ceti privilegiati della capitale del Regno. Così prese in considerazione anche gli effetti negativi che avrebbe potuto comportare una *visita* nei confronti del viceré, come veniva richiesto nel memoriale Serrano: in sostanza riteneva, secondo quanto aveva ribadito nella consulta del 7 giugno, che non vi fossero «causas suficientes para visitar al virrey» e che, oltretutto, non sarebbe stato opportuno, per la «razón de estado y de gobierno», esautorare il viceré di un regno insulare così distante dalla Spagna, «por solo quexas de pocas personas naturales de Caller» che si erano opposte a «cosas muy convenientes al servicio» della Corona. Il Consiglio riteneva inoltre che coloro che invocavano la *visita* contro il viceré intendessero soprattutto «deslustrar su persona y acciones» e che se fossero riusciti nel loro intento («cosa muy danosa y de prejudicial exemplo») avrebbero potuto dimostrare di aver condizionato la volontà del sovrano. Vivas, d'altra parte, avrebbe accolto la *visita* con giustificato risentimento e

³⁶² Il Consiglio pretese un rapido invio, in duplice copia, di tutti gli incartamenti relativi all'arresto di Corts per verificare la fondatezza delle accuse e la legittimità della procedura seguita. I reggenti proposero inoltre una terna di nomi per l'incarico di *visitador*, uno per ogni Regno della Corona d'Aragona, specificando che «este visitador no tenga dependencia del virrey ni de nadie de aquel Reyno». Per il Regno di Aragona venne proposto il nome del dottor Juan Francisco Jubero, avvocato fiscale della *visita* che era in corso a Valenza, «persona de muy buenas partes y letras». Per il Principato di Catalogna venne avanzato il nome del dottor Jusepe Ramón, «gran letrado y persona muy a propósito para esta y mayores cosas». Per il Regno di Valenza il dottor Juan Baptista Polo, assessore criminale dell'*Audiencia* valenzana: *ivi*. La sentenza definitiva del Consiglio d'Aragona sul caso Corts verrà emanata il 21 settembre 1626: l'avvocato fiscale del *Consejo* si era pronunciato a favore delle ragioni del viceré, dando quindi torto al ricorso del giudice dell'*Audiencia* sarda (ACA, *Cámara de Aragón*, reg. 303, cc.124v-136). Il Consiglio d'Aragona scagionò invece Corts dalle accuse di Vivas: Corts chiese, dopo l'assoluzione, il permesso di recarsi a corte per sollecitare un nuovo incarico dal sovrano (legajo 1231). Il 6 agosto 1629 il sovrano dispose che venissero pagati a Corts i salari di due anni arretrati per l'ufficio di giudice della Reale Udienza (ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 306, cc. 4-5v.).

«desconsuelo», vedendosi «desfavorecido» proprio nel momento in cui, nell'ultimo Parlamento, aveva ottenuto, «por su mano y industria», provvedimenti assai importanti per il bene del Regno. Il Consiglio si sentiva dunque impegnato a «mirar mucho per la reputación del virrey».

L'altra ipotesi, presa in considerazione dal Consiglio, era che, tenendo conto di quanto «divididos y vanderizados» apparivano i magistrati dell'Udienza cagliaritano e in quale «trabajoso estado» si trovava il Regio Patrimonio ed infine del fatto che il viceré non aveva ancora compiuto sedici mesi del suo triennio di governo, sarebbe stato opportuno che, «por evitar mayores inconvenientes», il sovrano potesse nominare e «enviar a aquel Reyno alguna persona de partes que visite todos los ministros en la Audiencia Real y Consejo de Patrimonio de Cerdeña». Al *visitador* sarebbero stati attribuiti «bastantes poderes» per poter svolgere al meglio la propria missione. Per agevolargli il compito, il Consiglio riteneva opportuno che, passato il tempo dell'«intemperie» che ostacolava le comunicazioni tra il meridione e il settentrione dell'isola, la Reale Udienza si trasferisse nella città di Sassari continuando a sovrintendere «sin intermisión» ai propri «negocios y pleitos», come era avvenuto in passato, ad esempio, durante la *visita* al conte del Real. Al *visitador* sarebbe stato ingiunto di evitare di far capire a Vivas che si trattava di una *visita* sul suo operato («no se trate de visitar públicamente al virrey») ma, nel contempo, con tutto il «secreto y recato posible» acquisire ogni informazione utile sulle lamentele contro di lui e, «sin tratar de publicar cargos» nei suoi confronti, inviare con la massima discrezione tutti i dispacci al Consiglio d'Aragona. Le spese della *visita*, come d'altronde avevano promesso gli Stamenti, sarebbero state a carico del conte di Serramanna, per 300 ducati, del procuratore reale, Paolo di Castelvì, per 400 ducati; ma anche lo stesso viceré Vivas avrebbe dovuto sborsare la somma di 300 ducati³⁶³.

Una ventina di giorni dopo il Consiglio d'Aragona, esaminando gli atti del Parlamento e approvando il contenuto dei capitoli di Corte decretati, mentre continuavano a giungere da Cagliari le proteste nei confronti del viceré, ribadì ancora una volta l'apprezzamento dei risultati politici ottenuti da Vivas, pur riconoscendo che il confronto nelle Corti lo aveva talvolta «obligado en algunas ocasiones del servicio [...] a tener alguna impaciencia, por no ser justo tolerar lo contrario»³⁶⁴.

³⁶³ *Ibidem*.

³⁶⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1091, consulta del 27 agosto 1624. Nel Consiglio Vivas aveva due decisi avversari, il tesoriere generale conte del Chinchón, e il reggente catalano Fontanet, che non gli perdonava l'arresto di Cortes. Il 19 ottobre il *Consejo* fu chiamato ad esprimersi su un memoriale del sindaco dello Stamento militare, Antonio Manca de Homedes, che aveva recato a Corte gli atti del Parlamento, nel quale lodando il viceré Vivas («cuyo desuelo en el servicio de V.M., justicia, gobierno y rectitud ha sido y es de notable provecho a todo aquel Reyno»), sosteneva che a

8. Assolutismo e costituzionalismo

Nell'autunno del 1624 si faceva più pressante l'esigenza di dare una risposta autorevole e formalmente ineccepibile ai memoriali della componente cagliaritano dello Stamento militare che chiedevano un intervento del sovrano per annullare gli atti del Parlamento. Si trattava di difendere la legalità dello svolgimento delle Corti e, soprattutto, di far accettare ai recalcitranti oppositori la legittimità dell'approvazione dei capitoli parlamentari in materia di difesa militare e di interventi a favore dell'agricoltura e dell'allevamento³⁶⁵. Il compito di confutare le argomentazioni dello Stamento militare cagliaritano venne assunto dal giurista valenzano Francisco Jerónimo de León, dal 1617 avvocato fiscale del Consiglio d'Aragona: laureato *in utroque* a Salamanca, aveva percorso tutti i gradi delle magistrature del Regno di Valenza, nel 1599 assessore criminale della Governazione, nel 1603 giudice della sala civile dell'*Audiencia*, nel 1604 di quella criminale e nel 1607 di nuovo di quella civile. Era autore dei due volumi delle *Decisiones Sacrae Regiae Audientiae Valentinae* (Madrid, 1620; Orihuela 1625)³⁶⁶.

De León, nel *Discurso acerca del Parlamento celebrado en el Reyno de Cerdeña por el Virrey don Iuan Vivas*, edito a Madrid nel 1625, poté utilizzare gli atti parlamentari che erano stati trasmessi al Consiglio d'Aragona³⁶⁷.

causa della «mucha pobreza» il Regno si trovava impossibilitato a contribuire al *servicio* straordinario della panatica per le galere. Il Consiglio deliberava però di «admitir el dicho servicio extraordinario» nelle «condiciones y forma» approvate dal Parlamento: legajo 1174.

³⁶⁵ Il 5 dicembre 1624 il sovrano, a proposito delle *quexas* e delle lamentele che giungevano dal Regno, invitava Vivas alla prudenza e a comportarsi con i sudditi «con la soavidad que conviene». Nella stessa data si rivolgeva all'arcivescovo di Cagliari per «tener toda buena correspondencia con el virrey» e al vescovo e al clero di Bosa redarguendoli per «el poco respecto con que hablan de la persona» del viceré: AHN, *Consejos suprimidos*, libro 2560, cc. 9-9v., 11v.-12, 12-12v. Sempre in quella data raccomandava ulteriore circospezione nella concessione delle *sacas* di grano («que no restringa las sacas a una o dos personas»), lasciando «libre el comercio a todos los demás que quiren poner ditar en ellos en encanto público»: cc. 14-14v. Il 24 dicembre chiedeva a Vivas una relazione dettagliata di tutte le grazie, le mercedi e i redditi concessi dal 1598 al 1624 (cc. 22-22v.) e nella stessa data domandava al viceré e a Balthasar Amador, *visitador* del patrimonio reale, un quadro esauriente dei conti della Real Tesoreria (cc. 22v.-23).

³⁶⁶ Per la sua biografia cfr. J. ARRIETA ALBERDI, *León y Guimerá, Francisco Jerónimo de*, in DBE, XXIX (2009), pp. 445-446; ID., *El Consejo Supremo* cit., p. 615; e la tesi di dottorato di N. VERDET MARTÍNEZ, *Francisco Jerónimo De León. Cultura política y práctica administrativa en la Valencia de los Austrias menores*, Valencia, 2014 (consultabile on line). Il Regno aveva in passato contribuito all'integrazione del salario dell'avvocato fiscale del *Consejo*: il 18 maggio 1622 il sovrano gli aveva concesso un privilegio di *saca*, franco di diritti, per 3.000 starelli di grano (ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 297, cc.190-192v.), e il 7 marzo 1623 un altro privilegio di *saca* di 1.000 starelli di grano (reg. 298, cc. 89v.-90v.).

³⁶⁷ BUC, *Fondo Baille, Stampe relative agli Stamenti*, s.p.6.3.2., n. 5, F.G. DE LEÓN, *Discurso acerca del Parlamento celebrado en el Reyno de Cerdeña por el Virrey don Iuan Vivas...*, Madrid, 1625; cfr. anche R. CIASCA, *Bibliografia sarda* cit., II, n. 5599, p. 67.

Innanzitutto, pur sottolineando l'affinità giuridica del Parlamento sardo con le *Corts* della Corona d'Aragona e in particolare del Principato di Catalogna, de León ne pone in luce le differenze: in primo luogo la convocazione dell'assemblea in Sardegna è decennale, mentre nei Regni di Sicilia, Valenza e in Catalogna è triennale. In Sicilia e in Sardegna, poi, il Parlamento, in assenza del re, «se celebra por el Virrey con poder de Su Magestad». Analizza, dunque, compendiandone il contenuto, tutte le fasi dei lavori parlamentari, dalla cerimonia del soglio alle abilitazioni, dalla nomina delle commissioni alle ambasciate e ai rilievi formali degli Stamenti, in particolare di quello militare.

Concluso il Parlamento e «traido el proceso al Supremo Consejo de Aragón» per il parere relativo alla decretazione regia dei capitoli di Corte approvati, il conte di Cuglieri e il conte di Serramanna, recatisi a corte, avevano presentato un memoriale, suddiviso in tredici articoli, che «deven determinarse en su favor», volti a contraddire ciò che era stato deliberato dalla parte «mayor y más sana del dicho Estamento Militar» e da tutti e tre i Bracci. In sostanza, il memoriale chiedeva risolutamente l'annullamento di tutti gli atti e di tutti i capitoli parlamentari, ad eccezione di quello relativo all'approvazione del donativo³⁶⁸.

Tutte le obiezioni e le *quexas* avanzate dai ricorrenti cagliaritani vengono puntualmente confutate e respinte da de León, grazie anche ad una buona conoscenza delle fonti sarde conservate nell'archivio del *Consejo* e ad un ampio ricorso alla trattatistica parlamentare e al diritto pubblico dei regni della Corona d'Aragona³⁶⁹. Unica eccezione, l'eventualità di una scissione territoria-

³⁶⁸ DE LEÓN, *Discurso acerca del Parlamento* cit., p. 9. I tredici punti controversi erano i seguenti: 1) la necessità di negare alla città di Sassari la pretesa di dividere il Regno e di formare due Stamenti militari, uno a Sassari e l'altro a Cagliari; 2) la sospensione della delibera dell'introduzione della cavalleria leggera a spesa dei baroni; 3) l'annullamento di tutti gli atti approvati dal Parlamento, ad eccezione soltanto del donativo; 4) l'approvazione dei dissentimenti; 5) l'approvazione dei *greuges*; 6) la revoca della decisione viceregia secondo cui i *dissentiments* non potevano essere discussi se non dopo la conclusione delle abilitazioni; 7) non doveva essere approvato tutto ciò che era in pregiudizio dei feudatari; 8) la maggioranza dello Stamento militare, contraddicendo la minoranza, non poteva deliberare in pregiudizio dei «privilegios, costumbres y leyes paccionadas»; 9) la revoca del capitolo di Corte relativo al padre censore della *laurera*; 10) la revoca della delibera sulla panatica delle galere; 11) i *titulos* non potevano far revocare le dichiarazioni contrarie fatte dal viceré; 12) la revoca dei quattro capitoli concernenti lo scrutinio del grano, l'innesto degli olivastri e la produzione delle lane e della seta; 13) la revoca della ripartizione dei 50.000 ducati destinati alle propine e alle mercedi.

³⁶⁹ Venivano fra gli altri richiamati lo *Speculum principum* (Parisiis, 1530) di PERE BELLUGA, l'*Apparatus super Constitutionibus curiarum generalium Cathalonae* (Barcinonae, 1553) di TOMÁS MIERES, l'*Extragravatorium Curiarum* (Barcinonae, 1556) di JAUME CALLÍS, le *Variarum Resolutionum Juris Caesarei, Pontificii et Municipalis Principatus Cataloniae* (Barcinonae, 1594) di JAIME CÁNCER, il *De pactis nuptialibus, sive capitulis matrimonialibus tractatus* (Barcinonae, 1612) di JOAN PERE FONTANELLA, la *Politica para Corregidores* (Madrid, 1597), di CASTILLO DE BOBADILLA, il *Commentarius de iure fisci lib. 10 Constitutionum Cathalonae* (Barcinonae, 1600)

le del Braccio nobiliare viene rigettata con forza: «el Reyno de Cerdeña – afferma – no puede haver más que solo un Estamento Militar: porque todos los Militares que entran en el braço Militar hazen un Colegio o Congregación». Il sovrano, come avveniva in Catalogna o in Valenza, avrebbe potuto «mudar el lugar» della convocazione delle Corti, mai avrebbe potuto accettare l'esistenza di due Stamenti militari autonomi o separati. Nel Parlamento il compito degli Stamenti era quello di «tratar y resolver todos juntos las cosas del servicio de su Magestad y bien comun del Reyno». In polemica col memoriale, de León prende apertamente le difese del viceré: «es muy notoria la Christianidad y rectitud del dicho virrey» che «tanta satisfacción ha dado en veinte y un año que fue embaxador en la Señoria de Genova». Attacca quindi risolutamente i ricorrenti, ricordando loro, sulla scorta dello *Speculum principum* di Pere Belluga, che vi è una notevole differenza tra la «ley general que se haze a petición de toda la Corte, y la particular que se haze a petición de un Braço»: la legge particolare – ricorda – «no puede perjudicar a los demás». Respinge pertanto la richiesta di annullamento degli atti e, soprattutto, di quei capitoli di Corte, dalla cavalleria leggera alle galere, dal censore della *laurera* all'olivicoltura, che costituivano una «ley general» e avevano valore per tutti i sudditi. De León conclude il suo *Discurso* dimostrando che la «ley general», frutto ed espressione della volontà dei tre Bracci e della piena *potestas* conferita dal sovrano al viceré, grazie alla quale Vivas aveva fatto approvare i suoi contestati capitoli di Corte, deve necessariamente prevalere sui *fueros* e sui privilegi costituzionali del Regno³⁷⁰.

La difesa delle tesi del memoriale della componente cagliaritano dello Stamento militare fu assunta dal giurista aragonese Luis de Casanate, professore di Diritto canonico nello Studio di Saragozza, che volle ribattere punto per punto alle affermazioni dell'avvocato fiscale del Consiglio d'Aragona. Anche lui, a proposito della scissione del Braccio nobiliare, partiva dalla constatazione che sarebbe stata una «monstruosidad que un cuerpo tuviese dos cabeças»: era

di ANTONIO OLIVA, il *De Regis Catholici Praestantia* (Mediolani, 1611) e le *Additiones et Suppletiones* allo *Speculum principum* (Venetiis, 1580) di CAMILLO BORRELLI, il *De potestate Proregis, Collateralis Consilii et Regni regimine tractatus* (Neapoli, 1611) di GIOVANNI FRANCESCO DE PONTE, le *Conclusiones probationum omnium quae in utroque foro quotidie versantur* (Venetiis, 1584) di GIUSEPPE MASCARDI, il *De Magistratibus, eorum imperio et iurisdictione tractatus* (Venetiis, 1617) di GARCIA MASTRILLO e, ovviamente, i *Capitols de Cort* cit., di ARQUER. Le datazioni delle opere dei giuristi sono quelle riportate nel testo di De León.

³⁷⁰ DE LEÓN, *Discurso acerca del Parlamento* cit., pp. 9-26. De León è autore di una *Celebración de Cortes en los Reynos de la Corona de Aragón*, opera manoscritta andata perduta, ma citata da L. MATHEU Y SANZ, *Tratado de la celebración de Cortes generales del Reino de Valencia*, Madrid, 1677 (rist. anast. Valencia, 1982); cfr. J. ARRIETA ALBERDI, *León Guimerá* cit., p. 445. È probabile che il *Discurso* sulle Corti sarde del 1624 lo abbia spinto ad un ulteriore approfondimento delle tematiche parlamentari.

«Caller la cabeça, Primado, y más principal ciudad del Reyno, y que es Castillo, fortaleza y presidio donde conviene que asista la gente noble y principal, porque en su defensa está la defensa de todo el Reyno». Riteneva che gli atti del Parlamento dovevano essere annullati per «defeto de libre voluntad», per aver il viceré «procedido sin determinar los disentimientos», per la mancata «admisión y declaración de greuges», come veniva lamentato con «precisos fundamentos» dal memoriale stamentario. In opposizione alle argomentazioni regaliste di de León, Casanate, dimostrando che Vivas aveva violato i *fueros* del Regno e appoggiando apertamente le rivendicazioni feudali, adduceva motivazioni concrete alla nullità di tutti quei capitoli, dalla cavalleria leggera alla squadra delle galere e al padre censore della *laurera*, che riteneva «en perjuizio de los señores de vassallos»³⁷¹.

È probabile che a Madrid il conte di Palmas e quello di Serramanna abbiano affidato proprio a Casanate la difesa presso il Consiglio d'Aragona del memoriale stamentario in cui si chiedeva la nullità degli atti del Parlamento e la nomina di un *visitador*. Per «provar la Primacia», secondo Casanate, non è necessaria «escritura, ni otro título, más que haver estado allí el Gobierno, presidencia y apelaciones»³⁷². Da buon avvocato Casanate pone in evidenza le «diversas prisiones, destierros, privaciones, suspensiones, amenazas» utilizzate sistematicamente dal viceré Vivas «no solo a disponer votos a su devoción, sino también a causar temor justo» nei confronti di tutti coloro che si apprestavano «a votar contra lo que el Virrey quisiese»: gli impedimenti alla «libre voluntad» del voto erano dunque uno dei motivi che imponevano la «nulidad del Parlamento». Le ripetute violazioni del meccanismo delle abilitazioni, secondo Casanate, costituivano una vera e propria infrazione della prassi costituzionale catalano-aragonese, che nella rappresentanza parlamentare identificava il «cuerpo místico» della legittimazione del potere³⁷³.

³⁷¹ BUC, *Fondo Baille, Stampe relative agli Stamenti*, s.p.6.3.2., n. 10, L. DE CASANATE, *Respuesta a la información del señor Fiscal de Aragón en las diferencias del Estamento militar de Cerdeña*, s.l., s.n.t., s.d. (ma 1625), pp. 3-22. Cfr. anche J. BARRIENTOS GRANDÓN, *Casanate, Luis de*, in DBE, XII (2009), pp. 125-126, cui si rinvia.

³⁷² BUC, *Fondo Baille, Stampe relative agli Stamenti*, s.p.6.3.2., n. 8, L. CASANATE, *Por el Estamento Militar y Señores de vassallos de Cerdeña con el Virrey, como Presidente de las Cortes y algunos caballeros particulares del mismo Estamento*, s.l., s.n.t., s.d. (ma 1624). «Por todos los Parlamentos y Cortes de que se tiene noticia – affermava Casanate –, desde que el Reyno entró en la Corona de Aragón, hasta oy, impressos y manuscritos y historias, consta que siempre se juntaron los Estamentos en Caller, sin averse jamás visto, ni sabido lo contrario» (p. 18). Cfr. anche E. TODA Y GÜELL, *Bibliografía española* cit., n. 428, p. 163.

³⁷³ L. CASANATE, *Por el Estamento Militar y Señores de vassallos de Cerdeña* cit., p. 41. Il richiamo è a Belluga e a Callís. È d'obbligo richiamare a questo proposito per la metafora corporale l'ormai classico studio di E.H. KANTOROWICZ, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, intr. di A. BOUREAU, Torino, 1989 (I ediz. Princeton, 1957), pp. 167 ss.; cfr. anche

In realtà, il tema intorno a cui ruotano i memoriali del 1624-25, sia di parte regia che di parte stamentaria, è quello dei limiti della sovranità e del rispetto della costituzione del Regno. Anche de León nel suo efficace *Discurso* a difesa di Vivas, facendo propria la teoria contrattualistica di Pere Belluga a proposito della «ley universal» approvata nelle Corti, non avrebbe dovuto dimenticare che il giurista valenzano, a metà del XV secolo, aveva sostenuto che la «potestas absoluta» era una forma di sovranità straordinaria e che, pertanto, il suo uso da parte del re doveva essere limitato³⁷⁴.

Dal punto di vista giuridico il rapporto tra la Sardegna e la Spagna – o, per essere più precisi, tra la Sardegna e i vari regni di cui allora si componeva la monarchia spagnola – era semplicemente quello dell’unione personale sotto lo stesso sovrano. E per la stessa Corona ispanica la concezione patrimonialistica dello Stato comportava che i vari domini sui quali regnava fossero unità reciprocamente indipendenti, ciascuna dotata di proprie istituzioni e strutture amministrative e di governo, il cui rispetto da parte del sovrano venne ripetutamente invocato in tutti i Parlamenti sardi del XVII secolo. La sovranità, l’autonomia nel senso dell’autosufficienza giuridica erano per il Regno di Sardegna – come d’altra parte per la Catalogna e Valenza, per Napoli e la Sicilia – assolutamente fuori discussione. Erano stati quindi fissati nel corso del tempo dei limiti formali, quasi una sorta di costituzionalismo consuetudinario, che i re e soprattutto i viceré non potevano oltrepassare, pena l’affermazione di un potere dispotico e tirannico³⁷⁵.

Nella trattativa giuridica spagnola del XVII secolo si distinguevano due forme di unione personale dei Regni: quella definita *aeque principaliter* e quella considerata *accessoria*. Quest’ultima riteneva che l’accessorietà avesse una funzione complementare, cioè fosse soggetta agli stessi diritti e alle medesime leggi dell’entità “dominante”, in sostanza si trattava di un sistema “assolutistico” privo di garanzie e *libertates* di natura costituzionale (simile a quello che legava il Regno di Castiglia alle Indie).

S. BERTELLI, *Il corpo del re. Sacralità del potere nell'Europa medievale e moderna*, Firenze, 1990, pp. 117 ss.; *Specula principum*, a cura di A. DE BENEDICTIS con la coll. di A. PISAPIA, Frankfurt am Main, 1999, e l'intr. pp. IX-XXVIII della curatrice. Sulla fortuna dell’opera di Belluga, cfr. A. MARONGIU, *Lo Speculum principum del valenzano Pietro Belluga*, in *VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón*, II, Valencia, 1970, pp. 53-65; F.A. ROCA TRAYER, *Pedro Juan Belluga*, in «Estudios de la edad media de la Corona de Aragón», IX (1973), pp. 101-159; ed anche V. GRAULLERA SANZ, *Belluga y Donat, Pere*, in DBE, VII (2009), pp. 601-602.

³⁷⁴ DE LEÓN, *Discurso acerca del Parlamento* cit., pp. 16-17. Cfr. D. QUAGLIONI, *I limiti del principe «legibus solutus» nel pensiero giuridico-politico della prima età moderna*, in *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, a cura di A. DE BENEDICTIS e I. MATTOZZI, Bologna, 1994, pp. 55-71; ID., *La sovranità*, Roma-Bari, 2004, pp. 56-61. Sulle elaborazioni tardo-medievali dell’antitesi *potestas ordinaria e absoluta* (ovvero *potestas plena e potestas ordinata*) e sui limiti legalitari sarebbero da considerare le pagine di E. CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma, 1966, pp. 71 ss.

³⁷⁵ Cfr. le considerazioni di A. ERA, *L'autonomia del «Regnum Sardiniae»* cit., pp. 208-228.

L'unione *aeque principaliter* prevedeva che i diversi regni facenti parte di una monarchia composita come quella asburgica dovessero essere trattati come entità distinte, mantenendo le proprie leggi, i *fueros*, i privilegi, insomma tutto il loro complesso sistema costituzionale «Estos reinos – scriveva il professore di Salamanca e magistrato nelle Indie Juan Solórzano Pereira – se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente da cada uno de ellos»³⁷⁶. La maggior parte dei regni della monarchia – Aragona, Valenza, il Principato di Catalogna, i regni di Maiorca, Sardegna, Napoli, Sicilia, Portogallo, perfino le Fiandre – facevano parte di questa categoria, confidando che il sovrano mantenesse l'identità istituzionale e lo stato distintivo di ciascuno di essi. La promessa di conservare le leggi, le consuetudini e le istituzioni tradizionali aiutava senza dubbio a superare gli inconvenienti delle successioni dinastiche e a favorire la riconciliazione delle élite aristocratiche locali con i governanti. Il riconoscimento delle leggi e dei *fueros* comportava nel concreto la perpetuità degli ordinamenti amministrativi, delle istituzioni rappresentative e dell'antica tradizione costituzionale³⁷⁷. È evidente che questo delicato equilibrio entrò in crisi nel momento in cui, durante il ministero Olivares, la richiesta di ottenere i sussidi dalle *Cortes* della Corona d'Aragona, meno disposte rispetto a quelle della Castiglia ad accettare i crescenti contributi fiscali, portò ad aperti rifiuti col conseguente disegno del governo madrileno di limitare o aggirare le *libertates*: politica che provocò le ribellioni catalana e portoghese e portò in definitiva alla stessa «dissoluzione» della Corona d'Aragona³⁷⁸.

L'assolutismo era quindi soprattutto una tendenza, un impulso, una pratica di governo che non riusciva a scalfire la dura scorza dei *costumbres* e dei *fueros*

³⁷⁶ J. DE SOLÓRZANO Y PEREIRA, *Política indiana* (1648), in ID., *Obras póstumas*, Madrid, 1776, pp. 188-189. Su di lui oltre il datato F.J. DE AYALA, *Ideas políticas de Juan de Solórzano*, Sevilla, 1946, cap. V, e i più recenti analitici studi M.A. OCHOA BRUN, *Estudio preliminar a J. DE SOLÓRZANO Y PEREIRA, Política indiana*, I, Madrid, 1972, pp. XIII-LXVIII; F. TOMÁS Y VALIENTE, A. BARRERO, *Introducción*, a J. SOLÓRZANO PEREIRA, *Política indiana*, I, Madrid, 1996, pp. XXIII-L; E. GARCÍA HERNÁN, *Consejero de ambos mundos. Vida y obra de Juan de Solórzano Pereira (1575-1655)*, Madrid, 2007; ulteriore bibliografia in A. BARRERO, *Juan de Solórzano y Pereira*, in *Juristas universales* cit., II, pp. 322-324; F. BARRIOS PINTADO, *Solórzano y Pereira*, *Juan de*, in DBE, XLVII (2013), pp. 76-78. In questa linea cfr. anche il contributo del vicedirettore del Consiglio d'Aragona Cristóbal Crespi de Valdura, «Quae vero regna vel provincia uniuntur aequae principaliter, perinde retinent suam naturam, et separata conservantur, ac si apud diversos Principes durarent»: C. CRESPI DE VALDURA, *Observationes illustratae decisionibus Sacri Supremi Consilii Sanctae Cruciatiae et Regiae Audientiae Valentinae*, I, Lugduni, 1662, p. 300.

³⁷⁷ Cfr. J.H. ELLIOTT, *A Europe of Composite Monarchies*, in «Past and Present», CXXXVII (1992), pp. 48-71, ora in ID., *España en Europa. Estudios de historia comparada*, Valencia, 2003, pp. 65-91, in particolare pp. 69-72; A. MUSI, *Tra dignitas e officium* cit., pp. 691-966.

³⁷⁸ Cfr. J. LALINDE ABADÍA, *La disolución de la Corona de Aragón en la monarquía hispánica*, in *XIV Congreso di storia della Corona d'Aragona*, I, a cura di G. MELONI e O. SCHENA, Sassari, 1997, pp. 155-176.

o a piegare la resistenza di quelle istituzioni – i Parlamenti, i tribunali supremi, la Chiesa, la feudalità, le città – che rivendicavano il diritto di condividere la sovranità regia. Franchigie, privilegi, *leges privatae* si caratterizzavano essenzialmente nel dispensare dall'osservanza della legislazione regia e nell'attribuire diritti esclusivi ad organi particolari, riuscivano però anche a imporre limiti molteplici e oggettivi all'iniziativa sovrana. Del resto l'azione livellatrice regia, nel ridurre l'efficacia dei privilegi o nel ridimensionare l'autonomia feudale, non poteva oltrepassare un certo segno, pena lo sgretolamento delle fondamenta stesse di un ordinamento sociale di cui il sovrano era al tempo stesso beneficiario e garante. Insomma, il termine «assolutismo», evocatore di un potere regio che tutto disciplina, rischia di rivelarsi un termine vano e indeterminato³⁷⁹. In questo quadro Vivas poteva manipolare i meccanismi di abilitazione alle Corti, mettere sotto controllo le commissioni parlamentari, attizzare le rivalità municipali, limitare il peso della feudalità cagliaritana, ma non avrebbe mai potuto sovvertire gli ordinamenti costituzionali del *Regnum Sardiniae*.

Nel *Memorial y relación* di parte stamentaria, che rappresenta di fatto il più organico e documentato atto d'accusa nei confronti del «poder absoluto» del viceré Vivas e descrive puntualmente tutte le violazioni dell'«estilo del Parlamento» e dei «capítulos de Corte, privilegios, cartas reales y costumbre», stentava ad emergere, al di là di un accorato spirito patriottico, una piena consapevolezza del diritto costituzionale del Regno³⁸⁰. Certo, la natura contrattualistica del rapporto re-Parlamento, eredità della tradizione catalana, era stata già enunciata nel 1572 da Francesco Bellit nella premessa alla raccolta dei capitoli di Corte dello Stamento militare³⁸¹. Il rapporto contrattualistico tra sovrano e ordini cetuali aveva conosciuto la sua applicazione già dal Parlamento della fine del XV secolo³⁸². Ma Vivas e i suoi sostenitori non lo negavano, anzi se ne avvalevano per difendere le decisioni prese.

Nel Parlamento del 1624, e in particolare nei memoriali dello Stamento militare contro la «absoluta potestad» del viceré Vivas, vennero però poste

³⁷⁹ La bibliografia su questi temi è immensa, cfr. fra le opere che abbiamo utilizzato P. SCHIERA, *Assolutismo*, in *Dizionario di politica*, diretto da N. BOBBIO e N. MATTEUCCI, Torino, 1976, pp. 64-69; le considerazioni di N. HENSHALL, *Il mito dell'assolutismo. Mutamento e continuità nelle monarchie europee in età moderna*, a cura di C. GATTI, Genova, 2000 (I ediz. London, 1992), pp. 29-35; R.J. BONNEY, *Absolutism: whats in a name?*, in «French History», I (1987), pp. 93-117; ID., *L'absolutisme*, Paris, 1989, pp. 5-32; X. GIL PUJOL, *Las claves del absolutismo y el Parlamentarismo 1603-1715*, Barcelona, 1991, pp. 9-32; P. GOUBERT, *L'ancien régime*, II, *I poteri*, Milano, 1974 (I ediz. Paris, 1973), pp. 407 ss.; J.A. MARAVALL, *Estado moderno y mentalidad social* cit., II, pp. 3 ss.

³⁸⁰ *Memorial y relación* cit., *passim*.

³⁸¹ F. BELLIT, *Al lector*, in P.J. ARQUER, *Capitols de Cort* cit., pp. 3-4.

³⁸² Cfr. A. ERA, *Il Parlamento sardo del 1481-1485* cit., pp. CIV-CXI; ID., *L'autonomia del «Regnum Sardiniae»* cit., pp. 214-216.

alcune premesse per l'elaborazione di una dottrina costituzionalistica, fondata sul contrattualismo dei capitoli di Corte, che troverà forma compiuta soltanto negli anni trenta-quaranta del XVII secolo³⁸³. Un significativo apporto alla definizione teorica del costituzionalismo del Regno verrà infatti data dal giurista Antonio Canales de Vega nei *Discursos y apuntamientos* (disc. I-III), redatti in occasione del Parlamento del 1631, nel quale ricoprì l'ufficio di avvocato dello Stamento ecclesiastico³⁸⁴. Nato a Cagliari intorno al 1595, Canales, dopo essersi iscritto nello Studio di Pisa nel 1619, si era laureato nell'Università di Salamanca nel 1624. Ritornato in Sardegna, nel 1626 gli venne affidata la cattedra *de visperas de leyes* nel neonato Studio generale cagliaritano. Nella sua città natale intraprese anche la carriera forense con notevole successo, come risulta dalle trentatré allegazioni che dimostrano la sua preparazione nel diritto comune e nel diritto patrio del Regno³⁸⁵.

Canales confutava la tesi secondo cui il re avrebbe potuto «usar de su soberanía sin dependencia de la voluntad de sus vasallos» perché la potestà assoluta era «tan intrínseca y natural a la dignidad real», contrapponendo ad essa l'efficacia della «fuerza del fuero y ley determinada en Cortes, que con ser la absoluta potestad de los Príncipes soberanos no está sujeta a los grillos de la ley positiva»: in caso contrario, nel momento in cui diventavano «contractos por la donación y servicio que los Reynos hazen en las Cortes», «estos fueros» si trasformavano in leggi «irrevocables». Certo, si trattava di una dottrina modellata sulla tradizione del contrattualismo catalano-aragonese, di non grande originalità teorica, ma che trovava la sua giustificazione nei freni che le oligarchie locali intendevano

³⁸³ Sul costituzionalismo di Antico Regime, seppur in un'ottica rivolta alla Francia, cfr. in generale R. MOUSNIER, *La Costituzione nello Stato assoluto. Diritto, società, istituzioni in Francia dal Cinquecento al Settecento*, saggio introduttivo di F. DI DONATO, Napoli, 2002. Sulla Spagna cfr. il volume collettaneo *El pactismo en la historia de España*, Madrid, 1980; *Las Monarquías del Antiguo Regimen ¿monarquías compuestas?*, edit. C. RUSSEL y J. ANDRÉS-GALLEGO, Madrid, 1996; per i regni italici cfr. P.L. ROVITO, *La rivoluzione costituzionale di Napoli (1647-48)*, in «Rivista storica italiana», XCVIII (1986), pp. 367-462; V. CONTI, *La rivoluzione repubblicana di Napoli e le strutture rappresentative (1647-48)*, Firenze, 1984; J.M. GARCIA MARÍN, *Monarquía católica en Italia. Burocracia imperial y privilegios constitucionales*, Madrid, 1992; per il costituzionalismo dei regni catalano-aragonesi cfr. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, «*Lex Regia Aragonensium*» cit., pp. 51-72; A. SIMON I TARRÉS, *Els orígens ideològics de la revolució catalana de 1640*, Barcelona, 1999, pp. 18-22; X. GIL PUJOL, *Constitucionalismo aragonés y gobierno Habsburgo: los cambiantes significados de libertad*, in *España, Europa y el mundo atlántico* cit., pp. 217-249; J.L. PALOS, *Els juristes i la defensa de les Constitucions. Joan Pere Fontanella (1575-1649)*, Vic, 1997; X. TORRES SANS, *Naciones sin nacionalismo. Cataluña en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVII)*, Valencia, 2008, pp. 127 ss.; J. CAPDEFERRO I PLÀ, *Ciència y experiència. El jurista Fontanella (1575-1649), i les seves cartes*, Barcelona, 2012.

³⁸⁴ Cfr. G. TORE, *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., ad ind.

³⁸⁵ Cfr. A. MATTONE, *Canales de Vega, Antonio*, in DBGI, I, p. 408; per la data di laurea A. RUNDINE, *Gli studenti sardi* cit., p. 82, per le allegazioni forensi cfr. E. TODA Y GÜELL, *Bibliografía española* cit., pp. 84-87.

porre all'assolutismo monarchico e al sistematico drenaggio di uomini e risorse destinati al finanziamento della Guerra dei Trent'anni. Ne conseguiva che i re di Spagna, «sin atender al absoluto poder de su suprema y alta soberanía», con la convocazione nelle Corti della rappresentanza cetuale dei Regni, «por medio de estos servicios y donativos graciosos» e l'approvazione delle leggi pattuite, assumevano la configurazione di veri e propri sovrani "costituzionali"³⁸⁶.

Il contributo più organico e maturo alla definizione del costituzionalismo del Regno venne dato da Giovanni Dexart, dal 1630 magistrato della Reale Udienza, nella raccolta dei *Capitula sive Acta Curiarum Regni Sardiniae*, pubblicata nel 1645. Nel *Proemio*, che assume il carattere di un'ampia e dotta dissertazione giuridica, Dexart si sofferma soprattutto sulla natura contrattualistica dei capitoli di Corte che – concessi in *vim contractus*, cioè atti a cui corrispondevano determinati obblighi, frutto di un accordo tra le parti – dovevano essere considerati *leges pactionatae* e quindi aventi forza di legge irrevocabile, al contrario di quelle emanate per semplice e diretta volontà del sovrano: una loro eventuale modifica avrebbe potuto verificarsi soltanto con il consenso dell'altra parte, ovvero di chi aveva votato i capitoli stessi. Il vincolo derivante da questi accordi non poteva perciò decadere se non in presenza di un altro accordo tra le parti, e rimaneva valido in perpetuo anche per i successori del sovrano che lo aveva stipulato. I capitoli di Corte, frutto del contrattualismo tra il sovrano e la rappresentanza del Regno, venivano quindi considerati come l'essenza del sistema costituzionale sardo. Per la sua elaborazione teorica sul meccanismo pattista del *do ut des, do ut facias*, per la difesa dell'antica autonomia del Regno, dei privilegi stamentari e della tradizione contrattualista, Dexart si rifà sia alla dottrina catalano-aragonese di diritto pubblico che a quella dei giuristi italiani dei regni ispanici³⁸⁷.

La raccolta dei *Capitula* ebbe una grande fortuna nei Parlamenti della seconda metà del Seicento e soprattutto negli anni della "sarda rivoluzione" del 1793-96: i capitoli di Corte furono identificati con le Leggi fondamentali del Regno e considerati, in virtù della loro natura pattizia, come l'essenza costituzionale di una monarchia mista, eredità del dominio spagnolo che la Dominante piemontese aveva ripetutamente violato³⁸⁸.

³⁸⁶ A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos* cit., pp. 17-18. Cfr. anche la premessa al testo di G. TORE, *Antonio Canales de Vega. Arbitrismo e consenso politico nella Sardegna dell'Olivares*, pp. VII-LXVII.

³⁸⁷ J. DEXART, *Proemium*, in *Capitula* cit., I, s.p.; cfr. A. MATTONE, *Dexart, Giovanni*, in DBI cit., pp. 620-621; ID., «Corts» catalane cit., pp. 38-39; ID., *Cultura giuridica* cit., pp. 391-394. Cfr. anche il vecchio F.E. DE TEJADA, *Cerdeña Hispánica*, Sevilla, 1960, pp. 124-126.

³⁸⁸ Cfr. I. BIROCCHI, *La carta autonomistica della Sardegna tra antico e moderno. Le «Leggi fondamentali» nel triennio rivoluzionario (1793-96)*, Torino, 1992, pp. 77 ss.; A. MATTONE, P. SANNA, *Costituzionalismo e patriottismo nella «sarda rivoluzione»*, in IDD., *Settecento sardo e cultura europea. Lumi, società, istituzioni nella crisi dell'Antico Regime*, Milano, 2007, pp. 197 ss.

I capitoli di Corte del Parlamento del 1624 tra privilegi cetuali e istanze di riforma

1. I capitoli di Corte dello Stamento ecclesiastico e del Militare

Nonostante i tempi assai rapidi dello svolgimento dei lavori e i dissensi interni alle rappresentanze stamentarie, nel Parlamento del 1624 vennero presentati, dal 18 al 26 aprile, 290 capitoli di Corte: 13 da parte dei tre Stamenti, 20 dall'Ecclesiastico, 33 dal Militare, 11 dai Capitoli delle cattedrali dell'arcidiocesi di Arborea e della diocesi di Iglesias, 9 dalla contea del Goceano, 17 dal Reale, 28 dalla città di Cagliari, 35 da quella di Sassari, 41 da Oristano, 22 da Alghero, 20 da Iglesias, 25 da Bosa e 16 da Castellaragonese. Un numero di capitoli di poco inferiore a quelli presentati nelle due Corti precedenti, il Parlamento Elda (1602-03) con i suoi 338 capitoli e il Parlamento Gandía con i suoi 369 capitoli³⁸⁹. Nel Parlamento Vivas vennero approvati e decretati dal viceré 138 tra capitoli e petizioni, 86 furono respinti e 43 trasmessi al sovrano per un'ulteriore riflessione sul da farsi («Sa Magestad manará saver lo que hi ha en aço»)³⁹⁰.

Una volta trasmessi a Madrid gli atti del Parlamento, i capitoli di Corte approvati a Cagliari e quelli sottoposti all'attenzione e al parere del sovrano venivano attentamente vagliati e riconsiderati dal protonotario, dal vicescancelliere e dai reggenti del Consiglio d'Aragona. In genere, con la formula «está be decretat per lo virrey», il *Consejo* confermava la decretazione viceregia. Erano rari i casi – ad esempio, in un capitolo presentato dalla città di Oristano – in cui il sovrano accoglieva la richiesta nonostante la decretazione contraria del viceré: «Plau a sa magestad – si legge nel testo – que se fassa com se suplica la ciutat no obstant lo decretat per lo virrey»³⁹¹. Di solito infatti, in linea con la decretazione negativa del viceré, il sovrano confermava il provvedimento, cassando la petizione («no te lloch lo suplicat»). Molto spesso si rinviava all'osservanza della normativa vigente, in particolare delle prammatiche o dei precedenti capitoli parlamentari e delle consuetudini («que se guarde lo decretat» o «lo acostumat»). In alcuni casi il sovrano non deliberava ma prendeva un

³⁸⁹ Cfr. *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, pp. 1025 ss.; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., pp. 363 ss.

³⁹⁰ L'affermazione di G. TORE, *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., p. 123, secondo cui nel Parlamento Vivas furono approvati soltanto 30 capitoli non trova riscontro negli atti.

³⁹¹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 309.

impegno generico e non vincolante: la formula era «sa mayestad manará pro-
veir lo que convinga», o «sa magestad resta mirant en aço la forma millor de
dispondre lo que suplican».

I capitoli di Corte presentati dallo Stamento ecclesiastico non si discostano
nel complesso da una difesa dei privilegi e delle prerogative cetuali a proposito
in particolare del funzionamento dell'amministrazione regia e soprattutto di
quella della giustizia. La prima richiesta riguardava infatti l'istituzione di una
nuova figura, l'«alcalde de adelantamento», che una volta all'anno avrebbe
dovuto percorrere il Regno «inquirint los delictes que se cometen, aprocessant
los oficials, potestats, capitans y altres ministres de justicia de las villas sobre las
compositions, extorcions y agravis que aquells fan als vasalls que governan». Il
provvedimento era finalizzato a colpire gli abusi della giustizia baronale e regia
nei villaggi e perseguire quei delitti che «dits oficials y ministres de justicia
ocultan». La durata dell'ufficio doveva essere triennale e l'*alcalde* era obbligato
alla fine del suo mandato «a estar a residencia y a tenir taula», cioè a rendicon-
tare il suo operato. Il viceré, facendo presente che le attribuzioni assegnate al
nuovo ufficio venivano abitualmente esercitate dai giudici di corte della Reale
Udiencia, rinviava ogni decisione al sovrano il quale si sarebbe riservato di
prendere la decisione più conveniente³⁹².

Sempre in tema di amministrazione giudiziaria l'Ecclesiastico avanzava alcu-
ne proposte concrete: che gli ufficiali di giustizia baronali per evitare «agris y
maltrataments» ai propri vassalli fossero obbligati a rendicontare il proprio ope-
rato alla scadenza del mandato (il viceré approvava); che per evitare gli abusi, gli
uffici vitalizi non potessero essere arrendati, pena la privazione della carica e
un'ammenda pecuniaria (il viceré rinviava ai precedenti capitoli parlamentari);
che «de ninguna manera» si potesse arrendare l'ufficio di giudice criminale per
«los molts inconvenients y dañys» che ne risultavano e per i «delictes atroces»
che non venivano puniti (il viceré richiamava i capitoli di Corte e le prammati-
che regie); che gli scrivani e gli ufficiali dei villaggi nella «taxatió dels actes» si
dovessero attenere alle tariffe previste dalla *Carta de Logu* (il viceré rinviava a
«lo decretat y dispost per actes de Cort»); l'osservanza dei capitoli di Corte che
stabilivano le tariffe delle sentenze della Reale Udiencia e di quelle relative alle
«decretations de tutela y curas, vendas de posesions et alias» (il viceré richiama-
va la normativa vigente)³⁹³. Fu avanzata anche una singolare richiesta: che i
magistrati della Reale Udiencia restassero in carica soltanto per un triennio e, al
termine del mandato, rendicontassero la propria attività giudiziaria. Il viceré
respinse il capitolo, decisione confermata anche dal sovrano.

Seguivano poi alcune richieste che riguardavano direttamente lo Stamento

³⁹² *Ivi*, doc. n. 292. Il re di fatto respinse la richiesta.

³⁹³ *Ibidem*. Il richiamo è ai capitoli LV-LVI, LXXX e CXXIII della *Carta de Logu*.

ecclesiastico, come la petizione che il pagamento della quota del donativo e del contributo per l'istituzione della squadra delle galere potesse essere effettuato, anziché a Cagliari, presso il luogotenente della Tesoreria generale presente in ogni città (il viceré accoglieva la richiesta), che potessero essere esportati dagli interessati «fora del regne» i frutti delle prebende dei canonici e delle rettorie (il viceré si riservava di esaminare caso per caso), che la ripartizione dell'importo del donativo e del contributo per le galere dovesse tener conto dei benefici riscossi da ogni diocesi e arcidiocesi (il viceré approvava a patto che la ripartizione non comportasse ritardi nella riscossione del *servicio*) e che gli ecclesiastici potessero godere di speciali privilegi nell'approvvigionamento delle carni (il viceré respinse la richiesta perché in pregiudizio delle franchigie urbane). Considerando che i «benefiss eclesiástichs» del Regno erano «tenues y de poca renda» e destinati per pagare gli ecclesiastici italiani, lo Stamento chiedeva che il sovrano attivasse il proprio ambasciatore a Roma per abolire l'abuso che, in violazione delle convenzioni stipulate tra la Santa Sede e la monarchia di Spagna, concedeva le pensioni ai forestieri, intitolandole però, per aggirare la legge, a prestanome sardi chiamati «teste di ferro»³⁹⁴. Il viceré si impegnava a investire del problema il sovrano, il quale avrebbe assicurato il suo intervento presso il pontefice.

Veniva poi avanzata la proposta che i prelati e i canonici del regno che riscuotevano le decime su «tots los fruits de la terra» potessero percepire anche quelle sul pescato delle tonnare, facenti parte del patrimonio regio ma arrendate a privati³⁹⁵. Anche stavolta il viceré inviò la decisione al sovrano il quale dispose che si rinviasse alla normativa vigente. I capitoli presentati dall'Ecclesiastico comprendevano alcune richieste di carattere generale, come quelle relative alla riparazione dei ponti e delle strade, alla proibizione dell'uso dei pugnali, alla «tentura» delle giumente, al restauro delle mura del Castello di Cagliari.

³⁹⁴ Nel Parlamento del 1543 il Capitolo di Alghero aveva chiesto che i benefici ecclesiastici e le pensioni fossero concessi esclusivamente ai sardi: cfr. V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., p. 555. Cfr. anche *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 144, p. 410. Il Breve apostolico del 12 aprile 1601 aveva determinato che tutti i benefici e le pensioni ecclesiastiche vacanti nel Regno, ad eccezione dei vescovadi e delle prelature, fossero assegnati ai *naturales* sardi o a coloro che, stranieri, fossero stati naturalizzati col voto e col consenso dei tre Stamenti: CDS, II, *Diplomi e carte del secolo XVII*, doc. n. I, pp. 249-253.

³⁹⁵ Sul tema delle decime cfr., oltre l'interessante manoscritto (risalente agli anni ottanta del XVIII secolo) del magistrato M.L. SIMON, *Scritto sulle decime di Sardegna* (ASGA, busta T, fasc. 546), A. MOCCI, *Decime ecclesiastiche sarde*, Sassari, 1911 (cfr. anche la recensione di A. SOLMI in «Archivio storico sardo», VII (1911), p. 351); A. ERA, *Le decime sacramentali in Sassari nel periodo prearagonese*, in «Studi sassaresi», serie II, XVI (1938), pp. 467-485; D. FILIA, *La Sardegna cristiana*, II, *Dal periodo giudiciale al 1720*, Sassari, 1995 (I ediz. Sassari, 1913), p. 170; e in particolare R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna* cit., pp. 305-306, 357-359.

Le richieste del Militare rivelavano inevitabilmente le tensioni interne al Braccio nobiliare e quei sospetti che opponevano lo Stamento alla politica del viceré. Il sindaco, il cagliaritano Simone Castañer, insinuava infatti che nei Parlamenti precedenti numerosi capitoli di Corte non erano stati mai trasmessi al sovrano e al Consiglio d'Aragona nella forma originaria, anzi erano stati rimaneggiati, moderati e talvolta anche revocati senza che si fosse potuto intervenire, perché nel frattempo l'assemblea parlamentare era stata sciolta. Chiedeva pertanto che i capitoli presentati in questa sessione venissero trasmessi a Madrid nella forma migliore e se non accolti a Cagliari potessero essere corretti e migliorati per ottenere la decretazione viceregia prima della chiusura dei lavori. Vivas, assai piccato, replicò alle insinuazioni assicurando che nei Parlamenti precedenti i capitoli di Corte erano stati sempre trasmessi e che anche in questa circostanza li avrebbe inviati «al rey nostre señor per que vists mane decretar»³⁹⁶.

Per nulla intimorito dalla replica viceregia, Castañer ribadiva che le Corti venivano celebrate per «mantendre justitia, aliviar als agraviats, mudar y corregir lleys, ferne noves, reasumir y renovar les preterides o violades per los ministres» e chiedeva che, per «evitar los enconvenients que per lo passat ne han sortit», il viceré decretasse i capitoli del Militare prima della chiusura del Parlamento³⁹⁷. Innanzitutto domandava che venisse ripristinato per i militari il foro criminale secondo il capitolo approvato nel Parlamento del 1614, che prevedeva che i nobili venissero giudicati nelle cause penali da un collegio costituito dal reggente la Reale Cancelleria, da un giudice della Reale Udienza e da sette *probomens* dello Stamento, nominati dal viceré o, in sua assenza, dal governatore del Capo di Cagliari o da quello del Capo di Sassari con l'intervento di due assessori e sette nobili. Castañer faceva osservare che poiché il sovrano aveva disconosciuto la decretazione del duca di Gandía restava vigente il capitolo approvato nel Parlamento del 1602-03 che disponeva che nelle cause criminali i militari dovessero essere giudicati dal viceré e dalla Reale Udienza. Il sovrano avrebbe decretato l'osservanza di quanto deliberato nel Parlamento del 1614³⁹⁸. Si trattava di un'egoistica rivendicazione cetuale che intendeva istituire un collegio giudicante che, grazie alla significativa presenza nobiliare, fosse sostanzialmente più malleabile rispetto a quello affidato alla

³⁹⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 293. Castañer chiese inoltre che oltre i capitoli e i privilegi concessi dal sovrano allo Stamento militare venissero osservati anche quelli caduti in disuso, ma dovessero essere sempre confermati e considerati validi. Il sovrano approvò la richiesta, specificando che il rispetto dei privilegi riguardava solo quelli in uso (doc. n. 297).

³⁹⁷ *Ivi*, doc. n. 298.

³⁹⁸ *Ibidem*. Cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 142, p. 377; *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 389, pp. 1094-1096. Nel capitolo è allegata la documentazione relativa ai due Parlamenti precedenti.

giustizia ordinaria del tribunale della Reale Udienza, secondo quanto previsto dal capitolo del Parlamento Elda.

Sempre in questa chiave va considerato anche il capitolo di Corte presentato dal Militare relativo al divieto imposto dal pregone emanato nel 1609 dal conte d'Elda che proibiva la detenzione e l'uso delle armi da fuoco (pistole, moschetti, fucili a canne corte) che lo Stamento nobiliare riteneva fosse in pregiudizio delle prerogative feudali e della giurisdizione baronale e chiedeva pertanto che il provvedimento non venisse esteso ai «señors de vasals». Il viceré rispose spiegando che la normativa non intendeva «derogar, ni perjudicar a la jurisdició dels barons», né proibire il possesso delle armi «en la forma que tenían abans de la publicació de dites crides»³⁹⁹.

Nel corso del Parlamento il Militare presentò una serie di capitoli volti essenzialmente a tutelare le proprie prerogative attuali: come, ad esempio, la richiesta che nei pregoni viceregi non venisse lesa la giurisdizione baronale, né il mero e misto imperio col relativo diritto giurisdizionale di prima e seconda istanza; che nelle successioni feudali, in assenza di discendenza maschile, potessero succedere anche le femmine, sia per disposizioni testamentarie, che *ab intestato*; che la carica di alguazile maggiore (sbirro o ministro di giustizia) dovesse essere assegnata a un nobile o a un cittadino onorato («ciudadá de confiança») del Regno⁴⁰⁰; che venissero obbligati al pagamento del donativo, secondo la ripartizione dei fuochi, e alle prestazioni feudali quei vassalli che si erano trasferiti dai villaggi dei feudi regi a quelli baronali; che i vassalli reali abitanti nei villaggi baronali fossero soggetti alla giurisdizione locale; che ai vassalli che si erano trasferiti nei villaggi di nuova fondazione venisse imposto il pagamento del donativo e delle relative imposte reali; che fosse concesso a tutti i feudatari del Regno e a tutti coloro che possedevano terre in enfiteusi una conferma dei loro domini da parte dell'autorità regia.

Le altre richieste del Militare riguardavano tematiche giudiziarie ed istituzionali: ad esempio, che la Reale Udienza, «per textu paupertatis», non potesse

³⁹⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 294; cfr. anche F. VICO, *Leyes y pragmáticas* cit., II, tit. XXX, capp. I-XII, pp. 103-112. Il capitolo in questione veniva presentato da Giacomo di Castelvì, conte di Laconi, e da Matteo di Castelvì: essi richiamavano i capitoli di Corte presentati nelle Corti del regno di Ferdinando il Cattolico e in particolare quelli del Parlamento del 1481-85 (cfr. ora A. ERA, *Il Parlamento sardo del 1481-1485* cit., p. 161) e del 1511 (*I Parlamenti del viceré Giovanni Dusay* cit., doc. n. 384, p. 730), di cui venivano allegati gli atti, e l'opinione di H. OLIVES, *Commentaria et glosa in Cartam de Logu*, Calari, 1708 (I ediz. Madriti, 1567), (cap. XXIV), e quella di P.J. ARQUER, *Capitols de Cort* cit., p. 43. Cfr. anche J. DEXART, *Capitula* cit., lib. II, tit. III, cap. XXII, pp. 443-444; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 138, pp. 366-369.

⁴⁰⁰ *Atti del Parlamento*, doc. n. 297. Cfr. anche J. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. IX, capp. II-VI, pp. 746-752; *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 423, p. 1221; F. LODDO CANEPA, *Alguazile*, in ID., *Dizionario archivistico* cit., p. 19.

avocare a sé dal giudice di prima istanza le cause civili di scarso valore economico, «que no sia de interés» di 300 lire sarde; poiché la Reale Udienza era solita avocare a sé cause di natura commerciale in cui non sempre si poteva appurare l'entità del debito, si chiedeva che il processo nei confronti dei debitori si svolgesse dinanzi al giudice ordinario che, dopo averlo espletato, avrebbe dovuto trasmettere gli incartamenti chiusi e sigillati al tribunale supremo del Regno per l'emanazione della sentenza. Gli altri capitoli del Militare riguardavano i problemi della procedura giudiziaria a proposito delle cauzioni versate alla Reale Udienza in vista dell'emanazione della sentenza o il tema delle esecuzioni civili nei villaggi con gli abusi commessi dagli alguazili o quello relativo ai pignoramenti e ai sequestri⁴⁰¹.

A questo punto il Militare – o, meglio, la sua componente sassarese – presentava formalmente la richiesta che ai «magnats, heretats, barons, señores de vasalls, nobles y militars» del Capo di sopra fossero concesse la facoltà di riunirsi autonomamente in forma di Stamento nella città di Sassari, con «l'assistencia del governador», per deliberare sui «negocis propis particulars» riguardanti la nobiltà di quei territori e la possibilità di nominare un rappresentante o *sindich* del Braccio nobiliare sassarese⁴⁰².

Il Militare faceva inoltre presente che il privilegio di autoconvocazione di cui «de tant de temps» godeva la nobiltà sassarese, che era stato confermato da numerosi attestati, era stato di recente abrogato dal Parlamento Gandía⁴⁰³. Il viceré Vivas, che nella celebrazione del Parlamento aveva fatto affidamento sull'appoggio determinante dei rappresentanti del Capo di Sassari («por lo bien que han servido en estas Cortes»), fu costretto di fatto a prendere una posizione interlocutoria: considerando che la maggior parte dei nobili del Regno risiedeva nel Capo di sopra che distava dalla capitale cinque-sei giorni di viaggio, ed esaminati gli atti che confermavano il privilegio delle riunioni stamentarie autonome («por la posesión antigua que allegan»), riteneva che su un argomento così importante non potessero essere prese decisioni senza coinvolgere i nobili dell'uno e dell'altro Capo («por tanto avendose experimentado los absurdos de non comunicarse la nobleza de un Cabo con el otro»), assicurando i proponenti che avrebbe sottoposto all'attenzione del sovrano la necessità di individuare, tra Cagliari e Sassari, una località equidistante, ad esempio Oristano, dove avrebbe potuto «acudir todos con menos incomodidades».

Di tono diverso la risposta del sovrano (o meglio del Consiglio d'Aragona)

⁴⁰¹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 297. Sulla procedura cfr. F. VICO, *Leyes y pragmaticas* cit., lib. I, tit. I, capp. V-XX, pp. 2-7.

⁴⁰² *Atti del Parlamento*, doc. n. 295. Richiesta analoga nello stesso Parlamento veniva presentata dal procuratore della città di Sassari (doc. n. 306).

⁴⁰³ Cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 149, pp. 442-444.

che, richiamando l'osservanza del capitolo di Corte approvato nella riunione del Braccio militare del 29 maggio 1448, respinse senza esitazione la richiesta, ricordando che lo Stamento militare avrebbe dovuto riunirsi esclusivamente nella capitale del Regno presso il governo viceregio e la Procurazione Reale per l'approvazione del donativo. Il viceré inoltre avrebbe dovuto essere informato preventivamente sugli argomenti dell'ordine del giorno affinché potesse esprimere il proprio parere o inviare le decisioni al sovrano. Sconfessando di fatto le aperture di Vivas, il sovrano riconfermava l'osservanza dei capitoli del Parlamento Gandía, ribadendo anche che i militari dei due Capi che non venivano convocati alle Corti non erano tenuti a dare il loro parere sulla ripartizione del donativo approvata nel corso delle riunioni in cui risultavano assenti⁴⁰⁴.

Veniva inoltre richiesto, in evidente polemica con i nobili cagliaritari che avevano inviato a Madrid memoriali contro Vivas, che né lo Stamento nobiliare, né altri deputati («que no puga lo Estament militar fora de Cort, en quis valla lloch que se junte»), potessero, al di fuori del Parlamento, scrivere al re o al Consiglio d'Aragona, senza il parere di tutto il Braccio e il consenso dei nobili di entrambi i Capi. Il viceré naturalmente avrebbe approvato la richiesta⁴⁰⁵.

Argomentazioni in parte riprese dal memoriale a stampa della nobiltà cagliaritana che criticava i militari sassaresi che si erano adoperati «en todo dar gusto al dicho virrey, sin hazer más de lo que él ha querido». Veniva poi contrastata e respinta la manovra sassarese di spaccare, con la richiesta delle riunioni separate, l'unità dello Stamento militare che mirava da un lato a «honrar y ensalçar su ciudad de Sacer», e dall'altro a «menguar, estinguir y quitar de Caller su antiguo, y renombre», disconoscendo le «prerrogativas y preminencias» concesse nel corso degli anni dai re d'Aragona e di Spagna. Chiedendo la nullità dei capitoli proposti dai sassaresi, il memoriale affermava che essi erano «contra todo derecho, buen gobierno y buena razón de Estado». A proposito della politica del *divide et impera* attuata come *instrumentum regni* da parte del viceré Vivas, il memoriale osservava: «lo cierto es que todos los virreyes que quieren atender a sus fines, y provechos particulares, aman las parcialidades, y que aya divisiones y encuentros, porque con hazerse a una parte consiguen su fin, según en todo este discurso ha pasado». Ridicolizzava infine la decretazione viceregia sulla possibilità di riunire «la junta» ad Oristano, «cosa tan imposible y fuera de todos los términos humanos», perché era noto che in quella città per otto mesi all'anno non si poteva «habitar allí sin peligro de la vida por

⁴⁰⁴ Cfr. *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo (1421-1452)*, a cura di A. BOSCOLO, aggiornamenti e note a cura di O. SCHENA («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 3), Cagliari, 1993, la riunione del Braccio militare del 29 maggio 1448, doc. n. 4, p. 186.

⁴⁰⁵ *Atti del Parlamento*, doc. n. 295.

la mala intemperia», che rappresentava un'operazione politica volta «por indirecto a quitar a Caller sus preeminencias y grandeza»⁴⁰⁶.

2. La questione dell'esclusività delle cariche e delle prelature per i regnicoli

Il 23 aprile 1624 lo Stamento militare avanzava la richiesta che le prelature del Regno fossero concesse esclusivamente ai «natural» e non ai forestieri provenienti da altre regioni, privi dell'opportuna conoscenza della «calitat, costum y llengua» della Sardegna. Nel Parlamento Vivas, ad esempio, il rapporto tra prelati forestieri e sardi era di 2 a 4: spagnoli erano Esquivel e Nieto, sardi Passamar, Machin, de la Bronda e Manconi (la sede di Iglesias era vacante). Lo Stamento ricordava che i soggetti che potevano ambire alle prelature erano «moltissims en número y no empleats en vacants de altres provincias de vostra magestat». Il sovrano avrebbe risposto in modo interlocutorio: «sa magestat – si legge nella decretazione – per la molt amor que te als naturals de aquest Regne tendrá particular compte en emplear les subgetes benemérits de aquell en les ocasións que se offerirá de vacants de preladures».

Nella stessa assise lo Stamento reale ricordava che Filippo II aveva chiesto e ottenuto dal pontefice che i benefici ecclesiastici del Regno fossero assegnati ai sardi e che questa concessione aveva favorito la fondazione dei due Collegi gesuitici di Sassari e di Cagliari dove i nobili e le «perçones principals» avevano «enserrat sos fills per a tenir millor y més ocasió de enseñar virtuts y lletres» e domandava pertanto che venisse decretato che le prelature, sulle quali il sovrano esercitava il patronato regio, fossero riservate ai *naturales* che conoscevano le tradizioni locali, e di conseguenza le rendite sarebbero rimaste in Sardegna «en profit de les matexes iglesies y de pobres y miserables persones». Il viceré avrebbe trasmesso la richiesta al sovrano. Filippo IV rinviò ai deliberati approvati nel Parlamento Gandía e a quanto proposto dal Militare in queste ultime Corti⁴⁰⁷.

⁴⁰⁶ *Memorial y relación* cit., cc. 57-57v. Nel Parlamento del 1634 venne concessa ai membri dello Stamento militare la facoltà di potersi riunire a Cagliari o a Sassari, purché le decisioni stamentarie venissero prese nella capitale del Regno: le riunioni separate dovevano comunque essere sempre autorizzate dal viceré: *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., II, doc. n. 519, pp. 648-650.

⁴⁰⁷ *Atti del Parlamento*, doc. n. 299. Nello stesso Parlamento lo Stamento reale chiese che gli uffici biennali e annuali di podestà e di veghiere delle città regie, concessi spesso a forestieri, cui risultavano estranee le «lleys municipals y costums del lloch que governan», fossero assegnati ai «natural del lloch que respectivament hauran de governar per que de aço ne resultarà servei a sa magestat». Il sovrano decretò che avrebbe tenuto conto della proposta. L'altra richiesta del Reale riguardava le pensioni ecclesiastiche da assegnare esclusivamente «en favor de naturals» e si auspicava l'intervento della Corona presso la Santa Sede per eliminare il fenomeno delle cosiddette «teste di ferro». Il sovrano si impegnava a scrivere al pontefice per evitare le assegnazioni alle «teste di ferro» (*ivi*, doc. n. 299).

Nel contempo il Militare, considerando che nel Regno vi erano «molts subjets de poderse emplear», chiedeva che anche le cariche di giudici della Reale Udienza e quelle del Regio Patrimonio fossero assegnate ai «naturals» che, rispetto ai forestieri, non avrebbero avuto difficoltà «en entendre la llengua sarda en que los demes procesos están escritos». Il sovrano avrebbe preso l'impegno che, nella presentazione delle terne per gli uffici pubblici, avrebbe tenuto «particular memoria de fer merçed als naturals de dit Regne». Si trattava in realtà di due capitoli di Corte presentati dieci anni prima e negli stessi termini nel Parlamento Gandía, cui di fatto non era mai stata data una risposta adeguata⁴⁰⁸.

In realtà non ci sarebbe dovuta essere una contraddizione tra la richiesta dell'esclusività delle cariche e delle prelature e la politica centralistica di Olivares: nel *Gran Memorial*, ad esempio, il ministro rivolgeva al sovrano l'invito a rafforzare i poteri dello Stato, estendendo ai regni periferici gli ordinamenti politico-amministrativi e le leggi della Castiglia, ma il progetto di unificazione avrebbe dovuto avere delle contropartite per i sudditi che avrebbero dovuto partecipare alla gestione della macchina statale nell'esigenza di una migliore integrazione delle élite provinciali nel sistema imperiale spagnolo, gratificandoli con uffici e privilegi⁴⁰⁹.

La vertenza sull'esclusività delle cariche per i regnicoli era molto antica e affondava le radici nelle clausole della cosiddetta *ultima pax Sardiniae*, stipulata nel 1388 tra la giudicessa Eleonora d'Arborea e il re Giovanni I d'Aragona, secondo la quale «los oficials dels lochs reyal[s] [...], veguers, sotsveguers, consellers e altres oficials [...] sien ordenats dels lochs mateix e de la nació sardesca»⁴¹⁰. Nel Parlamento del 1481-85 lo Stamento militare chiese che le arcidiocesi, le diocesi, le dignità e i benefici ecclesiastici del Regno venissero concessi ai «naturals»: Ferdinando il Cattolico assicurò i richiedenti che sarebbe intervenuto presso il pontefice affinché «les coses contengudes en lo dit capítol [...] se obtingan»⁴¹¹.

La richiesta dell'esclusività delle cariche e delle prelature per i *naturals* fu

⁴⁰⁸ *Ivi*, doc. n. 298. La richiesta dell'esclusività delle cariche e delle prelature per i naturali del Regno era stata presentata dai tre Stamenti il 26 aprile 1614 nel Parlamento Gandía: *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 148, p. 434. Il capitolo di Corte veniva ulteriormente motivato con la petizione che, in violazione a quanto deliberato nel Parlamento Elda, gli ufficiali e gli scrivani, sia regi che baronali, affidavano il loro ufficio spesso a forestieri e per lo più assenti: il Militare chiedeva che tali cariche fossero assegnate ai *naturales* del Regno e venisse annullata questa prassi. Il sovrano avrebbe tenuto conto della richiesta, promettendo che gli ufficiali delle scrivanie dei Magistrati civici e delle Curie baronali sarebbero stati nativi del Regno (doc. n. 298/9).

⁴⁰⁹ Cfr. le considerazioni di A. MUSTI, *L'impero dei viceré* cit., p. 170.

⁴¹⁰ CDS, I, *Diplomi e carte del XIV secolo*, doc. n. CL, p. 818.

⁴¹¹ A. ERA, *Il Parlamento sardo del 1481-1485* cit., p. 176.

una sorta di *leitmotiv* che attraversò in modo ricorrente la gran parte dei Parlamenti celebrati nel corso del XVI e dei primi decenni del XVII secolo. Ad esempio nel Parlamento Cabrero (1530) il Militare riteneva che fosse una «iuxta cosa» che le «prelatures y beneficis eclesiástichs» e gli «officis reals» fossero assegnati ai «regnicoles» che erano sempre «en lo servici» del sovrano e sostenevano la «defensió del Regne». Il viceré avrebbe trasmesso il capitolo al sovrano⁴¹². Nelle Corti del 1553-54 i tre Stamenti chiesero che le «prelatures se donen als naturals de dit Regne y no a persones que no sien naturals de aquest» e che, ad eccezione delle cariche di viceré e di reggente la Reale Cancelleria, «tots les altres officis se donen als naturals del Regne y no a foresters». Il sovrano avrebbe promesso per le prelature il proprio intervento presso la Santa Sede e per gli uffici si riservava di prendere in considerazione la richiesta⁴¹³. La richiesta venne riproposta nel Parlamento del 1598 sempre dai tre Stamenti che, sostenendo che «en lo present Regne» vi erano «molt bons subjectes y aptes per a quelsevol officis» le magistrature della Reale Udienza fossero destinate ai «naturals». Il viceré avrebbe trasmesso la richiesta al sovrano che avrebbe preso un impegno generico per il suo accoglimento («sa magestat tinrá memoria de ferlos mercé»)⁴¹⁴.

La rivendicazione dell'esclusività degli uffici e delle cariche pubbliche era motivata anche dalla dilatazione dell'apparato giudiziario e amministrativo del Regno. Gli uffici «seculares con salario» a carico delle regie finanze erano nel 1612, secondo le stime forse eccessive del *visitador* Carrillo, più di duecento («son más dozientas personas»)⁴¹⁵. La necessità di poter disporre di personale tecnicamente preparato per l'alta burocrazia regia e per l'amministrazione della giustizia fu uno dei fattori decisivi nella mobilitazione dei ceti privilegiati per la fondazione dello Studio generale. Non a caso nelle Corti del 1603 i tre Stamenti chiesero al sovrano di «instituhir y fundar un Estudi y Universitat publica» con sede nella capitale del Regno⁴¹⁶. Nello stesso Parlamento i tre

⁴¹² P.J. ARQUER, *Capitols de Cort* cit., p. 86; *I Parlamenti del viceré Angelo de Vilanova* cit., II, doc. n. 448, p. 922.

⁴¹³ G. SORGIA, *Il Parlamento del viceré Fernández de Heredia* cit., pp. 66-67, 72.

⁴¹⁴ *Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada* cit., doc. n. 329, p. 663.

⁴¹⁵ M. CARRILLO, *Relación* cit., p. 85. Secondo R. TURTAS, *La formazione delle Università di Cagliari e di Sassari*, in *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX)*, a cura di G.P. BRIZZI e J. VERGER, Soveria Mannelli, 1998, pp. 678-679, il numero degli uffici del Regno ai primi del Seicento oscillava tra i 270 e i 300, comprendendo, ovviamente, gli amministratori civili, quelli dei feudi e i commissari dell'Inquisizione. Cifra forse eccessiva, ma nel complesso attendibile. Secondo un testimone del tempo, don Andrea Roca, il numero dei *ministros* (ufficiali regi) sarebbe stato in Sardegna di 88: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1092, lettera del 28 maggio 1622.

⁴¹⁶ J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VIII, tit. I, cap. I, pp. 1288-1291; *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 239, pp. 719-721; R. TURTAS, *La nascita dell'Università in Sardegna. La politica culturale dei sovrani spagnoli nella formazione degli Atenei di Sassari e di Cagliari (1543-1632)*, Sassari, 1988, pp. 67-68.

Ordini domandarono che tutti gli uffici del Regno, sia di pace che di guerra, sia ecclesiastici che secolari, fossero assegnati a regnicoli e che anche la stessa carica di viceré venisse attribuita ai *naturals* della Corona d'Aragona⁴¹⁷. Naturalmente anche questa richiesta rimase lettera morta. Dieci anni più tardi la questione venne risolta dai tre Stamenti negli stessi termini, ma senza alcun risultato concreto⁴¹⁸.

La rivendicazione dell'esclusività delle cariche e delle prelature ai sardi si ispirava alla normativa spagnola: le *Cortes* di Castiglia, ad esempio, avevano stabilito nel 1534 che le dignità ecclesiastiche del Regno fossero esclusivo appannaggio dei *naturales*⁴¹⁹. Nei Regni della Corona d'Aragona tale disposizione («que para los cargos y dignidades, que en el hay, se hayan de proveer en adelante en naturales») era in vigore da più di un secolo prima: le *Cortes* d'Aragona l'avevano approvata nel 1402, quelle di Valenza nel 1403, quelle del Principato di Catalogna nel 1422⁴²⁰. In Sicilia il privilegio di esclusività per gli «originarii» del Regno, concesso da Alfonso V nel 1452, verrà abolito soltanto nel 1837⁴²¹.

Ancora nel Parlamento del 1631 i tre Stamenti chiesero di riservare al clero sardo le «dignitats eclesiásticas de les preladures» e, considerando l'esistenza di numerosi dottori in legge in grado di «administrar y servir tots los oficis de justisia, axí civils com criminals, tant de la Real Audiencia com dels demás tribunals», domandarono al sovrano di «concedir y per acte de Cort decretar que de así avant tots los dits offisis, axí togats com alias de justicia y patrimoni» ai «naturals del present Regne, nats y domiciliats en aquell», secondo quanto si osservava negli altri regni della Corona d'Aragona. Il viceré marchese di Bayona avrebbe trasmesso il capitolo a Madrid, osservando che riteneva «molt just y convenient per estar los naturals mes al cap de las cosas del Regne». Il sovrano, come sempre, avrebbe preso una posizione interlocutoria («su magestad mandará tomar acuerdo de lo que más convenga a su real servicio, honra y beneficio del Reyno») ⁴²². Nella stessa sessione i tre Stamenti, memori dell'esperienza positiva del contingente militare sardo che nella campagna di Lombardia si era battuto con valore a Mantova e a Casale Monferrato, nel contesto italiano della Guerra dei Trent'anni, chiesero che «tots los ofisis y plassas

⁴¹⁷ *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 334, p. 932.

⁴¹⁸ *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 148, pp. 434-435.

⁴¹⁹ «Porque ni haian Dignidades de nuestros Reynos, no ocupen las fortalezas de las Iglesias personas estrangeras»: *Nueva Recopilación de Leyes*, Madrid, 1567, lib. XIV, tit. XIII, cap. XVII.

⁴²⁰ A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos* cit., p. 79.

⁴²¹ F.M. TESTA, *Capitula Regni Siciliae*, Panormi, 1741, ora rist. anastatica e intr. a cura di A. ROMANO, Soveria Mannelli, 1999, pp. 257-258; cfr. anche V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli, 1983, pp. 75-79.

⁴²² *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., II, doc. n. 518, pp. 640-641.

de milisia que hi ha en lo present Regne de alcaits, commissaris de cavalleria y artilleria, capitans, sergentos» fossero conferiti ai «naturals y no sian admissos los forasters». Il viceré avrebbe approvato la richiesta, specificando che il capitolo era «molt just» e costituiva un incentivo per i «naturals que continuen en exercitarse en la milícia». Il sovrano avrebbe risposto che, quando si sarebbe presentata l'opportunità di «proveher juntas plaças militares», avrebbe preso in considerazione la richiesta⁴²³.

Proprio in occasione della celebrazione del Parlamento del 1631 il giurista Antonio Canales de Vega, docente di *Vísperas de leyes* nello Studio generale cagliaritano e avvocato dello Stamento ecclesiastico, nell'ottavo dei suoi *Discursos y apuntamientos*, avrebbe dato dignità teorica alla rivendicazione dell'esclusività delle cariche pubbliche e delle prelature, ulteriormente sollecitata dalla richiesta, avanzata nelle medesime Corti, dell'istituzione della Sala criminale della Reale Udienza e dalla costituzione della squadra di galere, approvata in quelle del 1624. Canales partiva dalla «questión muy antiga» dibattuta «entre los políticos», cioè se fosse stato conveniente «para el buen gobierno de una República que ocupassen los magistrados y dignidades los naturales o que las tuviessen forasteros». Alcuni autori erano convinti, secondo Canales, che i «naturales» per il «vinculo del parentesco o amistad que tienen en sus patrias» sarebbero stati «de tanto perjuzio a la recta administració de la justicia». Altri scrittori erano invece persuasi del contrario, cioè del «daño que a una Provincia le resulta del gobierno de los forasteros» e il giurista cagliaritano riportava la «opinión de los más prudentes y cathólicos políticos, que en los cargos y dignidades deven ser antepuestos los naturales a los forasteros». Riteneva dunque che non fosse «justa causa» l'«excluir los naturales» dalle cariche amministrative e giudiziarie, poiché «los estrangeros no estando noticiosos de las calidades y costumbres de los sujetos» che governavano, si rivelavano sovente inadatti a ricoprire incarichi a cui erano di fatto estranei. Vi era quindi tutta una serie di presupposti, dall'antica costituzione autonoma del *Regnum Sardiniae* al peso e alla vitalità del sistema consuetudinario, all'uso della lingua sarda nelle curie inferiori che spingevano perché gli ufficiali regi e i magistrati fossero *naturales* del Regno⁴²⁴.

⁴²³ *Ibidem*.

⁴²⁴ A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos* cit., pp. 71-82. I riferimenti bibliografici del *Discurso VIII* sono JUSTUS LIPSIUS, *Politicorum libri sex* (1589), DIEGO SIMANCAS, *De republica collectanea* (1565), JÉRONIMO CASTILLO DE BOBADILLA, *Política para Corregidores* (1597), JACOPO MENOCHIO, *Consilia* (1575), MARIO MUTA, *Super consuetudinibus civitatis Panormi* (1600), GARSIA MASTRILLO, *De magistratibus* (1616), CARLO TAPIA, *De constitutionibus principum* (1586), PHILIPPE DE COMMYNES, *Mémoires* (1489-98), insieme ai richiami ai lavori di Luca da Penne, Pierre Grégoire, Martin Azpilcueta, Juan de Mariana, Pedro Fernández de Navarrete e altri. Cfr. A. MATTONE, *Canales de Vega, Antonio* cit., p. 408; G. TORE, *Antonio Canales de Vega* cit., pp. LII-LXVII; A. NIEDDU, *L'istituzione della Sala Criminale della Reale Udienza del Regno di Sardegna (secc. XVI-XVII)*, in *Tra diritto e storia* cit., II, pp. 401-409.

Il mutamento della natura della rivendicazione politica e l'inevitabile radicalizzazione dello scontro sull'esclusività degli uffici e delle prelature, che maturò in Sardegna alla metà del XVII secolo, era in qualche misura il portato del fallimento dell'ambizioso disegno di centralizzazione dei poteri tentato dal conte-duca di Olivares, che aveva vagheggiato l'avvio di una reale unificazione amministrativa e finanziaria della monarchia, e della conseguente dissoluzione della potenza spagnola, squassata dai disastri militari e dal collasso economico, che con ribellioni dei Paesi Bassi, della Catalogna, del Portogallo (entrambe del 1640) e di Napoli (1647), aveva visto venir meno il complesso rapporto tra la corte di Madrid e i ceti privilegiati locali che negli anni passati aveva costituito il collante del sistema di governo messo in piedi dagli Asburgo. L'ambasciatore veneto Giacomo Querini, inviato straordinario della Repubblica alla pace dei Pirenei (1659) che pose fine alla lunga guerra tra la Francia e la Spagna, faceva riflettere i senatori veneziani sul «formidabile decantato governo della politica spagnuola, quale in trenta anni ha il regno di Napoli spogliato, distrutto lo stato di Milano, il regno di Sicilia impoverito, smembrata la Fiandra, il regno di Portogallo perduto, le Spagne incadaverite, spolpati i popoli, sì che dove han posto piede hanno per tutto incontrato disgrazie e mala fortuna»⁴²⁵.

In questo contesto di crisi la richiesta dell'esclusività delle cariche era destinata ad assumere una nuova coloratura "patriottica" che andava ben al di là del tradizionale richiamo al rispetto del costituzionalismo e dei privilegi del Regno⁴²⁶. Insomma, il patriottismo sardo, come viene confermato dai numerosi memoriali e libelli a stampa redatti contro la politica autoritaria del viceré Vivas, iniziò a maturare proprio nel corso delle lotte parlamentari del 1624. Certo, i rappresentanti degli Stamenti e i loro avvocati, se da un lato si mostravano scrupolosi interpreti dell'antico costituzionalismo del Regno e di tutto quel complesso di privilegi essenzialmente nobiliari, dall'altro si facevano portavoce dell'esigenza di nuove forme di rappresentanza della comunità «patria» nel contesto della monarchia composita spagnola (appunto, la rivendicazione

⁴²⁵ *Relazioni degli Stati europei lette al Senato* cit., serie I, Spagna, II, p. 310.

⁴²⁶ Sul patriottismo seicentesco in particolare spagnolo cfr., oltre in generale F. CHABOD, *L'idea di nazione*, a cura di A. SAIITA e E. SESTAN, Roma-Bari, 1974 (I ediz. Bari, 1961), pp. 17-28, e E. LEMBERG, *Il nazionalismo*, Roma, 1981 (I ediz. Stuttgart, 1950), pp. 163-167; J.-F. SCHAUB, *El patriotismo durante el Antiguo Regimen ¿Práctica social o argumento político?*, in *Lo conflictivo y lo consensual en Castilla. Sociedad y poder político (1521-1715). Homenaje a Francisco Tomás y Valiente*, Murcia, 2001, pp. 39-56; i saggi compresi in *Le sentiment national dans l'Europe méridional au XVI^e et XVII^e siècles*, ed. A. TALLON, Madrid, 2007; X. TORRES, *Un patriotisme sense nació: què va ser l'anomenada Guerra dels Segadors (1640-1652/59)?*, in *Notícia nova de Catalunya*, ed. J.M. FRADERA y E. UCÉLAY DA CAL, Barcelona, 2005, pp. 61-96; ID., *Naciones sin nacionalismo. Cataluña en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVII)*, Valencia, 2008, *passim*. Sempre penetranti le pagine di J.H. ELLIOTT, *La rebelión de los catalanes* cit., pp. 48 ss., e di R. VILLARI, *Un sogno di libertà* cit., pp. 89 ss.

dell'esclusività degli uffici o la nomina di un reggente sardo nel Consiglio d'Aragona), destinate ad essere riprese negli anni successivi come la principale piattaforma rivendicativa delle Corti⁴²⁷.

A questo punto è necessario domandarsi il perché la rivendicazione dell'esclusività delle cariche e delle prelature abbia assunto una così rilevante importanza nelle vicende politico-istituzionali della Sardegna spagnola. Se si dovesse accettare la tanto criticata tesi dello storico marxista britannico Perry Anderson, la richiesta della privativa degli uffici per i *naturales* rappresenterebbe l'ennesimo espediente della nobiltà sarda che, grazie al pieno controllo delle istituzioni burocratiche e giudiziarie del Regno, avrebbe potuto riconfermare il proprio predominio su una società di cui la feudalità costituiva pur sempre il vertice della gerarchia cetuale⁴²⁸. In realtà, la struttura amministrativo-giudiziarie del governo viceregio era comunque di dimensioni ridotte. La rivendicazione dell'esclusività delle cariche non riguardava tanto gli uffici regi "minori" quali quelli delle amministrazioni municipali (veghiere, sottoveghiere, assessore del Magistrato civico) o delle officialie dei feudi e delle incontrade reali, quanto gli uffici di toga e di cappa e spada del governo viceregio cagliaritano, Reale Udienza e Consiglio del Regio Patrimonio, e della Reale Governazione del Capo di Sassari e di Logudoro⁴²⁹.

Le cariche del Consiglio del Regio Patrimonio (ad eccezione di quella di avvocato fiscale patrimoniale): procuratore reale, maestro razionale e reggente la Reale tesoreria, tutte di cappa e spada, erano alienabili e ricoperte da esponenti delle famiglie Castelvì, Ravaneda e de Abella. Gli uffici "togati" erano invece soggetti ad una rigida selezione concorsuale da parte della Corona, fondata sul merito e sul meccanismo delle terne. A Cagliari il viceré raccoglieva i *curricula* degli aspiranti, comprensivi del titolo di laurea e delle precedenti

⁴²⁷ Cfr. R. VILLARI, *Per il re o per la patria. La fedeltà nel Seicento*, Roma-Bari, 1994, pp. 3-36. Il patriottismo sardo traeva in qualche misura alimento dalla riscoperta "identitaria" emersa già nella seconda metà del Cinquecento a proposito della storia (Fara), della lingua sarda (Araolla), delle tradizioni religiose (Arca) e del diritto "patrio" del Regno (Bellit, Arquer, Olives).

⁴²⁸ «In tal guisa – scrive Anderson –, in Occidente l'integrazione della nobiltà feudale nello Stato assoluto prese la forma dell'acquisto di "uffici". Chi aveva comperato un posto all'interno dell'apparato pubblico statale, poteva rifarsi mediante l'autorizzazione di privilegi e la corruzione, in una sorte di caratura monetaria dell'investitura feudale»: P. ANDERSON, *Lo Stato assoluto* cit., p. 34. Ancora più radicale l'interpretazione di A.J. MAYER, *Il potere dell'Ancien Régime fino alla prima guerra mondiale*, Roma-Bari, 1981 (I ediz. New York, 1981), pp. 1-12, secondo cui il peso del potere aristocratico giunse sino al primo decennio del Novecento.

⁴²⁹ Cfr. C. FERRANTE, A. MATTONE, *Per una prosopografia dell'amministrazione pubblica del Regno di Sardegna nei secoli XVI-XVII, in Centri di potere nel Mediterraneo occidentale: dal Medioevo alla crisi dell'Antico Regime*, a cura di M.G. MELE, LL.J. GUIA MARÍN, G. SERRELI, Milano, 2018, pp. 13-22. Cfr. anche R. PUDDU, *Per una storia dell'amministrazione*, in B. ANATRA, R. PUDDU, A. SERRI, *Problemi di storia* cit., pp. 133-180; A. MATTONE, *Centralismo monarchico* cit., pp. 166-177.

esperienze burocratiche o giudiziarie, per inviarli a Madrid presso il Consiglio d'Aragona. Qui il protonotario e i reggenti inserivano i *curricula* di altri concorrenti, in genere *letrados* dei Regni della Corona d'Aragona. Il vicescancelliere a questo punto stilava una terna dei candidati più meritevoli da sottoporre all'approvazione del sovrano. Era questo il meccanismo che gli Stamenti sardi intendevano modificare, escludendo dagli uffici di toga del Regno gli altri candidati forestieri⁴³⁰.

Nel 1631, a sostegno dell'esclusività per i *naturales*, Canales de Vega aveva stilato un lungo elenco di sardi che avevano ben meritato nelle prelature ecclesiastiche e nelle cariche civili e militari dell'isola e degli altri regni della monarchia⁴³¹. Nel 1668 l'abate Frasso nella sua *Relación de los letrados que oy se hallan naturales del Reyno de Cerdeña* contava 10 *ministros* tra la Reale Udienza e la Reale Governazione di Sassari, 3 *sujetos* impiegati in altre province e ben 54 «letrados, todos abogados de satisfacción» come potenziali funzionari regi (29 per Cagliari, 18 per Sassari, 4 per Alghero, 3 per Oristano). Proseguiva poi con un elenco di 52 ecclesiastici sardi che avrebbero potuto «ocupar Prelacias» e di 33 *sujetos naturales* che avrebbero potuto aspirare ai «puestos de Milicia»⁴³².

Il ceto togato esprimerebbe nella Sardegna seicentesca istanze e valori autonomi che lo porrebbero in relazione meno stretta con le gerarchie sociali e con l'egemonia aristocratica? Ad esempio, nel Regno di Napoli il ceto togato si era affermato come una forza sostanzialmente nuova e, per certi aspetti, autonoma dai ceti privilegiati tradizionali, marcando una sua specifica identità che prendeva le mosse proprio dal complesso del “diritto patrio” napoletano e da quella sorta di monarchia giurisprudenziale che caratterizzò il Regno nell'età spagnola⁴³³. A questo proposito Raffaele Ajello nel tracciare una storia dei giuristi napoletani come ceto e come forza sociale ha sottolineato la loro adesione ai

⁴³⁰ Sugli uffici e sui meccanismi concorsuali cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. II, capp. I-V, pp. 591-653, sugli uffici di cappa e spada del Regio Patrimonio, lib. III, tit. II, capp. I-XVIII, pp. 551-564, e soprattutto F. VICO, *Leyes y pragmáticas* cit., I, tit. V (*De los officios que el virrey suele proveer y la forma que ha de guardar en embiar a Su Magestad terna de personas benemeritas para los officios temporales y dignidades ecclesiasticas*), pp. 40-46.

⁴³¹ A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos* cit., pp. 85-101.

⁴³² *Documenti sulla crisi politica* cit., doc. n. 15, pp. 81-88.

⁴³³ Cfr. P.L. ROVITO, *Repubblica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*, I, *Le garanzie giuridiche*, Napoli, 1981, pp. 3-86; ID., *Il vicereame spagnolo di Napoli. Ordinamento, istituzioni, culture di governo*, Napoli, 2003, pp. 139-276; I. DEL BAGNO, *Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento*, Napoli, 1993, pp. 3-86; M.N. MILETTI, *Peregrini in patria. Percezioni del jus Regni nella giurisprudenza napoletana dell'età moderna, in Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONI, Roma, 2006, pp. 401-481; cfr. anche le considerazioni di I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002, pp. 289-295.

principi dell'assolutismo regio, della lotta antibaronale, dell'anticurialismo in materia ecclesiastica e ha posto in rilievo gli aspetti dell'«indipendenza ambigua ma caotica» dei tribunali⁴³⁴. D'altra parte non si possono paragonare i 13 posti di magistrato della Reale Udienza e della Governazione sassarese, la ventina di uffici della struttura amministrativa e patrimoniale del governo viceregio, con i grandi tribunali napoletani: il solo Sacro Regio Consiglio aveva 20-24 consiglieri più il presidente, ed una folla di segretari, scrivani, portieri, tabulari, guardarobieri, campanari⁴³⁵. È evidente che non è possibile paragonare le istituzioni amministrative e giudiziarie di una metropoli che nel 1606 aveva raggiunto i 280.000 abitanti, con quelle di una piccola città che in quegli stessi anni ne contava appena circa 8.000⁴³⁶.

Anche nella Sardegna seicentesca si assiste alla spinta dei ceti aristocratici per l'ottenimento delle cariche statali, reclamando spesso di diritto il virtuale monopolio degli uffici pubblici. I giovani nobili, soprattutto i cadetti che non potevano accedere al maggiorasco e che non erano portati per la carriera ecclesiastica o per quella delle armi, cominciarono già dalla metà del Cinquecento ad iscriversi alle Facoltà giuridiche italiane e spagnole e, poi, dal 1626-32 nei due Studi generali di Cagliari e Sassari: se si scorrono gli *acta graduuum* degli Studi di Pisa e di Bologna non sarà difficile riscontrare che numerosi studenti sardi erano di origine nobiliare⁴³⁷. La società sarda presentava

⁴³⁴ R. AJELLO, *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli, 1976, pp. 34-38, 294 ss.; ID., *Il modello napoletano nella storia del pubblico funzionario*, in *L'educazione giuridica*, IV, *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, 1, *Profili storici e la tradizione italiana*, Perugia, 1981, pp. 329-379; ID., *I magistrati al potere nella Napoli del Cinquecento: alle origini della crisi giuridica italiana*, in *Gli inizi della circolazione della cartamoneta e i banchi pubblici napoletani nella società del loro tempo 1540-1650*, a cura di L. DE ROSA, Napoli, 2002, pp. 110-142; ID., *Dominazione spagnola e principati italiani al tempo di Filippo II. Il fallimento dello Stato nel Mezzogiorno e le società regionali patrizie*, in *Filippo II e il Mediterraneo* cit., pp. 57-124; ID., *Introduzione* a P.L. ROVITO, *Respubblica dei togati* cit., pp. XV-XX. Sull'«autonomia» del ceto togato si mostra molto più prudente se non addirittura contrario G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, III, *Il Mezzogiorno spagnolo e austriaco (1622-1734)*, Torino, 2006, pp. 118 ss.; ID., *Alla periferia dell'impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo (secoli XVI-XVII)*, Torino, 1994, pp. 21-30; ID., *Intervista sulla storia di Napoli*, a cura di P. ALLUM, Roma-Bari, 1978, pp. 40-56, sulla «via napoletana» allo Stato moderno. In questa linea anche A. MUSI, *L'Italia dei viceré* cit., pp. 30 ss.

⁴³⁵ Cfr. V.I. COMPARATO, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze, 1974, p. 437.

⁴³⁶ Cfr. le belle pagine di J.A. MARINO, *Becoming Neapolitan. Citizen Culture in Baroque Naples*, Baltimore, 2011.

⁴³⁷ Cfr. R. DEL GRATTA, *Acta Graduum* cit.; M.T. GUERRINI, «*Qui voluerit in iure promoveri*» cit., entrambi *ad indicem*; EAD., *Studiare altrove: la formazione dei letrados sardi nelle Università spagnole e italiane in età moderna*, in *Storia dell'Università di Sassari*, a cura di A. MATTONE, I, Nuoro, 2010, II, pp. 243-253; A. MATTONE, *Cultura giuridica* cit., pp. 364-366; G.P. BRIZZI, *Tra Roma e Madrid* cit., pp. 61-64. Numerosi stemmi di nobili laureati sardi compaiono nelle decorazioni dell'Archiginnasio, l'antica sede dello Studio bolognese: cfr. *Imago universitatis. Celebrazione e autorappresentazione di maestri e studenti nella decorazione parietale dell'Archiginnasio*, 2 voll.,

infatti le condizioni favorevoli per l'esercizio della professione forense: il patrocinio di cause, specie quelle patrimoniali e, soprattutto, quelle feudali presso i tribunali laici ed ecclesiastici superiori, garantiva sovente buone fonti di guadagno. Lo *status* di avvocato, anche e soprattutto per coloro che provenivano dai ceti – diciamo così – “borghesi”, comportava un certo prestigio sociale: dal foro si poteva salire inoltre agevolmente alle ambite *plazas* della magistratura giudicante, agli uffici amministrativi e, alla fine, ai titoli di cavalierato e di nobiltà⁴³⁸. I *letrados* tendevano quindi a trasformarsi in nobili e questa non disinteressata conversione si può verificare anche agevolmente tra gli ufficiali regi e gli avvocati protagonisti del Parlamento del 1624 (Vico, Dexart, del Rosso, de Abella).

In sostanza, l'ascesa nobiliare dei *letrados* contribuiva a rafforzare ulteriormente il blocco sociale dominante monarchico-feudale e il cemento ideologico che lo teneva insieme; all'interno di questa compagine coesistevano in un ruolo subalterno i gruppi mercantili-finanziari genovesi (in misura minore francesi), il mondo burocratico-forense, l'artigianato urbano, i ceti produttivi delle campagne, *labradores* e allevatori, che nel complesso finivano per assumere, anche all'interno delle istituzioni rappresentative del Regno, il ruolo di prodotto storico di quest'alleanza cetuale.

Non aveva del tutto torto, dunque, Pierre Vilar che vedeva la società spagnola del Seicento (e di conseguenza anche quella dei regni iberici periferici) condannata a soccombere, nei confronti delle altre società europee del tempo, a causa del suo carattere parassitario e per la mancanza di un modo di produzione in grado di sostituire quello feudale, quando questo entrò in crisi irreversibile nel corso delle ribellioni e delle rivoluzioni del XVII secolo⁴³⁹.

sotto la direz. di G.P. BRIZZI, Bologna, 2011. In generale cfr. R.L. KAGAN, *Universidad y sociedad en la España moderna*, prolog. de J.A. MARAVALL, Madrid, 1981 (I ediz. Baltimore and London, 1974), pp. 119 ss.

⁴³⁸ La normativa che regola l'avvocatura è in J. DEXART, *Capitula* cit., lib. II, tit. IV, capp. I-X, pp. 454-468.

⁴³⁹ Cfr. P. VILAR, *Le temps du Quichotte*, in «Europe», n. 34 (1956), ora ID., *El tiempo del Quijote*, in ID., *Crecimiento y desarrollo. Economía e historia. Reflexiones sobre el caso español*, Barcelona, 1980, pp. 332-346; cfr. anche ID., *Cataluña en la España moderna. Investigaciones sobre los fundamentos económicos de las estructuras nacionales*, I, *Introducción. El medio natural y el medio histórico*, Barcelona, 1987³ (I ediz. Paris, 1972), pp. 375 ss.; J.H. ELLIOTT, *Il declino della potenza spagnola*, in ID., *La Spagna e il suo mondo* cit., pp. 295-336; ID., *La rebelión de los catalanes* cit., pp. 25 ss., rifiutò questa lettura in chiave marxista di un declino annunciato, ribadendo che nel corso della prima metà del Seicento la Spagna godeva di forze ed energie e che la crisi economica e il rifiuto del lavoro manuale erano una caratteristica assai diffusa negli altri paesi europei del tempo. Cfr. per la Sardegna anche B. ANATRA, *La Sardegna «spagnola»: una crisi lunga un secolo*, in ID., *Istituzioni e società in Sardegna e nella Corona d'Aragona (secc. XIV-XVII)*, Cagliari, 1997, pp. 113-127.

3. La nomina del reggente sardo nel Consiglio d'Aragona

Il 16 aprile 1614 i tre Stamenti, constatando che nel Regno vi erano «molts subjectes de virtut y bones letres», avevano presentato nel Parlamento Gandía la richiesta della nomina di un «regent natural» sardo nel Consiglio d'Aragona: erano infatti convinti che la nomina sarebbe stata di indubbio «profit y utilitat», sia per la «despedició de les causes» provenienti dall'isola che per la conoscenza delle «pragmaticas, consuetuts y leis municipals» del Regno. Gli Stamenti militare e reale avevano dichiarato di essere disposti a sostenere le spese del «sallari ordinari por el sustento de dit regent». Il viceré aveva trasmesso il capitolo al sovrano che, pur considerando estremamente opportuna la nomina di un reggente sardo, aveva caricato sugli Stamenti oltre i costi del salario ordinario altri 6.000 reali annui per le propine e le spese di «casa de aposento» dell'alto magistrato⁴⁴⁰. La risposta regia aveva inevitabilmente raffreddato gli entusiasmi e per un decennio l'esigenza della nomina era in parte caduta nel dimenticatoio.

Il 23 aprile 1624, esattamente dieci anni dopo, quasi specularmente alla presentazione del capitolo di Corte sull'esclusività degli uffici e delle prelature, venne avanzata dallo Stamento militare la richiesta della nomina nel Consiglio d'Aragona di un «regent natural del present regne», formulata negli stessi identici termini del Parlamento del 1614, dichiarando ancora una volta che il Militare e il Reale erano disposti a farsi carico del «salari necessari y ordinari» del magistrato.

Il Militare contestava però l'ulteriore addebito caricato al Regno per le spese relative alla «casa y aposento» del reggente, cui si aggiungevano oltre tutto le «propinas de toros y luminarias», sostenevano che l'alto magistrato sarebbe stato sicuramente in grado di provvedere alle proprie esigenze sulla base dei proventi dei «sos propis traballs en las causes que farà y votarà». La richiesta stamentaria era inequivocabile: «Suplican a vostra magestad – si legge nella petizione – se servesca fer gratia de nomenar llana y lisament y sens dites condicions del regent natural del present Regne puix se son offerts pagar lo salari que solen tenir los demás regents del Supremo». Lo Stamento si riservava inoltre di presentare al sovrano una «terna particular» dei *letrados* sardi che avrebbero potuto essere nominati reggenti di toga. «Plau a sa magestad – afferma la risposta di Filippo IV – que se guarde lo decretat en aço per sa magestad en lo Parlament del duc de Gandía»⁴⁴¹.

Il Consiglio d'Aragona era stato istituito il 19 novembre 1494 come trasformazione dell'antica *Curia Regis* dei regni della Corona, configurandosi in qual-

⁴⁴⁰ *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 148, p. 435.

⁴⁴¹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 298.

che misura come il corrispettivo catalano-aragonese del *Consejo Real* di Castiglia (riorganizzato nel 1480): esso esprimeva da un lato la nuova organizzazione politico-istituzionale della monarchia di Spagna, successiva all'unione delle due Corone di Castiglia e d'Aragona, e dall'altro la politica del *redreç* amministrativo di Ferdinando il Cattolico. Le sue competenze politico-amministrative-giudiziarie si estendevano a tutti i territori della Corona: ai Regni di Aragona, Valenza, Maiorca e Sardegna, al Principato di Catalogna, alle contee del Rossiglione e della Cerdaña e, infine, ai Regni di Napoli e della Sicilia⁴⁴². Con la nascita del Consiglio d'Italia (1555-58), separato da quello d'Aragona per ragioni di efficienza, la nuova compagine statale controllò l'amministrazione, la giustizia, la vita economica, gli affari di guerra e l'azione politica dei viceré di Napoli e di Sicilia e del governatore dello Stato di Milano⁴⁴³. Con le *Ordenanzas de Palamós* (1543) era stata data al *Consejo de Aragón* una fisionomia amministrativa definitiva con la specificazione delle sue competenze e attribuzioni con funzioni proprie, simili a quelle degli altri Consigli territoriali della monarchia asburgica (*Consejo de Castilla*, *Consejo de Indias*, *Consejo de Italia*, *Consejo de Flandes*, *Consejo de Portugal*), naturalmente consultive in materia di giustizia e di governo⁴⁴⁴.

Ai tempi del Parlamento del 1624 era composto da un vicescancelliere che, per conto del sovrano, lo presiedeva; un tesoriere generale, consigliere di cappa e spada, che sovrintendeva l'amministrazione finanziaria e del patrimonio reale e sostituiva interinalmente il vicescancelliere quando questi era assente; l'organico comprendeva sei reggenti di toga – due consiglieri *letrados* del Principato di Catalogna, altri due del Regno di Aragona, altri due di quello di Valenza (si trattava però di una distribuzione – diciamo così – “flessibile”, perché nel corso del XVII secolo furono nominati reggenti sardi e maiorchini), un protonotario, che era segretario reale e sovente consigliere, un avvocato fiscale, un tenente del protonotario, quattro segretari, scrivani e portieri⁴⁴⁵. Durante il

⁴⁴² Cfr. soprattutto J. ARRIETA ALBERDI, *El Consejo Supremo* cit., pp. 25 ss. e *passim*, cui si rinvia.

⁴⁴³ Cfr. soprattutto M. RIVERO RODRÍGUEZ, *Fundación y formación del Supremo Consejo de Italia*, Madrid, 1986; e soprattutto ID., *El Consejo de Aragón y la fundación del Consejo de Italia*, in «Pedralbes. Revista d'història moderna», IX (1989), pp. 57-90; ID., *Poder y clientelas en la fundación del Consejo de Italia (1556-1560)*, in «Cheiron», IX (1992), pp. 29-54; fra i lavori più vecchi C. GIARDINA, *Il Supremo Consiglio d'Italia*, Palermo, 1936; ID., *Sul governo centrale spagnolo e sull'anno di fondazione del Consiglio d'Italia*, in «Archivio storico per la Sicilia», IV-V (1938-39); ed anche J. VICENS VIVES, *La struttura amministrativa* cit., pp. 232-238; H.G. KOENIGSBERGER, *L'esercizio dell'impero* cit., pp. 91-132; A. MUSI, *L'impero dei viceré* cit., pp. 100-104.

⁴⁴⁴ Cfr. P. ARREGUI, *Ordenanzas del Consejo de Aragón*, in «Anuario de historia del derecho español», LV (1985), pp. 705-733.

⁴⁴⁵ Cfr. J. ARRIETA ALBERDI, *El Consejo Supremo* cit., pp. 409 ss.; cfr. anche J. LALINDE ABADÍA, *El vicescanciller y la presidencia del Consejo de Aragón* cit., pp. 175-248; V. FERRO, *El dret públic català* cit., pp. 44-52; presenta ancora notevoli spunti C. RIBA Y GARCÍA, *El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II* cit., pp. 15 ss.

regno di Filippo II, il *letrado* sassarese Girolamo Olives ricoprì dal 1554 al 1569 l'ufficio di avvocato fiscale del Consiglio d'Aragona, carica certo importante, ma non così rilevante come quella di reggente di toga⁴⁴⁶.

Nel Consiglio d'Aragona – scriveva nel 1632 l'ambasciatore veneziano Alvise Mocenigo, spiegando al Senato veneto il meccanismo di funzionamento del *Consejo* –, che risiedeva «come gli altri in corte appresso Sua Maestà», i «ministri non solo espediscono le cause che occorrono tra i vassalli, ma danno i voti loro al re in tutte le materie toccanti alla Corona così nei punti di grazia come di giustizia. È assai limitata l'autorità del re in questi regni, li quali si reggono con la regola dei proprj statuti che chiamano fueros; gli Catalani, fra gli altri, conservano maggiore libertà essendo il loro governo quasi di repubblica, non ammettono cosa che possi derogar punto i loro privilegi. Gli altri o per remissione della loro sostanza e troppo facilità [...] sono affatto si può dir soggetti e si lasciano portare a tutto quello che viene disposto da Sua Maestà senza resistenza. Non gode il re il beneficio in questi regni d'alcuna contribuzione – proseguiva Mocenigo –, e solo quando sia in persona a tener le Corti di tempo, ottiene donativi, per i quali anco i regni dimandano a Sua Maestà o conferma di nuovi statuti o concessioni di nuovi privilegi o licenza di nuove imposizioni o gabelle»⁴⁴⁷.

È stata posta in evidenza dalla storiografia la scarsa efficienza politica e amministrativa del sistema polisinodale spagnolo. Questo «labirinto cretese» di carte e consulte, come lo chiamavano i contemporanei, ha fatto a lungo discutere gli storici. Helmut G. Koenigsberger se da un lato considerava l'istituzione dei Consigli come «un cambiamento rivoluzionario del ruolo del governo centrale in un impero internazionale», dall'altro poneva in rilievo «l'assenza di regole ordinarie» e di «linee di demarcazione» tra i vari organi, le lentezze procedurali, la «confusione tipica dell'amministrazione spagnola», che generava «effetti di sclerosi e di debolezza»⁴⁴⁸. Decisamente critico è, invece, il parere di Jaime Vicens Vives, secondo cui, già dai tempi di Filippo II, il «sistema polisi-

⁴⁴⁶ Cfr. J. ARRIETA ALBERDI, *Giuristi e consiglieri sardi* cit., pp. 48-53; A. MATTONE, *Olives, Girolamo*, in DBGI, II, p. 1455; ID., *Cultura giuridica* cit., pp. 370-373.

⁴⁴⁷ *Relazioni degli Stati europei lette al Senato* cit., serie I, vol. I, pp. 612-613. «Il regno di Sardegna – prosegue Mocenigo – è governato da un viceré, somministra al re alcun numero di gente e qualche quantità di denaro, ma è solo considerabile per l'abbondanza dei formenti e carni, che può contribuire all'armate, come fa, ed a' regni vicini; è poco coltivato per la penuria della gente la quale se non mancasse per gli esercizi rurali potrebbe dare il pane alli regni vicini» (p. 613). Anche in un manoscritto seicentesco così vengono descritte le competenze del Consiglio d'Aragona: «Trata este Consejo de todas las cosas de estado y guerra, iusticia, gobierno, promisiones, mercedes, argobispados y obispados, abadías y prebendas, beneficios eclesiásticos, y habitos de la Orden y cavalleria de Montesa»: BUS, ms. 126, *Curia Española. Relación de todos los Consejos superiores y Tribunales supremos*.

⁴⁴⁸ H.G. KOENIGSBERGER, *L'esercizio dell'impero* cit., pp. 67-80.

nodale» aveva dato «prova di stanchezza» a causa della «dispersione degli affari», delle lungaggini che dilatavano la «trafila degli atti» e della «mediocrità e del conservatorismo dei suoi membri», che avevano impedito lo «stabilizzarsi di una teoria amministrativa moderna»⁴⁴⁹. È stato inoltre messo in evidenza che, rispetto alla macchinosa polisinodalità del XVI secolo, il Consiglio del re, istituito in Francia durante il regno di Enrico IV, aveva accentrato in modo unitario e in un unico organismo, agile e efficiente, tutte le complesse e molteplici attribuzioni dei *Consejos* spagnoli. A questo proposito John Elliott ha osservato che nel lungo periodo «le forze che operavano a favore della concentrazione del potere erano più vitali in Francia che in Spagna»⁴⁵⁰.

Più problematico appare il giudizio di Pablo Fernández Albaladejo che ha valutato la polisinodalità come «un sistema dominato da un'entropia», che pure riusciva a garantire il funzionamento della macchina con un accettabile livello di efficienza. Il sovrano costituiva l'elemento di saldatura dell'intero sistema: fonte della giurisdizione attribuita ai Consigli, il monarca aveva a disposizione tutti i mezzi per influire sulle loro decisioni, risolvere i conflitti di competenza, avocare a sé quelle pratiche la cui rilevanza imponeva di procedere con estrema cautela⁴⁵¹.

La polisinodalità presentava però limiti e inconvenienti inevitabili d'altra parte nell'eccessivo carico di lavoro burocratico che si riversava su Consigli e consiglieri, ripercuotendosi negativamente nella formulazione delle *consultas*, nei conflitti di competenza con altri *Consejos*, nella trasmissione degli atti e nell'eccessivo potere che alcuni reggenti o i vicescancellieri accumulavano grazie ai disservizi. Naturalmente questo sistema presupponeva la presenza di un sovrano-burocrate, come era appunto Filippo II, al centro di tutta questa complessa macchina amministrativa: la morte del *Rey prudente* portò inevitabilmente al *valimiento*, cioè alla nomina di favoriti incaricati di sovrintendere agli affari di Stato, nel quasi totale disinteresse per la politica da parte dei suoi successori asburgici.

⁴⁴⁹ J. VICENS VIVES, *La struttura amministrativa* cit., p. 235; ID., *Profilo della storia di Spagna* cit., pp. 116-117.

⁴⁵⁰ J.H. ELLIOTT, *Richelieu e Olivares* cit., p. 131. Sul francese Consiglio del re cfr. R. MOUSNIER, *Le Conseil du Roi de Louis XII à la Révolution*, Paris, 1970; ID., *Les institutions de la France sous la monarchie absolue*, II, Paris, 1980, pp. 86 ss.; J. BARBEY, *Être roi. Le roi et son gouvernement en France de Clovis à Louis XVI*, Paris, 1992, pp. 334-347; E. LE ROY LADURIE, *L'Etat royal. De Louis XI à Henri IV (1460-1610)*, Paris, 1987, pp. 373-404; R. ROMEO, *Richelieu. Alle origini dell'Europa moderna*, intr. di G. PESCOLIDO, Roma, 2018, pp. 121-126; sulle differenze tra la Spagna e la Francia cfr. P. ANDERSON, *Lo Stato assoluto* cit., pp. 57 ss.; e su quelle dell'organizzazione amministrativa A. MUSI, *La storiografia politico-amministrativa sull'età moderna: tendenze e metodi degli ultimi trent'anni*, in *Stato e pubblica amministrazione nell'Ancien Régime*, a cura di ID., Napoli, 1979, pp. 13 ss.

⁴⁵¹ P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, *Fragmentos de Monarquía* cit., pp. 98-100; ID., *La crisis de la Monarquía* cit., pp. 209 ss.

Anche Giuseppe Galasso, a proposito dell'inserimento dei Regni di Napoli e di Sicilia, che venivano sottratti alla «loro antica unione con la Corona aragonese», e dello Stato di Milano nelle competenze del Consiglio d'Italia, «uno di quei Consigli che cominciarono a formare l'architettura diplomatico-cancelleresca della Corona castigliana», ha sottolineato come le competenze del nuovo istituto consiliare erano state stabilite «unicamente per considerazioni di funzionalità attinenti all'unitarietà della politica internazionale e della gestione politico-amministrativa, di cui l'unica dinastia regnante su un così disparato complesso di domini non poteva e non sentire e non imporre l'esigenza». Osserva inoltre che «l'efficacia direttiva e centralizzatrice di tale istituzione nei riguardi del governo dei domini italiani della Corona spagnola fu assai scarsa; e che in effetti il rapporto diretto dei singoli paesi italiani soggetti alla Corona con la segreteria e il gabinetto del re continuò ad essere il vero dispiegamento dell'azione sovrana»⁴⁵².

La richiesta della nomina di un reggente di toga nel Consiglio d'Aragona, riproposta nel Parlamento del 1624 aveva dunque un inequivocabile significato – diciamo così – “autonomistico” (corrispondente per evidenti aspetti alla rivendicazione dell'esclusività delle cariche): si trattava infatti di contare di più con un proprio rappresentante nel sistema polisinodale della monarchia asburgica, capace di seguire l'iter delle cause di appello inoltrate al *Consejo*, di tutelare da Madrid le rivendicazioni e le richieste del Regno, dalla decretazione regia dei capitoli di Corte alla riconferma dei privilegi, dalle questioni economiche e individuali alle numerose suppliche avanzate da particolari, conventi, congregazioni.

Già nel Parlamento del 1530 lo Stamento militare, constatando che il sovrano teneva «en so Real Consell un doctor de cascun Regne», riteneva che fosse «cosa molt justa e necessaria» la nomina come reggente di un «natural de dit Regne» di Sardegna⁴⁵³. La richiesta di un «seggio per un reggente nativo dell'isola» nel Supremo Consiglio d'Aragona venne ripresentata nelle Corti del 1543 dal sindaco della città di Cagliari, Michele Barbarà⁴⁵⁴. Petizione rinnovata negli stessi termini anche nel Parlamento Madrigal (1568), motivata con l'elevato numero di cause che venivano appellate dall'isola che contenevano

⁴⁵² G. GALASSO, *La Spagna imperiale e il Mezzogiorno*, in ID., *Alla periferia dell'impero* cit., pp. 13, 17; cfr. anche ID., *Storia del Regno di Napoli* cit., II, pp. 589 ss.; ID., *La storia regionale e la formazione dello Stato moderno*, in Federico Chabod e la «nuova storiografia» italiana dal primo al secondo dopoguerra (1919-1950), a cura di B. VIGEZI, Milano, 1983, pp. 163-210; G. GALASSO, *Tradizione aragonese e realtà della monarchia spagnola in Italia nei secoli XVI-XVII*, in XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona cit., I, pp. 177-192.

⁴⁵³ P.J. ARQUER, *Capitols de Cort* cit., p. 86; *I Parlamenti del viceré Angelo de Vilanova* cit., I, doc. n. 448, p. 922.

⁴⁵⁴ V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., p. 529.

oltretutto numerosi documenti in lingua sarda che imponevano la nomina di un magistrato *natural* del Regno. Durante il regno di Filippo II la questione della nomina del reggente sardo prese maggiore consistenza: nel Parlamento del 1574 i tre Stamenti riformularono un capitolo di Corte per la nomina «del regent que sie natural de Serdenya, com se fa a los tres regnes de la Corona de Aragó»⁴⁵⁵. In quello del 1583 ancora i tre Stamenti avanzarono la richiesta per «concedir que en lo supremo Consell de Aragó» venisse nominato un reggente della «nació sarda perque los negocis del present regne tinguen mes ágil expedició»⁴⁵⁶.

Infine nelle Corti del 1593, Salvatore Bellit, sindaco dello Stamento militare, poneva in evidenza che nel Consiglio d'Aragona, il Regno d'Aragona aveva due reggenti, quello di Valenza altri due e il Principato di Catalogna ancora altri due, e sino ad allora non si aveva «provehit cosa alguna en que ningún sart fos regent en dit Supremo Consell», chiedeva al sovrano la nomina di «un regent natural de aquest regne, per a que assistir» in quell'importante Consiglio⁴⁵⁷. I viceré inviando i capitoli al sovrano avevano caldeggiato l'approvazione della petizione: restava tuttavia ancora irrisolto l'aspetto principale della nomina, cioè su chi – il sovrano o il Regno – dovesse farsi carico del salario del reggente.

Nel Parlamento del 1602 la città di Sassari, ricordando le richieste precedenti, presentava la supplica per l'«innata fidelidat» del Regno e per la presenza di «subjectes abils exemplars de lletres y virtuts», della nomina di un *doctor natural* «per lo officis de regent» nel Consiglio d'Aragona: l'accoglimento della petizione sarebbe stato di «profit de aquest pobre regne y ocasió se animen molt mes los del dit regne en perseverancia de dites lletres y virtut». Il sovrano avrebbe affermato di tenere a mente di «fer mercé a les persones doctes y de bones parts del regne»⁴⁵⁸.

Con la conclusione dei lavori del Parlamento Vivas e con l'approvazione, l'11 novembre 1625, da parte di Filippo IV dei capitoli di Corte del Militare, la nomina del reggente sardo nel Consiglio d'Aragona entrava nella sua fase attuativa, visto che il Regno aveva accettato le condizioni poste dal sovrano relative al carico del salario e delle spese per la «casa y aposento» del magistra-

⁴⁵⁵ *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma* cit., II, doc. n. 366, p. 1043.

⁴⁵⁶ ACA, *Cancellaria Sardiniae*, reg. 4340, c. 23.

⁴⁵⁷ *Il Parlamento del viceré Gastone di Moncada* cit., doc. n. 164, p. 365. Con la consulta del 28 gennaio 1599 il Consiglio d'Aragona nominava come avvocato fiscale l'iglesiente Angelo Cani, laureato in *utroque* a Bologna il 23 dicembre 1572 (M.T. GUERRINI, «*Qui voluerit in iure promoveri*» cit., n. 2464, p. 267), già giudice dell'*Audiencia* cagliaritana. Ricoprì l'incarico per pochissimo tempo: solo pochi mesi nel 1599: J. ARRIETA ALBERDI, *Giuristi e consiglieri sardi* cit., pp. 52-53.

⁴⁵⁸ *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. 401, pp. 1124-1125.

to⁴⁵⁹. Il Consiglio d'Aragona si era infatti espresso positivamente nei confronti di questa petizione del Regno, sottolineava però la necessità di risolvere due problemi preliminari: il primo concerneva la natura giuridica della *plaza* da assegnare al *letrado* sardo, perché, nel caso di nomina dell'avvocato fiscale il salario sarebbe stato a carico delle finanze regie, mentre per la nomina di un reggente togato il salario, come da consuetudine, sarebbe stato a carico del Regno proponente, sulle cui capacità contributive aleggiavano alcune riserve; il secondo problema riguardava la necessaria cautela per la scelta del soggetto da proporre per l'importante carica, poiché al *Consejo* erano note le rivalità municipali che opponevano le due più importanti città del Regno⁴⁶⁰.

A questo punto venne attivato il meccanismo delle terne da sottoporre all'attenzione del Consiglio d'Aragona e alla scelta del sovrano⁴⁶¹. Fra i nomi proposti figuravano quelli dell'avvocato fiscale Francesco de Vico – alla chiusura del Parlamento il viceré Vivas aveva auspicato per lui la concessione della *plaza* di reggente di toga –, dell'avvocato fiscale patrimoniale Andrea del Rosso, entrambi sassaresi, del magistrato cagliaritano Giovanni de Andrada, tutti e tre comunque fedelissimi del viceré, a cui si aggiunsero quelli dei due militari sassaresi, Francesco Scano di Castelvi, legatissimo a Vico, e di Stefano Manca. Alla fine il Consiglio dovette decidere su una terna di nominativi com-

⁴⁵⁹ CDS, II, *Diplomi e carte del XVII secolo*, doc. n. XXIX, pp. 276-277; ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1098, *Copia de dos capítulos de Corte, el uno sobre el nombramiento de regente en el Consejo Supremo de Aragón en persona natural del Reyno de Cerdeña, y el otro sobre la paga que se le ha de dar al regente por el dicho Reyno*, s.d. Nella consulta dell'8 dicembre 1624 il Consiglio d'Aragona si era espresso favorevolmente sulla richiesta dello Stamento militare, approvata nell'ultimo Parlamento, dell'istituzione di un reggente di toga «natural de Cerdeña para la expedición de las causas y informar de las cosas de aquel Reyno, pragmáticas y leyes municipales». Nella consulta si sottolineava che il Regno di Sardegna, come quello di Maiorca, non aveva mai avuto un reggente «natural»: la sua istituzione avrebbe quindi favorito il «mayor despacho de los pleytos y negocios de justicia con mayor número de jueces con mayor satisfacción de las partes y descargo – come si legge nella delibera – de la conciencia de Vuestra Magestad» (legajo 1091).

⁴⁶⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1102. Nella consulta del 31 marzo 1625 il Consiglio d'Aragona prendeva in esame la «suplica en el proceso del Parlamento» che chiedeva al sovrano di «hazer merced a quel Reyno que en este supremo Consejo de Aragón aya un regente natural de Cerdeña». In questa prospettiva, il 25 febbraio 1625, il vicecancelliere aveva scritto al viceré affinché proponesse al sovrano «los sujetos más capaces para la plaza del regente». Su questo punto il *Consejo* si divise: da un lato il conte del Chinchon, tesoriere generale, e il reggente Francesco di Castelvi ritenevano che spettasse al Consiglio predisporre l'elenco delle persone meritevoli per questo ufficio; dall'altro i reggenti Salvatore Fontanet, Michele Çalba de Vallseca e Baldassarre Navarro de Arro subordinavano la predisposizione della lista alla risoluzione della questione della «paga del sueldo, casa de aposento, propinas». Ritenevano inoltre che «para cargar nuevo derechos sobre el Reyno» fosse «forzoso juntar los Estamentos del como lo dize el virrey» (legajo 1091).

⁴⁶¹ Sul meccanismo delle terne cfr. F. VICO, *Leyes y pragmáticas* cit., lib. I, tit. V, capp. V-VII, pp. 44-46.

posta da Vico, Scano di Castelvi e l'iglesiente Nicola Escarchoni, giudice della Reale Udienza e oppositore della politica di Vivas⁴⁶².

La nomina di Vico appariva per molti aspetti quasi scontata: il fiscale sassarese si presentava infatti non soltanto come un *letrado* di profonda cultura giuridica, ma anche come un pragmatico e abile consulente del governo viceregio in tutti i concreti problemi politico-amministrativi. I lavori del Parlamento del 1624 avevano rappresentato per Vico un'ulteriore occasione di ascesa e di autopromozione: membro della commissione degli abilitatori e giudice dei gravami, non soltanto aveva sostenuto con convinzione la politica autoritaria del viceré, ma era riuscito anche, con indubbia capacità, utilizzando la sua ampia rete di relazioni e *patronage*, a spostare la gran parte dei voti sassaresi contro la nobiltà feudale cagliaritano e la municipalità della capitale a favore di Vivas. Ciò nonostante, quando l'autoritario viceré, suo grande protettore, era caduto in disgrazia presso la corte madrileña, Vico era riuscito a passare indenne, caratterizzandosi come il fiduciario della politica del conte di Olivares in Sardegna.

Non a caso, nel Parlamento straordinario del 1626 – che finì per “congelare” momentaneamente la nomina di Vico a reggente –, convocato per realizzare anche in Sardegna la politica olivarista della *Unión de Armas*, il fiscale sassarese lavorò a stretto contatto con don Luis Blasco, reggente di cappa e spada nel Consiglio d'Aragona, e poi col nuovo viceré marchese di Bayona, mostrando ancora una volta indubbe capacità nell'organizzare il consenso dei parlamentari e nel riuscire, nonostante le oggettive difficoltà, a far approvare dagli Stamenti il *servicio*⁴⁶³. Finalmente il 7 luglio 1627 venne nominato – primo magistrato sardo – reggente di toga nel Consiglio d'Aragona⁴⁶⁴.

Vico non a torto è stato considerato come il «plenipotenziario» sardo e l'uomo

⁴⁶² ACA, *Consejo de Aragón*, legajos 1098 e 1102. Nella consulta del Consiglio d'Aragona del 12 luglio 1625 vennero dettagliatamente esaminati i *curricula* dei candidati al posto di reggente proposti dal viceré con dispaccio del 15 febbraio di quell'anno. Il primo della lista era Francesco Angelo Vico y Artea, avvocato fiscale del Regno, che si presentava come «el mayor y mejor sujeto del Reyno con grandísimas ventajas por concurrir en su persona con mucha virtud, letras, prudencia y servicios de muchos años lo qual deve dezir cumpliendo con su consciencia según en otras ocasiones ha dato quenta». Seguivano i nomi di Andrea del Rosso, avvocato fiscale patrimoniale, Giovanni de Andrada, giudice criminale della Reale Udienza, Francesco Scano di Castelvi («eminente sujeto a quien se deve mucho»), titolare della scrivania della Reale Governazione di Sassari, ma avanti negli anni, Stefano Manca, nobile sassarese, il dottor Pietro Giovanni Hortola, «natural de Cerdeña», avvocato fiscale nella Reale Udienza della Catalogna. Il viceré Vivas proponeva «en primer lugar» Vico e in «quarto lugar» Scano di Castelvi: legajo 1091.

⁴⁶³ *Il Parlamento straordinario del viceré Gerolamo Pimentel* cit., ad ind.; cfr. anche G. TORE, *Il Regno di Sardegna nell'età di Filippo IV* cit., pp. 102 ss.; J. ARRIETA, *Las regalías en la Corona de Aragón en el siglo XVII. A propósito, de un dictamen de Silverio Bernat de 1624*, in «Anuario de historia del derecho español», LXXVI (1996), pp. 365-443.

⁴⁶⁴ ACA, *Cámara de Aragón*, legajo 303, cc. 61-65; J. ARRIETA ALBERDI, *El Consejo Supremo* cit., p. 628.

di fiducia del conte-duca di Olivares e il fedele esecutore della sua politica centralistica, ma anche come il più autorevole esponente, nei commenti alle *Leyes y pragmáticas* (1640), di una teoria giuridica regalista, cioè della prevalenza della legislazione regia sulle altre fonti di diritti, in particolare sul cosiddetto *ius municipale* (privilegi, statuti, consuetudini)⁴⁶⁵. Forse non aveva del tutto torto Olivares quando, nel *Gran Memorial*, sosteneva che i reggenti del Consiglio d'Aragona «tiranizan los reinos de que son naturales, y que se ajustan cada uno en dar al otro el reino que le toca y ajustarse a sus dictámenes en la distribución de los oficios»⁴⁶⁶. Alla fama di Vico hanno nuociuto alcuni aspetti della sua attività di alto magistrato: l'acceso municipalismo sassarese, l'imbarazzante *patronage* a favore dei propri familiari e concittadini, le presunte concussioni, il profitto sulle alienazioni dei beni demaniali o sulla concessione di titoli e prebende, le sospette manipolazioni di cause da lui giudicate, le grandi ricchezze accumulate⁴⁶⁷.

L'avversione dei cagliaritari nei confronti di Vico fu ulteriormente alimentata dalla pubblicazione a Barcellona nel 1639 dei due grossi tomi della *Historia general de la Isla y Reyno de Sardeña dividida en siete partes*. Si tratta di un'opera di forte taglio municipalista che, attraverso l'esaltazione dei martiri locali, del ritrovamento delle loro reliquie, della maggiore antichità di *Turris Libisonis* (da cui discenderebbe direttamente Sassari) rispetto a Cagliari, del ruolo della città natale nella conquista catalano-aragonese della Sardegna, intendeva portare argomenti a favore delle rivendicazioni sassaresi nei confronti della capitale del Regno⁴⁶⁸. La questione della vera paternità dell'opera non è stata mai del tutto chiarita. Secondo una lettera del Consiglio civico di Cagliari del 25 luglio 1628 al generale della Compagnia di Gesù, il padre Giacomo Pinto, ex professore di Sacra scrittura nel Collegio turritano, si trovava a Barcellona dove si accingeva a terminare una storia della Sardegna che, secondo le indiscrezioni, «no tiene ninguna buena intención con esta ciudad»⁴⁶⁹. Tuttavia, già all'indo-

⁴⁶⁵ La definizione è di F. MANCONI, *Un letrado sassarese* cit., p. 303; cfr. anche J. ARRIETA ALBERDI, *Giuristi e consiglieri sardi* cit., pp. 53-65; ID., *Vico y Artea, Francisco Angel* cit., pp. 866-869; A. MATTONE, *Cultura giuridica* cit., pp. 401-407, sul regalismo di Vico.

⁴⁶⁶ *Gran Memorial* cit., p. 81.

⁴⁶⁷ Cfr. F. MANCONI, *Un letrado sassarese* cit., pp. 303-333. Secondo un testimone del tempo, seppur di parte cagliaritana, il frate cappuccino ALEO, *Storia cronologica* cit., pp. 121-122, «non fu minore l'impegno che Vico profuse nell'aiutare e favorire i suoi concittadini. Fino a quando visse e ricoprì la carica di reggente fece sempre in modo di preferire ed anteporre i Sassaresi quando si trattava di coprire posti vacanti sia nelle dignità ecclesiastiche che nei ruoli di governo [...]. Mai i Sassaresi erano stati favoriti in tale maniera e mai avevano occupato in tale numero e nello stesso tempo le dignità e le altre cariche del Regno».

⁴⁶⁸ Cfr. F. DE VICO, *Historia general de la Isla y Reyno de Sardeña*, a cura di F. MANCONI, ediz. di M. GALIÑANES GALLÉN, 7 voll., Cagliari, 2004; cfr. F. MANCONI, *Storia di un libro di storia*, in *Ivi*, I, pp. VII-LXXXII; ID., *Un letrado sassarese* cit., pp. 301-302.

⁴⁶⁹ M. BATLLORI, *L'Università di Sassari e i Collegi gesuitici in Sardegna. Saggio di storia istitu-*

mani della pubblicazione della *Historia general*, si vociferava che in realtà Vico non era altro che un semplice prestanome che, in difesa della «patria» sassarese, aveva soltanto contribuito a far stampare a proprie spese i due grossi volumi: il vero autore sarebbe stato appunto Giacomo Pinto⁴⁷⁰.

Nel 1641 il frate francescano Salvador Vidal (al secolo Andrea Contini) pubblicava un'astiosa confutazione, promossa dal Consiglio civico cagliaritano e animata dallo stesso spirito municipale che aveva dettato gli errori e le falsità dell'*Historia* del reggente sassarese. Vico avrebbe risposto alle critiche⁴⁷¹, stimolando un ulteriore attacco da parte di Vidal⁴⁷².

Nel 1637 Vico, dopo i tentativi infruttuosi di ottenere un titolo nobiliare nel 1619, concluse una brillante operazione per l'ascesa nobiliare sua e della sua famiglia, con l'acquisto per 8.000 scudi del feudo reale e dei salti del villaggio di Soleminis nel Cagliaritano, riuscendo, dopo soli due anni, a far trasformare la concessione feudale in allodiale e potendo così fregiarsi, nonostante le sue modeste origini sociali, del titolo di marchese di Soleminis⁴⁷³. Con la caduta in disgrazia del conte-duca di Olivares, anche la stella di Vico iniziò gradualmente a declinare. Nel 1644 il rappresentante di Cagliari presso la corte di Madrid presentò un articolato memoriale in cui descriveva tutte le faziosità, i profitti illeciti, lo sfrenato clientelismo e si chiedeva esplicitamente la sua *jubilación*. Il vecchio reggente si difese dalle accuse con caparbietà e i magistrati del *Consejo* finirono per prendere ancora una volta le sue difese. Fu l'ultima vittoria dell'anziano giurista, ormai ottuagenario, che morì a Madrid nel gennaio del 1648⁴⁷⁴.

zionale ed economica, pref. di A. MASTINO, Sassari, 2012 (I ediz. «Studi sassaresi», 1969), doc. n. 2, pp. 124-125.

⁴⁷⁰ «Lo stesso reggente Vico prestò il suo nome alla *Historia general de la Isla y Reyno de Sardaña* – scriveva a questo proposito ALEO, *Storia cronologica* cit., p. 121 –, compilata dal padre Jayme Pintus [Pinto] della Compagnia di Gesù, nativo di Sassari. Vico la fece stampare a sue spese. Con la *Historia* ha confuso ed intorbidito le notizie veritiere sulle antichità ed ha provocato nel Regno grandissimi conflitti. Allo stesso Vico, che pose il suo nome sull'opera, non mancarono contrasti e dispiaceri grandi, con discredito della sua persona ed anche della stessa *Historia*».

⁴⁷¹ Cfr. S. VIDAL, *Clypeus aureus excellentiae Calaritanæ*, Florentiae, 1641; F. DE VICO, *Apologatio honorifica... a las obieciones que haze a su historia general del Reyno de Sardaña el Padre Fray Salvador Vidal*, Madrid, 1643.

⁴⁷² S. VIDAL, *Respuesta al historico Vico*, Venécia, 1644, p. 49, in cui affermava che l'opera di Vico era una «lapidación o apedreamiento de [...] piedras contra las antigüedades, y preminencia de la Metropolitana y Primacial Calaritana».

⁴⁷³ V. ANGIUS, *Memorie sui feudi sardi*, in G. CASALIS, *Dizionario geografico* cit., XVIII *quater*, p. 175; ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1148, consulta del Consiglio d'Aragona, s.d. (ma 1638) con cui si conferma l'alienazione dei salti di Soleminis. L'atto di vendita è datato 20 aprile 1637. Cfr. anche F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., I, p. 305, II, pp. 677-679.

⁴⁷⁴ Cfr. F. MANCONI, *Un letrado sassarese* cit., pp. 317-326; J. ARRIETA ALBERDI, *Giuristi e consiglieri sardi* cit., pp. 62-65.

4. Provvedimenti a favore dell'agricoltura e dell'allevamento

Tra il 19 e il 20 aprile 1624 vennero presentati nel Parlamento da parte dei tre Stamenti alcuni capitoli di Corte, assai caldeggiati dal viceré Vivas, relativi agli incentivi a favore dell'olivicoltura, della gelsicoltura, del miglioramento della qualità delle lane, della razionalizzazione e della crescita della produzione cerealicola. Obiettivo della proposta stamentaria era quello di affiancare alle tradizionali produzioni agricole (i cereali, gli ortaggi, il vino) altre, nuove colture specializzate come appunto l'olivo, il gelso, lo zafferano e, successivamente, il tabacco.

Considerando che in Sardegna vi erano «molts millons» di alberi di olivastro («ollastres»), «bellissims, grans y criats», posti in territori assai fertili, irrigati da «rius y fontanas», gli Stamenti ritenevano che se fossero stati innestati si sarebbe potuta ottenere, sull'esempio della Puglia, una grande produzione olearia (di oltre un milione e mezzo di litri), destinata all'esportazione o trasformata in sapone. Per realizzare questo progetto chiedevano al sovrano che, grazie a un contributo prelevato dal prossimo donativo, facesse giungere 50 esperti di innesti da Maiorca e da Valenza per insegnare ciascuno ad almeno 10 agricoltori locali l'arte dell'innesto: secondo le previsioni, nel giro di un anno, 500 agricoltori sardi si sarebbero così specializzati in quella pratica. Le Comunità di villaggio avrebbero dovuto vigilare sulle nuove coltivazioni, proibendo i danneggiamenti e, nei mesi estivi, da luglio a settembre, l'accensione di fuochi per la concimazione, sotto pena di scomunica da parte della Chiesa e di due anni di galera. I rami tagliati per l'innesto sarebbero stati trasformati in carbone che, eventualmente, poteva essere esportato a Roma o a Genova. Il terreno, una volta pulito, doveva essere arato e coltivato a frumento sino a che gli olivi non avessero dato i propri frutti⁴⁷⁵.

Riguardo alla ripartizione delle terre destinate alla coltura degli olivi, gli Stamenti chiedevano che il viceré nominasse una o più persone incaricate di suddividere e di assegnare i lotti agli agricoltori che avessero manifestato l'intenzione di dedicarsi all'olivicoltura, come d'altra parte avrebbero dovuto fare i baroni nei loro feudi. In caso di negligenza da parte dei concessionari, i terre-

⁴⁷⁵ *Atti del Parlamento*, doc. n. 300; J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VIII, tit. VII, capp. VII-X, pp. 1335-1337; A. ERA, *Il diritto agrario nei «Capitula Curiarum»* cit., pp. 185-189, 217-224; A. MARONGIU, *L'agricoltura negli atti e voti parlamentari*, in ID., *Saggi di storia giuridica* cit., pp. 294-295; G. DONEDDU, *L'olivicoltura in Sardegna in epoca moderna*; M. MANCONI, P. PORCU, *L'innesto degli olivastri e l'olivicoltura nella legislazione spagnola e sabauda (XVI-XIX secolo)*; T. OLIVARI, *L'olivicoltura sarda attraverso la memorialistica e le relazioni amministrative (XVII-XIX secolo)*, tutti in *Olio sacro e profano. Tradizioni olearie in Sardegna e Corsica*, a cura di M. ATZORI e A. VODRET, Sassari, 1995, rispettivamente pp. 85-87, 102-106, 107-110; A. MATTONE, E. MURA, *L'olivo e l'olio nella storia del diritto agrario della Sardegna medievale e moderna*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», LIII (2013), n. 1, pp. 19-22.

ni sarebbero stati assegnati ad altri coltivatori. Filippo IV approvò il capitolo parlamentare, ma ritenne sufficienti soltanto 20 esperti per un triennio e ribadì che la ripartizione dei terreni dovesse essere effettuata dal viceré o dai suoi delegati⁴⁷⁶.

Tuttavia la minoranza dello Stamento militare, costituita dal baronaggio cagliaritano, e il Consiglio civico della capitale, nel *Memorial y relación* a stampa, pur riconoscendo che l'innesto degli olivastri era «no solo conveniente», ma sarebbe stata «una de las mayores utilidades del Reyno», esprimevano dubbi e riserve sulle difficoltà pratiche della realizzazione di questo progetto («en la forma que esto puede tener execución»). In sostanza, il *Memorial* era convinto che il peso della tradizione consuetudinaria avrebbe inevitabilmente vanificato i propositi innovativi del capitolo di Corte: ad esempio, ricordava che «en los veranos o inviernos, o per falta de agua o por nieves» i pastori, in mancanza di fieno o di paglia, erano soliti dar da mangiare al bestiame «las ramas de los azebuches»: la potatura e l'innesto degli olivastri avrebbe dunque privato il «ganado» di una non secondaria fonte di sostentamento. L'altra obiezione riguardava il fatto che gli olivastri «no están en los territorios juntos» (cioè accorpati), ma si trovavano il più delle volte nelle macchie, spesso assai distanti gli uni dagli altri, «en tanta distancia – osservava il *Memorial* – que para conservarlos sería necesario ocupar todo et territorio, que está dedicado para las labranças y pastos de los ganados». Il memoriale riteneva inoltre che i lavori di dissodamento dei terreni destinati all'olivicoltura, per «tener más limpias las tierras», avrebbero potuto avere ripercussioni negative sulla cerealicoltura, poiché l'ombra degli alberi avrebbe provocato la «total destruyció del trigo, porque les quita el madurar y crecer». Criticava poi le disposizioni proibitive della concimazione dei terreni col tradizionale sistema del debbio, cioè con l'incendio razionale delle stoppie praticato da settembre in poi: «la tierra quemada con la ceniza que la cae – sosteneva il *Memorial* –, fructifica al otro año dos años dos vezes más, añadiendose a esto el trabajo que se evita al labrador porque el fuego le limpia la tierra»⁴⁷⁷.

Il memoriale proseguiva con la sistematica demolizione dei presupposti che avevano ispirato il capitolo di Corte della maggioranza stamentaria: anche l'ipotesi di far venire dalla Spagna 50 innestatori specializzati per istruire le maestranze locali gli sembrava «cosa totalmente inexecutable»: in ogni villaggio del Regno era infatti possibile reperire una mezza dozzina di «labradores» esperti

⁴⁷⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 300. Il capitolo di Corte, *Memorial sobre los azebuches*, è anche in ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1173. In un dispaccio viceregio del 26 maggio 1624, inviato al Consiglio d'Aragona, Vivas, nell'indicare i capitoli di Corte più significativi approvati nel Parlamento appena concluso, indicava al secondo posto, dopo l'istituzione della squadra delle galere, quello relativo all'innesto degli olivastri (*ivi*, legajo 1052).

⁴⁷⁷ *Memorial y relación* cit., cc. 49v.-50v., ora in appendice agli *Atti del Parlamento*.

nell'innesto degli olivastri, per cui non era necessario «embiar gente de fuera». Un altro aspetto non secondario della coltivazione degli olivi era dovuto, secondo il memoriale, al fatto che gli alberi erano piantati «en la campaña comun», cioè nei terreni soggetti al sistema comunitario della rotazione delle colture, vale a dire in terreni aperti e non recintati, sottoposti inevitabilmente alle devastazioni del bestiame⁴⁷⁸. Veniva richiamata la normativa precedente e, in particolare, il capitolo di Corte approvato nel Parlamento del 1603, secondo cui ogni vassallo del Regno doveva innestare ogni anno almeno dieci olivastri, sotto pena di un'ammenda di 40 soldi da corrispondere al signore del luogo e che, in quei territori ove vi erano almeno 500 alberi di olivo, i feudatari fossero obbligati a costruire un mulino per la produzione dell'olio⁴⁷⁹. Il *Memorial* considerava quel testo normativo assai efficace e non avrebbe provocato quei «daños que se han representado, que resultan de los capitulos deste Parlamento»⁴⁸⁰.

Il 6 dicembre 1624 il Consiglio d'Aragona si riuniva per deliberare in merito al capitolo di Corte sull'innesto degli olivastri, ritenendo che questa proposta avrebbe rappresentato un «provecho muy considerable para el servicio» regio, perché, considerando la «tanta cantidad de azeite» che sarebbe stata in futuro prodotta, avrebbe consentito di imporre anche in Sardegna, come negli altri regni iberici, la tassa sull'olio («el nuevo diezmo del azeite»), contributo che avrebbe potuto anch'esso essere destinato al «sustento» della squadra di galere⁴⁸¹.

«Ora in questo spazio di presso di quattro secoli vuol essere senza dubbio collocato lo stabilimento e 'l riuscimento felice degli uliveti in Sardegna – scriveva nel 1776 Francesco Gemelli – [...]. Io dico che l'epoca menzoranda dee fissarsi all'anno 1624, nel Parlamento del viceré don Giovanni Vivas [...]. Pur nondimeno – proseguiva – io fisso l'epoca della prosperazione degli ulivi in Sardegna al 1624, sì per le ottime provvidenze, che in ordine agli ulivi e uliveti stabilirono le Corti del Regno, con approvazione del sovrano, e sì pel felice eseguitamento, a che recate furono tali provvidenze. Laonde se prima di detto anno contava la Sardegna qualche migliajo d'ulivi, ora ne conta molte centinaia di migliaja»⁴⁸².

⁴⁷⁸ *Ivi*, cc. 50v.-51.

⁴⁷⁹ *Ivi*, c. 51. Cfr. *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 423, pp. 1212-1213, anche J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VIII, tit. VII, cap. IV, p. 1333; CDS, II, *Diplomi e carte del secolo XVII*, doc. n. IV, pp. 254-255.

⁴⁸⁰ *Memorial y relación* cit., c. 51v.

⁴⁸¹ ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1360, consulta del Consiglio d'Aragona del 6 dicembre 1624.

⁴⁸² F. GEMELLI, *Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura*, I, Torino, 1776, p. 243. Dall'opera del gesuita piemontese emerge un vivo quadro dell'olivicultura sarda nel Settecento (pp. 239-270). Cfr. inoltre A. MANCA DELL'ARCA, *Agricoltura di Sardegna*, a cura di G.G. ORTU, Nuoro, 2000 (I ediz. Napoli, 1780), pp. 156-163; G. COSSU, *Istruzione olearia ad uso de' vassalli del duca di San Pietro ed altri agricoltori del Regno di Sardegna*, Torino, 1789, *passim*.

L'olivicoltura si era sviluppata in Sardegna soltanto nella seconda metà del Cinquecento, come confermano le testimonianze del tempo. L'umanista Giovanni Francesco Fara, negli anni ottanta del secolo, confermava l'affermazione della coltura dell'ulivo nelle diverse contrade dell'isola: il territorio di Bosa era «fecundum vini, olei, tritici», quello di Alghero «vini, tritici et olei ferax» e l'agro di Sassari «patet vini, olei, lini et tritici feracissimus»⁴⁸³. Nel Parlamento del 1553-54 era stata per certi versi anticipata la linea delle Corti del 1624: il frate agostiniano sivigliano, Ludovico de Cotes, vescovo di Ampurias, avendo ben presente il peso della coltura degli olivi nell'economia andalusa, aveva sostenuto la necessità di incrementare l'olivicoltura sarda facendo venire da Valenza degli «jnxiridores de olivos» per innestare gli olivastri, di modo che l'isola potesse produrre la notevole quantità di olio necessaria al consumo interno e alle stesse esigenze della Chiesa⁴⁸⁴.

Il primo importante provvedimento legislativo sulla coltura degli olivi rimane, tuttavia, la prammatica emanata il 27 febbraio 1572 da Filippo II che si inquadra in un vasto piano di rilancio dell'agricoltura sarda imperniato soprattutto sulla cerealicoltura e la regolamentazione del commercio dei grani. La prammatica partiva dalla constatazione che i terreni dell'isola fossero così fertili e feraci da favorire la piantagione degli olivi. Si stabiliva pertanto che quanti disponevano di vigne o terreni chiusi nei villaggi e intorno alle città fossero obbligati a «rodearlas todas de olivares», impiantando almeno 30 alberi di ulivo a una distanza di cinque palmi ciascuno: l'oliveto si affiancava così sempre più frequentemente alla coltura tradizionale della vigna e degli orti. Spettava ai veghieri e ai podestà delle città, agli ufficiali baronali e regi di verificare almeno una volta all'anno se nelle vigne e nei chiusi fossero stati impiantati gli olivi nella forma prescritta. Gli olivicoltori avrebbero inoltre goduto di una particolare tutela giacché la prammatica prescriveva che gli oliveti non potessero essere sequestrati o alienati per «deudas civiles, ni criminales», né tanto meno per debiti nei confronti del signore. Venivano ribaditi, infine, i divieti relativi ai fuochi del debbio che non potevano essere appiccati a meno di cinque miglia dagli oliveti a fronte di una pena di 7 anni di galera e dell'obbligo di rifondere i danni con 10 ducati per ogni albero⁴⁸⁵. La prammatica del 1572 e il capitolo di Corte del 1624 furono i due testi legislativi di riferimento che contribuirono all'ulteriore sviluppo dell'olivicoltura nella seconda metà del XVII secolo⁴⁸⁶.

⁴⁸³ J.F. FARAE, *In Sardiniae Chorographiam* cit., pp. 164, 186.

⁴⁸⁴ G. SORGIA, *Il Parlamento del viceré Fernández de Heredia* cit., p. 200.

⁴⁸⁵ Il provvedimento è stato inserito nella raccolta di F. VICO, *Leyes y pragmaticas* cit., II, lib. II, tit. XLV, capp. I-IV, pp. 283-284. Tenuto conto del fatto che la maggior parte dei villaggi era sprovvista di frantoi, si obbligavano i baroni a provvedere alla loro realizzazione «para el artificio del açeyte», con la riscossione di un diritto pari al 10% del macinato.

⁴⁸⁶ Cfr. A. MATTONE, E. MURA, *L'olivo e l'olio* cit., pp. 22-25.

In un'ottica simile a quella del potenziamento dell'olivicoltura si colloca anche il capitolo di Corte, presentato sempre dai tre Stamenti, relativo alla gelsicoltura: la proposta legislativa partiva anch'essa dalla constatazione che nell'isola vi fossero «moltes terres» adatte alla coltivazione dei gelsi, grazie ai quali si sarebbe potuta introdurre nel Regno «la art de fer les sedes»: a tal fine sarebbe stato utile verificare se tra gli operai specializzati provenienti da Maiorca e da Valenza per l'innesto degli olivastri ve ne fossero alcuni pratici nella gelsicoltura, capaci di individuare e ripartire tra gli agricoltori sardi i terreni destinati alle «moreras»⁴⁸⁷. Anche questo capitolo di Corte si riallacciava a quello (largamente disatteso) approvato nel Parlamento del 1603, in cui si prescriveva che tutti i possessori di vigne o di terreni recintati («camps tancats») dovessero piantare entro tre anni almeno una mezza dozzina di gelsi, sotto pena di un'ammenda di 5 lire sarde⁴⁸⁸.

Nel XVII secolo erano la Lombardia e il Piemonte le regioni italiane più attive nella gelsicoltura, nella bachicoltura e nella manifattura serica⁴⁸⁹. Secondo la testimonianza (1612) del *visitador* Martín Carrillo, in Sardegna «no se haze ni texen sedas, ni paños finos, como están tan cerca de Napoles y Genova»⁴⁹⁰. «Este beneficio de las sedas seria grandísimo – affermava a questo proposito il *Memorial y relación* –: pero el modo con que se ha propuesto es quimera». Gli avversari del viceré Vivas ritenevano infatti che per attivare la coltivazione dei gelsi non fosse necessario far «venir gente de fuera»; che il piantare le «moreras» in terre che non erano «cercadas y guardadas» avrebbe inevitabilmente riproposto gli stessi inconvenienti dell'olivicoltura, con le solite conseguenze negative sull'agricoltura e sull'allevamento; che sarebbe stato conveniente «poner en execución» il capitolo di Corte del 1603, anziché, come si era verificato nell'ultimo Parlamento, dare ad intendere che «se intentavan cosas nunca pensadas en beneficio del Reyno, siendo cosas muy viejas propuestas y asentadas de mucho antes»⁴⁹¹.

⁴⁸⁷ *Atti del Parlamento*, doc. n. 300; J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VIII, tit. VII, cap. IX, p. 1337; V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., p. 725; A. ERA, *Il diritto agrario nei «Capitula Curiarum»* cit., pp. 215-217; G. CARTA MANTIGLIA, A. TAVERA, *La seta in Sardegna*, Nuoro, 1992, pp. 12-20.

⁴⁸⁸ *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 423, p. 1212; J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VIII, tit., VII, cap. III, pp. 1332-1333; CDS, II, *Diplomi e carte del secolo XVII*, doc. n. III, p. 254; A. ERA, *Il diritto agrario nei «Capitula Curiarum»* cit., pp. 215-216.

⁴⁸⁹ Sulla Lombardia cfr. D. SELLA, *L'economia lombarda durante la dominazione spagnola*, Bologna, 1979, pp. 100 ss., e sul Piemonte G. CHICCO, *La seta in Piemonte 1650-1800*, Milano, 1995, pp. 21 ss.; in generale cfr. F. BATTISTINI, *L'industria della seta in Italia nell'età moderna*, Bologna, 2003, pp. 31 ss.; e i saggi compresi in *La seta in Europa secc. XIII-XX*, a cura di S. CAVACIOCCHI («Istituto Internazionale di storia economica "F. Datini" di Prato, atti delle settimane di studi», 24), Firenze, 1993.

⁴⁹⁰ M. CARRILLO, *Relación* cit., p. 58.

⁴⁹¹ *Memorial y relación* cit., cc. 50v.-51.

Anche nella normativa della seconda metà del Seicento furono riproposti gli incentivi alla gelsicoltura⁴⁹². Ma è soprattutto nel XVIII secolo, «pe' lumi ricevuti da' Piemontesi, solenni maestri nell'artificio della seta», come scriveva Gemelli, che la gelsicoltura assumerà un ruolo di primo piano nella politica agraria del governo sabaudo in Sardegna, sia grazie all'iniziativa del Censorato generale, sia attraverso le istruzioni agronomiche, i «catechismi» e i poemetti letterari in lingua sarda, volti a diffondere e a divulgare presso gli agricoltori «la propagazione de' filugelli»⁴⁹³.

I capitoli di Corte in materia agraria dei tre Stamenti erano comunque tutti ispirati da una medesima filosofia, quella cioè che le innovazioni tecniche nell'ambito dell'agricoltura e dell'allevamento potessero essere garantite soltanto da apporti esterni alla Sardegna: come, appunto, per gli innestatori di olivastri o gli esperti nella gelsicoltura, tutti provenienti da Valenza e da Maiorca. Questo dato emerge anche a proposito della richiesta stamentaria sul miglioramento della qualità delle lane: considerando infatti la grande produzione laniera sarda, esportata negli altri regni per la fabbricazione di «draps», tessuti di orbace e «vestits de gent pobre», i tre Stamenti ritenevano che sarebbe stato di gran profitto per il Regno far venire, a spese dell'erario, da Barcellona, Valenza e dalla Riviera ligure maestri artigiani in grado di introdurre «la art y arbitri» tessili. Chiedevano pertanto che le città provvedessero al sostentamento dei maestri artigiani i quali avrebbero dovuto formare dei giovani apprendisti che, nell'arco di sei anni, sarebbero stati in grado di apprendere l'arte. Gli artigiani avrebbero potuto acquistare «qualsevol quantitat de llanes», destinate all'esportazione, a prezzo calmierato. Per rifondere l'Amministrazione delle torri

⁴⁹² Nel Parlamento del 1656 il rappresentante di Sassari propose di favorire l'immigrazione nella città, decimata dalla peste, per favorire fra l'altro la manifattura della seta: E. COSTA, *Sassari* cit., III, p. 1503. La prammatica del 20 novembre 1686 dettava disposizioni per «alentar a esos naturales» alla coltivazione dei «fructos que se van introduciendo como son las moreras, el azucar, azafrán»: F. LODDO CANEPA, *Due complessi normativi regi inediti sul governo della Sardegna (1686 e 1755)*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Magistero dell'Università di Cagliari», XXI (1953), I, p. 305. Cfr. infine la normativa del pregone generale del viceré duca di San Giovanni (1700): *Pregon general mandado publicar por el Excelentissimo Señor Don Fernando de Moncada... duque de San Juan*, Caller, 1780 (I ediz. Caller, 1700), capp. 188-189, p. 98; A. ERA, *Agricoltura e diritto agrario nel «Pregone generale del duca di San Giovanni (1700)»*, in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario* cit., pp. 329-330.

⁴⁹³ F. GEMELLI, *Rifiorimento della Sardegna* cit., I, p. 273, sulla gelsicoltura cfr. pp. 270-310. Fondamentali risultano i due catechismi agrari di G. COSSU, *Moriografia sarda ossia catechismo gelsario*, Cagliari, 1788, e ID., *Seriografia sarda ossia catechismo del filugello*, Cagliari, 1789, ora riuniti col titolo *La coltivazione de' gelsi e propagazione de' filugelli in Sardegna*, a cura di G. MARCI, Cagliari, 2002; cfr. inoltre il poema didascalico di A. PURQUEDDU, *Il tesoro della Sardegna nei bachi e gelsi*, Cagliari, 1779, ora a cura di G. MARCI, Cagliari, 1999. Cfr. anche A. PINO BRANCA, *La vita economica della Sardegna sabauda (1720-1773)*, pref. di G. PRATO, Messina, 1926, pp. 183-185; G. CARTA MANTIGLIA, A. TAVERA, *La seta in Sardegna* cit., pp. 25-74.

dei mancati introiti, dovuti alle diminuzioni delle *tratas*, si sarebbero individuate le soluzioni più opportune. Il viceré approvò il capitolo di Corte e anche il sovrano accolse con favore il deliberato del Parlamento⁴⁹⁴.

Come è noto, la lana sarda, ispida e grezza, buona solo per tessuti di bassa qualità, destinata appunto, come affermava il capitolo di Corte, ai vestiti dei poveri, aveva avuto sin dal Medioevo uno scarso valore commerciale⁴⁹⁵. «La lana adunque della pecora sarda non risponde della qualità alla quantità – scriveva nel 1774 il naturalista Francesco Cetti –; essa è aspra e grossa; perciò non fassene commercio se non tenue [...] e dentro regno non si consuma, se non a empierre grossi materassi e tesserne il *forese*, rozzo drappo per la gente agreste»⁴⁹⁶.

Il *visitador* Carrillo nel 1612 contava 1.100.000 capi ovini come patrimonio dell'«ovejuno» del Regno (cifra forse eccessiva, in una percentuale di 4 pecore per ogni abitante) e ricordava il tentativo attuato da Filippo II di introdurre in Sardegna dalla Spagna le pecore *merinos* che però non aveva avuto «provecho, ni la lana ha salido, como la de Castilla»⁴⁹⁷. In realtà il capitolo del 1624 riprendeva paro paro quello approvato nel Parlamento del 1603, nel quale per sviluppare la manifattura tessile («la art de fer draps fins») i tre Stamenti avevano chiesto che, a spese della Corona, venissero fatti venire dagli altri regni «mestres telers» per insegnare l'arte ai sardi e venissero introdotte «ovellas de España» per migliorare la qualità della lana⁴⁹⁸. Nonostante la sanzione regia il capitolo non sortì alcun effetto concreto.

Anche nei confronti del capitolo sull'introduzione dell'arte della lana, il *Memorial y relación* sviluppava una critica serrata, ponendo in evidenza l'a-

⁴⁹⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 300.

⁴⁹⁵ Cfr. C. MANCA, *Le lane della Sardegna: cenni sulla produzione e sulla distribuzione nei secoli XIII e XVII*, in «Studi di economia», n. 1 (1970), pp. 3-15; P.F. SIMBULA, *Nel «regno delle pecore»: cuoi, lane e formaggi nella Sardegna medievale*, e L. GALOPPINI, «Lana sardesca». *Qualità e usi nella Toscana tardomedievale*, entrambi in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di A. MATTONE e P.F. SIMBULA, Roma, 2011, pp. 748-780, 853-877.

⁴⁹⁶ F. CETTI, *Storia naturale di Sardegna*, a cura di A. MATTONE e P. SANNA, Nuoro, 2000 (I ediz. Sassari, 1774-77), p. 100; cfr. anche F. GEMELLI, *Rifiorimento della Sardegna* cit., I, pp. 321-382; G. COSSU, *Discorso georgico indicante i considerevoli vantaggi che si possono ricavare dalle pecore sarde...*, Cagliari, 1787. Cfr. a questo proposito P. SANNA, *Il «grande affare» delle lane e il dibattito settecentesco sull'«ingentilimento» della pecora sarda*, in *La pastorizia mediterranea* cit., pp. 705-747, cui si rinvia.

⁴⁹⁷ M. CARRILLO, *Relación* cit., pp. 52, 56. Secondo la relazione degli anni settanta del Cinquecento del capitano di Iglesias, Marco Antonio Camós, la Sardegna aveva un patrimonio zootecnico di circa 1.050.000 capi, metà dei quali ovini: E. PILLOSI, *Un inedito rapporto cinquecentesco sulla difesa costiera della Sardegna*, in «Nuovo bollettino bibliografico sardo», IV (1959), n. 23, p. 7.

⁴⁹⁸ *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 423, p. 1213; V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., pp. 630-631.

strattezza e le contraddizioni della proposta stamentaria («es fabricar un edificio sin fundamento»): la qualità delle lane sarde era infatti bassissima ed esse venivano adoperate per produrre panni scadenti chiamati orbace («erboxes»). Riteneva inoltre sbagliata l'ipotesi che «por introduzir las lanas finas en el Reyno» si dovessero importare le pecore dalla Castiglia, distribuendo le greggi nei diversi feudi ed evitando di farle incrociare con quelle sarde. Soltanto nei villaggi di Usini e di Pozzomaggiore, nel Sassarese, dove ancora si poteva disporre di «algunas, pocas» pecore spagnole si era ottenuta «lana tan buena». In sostanza, il memoriale era convinto che non fossero «cosas nuevas las que en este Parlamento se han propuesto» e che bastasse attenersi alla normativa precedente⁴⁹⁹.

Il 20 aprile i tre Stamenti presentavano un'innovativa proposta che si differenziava nettamente per i suoi contenuti dai capitoli di Corte sinora presentati al vaglio del viceré e che prefigurava un intervento sistematico di riforma della produzione agricola (*laurera*). Considerando, infatti, che in Sardegna vi erano tutte le premesse per favorire e incentivare lo sviluppo dell'agricoltura, i tre Ordini del Regno chiedevano che in ogni villaggio venisse nominata dagli abitanti una persona «platica, de judissi y qualitat, natural del matex lloch», cui sarebbe stata attribuita la funzione di «sindich» o di «padre censor de la llaurera», cioè una figura che nelle intenzioni dei proponenti avrebbe dovuto assumere, pur all'interno del sistema feudale, un ruolo decisivo nel controllo e nel coordinamento dell'economia agricola.

Le attribuzioni del censore erano infatti quelle di realizzare un censimento delle risorse produttive della comunità di villaggio e, in particolare, dei terreni seminativi e dei gioghi di buoi a disposizione (entro quindici giorni ogni agricoltore avrebbe dovuto comunicare per iscritto un elenco dei terreni coltivabili da lui posseduti e il numero dei buoi che avrebbe potuto utilizzare); di promuovere la coltivazione della massima superficie possibile, obbligando ogni singolo agricoltore ad aumentare la produzione; di allestire un magazzino dove depositare il grano necessario per la prossima semina («de fer conduir tot lo forment que cada qual haurá menester per a sembrar lo any venidor»); di difendere il coltivatore dai debiti e dall'usura evitando che i lotti di terreno, i buoi e le quantità di grano destinate alla semina potessero essere sequestrati o venduti «(cada

⁴⁹⁹ *Memorial y relación* cit., cc. 52-52v.; a differenza della Castiglia, dove già dal XIII secolo si era affermata un'organizzazione centrale, la *Mesta*, che sovrintendeva a tutte le attività pastorali (cfr. J. KLEIN, *La Mesta*, Madrid, 1938; P. GARCÍA MARTÍN, *La Mesta*, Madrid, 1990), in Sardegna la pastorizia si sviluppò all'interno delle istituzioni feudali, con un marcato carattere antiagricolo. Cfr. G.G. ORTU, *La transumanza*, in ID., *Le campagne sarde tra XI e XX secolo*, Cagliari, 2017, pp. 167-189; A. CORNELIS MIENTJES, *Paesaggi pastorali. Studio etnoarcheologico sul pastoralismo in Sardegna*, Cagliari, 2008; F.G.R. CAMPUS, *La transumanza nella Sardegna medievale: il possibile progetto per una nuova ricerca storica*, in *La pastorizia mediterranea* cit., pp. 531-562.

tros de terra, bous y forment necesari por aquella vaja siempre indivisiblement, y que no puga ser apodestament venuts, ni executats – si legge nel capitolo –, si ja no es tot junt, de manera que dita terra reste sempre llaurada ab dits bous y sempre ab dit forment»); di evitare la macellazione del bestiame da lavoro senza preventiva licenza del censore, che avrebbe valutato se il bue fosse adatto o meno ai lavori agricoli; che al censore venissero concesse «moltes exemptions y jurisdicció» e un congruo salario e gli amministratori preposti al finanziamento delle squadre delle galere avrebbero dovuto supportare e affiancare la sua attività per essere informati del numero dei vassalli e dei buoi presenti in ogni villaggio e della quantità di grano destinata alla semina; che in caso di furto o di uccisione di un bue da lavoro la comunità fosse sottoposta ad *incarica*, e il denaro versato collettivamente dal villaggio per rifondere il danno venisse utilizzato dal censore per acquistare un altro capo e consegnarlo al danneggiato; infine, che per «animar lo llaurador al treball» sarebbe stato liberalizzato il commercio e, in linea con le prammatiche cerealicole filippine, l'agricoltura avrebbe goduto della libertà di vendere il prodotto a chi avrebbe voluto e che nelle licenze di esportazione (*sacas*) gli sarebbero state concesse quelle cosiddette del *labrador* con la «llibertat de extraure per si o ab lo mercader» che avrebbe acquistato il suo grano o i suoi legumi. Il viceré Vivas approvò il capitolo di Corte. Filippo IV accolse la richiesta, ma per un periodo limitato a dieci anni, arco di tempo che avrebbe permesso di valutare gli effetti della proposta⁵⁰⁰.

In questa logica, sempre nel Parlamento del 1624, lo Stamento militare proponeva una significativa misura antiusuraia: constatando che spesso gli agricoltori oberati dai debiti o dalla miseria erano costretti a vendere per sole 25 o 30 lire sarde un giogo di buoi, che avevano pagato al ben più elevato prezzo di 50 o 60 lire, senza peraltro aver saldato il debito, ma rimanendo privi di un fondamentale strumento di produzione, chiedeva che venisse proibita l'alienazione dei buoi da lavoro privi delle opportune autorizzazioni e certificazioni («que tenga llicencia en escrits per a poderlo vendre»). Il viceré, accogliendo la supplica, ribadiva il divieto di vendere o macellare buoi⁵⁰¹. La storiografia sin dall'Ottocento ha considerato il capitolo di Corte del Parlamento Vivas come il momento istitutivo dei Monti frumentari⁵⁰².

⁵⁰⁰ *Atti del Parlamento*, doc. n. 301; J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VIII, tit. VII, cap. XI, pp. 1338-1340; V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., p. 725; A. ERA, *Il diritto agrario nei «Capitula Curiarum»* cit., pp. 224-228. Se si dovesse ricercare un antecedente del capitolo del 1624 bisognerebbe fare riferimento alla disposizione delle Corti del 1481-85 che proteggeva il giogo e gli strumenti di lavoro dell'agricoltore da eventuali sequestri: A. ERA, *Il Parlamento sardo del 1481-1485* cit., p. 169.

⁵⁰¹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 296.

⁵⁰² G. MANNO, *Storia di Sardegna* cit., III, p. 201: «questi monti destinati a sovvertire con gratuite prestazioni di frumento gli agricoltori che ne abbisognano per sementare le loro terre – scrive-

Nel capitolo del 1624 si possono infatti ravvisare tutti quegli elementi che caratterizzeranno l'istituto nella sua parabola storica, in particolare quella della seconda metà del XVII e soprattutto del XVIII secolo, dalla lotta alle usure che rovinavano gli agricoltori ai magazzini frumentari, dalla difesa dell'azienda contadina dalla capacità dei gruppi mercantili al rilancio della dimensione economica comunitaria sino allo stesso ridimensionamento delle prerogative feudali⁵⁰³.

«Que sería de grande utilidad al Reyno que huviesse erario público para el socorro de los labradores y de otras públicas necesidades», era il tema affrontato da Canales de Vega nel decimo dei suoi *Discursos* proposti all'attenzione dei

va nel 1827 –, ed a torli con ciò dalla necessità di sopportare il pagamento di un merito troppo grave, o di un'usura palliata, avevano avuto principio fra noi per li provvedimenti a tal uopo ricercati nelle nostre antiche Corti». Cfr. anche E. COSTA, *Sui monti di soccorso in Sardegna*, Sassari, 1895, p. 11; la modesta tesi di laurea di G. FOLETTI, *I monti frumentari in Sardegna*, Torino, 1897, p. 13, e i più ampi e documentati studi di A. AGOSTINI, *Origini delle costituzioni dei Monti frumentari in Sardegna (1666-1767)*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», n.s., XII (1903), n. 1, pp. 279-280; B. FULCHERI, *I monti frumentari della Sardegna (contributo alla storia generale dell'isola)*, in «Miscellanea di storia italiana», serie III, X (1905), pp. 32-36; A. PINO BRANCA, *Il comunismo e cooperativismo agrario in Sardegna nei secoli XVII e XVIII (Note sull'istituto dei Monti frumentari)*, in ID., *Fatti di ieri e problemi d'oggi*, pref. di G. PRATO, Milano, 1921, pp. 82-83; F. LODDO CANEPA, *Monitorato generale e Censore*, in ID., *Dizionario archivistico cit.*, II, pp. 33-36, 36-40; ID., *La legislazione sull'agricoltura e la pastorizia nel Regno di Sardegna durante il periodo spagnolo*, in «Cagliari economica», 1957, n. 7, pp. 20-21; ID., *La Sardegna dal 1478 al 1793 cit.*, I, pp. 408-410, secondo cui il censore era una sorta di «magistrato agrario» eletto dalla comunità di villaggio; A. MARONGIU, *L'agricoltura negli atti e voti parlamentari cit.*, pp. 295-297; L. DEL PIANO, *I Monti di soccorso in Sardegna*, in *Fra il passato e l'avvenire. Saggi storici sull'agricoltura sarda in onore di Antonio Segni*, Padova, 1965, pp. 387-393; P. SANNA, *Dai Monti frumentari alle banche dell'Ottocento*, in *La Sardegna cit.*, III, pp. 219-220; ID., *Monti granatici e problemi annonari nella Sardegna spagnola*, in *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona cit.*, IV, pp. 421-440; C. PILLAI, *I monti di soccorso in Sardegna: stato della documentazione*, in *Gli archivi degli istituti e delle aziende di credito e le fonti d'archivio per la storia delle banche*, Roma, 1995, pp. 638-657; L. CONTE, *Dai Monti frumentari al Banco di Sardegna*, in *Storia del Banco di Sardegna. Credito, istituzioni, sviluppo dal XVIII al XX secolo*, a cura di G. TONIOLO, Roma-Bari, 1995, pp. 119-122; *La Terra, il Lavoro, il Grano. Dai Monti frumentari agli anni Duemila*, a cura di M. BRIGAGLIA e M.G. CADONI, catalogo della mostra, Sassari, 2003, pp. 79-90; C. TASCA, *Gli archivi dei Monti di soccorso e il fondo «Montes de pietad» dell'Archivio della curia Vescovile di Ales*, in «Theologica & Historica. Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna», XVI (2007), pp. 461-496; EAD., *Pubblici o privati? Sulla natura degli antichi istituti di credito agrario*, in *Archivi privati. Studi in onore di Giorgetta Bonfiglio Dosio*, a cura di R. GUARASCI e E. PASCERI, Roma, 2011, pp. 407-439; EAD., *Monti granatici, frumentari e di soccorso nella Sardegna spagnola e sabauda: stato degli studi e nuove linee di ricerca*, in *La ricerca come passione cit.*, pp. 221-248.

⁵⁰³ «La novità più significativa era, infatti, il vincolo di indivisibilità che legava in un tutt'uno gli elementi essenziali del complesso produttivo aziendale e che riconosceva una specifica rilevanza giuridica alla loro unitaria destinazione. Il giogo, la terra, la semente configuravano, in sostanza, un insieme organico, tutelato nella sua autonoma fisionomia»: P. SANNA, *Per la storia dei Monti di soccorso in Sardegna (1752-1851)*, Cagliari, 1983, p. 21.

tre Stamenti nel Parlamento del 1631. Secondo il giurista cagliaritano in «todas las Provincias bien gobernadas» erano stati utilizzati «los Erarios», cioè i Monti di soccorso, «para los socorros de las necesidades, por la grande opinión y reputación que ganen en tenerlos». Egli indicava soprattutto l'esperienza italiana dei Monti di pietà («la experiencia de las provincias de Italia» con «los grandes beneficios y utilidades que dellos han resultado»), richiamando anche la «grande istancia que muchos años se haze en los reynos de Castilla sobre la institución de estos erarios»⁵⁰⁴. Canales – che scriveva sette anni dopo il capitolo del 1624 a cui, nonostante la decretazione regia, non era mai stata data esecuzione – si riferiva alle due più significative istituzioni creditizie italiane e spagnole, i Monti di pietà, istituiti grazie alla bolla *Inter multiplices* (1515) di Leone X, i Monti frumentari, che iniziavano a diffondersi nel Regno di Napoli proprio negli anni venti del Seicento, e i *Pósitos de los pueblos*, i «granai pubblici» castigliani, nati in origine nel XV secolo, ma riorganizzati nel 1584 con la prammatica *Reglas para la conservación, aumento y distribución de los positos de los pueblos*, che avevano però un'accentuata funzione annonaria, solo marginalmente finalizzata al credito⁵⁰⁵.

⁵⁰⁴ A. CANALES DE VEGA, *Discursos y apuntamientos* cit., pp. 111-112; L. DE MOLINA, *Tratado sobre los prestamos y la usura*, edic. trad. esp. de F. GÓMEZ CAMACHO, Madrid, 1989, domandandosi se «existe usura en la actuación del Monte de piedad?», pp. 193-199, descrive la funzione dell'istituzione creditizia italiana, finalizzata a prestare «suma de dinero públicamente destinada a socorrer por medio de préstamos a los necesitados, para que así se eviten males y dispendios mayores».

⁵⁰⁵ Sui Monti di pietà la bibliografia è assai ampia, cfr. i volumi collettanei *Il «Povero» va in banca. I Monti di pietà negli antichi Stati italiani (secc. XV-XVIII)*, a cura di P. AVALLONE, Napoli, 2001; *Alle origini della Banca. Etica e sviluppo economico*, a cura di T. FANFANI, Roma, 2002, ed inoltre G. TODESCHINI, *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, Roma, 1994; ID., *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, 2002; M.G. MUZZARELLI, *Il denaro e la salvezza. L'invenzione dei Monti di Pietà*, Bologna, 2002; EAD., *Un bilancio storiografico sui Monti di pietà: 1956-1976*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXXIII (1979), pp. 165-183.

Il primo Monte frumentario di cui si ha notizia è quello del villaggio campano di Volturata Appula, istituito nel 1624 grazie al testamento di un agricoltore, Michele Ajasso, a favore dei contadini poveri della comunità: la diffusione dell'istituto risale però agli ultimi decenni del XVII e soprattutto al XVIII secolo: cfr. G. FORTUNATO, *I Monti frumentari nelle provincie napoletane*, in ID., *Il Mezzogiorno e lo Stato italiano*, I, Firenze, 1973 (I ediz. 1925), pp. 27-36, e in ID., *Scritti politici*, a cura di F. BARBAGALLO, Bari, 1981, pp. 59-69. Cfr. anche A. SAPORI, *Monti frumentari*, in *Enciclopedia Italiana*, XXIII, Roma, 1934, p. 725; G. GARRANI, *Il carattere bancario e l'evoluzione dei primigeni Monti di pietà*, Milano, 1957; ID., *Gli antichi istituti di credito agrario. I Monti frumentari*, in «Economia e credito», n. 3, 1966, pp. 560-605; P. AVALLONE, *Alle origini del credito agrario: i Monti frumentari nel Regno di Napoli e le riforme di fine '700*, Napoli, 2014; *I Moti frumentari e le forme di credito non monetarie tra Medioevo ed età contemporanea*, a cura di I. CHECCHOLI, Bologna, 2015.

La prammatica del 1584 è in *Novísima Recopilación de las Leyes de España*, III, Madrid, 1805, libros VII, tit. XX, pp. 458-461. Cfr. J. GRACIA CANTALAPIEDRA, *Tratado histórico legal de la institución de los Pósitos en España*, Madrid, 1881; P. PRIETO DE CASTRO, *Los pósitos en su*

Al momento della sua presentazione in Parlamento, il 19 aprile, il capitolo di Corte sull'istituzione della figura del padre censore della *laurera* provocò, il 20 aprile, la dura contestazione del Consiglio civico cagliaritano, cui fece eco il *Memorial y relación* a stampa che circolava al di fuori delle Corti e che si opponeva con fermezza all'approvazione viceregia e regia del provvedimento. Il procuratore della città di Cagliari, Leandro Sasso, chiese a nome della municipalità e dei probi uomini della *Trezena* che il capitolo presentato dai tre Stamenti venisse revocato e non approvato. La critica di Sasso riguardava il ruolo del censore, le cui funzioni erano considerate lesive dei privilegi annonari e commerciali cagliaritani, ma veniva respinta anche la proposta di miglìoria dei tessuti lanieri o la gelsicoltura, per cui la città avrebbe dovuto fornire i giovani apprendisti ai maestri artigiani preposti all'istruzione delle maestranze locali. In sostanza, Sasso, nell'opporci al censore della *laurera*, si faceva portavoce delle tradizionali forme di sfruttamento che la città esercitava sul mondo rurale a proposito soprattutto dello stoccaggio annonario e della commercializzazione dei cereali⁵⁰⁶.

Le argomentazioni contrarie di Sasso erano articolate in tre punti: 1) l'istituzione del censore avrebbe finito per ostacolare la diffusa pratica cittadina dei prestiti triennali ad interesse (spesso vere e proprie forme di usura) concessi da mercanti, redditieri, speculatori («gent de negossi y pobres viudas, ciudadans et alias», secondo Sasso) agli agricoltori in difficoltà che intendevano acquistare le sementi per la prossima semina, comperare un giogo di buoi o provvedere al sostentamento familiare. Alcuni cittadini stipulavano con gli agricoltori, in genere contadini poveri, i contratti di *sotzarìa* (la colonia parziaria, detta anche a *mesu a pare*, cioè una «società impropria» nella quale il socio principale forniva terra, semente e più raramente denaro e il socio minore che, a sua volta, forniva il lavoro e il giogo: il raccolto veniva suddiviso a metà)⁵⁰⁷. Il procuratore cagliaritano era convinto che i prestiti costituissero «lo major negossi desta ciutat», la cui diminuzione, con l'istituzione del censore che avrebbe ulteriormente incentivato la sua funzione di *socorro* del *labrador*, avrebbe inevitabil-

relación con el crédito agrícola: lo que han sido, lo que son, lo que deben ser, Madrid, 1918; M. GARCÍA ISIDRO, *Historia de los pósitos español*, Madrid, 1929; F. RUIZ MARTÍN, *La Banca en España hasta 1782*, in *El Banco de España: una historia económica*, Madrid, 1970, pp. 169-172; G. DE CASTRO, *El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen*, Madrid, 1987, pp. 95-113; J.M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, *La panera de Oviedo: subsistencia y pósitos en el siglo XVI*, Oviedo, 2008; A. DE LOS REYES, *El pósito*, in «Murgetana», LXIV (2013), pp. 17-46, dedicato al caso di Murcia.

⁵⁰⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 302.

⁵⁰⁷ Cfr. G.G. ORTU, *I contratti agrari e pastorali*, in *La Sardegna cit.*, III, p. 207-208; ID., *Ricerche sui contratti agrari e pastorali nella Sardegna moderna*, in «Studi sardi», XXIV (1975-77), pp. 411 ss.; ID., *Note di ricerca sulla sotzarìa nel periodo spagnolo*, in «Archivio sardo del movimento operaio contadino e autonomistico», n. 11-13 (1980), pp. 247 ss.

mente provocato la «total perdicíó del negossi y comerçí» con «gran dañy» e «pobresa» della capitale del Regno. In fondo Sasso aveva capito come il censore avrebbe ostacolato quelle forme usuraie grazie alle quali la città succhiava il sangue al *labrador*, impoverendolo e spesso rovinandolo.

2) Si temeva inoltre che il censore, sovrintendendo in tutti i villaggi alle attività agricole, avrebbe potuto evitare di «obligar a les comunitats» a consegnare alla città il cosiddetto grano di *scrutinio* per l'annona e l'*insierro*, in pregiudizio dei «reals privilegis y capitols de Cort decretats» a favore di Cagliari.

3) L'altro rischio, sottolineato da Sasso, riguardava gli effetti che la nuova istituzione avrebbe potuto avere sul collaudato sistema del commercio cerealicolo, col pretendere il censore l'esclusività sui diritti di *saca*, con conseguente grave danno delle entrate fiscali del Regio Patrimonio e la perdita per i produttori dei benefici della *saca del labrador*.

In conclusione Sasso chiedeva con fermezza che il capitolo non venisse approvato e che le sue rimostranze fossero inserite negli atti del Parlamento perché il sovrano e il Consiglio d'Aragona li tenessero nella dovuta considerazione nel caso venisse decretata l'istituzione del padre censore. Vivas evitò di porre in votazione la richiesta della città di Cagliari e dispose che la petizione venisse allegata agli atti⁵⁰⁸.

Anche il *Memorial y relación*, che esprimeva le istanze della feudalità cagliaritana, mostrò la sua totale contrarietà alla presentazione del capitolo di Corte sull'istituzione del padre censore, provvedimento considerato «dannosissimo» e in palese contrasto con la «jurisdiccíó de los señores de vasallos, y de su magestad por los muchos lugares, y villas reales». Certo – osservava il memoriale –, i censori sarebbero stati nominati villaggio per villaggio, ma sarebbe stato inevitabile che uno di essi, «ayudado de algun favor» («todos sean dependientes de otro»), avrebbe finito per accumulare un grande potere e acquisire la «sobre entendencia» di tutte le operazioni relative all'agricoltura, diventando il «señor de todos los trigos del Reyno» e, sotto la copertura del «socorro» che avrebbe fornito ai «pobres labradores», avrebbe determinato l'entità del prezzo del frumento. Il timore del memoriale era che il padre censore avrebbe potuto sostituirsi al potere signorile in una serie di competenze tipiche dell'amministrazione del feudo, quali, ad esempio, la periodica distribuzione agli agricoltori del villaggio dei lotti di terreno coltivabile, il «quitar la jurisdiccíó» del «señor del pueblo» e, soprattutto, il ridimensionamento del «dominio y señorío» del feudatario. Si trattava quindi di una «cosa nunca usada, ni platicada en el mundo», come veniva confermato dalle esperienze della Mancha castigliana, dell'Andalusia, della Puglia e della Sicilia, «donde son los graneros mayores del mundo»⁵⁰⁹.

⁵⁰⁸ *Acti del Parlamento*, doc. n. 302.

⁵⁰⁹ *Memorial y relación* cit., c. 54.

Le accuse più pesanti riguardavano inoltre il «daño inmenso» che sarebbe derivato dall'immagazzinamento delle quantità di grano destinate alla futura semina, le limitazioni commerciali in apparenza «en beneficio del labrador», come se il «censor fuesse un angel del cielo», ma che vietavano all'agricoltore «la libertad de vender a su gusto aquello que ha trabajado y sudado», con l'inevitabile suo impoverimento, infine, l'istituzione in ogni villaggio di un «tribunal nuevo, opuesto a la jurisdicción del señor». Le proposte del memoriale, come era già emerso a proposito dell'olivicoltura, della gelsicoltura e dell'arte della lana, chiuse ad ogni novità, guardavano al passato e si caratterizzavano per la pedissequa riproposizione dell'esistente. Si chiedeva infatti il rispetto della normativa vigente («se guarden las pragmáticas que sobre ello están hechas») e si riproponevano le misure previste dalle prammatiche filippine in tema di cerealicoltura, di commercio dei grani e di tutela del produttore agricolo: si auspicava infatti che al *labrador* venisse concessa la «verdadera saca de sus trigos, y no ficta», che non fosse obbligato «a venderlas a mercaderes ciertos» in regime di monopolio, che fossero «antepuestas sus tratas a las demás», che le *sacas del labrador* venissero acquistate al prezzo corrente e non sottocosto, che, per il grano di *scrutinio*, non fossero inviati nei villaggi «comisarios que los destruyen» e che le città non richiedessero per l'*insierro* annuario quantità di grano «más de aquello que reçan sus privilegios»⁵¹⁰.

In conclusione, il memoriale esprimeva assai bene l'inerzia e il conservatorismo dei ceti feudali sardi che, paghi della riscossione delle spesso modeste rendite signorili e legati alle forme tradizionali della produzione agricola, mostravano la loro riluttanza a innovare, migliorare e a investire somme di denaro nel lungo periodo per la colonizzazione di terreni incolti, per l'incremento dell'allevamento del bestiame e l'introduzione di nuove colture.

Con la chiusura dei lavori parlamentari, la vertenza sull'istituzione del padre censore si trasferì da Cagliari a Madrid, presso il Consiglio d'Aragona, dove si tentò ancora una volta di far respingere la proposta stamentaria. Il dottor Luis Casanate, rappresentando presso il *Consejo* le ragioni della «major y más sana parte del Estamento militar», riprendeva tutte le argomentazioni negative sulla nuova figura: «la nueva creación deste sindico, demás de ser una cosa impracticable, novedad peligrosa, y introducción sujeta a muchos inconvenientes», riportati nel «memorial del hecho que vino de Cerdeña». Casanate, nettamente contrario alla nuova istituzione («no se deve introducir padre censor»), articolava le sue argomentazioni in quattro punti: 1) si trattava di una decisione minoritaria, presa senza tener conto della volontà della maggioranza dello Stamento militare; 2) il capitolo di Corte approvato era in palese contrasto coi deliberati dei precedenti Parlamenti; 3) la norma non era

⁵¹⁰ *Ivi*, c. 54v.

valida perché in pregiudizio delle prerogative e dei privilegi giurisdizionali dei «señores de vasallos»; 4) la sua applicazione, secondo le tesi del memoriale sardo, avrebbe provocato la crisi della produzione cerealicola, con un danno irreparabile per gli agricoltori. Le conclusioni del giurista spagnolo non lasciavano dubbi sul pieno appoggio al ricorso degli oppositori del viceré: riteneva infatti che «los labradores se han de animar y no afligir, ni estrechar» e soprattutto che il «principal cuydado de los Reyes» fosse quello di «favorecer la labrança»⁵¹¹.

Contro la pretesa dei ricorrenti di far revocare il capitolo sul «sindico y padre censor» intervenne a difesa dei deliberati parlamentari il dottor Francisco Geronimo de León, avvocato fiscale nel Consiglio d'Aragona, secondo cui la decretazione viceregia, assai conveniente «para el bien público de aquel Reyno», poteva essere presa «sin contradicción de algunos señores de vasallos que se han opuesto a esta deliberación»: il magistrato valenzano ricordava infatti che il sovrano «por ley universal y consintiendo los tres Estamentos que representan la Corte General» poteva revocare le leggi o i privilegi, specie quelli concessi «a los feudatarios de darles jurisdicción». In conclusione de León riteneva che fosse conveniente, nonostante l'opposizione baronale, «dar al padre censor la jurisdicción necesaria para que haga su oficio, como deve en beneficio de aquel Reyno» e «para el aumento de la labrança y para que cultivandose mejor las tierras del Reyno de Cerdeña se coja en el mucho más trigo, y otros frutos, y se venga a enriquecer aquel Reyno»⁵¹².

Nonostante l'approvazione del Consiglio d'Aragona e la conseguente decretazione regia dell'11 novembre 1625, il capitolo di Corte sull'istituzione del padre censore della *laurera* restò lettera morta e, di fatto, non venne mai applicato, sia per la decisa opposizione della feudalità e della municipalità cagliaritana, che per la caduta in disgrazia del viceré Vivas che diede nuovo fiato ai suoi oppositori e, soprattutto, per la volontà pacificatoria della Corona che, in vista del varo della politica di *Unión de Armas*, non voleva avere conflitti aperti con i ceti privilegiati locali.

L'eredità del padre censore verrà ripresa in un contesto assai diverso, negli anni 1638-41 quando il vescovo di Ales, il valenzano Miguel Beltran, istituì la prima organizzazione frumentaria per soccorrere gli agricoltori poveri, fornendo loro la semente e sottraendoli alle grinfie degli usurai. Esperienza destinata a crescere negli anni successivi: il primo magazzino granario, fondato nel villaggio di Terralba, risale al 1651, il primo statuto di un Monte frumentario, emanato da Diego Cugia, vescovo di Ales, è datato 21 agosto 1685, segno di una diffusione del nuovo istituto negli ultimi decenni del secolo (nel 1685 risultava-

⁵¹¹ L. CASANATE, *Por el Estamento Militar y Señores de vasallos de Cerdeña* cit., pp. 51-52.

⁵¹² F.J. DE LEÓN, *Discurso acerca del Parlamento* cit., pp. 26-27.

no attivi 22 Monti frumentari)⁵¹³. La differenza sostanziale col 1624 è che il padre censore era un'istituzione essenzialmente laica, mentre ora le forme di assistenza agli agricoltori poveri venivano gestite soprattutto dalle autorità ecclesiastiche. Le finalità e gli obiettivi del capitolo di Corte del 1624 verranno in qualche misura riprese, seppur in un nuovo quadro storico, dal pregone del 6 novembre 1741 del viceré Luigi di Blonay che costituirà la fase iniziale di quella grande riforma dei Monti frumentari realizzata negli anni sessanta-settanta durante il ministero del conte Bogino, dove, appunto, verrà sancita la pariteticità tra gli elementi laici e quelli ecclesiastici nella lotta alle usure e negli incentivi alla produzione cerealicola⁵¹⁴.

5. I capitoli di Corte dello Stamento reale e della città di Cagliari

Nei *Promessi sposi* Alessandro Manzoni osservava a proposito delle grida sui «bravi» emanate dai governatori spagnoli dello Stato di Milano, che «ripubblicate e rinforzate di governo in governo, non servivano ad altro che ad attestare ampiamente l'impotenza dei loro autori [...]. L'impunità era organizzata, e aveva radici che le grida non toccavano, o non potevano smuovere». Insomma, le grida spagnole restavano lettera morta, espressione della scarsa autorità della legge, sovrapponendosi inapplicate le une alle altre.

Questo celebre passo manzoniano richiama, per certe assonanze, le affermazioni di Girolamo Esgrecho, procuratore dello Stamento reale nel Parlamento del 1624, a proposito della riconferma di tutti i capitoli di Corte decretati nei Parlamenti celebrati in passato, affinché essi potessero restare «en forsa y valor» e non essere «alterat y contravingut» per nessuno motivo⁵¹⁵. Sempre nel

⁵¹³ Cfr. P. SANNA, *Monti granatici e problemi annonari* cit., pp. 421-444. Su Miguel Beltran cfr. anche S. PIRA, *Storia dell'alta Marmilla in epoca moderna e contemporanea*, Cagliari, 1993, pp. 26-27.

⁵¹⁴ *Editti, pregoni, ed altri provvedimenti emanati pel Regno di Sardegna...*, II, Cagliari, 1775, tit. XIV, ord. III, pp. 99-102. Cfr. soprattutto F. VENTURI, *Il conte Bogino, il dottor Cossu e i Monti frumentari. Episodio di storia sardo-piemontese del secolo XVIII*, in «Rivista storica italiana», LXXVI (1964), pp. 470-506; P. GROSSI, *Per la storia della legislazione sabauda in Sardegna: il censore dell'agricoltura*, in «Annali dell'Università di Macerata», XXVI (1963), pp. 171-240.

⁵¹⁵ *Atti del Parlamento*, doc. n. 299. Esgrecho aveva ricoperto la carica di consigliere secondo della municipalità cagliaritano nel 1606: G. SORGIA, G. TODDE, *Cagliari. Sei secoli di amministrazione cittadina*, Cagliari, 1981, p. 168. Il viceré approvò la richiesta («Que se fassa com se suplica»), mentre il sovrano dispose che si osservassero i privilegi vigenti («se guarden los privilegis en quant ne están en posesió»). Esgrecho chiese anche che i capitoli di Corte che erano stati decretati nel Parlamento avessero «forza y valor de lley, acte de Cort y privilegis real, manant que se posen executió, observen y guarden» senza avere necessità di ottenere la «confirmatió» del sovrano, perché il Regno era così povero da non poter sostenere le spese per inviare un rappresentante «a la Cort [...] per obtenir la dita confirmatió». Filippo IV rispose che: «se guarde l'acostumat en los ultims Parlaments celebrats en aquell Regne».

Parlamento del 1624 Simone Castañer, *sindich* dello Stamento militare, chiese che tutti i «privilegis, immunitats, grassies, prerogatives y capitols de Cort concedits y atorgats al dit Estament militar y als magnifics barons» del Regno, sia quelli decretati che quelli caduti in disuso, venissero ancora una volta confermati «en sa força y valor»⁵¹⁶. In questa logica, Giovanni Antioco Ponti, rappresentante di Oristano, alzò il tono della petizione, chiedendo che fossero riconfermati alla città tutti i privilegi, vecchi e nuovi, in uso e disuso («antichs y moderns, usats y no usats»), e che venissero «observats puntualment et *ad literam*»⁵¹⁷. In realtà, non era spesso facile reperire negli archivi municipali i testi e le carte manoscritte dei privilegi concessi dai re aragonesi e spagnoli – non sempre essi erano raccolti in modo organico come nei volumi del *Llibre Vert* della città di Cagliari o nel *Llibre Gran* di quella di Alghero – e impresa certo più difficile era quella di ritrovare i capitoli di Corte approvati nei Parlamenti precedenti. Il governo mostrava una ragionevole diffidenza nel decretare privilegi o capitoli andati in desuetudine, di cui molto spesso non si conosceva il contenuto, ma che le città, per orgoglio municipale, domandavano il riconoscimento.

Nel Parlamento del 1614, ad esempio, la città di Iglesias chiese per l'ennesima volta la riconferma (già ottenuta nelle Corti del 1574 e del 1594) del trecentesco *Breve* pisano, i cui capitoli dovevano restare «tots temps en tota aquella força y observancia que convé», insieme ai «molts privilegis y capitols de Cort a dita universitat atorgats». Il sovrano, nel ratificare la decretazione viceregia, specificava che: «está be decretat per lo virrey en quant dits privilegis estan en us»⁵¹⁸. Dieci anni dopo, il procuratore di Iglesias, Pietro Salazar, ripropose, nelle Corti del 1624, *paro paro*, la conferma dei «capitols de lley i Breu municipal de dita ciutat» insieme a «tots y sengles privilegis» e «capitols de Cort» a suo tempo concessi alla città⁵¹⁹. Il *Breve*, codice pergameneo conservato nell'archivio municipale, regolava, insieme alla normativa successiva, la vita economica e sociale iglesiente, e ad esso faceva riferimento il Magistrato civico nell'amministrazione della giustizia. Tuttavia, se una causa veniva appellata alla Reale Udienza i magistrati giudicanti avevano cognizione delle norme del *Breve* soltanto attraverso le copie dei capitoli attinenti al procedimento certificate dai notai: nel particolarismo giuridico allora imperante anche in un tribunale supremo privilegi, statuti, franchigie, capitoli di Corte, pregoni, prammatiche regie si sovrapponevano e si contraddicevano in un groviglio indissolubile⁵²⁰. Appare

⁵¹⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 297

⁵¹⁷ *Atti del Parlamento*, doc. n. 309.

⁵¹⁸ *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 209, pp. 643-644.

⁵¹⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 311.

⁵²⁰ Cfr. A. MATTONE, *La «Carta de Logu» di Arborea tra diritto comune e diritto patrio (secoli XV-XVII)*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE, Roma-Bari, 2004, pp. 440-442.

dunque comprensibile l'esigenza del governo viceregio e del Consiglio d'Aragona di fare chiarezza sui privilegi in uso e sui capitoli di Corte a suo tempo decretati⁵²¹.

Sempre nel Parlamento del 1624 lo Stamento militare espresse la necessità che «molts capitols decretats» nelle Corti precedenti e, in particolare, in quelle del duca di Gandía, fossero conosciuti ed osservati e propose pertanto che venissero pubblicati a stampa, grazie ad una quota del donativo destinata espressamente alla loro edizione. Il sovrano approvò la richiesta della pubblicazione, demandando all'avvocato fiscale e all'avvocato fiscale patrimoniale la verifica dei capitoli («que antes de ferse los regonoscan») da inserire nella collezione⁵²². Solo nel Parlamento del 1634, quindi dieci anni dopo, dietro richiesta dello Stamento militare, per «fer lleys y estatuir e ordenar coses que convienien al servei de sa Magestat y bon govern del dit Regne», verrà approvato il capitolo di Corte che stabiliva che «tots los capitols de cort» che «no estan estampats, se imprimescan», utilizzando i fondi del donativo⁵²³. Il compito di raccogliere e commentare le fonti parlamentari verrà assegnato a Giovanni Dexart, allora magistrato della Reale Udiencia cagliaritano.

Ciò che colpisce nello scorrere gli atti dei Parlamenti è la ricorrente e quasi ossessiva richiesta da parte delle città regie della riconferma e del rispetto di privilegi, franchigie, statuti, capitoli di Corte vigenti o andati in desuetudine. Inoltre molte richieste – dallo stoccaggio annuario dei grani alla regolamentazione delle *sacas*, dalla privativa urbana del commercio all'approvvigionamento delle carni, dal restauro delle fortificazioni alla vigilanza militare delle coste – vengono continuamente reiterate, decennio dopo decennio, segno che spesso, nonostante la decretazione positiva del viceré o la sanzione del sovrano, esse non venivano attuate, vuoi per mancanza di risorse o per semplice inerzia. Lo stesso Dexart nella sua compilazione degli *Acta curiarum* raccolse e sistemò per argomento, dotandoli di commenti esplicativi, solo i capitoli di Corte di interesse generale, evitando di pubblicare tutte le richieste particolaristiche delle città regie⁵²⁴.

Tra i capitoli di Corte presentati dallo Stamento reale e quelli presentati dalla città di Cagliari vi erano numerose assonanze e diverse istanze comuni,

⁵²¹ Cfr. B. CADONI, L. ORTU, *Persistente vitalità dei privilegi aragonesi nelle città sarde in epoca spagnola attraverso gli atti di un Parlamento del XVI secolo*, in *XIV Congresso di storia della Corona d'Aragona* cit., IV, pp. 57-68, che si riferisce al Parlamento del 1573-74.

⁵²² *Atti del Parlamento*, doc. n. 297. Erano disponibili soltanto i capitoli di Corte del Militare nelle due edizioni a stampa di BELLIT e di ARQUER, *Capitols de Cort* cit., rispettivamente del 1572 e del 1591.

⁵²³ *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., II, doc. n. 543, p. 816.

⁵²⁴ Cfr. F. LODDO CANEPA, *Le pubblicazioni ufficiali del Regno di Sardegna*, in «Mediterranea», V (1931), n. 8-10, p. 50.

specie sulle tematiche annonarie, del commercio cerealicolo o sulla funzione della Reale Udienza. Il Reale era infatti fortemente condizionato dal ruolo egemonico che Cagliari esercitava nella vita politica ed economica del Regno: lo Stamento reale si riuniva nel palazzo civico della capitale, nei locali accanto alla rappresentanza cittadina e ai probi uomini della *Trezena*. Il sindaco del Reale era inoltre il consigliere in capo della municipalità. Il Consiglio civico di Cagliari eleggeva poi un proprio rappresentante per partecipare ai lavori del Parlamento e per presentare i capitoli di interesse cittadino⁵²⁵.

Il 20 aprile lo Stamento reale propose un capitolo relativo alla assegnazione delle licenze di esportazione dei cereali e dei legumi in cui tentava di dimostrare che la concessione di *sacas* ai mercanti forestieri non era di alcun profitto, anzi era sostanzialmente dannosa per il Regio Patrimonio per due ragioni: si sarebbe esportata la produzione in eccedenza e il ricavato delle vendite non sarebbe stato reinvestito nel Regno («no torna en lo Regne ningún diner»). In caso, quindi, di un'emergenza militare o di un attacco nemico il Regno sarebbe stato privo di risorse da impegnare nella difesa. In conclusione, il Reale chiedeva che le licenze di *saca* de «semblants extractions» venissero concesse esclusivamente ai mercanti «regnicols y no forasters»⁵²⁶. L'obiettivo del capitolo era chiaramente quello di contrastare le società di mercanti genovesi, agevolate peraltro da Vivas, che iniziavano ad assumere il monopolio del commercio cerealicolo grazie all'acquisizione della maggior parte delle licenze di *saca*⁵²⁷. Non dimentichiamo poi che i mercanti genovesi, che disponevano della necessaria liquidità, si mostravano sempre favorevoli ad anticipare al Regio Patrimonio i fondi per l'acquisto di armi e polvere da sparo (con un interesse che variava dal 10 al 15%) in caso di necessità⁵²⁸.

Anche nell'altro capitolo presentato dallo Stamento reale si chiedeva la liberalizzazione del commercio cerealicolo e l'abolizione di tutte quelle restrizioni che avevano imposto ai *labradores* il divieto di vendere liberamente la propria

⁵²⁵ Sul cerimoniale e le precedenze nella partecipazione del consigliere in capo e del sindaco di Cagliari ai lavori parlamentari cfr. il capitolo di Corte approvato nel 1614: *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 189, pp. 543-545. Sul ruolo dei procuratori o sindaci delle città cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. III, tit. VIII, capp. I-IV, pp. 738-744, *De sindaco et officialum civitatum*. Cfr. anche per quanto riguarda il Principato di Catalogna J.L. PALOS, *Un sector específico de diputados: los síndicos municipales y capitulares*, in *Les Corts a Catalunya* cit., pp. 394-401.

⁵²⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 299.

⁵²⁷ È stato osservato da B. ANATRA, *Aspetti della congiuntura seicentesca* cit., pp. 17-18, come proprio nei primi anni venti del secolo XVII inizi ad affermarsi il monopolio commerciale dei mercanti genovesi.

⁵²⁸ Da un dispaccio viceregio del 15 dicembre 1623 sappiamo che il mercante genovese Lorenzo Mallo, residente a Cagliari, aveva anticipato al viceré la somma per l'acquisto di picche e schioppi, che dovevano essere conservati nella Torre dell'Elefante, destinati all'armamento delle truppe miliziane: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1172.

produzione agricola e che aveva provocato la «destruició de la llaurera». In entrambi i capitoli il viceré si sarebbe impegnato a prendere in considerazione le esigenze dei mercanti locali e ad adoperarsi per lo sviluppo della produzione granaria e per il profitto degli agricoltori⁵²⁹. Anche la città di Cagliari si allineava alle richieste del Reale a proposito della liberalizzazione della *saca del labrador*, ma con l'inserimento di alcune clausole specifiche volte ad evitare il monopolio delle concessioni nelle mani di un'unica persona, quali, ad esempio, il conferimento delle licenze ai mercanti locali o ai cittadini ad un prezzo equo, la messa all'incanto pubblico delle *sacas* («se posen en lo encant») per evitare gli accaparramenti e le speculazioni a danno dei cagliaritari⁵³⁰.

In tema di annona e di approvvigionamento cerealicolo faceva sentire la propria voce il *Memorial y relación*, a proposito dello *scrutinio*, a cui, per gli antichi privilegi urbani, erano soggetti i villaggi e le contrade del Regno, obbligati al periodico conferimento delle quote di grano destinato allo stoccaggio nei magazzini civici. Il memoriale poneva in evidenza con lucidità tutte le irregolarità del meccanismo dello *scrutinio*: innanzitutto la sostanziale differenza tra i villaggi infeudati alle città che erano costretti al conferimento del grano alle esigenze annonarie del mondo urbano e quelli che, invece, erano esenti da quest'obbligo, la necessità di realizzare un «nuevo compartimiento» delle «porciones de trigo» da assegnare ad ogni città, gli abusi, peraltro impuniti, dei «veusportants» cittadini per i «grandes robos y agravios» commessi nei confronti dei vassalli, l'esigenza che il frumento venisse pagato all'agricoltore al prezzo di *afforo*, cioè secondo il prezzo calmierato fissato ogni anno dal governo viceregio. In sostanza, il memoriale chiedeva, contrariamente ai capitoli di Corte presentati, che non venisse concesso alle città il privilegio di aumentare la quota del grano di *scrutinio* perché «aumentandoles más el número de las porciones es un daño de tercero y de la labrança del Reyno, pues todo lo que se les aumenta de porción a las ciudades, se quita de los labradores»⁵³¹.

Sempre in materia agraria, lo Stamento reale, riprendendo un capitolo del Parlamento Elda (1603), denunciava la diffusa pratica adottata dagli ufficiali baronali delle incontrade e dei villaggi infeudati di far pagare un'ammenda di 10 lire sarde per ogni *tentura*, cioè per ogni giumenta che fosse penetrata in un campo recintato, mentre, in base alle antiche consuetudini e alla tradizione statutaria, per gli sconfinamenti del bestiame manso era previsto soltanto il risar-

⁵²⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 299; J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VIII, tit. VII, cap. XIII, p. 1341.

⁵³⁰ *Atti del Parlamento*, doc. n. 303.

⁵³¹ *Memorial y relación* cit., cc. 85-85v.; J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VIII, tit. V, capp. I-XLI, pp. 1298-1326. Cfr. anche F. LODDO CANEPA, *Afforo* cit., pp. 12-14; C. SOLE, *Il problema annuario* cit., pp. 11-45; B. ANATRA, *Per una storia dell'annona in Sardegna* cit., pp. 90-102.

cimento del danno arrecato nel fondo. Chiedeva pertanto che, anche a causa della penuria di bestiame da lavoro, il proprietario del capo non fosse soggetto al pagamento della *tentura*, ma obbligato a rifondere i danni, valutati dalle guardie campestri («officials dels salts»), alla presenza delle parti. Domandava inoltre che si provvedesse a far marchiare il bestiame, registrando i «sinnos» presso i notai. Il viceré e il sovrano rinviavano a quanto decretato per lo Stamento militare⁵³².

Tra le altre tematiche comuni tra lo Stamento reale e la città di Cagliari figuravano quelle dell'amministrazione della giustizia. Il Reale, infatti, in sintonia con quanto già richiesto in questo Parlamento dal Militare a proposito dell'istituzione di un foro criminale privilegiato per la nobiltà, rivolgeva un ennesimo attacco di parte cetuale alla Reale Udienza e, indirettamente, alla giurisdizione regia delle cause di appello. Chiedeva che i giudici dovessero essere tre, uno per ogni Stamento, con un salario annuo di 100 ducati per ciascuno, a carico di ogni singolo Braccio. Il viceré inoltrò la supplica a Madrid, ma il sovrano respinse la richiesta⁵³³. Sempre in tema di Reale Udienza, lo Stamento spiegava che la durata triennale degli uffici giudiziari si rendeva necessaria per far ruotare le *plazas* a favore dei giovani *letrados* sardi: avanzava poi la richiesta che ogni cinque anni i giudici fossero sottoposti a un'ispezione da parte di un *visitador* di nomina regia. Le spese della *visita* sarebbero state addebitate ai «visitats que

⁵³² *Atti del Parlamento*, doc. n. 299; J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VIII, tit. VII, cap. V, pp. 1344-1345; per il capitolo Elda, cap. II, pp. 1342-1343, *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 383, p. 1071; A. ERA, *Il diritto agrario nei «Capitula Curiarum»* cit., p. 232; V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., p. 721, ed anche F. VICO, *Leyes y pragmáticas* cit., lib. II, tit. XLIII, capp. II-VI, pp. 254-260. Come è noto lo sconfinamento del bestiame nei chiusi e la successiva *tentura* erano regolate dalla *Carta de Logu d'Arborea* (capp. XXXVIII, XLIII, CXVI, CXX, CLVII, CLVIII, CLXVII, CLXXI); la normativa successiva evitò la macellazione di buoi e dei cavalli da lavoro. Il rapporto con la *Carta de Logu* (capp. CLXVII-CLXX) e con la tradizione statutaria del Regno emerge anche nel capitolo presentato dallo Stamento militare nel Parlamento del 1624 a proposito della consuetudine che considerava i cavalli come animali liberi. Il signore del luogo doveva essere indennizzato soltanto nel caso in cui nel suo fondo fosse sconfinata l'intera mandria. Il Militare respingeva la pratica che si era affermata, d'intesa con la Reale Udienza, di imporre una *machizia* di 50 lire sarde per lo sconfinamento di un cavallo in un terreno chiuso, con inevitabile danno per il patrimonio equino del Regno, per i lavori agricoli e per le operazioni di difesa svolte dalla cavalleria miliziana (doc. n. 308). Sul ruolo delle guardie campestri cfr. P. SANNA, *Le origini delle compagnie barracellari e gli ordinamenti di polizia rurale nella Sardegna moderna*, in *La Carta de Logu d'Arborea* cit., pp. 300-346. Le marchiature del bestiame dovevano essere registrate dai notai: cfr. F. CARBONI, *Il segno magico. Un repertorio di tremila marchi a fuoco nella Sardegna dei secoli XVI-XVII*, Cagliari, 2007.

⁵³³ *Atti del Parlamento*, doc. n. 299. Sull'istituto (in italiano sindacato) cfr. J. LALINDE ABADIA, *La «purga de taula»*, in *Homenaje a Jaime Vicens Vives*, I, Barcelona, 1965, pp. 499-523. Cfr. a questo proposito anche R. FERRANTE, *La difesa della legalità. I sindacatori della Repubblica di Genova*, Torino, 1995, pp. 17-93, che traccia un efficace quadro del sistema delle rendicontazioni e dei controlli amministrativi in un Comune medievale italiano.

seran culpables», in caso contrario all'erario regio. Il sovrano avrebbe assunto una posizione dilatoria⁵³⁴.

Lo Stamento reale presentò alcune richieste in materia militare: che le cariche di sergente maggiore delle truppe miliziane del Capo di Cagliari e di Gallura e di quello di Sassari e di Logudoro fossero assegnate ai *naturales* del Regno; che fossero incentivati gli esercizi periodici dei moschettieri e degli archibugieri miliziani e i tiratori più bravi fossero premiati con un anello d'argento, mentre per coloro che non si addestravano era prevista una multa; che coloro che avevano subito gravi danni dall'alloggiamento del *tercio* dei soldati italiani, alle case e agli arredi, venissero risarciti dal Regio Patrimonio. Si specificava inoltre che il *tercio* non era stato di nessun beneficio per la difesa del Regno e si chiedeva che per il futuro non venissero più inviati soldati da alloggiare nelle città e nei villaggi. Il viceré dispose che su questo argomento venisse eseguita la sentenza emessa sui *greuges* presentata dalle comunità. Il sovrano promise che per il futuro avrebbe evitato di far gravare gli alloggiamenti sui sardi⁵³⁵.

Nelle richieste presentate dalla città di Cagliari i problemi istituzionali e quelli relativi all'amministrazione della giustizia occupano una posizione indubbiamente rilevante. Non a caso, fra le prime petizioni cagliaritanne figurava quella in cui si denunciavano i tempi lunghi dell'espletamento delle cause presso la Reale Udienza con grave danno economico per le parti («les parts consumen ses aziendes») e si chiedeva che l'iter processuale non potesse durare «mes de dos anys», trascorsi i quali l'attore avrebbe potuto ricorrere direttamente al sovrano e, in questo caso, al giudice non sarebbe stato corrisposto alcun emolumento. Qualora le parti avessero avuto intenzione di proseguire l'azione legale presso il tribunale supremo del Regno, al giudice sarebbe stata tolta la cognizione «en dita causa». Il viceré avrebbe rinviato alle disposizioni comprese nelle prammatiche⁵³⁶. Sempre in materia giudiziaria, la città di Cagliari avanzava una serie di richieste: che la riscossione dei diritti e delle propine da parte dei giudici dovesse avvenire soltanto dopo la conclusione del procedimento e l'emanazione della sentenza; che venisse rispettata la prammatica che prescriveva che le relazioni delle cause fossero pubbliche e pronuncia-

⁵³⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 299. Il 23 aprile il rappresentante della città di Sassari, Gerolamo de Sena, entrò in polemica contro la petizione del Reale che prevedeva ogni cinque anni una visita generale dei giudici della Reale Udienza e dei ministri del Regio Patrimonio. Le spese della visita sarebbero dovute essere a carico della municipalità. De Sena chiese che la petizione venisse cassata anche per le condizioni di povertà della città che non poteva sostenere ulteriori aggravii. Il viceré accolse la richiesta sassarese: *Atti del Parlamento*, doc. n. 286.

⁵³⁵ *Atti del Parlamento*, doc. n. 299.

⁵³⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 303. Cfr. F. VICO, *Leyes y pragmatikas* cit., lib. I, tit. I, capp. V-VIII, pp. 2-4.

te alla presenza delle parti; che venisse disciplinato il deposito delle cauzioni giudiziarie con il rilascio di un'apposita ricevuta; che non si potessero prelevare i depositi cautelativi in denaro prima dell'emanazione della sentenza; che venisse proibito ai notai di riscuotere somme di denaro senza aver consegnato alle parti le copie degli atti giudiziari; che le sentenze fossero redatte in bella scrittura da parte dei notai e degli scrivani della Luogotenenza Generale. Il viceré e il sovrano avrebbero nel complesso approvato le richieste o rinviato alle disposizioni prammaticali⁵³⁷.

Gli altri significativi capitoli presentati dalla rappresentanza cagliaritano riguardavano le tematiche relative alla municipalità e al Magistrato civico. Dopo la rituale richiesta della conferma e dell'osservanza dei «privilegis reals de dita ciutat, capitols de Cort, ordenations, usatgies y consuetuts» concessi a suo tempo dai re d'Aragona, il procuratore di Cagliari, Leandro Sasso, chiedeva che venisse vietato ai *clavari* (tesorieri) e agli arrendatori della città di fare ricorso alla Reale Udienza per evitare di versare alle casse civiche il dovuto e impedire, di conseguenza, i pignoramenti e i sequestri disposti nei loro confronti dagli amministratori municipali. Chiedeva inoltre che l'esecuzione dei sequestri fosse affidata ai due mazzieri (*verguers*) e al mostazaffo (*amostassen*, ufficiale civico preposto alla vigilanza sul mercato e alla regolamentazione dei prezzi). I capitoli furono approvati dal viceré e decretati dal sovrano⁵³⁸. Poiché nel Parlamento Gandía era stato concesso di esentare i consiglieri civici dall'obbligazione del terzo (*obligasió del ters*), la città chiese che l'esonero venisse accordato a tutti coloro che ricoprivano o avevano ricoperto cariche nell'amministrazione municipale e ai loro parenti. Il viceré respinse la richiesta⁵³⁹.

Anche lo Stamento militare denunciava che «los pobres vasalls de barons» venivano spesso obbligati dagli usurai a contrarre la «escriptura de ters», con «gastos exessius en son grandíssim dañy», chiedendo che d'ora in avanti tali

⁵³⁷ *Atti del Parlamento*, doc. n. 303.

⁵³⁸ *Ibidem*.

⁵³⁹ *Ibidem*. Si trattava di un istituto del diritto privato catalano trapiantato in Sardegna (*Constituciones y altres drets del Cathalunya*, Barcelona, 1704, rist. anast. Barcelona, 1909, lib. IV, tit. I, cost. III, p. 246; lib. VII, tit. XII, cost. XX, pp. 394-395) consistente nella concessione dell'esecuzione personale o reale, nella quale il debitore si impegnava a pagare al fisco, per clausola penale, un terzo della somma dovuta, appena trascorso il termine, se prima non avesse soddisfatto il creditore della somma che questi reclamava: F. LODDO CANEPA, *Carta di terzo*, in ID., *Dizionario archivistico* cit., pp. 111-115, cui si rinvia per un ulteriore approfondimento. Cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. II, tit. III, cap. XIX, p. 437; lib. III, tit. XII, cap. XIII, p. 1000; lib. IV, tit. V, cap. XVI, p. 1113; R. DI TUCCI, *Il Libro Verde* cit., doc. n. XLVII, pp. 161-162, privilegio del 21 ottobre 1328; F. VICO, *Leyes y pragmatikas* cit., lib. II, tit. XLVII, capp. I-III, pp. 292-294; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 174, pp. 504-505; *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 380, p. 1035. Cfr. anche G.M. DE BROCA, *Historia de derecho de Cataluña especialmente del civil*, Barcelona, 1985 (I ediz. Barcelona, 1918), p. 362.

atti non potessero essere stipulati nei villaggi; domandava inoltre che fosse confermato il capitolo di Corte del Parlamento Gandía che stabiliva che nessuno potesse essere obbligato alla «carta di terzo» se il debito non superava le 50 lire sarde. Si specificava che tale richiesta era motivata dall'esperienza che aveva mostrato il «gran dañy» che sarebbero derivati dalle «obligacions que fan dels ters»⁵⁴⁰.

Poiché la municipalità aveva acceso censi per un totale di 7.000 lire sarde finalizzati alla costruzione della chiesa e del convento dei cappuccini e per il restauro del convento dei frati trinitari, il rappresentante cagliaritano chiese che nella ripartizione del donativo si tenesse conto dell'importo del capitale e degli interessi dovuti ai censalisti⁵⁴¹.

Altre richieste riguardavano la disciplina dell'attività del Magistrato civico, cioè dell'organismo giudiziario composto dai *probomens*, dall'assessore e presieduto dal veghiere che aveva cognizione sulle cause della città e del suo territorio. Si chiedeva, ad esempio, di vietare ai *probomens* e all'assessore del Magistrato civico di prelevare, a causa della mancata corresponsione del loro salario, il denaro depositato come cauzione per altre cause; analogo divieto era rivolto agli alguazili e ai messi municipali che erano soliti prelevare gli arretrati dovuti dagli importi dei pignoramenti⁵⁴². Si domandava anche, sulla base di un capitolo di Corte del 1520, che le sentenze di *agraduació*, cioè quelle relative alle nomine delle cariche e degli uffici municipali, dovessero essere pronunciate dal tribunale del veghiere cagliaritano, nell'arco di tempo di un anno: venne pertanto chiesto al viceré di ordinare al reggente la Reale Cancelleria e ai giudici della Reale Udienza di non accettare alcun ricorso in materia, lesivo delle prerogative del Magistrato civico. Il viceré rinviò alla consuetudine⁵⁴³. Sempre a proposito del Magistrato civico si chiedeva che le sue sentenze riguardanti i beni immobili non potessero essere appellate alla Reale Udienza se non prima

⁵⁴⁰ *Atti del Parlamento*, doc. n. 296. In sostanza il capitolo proposto riprendeva paro paro ciò che era stato deliberato ne *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., I, doc. n. 180, p. 578; ed anche ne *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 174, pp. 504-505.

⁵⁴¹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 303; cfr. F.M. PERRA, *Trattatello dei censi della Sardegna*, Cagliari, 1897; F. LODDO CANEPA, *Censi*, in ID., *Dizionario archivistico* cit., II, pp. 13-33; ID., *La legislazione sull'agricoltura e la pastorizia* cit., pp. 20-22. Per la normativa cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. VI, tit. XV, cap. I, p. 1209; F. VICO, *Leyes y pragmáticas* cit., lib. II, tit. XXXI, cap. I, p. 113; *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 467, p. 1320.

⁵⁴² *Atti del Parlamento*, doc. n. 303; cfr. M. PINNA, *Il Magistrato civico di Cagliari* cit., pp. 175 ss.; A. ERA, *Il «jubi de probomens» in Sardegna*, in «Rivista di storia del diritto italiano», II (1929), pp. 507-547.

⁵⁴³ *Atti del Parlamento*, doc. n. 303; P.J. ARQUER, *Capitols de Cort* cit., pp. 69-70; *Il Parlamento del viceré Angelo de Vilanova* cit., II, doc. n. 323, pp. 618-619. Capitolo di Corte largamente disatteso se ancora nelle Corti del 1602 il rappresentante di Cagliari chiedeva di rimettere al veghiere le cause di *agraduacions*: *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 466, pp. 1311-1312.

della pronunzia delle decisioni del veghiere. Cagliari domandò inoltre alcuni interventi per limitare gli abusi compiuti nelle carceri, come porre ceppi e catene ai prigionieri senza l'autorizzazione del magistrato o la pretesa dei carcerieri di pretendere dal detenuto un denaro al giorno per ogni recipiente d'acqua. Il viceré rinviò alle ordinazioni sul trattamento dei carcerati.

Assai interessanti risultano i capitoli sul notariato: si chiedeva infatti, richiamando quanto deliberato nelle Corti del 1614, che il notaio estensore di un testamento dovesse assistere all'inventario o all'incanto dei beni e redigere tutti gli atti relativi al compendio ereditario per evitare la dispersione delle carte. Il viceré rinviò a quanto decretato nel Parlamento Gandía⁵⁴⁴. Anche nel Parlamento Vivas lo Stamento militare aveva suggerito un iter meno dispendioso per la concessione delle patenti di abilitazione alla professione notarile e aveva chiesto che nei villaggi infeudati la loro attività fosse autorizzata dal signore del luogo⁵⁴⁵. Infine, lo Stamento reale aveva richiamato l'osservanza delle prammatiche che imponevano ai notai e agli scrivani di adoperare nella redazione degli atti giudiziari una scrittura chiara e leggibile⁵⁴⁶.

Poiché, a causa della penuria dei cuoi e del loro elevato prezzo, i calzolari non potevano applicare il loro tariffario, la città di Cagliari chiese che per un decennio fosse proibita l'esportazione dei *cordovans* (pelli lavorate): era un problema che si trascinava da una ventina d'anni, come emerge dagli atti e dai capitoli dei Parlamenti del 1602 e del 1614. Il viceré approvò la richiesta⁵⁴⁷.

⁵⁴⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 303; cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 146, p. 420.

⁵⁴⁵ *Atti del Parlamento*, doc. n. 298; J. DEXART, *Capitula* cit., lib. V, tit. V, cap. XVIII, p. 1154; V. ANGIUS, *Memorie de' Parlamenti generali* cit., p. 717. Col privilegio del *Coeterum* (1327) erano state estese a Cagliari anche le disposizioni relative al notariato barcellonese: R. DI TUCCI, *Il Libro Verde* cit., doc. n. XLI, p. 153, anche doc. XXVII, pp. 126-128; G. OLLA REPETTO, *Notai sardi del secolo XV: Pietro Baster*, in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era* cit., pp. 269-297. Nei Parlamenti del 1543 e del 1583 furono fissate severe disposizioni per evitare la dispersione delle carte. Cfr. P. CANEPA, *Il notariato in Sardegna*, in «Studi sardi», II (1936), n. 2, pp. 61-137; M. VALDÈS CARBONI, *Il notaio e l'atto notarile: 500 anni di legislazione sarda (1327-1827)*, in *Segni tabellionali in Sardegna dal 1409 al 1786*, Cagliari, 1983, pp. 13-26; O. CONDORELLI, *Profili del notariato in Italia meridionale, Sicilia e Sardegna (secoli XII-XIX)*, in *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, hrsg. von M. SCHMOECKEL und W. SCHUBERT, Baden Baden, 2009, pp. 113-119, e il recente studio di G. SALICE, *Notai d'età moderna. Una prospettiva sociale*, in *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari* cit., I, pp. 139-169.

⁵⁴⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 299; F. VICO, *Leyes y pragmaticas* cit., lib. I, tit. XIV, capp. I-XII, pp. 229-236.

⁵⁴⁷ *Atti del Parlamento*, doc. n. 294. Cfr. *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 366, p. 978; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 143, p. 395, doc. n. 148, p. 439, doc. n. 173, p. 494: anche in queste Corti era stata avanzata la richiesta di un divieto decennale delle esportazioni. Sui dati dell'esportazione dei cuoi relativi al 1623 cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1172. Il viceré aveva approvato il capitolo ma solo per un quadriennio; J. DEXART, *Capitula* cit., lib. IV, tit. VIII, cap. V, pp. 1080-1081. Cfr. anche C. MARONGIU, *I lavoratori della*

Una singolare petizione presentata dal rappresentante di Cagliari riguardava il ripristino della pratica assai diffusa dei duelli che era stata vietata dal Parlamento Elda: veniva giustificata la loro reintroduzione col fatto che il loro divieto aveva provocato molti delitti («molts escandalos, morts y dañys») e si chiedeva pertanto che gli abitanti della città potessero «posar ma a la espada sens incorrer en pena alguna»⁵⁴⁸.

Infine, in conclusione, il rappresentante di Cagliari sferrò un duro attacco al viceré Vivas accusandolo, per la sua «declaratió en les Corts [...] feta contra esta sita ciutat» in materia di «extractions de forments», di aver lesò i privilegi concessi dai re d'Aragona, chiedendo la «nulitat de dita declaratió» e anticipando che avrebbe in tal senso inoltrato un ricorso al sovrano e al Consiglio d'Aragona. Domandò pertanto che il ricorso venisse allegato agli atti del Parlamento. Vivas dispose che fosse inserito «en lo presente proces»⁵⁴⁹.

6. I capitoli di Corte delle altre città regie e delle incontrade reali

Il 22 aprile 1624 il consigliere in capo e procuratore della città di Sassari, Gerolamo de Sena, presentava nel Parlamento trentadue capitoli di Corte che trattavano le diverse problematiche economiche, politiche, sociali, istituzionali del capoluogo del Capo di Logudoro⁵⁵⁰. Secondo la ripartizione del donativo

pelle a Cagliari nell'età moderna (XV-XVIII secolo), in *Corporazioni, gremi e artigianato tra Sardegna, Spagna e Italia nel Medioevo e nell'Età moderna (XIV-XX secolo)*, a cura di A. MATTONE, Cagliari, 2000, pp. 417-430; ed anche R. DI TUCCI, *Le corporazioni artigiane della Sardegna*, in «Archivio storico sardo», XVI (1926), pp. 66-82. La produzione e il commercio dei cuoi erano disciplinati dalla *Carta de Logu* con gli *Ordinamentos de corgios* (capp. CVI-CXI). Cfr. a questo proposito E. ARTIZZU, *Gli ordinamenti de corgios nella Carta de Logu*, in «Archivio storico sardo», XXXVII (1991), pp. 83-89.

⁵⁴⁸ *Atti del Parlamento*, doc. n. 303. *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., doc. n. 423, p. 1219, i tre Stamenti chiesero che venissero revocati i pregoni che proibivano i duelli e prevedevano per i contravventori un'ammenda di 100 ducati: il viceré respinse la richiesta. Ne *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 174, p. 506, la petizione venne riproposta ma senza ottenere risultati apprezzabili, se non la riduzione dell'ammenda a 25 ducati. Cfr. J. DEXART, *Capitula* cit., lib. IV, tit. VIII, cap. IV, p. 1078. La normativa in cui si proibiva severamente ai cittadini di Cagliari di porre mano alla spada o al pugnale era il pregone del 1591 emanato dal viceré Gastone di Moncada, ora in CDS, II, *Diplomi e carte del secolo XVI*, doc. n. XL, p. 230, e anche a stampa in *Crida general del Illustrissim Señor Don Gaston de Moncada...*, en Callar, 1591 (E. TODA Y GÜELL, *Bibliografía española* cit., n. 311, p. 141). Cfr. anche J. MATEU IBARS, *Los virreyes de Cerdeña* cit., I, p. 223. Per la disciplina giuridica del duello si rinvia ai lavori di M. CAVINA, *Il duello giudiziario per punto d'onore. Genesi, apogeo e crisi nell'elaborazione dottrinale italiana (secc. XIV-XVI)*, Torino, 2003; ID., *Il sangue dell'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, 2005, pp. 41-164.

⁵⁴⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 304.

⁵⁵⁰ I de Sena erano una delle famiglie più illustri della città di Sassari. In realtà appartenevano al ramo dei Piccolomini di Siena: il capostipite Cristoforo si era trasferito con moglie e figli in Sardegna nel 1396. Nel 1421 Alfonso V concesse in feudo a Giovanni de Sena Piccolomini i vil-

Sassari aveva 2.777 fuochi fiscali, pari a circa 12.000-13.000 abitanti (rispetto ai 1.967 fuochi di Cagliari, pari a circa 8.000-9.500 abitanti)⁵⁵¹: era la città più popolosa dell'isola con una solida economia agricola e una fiorente attività artigianale che contrastava con la vocazione della capitale del Regno, essenzialmente parassitaria, mercantile e burocratica, in cui si consumava tutto e non si produceva niente. Sassari era inoltre cara al viceré Vivas che aveva potuto contare sull'appoggio dei suoi ceti privilegiati per far approvare nel Parlamento le misure più divisive, come l'istituzione della squadra delle galere o il padre censore della *laurera*. Queste Corti costituivano dunque un'occasione unica per affermare la propria supremazia nel Regno a danno della rivale cagliaritano.

La prima richiesta del *sindich* sassarese, simile peraltro a quella del suo omologo cagliaritano, riguardava la conferma e il rispetto da parte della Corona dei «privilegis» concessi dai re d'Aragona, degli «estatuts, usos, costums» e delle ordinanze emanate dal Consiglio civico, con l'esplicita domanda che i capitoli di Corte decretati nell'ultimo Parlamento, le prammatiche regie e i provvedimenti della Reale Governazione del Capo di Sassari dovevano essere considerati nulli se fossero risultati lesivi del diritto privilegiato e di quello statutario di cui godeva la città. L'aspetto più interessante della richiesta di de Sena è il preciso riferimento agli Statuti sassaresi, di matrice pisana, ma riformati e tradotti in volgare sardo nel 1316, che continuavano a restare in vigore come diritto consuetudinario. Il viceré dispose di ordinare al governatore e agli assessori della Reale Governazione di osservare i «privilegis, statuts, usos, costums y ordenations» della città. Vivas volle però precisare che i capitoli di Corte decretati e le prammatiche non dovevano essere considerati in deroga al diritto municipale: faceva a questo proposito l'esempio delle cause criminali nelle quali le pene corporali risultavano molto più severe nelle prammatiche rispetto agli Statuti e alle ordinazioni civiche, per cui bisognava fare riferimento alla normativa regia⁵⁵².

laggi di Laconi, Genoni, Nuragus e Nurallao e nel 1436 fu il primo visconte di Sanluri. Dal 1526 la famiglia de Sena ebbe in appannaggio la carica di governatore del Capo di Sassari e di Logudoro: cfr. F. LODDO CANEPA, *Origen del cavallerato* cit., pp. 362-363; S. PRUNAS TOLA, *I privilegi* cit., p. 204; F. FLORIS, S. SERRA, *Storia della nobiltà* cit., pp. 323-324; F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., II, pp. 659-662, con la genealogia dei de Sena.

⁵⁵¹ G.G. ORTU, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., p. 105. Cfr. anche F. CORRIDORE, *Storia documentata della popolazione* cit., pp. 22-24; ID., *La popolazione di Sassari (dal secolo XV ai nostri giorni)*, in «Archivio storico sardo», V (1909), n. 1-2, pp. 20 ss.; ID., *Un censimento della popolazione di Sassari nel 1627*, Roma, 1910; B. ANATRA, G. PUGGIONI, G. SERRI, *Storia della popolazione in Sardegna* cit., pp. 95-96.

⁵⁵² *Atti del Parlamento*, doc. n. 306. Ne *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 195, p. 558, il sindaco della città aveva fatto riferimento solo a «privilegis, capitols, usos, consuetuts, ordinacions, franquesses, llibertats» e non all'antico corpo statutario trecentesco. Cfr. a questo proposito A. MATTONE, *Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, in *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna*, a cura di A.

Una serie di capitoli presentati da de Sena riguardava le funzioni della Reale Governazione e i rapporti dell'amministrazione civica con le altre istituzioni patrimoniali del Regno. Si chiedeva infatti che i mandati di sequestro o di incanto dei beni, come la ripartizione delle quantità di grano da distribuire al popolo, dovessero essere eseguiti «en la casa de la ciutat», presso il Magistrato civico, e non «en altres tribunals», specie quello della Reale Governazione (il viceré respinse la richiesta); che nel rispetto dei privilegi cittadini non venisse permesso ai commissari e ai subdelegati governativi fare ispezioni di natura fiscale e patrimoniale a Sassari e nel suo distretto, ma tale compito fosse affidato al governatore o al procuratore reale (il viceré accolse la supplica); che il governatore e gli assessori della Reale Governazione verificassero i conti e facessero pagare i diritti spettanti alla città dagli arrendatori che avrebbero dovuto mostrare l'opportuna rendicontazione (*albara*): Sassari vantava infatti un credito di 30.000 lire sarde (il viceré ritenne che l'obbligazione dell'arrendatore nei confronti della città dovesse essere accompagnata da una garanzia, sotto pena di un'ammenda di 500 ducati); che gli arrendatori venissero obbligati a versare il denaro dovuto nella casse municipali e che l'assessore della Reale Governazione provvedesse a vigilare sull'osservanza di questa disposizione (il viceré insisteva ancora sulla necessità di un'obbligazione degli arrendatori nei confronti della città per evitare inutili controversie); che i diritti giudiziari dei processi della Reale Governazione venissero depositati presso il notaio civico per evitare abusi e danni ai cittadini (il viceré approvò la richiesta); che gli assessori civili e criminali della Reale Governazione fossero obbligati a indossare la toga per essere riconosciuti e rispettati (il viceré rinviava alle prammatiche istitutive della Reale Udienza); che i magistrati della Reale Udienza, quelli del Regio Patrimonio e quelli della Reale Governazione dovessero prestare giuramento di osservare e rispettare «tots los privilegis, statuts, capitols, ordinations» della città (il viceré accolse la petizione); che venisse ribadita l'osservanza del capitolo di Corte decretato nel Parlamento Gandía con cui si obbligavano gli assessori civili e criminali della Reale Governazione a sottoporsi al giudizio di sindacato (*purga de taula*) e di residenza nella città (il viceré rinviò alla decretazione del Parlamento Gandía)⁵⁵³.

Un problema che si trascinava da parecchi anni era quello che riguardava la

MATTONE e M. TANGHERONI, pref. di P. TOUBERT, Cagliari, 1986, pp. 454-466. Sulle ordinanze cfr. A. ERA, *Un antico libro di ordinanze del Comune di Sassari*, in «Studi sassaresi», serie II, XXI (1948), n. 4, pp. 261-291; ID., *Ordinanze civiche e concessioni in materia agraria emanate o proposte dal Consiglio civico di Sassari (sec. XV-XVI)*, in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario*, cit. pp. 359-388.

⁵⁵³ *Atti del Parlamento*, doc. n. 306. Alcuni capitoli di Corte erano stati già decretati dieci anni prima, cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 195, pp. 558-559, 561-562; sulla Reale Governazione cfr. F. VICO, *Leyes y pragmaticas* cit., lib. I, tit. I, cap. XLII, p. 15.

contestata entità della somma che Sassari doveva come quota del donativo. Già nelle Corti del 1602 erano stati messi in discussione gli «injusts repartiments» del computo dei fuochi fiscali che avevano penalizzato la città facendole pagare molto più del dovuto⁵⁵⁴. Nel Parlamento del 1614 il rappresentante di Sassari aveva ricostruito le fasi di queste complesse vicende fiscali: sin dal 1543 la città aveva contribuito al donativo con un importo eccessivo, sia in rapporto ai fuochi fiscali che ai diritti doganali. Una sentenza regia del 1563 aveva disposto un ulteriore accertamento dei fuochi e delle rendite civiche. La disposizione restò tuttavia inapplicata e nel Parlamento del 1573 il viceré si era espresso contro la petizione sassarese che aveva richiesto un'ulteriore verifica dei dati fiscali. Anche nel Parlamento del 1594 il governo viceregio non aveva voluto dar corso alla supplica che invocava il controllo degli effettivi fuochi e delle entrate civiche. In sostanza, Sassari avrebbe maturato un credito, secondo le cifre fornite dal maestro razionale, di 63.405 lire sarde che le sarebbero state restituite con una detrazione di 2.000 lire annue dalla rata del donativo⁵⁵⁵. Ora de Sena auspicava che nella registrazione da parte del maestro razionale delle somme che Sassari versava per il donativo non dovessero sussistere dubbi o incertezze: il governo avrebbe dovuto fornire alla città le ricevute delle registrazioni contabili, con l'indicazione delle somme di denaro versate e l'anno di riferimento, con il riscontro di ciò che era stato pagato e di quanto restava da pagare. Nella decretazione del capitolo il viceré volle risolvere questa annosa vertenza: rifacendosi ai deliberati del Parlamento Gandía, riconobbe alla città il credito di 63.405 lire e dispose che venisse effettuata una nuova ripartizione dei fuochi, distribuendo sulle altre città del Regno e sui villaggi infeudati la rateizzazione delle 2.000 lire annue spettanti a Sassari. Ordinò quindi al maestro razionale e agli ufficiali patrimoniali di attivarsi affinché la città venisse totalmente ripagata delle sue spettanze⁵⁵⁶.

Un'altra tematica rilevante nelle richieste sassaresi riguardava l'approvvigionamento annonario, il cosiddetto *insierro*, per il quale, in base all'antico privilegio del 1362, la città poteva immagazzinare 18.000 starelli di grano (pari a 885.600 litri)⁵⁵⁷. Con la carta reale del 30 ottobre 1518 la quantità di grano destinata allo stoccaggio, considerata forse eccessiva, venne ridotta a 12.000 starelli (pari a 590.400 litri)⁵⁵⁸. L'obbligo dello *scrutinio*, cioè il conferimento (a prezzo calmierato di *afforo*, molto spesso inferiore a quello reale di mercato)

⁵⁵⁴ *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 401, p. 1139.

⁵⁵⁵ *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 200, pp. 584-585.

⁵⁵⁶ *Atti del Parlamento*, docc. nn. 306 e 307.

⁵⁵⁷ ASCS, *Sezione Carte Antiche*, II, fasc. 6, doc. 13, trascrizione settecentesca. Cfr. anche P. CAU, *La Frumentaria di Sassari. Origine, costruzione e restauro del magazzino annonario sassarese*, Sassari, 1993, pp. 34-35.

⁵⁵⁸ ASCS, *Sezione Carte Antiche*, II, fasc. 4, doc. 15.

delle quantità di grano destinato all'*insierro* sassarese, comprendeva quasi tutte le incontrade e i feudi del Logudoro. A questo proposito de Sena chiedeva al viceré di decretare che «ningún señor de vasalls» potesse impedire ai propri vassalli di vendere alla città di Sassari generi alimentari e mercanzie, come previsto dai privilegi. Il viceré accolse la richiesta, stabilendo un'ammenda di 200 ducati per i trasgressori⁵⁵⁹. Domandava anche che i feudatari fossero obbligati a trasportare a Sassari il frumento per l'immagazzinamento nelle quantità (*porcions*) previste dai privilegi municipali e dagli atti di infeudazione. Il viceré approvava rinviando alle pene «contengudes en dites enfeudations». Il sovrano confermava la decretazione viceregia⁵⁶⁰.

Un annoso contrasto opponeva le città di Sassari e di Alghero a proposito dell'approvvigionamento cerealicolo: entrambe, infatti – diciamo così –, “pescavano” nell'entroterra logudorese e, spesso, come emerge dalla documentazione del tempo, i villaggi non sapevano a quale delle due città conferire il frumento.

Lamentando che Alghero, sulla base di un provvedimento viceregio, aveva ottenuto che il grano di *scrutinio* venisse trasportato e immagazzinato solo nella piazzaforte («que no haguesen portat forment a ninguna ciutat, ni villas sino a la dita ciutat de l'Alguer»), il rappresentante di Sassari chiese al viceré che, da un lato, venissero rispettati i privilegi cittadini sull'*insierro* e che, dall'altro, venisse impedito ai vassalli dei villaggi di commerciare liberamente il frumento o «vendre a la ciutat que li plaura». Il viceré rinviò ai privilegi vigenti⁵⁶¹. Anche in materia commerciale Sassari rivendicava il rispetto delle sue franchigie a tutela dell'economia cittadina: de Sena chiedeva infatti al

⁵⁵⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 306.

⁵⁶⁰ *Ibidem*.

⁵⁶¹ *Ibidem*. Cfr. ASCS, *Sezione Carte Antiche*, II, fasc. 3, *Causa tra i Comuni di Sassari e di Alghero per questione sorta a proposito dei grani trasportati ad Alghero da alcune ville per cui i sassaresi fecero impedimento (1555-1572)*. Già nel Parlamento del 1553-54 Alghero, che godeva dell'incorporazione nel distretto urbano dei villaggi di Manuçades e di Olmedo, aveva posto il problema dei contrasti con Sassari per l'approvvigionamento cerealicolo dai villaggi logudoresi: G. SORGIA, *Il Parlamento del viceré Fernández de Heredia* cit., p. 148. Nel Parlamento del 1574 Alghero aveva chiesto che tutto il frumento e l'orzo dell'incontrada di Capoabbas venisse immagazzinato nella piazzaforte, lamentando le angherie ricevute dalla città di Sassari: *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma* cit., II, doc. n. 392, p. 1114. Cfr. soprattutto su questo tema P. SANNA, *Il grano delle ville e le istituzioni annonarie nel XVIII secolo*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia (XIV-XX secolo)*, a cura di A. MATTONE e P. SANNA, Sassari, 1994, pp. 526-542, con la cartografia dei villaggi infeudati obbligati al conferimento del grano di *scrutinio* ad Alghero. Dalla documentazione seicentesca risulta che i territori dello *scrutinio* sassarese e di quello algherese erano le incontrade di Figulina (Cargeghe, Muros, Codrongianos e Ploaghe), Romangia (Sorso, Sennori), Coros (Ittiri, Ossi, Usini, Tissi, Uri), Montes (Osilo), Meilogu (Bonnanaro, Torralba, Thiesi), Costa de valls, Capuabbas, etc.

viceré che i mercanti locali che acquistavano «mercaderies en gros de qualsevol estrangers» – nel capitolo venivano indicati sete, tele, drappi, velluti, legnami, mobili, tavoli, ferramenta, olio, salumi – fossero obbligati a vendere per tre giorni le mercanzie in città ad un prezzo equo attraverso una «crida publica conforme als reals privilegis», sotto pena di perdere le merci acquistate. Il viceré accolse la richiesta⁵⁶².

Di estremo interesse risultano poi i capitoli proposti in tema di agricoltura e di allevamento. Le ordinazioni civiche del XV e del XVI secolo avevano tentato di disciplinare il delicato equilibrio tra l'agricoltura e l'allevamento specie in quei territori dove, come ad esempio nella Nurra – infeudata alla città da Alfonso V con il privilegio del 1426 e su cui Sassari esercitava il dominio baronale –, vi era una netta prevalenza pastorale. Il procuratore reale, senza tener conto dei privilegi della città, aveva assegnato a privati i terreni facenti parte del demanio comunale («prado de la dita ciutat») necessari per il pascolo del bestiame domito: de Sena chiese che venissero annullate le concessioni. Il viceré accolse la petizione stabilendo per i trasgressori un'ammenda di 500 ducati. Il sovrano confermò la decretazione⁵⁶³. Il rappresentante di Sassari si fece anche interprete della necessità di disciplinare la marchiatura del bestiame e le ispezioni nel macello civico, chiedendo la riduzione dell'importo dei diritti su ogni *señal*, ripristinando il precedente importo di mezzo reale, anziché quello, adottato di recente, di 5 soldi. Il viceré approvò la petizione⁵⁶⁴.

Le campagne sassaresi erano ricche di acqua. Alla fine del Cinquecento l'umanista Giovanni Francesco Fara contava ben quattrocento fonti perenni di acqua dolce che irrigavano orti e «giardini frondosi ricchi di aranci, cedri, limoni e di ogni altro genere di frutta» e alimentavano le macine dei mulini⁵⁶⁵. Gli Statuti trecenteschi (lib. I, cap. C, *De non impazare sa abba dessos molinos*) regolavano la distribuzione delle acque a giorni alterni, ora per l'irrigazione di orti, vigne e frutteti, ora per i mulini⁵⁶⁶. Il rappresentante di Sassari presentò un capitolo in cui chiedeva che il veghiere e i consiglieri civici verificassero le chiusure abusive fatte da alcuni privati nei luoghi dove erano situate le sorgenti

⁵⁶² *Atti del Parlamento*, doc. n. 306.

⁵⁶³ *Ibidem*; il privilegio di infeudazione della Nurra e della Fluminargia alla città di Sassari del 27 febbraio 1426 è in ASCS, *Carte antiche*, busta 69, fasc. 1; cfr. G. DONEDDU, *La Nurra. Microstoria di un territorio*, in *Gli Statuti Sassaresi cit.*, pp. 393-406. Per le ordinanze cfr. A. ERA, *Ordinanze in materia agraria cit.*, pp. 363-388.

⁵⁶⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 306.

⁵⁶⁵ Cfr. J.F. FARAE, *In Sardiniae Chorographiam cit.*, pp. 167-169. In questo senso anche la testimonianza del 1612 del *visitador* Martín Carrillo, secondo cui Sassari era «la ciudad más regalada de jardines, frutos y fuentes, que tiene las mejores aguas del Reyno; sobre todo tiene la fuente de Rossello, afamada y loada assi por su bondad del agua, como por su abundancia»: M. CARRILLO, *Relación cit.*, p. 65.

⁵⁶⁶ P. TOLA, *Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari, 1850, p. 72.

d'acqua su cui gravavano i diritti collettivi e, di conseguenza, che fosse ripristinato l'antico uso comunitario del godimento delle acque e delle fonti. Il viceré accettò purché i «particulars» dimostrassero quali diritti vantavano «en dites aygues»⁵⁶⁷.

Nel Parlamento del 1624 vennero riproposti dal procuratore sassarese alcuni capitoli di Corte che erano stati già approvati in quello del 1614 e anche in quello del 1602-03 ma che per tutta una serie di ragioni dovute all'inerzia amministrativa o alla difficoltà di reperire le risorse finanziarie per la loro realizzazione, erano rimasti di fatto lettera morta. Ad esempio, le drammatiche condizioni del porto di Torres che, come aveva potuto verificare lo stesso Vivas, era «tan brut» e pieno di alghe e impediva l'accesso alle navi mercantili con grave danno per il commercio e gli introiti fiscali. De Sena chiedeva un finanziamento straordinario per dragare lo scalo, il cui costo, a suo avviso, si aggirava sulle 500 lire sarde: l'erario regio avrebbe dovuto contribuire alla spesa per 3/5 e gli altri 2/5 sarebbero stati a carico delle casse municipali. Ogni anno inoltre si sarebbe dovuta fare la pulizia del porto a carico della Corona e della municipalità. Il viceré approvò la petizione, mentre il sovrano avrebbe rivisto la ripartizione della spesa: 2/5 a carico della Corona e 3/5 a carico della città⁵⁶⁸. De Sena chiese anche che fosse ordinato al governatore e agli assessori della Reale Governazione di inviare nel porto di Torres un consigliere civico con le funzioni di *morber major* (ufficiale sanitario) per verificare l'approdo di

⁵⁶⁷ *Atti del Parlamento*, doc. n. 306. Cfr. anche a questo proposito P. CAU, *Indice toponomastico delle zone irrigue sassaresi nei secoli XVI e XVII*, e R. TURTAS, *Per uno studio sulle culture irrigue sassaresi nel Cinque-Seicento*, entrambi in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, 6, *Per una storia dell'acqua in Sardegna*, a cura di M. BRIGAGLIA, Nuoro, 1990, rispettivamente pp. 153-168, 169-180. In quest'ultimo saggio si evince che il 30 aprile e il 7 luglio 1627 i consiglieri di Sassari nelle ordinanze emanate per l'utilizzazione delle acque si adoperarono per vietare gli abusi con l'imposizione di severe ammende.

⁵⁶⁸ *Atti del Parlamento*, doc. n. 306. Nel 1572 il capitano (podestà) di Iglesias Marco Antonio Camós nel corso della visita ai litorali del Regno osservava che il «puerto de la ciudad de Sacer», da cui distava appena 12 miglia, era dotato di magazzini e di una grossa torre difensiva: «pueden estar en el ocho o diez galeras seguras a todo tiempo, salvo con maestral que le travescia»: E. PILLOSU, *Un inedito rapporto cinquecentesco* cit., p. 12. Nella darsena vi erano due moli: il molo «vecchio» per il piccolo cabotaggio e quello «nuovo» per le navi mercantili e le galere: S. GORGOLIONE, *Portulano del mare Mediterraneo*, Napoli, 1705, p. 43. Nel 1596-97 il Consiglio civico di Sassari progettò di innalzare di 20 palmi il molo nuovo per proteggere la darsena dal maestrale e di «limpiar» il porto dalla terra, dalle alghe e dai detriti. Nel Parlamento del 1602 la città chiese di poter utilizzare 1.000 o 2.000 ducati dall'importo del donativo per costruire i magazzini portuali (*Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, doc. n. 401, p. 1129). In quello del 1614 la città chiese il rimborso delle spese sostenute, su ordine del governatore, per allestire le difese contro i corsari barbareschi (*Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 196, p. 576). Il 25 giugno 1623 i cappellani della Basilica di San Gavino esponevano i pericoli che il porto di Torres poteva subire dagli assalti dei corsari e chiedevano il permesso di armarsi per contrastare gli infedeli: CDS, II, *Diplomi e carte del secolo XVII*, doc. n. XXIII, pp. 269-270.

imbarcazioni sospette di contagio. Il viceré accolse la richiesta, ricordando però a de Sena che le attribuzioni in materia sanitaria spettavano alla Reale Governazione⁵⁶⁹.

Nel Parlamento del 1614 il rappresentante sassarese aveva prospettato un piano di riqualificazione urbanistica della città che prevedeva il restauro delle antiche muraglie duecentesche, l'apertura di una nuova porta – la cosiddetta Porta Nuova – presso il complesso in costruzione del Collegio e dello Studio universitario, la demolizione di alcuni edifici per allargare, rendendola più bella e funzionale, la piazza della *carra* (peso pubblico, oggi piazza Tola), dove si teneva il mercato civico, la risistemazione della *platha*, la via principale dove si affacciavano le botteghe e il palazzo municipale, e della porta Sant'Antonio. Il piano prevedeva anche di «derrocar» gli orti che impedivano la «vista y bellesa» della marmorea fontana di Rosello, ristrutturata pochi anni prima, nel 1603-06, e per «acomodar las exidas» dalla omonima porta, l'alberatura dello spazio compreso tra il *pozzo di rena* e Porta Utzeri, «que seria de gran divertiment per a tots, y en particular per als estudiants», la sistemazione della strada di Scala di Giocca e il rifacimento dei ponti di San Giorgio e di Ispilida nella via che collegava Sassari con Alghero⁵⁷⁰.

Dieci anni dopo, come emerge dalla richiesta nel Parlamento del procuratore sassarese, i due ponti risultavano ancora in procinto di crollare con grave danno per il commercio e per i collegamenti tra le due città. De Sena chiese lo stanziamento di 10.000 ducati per il loro restauro: il viceré accolse la petizione ma non precisò su quali fondi dovesse essere reperito il denaro necessario. Venne richiesta anche la «quantitat de dines» per riparare le vecchie muraglie – è bene precisare che Sassari non aveva rilevanza strategica nella difesa della Sardegna settentrionale – che in alcune parti erano diroccate, in altre stavano per crollare e, in genere, «menaçan ruina». Il viceré prese un impegno generico per il loro restauro. La Porta Nuova, invece, risultava ultimata: de Sena chiese infatti il rimborso delle spese sostenute dalla città perché l'apertura della nuova porta era di pertinenza della «regia Cort». Vivas si riservò di trattare la faccenda col Consiglio del Regio Patrimonio, promettendo di adoperarsi affinché

⁵⁶⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 306.

⁵⁷⁰ Cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 195, pp. 564, 568-571. Sulle mura e sulla struttura urbana G.F. ORLANDI, *Sassari. Le mura e il castello*, 2 voll., Sassari, 1998; M. CADINU, *Urbanistica medievale in Sardegna*, Roma, 2001, pp. 74-79; cfr. E. COSTA, *Sassari* cit., II, pp. 809-810, 815-816; I. PRINCIPE, *Sassari-Alghero. Castelsardo-Porto Torres*, Roma-Bari, 1983, pp. 61-89; M. PORCU GAIAS, *Sassari. Storia architettonica e urbanistica dalle origini al Seicento*, Nuoro, 1996, pp. 115 ss., che costituisce l'opera di riferimento su questo periodo storico. Per la costruzione dell'edificio del Collegio, poi Studio generale, cfr. R. TURTAS, *La Casa dell'Università. La politica edilizia della Compagnia di Gesù nei decenni di formazione dell'Ateneo sassarese (1652-1632)*, Sassari, 1986, pp. 67-79; sulla fontana di Rosello cfr. anche P. CAU, *La Frumentaria di Sassari* cit., pp. 25-31.

Sassari ottenesse la «deguda satisfatiò en los gastos de dita porta». Rifacendosi ai capitoli di Corte del Parlamento Gandía sul decoro urbano, de Sena chiese che si desse esecuzione a quelle decretazioni imponendo ai proprietari delle case diroccate o fatiscanti di provvedere entro tre mesi alla loro demolizione e, entro sei mesi, alla loro ristrutturazione, perché, come poneva in evidenza il rappresentante sassarese, «importa mes a la ciutat y be publich que les ruynes se fabriquen que lo restar subjecte a vincles». Il viceré accolse la richiesta riconfermando la decretazione di dieci anni prima, perché la municipalità notificasse ai proprietari l'«exequíó del present capitol»⁵⁷¹.

Infine, de Sena chiese al viceré di «dar llicència» e di permettere che i nobili membri dello Stamento militare del Capo di Sassari e di Logudoro si potessero riunire autonomamente, «segons que per abans se solien juntar per les coses que se oferian», poiché avevano difficoltà a recarsi a Cagliari, col rischio di non presenziare più alle riunioni stamentarie. Vivas, con fare pilatesco, rinviò la decisione al sovrano. Filippo IV cassò la richiesta, rinviando a quanto era stato deliberato sulla petizione dello Stamento militare⁵⁷².

Fra le città regie la parte del leone nel Parlamento del 1624 la fece Oristano, col suo procuratore Giovanni Antioco Ponti, che presentò ben 41 capitoli di Corte. Come era consuetudine, anche il *sindich* di Oristano chiese in primo luogo la conferma di «tots los reals privilegis concedits a dita ciutat, antichs y moderns, usats, y no usats», provvedendo che venissero osservati alla lettera, senza che si potessero «derogar per qualsevol contrari hus». Il viceré approvò la richiesta, disponendo che si osservassero i privilegi «si e segons ne está en consuetut la dita ciutat». Il sovrano confermò la decretazione viceregia. Secondo Ponti, il viceré, il reggente la Reale Cancelleria, i giudici della Reale Udienza e del Regio Patrimonio avrebbero dovuto giurare l'osservanza «de dits privilegis, capitols de Cort, usos, praticas y consuetuts de dita ciutat». Il viceré approvò la petizione e il re rinviò all'«acostumat»⁵⁷³.

Col privilegio del 12 agosto 1479 concesso da Ferdinando il Cattolico, Oristano, in seguito all'incorporazione dell'ex Marchesato nel demanio regio, aveva ottenuto il privilegio di unione perpetua alla Corona (confermato, su

⁵⁷¹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 306. Dalle richieste emergono alcune notizie su due ospedali della città, quello di Santa Croce e quello di San Lazzaro, adibito a lebbrosario: su di essi G. MURRU SOTGIU, *Notizie storiche dello spedale civile di carità di Sassari*, Sassari, 1911 e, soprattutto, E. COSTA, *Sassari* cit., III, pp. 1434-1438, 1439-1445. Cfr. anche F. MANCONI, *Castigo de Dios. La grande peste barocca nella Sardegna di Filippo IV*, Roma, 1994, pp. 167-182 sull'organizzazione sanitaria seicentesca, soprattutto in tempi di peste. L'ospedale sassarese di Santa Croce il 9 ottobre 1622 chiese la concessione di un privilegio di *saca* di 1.600 starelli di grano, franchi di diritti, di rimborso delle spese «por aver acudido a muchos soldados enfermos de los tercio de Lombardos» acquarterati a Sassari: ACA, *Camera de Aragón*, reg. 298, cc. 120-122.

⁵⁷² *Atti del Parlamento*, doc. n. 306.

⁵⁷³ *Ivi*, doc. n. 309.

richiesta della città, il 13 agosto 1493), insieme al proprio distretto agricolo formato dai tre Campidani, Maggiore, di Simaxis e di Milis. Pochi giorni dopo, col privilegio del 15 agosto, il sovrano estendeva alla città la nuova organizzazione municipale fondata sull'annuale estrazione a sorte dei cinque consiglieri civici e determinava le attribuzioni amministrative e giudiziarie del podestà⁵⁷⁴. Secondo la ripartizione del donativo, Oristano aveva 659 fuochi (pari a circa 2.700-3.200 abitanti) a cui si aggiungevano i 2.918 fuochi (circa 12.000-14.000 abitanti) dei tre Campidani: più che una città si presentava come un grosso borgo agricolo infestato dalla malaria⁵⁷⁵. Nel 1612 il *visitador* Carrillo osservava che in Sardegna alcune regioni erano «inhabitables en verano, por la intemperie de los estanques, y agua y sol, que en ellos da, como es todo lo de Oristan con su Arçobispado y otros lugares»⁵⁷⁶.

Uno dei primi capitoli presentati da Ponti riguardava l'approvvigionamento e lo stoccaggio cerealicolo della città, che ammontava a 4.000 rasieri di frumento, pari a 12.000 starelli (circa 600.000 litri): in base al privilegio del 12 agosto 1479 i territori soggetti allo *scrutinio* urbano erano le incontrade di Parte Ocier Real, di Parte Barigadu, del Marghine, di Macomer (un tempo tutte facenti parte della Contea del Goceano, poi incorporate nel Marchesato) e dell'incontrada del Mandrolisai, «obligades de portar en Oristany les mercaderies e virtualles tota hora que serán requestes»⁵⁷⁷. Ponti chiedeva inoltre che Oristano fosse equiparata a Cagliari nel godimento delle franchigie commerciali specie a proposito dell'esportazione, franca di diritti, del cosiddetto grano "vecchio" (cioè quello conservato nei magazzini che, alla fine della primavera, in previsione del nuovo raccolto, veniva venduto a prezzo ridotto). Domandava anche che la municipalità potesse imporre alle incontrade obbligate a conferire il grano uno *scrutinio* di 400 starelli (circa 20.000 litri) per ciascuna, così come

⁵⁷⁴ Cfr. V. FINZI, *Di un privilegio inedito concesso alla città di Oristano il 12 agosto 1479 da Ferdinando II il Cattolico*, in «Studi sassaresi», serie I, IV (1905), n. 1, pp. 64-95; A. ERA, *Tre secoli di vita cittadina 1479-1720 dai documenti dell'Archivio civico di Oristano*, Sassari, 1937, pp. 3-9; Il «*Llibre de regiment*» e le pergamene dell'archivio comunale di Oristano (secoli XV-XVII), a cura di F. UCCHEDDU, Oristano, 1998, doc. n. 2, pp. 73-83, 105-113; *Llibre de Regiment*, a cura di G. MELE, Oristano, 2007, con la riproduzione anastatica e la traduzione italiana dei privilegi.

⁵⁷⁵ Cfr. G.G. ORTU, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., p. 105.

⁵⁷⁶ M. CARRILLO, *Relación* cit., p. 61. Secondo la relazione (1618) del procuratore del duca di Mantova, Ottavio Gentili, «la città di Oristano, posta ad occidente, ha pochissimi abitatori per la pessima aria sua [...], da maggio a tutto settembre, chi vi va è sicuro d'andar a morire et per questo, in questo tempo non si può andare da Cagliari a Sassari per terra, convenendo passar di li. Questo dicono sia causato dalle paludi e dai venti marini [...]. Gl'abitatori qui sono come ranocchie di color terreo, campano poco»: B. ANATRA, «Come ranocchie di color terreo». *Oristano e il suo Marchesato nella prima età moderna*, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*, a cura di G. MELE, I, Oristano, 2000, p. 60.

⁵⁷⁷ Il «*Llibre de Regiment*» cit., doc. II, p. 79; A. ERA, *Tre secoli di vita cittadina* cit., pp. 155-165. Cfr. anche B. ANATRA, *Per una storia dell'annona in Sardegna* cit., pp. 92-93.

veniva imposto ai tre Campidani, in previsione di una cattiva annata cerealicola. Il viceré approvò la richiesta, ma espresse dubbi e riserve sulla commercializzazione⁵⁷⁸.

Alcuni capitoli proposti affrontavano il delicato tema del rapporto tra la città e il suo distretto agricolo, cioè i tre Campidani: si chiedeva infatti che per evitare gli abusi degli ufficiali regi venissero d'ora in poi nominati alle cariche di ufficiale del Campidano Maggiore e di quello di Milis i cittadini oristanesi che avevano rispettivamente ricoperto il ruolo di consigliere civico terzo e quarto e quinto per il Campidano di Simaxis. Alla fine del mandato i tre ufficiali avrebbero dovuto rendicontare la loro attività dinanzi ai giudici di *taula* e alla presenza di un fiscale. I vassalli dei tre Campidani erano soggetti ad inique *corvée*, come quella che imponeva loro di trasportare in città il sale su grossi carri trainati da due cavalli (*bigas*): Oristano ancora nel Parlamento del 1624 chiese l'osservanza di questa antica prestazione feudale⁵⁷⁹.

Altri capitoli erano strettamente inerenti alla vita e alle istituzioni giudiziarie: ad esempio, il podestà avrebbe dovuto ripristinare l'antica consuetudine («se observa ab antiquo y sempre»), da alcuni anni abbandonata, di segnalare con i rintocchi della campana grande i giorni in cui la Curia podestarile teneva udienza «en la casa de la ciutat», pronunciando «totas las sentencias, tan civils com las criminals». In caso di impedimento del podestà, le funzioni giudiziarie sarebbero state assunte dal consigliere in capo. Dai capitoli di Corte del XVI-XVIII secolo sappiamo che per tutta l'età spagnola il Magistrato civico di Oristano aveva fatto ricorso, soprattutto nei processi criminali, alle norme della *Carta de Logu*, come emerge, appunto, dalla decretazione del Parlamento Cardona (1543), che prescriveva che «lo potestat no puga indicar los delinquentes sens intervenció dels consellers de aquella y ab corona de bons homens segons es dispost per capitols de Carta

⁵⁷⁸ *Atti del Parlamento*, doc. n. 309. Nel Parlamento del 1602 il procuratore dell'incontrada di Parte Ocier Real (che comprendeva i villaggi di Ghilarza, Paulilatino, Aidomaggiore), Giovanni Falco, aveva denunciato la pessima amministrazione del proprio territorio, insieme a quello del Mandrolisai e dei tre Campidani, chiedendo che la carica di ufficiale fosse concessa ai «matexos naturales»: *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., I, doc. n. 177, p. 551. Nel 1614 il rappresentante di Oristano, con una logica vessatoria nei confronti delle incontrade del Marghine, Macomer, Parte Ocier Real, Parte Barigadu e Mandrolisai, obbligate a «conduir y apportar llurs vitalles y mercaderies a la dita ciutat de Oristan», chiese che «los consellers de dita ciutat pugan escotinar lo forment», secondo «sera afforat en la ciutat de Caller». Il viceré aveva respinto la richiesta («No te lloch lo supplicat»): *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. 208, p. 628. Sul rapporto tra Oristano e il territorio circostante cfr. anche G. SORGIA, *Il territorio in epoca regnicola spagnola*, in *La Provincia di Oristano. L'orma della storia*, a cura di F.C. CASULA, Oristano, 1990, pp. 167-177.

⁵⁷⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 309. Sul commercio interno e sulle *corvée* relative al trasporto coatto del sale cfr. B. ANATRA, F. CARBONI, *Sale in Sardegna nella prima età moderna*, in *Storia del commercio del sale tra Mediterraneo e Atlantico*, a cura di S. PIRA, Cagliari, 1997, pp. 147-173.

de loch»⁵⁸⁰. Il capitolo richiamava le antiche istituzioni giudiziarie dell'età giudiciale, basate appunto sulla *corona*, il collegio giudicante presieduto dal podestà e composto dai *probi homines*⁵⁸¹. Dal capitolo di Corte approvato nel Parlamento del 1602 si evince che «les causes de dita ciutat de Oristany y sos Campidans sien causes sardeschas y les judican ab capitol de Carta de lloch conforme totes les causes de demes viles del present regne»⁵⁸². In sostanza, la Curia podestarile oristanese, oltre alle cause criminali, avrebbe dovuto avere cognizione sulle cosiddette «causes sardeschas», cioè quelle più attinenti con l'ambito consuetudinario e con le materie agrarie. La *Carta de Logu* era quindi una delle fonti del diritto, ovviamente non l'unica e forse non la principale⁵⁸³.

Seguivano poi alcuni capitoli relativi all'amministrazione municipale: si chiedeva, ad esempio, che per evitare la «tardança de la dispedició» dei «mandatos» di pagamento essi venissero firmati, come era in uso a Cagliari, da un consigliere e non dal podestà (il viceré rinviò all'*acostumat*); poiché in passato i podestà «per sos caprichos» o per vendetta avevano fatto imprigionare «sens culpa» dei cittadini di Oristano, veniva richiesto che essi non potessero essere incarcerati se non per gravi reati che prevedevano pene corporali, ma fossero tenuti agli arresti domiciliari sotto sorveglianza (il viceré dispose che si dovesse tenere conto della gravità del reato); poiché «en lo temps antich» i podestà di Oristano non «prenian cosa diguna» nell'emanazione delle sentenze del Magistrato civico, ma da pochi anni il podestà si faceva pagare 4 lire e mezzo per ogni sentenza, più 30 soldi al giudice e 5 soldi a ciascuno dei membri del collegio giudicante e allo scrivano della Curia, si domandava che, a causa della povertà della città e dei Campidani, venisse proibito ai membri del Magistrato

⁵⁸⁰ A. ERA, *Tre secoli di vita cittadina* cit., p. 92. Secondo lo stesso ERA (*ivi*, p. IX) Oristano avrebbe conservato «l'uso della *Carta de Logu* di Arborea come codice civile, penale ed agrario». Cfr. a questo proposito E. GESSA, *La «Carta de Logu» e la magistratura civica di Oristano: la nascita della città regia e il suo impianto istituzionale*, e M. VINCIS, *La «Carta de Logu» diritto vigente nella città di Oristano*, entrambi in «Medioevo. Saggi e rassegne», n. 23 (1998), rispettivamente pp. 115-133, 135-153; A. MATTONE, *La «Carta de Logu» di Arborea tra diritto comune e diritto patrio* cit., pp. 414-415.

⁵⁸¹ Nei capitoli LIII, LXXIII e CXXIII della *Carta de Logu* si fissavano le attribuzioni della Curia del podestà di Oristano, con tre giudicanti. E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, in «Studi sassaresi», serie I, I-III (1905), pp. 10, 30, ha attribuito grande importanza alla *corona* podestarile. Cfr. anche G. OLLA REPETTO, *L'ordinamento costituzionale-amministrativo della Sardegna alla fine del '300*, in *Il mondo della Carta de Logu*, Cagliari, 1979, pp. 143-159; L. LOSCHIAVO, *Ordinamento giudiziario e sistemi di giustizia nella Sardegna medievale*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto* cit., pp. 116-135.

⁵⁸² A. ERA, *Tre secoli di vita cittadina* cit., p. 113.

⁵⁸³ Col privilegio del 12 agosto 1479 erano stati estesi ad Oristano gli ordinamenti municipali e la «forma de regiment» a suo tempo concessi alla città di Alghero, che davano ai consiglieri la facoltà di emanare ordinanze e di imporre tributi.

di percepire «salari» o emolumenti, sotto pena della decadenza dalla carica (il viceré accolse la richiesta); analoga petizione veniva presentata a proposito della redazione degli inventari dei defunti – per i quali il podestà percepiva 2 scudi al giorno – e degli atti prodotti dagli scrivani della Podesteria o dagli ufficiali dei tre Campidani, per cui si chiedeva che non potessero ricevere altre somme di denaro se non quelle previste dalle regie prammatiche (il viceré dispose l'osservanza delle prammatiche); veniva avanzata la richiesta che, sulla base del privilegio del 20 settembre 1518, nel corso delle operazioni di predisposizione della *insaculació* dei consiglieri civici e della revisione degli elenchi dei candidati non potessero essere inseriti nelle liste per l'estrazione a sorte il podestà e i consiglieri presenti (il viceré accolse la richiesta); si chiedeva anche che nessun consigliere potesse ricoprire l'incarico per più di due volte e che nessuno potesse passare da un *sach* (il contenitore in cui erano imbussolati in palline di cera, *rodolins*, i nomi degli eligendi a sorte) all'altro (il viceré accolse la supplica)⁵⁸⁴.

Alcune richieste del *sindich* Ponti miravano a regolare i rapporti tra la città e il Marchesato di Oristano a proposito degli appalti delle rendite del grosso feudo regio, come il divieto agli arrendatori di dare in concessione a terzi la riscossione dei proventi delle multe e delle *machizie* e di partecipare alla vita giudiziaria della Podesteria o di costringere i vassalli a svolgere prestazioni gratuite di manodopera o a mettere a disposizione buoi, cavalli e carri per il trasporto di derrate agricole, se non si fosse in precedenza concordato il prezzo della prestazione⁵⁸⁵.

Di estremo interesse risulta il capitolo di Corte relativo all'usurpazione da parte di privati delle terre aratorie facenti parte del sistema comunitario. La città di Oristano deteneva il privilegio («en antiquissima posesió inviolablement observada») che attribuiva ai consiglieri municipali la ripartizione dei lotti di terreno, destinati alla rotazione delle colture tra *vidazzone* e *paberile*, tra

⁵⁸⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 309. Diverse richieste erano state già avanzate nel Parlamento del 1614: *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 208, pp. 623-626, e nel memoriale del Consiglio civico del 14 maggio 1623 (ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1063). Il privilegio del 20 settembre 1518 è in A. ERA, *Tre secoli di vita cittadina* cit., pp. 180-182. Cfr. anche F. UCCHEDDU, *Oristano città regia: l'introduzione del «regimen sortis sive de sach»*, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato d'Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*, II, a cura di G. MELE, Oristano, 2000, pp. 1083-1093; R. PORRÀ, *Il controllo regio sulle istituzioni civiche e del contado di Oristano: il ruolo del governatore del Capo di Cagliari e di Gallura*, in «Archivio storico del Comune di Oristano. Bollettino», III (2009), n. 4, pp. 4-31; M.G. MELE, *Oristano città regia del Regno di Sardegna*, in *XVII Congresso de Historia de la Corona de Aragón. El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta*, III, Barcelona, 2003, pp. 575-585.

⁵⁸⁵ *Atti del Parlamento*, doc. n. 309. Cfr. *amplius* G. MELE, *L'appalto dei beni demaniali del marchesato di Oristano nel Seicento*, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano* cit., II, pp. 761-780.

gli agricoltori che ne godevano l'usufrutto temporaneo: alla loro morte infatti i terreni sarebbero dovuti ritornare a disposizione della municipalità per nuove assegnazioni e non ai loro eredi diretti, i quali, però, se li facevano assegnare dal procuratore reale e li recintavano, privatizzandoli («volent se apropiar de ditas terras»), e rendendoli così ereditari, «en dañy de la jurisdició de la dita ciutat».

Il rappresentante di Oristano chiese quindi al viceré di proibire al procuratore reale l'assegnazione dei terreni e di revocare tutte le concessioni fatte in precedenza, imponendo agli assegnatari di demolire le chiusure, ripristinando il sistema comunitario («que desfasian los tancats») e lasciando le terre, negli anni di riposo dalla seminazione («en ainy que no se llauran»), al *paberile*, cioè al pascolo del bestiame manso e da lavoro. Il viceré recepì la richiesta («que se fassa com se suplica»). Il sovrano dispose che venisse acquisito il parere del procuratore reale. Già un ventennio dopo l'entrata in vigore del capitolo di Corte del Parlamento Elda (1602) – che aveva esteso a tutto il Regno il sistema comunitario della *vidazzoni*, con la rotazione coatta delle colture – si assiste all'emergere di alcune esperienze eversive degli obblighi comunitari, soprattutto da parte degli agricoltori più ricchi che, in violazione del sistema della *vidazzone*, con l'erezione di chiusure, si sforzavano di sottrarre i loro arativi e i loro prati al pascolo comune. Fenomeno destinato a crescere e ad accentuarsi soprattutto nella seconda metà del secolo⁵⁸⁶.

Gli altri capitoli proposti riguardano la difesa costiera con l'armamento delle torri litoranee del distretto di Oristano e con la corresponsione del salario degli alcaidi, degli artiglieri e dei soldati da parte dell'Amministrazione del reale, la costruzione di una nuova torre di guardia alla foce del fiume Arcay, la riparazione delle antiche mura medievali della città, il restauro del *Ponti Mannu* sul Tirso, lontano quasi un miglio dalle porte oristanesi, e l'edificazio-

⁵⁸⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 309. Cfr. anche A. ERA, *Tre secoli di vita cittadina* cit., p. 120. Nel Parlamento del 1602 il procuratore dell'incontrada di Parte Ocier Real aveva denunciato l'usurpazione e la recinzione abusiva di terreni da parte di alcuni vassalli che «se son alçats y apoderats de alguns llochs, camins y aygues», chiedendo che venissero demolite «dites tancas»: *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., I, doc. n. 177, p. 551. Nelle stesse Corti il rappresentante di Oristano aveva chiesto la facoltà per «los amos de viñes y sembrats» di poter uccidere i buoi domiti e le vacche che si introducevano nei chiusi danneggiandoli. Il viceré aveva respinto la richiesta (doc. n. 178, p. 559). Sul capitolo oristanese del 1624 cfr. A. MATTONE, *Salti, ademprivi, cussorgie. I domini collettivi sul pascolo nella Sardegna medievale e moderna (secoli XII-XIX)*, in *La pastorizia mediterranea* cit., p. 223. Sul movimento seicentesco per le chiusure cfr. G. DONEDDU, *Ceti privilegiati e proprietà fondiaria nella Sardegna del secolo XVIII*, Milano, 1990, pp. 26-49; G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna. Profilo storico della comunità rurale medievale e moderna*, Roma-Bari, 1996, pp. 171-203; I. BIROCCHI, *Per la storia della proprietà perfetta in Sardegna. Provvedimenti normativi, orientamenti di governo e ruolo delle forze sociali dal 1839 al 1851*, Milano, 1982, pp. 340-341.

ne, col contributo del Regio Patrimonio, di un «pont molt profundo» nel braccio dello stagno di Santa Giusta per fare passare l'acqua ed evitare la «corrupció» di quella stagnante. Richieste accettate dal viceré. Veniva domandato inoltre il rimborso delle spese straordinarie e il risarcimento dei danni subiti in occasione dell'alloggiamento dei soldati. Ultima supplica la concessione ad Oristano di tutte le grazie elargite in queste Corti alla città di Cagliari e di quelle accordate nei Parlamenti precedenti. Il viceré chiese di specificare quali grazie si intendesse ottenere. Il sovrano approvò la decretazione viceregia⁵⁸⁷.

A rafforzare le richieste della città di Oristano intervenne anche, il 23 aprile, il canonico dottor Antonio Tola, rappresentante del Capitolo di Arborea, che pose all'attenzione del Parlamento uno dei problemi principali dell'arcidiocesi arborense, quello dell'assenteismo dei prelati e, soprattutto, quello dello *ius spoli*, spettante alla diocesi, dei beni degli arcivescovi defunti. Tola riferiva che per gli ultimi due arcivescovi, i sassaresi Francesco Figo (1578-88) e Antonio Canopolo (1588-1621), le loro eredità, anziché entrare in possesso della Chiesa arborense, era passata ai parenti più stretti. Chiese quindi che, all'indomani della morte di un arcivescovo, venissero posti sotto sequestro i suoi beni e che il viceré nominasse degli economisti (*economis*) preposti alla compilazione di un «inventari dels bens, assí mobles com immobles» del defunto. Il viceré rinviò a quanto decretato sugli indulti apostolici e al diritto canonico. Il sovrano approvò la decretazione viceregia⁵⁸⁸.

Gli altri capitoli proposti da Tola riprendevano quelli già presentati dal rappresentante di Oristano e riguardavano l'esigenza che venisse costruita una torre di difesa in località *Foxi Arcay* a protezione non solo della città ma anche dei villaggi di Cabras e di Solanas; che la scelta degli ufficiali dei tre Campidani

⁵⁸⁷ *Atti del Parlamento*, doc. n. 309. Cfr. inoltre G. MURGIA, *La città di Oristano nella prima metà del Seicento*, e G. TORE, *Navi e traffici commerciali ad Oristano nella prima metà del XVII secolo*, entrambi in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano* cit., II, rispettivamente pp. 811-833, 1045-1064.

⁵⁸⁸ *Atti del Parlamento*, doc. n. 316. Cfr. C. EUBEL, *Hierarchia Catholica* cit., III, pp. 115-129; R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna* cit., p. 838. Sia Figo, sia Canopolo si erano laureati a Bologna in *utroque iure*: il primo il 28 giugno 1547 e il secondo, il 26 settembre 1571: cfr. M.T. GUERRINI, «*Qui voluerit in iure promoveri*» cit., n. 1154, p. 185, n. 2384, pp. 261-262. Su Canopolo P. TOLA, *Dizionario* cit., I, p. 168: di origine corsa era stato parroco del villaggio di Bitti, aveva fondato nel 1615 a Sassari la prima tipografia (R. DI TUCCI, *Librai e tipografi in Sardegna nel Cinquecento e sui principi del Seicento*, in «Archivio storico sardo», XXIV (1954), pp. 153-154; T. OLIVARI, *Libri e lettori nella Sassari del Cinquecento*, in *La stampa in Italia nel Cinquecento*, a cura di M. SANTORO, II, Roma, 1992, pp. 853-857) e nel 1616 diede vita al Seminario Canopolo: cfr. R. TURTAS, *La fondazione del Seminario Canopolo a Sassari*, in *Dal mondo antico all'età contemporanea* cit., pp. 423-441. Le prolungate assenze di Canopolo da Oristano provocarono un duro intervento della Santa Sede. Nel 1620 fu nominato arcivescovo di Sassari, ma non poté prendere possesso della carica perché morì il 19 agosto dello stesso anno. Su di lui anche R. TURTAS, *La casa dell'Università* cit., pp. 68-73.

tenesse conto di coloro che avevano già ricoperto cariche amministrative e avessero esperienza di governo; che venisse abolito l'abuso degli arrendatori delle saline che imponevano ai vassalli di pagare uno starello e mezzo di grano (pari a 74 litri) in cambio dell'obbligo del trasporto del sale in città; che fosse imposto ai mercanti di acquistare il grano per il commercio e l'esportazione soltanto nei mesi di maggio e giugno, cioè quando si poteva prevedere l'entità del nuovo raccolto; che venisse concesso ai beneficiati e agli agricoltori di poter «lliberament vendre» o esportare la quantità di frumento loro concessa. Il viceré approvò le richieste⁵⁸⁹.

Il 20 aprile i consiglieri civici di Castellaragonese, tramite il loro procuratore, il cavaliere sassarese Giovanni Angelo de la Bronda, sottoponevano all'attenzione del Parlamento sedici capitoli di Corte. La città-fortezza, «una de las fortalezas y clau del present Regne», aveva, secondo i dati della ripartizione del donativo, soltanto 303 fuochi, pari a circa 1.200-1.500 abitanti. Grazie alla sua posizione strategica, sita su un'altura a picco sul mare che la rendeva di fatto «enespugnable», poteva controllare gli ampi spazi marini del Golfo dell'Asinara, delle Bocche di Bonifacio e della vicina Corsica⁵⁹⁰. Come preambolo ai capitoli proposti de la Bronda enumerava gli assalti nemici che negli anni precedenti Castellaragonese era stata in grado di respingere: nell'estate del 1550 un attacco della flotta turco-francese composta da 36 galere e comandata da Dragut si era concluso, dopo una furiosa battaglia per mare e per terra, con la vittoria dei soldati e degli abitanti di Castellaragonese; altri attacchi si verificarono nel 1561 e, soprattutto, nel 1597 quando la piazzaforte venne attaccata da un'armata francese composta da 4 tartane, 2 brigantini e 2 fregate. Infine, nel 1612, una galera di Biserta fece sbarcare un centinaio di barbareschi che furono prontamente respinti dalle truppe miliziane⁵⁹¹.

Il preambolo del *sindich* di Castellaragonese ci aiuta a capire il peso e l'importanza delle tematiche della difesa militare nelle richieste avanzate dalla città. Si richiedeva infatti la realizzazione di un piano edilizio che coinvolgeva le porte della fortezza – quella del baluardo a protezione della «primera entrada» della città, la costruzione di una nuova porta nel castello e la riapertura di quel-

⁵⁸⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 316.

⁵⁹⁰ *Atti del Parlamento*, doc. n. 305. Cfr. G.G. ORTU, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., p. 105.

⁵⁹¹ In realtà de la Bronda riprendeva quasi paro paro l'intervento del 1614 del *sindich* Bonifacio Cappai a *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 214, p. 696, a proposito della resistenza della città agli assalti delle flotte francesi, turche e barbaresche. Sull'assalto del 1550 cfr. F. VICO, *Historia general de la Isla* cit., pp. 501-502, su quello del 1597 cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1163, *Memorial de les cosas que se han de representar a Sa Magestad per lo sindich de la Magnifica ciutat de Castell Aragones* (31 luglio 1609). Cfr. in particolare A. MATTONE, *Castellaragonese. Una città-fortezza nel Mediterraneo moderno (XVI-XVII secolo)*, in *Castelsardo. Novecento anni di storia*, a cura di A. MATTONE e A. SODDU, Roma, 2007, pp. 484-511.

la della piattaforma, necessaria per le attività commerciali e il movimento delle merci –, perché, come si era potuto appurare durante l'assalto francese del 1597, la struttura difensiva castellanese era «molt perillosa», con le muraglie «derruydas», e si auspicava, come era avvenuto nei Parlamenti precedenti, un contributo speciale per la riparazione e il restauro delle mura. Veniva sollecitato anche che la fortezza venisse armata con 10 pezzi di artiglieria, una colubrina e dotata delle munizioni necessarie.

Il presidio di soldati nella fortezza di Castellaragonese era costituito da 25 unità, col salario di 2 scudi al mese per ciascuno⁵⁹². Il viceré approvò le richieste⁵⁹³.

Sempre in tema di difesa militare, venne riproposta l'annosa controversia col governo viceregio a proposito delle costose ronde notturne per la vigilanza delle marine di Sorso e della Romangia che, «cada nit», impegnavano nella perlustrazione 18 uomini a piedi o a cavallo. De la Bronda chiese che da allora in poi questo servizio fosse affidato a un contingente di 50 soldati esperti che, a spese del Regio Patrimonio, sorvegliassero le mura e le porte della città. Il viceré rinviò la supplica a Madrid, promettendo di fornire tutte le informazioni necessarie sull'importanza strategica della fortezza. Il sovrano si riservò di decidere sui provvedimenti da prendere⁵⁹⁴. Un'altra rilevante petizione riguardava il porto di Frigiano di cui si chiedeva la conclusione dei lavori di costruzione del molo: la cala, infatti, priva di protezione dai venti dominanti, risultava «molt perillosa» e le imbarcazioni che vi approdavano «se tiran en terra» con «gran fatiga». Il *sindich* sosteneva che a causa delle pessime condizioni dello scalo le barche coralline che ogni anno giungevano per la pesca preferivano

⁵⁹² ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1171, dispaccio viceregio del 7 luglio 1621.

⁵⁹³ *Atti del Parlamento*, doc. n. 305. Sulle fortificazioni cfr. S. RATTU, *Bastioni e torri di Castelsardo, Sardegna. La roccaforte dai tre nomi: Castel Genovese, Castell'aragonese, Castelsardo. Contributo alla storia dell'architettura militare*, Torino, 1953; I. PRINCIPE, *Sassari-Alghero* cit., p. 81; A. MATTONE, *Castellaragonese. Una città fortezza* cit., pp. 524-539; G.A. BIANCO, *Castelsardo: la struttura urbanistica e le fortificazioni della città medievale e moderna*, e M. PORCU GAIAS, *Castelsardo: la storia urbanistica e le fortificazioni in età moderna*, entrambi in *Castelsardo. Novecento anni di storia* cit., rispettivamente pp. 657-682, 683-693; S. ROGGIO, *Castelsardo, in Paesi e città della Sardegna, II, Le città*, a cura di G. MURA e A. SANNA, Cagliari, 1999, pp. 189-197; *Castelsardo. Archeologia di una fortezza dai Doria agli spagnoli*, a cura di M. MILANESE, Sassari, 2010. La questione del restauro delle mura di Castellaragonese si trascinò da un Parlamento all'altro senza apprezzabili risultati concreti, come ad esempio in quelli del 1592-94 (*Il Parlamento del viceré Gastone di Moncada* cit., doc. n. 335, pp. 697-698), del 1602-03 (*Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., I, doc. n. 84, pp. 303-304), del 1614 (*Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 214, 696-698).

⁵⁹⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 305. La questione dell'abolizione delle ronde era stata già posta nelle Corti di dieci anni prima, ma il viceré aveva respinto la richiesta: *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 214, p. 697. Fu reiterata nel Parlamento del 1632, ma anche stavolta senza successo: *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., II, doc. n. 544, p. 827.

«coralar a la isla de Corsega per tenir bon port», con un grave danno per «lo real patrimoni», giacché ogni imbarcazione pagava 12 lire sarde per i diritti di ancoraggio. Il viceré si impegnò a far «regonexer la dita cala». Altra richiesta riguardava l'alcaide o guardia della torre del porto di Frigiano di cui si domandava che fosse *natural* della città e che venisse scelto per sorteggio tra i consiglieri in capo o secondo. Vivas si riservò per il futuro di affidare tale incarico ai nativi della città⁵⁹⁵.

De la Bronda pose anche il problema del commercio cerealicolo, sia chiedendo che venisse rispettato il privilegio che concedeva alla città la facoltà di poter esportare 2.000 rasieri di grano, pari a circa 350.000 litri (il viceré rinviò la decisione al sovrano che autorizzò l'osservanza del privilegio), sia domandando la concessione di una *saca* franca di diritti di 6.000 o 8.000 starelli di grano (pari a circa 300.000 litri o a 400.000 litri) per far fronte alla grave miseria di Castellaragonese. Il viceré anche stavolta rinviò la decisione al sovrano, che respinse la supplica. Seguivano poi una serie di richieste particolari come quella che tra i componenti dell'Amministrazione delle torri figurassero anche i rappresentanti di Castellaragonese; che la carica di podestà dovesse essere ricoperta dai *naturales* o dai residenti in città; l'obbligo per il sergente maggiore di risiedere in città; la necessità di risolvere con il villaggio di Osilo la controversia su alcuni territori contestati; che il diritto di giudicare non fosse sottratto al Magistrato civico castellanese a favore della Reale Governazione di Sassari. Venne infine avanzata la richiesta che Castellaragonese potesse godere di tutte le «franqueses» di cui godevano Sassari e le altre città del Regno, cioè dell'esenzione di «tots los drets reals» imposti sulle «mercancias y otras cosas». Il viceré trasmise la supplica a Madrid, ma il sovrano respinse categoricamente la richiesta («No te lloch lo que suplican») ⁵⁹⁶.

Secondo i dati della ripartizione del donativo la città di Iglesias aveva 1.044 fuochi fiscali, pari a circa 4.200-5.000 abitanti⁵⁹⁷. Si trattava di una città mineraria che, nel corso del XIII-XIV secolo, aveva conosciuto un intenso sviluppo per l'estrazione della galena argentifera, ma che già dal XV secolo si era avviata verso un'inarrestabile decadenza nelle sue attività estrattive⁵⁹⁸. Il colpo di gra-

⁵⁹⁵ *Atti del Parlamento*, doc. n. 305. Nel 1435 erano stati emanati dal signore di Castelgenovese, Nicolò Doria, gli statuti doganali del porto: cfr. P.F. SIMBULA, *Gli Statuti doganali di Castelgenovese (1435)*, in *Castelsardo. Novecento anni di storia* cit., pp. 359-388.

⁵⁹⁶ Sull'amministrazione civica di Castellaragonese cfr. C. FERRANTE, *Le istituzioni municipali di Castellaragonese (secoli XV-XVII)*, in *Castelsardo. Novecento anni di storia* cit., pp. 541-573, cui si rinvia. Cfr. ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CASTELSARDO, materiale in via di inventariazione, *Libro de Conçells y Coloquios* (1624). Per i servizi svolti nel Parlamento, de la Bronda otterrà il 10 luglio 1627 il titolo di nobiltà: ACA, *Camara de Aragón*, reg. 301, c. 236.

⁵⁹⁷ G.G. ORTU, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., p. 105.

⁵⁹⁸ Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, con un'appendice di C. GIORGIONI MERCURIALI, Napoli, 1985, pp. 369-403; ID., *Le miniere nell'età*

zia alla galena iglesiente era venuto poi dallo sfruttamento spagnolo del Cerro del Potosí, la miniera peruviana che forniva a basso costo un argento di qualità nettamente superiore a quello tradizionalmente estratto in Sardegna. I tentativi di rivitalizzare il settore minerario sardo attuati nel XVI-XVII secolo erano destinati al fallimento⁵⁹⁹. Iglesias, come emerge dai capitoli di Corte presentati il 22 aprile dal *sindich* Pietro Salazar, si era ormai trasformata in una città agricola⁶⁰⁰.

Innanzitutto Salazar chiese, come di consueto, il rispetto di tutte le fonti del diritto privilegiato iglesiente, dal *Breve* trecentesco ai privilegi e ai capitoli di Corte concessi in passato alla città. La vitalità del *Breve* è confermata anche dalle disposizioni relative alla morte, all'assenza o all'impedimento del capitano (podestà) – delle quali si chiedeva la conferma – le cui funzioni dovevano essere assunte dal consigliere in capo o dal consigliere secondo della municipalità, in attesa della nomina del nuovo ufficiale regio⁶⁰¹. A proposito delle tematiche inerenti l'amministrazione municipale, domandava che, in esecuzione di un capitolo decretato nel Parlamento Gandía, le terne dei nominativi relativi alla nomina regia dell'ufficio di capitano dovessero comprendere esclusivamente *naturals* della città «abils y suficientes y ben meritats»; che i futuri consiglieri civici, i cui nomi venivano imbussolati nelle sacche per l'estrazione a sorte delle cinque *mans*, non potessero cambiare il proprio *status* da minore a maggiore, senza aver prima esercitato almeno per un anno la carica prevista, sotto pena di una multa di 100 ducati; che i consiglieri municipali, i detentori di altri uffici e i familiari del Santo Ufficio fossero obbligati, senza eccezione alcuna, a pagare i diritti dovuti alla città, sotto pena dell'esclusione della carica e di una multa di 50 ducati; che i clavari ordinari e quelli della Frumentaria, gli esattori dei tributi che non avessero rendicontato i propri conti non potessero accedere ad altri uffici municipali; che i titolari della Scrivania della Capitania dovessero utilizzare scrivani che, pur non essendo notai, fossero in grado di svolgere il proprio

medievale, in *Le miniere e i minatori della Sardegna*, a cura di F. MANCONI, Cagliari, 1986, pp. 19-23; R.S. LOPEZ, *Contributo alla storia delle miniere argentifere di Sardegna*, in ID., *Su e giù per la storia di Genova*, Genova, 1975, pp. 193 ss.

⁵⁹⁹ Cfr. C. BAUDI DI VESME, *Codex Diplomaticus Ecclesiensis* («Historiae Patriae Monumenta», XVII), Torino, 1877, docc. nn. II, VII, VIII, IX, XI, pp. 1002-1032, con diverse concessioni a privati di «fosse» per l'estrazione della galena; nel Parlamento del 1553-54 il procuratore di Iglesias, Giovanni Massa, aveva prospettato un rilancio delle attività estrattive: G. SORGIA, *Il Parlamento del viceré Fernández de Heredia* cit., pp. 29-30. Cfr. anche ID., *Le miniere dell'età spagnola*, in *Le miniere e i minatori* cit., pp. 29-36. Il *visitador* CARRILLO, *Relación* cit., pp. 69-70, scriveva che Iglesias «tiene en su districto muchas minas de oro, plata, plomo y hierro, y una de turquesas finas, que por ser las minas muy hondas (que tiene más de 300 braças) y dificultosas de entrar, dellas no se aprovechan».

⁶⁰⁰ L'8 ottobre 1626 Salazar verrà nominato capitano e alcaide della città di Iglesias: ACA, *Cámara de Aragón*, reg. 301, cc. 141-142.

⁶⁰¹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 311. Il riferimento è al libro I, capp. II, V e VI del *Breve*.

lavoro con diligenza sotto la supervisione del capitano e dei consiglieri civici. Il viceré accolse tutte le richieste, poi decretate dal sovrano⁶⁰².

Salazar chiedeva inoltre che il porto di Funtanamare fosse equiparato agli altri porti caricatori del Regno, abilitati all'exportazione dei grani e delle altre derrate agricole (Cagliari, Porto Torres, Alghero, Oristano, Ogliastro, Terranova, Orosei e Posada), per poter sollevare grazie al commercio marittimo le disagiate condizioni economiche della città. Il viceré trasmise la richiesta al sovrano che rinviò a quanto decretato nel Parlamento Gandía, dove non era stata presa alcuna decisione sul nuovo porto⁶⁰³. Domandò anche che venisse accordata la possibilità di esportare fino a 6.000 starelli di grano (pari a 295.000 litri), che ogni anno venivano immagazzinati per le esigenze annonarie della città. Anche stavolta il viceré non volle prendere un impegno preciso. Poiché nel Parlamento Gandía era stata decretata la costruzione di alcune torri nel distretto di Iglesias a protezione degli approdi e della tonnara di Porto Paglia («Ay atunaras donde se pescan los atunes – scriveva Carrillo nel 1612 – que son en Porto Escussi, Porto Palla, Yglesias, San Pedro»), Salazar chiedeva l'edificazione di una torre di guardia del «lloch y port de Fontanas de Mar» per essere la «clau y tan circumvehina a dita ciutat». La municipalità, così come aveva fatto per la torre di Portoscuso, si impegnava a dare il suo contributo per la costruzione. Vivas si impegnò ad individuare il sito e a coinvolgere l'Amministrazione delle torri nella costruzione⁶⁰⁴.

I temi dell'emergenza militare riaffiorano anche nel capitolo in cui si poneva in evidenza il pericolo rappresentato dai «corsaris enemichs de nostra Santa Fe Catholica» che «frequentan de ordinari les mars del present Regne», saccheggiando i villaggi costieri e facendo prigionieri un gran numero di abitanti. In caso di attacco barbaresco alla città, che distava quattro o cinque miglia dalla marina, la «gent inutil» alla difesa, donne, vecchi, bambini, per sfuggire alla «furia de l'enemich» avrebbe dovuto rifugiarsi entro l'antico castello pisano, che risultava però «molt desfet y destruit». Salazar chiedeva al sovrano di «provehir y decretar» che «dit castell se repare y remedie de manera que, en cas de necessitat de enemichs, la dit gent inutil de dones, vells y mignons se pugan retirar y salvar». Il restauro sarebbe stato supportato «a gastos de la regia Cort». Il viceré si impegnò ad affrontare il tema della ristrutturazione del

⁶⁰² *Atti del Parlamento*, doc. n. 311; cfr. anche G. SORGIA, *Amministrazione e vita sociale all'epoca aragonese e spagnola in Villa di Chiesa*, in ID., *Spagna e problemi mediterranei nell'età moderna*, Padova, 1973, pp. 84-92; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 209, p. 651.

⁶⁰³ Sui porti caricatori cfr. A. ARGJOLAS, A. MATTONE, *Statuti portuali e normativa sulle esportazioni* cit., pp. 62-70; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 209, p. 644.

⁶⁰⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 311; M. CARRILLO, *Relación* cit., p. 60; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 209, p. 644.

castello insieme ai ministri patrimoniali⁶⁰⁵. Si domandò inoltre che il sergente maggiore della città non sottoponesse gli abitanti di Iglesias ai raduni e alle esercitazioni militari: il viceré respinse la richiesta perché gli abitanti dovevano essere addestrati alla vigilanza costiera e capaci di respingere il nemico. Poiché gli abitanti erano «mol vexats» per la sorveglianza dei litorali e per gli altri servizi personali, fra cui quello di trasmettere la posta ufficiale a Cagliari e nelle altre città e villaggi dell'isola, si chiese che il *correo major* (ufficiale della posta) nominasse un suo delegato ad Iglesias, col relativo salario, come avveniva nelle principali città del Regno. Vivas accolse la richiesta⁶⁰⁶. Salazar chiese infine il risarcimento dell'esborso di 900 lire sarde finalizzate all'alloggiamento dei soldati nella città di Cagliari: il viceré dispose che Iglesias venisse indennizzata.

Iglesias aveva delle campagne assai fertili e le sue attività agricole (cerealicoltura, viticoltura, allevamento) erano state in passato dettagliatamente disciplinate dai capitoli del *Breve trecentesco*⁶⁰⁷. Nei capitoli presentati, Salazar entra nel merito dei contratti agrari praticati per via consuetudinaria nelle campagne iglesienti e in particolare della *sotzaría* (colonia parziaria), nella quale due soci, uno maggiore (il concedente) e uno minore, si associavano per la coltivazione del «forment, com de ordi et alias» e per la divisione del prodotto e degli utili. Il procuratore della città si esponeva a favore della tutela, prendendone la difesa, del socio maggiore che investiva nella società denaro o sementi, rispetto

⁶⁰⁵ *Atti del Parlamento*, doc. n. 311. «La ciudad de Iglesias – scriveva nel 1573 Marco Antonio Camós capitano della città – tiene un castillo en lo alto de una montaña que está ensima de la tierra y vase cayendo de poco a poco, parece conveniente que Vuestra Magestad – si rivolgeva a Filippo II – manda que se reparen y entretengan las murallas del»: E. PILLOSU, *Un inedito rapporto cinquecentesco* cit., n. 25, p. 6. Sul castello medievale di Iglesias cfr. anche M. CADINU, *Urbanistica medievale* cit., pp. 84-87: la città «está murada a lo antiguo», scriveva M. CARRILLO, *Relación* cit., p. 69.

⁶⁰⁶ Il 31 luglio 1546 era stato istituito anche in Sardegna, su richiesta di Ramon de Tallis, che aveva il monopolio dei collegamenti postali nei domini asburgici, un «servicio de correo»: venne nominato maestro di posta Blas de San Martin (ASCA, *Antico Archivio Regio*, C2, c. 20). Il servizio era articolato in diverse stazioni di posta munite di tre cavalli, site lungo le strade reali, presso cui il corriere poteva cambiare ogni volta cavalcatura. Nel 1552 nel «camino real» tra Cagliari e Sassari vi erano 16 stazioni. Il servizio era assai caro se per spedire un messaggio da Cagliari a Sassari si pagavano dai 4 ai 5 ducati più le spese per i cavalli. Il pregone del 18 luglio 1598 aveva fissato il prezzario e le norme per l'organizzazione del servizio (C4, c. 248).

⁶⁰⁷ Nel 1572 così Camós descriveva le campagne di Iglesias: «el sitio es al pié de la montaña a la boca de una valle grande muy fértil y muy hermosa, por la qual razón se cree, tomó el nombre de *Valledeiglesias*, ocho milla de la mar, participa del monte y del llano, es muy abundante de todas las cosas a la vida humana necessarias, es a saber de las que se hazen en Sardenña particularmente de frutas salvo de trigo»: E. PILLOSU, *Un inedito rapporto cinquecentesco* cit., n. 22, p. 7. Per quanto riguarda le norme agrarie del *Breve*, cfr. G. ZANETTI, *Il diritto agrario nel Breve di Villa di Chiesa*, in *Testi e documenti per la storia del diritto agrario* cit., pp. 155-181; EAD., *Prefazione alle disposizioni del diritto agrario nel Breve di Villa di Chiesa*, in «Studi sassaresi», XVII (1940), n. 4, pp. 400-418.

al socio minore che coltivava la terra, frodandolo («en dañi del sotzo o sotzos majors») delle porzioni di grano destinate alla semina o allo stoccaggio cerealicolo della città. Per la frode commessa, il socio minore avrebbe perso «la justa mitat» del prodotto che gli sarebbe spettato, mentre «rest tot libero al sotzo major». Il viceré avrebbe rinviato alla normativa sulla *sotzaría*. Il *sindich* di Iglesias denunciava anche la vistosa diminuzione dei capi di bestiame, bovino e ovino («tot lo bestiar axi gros com minut»), nel territorio della città dovuta, a suo avviso, al fatto che i pastori e i *comunarjos menors* (il conduttore del gregge del contratto di soccida) si erano dedicati alle coltivazioni cerealicole («han dat en fer llaureras de llur propria ma»), con gran danno dei *comunarjos majors* (i proprietari delle greggi) e del macello urbano. Salazar chiedeva dunque che nessun pastore potesse dedicarsi all'agricoltura («no puga [...] fer ningun exercissi de agricultura ni llaurar forment»), ma dovesse continuare a far pascolare le pecore («que tinga a la pastura y custodia del dit bestiar»), sotto pena di una multa di 25 lire sarde. Il viceré respinse però la richiesta («Que no te lloch lo suplicat»): l'orientamento prevalente del governo viceregio era infatti quello di favorire l'agricoltura, specie la cerealicoltura, a scapito della pastorizia⁶⁰⁸. L'ultima richiesta in materia agraria di Salazar riguardava lo sconfinamento nelle aie al tempo del raccolto dei maiali che causavano gravi danni agli agricoltori e si richiedeva pertanto il ricorso alla *tentura* del capo e alla conseguente *machizia*, cioè alla macellazione in ogni periodo dell'anno. Il viceré rinviò alle disposizioni prammaticali sulla *tentura*⁶⁰⁹.

Nel Parlamento intervenne anche il dottor Gerolamo Cani, procuratore del Capitolo e della diocesi soppressa di Iglesias che, con la bolla pontificia dell'11 marzo 1506, era stata incorporata nell'arcidiocesi di Cagliari: Cani chiese infatti il ripristino dell'antica diocesi, invitando il viceré Vivas a «provehir y decretar que la dita ciutat y bisbat tingan son prelat a part com lo tenian les demes ciutats de aquell Regne»⁶¹⁰. La richiesta del ripristino della diocesi era stata

⁶⁰⁸ Sul contratto di *sotzaría* cfr., oltre il vecchio R. DI TUCCI, *La proprietà fondiaria in Sardegna dall'alto medioevo ai nostri giorni. Studi e documenti di storia economica e giuridica*, Cagliari, 1928 (ediz. anast., Bologna, 1979), pp. 32-40; ID., *Storia del contratto agrario in Sardegna*, in «Archivio Vittorio Scialoja», I (1936-37), pp. 3-11, soprattutto lo studio di G.G. ORTU, *Note di ricerca sulla sotzaría* cit., pp. 247-285, cui si rinvia. Sul contratto di soccida cfr. ID., *L'economia pastorale della Sardegna moderna. Saggio di antropologia storica sulla «soccida»*, Cagliari, 1981, *passim*, ed anche F. LODDO CANEPA, *La legislazione sull'agricoltura e la pastorizia* cit., p. 12. Cfr. in generale G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, 1974, pp. 48-58.

⁶⁰⁹ Cfr. F. VICO, *Leyes y pragmáticas* cit., lib. II, tit. XLIII, capp. I-IV, pp. 252-259, con ampi commenti.

⁶¹⁰ *Atti del Parlamento*, doc. n. 312. Cfr. C. BAUDI DI VESME, *Villa di Chiesa. Notizie storiche*, in *Codex Diplomaticus Ecclesiensis* cit., pp. LXXV-LXXXIII; P. MARTINI, *Storia ecclesiastica di Sardegna*, III, Cagliari, 1840, p. 387 sulle rendite diocesane; D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni tra la Santa Sede e la Sardegna*, II, Cagliari, 1941, doc. n. 373, pp. 260-262; D. FILIA,

avanzata da Iglesias nei Parlamenti precedenti, sia per ragioni di prestigio della città, sia per la questione delle rendite che non erano inferiori a quelle delle sedi di Bosa e di Ales⁶¹¹. Vivas, ritenendo legittima la richiesta, la rinviò al sovrano che si riservò di accoglierla non appena se ne sarebbe presentata l'occasione. La richiesta restò lettera morta: nel Parlamento del 1632 il Capitolo di Iglesias chiese infatti ancora una volta che la diocesi potesse avere il proprio vescovo e non dipendere più da Cagliari, petizione appoggiata anche dal rappresentante della città⁶¹². Una sentenza della Sacra Rota del 7 marzo 1654 dichiarò definitivamente unita la sede iglesiente all'arcidiocesi cagliaritano. La diocesi di Iglesias verrà ripristinata soltanto nel 1763.

Il 23 aprile 1624 Antioco Pitalis, procuratore della città di Bosa, presentava al Parlamento, per conto della municipalità, venticinque capitoli di Corte⁶¹³. Bosa era una città cinta di mura («murada a lo antiguo»), protetta da un castello medievale, posta su un fiume, il Temo, un «rio – come osservava Carrillo – tan caudaloso que entran por el barcas de coralar y sagetias a recogerse y guardarse»⁶¹⁴. Secondo i dati della ripartizione del donativo, Bosa aveva allora 937 fuochi fiscali, pari a circa 4.000-4.500 abitanti⁶¹⁵. In seguito alla devoluzione del feudo di Bosa nel demanio della Corona, la città aveva ottenuto alcuni privilegi (si tratta di quelli del 22 marzo 1565 e del 20 giugno 1579) che avevano incorporato nel suo distretto di pertinenza l'incontrada della Planargia, composta dai villaggi di Tresnuraghes, Suni, Sindia, Magomadas, Sàgama, Tinnura e Modolo, e il salto pastorale di Montresta, territori che (in un modello ammi-

La Sardegna cristiana cit., II, pp. 297-299; R. TURTAS, *Storia della Chiesa in Sardegna* cit., pp. 328, 830.

⁶¹¹ Cfr. *Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada* cit., doc. n. 358, pp. 822-823; *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., I, doc. n. 126, p. 437; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 209, p. 645.

⁶¹² *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., II, doc. n. 545, pp. 832-833; doc. n. 547, p. 842. Negli anni 1571-81 grazie ad una sottoscrizione di privati cittadini e all'impegno finanziario della municipalità fu possibile fondare a Iglesias un Collegio gesuitico: l'istituzione educativa iniziò a funzionare nel 1581: cfr. R. TURTAS, *I Gesuiti in Sardegna 450 anni di storia (1559-2009)*, Cagliari, 2010, p. 35. Cfr. anche R. POLETTI, *Il complesso ex gesuitico di Iglesias*, Iglesias, 2017.

⁶¹³ *Atti del Parlamento*, doc. n. 313. Pitalis ricoprirà la carica di podestà di Bosa nel biennio 1627-29: ACA, *Camara de Aragón*, reg. 300, cc. 151v.-152v., carta reale del 25 ottobre 1625.

⁶¹⁴ M. CARRILLO, *Relación* cit., p. 67; «si bien este lugar es pequeño, está bien poblado, y ay mucho trato, el mayor de la pesca de los corales – scriveva Camós –; en harto proveida de bastimentos, los villanos desta tierra, y aun los del Alguer y Sassar son de los que más trebajan en este Reyno, y que mejor entienden la agricultura. Agora començan a darse a las olivas [...], ay por todas las partes del verano la exalación del rio que suele encharcarse y dar algun mal odor hazen este lugar malsano»: E. PILLOSU, *Un inedito rapporto cinquecentesco* cit., p. 9. Bosa era una delle località più colpite dalla malaria, la cosiddetta intemperie: «estoi en convallescencia de una larga y peligrosa enfermedad – scriveva da Cagliari il 31 ottobre 1616 il vescovo Vincenzo Bacallar –, que ha tenido causada dal mal ayre de Bosa»: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1167.

⁶¹⁵ G.G. ORTU, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., p. 105.

nistrativo simile a quello che legava Oristano ai tre Campidani) venivano governati tramite ufficiali regi nominati direttamente dal sovrano⁶¹⁶.

In questo quadro, tenendo conto anche della relativamente recente acquisizione del titolo di città «regia», assume una certa rilevanza la richiesta del rappresentante di Bosa in cui domandava che i «capitols, bons usos, y statuts», insieme a «tots los privilegis, mercés y gracies», a suo tempo concessi, restassero «intactos y en sa força y valor». Il viceré accolse la supplica, disponendo però la verifica dei «privilegis, ordinacions y costums» di cui la città era effettivamente in possesso⁶¹⁷. Pitalis, ribadendo che i «naturals y habitants» di Bosa provvedevano a proprie spese con molti «traballs y perills a la guardia y conservació y custodia de dita ciutat y de tota la camarca», chiedeva che venisse loro concessa, analogamente a quanto era stato accordato a Cagliari, Sassari,

⁶¹⁶ I privilegi sono in C. TASCÀ, *Bosa nel tardo Medioevo. Fonti per lo studio di una città mediterranea. «Illustre, fidelissima y zelant com la millor del Regne»*, Cagliari, 2013, doc. n. 100, pp. 303-316, doc. n. 102, pp. 318-320; EAD., *Titoli e privilegi della città di Bosa*, Oristano-Cagliari, 1999, pp. 153-163; EAD., *Atto di vendita dello «Stato di Bosa»: dal sequestro regio all'incorporazione fra i beni della Corona di Spagna (1559-1565)*, in *Bosa. La città e il suo territorio dall'età antica al mondo contemporaneo*, a cura di A. MATTONE e M.B. COCCO, Sassari, 2016, pp. 378-394. Cfr. inoltre V. ANGIUS, *Planargia*, in G. CASALIS, *Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il re di Sardegna*, a cura di L. CARTA, III, Nuoro, 2006 (I ediz. Torino, 1833-56), pp. 1262-1266; ID., *Memorie sui feudi sardi* cit., pp. 156-157; nel 1629 Bosa verrà separata dall'incontrada della Planargia che verrà alienata per 182.801 lire sarde al marchese di Serramanna, don Antonio Brondo, nonostante l'opposizione della città che continuava a considerare l'incontrada come un territorio di sua pertinenza: F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., II, pp. 226-229; A. SODDU, F.G.R. CAMPUS, *Le curatorias di Frussia e di Planargia dal Giudicato di Torres al Parlamento di Alfonso il Magnanimo (1421): dinamiche istituzionali e processi insediativi*, in *Suni e il suo territorio*, a cura di A.M. CORDA e A. MASTINO, Suni (Nuoro), 2003, pp. 139-176, per l'eredità medievale; sulle attività commerciali cfr. G. MELE, *Formaggi e corallo. La colonia ligure di Bosa nel XVII secolo*, in «Bollettino di studi sardi», n. 7 (2014), pp. 92-100; P. SANNA, *Porto, trasformazioni agricole e circolazione culturale: Bosa e il suo territorio nella stagione delle riforme settecentesche*, in *Bosa. La città e il suo territorio* cit., pp. 486-496 che, seppur dedicato al secolo successivo, offre il quadro di un'economia agraria che iniziava a differenziarsi rispetto alle altre località dell'isola.

⁶¹⁷ *Atti del Parlamento*, doc. n. 313. I capitoli di Corte del 1624 sono stati pubblicati anche in C. TASCÀ, *Bosa città regia. Capitoli di Corte, leggi e regolamenti (1421-1826)*, Roma, 2012, pp. 119-137. Sul diritto privilegiato cfr. A. MATTONE, *Statuti municipali, privilegi urbani, capitoli di corte della città di Bosa (XIV-XVII secolo)*, in *Bosa. La città e il suo territorio* cit., pp. 347-367, a proposito anche del perduto statuto trecentesco. Nelle Corti del 1574 (*Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma* cit., II, doc. n. 330, p. 922) Giovanni Andreu, *sindich* della città, aveva chiesto la conferma dei «privilegis, capitols, estatuts y ordinacions de dita ciutat». In quelle del 1594 venne avanzata un'analoga richiesta (*Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada* cit., doc. n. 332, p. 687): «que se guarden y observen los privilegis, capitols, statuts, constituciones, usos y costums de dita ciutat, axi antics com moderns». Nel Parlamento del 1614, il rappresentante della città, Giuliano Ursena, ribadendo che i capitoli di Corte e la normativa viceregia non dovessero essere in contrasto con i «privilegis, usos y consuetuts o alias», domandava che essi dovessero restare «intactos y en sa força y valor» come erano rimasti sino ad allora: *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 211, p. 673.

Alghero e Oristano, la facoltà di importare ed esportare «robes y mercaderies» esenti dal pagamento dei diritti reali e in particolare da quello del vino. Il viceré rinviò la richiesta al sovrano che si riservò di accettarla⁶¹⁸.

Le tematiche militari assumevano un peso rilevante nelle petizioni della città: veniva chiesta innanzitutto una costante vigilanza dei litorali per prevenire gli sbarchi corsari, considerando che erano la «frontera de moltes encontres y viles y la major y la millor part de la llaorera se fa en les marines» (il sovrano respinse la richiesta); che venisse data esecuzione al capitolo di Corte del 1614 che prevedeva la costruzione di una torre munita di artiglieria a Capo Marrargiu a protezione delle barche impegnate nella pesca del corallo nella costa tra Bosa e Alghero (il viceré si impegnò a verificare con l'Amministrazione del reale le ragioni per cui la torre non era stata ancora costruita); che gli 8 pezzi di artiglieria recuperati in mare da un naufragio fossero riattati, forniti di munizioni, dotati di un artigliere e piazzati sugli spalti del castello a difesa e a protezione della città (il viceré accolse la supplica)⁶¹⁹.

Nel 1528, in occasione dello sbarco francese e del saccheggio di Sassari, la municipalità aveva fatto ostruire la foce del Temo per impedire alle navi nemiche un facile accesso, ora Pitalis chiedeva la riapertura della foce del fiume per consentire l'ingresso, come in passato, a galere, vascelli, saettie e tartane e permettere l'ormeggio nei mesi invernali (il viceré promise di interessarsi per stabilire l'importo delle spese necessarie per la riapertura della foce). La navigabilità del fiume costituiva la premessa per il ripristino e il rilancio delle attività

⁶¹⁸ Anche Iglesias aveva chiesto che gli abitanti della città, così come avveniva a Cagliari e nelle altre città del Regno, fossero esenti dal pagamento dei diritti doganali: il sovrano aveva respinto la richiesta (doc. n. 311).

⁶¹⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 313. Sulla decretazione della costruzione della torre di Capo Marrargiu cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 211, p. 685, dove si era chiesto anche il restauro delle mura del castello a spese del Regio Patrimonio (pp. 674-675). La torre di Capo Marrargiu non venne mai costruita (cfr. E. PILLOSU, *Le torri litoranee in Sardegna*, Cagliari, 1957, p. 48). Anche Camos nella sua *Relación* del 1572 aveva suggerito la costruzione di una *atalaya* (vedetta) a «Cabo del Mararjo», sito estremamente favorevole per le segnalazioni di avvistamento: E. PILLOSU, *Un inedito rapporto cinquecentesco* cit., p. 9. Secondo quanto riferito da Pitalis la guarnigione del castello era costituita da un alcaide, un tenente e quattro soldati. Si chiedeva il restauro delle muraglie e l'aumento del salario dei militari. Si auspicava a questo proposito che le spese di restauro delle antiche fortificazioni medievali, cui doveva provvedere la città, potessero essere sottratte dall'importo del donativo. La precarietà delle strutture difensive di Bosa veniva posta in evidenza dal sergente maggiore Giacomo de Vincis, di 43 anni, che per 22 anni aveva servito nelle Fiandre, dove aveva perso l'occhio sinistro, e a Napoli: le fortificazioni – scriveva il 17 marzo 1622 – erano «caydas y se acaban de caer», il castello era privo di artiglieria e di un alcaide. Il mare era assai vicino, a quattro tiri di moschetto: si trattava di proteggere oltre 100 barche coralline: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1228. Sul castello cfr. *Il Castello di Bosa*, a cura di S. SPANU, Torino, 1981; M. CADINU, *Urbanistica medievale* cit., p. 90. M. MILANESE, *Archeologia del castello di Bosa e archeologia urbana a Bosa*, in *Bosa. La città e il suo territorio* cit., pp. 298-317.

portuali: Pitalis avanzò infatti la supplica che anche Bosa, come avveniva ai tempi di Carlo V, fosse inserita nella rete dei porti caricatori per l'esportazione dei grani e delle derrate agricole da cui era stata espunta con la prammatica filippina del 21 maggio 1598 (Vivas, riconoscendo giusta l'esigenza, rinviò la decisione al sovrano che derogò ai deliberati del Parlamento precedente)⁶²⁰. Il procuratore bosano chiese inoltre che, per far fronte allo stato di necessità e alle spese straordinarie della città, venisse concessa l'esportazione di 6.000 strelli di grano (pari a circa 300.000 litri), esenti da diritti (il viceré rinviò la supplica al sovrano che si impegnò a soddisfare la richiesta).

Seguivano poi i capitoli riguardanti le istituzioni municipali e l'amministrazione della giustizia: come, ad esempio, la richiesta che il podestà non potesse emanare ordinanze senza il parere favorevole del Consiglio civico, né imporre sanzioni per infrazioni senza consultare preventivamente i consiglieri e i probi uomini (il viceré impose al podestà l'osservanza dei privilegi e dei capitoli concessi alla città, sotto pena di un'ammenda di 100 ducati); che non potessero ricoprire le cariche di consigliere, clavario, doganiere, pesatore e misuratore persone «imperites», cioè che non sapessero «no sols escriure y contar», ma anche tenere «un llibre» di conti, mentre spesso si ci serviva di sostituti che commettevano abusi (il viceré accolse la richiesta); che per il buon governo della città venissero nominati alla carica di podestà e di ufficiali della Planargia «naturales de dita ciutat de Bosa» e che avessero inoltre ricoperto le cariche di consigliere in capo o consigliere secondo della municipalità (il viceré avrebbe tenuto conto della petizione al momento opportuno); che le cause di seconda istanza del Magistrato civico, non potendo la municipalità «acudir a sostentar en la ciutat de Saçer advocat y procurador, ni pagar los actes processals», fossero avvocate alla Reale Udienza di Cagliari e non alla Reale Governazione del Capo di Sassari (il viceré respinse la richiesta); che la città, «tan pobre y pobris-

⁶²⁰ Sul problema dei porti caricatori cfr. A. ARGIOLAS, A. MATTONE, *Statuti portuali e normativa sulle esportazioni* cit., pp. 65-68. Il 6 aprile 1618 il Consiglio civico aveva chiesto al sovrano la costruzione sul Temo di un ponte in pietra in sostituzione di quello di legno (ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1168). Nel Parlamento Pitalis presentò due capitoli di Corte relativi ai ponti sul Temo: nel primo chiese che in località Bayñas il ponte di legno che non era in grado di sostenere il passaggio dei carri carichi di formaggio o di frumento venisse sostituito con un ponte in pietra; nel secondo che si costruisse un ponte in località Badu Pedroso e che si restaurasse il cosiddetto ponte Sanna anche con il contributo dei villaggi di Romana, Padria, Mara, Pozzomaggiore, delle incontrade di Bonvehè e di Meilogu con i villaggi di Giave e Cossoine e le baronie di Thiesi e Costa de Valls e con i fondi del Parlamento destinati ai ponti e strade. Per il primo capitolo il viceré accolse la supplica, per il secondo si impegnò ad assegnare una parte della somma necessaria, ma la restante parte doveva essere a carico della città di Bosa e dei villaggi circconvicini. Nonostante il mandato regio del 6 ottobre 1618 col quale si era ordinata la costruzione del ponte in pietra, ancora nel 1632 il ponte non risultava edificato: *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel* cit., II, doc. n. 523, pp. 697-698.

sima», potesse «provehir y decretar» di imporre «altres drets» per alleviare il peso del pagamento dei censi e delle pensioni ed ottenere il pareggio del bilancio (il viceré accolse la richiesta purché questi diritti non fossero in pregiudizio delle regalie spettanti alla Corona; il sovrano approvò la decretazione viceregia chiedendo che fosse allegata ad essa un parere della Reale Udienza); che venisse impedito al governatore del Capo di Sassari di inviare in città alguazili e pignoratori per procedere ai sequestri, il cui costo era spesso superiore all'importo del debito, ma che questa incombenza, per evitare agli abitanti un ulteriore aggravio di spese, fosse affidata al podestà (il viceré approvò la supplica, purché il podestà entro un mese inoltrasse il mandato di pagamento e il debitore effettuasse il saldo); che i capitoli di Corte decretati dai viceré nei precedenti Parlamenti riguardanti la città di Bosa restassero «en sa força y valor sens que tingan necessitat de nova confirmació» (il viceré accolse la richiesta)⁶²¹.

Ultima fra le città regie a presentare i suoi capitoli di Corte fu Alghero, tramite il suo procuratore Francesco de Abella. La città-fortezza del Capo di Sassari contava, secondo i dati della ripartizione del donativo, 768 fuochi fiscali pari a circa 3.400-3.800 abitanti⁶²². L'esiguità della popolazione algherese si spiega soprattutto con la terribile epidemia di peste che aveva colpito la città nel 1582-83⁶²³. Proprio partendo dallo spaventevole morbo che aveva colpito quarant'anni prima la città di Alghero, il *sindich* Abella denunciava nella sua accorata petizione la «falta y diminució de la gent consecutivament del comerci ab la ocasió de la peste y altres infortunis que ha patit» per domandare ancora una volta al viceré e al sovrano l'esenzione dal pagamento della quota del donativo ordinario. Vivas, constatata la «notoria pobreza» della città, accolse la

⁶²¹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 313.

⁶²² G.G. ORTU, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., p. 105; F. CORRIDORE, *Storia documentata della popolazione* cit., p. 24; G. SERRI, *La popolazione di Alghero nell'età spagnola (XV-XVII secolo)*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo* cit., pp. 361-368. Nei primi decenni del XVII secolo la popolazione algherese continuerà a crescere, raggiungendo nel 1627 i 1.003 fuochi fiscali (pari a 4.500-5.000 abitanti), con un incremento di crescita del 30,6 per cento.

⁶²³ Cfr. T. BUDRUNI, *Pestilenze e ripopolamento ad Alghero nell'età spagnola (1582-1652). Crisi e vitalità di una cultura urbana*, in «Quaderni sardi di storia», n. 5 (1985-86), pp. 109-119. La peste del 1582-83 è dettagliatamente descritta dal medico napoletano Quinto Tiberio Angelerio che, dal 1581 al 1584, aveva prestato la sua opera al servizio della municipalità: è autore di un'opera, *Ectrypa pestilentis status Algeriae Sardiniae...*, Calari, 1588, che venne ristampata in una seconda edizione notevolmente ampliata: *Epidemología sive tractatus de peste...*, Madrid, 1598. In esse sono enumerate tutte le misure adottate per far fronte all'epidemia: cfr. F. MANCONI, *Castigo de Dios* cit., pp. 115-119. I recenti scavi archeologici hanno confermato il tragico esito della pestilenza del 1582-83: cfr. *Lo scavo del cimitero di San Michele ad Alghero (fine XIII-inizi XVII secolo)*, a cura di M. MILANESE, Ghezzano (Pistoia), 2010, pp. 23 ss.; una carta reale del 7 febbraio 1604 assegnava ad Angelerio 500 ducati di rimborso spese (*ayuda de costa*) e per essersi distinto nel curare la peste di Alghero, lasciando la città «libre y sana» dal morbo: ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4905, cc. 263-266v.

richiesta, dispensando Alghero dalla corresponsione della «part y portió [...] del servisi del present Parlament»⁶²⁴.

Innanzitutto Abella, considerando che Alghero rappresentava la «fortalesa, cap y clau del Cap de Logudor», chiedeva che venissero riconfermati i «molts privilegis y gracies», tanto quelli «usados que están in viridi observança, com les no usades», concessi alla città dai re d'Aragona. Alghero, insieme a Cagliari, era l'*universitas* sarda che aveva ricevuto un gran numero di privilegi e franchigie il cui obiettivo era stato quello di favorire l'insediamento e di tutelare le attività economiche dei *pobladors* catalano-aragonesi trapiantati nel XVI secolo dalla madrepatria iberica. La municipalità aveva gelosamente conservato la propria memoria storica e il diritto privilegiato concesso dai re d'Aragona, raccogliendo i privilegi, le franchigie, le grazie in diversi codici o *llibres* che prendevano il nome dal colore della copertina (*Libre Vermell, Groch*), dalla consistenza (*Libre Gran*), dall'antichità o dallo stato di conservazione (*Libre Vell*), custoditi nell'archivio civico presso il palazzo della *ciutat*. In questa circostanza venne richiamata l'osservanza del privilegio concesso il 15 aprile 1388 dal re Giovanni I d'Aragona, per anni disatteso, che consentiva l'acquisto, sui fondi delle rendite reali, di 2.000 rasieri di grano (pari a circa 350.000 litri) da destinare allo stoccaggio annuale nei magazzini annonari della città⁶²⁵.

Sempre in questa prospettiva Abella tracciava un fosco quadro della situazione finanziaria algherese: a causa degli «infortunis y desgracies tan notorios» che avevano provocato la quasi totale cessazione del commercio con una netta,

⁶²⁴ *Atti del Parlamento*, doc. n. 315. Nelle Corti del 1594 *Il Parlamento del viceré Gastone de Moncada* cit., p. 70, il rappresentante di Alghero, Raimondo Zatrillas, aveva sostenuto la necessità che la città venisse «reparada dels dañs i disminutió en que es vinguda y vui se troba per la peste [...] en lo año 1583». Richiesta di esenzione dal pagamento del donativo proposta ed ottenuta nelle Corti del 1602 (*Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., II, pp. 1268-1269) ed in quelle del 1614 (*Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., p. 606). Il 20 luglio 1610 il sovrano rinnovava per altri cinque anni l'esenzione dalla «cobranza del servicio» alla città (ACA, *Cancilleria, Sardiniae*, reg. 4912, cc. 26v.-27v.). Il 16 giugno 1623 il Consiglio civico di Alghero, affermando che «esta ciudad es la segunda fuerça del dicho Reyno y la llave y escudo de este Cabo de Logudor», e ponendo in evidenza che era «tan pobre y empenada», chiedeva al sovrano che non fosse «cargada» di «nuevas imposiciones» fiscali: ACA, *Consejo de Aragón*, legajo 1228. La questione veniva sollevata anche dal vescovo Ambrogio Machin e dal Capitolo algherese in un memoriale del 20 giugno 1623 dove, a proposito dell'imposizione di 10 reali per l'esportazione di ogni botte di vino («toda la mayor hazienda della y de sus habitadores consiste en el vino, y hay dello tan abundancia que su precio es mui baxo») e di 4 reali per ogni vacca, chiesero che il provvedimento («cosa nueva para este Reyno y dañosa mucho para esta ciudad») venisse revocato: *ibidem*.

⁶²⁵ *Atti del Parlamento*, doc. n. 314. Cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte specialmente di re aragonesi e spagnoli (1260-1715) esistenti nell'archivio del Comune di Alghero*, Sassari, 1927, doc. n. 119, p. 65; *Libre Vell*, ediz. a cura di F. MANCONI («I libri dei privilegi della città di Alghero»), Cagliari, 1997, doc. n. 65, pp. 108-109, ed anche A. MATTONE, *I privilegi e le istituzioni municipali di Alghero (XIV-XVI secolo)*, in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo* cit., pp. 281-310.

conseguente diminuzione delle rendite municipali: la città si trovava ora esposta con un debito di 33.836 lire sarde dovuto in pensioni «cesades a diversos particulares» che avrebbe potuto portare alla sua «total destrucción». Il *sindich* di Alghero chiedeva pertanto «alguna gran merçed de sacas» in grado di consentire l'estinzione dei debiti e di «restaurar» il bilancio cittadino. Il viceré trasmise la richiesta al sovrano che, considerando la «pobreza» della città, si sarebbe impegnato a concedere una «merced» per risolvere la drammatica situazione finanziaria della municipalità algherese. Per ripianare il debito, far quadrare i conti, procedere al risanamento economico e finanziario della città, Abella chiese anche l'autorizzazione governativa al conio di 150.000 ducati in moneta di *vellón* (una lega di rame e di argento), che aveva esclusivo corso per le transazioni all'interno del Regno. Ma Vivas respinse con fermezza la richiesta. L'ex ambasciatore di Spagna a Genova conosceva infatti assai bene i danni prodotti dalla coniazione, spesso inconsulta, del *vellón* (tra il 1599 e il 1619 ne erano stati immessi 27 milioni di ducati e, in quell'anno, le *Cortes* di Castiglia avevano strappato al re la promessa di non coniarne più per i prossimi vent'anni) che aveva portato all'inflazione, all'aumento dei prezzi, all'accaparramento e alla tesaurizzazione della moneta pregiata – i *reales de a ocho* d'argento –, alla falsificazione di quella di rame e al contrabbando monetario⁶²⁶.

Sempre a proposito delle finanze municipali Abella chiese un'attenta revisione dei criteri di ripartizione del donativo sostenendo che, per un errore nel calcolo dei fuochi fiscali, Alghero aveva pagato 3.649 lire sarde, 12 soldi e 4 denari, cifra ben più elevata di quella pagata (3.078 lire e 11 denari) dalla più popolata Sassari: domandò quindi che, una volta rifatto il computo dei fuochi, le venisse restituito «lo que injustament se li ha fet pagar». Petizione accolta dal viceré e decretata dal sovrano.

In tema di approvvigionamento frumentario Abella avanzò la richiesta che Alghero potesse acquistare 1.000 rasieri di grano (pari a circa 175.000 litri) nei villaggi del Capo di Sassari e Logudoro sottoposti allo scrutinio cerealicolo, chiedendo però che i *veusportants* e gli *alguazili*, incaricati di «repartir y fer conduir lo dit forment» dai villaggi agricoli «per conservació y provisió de dita ciutat y fortalesa», venissero nominati dal Consiglio civico e non dalla Reale Governazione del Capo di Sassari. Il viceré fece osservare che a causa degli «excesius gastos que lo dits veusportants causavan» anche alle altre città del

⁶²⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 314. Sul problema del *vellón* e del disordine monetario spagnolo cfr. E.J. HAMILTON, *El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650*, Barcelona, 1983 (I ediz. New York, 1934), pp. 87 ss.; ID., *Monetary Inflation in Castile (1598-1600)*, in «Economic Journal», II (1930-33), pp. 177-212; ID., *Monetary Disorder and Economic Decadence in Spain (1651-1700)*, in «The Journal of Politic Economy», LI (1943) pp. 477-493; J. VICENS VIVES, *Historia económica de España*, Barcelona, 1982⁷, pp. 407-411.

Regno, il sovrano aveva deciso di rimuoverli dall'incarico, affidando il compito di «conduir dites portions» di grano agli ufficiali delle incontrade: la città di Alghero avrebbe dovuto attenersi a questa disposizione. Il sovrano confermò la decretazione viceregia⁶²⁷.

Seguivano poi alcuni capitoli di Corte relativi alle tematiche istituzionali e giudiziarie: si chiese, ad esempio, che il numero dei 21 *probomens* – membri del collegio giudicante del Magistrato civico, nominati ogni anno per sorteggio –, a causa del cronico spopolamento della città, venisse ridotto a 12 e non si potesse fare opposizione alle loro sentenze (il viceré approvò la richiesta, rimarcando il diritto del reo di fare ricorso in appello)⁶²⁸; venne avanzata la petizione che gli uffici annuali di veghiere e di assessore, «que entenen en la administració de justícia», fossero assegnati ai *naturals* algheresi e non a forestieri che «no estant tan al cap de les consuetuts, praticas y estil de dita ciutat»: Abella fece presente che in caso contrario la città era disposta ad opporsi al decreto regio e «no admetre qualsevol forester que en ells sia provehit» (Vivas accettò che per le nomine si sarebbe tenuto conto di «emplear los naturals», ma rimarcò che era una prerogativa del sovrano poter nominare soggetti idonei al buon governo municipale); venne presentata la richiesta che l'importo delle propine, spettanti ai magistrati per le sentenze, non dovesse superare i 25 soldi, mentre i notai avrebbero dovuto percepire per le proprie spettanze una somma proporzionata al valore dell'eredità di cui stipulavano l'atto (il viceré rinviò alle disposizioni prammaticali sui salari); si richiese inoltre che per evitare la dispersione degli atti notarili dei notai defunti i documenti dovessero essere conservati nell'archivio della «casa de la ciutat» (il viceré accolse la richiesta); fu inoltrata l'istanza che per evitare le alte spese dei salari dei giudici e degli impiegati della Reale Governazione del Capo di Sassari, le cause venissero avvocate dal viceré e dalla Reale Udienza, «sens que se pugja mesclar, ni entrometre lo governador» (Vivas respinse l'istanza).

Con la carta reale del 28 agosto 1501 Ferdinando il Cattolico aveva esteso

⁶²⁷ *Atti del Parlamento*, doc. n. 314. Il riferimento è al privilegio del 26 gennaio 1448: A. ERA, *Le raccolte di carte cit.*, doc. n. 245, p. 100. Cfr. anche P. SANNA, *Il grano delle ville e le istituzioni annonarie cit.*, pp. 527-542. Gli abusi degli alguazili venivano denunciati in un altro capitolo di Corte dove si chiedeva che per la riscossione dei debiti inferiori alle 250 lire sarde non venisse permesso ad essi di «entrar» nelle case e «ruinar la pobre gent» che non poteva «en ninguna manera alçar cap». Il viceré dispose che il debito venisse saldato entro 30 giorni dalla notifica, in caso contrario il veghiere della città avrebbe inviato un alguazile per dare esecuzione al sequestro, le cui spese sarebbero ricadute sul debitore. Il sovrano approvò la decretazione viceregia.

⁶²⁸ Il privilegio di Pietro IV d'Aragona del 27 giugno 1355 concedeva agli abitanti di Alghero di essere giudicati in prima e seconda istanza dal veghiere della città (A. ERA, *Le raccolte di carte cit.*, doc. n. 32, pp. 44-45). Privilegio ulteriormente perfezionato il 23 febbraio 1358, *privilegi d'jubi de probomens*, con cui si specificava che i cittadini di Alghero, come quelli di Cagliari, dovessero essere giudicati nelle cause penali col voto dei probi uomini (*ivi*, doc. n. 159/6, p. 76).

ad Alghero (che per la prima volta veniva definita *ciutat*) il «regiment de sort y sach» che fissava le norme per l'elezione del Consiglio civico e degli ufficiali municipali. I nomi dei cittadini eleggibili alle cariche di consigliere, di *clavari*, di mostazaffo venivano rinchiusi in palline di cera (*rodolins*), inserite in otto sacchetti di stoffa, tanti quanti erano gli uffici da attribuire, e custoditi in una *caxeta* riposta nel palazzo municipale. A questo proposito il procuratore di Alghero chiese che le «ensaculacions de consellers y ministres de dita ciutat» si facessero «ab vots secrets», attraverso palline bianche (a favore) e nere (contro), che sarebbero state consegnate al segretario civico e rinchiusi in un vaso in attesa del giorno dell'estrazione (il viceré approvò la richiesta)⁶²⁹.

Le petizioni della città affrontarono anche il tema dei diritti doganali, dal cui pagamento, per gli antichi privilegi trecenteschi, gli abitanti di Alghero erano stati esonerati: Abella affermava che gli ufficiali della dogana pretendevano il pagamento dei diritti regi, nonostante un capitolo di Corte del Parlamento Gandía ne avesse riconfermato l'esenzione per altri dieci anni, e chiedeva pertanto l'osservanza del privilegio e la restituzione delle somme indebitamente riscosse (il viceré ordinò il rispetto del privilegio)⁶³⁰. Un'altra richiesta riguardava l'esecuzione della sentenza della Procurazione reale che aveva stabilito, in applicazione del capitolo di Corte del Parlamento Gandía, che venissero pagati soltanto i diritti di dogana per le merci sbarcate nel porto di Alghero e non per quelle esportate e che, di conseguenza, venissero rimborsati i «drets reals» già pagati per «les robes y mercaderies». Il viceré decretò l'osservanza della sentenza.

Uno specifico capitolo di Corte venne presentato per la messa in efficienza delle fortificazioni della piazzaforte di Alghero – la possente cinta bastionata era stata costruita secondo i progetti degli ingegneri militari Rocco Cappellino (1554) e dei fratelli Jacopo e Giorgio Palearo (1572-78) –: per armarla si chiedeva la restituzione immediata delle artiglierie assegnate ad alcune torri costiere o, in alternativa, la fornitura di nuove bocche da fuoco. Il viceré approvò la richiesta⁶³¹. Secondo la testimonianza del vescovo Ambrogio Machin, Vivas,

⁶²⁹ *Atti del Parlamento*, doc. n. 314. Cfr. A. ERA, *Le raccolte di carte cit.*, doc. n. 300, pp. 111-112; J. CALARESU, *La nuova conselleria de l'Alguer. L'administració de la ciutat després de Ferran el Catòlic (1501)*, in «L'Alguer», V (1992), n. 20, pp. 11-16; A. MATTONE, *I privilegi e le istituzioni municipali cit.*, pp. 304-310; F. MANCONI, *Introduzione all'edizione del Llibre Vell di Alghero*, in ID., *Alghero fra Medioevo e Età moderna*, a cura di G. MELE, Cagliari, 2016, pp. 110-113.

⁶³⁰ Il riferimento è al privilegio concesso da Pietro IV il 15 febbraio 1355: CDS, *Carte e documenti del XIV secolo*, I, doc. n. XCVIII, p. 76; A. ERA, *Le raccolte di carte cit.*, doc. n. 27, p. 43; *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja cit.*, doc. n. 206, p. 603.

⁶³¹ Sulle difese algheresi cfr. S. RATTU, *Bastioni e torri di Alghero. Sardegna. Contributo alla storia dell'architettura militare*, Torino, 1951 (rist. anast. Alghero, s.d.); I. PRINCIPE, *Sassari-Alghero cit.*, pp. 51-83; *Il progetto del disegno. Città e territori italiani nell'Archivio General di Simancas*, a cura di ID., Reggio Calabria, 1982, pp. 189-192; G. SARI, *La piazza fortificata di Alghero*,

che aveva ispezionato i baluardi e le artiglierie, aveva affermato alla presenza dei consiglieri civici che, dopo il restauro delle fortificazioni, Alghero sarebbe diventata «una de las mejores plaças que su magestad tiene en sus Reynos»⁶³². I 32 pezzi di bronzo dell'artiglieria pesante assicuravano un efficace sbarramento di fuoco, ma erano nettamente al di sotto della dotazione necessaria che, secondo il viceré, doveva prevederne almeno 50⁶³³.

Seguivano poi una serie di richieste che erano state già avanzate, senza risultati concreti, nei Parlamenti precedenti, come la necessità di riparare il ponte sullo stagno Calich che collegava la città con Porto Conte, dove attraccavano le navi di maggior stazza, l'esigenza di avere un maggiore contributo per l'ospedale, dove venivano curati i soldati della guarnigione e i forestieri di passaggio ad Alghero, l'istituzione di un monastero femminile, il ripristino delle saline a spese della municipalità. Il viceré accolse le richieste, rinviando al sovrano la supplica relativa al monastero femminile⁶³⁴.

Il 23 aprile interveniva al Parlamento Giovanni Maria de Nurqui, procuratore dell'incontrada reale della contea del Goceano. Secondo la ripartizione del donativo la contea aveva 2.117 fuochi fiscali (pari a circa 8.500-10.000 abitanti)⁶³⁵. Le richieste presentate dal *sindich* del feudo regio ponevano al centro

Alghero, 1988; ID., *Per una cronologia del circuito fortificato di Alghero nel XVI secolo*, in «Archivio storico sardo di Sassari», XIV (1989), pp. 97-120; G. OLIVA, G. PABA, *La struttura urbana di Alghero nel XVI e XVII secolo*, e A. MATTONE, P. SANNA, *Per una storia economica civile della città di Alghero*, entrambi in *Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo* cit., rispettivamente pp. 347-359, pp. 743-751; G. MELE, *Torri e cannoni* cit., pp. 19-35.

⁶³² A. MACHIN, *En favor de la ciudad del Alguer acerca de los censos cargados sobre sus derechos*, Sacer, 1626, p. 25. Cfr. E. TODA Y GÜELL, *Bibliografía española* cit., n. 249, p. 128.

⁶³³ Relazione viceregia del 15 giugno 1625 in appendice a S. RATTU, *Bastioni e torri di Alghero* cit., pp. 59-64.

⁶³⁴ L'esigenza di ripristinare le saline era stata già avanzata nelle Corti del 1602 e il sovrano aveva assicurato il suo interessamento per risolvere il problema: *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma* cit., doc. n. 448, p. 1270. Sul restauro del ponte sullo stagno e sul contributo all'ospedale vi erano già state le decretazioni positive nelle Corti del 1614: *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., doc. n. 206, pp. 607-608.

⁶³⁵ Cfr. G.G. ORTU, *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja* cit., p. 105. La contea del Goceano comprendeva i villaggi di Bono, Anela, Benetutti, Bottidda, Bultei, Illorai, Esporlatu: V. ANGIUS, *Goceano*, in ID., *Città e villaggi della Sardegna dell'Ottocento*, I, a cura di L. CARTA, Nuoro, 2006, pp. 583-586. Il 6 agosto 1338 il Goceano era stato eretto in contea ed assegnato a Mariano, futuro giudice di Arborea (cfr. A. SODDU, *La carta di ripopolamento del nuovo Borgo di Goceano (1336)*, in «Archivio Storico Sardo», LIV, 2019, pp. 69-94) e, nel 1410, concesso al marchese di Oristano. Con l'incorporazione del marchesato nel Demanio Regio, la contea fu trasformata nel 1493 in feudo reale e non venne più infeudata: cfr. A. SATTA BRANCA, *Notizie storiche*, in A. SATTA BRANCA, P. BRANDIS, F. GIORDO, *Il Goceano. Notizie storiche, geografiche, demografiche ed economiche*, Cagliari, 1971, pp. 27-32; F. FLORIS, *Feudi e feudatari* cit., I, pp. 229-230; G. SORGIA, *Il Goceano tra Medioevo e età moderna*, in «Quaderni Bolotanesi», n. 11, 1985, pp. 43-51; A.M. OLIVA, *Il Goceano punto nevralgico della storia sarda*, in «Medioevo. Saggi e rassegne», XII (1987), pp. 129-152.

la questione dei reiterati abusi commessi dai ministri di giustizia della contea: per impedirli domandava la conferma dei capitoli di Corte approvati nei precedenti Parlamenti decretati dal viceré, l'osservanza dei privilegi concessi dal sovrano e l'attuazione delle ordinanze emanate dal governatore del Capo di Sassari. Il viceré dispose l'osservanza dei privilegi, dei capitoli e delle ordinanze. Secondo de Nurqui il modo più opportuno per evitare gli abusi nei confronti dei vassalli era quello di nominare come governatore della contea, anziché un forestiero, un «natural del mateix comtat», dove vi erano peraltro nobili e cavalieri in grado di ricoprire degnamente l'ufficio, soluzione che avrebbe portato ad un risparmio di 200 scudi all'anno. Ogni triennio i vassalli della contea avrebbero presentato una terna di nominativi tra cui il sovrano avrebbe potuto scegliere il nuovo governatore. Vivas trasmise la supplica al re che respinse l'istanza, considerata lesiva del diritto di sovranità⁶³⁶.

Nell'ambito della vita del feudo vennero avanzate alcune richieste, quali la limitazione del diritto di *machizia* nei confronti delle giumente che sconfinavano nei campi coltivati, per cui si chiedeva non la macellazione del capo, ma il solo risarcimento dei danni provocati nel fondo (il viceré rinviava a quanto deliberato nel capitolo presentato dallo Stamento militare), e la regolamentazione dell'insediamento nella contea dei vassalli forestieri che intendevano risiedere nel Goceano senza consenso delle Comunità di villaggio: Vivas stabilì che i nuovi vassalli, come i nativi, fossero obbligati a pagare i diritti e le contribuzioni regie. Il sovrano approvò la decretazione viceregia, disponendo che ai nuovi coloni non venissero concesse esenzioni. Le due ultime petizioni riguardavano la costruzione di un ponte sul Tirso in località *Bado de Bono* per permettere le comunicazioni viarie con il Monteacuto e la Gallura e il restauro delle terme naturali che si trovavano nel territorio del villaggio di Benetutti⁶³⁷.

⁶³⁶ *Atti del Parlamento*, doc. n. 317.

⁶³⁷ *Ibidem*.

Convocazioni, procure e abilitazioni nel Parlamento Vivas

Premessa.

L'analisi dettagliata delle procure e delle abilitazioni contribuisce a comprendere gli equilibri che, all'interno dell'assise parlamentare, caratterizzano gli schieramenti politici e attraversano gli Stamenti¹. In particolare l'indagine risulta emblematica proprio in queste Corti, dove si sviluppa un durissimo scontro istituzionale tra il viceré e una parte degli Stamenti: risultano a favore della politica viceregia i deputati del Militare del Capo di Sassari e Logudoro, i procuratori dei signori feudali residenti in Spagna, e quella parte dello Stamento ecclesiastico e del Reale della parte settentrionale del Regno. Consenso che emerge anche tra le fila dei magistrati della Reale Udienza e del Regio Patrimonio, tra cui spiccava il dottor Francesco Angelo de Vico Artea, avvocato fiscale sassarese, tutti accessi sostenitori del viceré.

Avversano invece la politica viceregia i feudatari del Capo di Cagliari: tra essi ha un ruolo di primo piano il marchese di Laconi, prima voce del Braccio militare, ma anche l'arcivescovo della capitale, il Capitolo e il Consiglio civico cagliaritano. In questo quadro le deleghe assumono una significativa rilevanza nella dinamica dei lavori parlamentari.

Fasi procedurali.

Era trascorso quasi un anno dalla data (26 settembre 1622) in cui Filippo IV aveva conferito a Giovanni Vivas i poteri per celebrare il Parlamento nel Regno di Sardegna, quando questi, il 3 agosto 1623, convocò, rispettando il protocollo delle precedenza e delle cariche ricoperte, i rappresentanti degli Stamenti ecclesiastico, militare e reale, stabilendo l'apertura ufficiale delle Corti per il 1 dicembre dello stesso anno.

¹ Sull'iter procedurale dell'istituto parlamentare del *Regnum Sardiniae*, sui rapporti di forza all'interno delle Assemblee e sulle modalità adottate dagli schieramenti per contrastare o far prevalere le proprie posizioni cfr. C. FERRANTE, «Partiti» e schieramenti cetuali nell'ultimo Parlamento del Regno di Sardegna (1698-99), in *Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche. Representative Assemblies, Territorial Autonomies, Political Culture* («Studies presented to the international Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions», vol. LXXXIX), a cura di A. Nieddu e F. Soddu, Sassari 2011, pp. 455-470, a cui si rinvia per l'accurata analisi e le indicazioni bibliografiche. All'amica Carla Ferrante va uno speciale e sentito ringraziamento per l'affettuoso sostegno ed anche per i preziosi e costanti suggerimenti. Ringrazio inoltre Valeria Brau per l'elaborazione del grafico.

Le lettere di convocazione vennero consegnate a Cagliari il 2 settembre all'arcivescovo, al Capitolo, ai consiglieri e a 88 feudatari, nobili e cavalieri della città, tra cui sette donne tutrici dei rispettivi mariti e/o figli, e anche ai convocati di Oristano e di Iglesias. Nello stesso mese furono trasmesse al governatore del Capo di Sassari e Logudoro le lettere destinate all'arcivescovo e al Capitolo turritano, ai consiglieri della città e a 47 nobili e cavalieri sassaresi, ed inoltre quelle da recapitare ai convocati residenti nelle città di Alghero (10), Bosa (3), Castellaragonese (4), nell'incontrada di Monteacuto e nella contea del Goceano (29). Erano stati incaricati di provvedere alla consegna rispettivamente il notaio della Luogotenenza della Reale Governazione di Sassari, il notaio del Magistrato civico di Alghero, il podestà di Castellaragonese, l'alcaide e reggente l'Ufficialia dell'incontrada di Monteacuto. Ai messi reali spettava il compito di verbalizzare l'avvenuta consegna. Le operazioni si conclusero il 14 novembre, giorno in cui il notaio della Luogotenenza Generale e della Governazione del Capo di Sassari e Logudoro attestò di aver provveduto a notificare le lettere regie e viceregie alle persone a cui erano state indirizzate.

Solo il 5 febbraio 1624, dopo ben quattro rinvii, si tenne il *Solium*, cioè la seduta di apertura del Parlamento. Due giorni dopo seguirono gli adempimenti per la nomina dei componenti la Commissione degli abilitatori. Vennero nominati, per la Curia Regia, Francesco Pacheco, reggente la Reale Cancelleria, Paolo de Castelvì, procuratore reale, e Pietro Tarazona, giudice della Reale Udienza; presenziavano Francesco Angelo de Vico Artea, avvocato fiscale, Andrea del Rosso, avvocato fiscale patrimoniale, e il notaio Ferdinando Sabater. Lo Stamento ecclesiastico designò l'arcivescovo di Cagliari Francesco d'Esquivel, mentre il Reale nominò Pietro Giovanni Otger, consigliere in capo della città di Cagliari. La Commissione per diversi giorni rimase incompleta e inattiva. Infatti le operazioni di abilitazione subirono varie proroghe perché ostacolate da Francesco de Castelvì, marchese di Laconi, abilitatore designato per il Militare, che aveva ingaggiato con il viceré un'estenuante controversia circa l'assegnazione dei posti e i diritti di precedenza tra gli ufficiali regi e i nobili titolati.

Lo scontento per queste lungaggini si manifestò ben presto. I membri dello Stamento ecclesiastico della parte settentrionale del Regno lamentarono che a venti giorni dall'apertura del Parlamento non erano state ancora affrontate questioni importanti, come l'offerta del donativo, e solleccarono l'avvio delle abilitazioni e l'imposizione agli interessati di presentare i titoli e di conseguenza l'esclusione di coloro che non li possedevano. Anche tra le fila dello Stamento militare numerosi partecipanti, residenti nel Capo di Sassari e Logudoro, pretesero che si procedesse comunque ad abilitare quelle persone che potevano e dovevano votare nello Stamento e che fossero ammesse le procure degli assenti, affinché si potesse raggiungere l'obiettivo per il quale, essendosi dovuti trasferire dalle località di provenienza nella città di Cagliari, affrontando anche cinque o

sei giorni di viaggio, avevano lasciato le proprie attività. Manifestarono tutto il loro dissenso anche alcuni ufficiali regi che avanzarono la richiesta di procedere con le abilitazioni delle persone votanti per sé o attraverso delega, e pretesero una rigorosa verifica delle procure che dovevano contenere le clausole richieste secondo lo stile usato nella celebrazione delle Corti.

Il 27 febbraio il viceré impose che il giorno seguente si procedesse con le abilitazioni e con la nomina degli ufficiali e dei giudici che dovevano intervenire nei capitoli riguardanti il buon governo del Regno. Gli abilitatori stabilirono quindi di riunirsi tutti i giorni alle due e mezza del pomeriggio nella sacrestia della Cattedrale di Cagliari per esaminare le procure e avviare le ammissioni. Al fine di accelerare l'iter parlamentare, Vivas avanzò la pretesa di lavorare anche nei giorni festivi.

Il duro braccio di ferro tra il viceré e la prima voce dello Stamento militare si concluse solo giovedì 29 febbraio quando al marchese di Laconi venne intimato, sotto la minaccia di una pena pecuniaria di elevata entità, di recarsi nella sacrestia a far parte della Commissione degli abilitatori. Così, dopo aver giurato sui Vangeli di svolgere l'incarico nella legalità, ed il notaio di adempiere con riservatezza al proprio ufficio, furono avviate le operazioni di verifica delle credenziali, sia dei convocati che dei procuratori. La Commissione, segregata in una stanza attigua alla sacrestia, lontana da distrazioni e implicazioni, doveva accertare con attenzione e rigore formale la legittimità e legalità delle deleghe, delle sostituzioni e dei titoli, ed esaminare gli allegati, costituiti da certificazioni varie, per lo più atti di battesimo, attestati di nascita, titoli o patenti di cavalierato e nobiltà e anche memoriali di singoli sul servizio prestato a favore della Corona. Più lunghe e più complesse si rivelarono le operazioni effettuate nei confronti dei rappresentanti dello Stamento militare: furono presi in esame i titoli per l'ammissione alle riunioni assembleari di 416 convocati, appartenenti alla nobiltà e al cavalierato locale, con o senza diritto di voto. Esclusioni o ammissioni improprie, considerate lesive dei propri diritti, erano talvolta causa di ricorsi e proteste.

I primi abilitati furono il sassarese Matteo Sanatello, rappresentato da Michele Comprat de Castelvi, signore di Torralba e Cabuabbas, e Alonso Tizón de la Costa, capitano dei miliziani a cavallo, che era stato abilitato in virtù del privilegio a lui concesso nel 1621. La Commissione lavorò il 1 e il 2, riprese il 4, il 5 fino a mercoledì 6, per poi proseguire il 9 e l'11 marzo, giorno in cui venne resa nota la lista degli abilitati e dei loro procuratori che, sulla base dei titoli accertati, erano stati ammessi al Parlamento.

I lavori subirono ancora ulteriori rallentamenti. Il 13 marzo il viceré impose l'elezione dei giudici dei gravami per la Regia Corte e sollecitò gli Stamenti a fare altrettanto: il Reale e l'Ecclesiastico adempirono prontamente, ma il Militare comunicò i nomi dei nobili eletti a far parte della Commissione dei trattatori e dei giudici dei gravami solo verso la mezzanotte. Il giorno successivo Francesco de Castelvi protestò per il fatto che il viceré aveva ordinato allo Stamento militare di

procedere all'elezione dei trattatori e dei giudici dei gravami attingendo da una lista, presentata dal notaio Vilaret, che era apparsa preparata con particolare cura e accortezza nel voler escludere i nobili interessati alle operazioni di abilitazione; e inoltre, dopo averne preso visione, lamentò una sostanziale differenza tra le liste dei militari abilitati del Capo di Cagliari e Gallura e quella del Capo di Sassari e Logudoro. Il segretario, chiamato a difendere il regolare svolgimento del proprio operato, fece presente che nella lista del Capo di Cagliari mancavano le procure e le sostituzioni e riferì che gli risultavano in possesso di Giovanni Antioco Corona, notaio del Militare, e pertanto sollecitava la consegna di una lista compilata a dovere. La Commissione dei trattatori e dei giudici dei gravami giurò il 16 marzo di prendere in esame e decidere sui ricorsi che avrebbe ritenuto fondati, di dare una pronta risoluzione e di procedere con giustizia di fronte a tutti i casi.

Il 20 marzo si proseguì con le abilitazioni, ma il giorno seguente lo Stamento militare contestò la validità delle liste degli abilitati perché prive dei nomi degli ammessi e degli abilitati e tanto confuse da non potersi distinguere i procuratori dagli assenti. Evidenziò inoltre che la lista dei militari del Capo di Sassari si presentava stilata con eccessiva cura e comprendeva circa 25 persone che non potevano essere ammesse al Parlamento perché minori o ecclesiastici.

Il 24 marzo fu compilata la lista degli abilitati dello Stamento reale. Mercoledì 27 vennero prese in esame alcune procure e sostituzioni tra le quali quella di Mauro Sanna, priore di San Salvatore di Oristano, e fu messo a voti se dovesse essere ammesso al Parlamento il canonico Gaspare Buxello, suo procuratore. Erano stati ammessi inoltre: l'abate Spiga come procuratore del Capitolo e del vicario di Bosa; Pietro Guiò e per lui Francesco de Abella; Antioco Pitzoni che non votava perché minore; Giovanni Satta e per lui Giovanni de Carvajal; Francesco Bonet e per lui Angelo Vico; ed infine Giovanni de la Bronda, sindaco di Castellaragonese. Dello Stamento ecclesiastico furono esaminate 19 deleghe e 3 subdeleghe di vescovi, arcivescovi, canonici, abati e Capitoli, ed inoltre 7 procure presentate dai consiglieri delle città regie, rappresentanti lo Stamento reale.

Il notaio Corona il 29 marzo dichiarò di essere in possesso di circa venti atti di procura e sostituzioni, e di non averli potuti consegnare per motivi di salute e per un eccessivo carico di lavoro. Delle venti deleghe, otto se le era accaparrate il marchese di Laconi che, con l'intento di condizionare le votazioni e quindi indebolire il potere del viceré a favore del ceto nobiliare, aveva già disposto le subdeleghe designando persone a lui gradite, poiché la normativa non consentiva ad ogni delegato di disporre di più di tre procure per partecipare alle sedute.

Il problema delle abilitazioni non era ancora risolto: il 12 aprile il canonico Achille Busquets, procuratore del Capitolo di Alghero, presentò un ricorso per non aver ricevuto le procure, né la conferma della sua abilitazione. Il viceré, considerato che l'atto di procura del canonico, redatto il 24 gennaio 1624 dal notaio

Giovanni Medina, non risultava pervenuto nei tempi dovuti, sentito il parere dei giudici, respinse il ricorso e lo rinviò agli abilitatori.

Se si tiene conto che i capitoli di Corte vennero presentati tra il 19 e il 26 aprile, e che il 29 dello stesso mese, subito dopo l'offerta del donativo, fu proclamata la chiusura del Parlamento, si può sostenere che buona parte del tempo era stato impiegato con presentazione di ricorsi, istanze e azioni di ostruzionismo.

Gli atti di procura del Parlamento Vivas, che vengono pubblicati in questa edizione, sono 191. Si tratta di deleghe e subdeleghe, stipulate da singoli o gruppi (Capitoli ecclesiastici, Consigli civici, gruppi parentali) che, convocati al Parlamento, dichiaravano, con atto notarile, di non potervi partecipare in forma diretta, ma avvalendosi di un proprio rappresentante. I motivi addotti erano i più svariati: tra i più frequenti la distanza da Cagliari, sede del Parlamento, l'impossibilità ad allontanarsi o assentarsi a lungo dagli impegni di lavoro, dai doveri pastorali, dai propri affari, ma anche le difficoltà per l'età avanzata, o perché di sesso femminile.


Nel tentativo di ricostruire la reale composizione sociale degli Stamenti, gli intrecci familiari, i legami di natura economica e politica tra i componenti del certo nobiliare e la Corona, nonché lo stretto rapporto tra gli alti funzionari e la Corte, si è creato un *data base* che presenta in ordine alfabetico l'elenco dei rappresentanti dei tre Stamenti che furono invitati con lettera di convocazione al Parlamento.

Di numerosi non è stata rinvenuta la convocazione formale, mancano inoltre numerose procure. Di ciascun convocato/abilitato, dove è stato possibile, si è indicato il luogo di provenienza o di residenza anche temporanea, il ruolo ricoperto, il titolo nobiliare, il nome della persona delegata, quello dell'eventuale secondo e terzo sostituto, ed è stato riportato il numero dei documenti a cui i dati fanno riferimento. Con le note si sono voluti integrare i dati stessi e rendere più complete le informazioni. Si è rivelata un'operazione complessa stabilire il numero degli abilitati dello Stamento militare per i vari casi di omonimia, molti dei quali si sono potuti risolvere grazie alla presenza del doppio cognome e del rapporto di parentela.

Complessivamente il numero dei militari convocati risulta essere 416, compresi i minori abilitati (46 circa), non aventi però diritto di voto perché di età inferiore ai 20 anni, e i tre defunti (Proto Casagia, Bernardino de Armanyach, Giovanni Andrea de Tola).

Una rappresentazione grafica ha evidenziato 83 delegati; a 13 di essi era stata affidata una sola delega; a 15 due procure, a 32 tre procure, mentre a 26 procuratori vennero assegnate dalle 4 alle 6 deleghe. Dall'analisi dei dati emerge che il maggior numero di voti era nelle mani di Francesco Pinna *junior*, Pietro Moros de Molinos, Francesco *alias* Giacomo Manca de Homedes, Paolo del Mestre e Giovanni Angelo de la Bronda, che disponevano di sei procure ciascuno.

Distribuzione delle procure nello Stamento militare



Tab. A. Stamento Ecclesiastico

Convocati Abilitati	Provenienza Residenza	Procuratore	Sostituto	Nr. Docc.
Manconi Gavino, vescovo di Usellus e Terralba		Dessi Antonio, decano del Capitolo di Ales		2, 15, 82, 54
Decano e canonici del Capitolo di Ales	Ales	Dessi Antonio		2, 83, 43, 54
Machin Ambrogio, vescovo di Alghero	Alghero	Manconi Pietro, canonico della cattedrale di Alghero		2, 5, 14, 233, 48, 54
Decano e canonici del Capitolo di Alghero	Alghero	Busquets Achille, canonico	La procura di Busquet non viene accolta il 12 aprile	5, 13, 271
Bronda Giovanni de la, vescovo di Ampurias e Civita	Castellaragonese			2, 5, 10, 48, 54
Decano e canonici del Capitolo di Ampurias,	Castellaragonese	De la Bronda Giovanni	Pilo Nicolò, dottore in teologia e canonico di Arborea	2, 5, 10, 11, 103, 104, 39, 48, 54
Marongiu del Tuffo Gerolamo, arciprete e vicario generale della sede vacante del Vescovado di Bosa	Bosa	Spiga Giacomo		2, 5, 9, 259
Capitolo di Bosa	Bosa	Manconi Pietro	Spiga Giacomo	2, 39, 48
Esquivel Francesco de, arcivescovo di Cagliari	Cagliari			2, 54
Decano e canonici del Capitolo di Cagliari	Cagliari	Tola Antonio, canonico della sede cagliaritana		2, 43, 54, 56
Decano e canonici del Capitolo di Iglesias	Iglesias	Cani Gerolamo		2, 4, 62, 43, 54

segue

segue Tabella A

Convocati Abilitati	Provenienza		Procuratore	Sostituto	Nr. Docc.
	Residenza				
Nieto Lorenzo, arcivescovo di Arborea	Alghero				2, 13, 39, 54
Decano e canonici del Capitolo di Arborea	Oristano	Dexart Giovanni e Onni Gaspare, canonico di Arborea	Tola Antonio		2, 157, 158, 43, 54
Passamar Diego, arcivescovo di Sassari	Sassari	Museo Antonio, arciprete turritano			2, 15, 39, 54
Decano e canonici del Capitolo di Sassari	Sassari	Museo Antonio			22, 5, 15, 39, 54
Abbazia di Nostra Signora di Tergu	Castellarganese	De la Bronda Giovanni			10
Abbazia di San Michele di Plaiano	Sassari	Melgosa Francesco			15
Zucca Domenico, priore della Chiesa di San Vincenzo di Oristano	Oristano	Ponti Giovanni Antioco (abilitazione non concessa)	Manconi Pietro		112, 48, 113, 54
Sanna Mauro, priore della chiesa di San Salvatore di Oristano e Collegiata di Ozieri	Oristano	Buxello Gaspare, canonico di Alghero			39, 54, 259
Del Rosso Giuseppe, abate di Saccargia e priorato di Scano	Oristano	Pilo Nicolò, canonico arborense			15, 54, 39
Spiga Giacomo, abate di San Michele di Salvenero		Manconi Pietro			39, 54

Tab. B. Stamento Militare

Convocati Abilitati	Provenienza Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Alivesi Giacomo, assessore alle cause criminali della Reale Governazione di Sassari	Sassari	De Sena Gerolamo	De Castelvì Gaspare		Abilitato senza diritto di voto per la minore età	5, 228, 181, 39, 43, 53
Alivesi Giovanni Maria	Sassari	De Castelvì Gaspare	Deledda Carrillo Giovanni Battista			228, 39, 43, 53
Amat Francesco	Alghero	Malonda Gaspare			Amat è abilitato solo se dimostra di avere la maggiore età	5, 14, 185, 207, 43, 47, 53
Amat Giovanni Battista	Alghero	Malonda Gaspare				207, 47
Amat Pietro	Alghero	Malonda Gaspare	Deledda Carrillo Giovanni Battista			185, 207, 47, 53
Armanyach Bernardo, procuratore dello stato di Massa	Cagliari				Defunto	3, 210
Aymerich Cani Marianna, signora di Villamar, vedova di Melchiorre e curatrice del figlio Ignazio	Cagliari	Cani Antioco	Gualbes de Aragall Luigi			3, 70, 47, 53, 255
Barbarà Adriano	Cagliari	Sant Just Antioco				3, 144, 46, 53
Barbarà Antonio	Cagliari	Sant Just Antioco	Pinna Francesco <i>senior</i>			3, 144, 46, 48, 53, 255

segue

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Abilitati	Residenza						
Barbarà Francesco	Cagliari	Sant Just Antiocho		Pinna Francesco <i>senior</i>		Bonet sarà abilitato solo dopo aver presentato la procura nella dovuta forma e la clausola del donativo	3, 68, 46, 53 3, 144, 46, 53, 255
Barbarà Gaspare	Cagliari	Sant Just Antiocho					
Bonet Francesco, governatore e amministratore del contado di Goceano e curatoria di Anela	Bono/Sassari	De Vico Artea Francesco Angelo					39, 43, 197, 236, 259
Brondo Antonio, conte di Serramanna	Cagliari						3, 168, 171, 48, 53
Brughitta (Bruguitta) Giovanni, dottore in leggi	Cagliari						39, 43, 46, 53, 255
Cani Antiocho, reggidore della contea di Oliva	Cagliari	Gualbes de Aragall Luigi					3, 131, 203, 213, 220 43, 48, 53, 255
Capai Agostino di Bonifacio, dottore in leggi	Cagliari					Abilitato senza diritto di voto per la minore età	3, 167, 46, 53
Capai Bonifacio, dottore in leggi	Cagliari, vico dei Cavalieri					Abilitato senza diritto di voto per la minore età	3, 134, 159, 167, 46 48, 52, 53, 254
Capai Dionigi, figlio di Bonifacio	Cagliari						3, 46

segue

segue Tabella B.

Provenienza		2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
Convocati	Residenza	Procuratore			
Abilitati					
Capai Gavino, figlio di Bonifacio	Cagliari			Abilitato senza diritto di voto per la minore età	46
Capai Giacomo, figlio di Bonifacio	Cagliari			Abilitato senza diritto di voto per la minore età	46
Capudoro Giovanni Antonio, dotto re in leggi	Sassari	Comprat de Castelvi Michele			39, 53, 227
Carcassona Cosso Anton Angelo	Alghero	Malonda Gaspare	Roig Francesco		13, 207, 47, 53
Carcassona Eusebio	Alghero				51
Carcassona Francesco	Alghero				5
Carcassona Giorgio, figlio del fu Salvatore	Alghero			Abilitato senza diritto di voto per la minore età	51
Cariga Virde Gaspare, figlio di Giovanni	Sassari	De la Bronda Andrea			5, 212, 38, 43, 53
Cariga Virde Giovanni <i>junior</i> , figlio di Giovanni	Sassari	De la Bronda Andrea		Abilitato senza diritto di voto per la minore età	212, 39, 43, 53
Cariga Giovanni <i>senior</i>	Sassari	De la Bronda Andrea			5, 15, 212, 39, 43, 53
Caro Alfonso, commissario generale della cavalleria del Capo di Cagliari e Gallura	Cagliari				3, 98, 234, 47

segue

segue Tabella B.

		Provenienza					
Convocati	Abilitati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
	Carrillo Ignazio de Albornos, signore delle baronie di Ittiri, Uri e Meilegu	Sassari	Comprat de Castelvi Michele				5, 15, 39, 53
	Carroz de Centelles Cristoforo, marchese di Quirra	Madrid	Cugia Gaspare			Tola Tavera Francesco è confermato procuratore	3, 116, 39, 51, 52, 53
	Carta Antonio Michele	Benetutti	De la Bronda Giovanni Antonio	Tola Tavera Francesco	Ros de Castelvi Giovanni		39, 105, 106, 43, 53
	Carta Brundo Cristoforo	Benetutti	Carta Soliveras Giovanni Antonio (revocato)	Ros de Castelvi Giovanni	Manca Arquer Francesco		5, 110, 214, 47, 53
	Carta Grixoni Giovanni	Ozieri	Grixoni Giovanni di Ozieri				5, 195, 45, 53
	Carta Lado (Ladu) Agostino	Benetutti	Carta Soliveras Giovanni Antonio (revocato)	Ros de Castelvi Giovanni	Manca Gabriele		5, 110, 111, 47, 53
	Carta Michele	Sassari/ Alghero	Malonda Gaspare	Manca Arquer Gioachino			184, 207, 47, 53
	Carta Pietro	Alghero/Bosa	Ursena Giuliano	De Castelvi Francesco	Capai Agostino		182, 260
	Carta Pietro	Alghero	Malonda Gaspare	Ram Antonio			192, 207, 47, 53
	Carta Taddeo	Benetutti/ Bosa	Ursena Giuliano	De Castelvi Francesco	Capai Agostino		226, 255

segue

segue Tabella B.

Convocati Abilitati	Provenienza		2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
	Residenza	Procuratore				
Carra Tomaso	Benetutti	Carta Soliveras Giovanni Antonio (revocato)	Ros de Castelvi Giovanni	Manca Arquer Francesco	Tola Tavera Francesco è confermato procuratore	110, 214, 47, 53
Carra Zacaria	Benetutti	De la Bronda Giovanni Antonio	Tola Tavera Francesco (revocato)	Ros de Castelvi Giovanni		105, 106, 39, 43, 53
Carra Rujju (Ruyo) Francesco	Benetutti	Carta Soliveras Giovanni Antonio (revocato)	Ros de Castelvi Giovanni	Manca Arquer Francesco		5, 110, 214, 47, 53
Carra Serra Giovanni Antonio	Benetutti	Carta Soliveras Giovanni Antonio (revocato)	Ros de Castelvi Giovanni	Manca Gabriele		110, 39, 47
Carra Silverio	Benetutti	Carta Soliveras Giovanni Antonio (revocato)	Ros de Castelvi Giovanni	Manca Gabriele		5, 110, 111, 47, 53
Carra Soliveras Cristoforo	Benetutti	Carta Soliveras Giovanni Antonio (revocato)	Ros de Castelvi Giovanni			110
Carra Soliveras Francesco Carra Soliveras Giovanni Antonio	Benetutti Benetutti Benetutti	Carta Soliveras Giovanni Antonio (revocato)	Ros de Castelvi Giovanni	Manca Gabriele		5, 110, 111, 47, 53 110

segue

segue Tabella B.

Provenienza		Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Convocati	Residenza					
Abilitati						
Carta Soliveras Giovanni	Benetutti	De la Bronda Giovanni Antonio	Carta Soliveras Giovanni Antonio (revocato)	Ros de Castelvi Giovanni		110, 39, 47
Leonardo	Sassari	Martinez Pilo Francesco				53
Casaglia Francesco	Sassari	Moros de Molinos Pietro	De Santa Fè Vincenzo			149, 194, 39, 45, 53
Casaglia Bronda Giovanni, figlio di Luca	Sassari	Moros de Molinos Pietro	De Santa Fè Vincenzo			149, 194, 39, 45, 53
Casaglia Ogana Maurizio	Sassari	Diaz Francesco				53
Casaglia Bernardo	Sassari	Diaz Giovanni				53
Casaglia Giovanni Antonio	Sassari	Moros de Molinos Pietro	De Santa Fé Pietro Luigi			149, 150, 39, 45, 53
Casaglia Luca	Sassari	De la Bronda Giovanni Antonio	Tarazona Vincenzo			204, 164, 46, 51, 53
Casaglia Michele Angelo, figlio di Antonio	Sassari	Scano de Castelvi Francesco	De Homedes Gerolamo			60, 61, 45, 53
Casaglia Nicola, figlio di Antonio e Grazia Sabuch Zampello, dottore in leggi	Sassari				Defunto	5
Casaglia Proto	Sassari	Moros de Molinos Pietro	De Santa Fè Vincenzo			149, 194, 39, 45, 53
Casaglia Ogana Antonio Angelo	Sassari	Diaz Francesco	Martinez Pilo Francesco			243, 39, 45

segue

segue Tabella B.

Provenienza		2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
Convocati	Residenza	Procuratore			
Abilitati					
Casaglia Sanatello Bernardo, figlio del fu Proto	Sassari	Diaz Francesco			15, 243, 45
Casalabria Francesco	Sassari	De la Bronda Giovanni Antonio, suo cognato			163, 43, 53
Casalabria Giorgio	Illorai/ Sassari	Ros de Castelvi Giovanni	Manca Arquer Gioachino		187, 188, 39, 47, 53
Castañer Simone, sindaco e ambasciatore del Militare	Cagliari				3
Cau Gerolamo, figlio del fu Pietro	Cagliari			Abilitato senza diritto di voto per la minore età	254
Cau Giuseppe, figlio del fu Pietro	Cagliari			Abilitato senza diritto di voto per la minore età	254
Comprat de Castelvi Michele, signore di Torralba e Cabuabbas	Sassari				5, 15, 85, 87, 114, 115 132, 133, 154, 155, 175 176, 186, 189, 215, 227 39, 42, 51, 53
Coasina Gualbes (Galbis) Agostino	Sassari	Del Rosso Giuseppe	Scorsa Antonio		223, 47, 53
Coasina Gualbes Giovanni Maria	Sassari	Del Rosso Giuseppe	Scorsa Antonio		223, 47, 53

segue Tabella B.

Convocati Abitati	Provenienza Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Collegio della Società dei Padri Gesuiti e per esso Agostino Castaña, possessore della villa di Musei	Cagliari	Brondo Antonio			66	
Cugia (Cucha, Cutgia) Gaspate, coadiutore del maestro razionale	Cagliari				Abilitato per il privilegio concessogli nel 1616	3, 116, 39, 51, 52, 53
De Abella Francesco	Cagliari				Abilitato per il privilegio concesso al padre Giuliano	3, 145, 209, 52, 53
De Abella Giuliano	Cagliari					3
De Alagon Ilario, marchese di Villasor, e per lui Ursena Giuliano	Sassari	De Requesens Gaspate				3, 45, 53
De Andrada Giacomo	Cagliari					3, 45, 53
De Andrada Gioachino, figlio di Giacomo	Cagliari				Abilitato senza diritto di voto per la minore età	51
De Andrada Giuseppe, figlio di Giacomo	Cagliari				Abilitato senza diritto di voto per la minore età	51
De Andrada Giovanni, consigliere della Regia Corte	Cagliari	Moros de Molinos Pietro				3, 156, 51, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati Abilitati	Provenienza		2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
	Residenza	Procuratore				
De Ansaldo Gavino	Sassari	De la Bronda Giovanni Antonio				222, 43, 53
De Ansaldo Giovanni Maria	Sassari	De la Bronda Giovanni Antonio				222, 43, 53
De Aquena Montanacho Andrea	Sassari					39
De Aquena Montanacho Francesco	Sassari					5, 15, 109, 208, 242, 39, 43, 47, 53
De Aquena Montanacho Gavino	Sassari	De Aquena Montanacho Francesco				242, 39, 43, 53
De Aquena Gaspare di Simone	Sassari				Abilitato senza diritto di voto per la minore età	51
De Aquena Montanacho Simone di Giovanni Francesco	Sassari					108, 39, 53, 47
De Aragall Diego, governatore e riformatore del Capo di Cagliari e Gallura	Cagliari	Zapata Francesco, suo suocero				142, 52, 53
De Borja Centelles (Sentelles, Çentelles) Carlo, duca di Gandia e conte di Oliva	Gandia (Regno di Valenza)	De Castelvì Gaspare	Navarro Francesco Giovanni	Cani Antiocho	Navarro Francesco Giovanni è confermato procuratore	177, 178, 53, 254 3, 48, 258, 255
De Busquets Geraldo	Cagliari					

segue Tabella B.

Convocati Abitati	Provenienza		3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
	Residenza	Procuratore			
De Carvajal (Caravaxal) Giovanni, procuratore dello stato di Pastrana					3, 210, 45, 53, 259
De Castelvi (Castellvi) Antiocho	Cagliari	Brondo Antonio			3, 168, 48, 53
De Castelvi Francesco, marchese di Laconi e visconte di Sanluri	Cagliari				3, 59, 137, 143, 48, 51 52, 53, 254, 255
De Castelvi Gaspare, commissario generale della cavalleria del Capo di Sassari	Sassari				5, 38, 43, 45, 53, 134 135, 161, 162, 177, 178 228, 235, 254
De Castelvi Giacomo Matteo, figlio di Francesco	Sassari				48
De Castelvi Aymerich Giovanni					3, 48
De Castelvi Gerolamo Francesco, figlio di Gaspare	Cagliari			Abilitato senza diritto di voto per la minore età	51
De Castelvi Salvatore	Cagliari	Brondo Antonio			171, 48, 53
De Castelvi Silvestre Giovanni	Cagliari				48, 53
De Castelvi Giovanni Battista, signore dell'incontrada di Samassi e Serrenti	Cagliari	De Castelvi Francesco		Pira Gaspare	3, 48, 255
De Castelvi Giovanni, abitante nell'appendice di Villanova	Cagliari	De Castelvi Francesco		Llaunell Stefano	51, 71, 255
De Castelvi Giovanni <i>junior</i>	Cagliari				3

segue

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza		2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
Abilitati	Residenza	Procuratore	Procuratore				
De Castelvì Maddalena , signora di Sorso	Sassari	Deliperi Gambella de Castelvì Antonio					53
De Castelvì Paolo, signore della villa di Montesanto e sua moglie Marianna de Castelvì Dextart signora della baronia di Siligo e Banari		Dextart Giovanni					3, 101, 56
De Cervellón Barbara Isabella, vedova di Giovanni de Cervellón, signore di Samatzai, e curatrice del figlio Francesco Lussorio	Cagliari	De Cervellón Filippo					3, 5, 172, 51, 53
De Cervellón (Servellón, Çervellon) Bernardino	Sassari	Manca de Homedes Giacomo <i>alias</i> Francesco					5, 216, 238, 239, 39, 43, 53
De Cervellón Filippo	Sassari						3, 172, 48, 49, 53, 255
De Cervellón Gerolamo, conte di Sedilo	Sassari						5, 48, 51, 53
De Esquivel Francesco, arcivescovo di Cagliari e signore delle ville di Suelli e San Pantaleo	Cagliari	De Castelvì Francesco				De Castelvì viene abilitato alla procura il 20 marzo 1624	2, 59, 53, 254
De l'Arca Antonio	Ozieri	Pilo de l'Arca Filippo		De Aquena Montanacho Simone			5, 107, 108, 39, 47, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati Abilitati	Provenienza			3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
	Residenza	Procuratore	2° Procuratore			
De l'Arca Francesco, signore di Monti	Ozieri	Pilo de l'Arca Filippo	De Aquena Montanacho Francesco			5, 9, 107, 109, 39, 47 53
De l'Arca Artea Giovanni	Ozieri	De l'Arca Artea Salvatore	Brughitta Giovanni			5, 124, 46, 53
De l'Arca Giovanni Battista	Ozieri	Pilo de l'Arca Filippo	De Aquena Montanacho Simone			5, 107, 108, 39, 47, 53
De l'Arca Giovanni Antonio	Ozieri	Moros de Molinos Pietro				39, 43, 53
De l'Arca Giovanni <i>junior</i>	Sassari	Moros de Molinos Pietro				5
De l'Arca Giovanni	Sassari	De l'Arca Salvatore	Sussarello Gioachino			15, 9, 198, 46, 53
De l'Arca Giovanni Antioco	Sassari	Moros de Molinos Pietro, suo cognato				201, 43
De l'Arca Pietro Francesco	Ozieri	Manca Gabriele	De l'Arca Salvatore			124, 39, 53
De l'Arca Prospero Giovanni	Ozieri	Pilo de l'Arca Filippo	De Aquena Montanacho Simone			5, 107, 108, 39, 47, 53
De l'Arca Artea Pietro Paolo, di Giovanni	Ozieri/ Sassari	De l'Arca Artea Salvatore	Brughitta Giovanni			124, 46, 53
De l'Arca Salvatore, di Giovanni	Sassari	De l'Arca Salvatore	Sussarello Gioachino			9, 98, 46, 53
De l'Arca Artea Salvatore	Ozieri/ Sassari					92, 124, 198, 53
De l'Arca Saluz Pietro Paolo	Sassari	Manca Gabriele	De l'Arca Salvatore			39, 53

segue

segue Tabella B.

		Provenienza					
Convocati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.	
Abilitati							
	Sassari/ Cagliari					5, 15, 90, 117, 118, 119, 212, 38, 43, 51, 53	
De la Bronda Andrea, cavaliere							
De la Bronda Antonio, figlio di Giovanni Angelo	Sassari					45	
De la Bronda Francesco	Sassari	Portuges Pietro	De la Bronda Andrea	Torrella Francesco		39, 117, 119, 53	
		De la Bronda Giovanni Angelo, suo zio			Abilitato purché provi la maggiore età	45, 230	
De la Bronda Francesco	Sassari						
		De la Bronda Giovanni Angelo, suo zio			Abilitato purché provi la maggiore età	45, 230	
De la Bronda Giovanni	Sassari						
De la Bronda Giovanni Antonio, dotto in leggi	Sassari					163, 164, 193, 204, 222 39, 43, 46, 51, 53	
De la Bronda Matteo, figlio di Giovanni Angelo	Sassari					45	
		De la Bronda Giovanni Angelo, suo fratello				231, 45	
De la Bronda Nicola	Sassari						
		De la Bronda Giovanni Angelo, suo zio			Abilitato purché provi la maggiore età	3, 230, 45	
De la Bronda Pietro	Sassari						
De la Bronda Giovanni Angelo, sindaco di Castellaragonese	Sassari				Abilitato il 24 marzo 1624	3, 230, 231, 45, 259	

segue

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza					
Ablitati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.	
De Moncada Antonio Angelo, luogotenente del maestro razionale di Oristano	Oristano	De Ravaneda Francesco	Brughitta Giovanni			73, 39, 43, 45, 53, 246	
De Homedes Gerolamo, sergente maggiore di Sassari	Sassari/ Cagliari					229, 237, 46, 53	
De Portugal y Borgia Anna, duchessa di Pastrana e signora dello stato di Portugal	Madrid	De Carvajal Giovanni				94, 45	
De Ravaneda Cariga Maddalena, curatrice del figlio e signora dell'incontrada di Thiesi	Sassari					3	
De Ravaneda Francesco, maestro razionale del Regno di Sardegna	Cagliari	Portugues Pietro				138, 3, 34, 51, 53, 255	
De Requesens Gaspare, vicario di Cagliari	Cagliari					3, 45, 53	
De Requesens Michele	Cagliari					3, 115, 128, 38, 45, 51, 53	
De Rocamarti Francesco, signore della baronia di Monteleone	Alghero	Malonda Gaspare	Grixoni Salvatore	Ram Antonio		5, 192, 207, 47, 53	
De Roma Angelo	Cuglieri	Zatrillas de Castelvi Gerolamo				152, 153, 254	
De Roma Michele	Cuglieri	De Busquets Gerardo				53	
De Roma Pietro	Cuglieri	De Busquets Gerardo				53	

segue

segue Tabella B.

		Provenienza				
Convocati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
Abilitati						
De Roma Carta Giovanni Francesco	Cagliari	De Busquets Geraldo				63, 45, 53, 258
De Santa Fè Pietro Luigi de Otomendi, cavaliere aragonese	Cagliari					241, 39, 45, 53
De Santa Fè Vincenzo, cavaliere aragonese	Huesca/ Cagliari	Zucca Domenico	Manconi Pietro			194, 39, 45, 48, 53
De Santa Villana (Hillana) Luigi	Cagliari				Abilitato se presenta i titoli entro un anno	45, 53
De Sena Enrico, governatore e riformatore del Capo di Sassari e Logudoro e signore di Olmedo	Sassari	De Sena Gerolamo, suo fratello				5, 15, 245, 47
De Sena Francesco, figlio di Enrico	Sassari	De Sena Gerolamo, suo zio			Abilitato senza diritto di voto per la minore età	5, 245, 47
De Sena Gerolamo, consigliere capo della città di Sassari	Sassari					5, 15, 181, 245, 45
De Silva Melchiorre, visitatore del Regno di Sardegna	Cagliari	De Castelvì Francesco	De Cervellòn Filippo			3, 71, 72, 79, 120, 121, 48, 51, 259
De Tola Antonio	Cagliari	Fortesa Pietro				3, 51, 53
De Tola Giorgio	Cagliari	De Tola Guidizone Giovanni				47, 53
De Tola Tomaso	Ozieri	De Tola Guidizone Giovanni				47, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza		Procuratore		2° Procuratore		3° Procuratore		Note		Riferimento nr. docc.	
Ablitati		Residenza		Procuratore		2° Procuratore		3° Procuratore		Note		Riferimento nr. docc.	
De Tola Arca Giovanni	Ozieri	Gualbes Alfonso											51
De Tola Arca Giovanni	Ozieri	De Castelvi Paolo (revocato)		Tola Tavera		Del Mestre Paolo							101, 102, 46
De Tola Arca Diego	Ozieri	Tola Tavera		Francesco, suo figlio									219
De Tola Leonardo	Ozieri	De Castelvi Paolo (revocato)		Tola Tavera		Del Mestre Paolo					Leonardo De Tola e i figli vengono abilitati il 20 marzo 1624		3, 101, 102, 46, 254
De Tola Manca Leonardo	Ozieri	Gualbes Alfonso		Fortesa Diego									80, 190, 51
De Tola Pietro, figlio di Stefano	Ozieri/Nule	Moros de Molinos Pietro		De Santa Fè Pietro Luigi									240, 241, 39, 45
De Tola Stefano	Ozieri/Nule	Moros de Molinos Pietro		De Santa Fè Pietro Luigi									5, 240, 241, 39, 45
De Tola Giovanni Andrea	Ozieri												5, 6
De Tola Guidizzone (Guidiçione) Giovanni	Posada												5, 6, 166, 47, 53
De Tola Porcu Diego	Ozieri	Navarro Francesco Giovanni											5, 9, 221, 51, 53
De Tola Porcu Francesco, figlio di Diego	Ozieri	Navarro Francesco Giovanni											221, 51, 53
De Tola Porcu Salvatore, figlio di Diego	Ozieri	Navarro Francesco Giovanni											221, 51, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati Abilitati	Provenienza Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
De Vico Artea Francesco Angelo	Sassari					100, 191, 198, 236, 246, 39, 43, 47, 53, 259
De Vico Angelo, di Francesco Angelo	Sassari					5, 15, 39, 47, 53
De Vico Diego Gavino, di Francesco Angelo	Sassari				Abilitato senza diritto di voto per la minore età	47
De Vico Pietro Ignazio, di Francesco Angelo	Sassari				Abilitato senza diritto di voto per la minore età	47
Del Mestre Basilio, figlio di Pietro Ozieri	Ozieri	Cani Antiocho	Gessa Francesco			131, 43, 255
Del Mestre Gerolamo, figlio di Pietro	Ozieri	Cani Antiocho	Pinna Francesco <i>junior</i>			5, 9, 131, 43, 53, 255
Del Mestre Gerolamo <i>junior</i>	Ozieri	Cani Antiocho	Gessa Francesco			220, 43, 53
Del Mestre Gerolamo, <i>maior de dies</i>	Ozieri	Cani Antiocho	Zapata Francesco			255
Del Mestre Pietro	Ozieri	Cani Antiocho	De Castelvì Silvestre Giovanni			131, 53, 255
Del Mestre Lorenzo	Ozieri	Cani Antiocho (revocato)	Del Mestre Paolo, suo fratello			220, 203, 43, 53
Del Mestre Paolo	Ozieri/ Cagliari	Cani Antiocho (revocato)	De Castelvì Silvestre Giovanni			5, 102, 220, 203, 43, 46, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Abilitati	Residenza						
Del Mestre Pietro Michele, figlio di Pietro	Ozieri		Cani Antiocho	De Castelvì Silvestre Giovanni			131, 43, 53, 255
Del Mestre Giovanni	Ozieri		Cani Antiocho	De Castelvì Silvestre Giovanni			53, 255
Del Rosso Andrea, consigliere e avvocato del Regio Patrimonio	Cagliari		Scano de Castelvì Francesco				3, 199, 211, 39, 45 47, 53
Del Rosso Francesco, figlio di Andrea	Cagliari					Abilitato senza diritto di voto per la minore età	45
Del Rosso Gabriele, figlio di Andrea	Cagliari					Abilitato senza diritto di voto per la minore età	45
Del Rosso Gerolamo, figlio di Andrea	Cagliari					Abilitato senza diritto di voto per la minore età	45
Del Rosso Giovanni, figlio di Andrea	Cagliari					Abilitato senza diritto di voto per la minore età	45
Del Rosso Giuseppe, figlio di Andrea	Cagliari					Abilitato senza diritto di voto per la minore età	45
Del Rosso Giuseppe, abate di Saccargia e priorato di Scano	Sassari						15, 125, 127, 128, 223

segue

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza		2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
Abilitati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note		
Del Rosso Paolo, figlio di Andrea	Sassari					Abilitato senza diritto di voto per la minore età	45
Deledda (de Lecdda) Carrillo Francesco, signore di Costa de Valls	Sassari	De Vico Artea Francesco Angelo					5, 15, 246, 43, 53
Deledda (de Lecdda) Carrillo Giovanni Battista	Sassari	De Vico Artea Francesco Angelo					5, 15, 185, 246, 43, 47, 53
Deliperi (de Liperi) Gambella de Castelvi Antonio, barone di Sorso e signore di Romangia, figlio di Maddalena	Sassari						5, 15, 182, 183, 224, 225, 244, 39, 43, 53
Deliperi (de Liperi) Gambella de Castelvi Maddalena, signora di Romangia, Gerido e Tanague	Sassari	Deliperi Gambella de Castelvi Antonio, suo figlio					244, 39, 43
Deliperi Bronda Gavino, figlio del fu Francesco	Sassari	De la Bronda Giovanni Angelo, suo zio e Deliperi Bronda Pietro suo fratello					5, 91, 45, 53
Deliperi Bronda Francesco, del fu Francesco	Sassari	De la Bronda Giovanni Angelo, suo zio, e Deliperi Bronda Pietro, suo fratello					91, 45, 53

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza		3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Abilitati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore			
Deliperi Paliacho Gavino	Sassari	Montanacho Simone	Pilo de l'Arca Filippo			39, 47
Deliperi Bronda Pietro	Sassari					53
Delitala Angelo	Sassari					3, 48, 53
Delitala Pietro	Bosa	De Silva Melchiorre	Fortesa Francesco			120, 121, 51, 53
Dexart Giovanni, dottore in leggi	Cagliari					3, 48, 53, 255
Diaz (Diez) Francesco, dottore in leggi	Sassari					3, 151, 243, 45, 53
Diaz Giovanni	Sassari					45, 53
Escorsa (Scorsa) Antonio, figlio di Gerolamo	Sassari				Abilitato, purché entro l'anno presenti l'attestato	45, 47, 53
Esgrecho Bronda Francesco, di anni 18, figlio di Francesco e Vittoria De la Bronda	Sassari	De la Bronda Giovanni Antonio (suo zio)			Abilitato, ma senza diritto di voto per la minore età; il suo procuratore non può votare perché si tratta di un religioso	193, 43
Ferra Diego	Sassari	Malonda Gaspare	Roig Francesco			207, 47, 53
Ferra Michele	Alghero	Malonda Gaspare	Roig Francesco			3, 207, 47, 53
Ferret Giovanni, dottore	Cagliari					3
Ferret Gavino, signore di Putifigari	Alghero	Malonda Gaspare	De Tola Guidizoni Giovanni			5, 8, 165, 166, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati Abilitati	Provenienza			2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
	Residenza	Procuratore	Procuratore				
Figio Francesco, figlio di Orazio	Sassari	De Castelvi Gaspare Comprat de Castelvi Michele	Gaspare Cugia Gaspare				5, 161, 162, 53
Figio Carta Francesco	Sassari	De Aquena Montanacho Francesco	Orger Bonaventura				175, 176, 51, 53
Figio Gaspare	Sassari						208, 39, 43, 53
Figio Gavino	Sassari	De Requesens Michele					38
Figio Giovanni Battista	Sassari						5, 15, 53
Figio Orazio, dottore in leggi e proavvocato fiscale del Capo di Sassari e Logudoro	Sassari	De Castelvi Gaspare	Cugia Gaspare				5, 15, 39, 161, 162, 53
Figio Simone, dottore	Sassari	Comprat de Castelvi Michele	De Requesens Michele				5, 114, 115, 51, 53
Fortesa Antonio, figlio del fu Gaspare	Cagliari					Abilitato senza diritto di voto per la minore età	258
Fortesa Diego, figlio del fu Antioco	Cagliari	Fortesa Paolo					190, 48, 53
Fortesa (Fortezza) Francesco, dottore in leggi	Cagliari						3, 121, 51, 53
Fortesa Gerolamo	Cagliari						48
Fortesa Gregorio, figlio del fu Antioco	Cagliari	Fortesa Diego, suo fratello				Abilitato senza diritto di voto	77, 48

segue

segue Tabella B.

		Provenienza				
Convocati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Abilitati						
Fortesa Paolo, figlio del fu Antiocho	Cagliari	Fortesa Diego, suo fratello				77, 48, 53
Fortesa Pietro	Cagliari					48, 51, 53
Ganer Gavino	Sassari	Portugues Pietro	De la Bronda Andrea	Torrella Francesco		39, 89, 51, 53
		Navarro Francesco				
		Giovanni, in assenza				
		Deliperi Gambella de				
Garao Cariga Gavino	Sassari	Castelvì Antonio				224, 53
		Martinez Pilo				
Garao Francesco	Sassari	Francesco				196, 39, 47, 53
		Deliperi Gambella de				
Garau (Guerao) Pietro	Sassari	Castelvì Antonio				225, 39, 43, 53
		Scano de Castelvì			Abilitato senza diritto di voto	
Gaya de Castelvì Gerolamo	Sassari	Francesco				126, 47
		Scano de Castelvì				
Gaya Diego	Sassari	Francesco				5, 147, 39, 43, 53
		Scano de Castelvì				
Gaya Pietro Francesco	Sassari	Francesco				5, 148, 39, 43, 53
		Scano de Castelvì				
Gessa Francesco	Sassari					47, 48, 53
Giagaracho Pietro Michele						
Francesco, figlio di Gavino					Abilitato senza diritto di voto per la minore età	
Francesco e Violante Giagaracho	Sassari					47, 48, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati Abilitati	Provenienza		2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
	Residenza	Procuratore				
Grixone Angelo	Ozieri	Cani Antiocho	Gessa Francesco			5, 213, 45, 255
Grixone Antonio, figlio di Angelo	Ozieri	Cani Antiocho	Gessa Francesco			213, 45, 53, 255
Grixoni Francesco	Ozieri	Grixoni Giovanni di Ozieri				5, 195, 45, 53
Grixone Gavino, figlio di Angelo	Ozieri	Cani Antiocho	Gessa Francesco			5, 213, 45, 255
Grixoni Filippo	Ozieri					5, 9
Grixone Giovanni	Ozieri					195, 200, 47, 53
Grixoni Pietro Giovanni	Ozieri	Cani Antiocho	Pinna Francesco <i>junior</i>			78, 45, 255
Grixoni Salvatore	Sassari/ Alghero	Malonda Gaspare	Manca Arquer Gioachino			184, 207, 47, 53
Grixoni Soliveras Antonio, di Pietro Giovanni	Ozieri	Cani Antiocho	Pinna Francesco <i>junior</i>			78, 45, 255
Grixoni Soliveras Giovanni, figlio di Pietro Giovanni	Ozieri	Cani Antiocho				78, 45, 255
Gualbes (de) Alfonso, figlio di Luigi	Cagliari	De Castelvì Francesco				3, 81, 36, 169, 170, 190, 48, 49, 53, 255
Gualbes de Aragall Luigi, conte di Palmas	Cagliari					3, 48, 49, 53, 255
Guió Giovanni, <i>alias</i> Pietro, signore di Ossi e Muros	Sassari	Deliperi Gambella de Castelvì Antonio, suo genero				5, 183, 39, 43, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza			3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Abilitati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore			
Guiò Pietro, dottore in leggi	Alghero	De Abella Francesco					5, 13, 209, 259
Guiso Antonio	Galtelli	Caro Alfonso	Miguel Francesco				5, 97, 98, 47, 53
Guiso Salvatore	Galtelli	Caro Alfonso	Miguel Francesco				5, 97, 98, 47, 53
Jacomonio Agostino	Sassari	Capai Bonifacio (revocato)	De Castelvi Gaspare	Sasso Francesco			5, 134, 135, 48, 53
Jacomonio Giovanni, dottore in leggi e assessore del Capo di Sassari e Logudoro	Sassari	Capai Bonifacio (revocato)	De Castelvi Gaspare	Sasso Francesco			5, 134, 135, 48, 53
Honorat Francesco Cristoforo	Valenza				Abilitato in virtù del privilegio concesso nel 1604 al padre Pietro Michele		4w3 3, 45, 53, 255
Llaunell Stefano	Valenza						136, 48, 53
Lercaro Giovanni Ambrogio	Alghero	Zatrillas Gerolamo					136, 53
Lercaro Giovanni Ambrogio <i>junior</i>	Alghero	Zatrillas Gerolamo					
Malonda Gaspare, cavaliere valenzano, reggidore dello Stato di Massa e del ducato di Mandas	Valenza/ Cagliari						165, 166, 184, 185, 192 207, 39, 47, 48, 53
Manca Arquer Gioachino	Cagliari						3, 184, 187, 39, 43, 47 53
Manca Arquer Francesco	Cagliari						3, 214, 47, 53

segue

segue Tabella B.

		Provenienza				
Convocati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
Abilitati						
Manca Fabrizio, signore dell'incontrada di Galtelli	Sassari	De Castelvi Francesco	De Cervellòn Filippo			3, 53, 255
Manca Andrea, signore di Oppia e Montesanto	Sassari	Manca de Cedrelles Stefano				5, 15, 53
Manca Angelo, vicario regio di Sassari	Sassari	Zatrillas Gerolamo, De Silva Melchiorre, De Castelvi Giovanni	Zatrillas Gerolamo, Fortesa Francesco, De Castelvi Giovanni			5, 71, 72, 51
Manca Bronda Diego, figlio del fu Gerolamo Manca	Sassari	De la Bronda Andrea				117
Manca Bronda Giovanni, figlio del fu Gerolamo Manca	Sassari	Tizòn De la Costa Alfonso	De la Bronda Andrea	Tarazona Vincenzo		5, 39, 117, 118, 51, 53
Manca Deledda Giacomo	Sassari	Manca de Homedes Giacomo <i>alias</i> Francesco				43
Manca de Cedrelles Francesco	Sassari	De Vico Francesco Angelo, suo genero				5, 15, 191, 39, 43, 53
Manca de Cedrelles Stefano	Sassari	De Vico Francesco Angelo				5, 15, 39, 43, 53
Manca de Homedes Giacomo <i>alias</i> Francesco, barone di Usini e Tissi	Sassari					5, 15, 179, 180, 205, 210, 218, 239, 39, 43, 46, 53
Manca de Homedes Antonio	Sassari	Manca de Homedes Giacomo <i>alias</i> Francesco, suo fratello				174, 39, 43, 46, 53

segue

segue Tabella B.

Provenienza		Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Convocati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
		Manca de Homedes Giacomo <i>alias</i>			Gavino viene abilitato, ma risulta minorenne	
Manca de Homedes Gavino	Sassari	Francesco, suo zio				205, 39, 46, 53
Manca de Prado Angelo	Sassari	Fortesa Francesco				5, 53
Manca Gabriele	Cagliari					3, 111, 39, 47, 53
Manca Coasina Gaspare	Nuoro	Pirella Melchiorre	Puliga Giovanni Antonio di Posada			140, 141, 47, 53
Manca Zonza Gavino	Sassari	De Vico Francesco Angelo, suo cognato	Manca de Cedrelles Stefano			99, 100, 43, 53
Manca Zonza Giovanni	Sassari	De Vico Francesco Angelo, suo cognato	Manca de Cedrelles Stefano			99, 100, 43, 53
Manca Ledda (Deledda) Giacomo	Sassari	Manca de Homedes Giacomo <i>alias</i> Francesco				218, 43
Manca Marongiu Antonio, di Salvatore Manca	Sassari	Tizòn De la Costa Alfonso	De la Bronda Andrea	Tarazona Vincenzo		39, 117, 118, 51, 53
Manca Coasina (Quasina) Antonio	Sassari	Gualbes Alfonso	Gualbes de Aragall Luigi			5, 15, 95, 96, 51, 53
Manca Coasina Francesco	Sassari	Montanacho Simone	Manca de Homedes Giacomo <i>alias</i> Francesco	Manca de Homedes Antonio	Abilitato senza diritto di voto per la minore età	179, 180, 39, 43, 53
Manca Coasina Giacomo	Sassari	Montanacho Simone	Manca de Homedes Giacomo <i>alias</i> Francesco	Manca de Homedes Antonio	Abilitato senza diritto di voto per la minore età	179, 180, 39, 43, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati Abilitati	Provenienza		2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
	Residenza	Procuratore				
Manca Coasina Giovanni Battista	Sassari	Otger Gabriele Angelo, dottore in leggi	Manca de Homedes Giacomo <i>alias</i> Francesco	Manca de Homedes Antonio	Abilitato senza diritto di voto per la minore età	179, 180, 39, 43, 53
Manca Viridi (Virde) Gavino, figlio di Giacomo Manca de Cedrelles e Caterina	Sassari	Tizòn De la Costa Alfonso	De Vico Artea Angelo			58, 39, 43, 14, 53, 48
Manca Virde	Sassari					43
Manunta Domenico	Sassari					
Martinez Casagia Francesco, figlio di Pietro, dottore in leggi	Sassari	Martinez Pilo Francesco	Sesse Giuseppe			122, 123
Martinez Casagia Giovanni Antonio	Sassari	Diaz Francesco				151, 45
Martinez Pilo Francesco, figlio di Giovanni Antonio Martinez	Sassari	Diaz Francesco				122, 123, 151, 196, 39, 45, 47
Casagia, dottore in leggi	Sassari					
Martinez Pilo Matteo, figlio di Giovanni Antonio Martinez	Sassari	Diaz Francesco				
Casagia	Sassari					151, 45, 53
Masons Cristoforo, figlio di Francesco	Sassari				Senza diritto di voto perché seminarista	45
Masons Francesco	Cagliari	Masons Giovanni Stefano, suo figlio				3, 173, 45

segue

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Abilitati	Residenza	Procuratore				
Masons Filippo	Cagliari				Abilitato in quanto ha provato di possedere i titoli	3, 45, 48
Masons Giovanni Stefano, figlio di Francesco	Cagliari					3, 173, 45, 48
Melis Diego	Cagliari					48, 53
Miguel (Miquel) Francesco, cavaliere valenzano	Valenza					39, 47, 48, 53
Milia Antonio	Sassari	Comprat de Castelvi Michele	Oger Gabriele Angelo			5, 84, 85, 48, 53
Minutili Antonio	Alghero	Manca Arquer Gioachino	Tola Tavera Francesco	Martinez Francesco	Nella lista degli abilitati risulta con due diversi procuratori	5, 9, 39, 53
Minutili Francesco	Alghero	Malonda Gaspare	Deliperi Pietro			5, 14, 207, 47, 53
Minutili Salvatore	Alghero	Manca Arquer Gioachino				38
Moros de Molinos Diego	Sassari	Moros de Molinos Pietro, suo fratello				5, 202, 39, 43
Moros de Molinos Pietro	Sassari					5, 149, 150, 156, 194, 201, 206, 240, 241, 39, 43, 51, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati Abilitati	Provenienza Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
Navarro Francesco Giovanni, signore della baronia di Ròtova nel regno di Valencia e amministratore generale del duca di Gandía	Ròtova/ Sassari					178, 221, 224, 51, 53, 254
Nin Alessio, figlio di Antioco	Cagliari				Abilitato senza diritto di voto per la minore età	52, 53
Nin Francesco	Cagliari					48, 53
Nin Guido	Cagliari				Abilitato senza diritto di voto per la minore età	51
Nin Dedoni Tomasa, vedova di Antioco, signora della baronia di Senis e curatrice del figlio Francesco Margens Nin	Cagliari					3, 51
Ortiz Matteo		Martinez Pilo Francesco				39
Oger Bonaventura	Sassari					3, 155, 176, 189, 45, 48, 53
Oger Gabriele Angelo, dottore in leggi	Cagliari					3, 133, 39, 45, 48, 51, 53
Oger Giovanni	Cagliari					3, 48

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Abilitati	Residenza						
Otger Giovanni Battista	Cagliari						45
Otger Giuliano	Cagliari					Abilitato senza diritto di voto per la minore età	45
Otger Gregorio	Cagliari						45
Otger Michele, figlio di Gregorio	Iglesias						45, 53
Otger Pietro Giovanni	Cagliari						45, 53
Paduano Gioachino	Sassari		Comprat de Castelvi Michele	Otger Bonaventura			5, 154, 155, 51, 53
Paduano Giovanni Maria	Sassari		Comprat de Castelvi Michele	Otger Gabriele Angelo			5, 86, 87, 39, 48, 53
Paduano Coasina Gioachino	Sassari		Comprat de Castelvi Michele	Otger Gabriele Angelo			5, 132, 133, 39, 48, 51, 53
Paliacho (Paliasso) Gavino, veghiere di Alghero	Alghero		Comprat de Castelvi Michele	Deledda Giovanni Battista			5, 14, 185, 207, 47, 53
Parti Pietro Paolo	Oristano		Gualbes Alfonso	Gualbes de Aragall Luigi			172, 48, 255
Perez Otger Michele, capitano	Oristano					Abilitato se presenta i titoli entro un anno. I titoli sono alle cc. 229-239	45, 55

segue

segue Tabella B.

		Provenienza						
Convocati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.		
Abilitati								
Pascual Baldassare, sergente maggiore dell'appendice di Villanova	Cagliari						52	
Pilo de l'Arca Diego	Sassari	Pilo de l'Arca Filippo					217, 39, 47, 53	
Pilo de l'Arca Filippo	Sassari						107, 109, 217	
Pilo de l'Arca Giovanni	Sassari	Pilo de l'Arca Filippo					39, 47, 53	
Pilo de l'Arca Stefano	Sassari	Pilo de l'Arca Filippo					217, 39, 47, 53	
Pilo Gaspare	Sassari	De Aquena Montanacho Andrea	De Cervellon Bernardino	Manca de Homedes Giacomo <i>alias</i> Francesco			5, 15, 238, 239, 39, 43, 53	
Pilo Giovanni (Giannotto)	Sassari	Portugues Pietro	De la Bronda Andrea	Torrella Francesco			5, 15, 39, 89, 90, 51, 53	
Pilo Ferrale Matteo, figlio di Francesco, signore di Putifigari	Sassari	De la Bronda Andrea	Torrella Francesco				51	
Pinna Francesco <i>senior</i>	Cagliari				Abilitato perché possiede il privilegio militare dal 1616		3, 139, 48, 51, 53	
Pinna Francesco <i>junior</i>	Cagliari						3, 51, 53	
Pirella Melchiorre, dottore in leggi	Cagliari						129, 130, 140, 141	
Pira Gaspare, dottore in leggi	Oristano						3, 232, 46, 53, 255	
Pira Leonardo, figlio di Cosma (fratello di Gaspare)	Oristano	Pira Gaspare, suo zio			Abilitato ma risulta minorenni		46	

segue

segue Tabella B.

Convocati Abilitati	Provenienza Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Pira Francesco	Oristano	Pira Gaspare, suo fratello				232, 46, 53
Pitzolo Agostino, figlio di Domenico	Cagliari				Abilitato senza diritto di voto per la minore età	51
Pitzolo Clemente Giuseppe, figlio di Domenico	Cagliari				Abilitato senza diritto di voto per la minore età	51
Pitzolo Domenico	Cagliari					51
Pitzolo Gerolamo, figlio di Domenico	Cagliari				Abilitato senza diritto di voto per la minore età	51
Pitzolo Salvatore, figlio di Domenico	Cagliari				Abilitato senza diritto di voto per la minore età	3, 51, 53
Pitzoni Antioco, figlio del fu Giacomo					Abilitato il 27 marzo 1624, ma senza diritto di voto per la minore età	259
Porcella (Porcella) Nicolò, signore della villa di Serdiana e San Sperate	Cagliari					3, 48

segue

segue Tabella B.

		Provenienza					
Convocati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.	
Abilitati							
Portugues Pietro, signore della baronia di Posada e del Castello della Fava, dottore in leggi	Cagliari					3, 138, 39, 51, 53	
Puliga Bernardino	Cagliari					46	
Puliga Giovanni Antonio	Posada/ Cagliari					53, 130, 141	
Ram Antonio	Cagliari	Malonda Gaspare				3, 47, 48, 53	
Ram Onofrio	Cagliari					3, 192, 47, 48, 53	
Roig Francesco, alcaide e capitano di guerra						5, 10, 52, 53	
Ros de Castelvì Giovanni, tenente del commissario generale della cavalleria del Capo di Sassari e Logudoro	Valenza/ Sassari		De Castelvì Gaspare, suo zio			106, 110, 111, 187, 188, 214, 234, 235, 39, 43, 45, 53	
Rosellas (Rossello) Gerolamo	Ozieri	Caro Alfonso De l'Arca Artea Salvatore	Brughitta Giovanni			124, 92, 39, 46, 53	
Rosellas Giovanni	Ozieri	De l'Arca Artea Salvatore	Brughitta Giovanni			124, 92, 39, 46, 53	
Sanatello Giovanni Francesco, dottore in leggi	Sassari	Comprat de Castelvì Michele	Otger Bonaventura		Sanatello è abilitato in virtù del privilegio militare concesso nel 1616	186, 189, 51, 53	
Sanatello Matteo	Sassari	Comprat de Castelvì Michele				5, 215, 39, 42, 53	

segue

segue Tabella B.

		Provenienza					
Convocati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.	
Abilitati							
Sant Just Antioco	Cagliari					3, 67, 144, 46, 48, 51, 53	
Sant Just Giovanni, signore della baronia di Furrei e villa di Pauli	Cagliari	Sant Just Antioco, suo fratello				3, 67, 48, 51, 53	
Sanna Bernardo	Alghero	De Abella Francesco				14, 145, 46	
Sanna Francesco	Alghero	De Abella Francesco				5, 145, 46	
Sanna Francesco, figlio di Bernardo	Alghero	De Abella Francesco				145, 46	
Sanna Giovanni Battista	Cagliari					3	
Sanna de Cervellon Giuseppe, signore delle ville di Gesico e Goni	Cagliari						
Sanna Salvatore, signore di Teulada	Cagliari						
Santa Cruz Emanuele, barone di Tuili	Cagliari	De Castelvì Francesco	Llaunell Stefano			3, 256	
Santa Fè (de) Pietro Luigi de Otomendi	Cagliari					3, 45	
Santa Fè Vincenzo, cavaliere aragonese	Huesca/ Cagliari	De Castelvì Francesco	Dexart Giovanni			3, 137, 48, 53, 256	
Sasso Francesco	Sassari					150, 39, 45, 53	
Sasso Leandro	Cagliari	Pinna Francesco <i>senior</i>	Zucca Domenico Manconi Pietro			194, 39, 48 135, 48, 53	

segue

segue Tabella B.

Convocati Abilitati	Provenienza		2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
	Residenza	Procuratore				
Satta Giovanni Antonio	Tempio	De Homedes Gerolamo				237, 46, 53
Satta Giovanni	Terranova	Armanyach Bernardino (defunto)	De Carvajal Giovanni			210, 5, 259
Satta Giovanni Maria	Tempio	Grixoni Giovanni di Ozieri				47, 53, 200
Satta Sebastiano	Tempio	De Homedes Gerolamo				229, 46, 53
Scano de Castelvì Francesco, signore della Luogotenenza Generale e Governazione del Capo di Sassari e Logudoro	Sassari					5, 15, 61, 126, 147, 148, 211, 39, 43, 47, 53
Serra Michele Angelo, figlio del fu Michele Angelo	Iglesias				Tenuto a presentare i titoli. Ha provato di possedere da un anno il privilegio reale	46, 52, 53
Serra Monserrato, figlio del fu Michele Angelo	Iglesias				Abilitato solo se presenta i titoli	46, 53
Sesse Giuseppe, nobile, sergente maggiore del Capo di Cagliari e Gallura	Tarazona (Aragona) / Cagliari				Abilitato il 20 marzo 1624 per il suo incarico e per privilegio reale	123, 254
Soliveras Giovanni	Ozieri					5, 9

segue

segue Tabella B.

		Provenienza				
Convocati	Abilitati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note
Soliveras Matteo		Ozieri	Gualbes Alfonso	Fortesa Pietro		80, 81, 51, 53
Soliveras Pietro Michele, figlio di Giovanni		Ozieri	Gualbes Alfonso	Fortesa Pietro		9, 80, 81, 51, 53
Spinosa Luigi, nobile,						Non figura tra i convocati e neppure tra gli abilitati. È citato una sola volta nel doc. 248 (c.117) dove è tra i sostenitori della mozione di don Francesco Scano de Castelvi sulla nomina dei trattatori
Sussarello (Suzarello) Gioachino, figlio di Stefano		Sassari				206, 46, 53
Sussarello Pietro Paolo, figlio di Stefano		Sassari	Sussarello Gioachino, suo fratello			206, 46, 53
Tarazona (de) Vincenzo, <i>idalgo de Solar</i>		Aragona/Sassari				118, 164, 46, 51, 53
Tavera Francesco		Sassari	Moros de Molinos Pietro, suo cognato			5, 39, 43, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza		2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
Abilitati	Residenza	Procuratore	2° Procuratore	3° Procuratore	Note		
Tizón de la Costa Alfonso (Alonso), capitano dei miliziani a cavallo	Sassari					Abilitato in virtù del privilegio concesso nel 1621	3, 39, 42, 53
Tola Andrea, dottore in leggi	Alghero	Malonda Gaspare	Ram Antonio				192, 207, 47, 53
Tola Antonio	Cagliari	Fortesa Pietro					3, 51, 53, 69
Tola Diego	Ozieri	Pilo de l'Arca Filippo					107, 47
Tola Francesco	Ozieri	Pilo de l'Arca Filippo	De Aquena Montanacho Andrea				107, 39, 47
Tola Leonardo	Ozieri	Del Mestre Paolo					3, 53
Tola Lorenzo	Ozieri	Del Mestre Paolo					53
Tola Javera Francesco, figlio di Diego de Tola Arca	Ozieri/Sassari						102, 105, 106, 219, 43, 53
Tola Giovanni Maria	Ozieri	Pilo de l'Arca Filippo	De Aquena Montanacho Andrea				5, 107, 39, 47
Tolo Monserrato	Galtellì	Caro Alfonso	Miquel Francesco				5, 97, 98, 39, 47, 53
Tolo Pietro	Galtellì	De Santa Fè Pietro Luigi					5, 53
Tola Stefano	Ozieri	De Santa Fè Pietro Luigi					5, 51, 53
Tola Arca Giovanni	Ozieri	Del Mestre Paolo					53
Tola De l'Arca Giovanni	Ozieri	GualbesAlfonso	Fortesa Diego				190
Tolo Gabriele	Oliena	Miguel Francesco	Pirella Melchiorre	Puliga Giovanni Antonio			39, 47, 129, 130, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati Abilitati	Provenienza			3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
	Residenza	Procuratore	2° Procuratore			
Tolo Sebastiano	Oliena	Miguel Francesco	Pirella Melchiorre	Puliga Giovanni Antonio		3, 39, 47, 129, 130, 53
Torrella Alfonso	Cagliari					3
Torrella Diego	Cagliari				Abilitato ma senza diritto di voto	48
Torrella Francesco, cavaliere e dotto re in leggi	Cagliari					3, 119, 51, 48, 53
Torrella Gerolamo	Cagliari	Portugues Pietro				3, 93, 51, 53
Torrella Ignazio, figlio di Nicola	Cagliari				Abilitato senza diritto di voto per la minore età	51
Torrella Melchiorre, signore della baronia di Capoterra	Cagliari	Portugues Pietro, suo cognato				3, 65, 51, 53
Torres Francesca, vedova di Leandro Torres, signora della villa di Ussana e curatrice della figlia	Cagliari	De Castelvi Francesco	Capai Agostino			3, 143, 52, 53, 255
Ursena Giuliano	Cagliari				Capai viene abilitato il 20 marzo 1624	3, 182, 226
Urrado de Montalvan (Hurtado de Mont Alvan) Giacomo, figlio di Salvatore	Cagliari	Capai Bonifacio				3, 159, 48, 53, 254
Urrado de Montalvan (Hurtado de Mont Alvan) Giovanni Battista, Cagliari figlio di Melchiorre	Cagliari (Lapola)	(Capai Agostino) e Capai Bonifacio				167, 48, 52, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza		2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento n. docc.
Abilitati	Residenza	Procuratore	Procuratore				
Urtado de Montalvan (Hurtado de Mont Alvan) Pietro	Cagliari	Capai Bonifacio	Capai Bonifacio				3, 53
Urtado de Montalvan (Hurtado de Mont Alvan) Salvatore	Cagliari	Capai Bonifacio	Capai Bonifacio				3, 76, 48, 53
Vico Angelo	Sassari						5
Virde Angelo, signore di Pozzomaggiore	Sassari					Zampello viene abilitato in quanto è stato nominato cavaliere da Enrico de Sena, nel 1623	5
Zampello Andrea	Sassari	Del Rosso Giuseppe	Del Rosso Giuseppe				5, 125, 128, 39, 47, 53
Zampello Simone, dottore, figlio di Andrea	Sassari	Del Rosso Giuseppe	Del Rosso Giuseppe	De Requesens Michele			5, 127, 128, 39, 47, 53
Zapata Eleonora, signora della baronia di Las Plassas	Sassari						3, 47
Zapata (Çapata, Sapatta) Francesco, alcaide di Cagliari	Cagliari						3, 142, 48, 52, 53
Zatrilas (Cetrillas, Sattrillas) Baldassarre, signore dell'incontrada del Gerrei e per lui la moglie sua curatrice	Cagliari	Zapata Francesco	Zapata Francesco				3, 47, 48, 52, 53

segue

segue Tabella B.

Convocati		Provenienza	2° Procuratore	3° Procuratore	Note	Riferimento nr. docc.
Abilitati	Residenza	Procuratore				
Zatrilas Giacomo, figlio del fu Gerald, signore dell'incontrada di Gerrei e della villa di Gesturi, e di Clara Zatrilas Dedoni	Cagliari	Busquets Achille (canonico)	De Busquets Geraldo		Zatrilas è abilitato senza diritto di voto per la minore età	47, 255
Zatrilas de Castelvi Gerolamo, figlio di Giovanni Battista	Cagliari	De Castelvi Francesco, marchese di Laconi abilitato alla procura il 20 marzo 1624	Zatrilas de Castelvi Gerolamo di anni 21 e non 25 ma abilitato			3, 71, 136, 152, 153, 48, 53, 254
Zatrilas Giovanni Battista, conte di Cuglieri, e per lui la moglie, Maria de Castelvi sua procuratrice	Cagliari	Busquets Achille (canonico)	De Busquets Geraldo		Abilitato senza diritto di voto per la minore età	3, 64, 244, 251, 254
Zatrilas Saturno, figlio del fu Geraldo	Cagliari	Del Rosso Andrea, suo cognato		Scorsa Anronio		3, 15, 199, 47, 53
Zonza (de la) Andrea	Sassari	Zatrilas Gerolamo	Zapata Francesco			5, 15, 255
Zonza Sebastiano	Sassari					

Tab. C. Stamento Reale

Convocati/Abilitati	Provenienza	Procuratore	Sostituto	Docc. n.
Città di Alghero	Alghero	De Abella Francesco, sindaco di Alghero		3, 5, 9, 45, 48, 140
Città di Bosa	Bosa	Pitalis Antioco, sindaco di Bosa		3,5, 13, 40, 48, 154
Città di Cagliari	Cagliari	Otger Pietro Giovanni, consigliere in capo, e Sasso Leandro, sindaco di Cagliari		3, 44, 48, 50
Città di Castellaragonese	Castellaragonese	De la Bronda Giovanni Angelo, sindaco di Castellaragonese		3, 5,12, 48,68
Città di Iglesias	Iglesias	Salazar Pietro, sindaco di Iglesias		3, 44, 48, 168
Città di Oristano	Oristano	Ponti Giovanni Antioco, sindaco di Oristano		3, 40,48, 82
Città di Sassari	Sassari	De Sena Gerolamo, sindaco di Sassari		3, 5, 6, 40,48, 69

Analisi archivistica e diplomatica

1. *I due esemplari.*

Gli atti relativi al Parlamento celebrato a Cagliari nel 1624 dal viceré Giovanni Vivas de Cañamás, abbracciano un arco di tempo che va dal 26 settembre 1622 (data della lettera di convocazione) al 29 aprile 1624 (chiusura dei lavori). Essi ci sono pervenuti sia nella loro stesura originale che in copia autentica e semplice: sono custoditi in vari istituti archivistici italiani e spagnoli.

Il poderoso manoscritto cartaceo che raccoglie la documentazione originale prodotta nel corso del Parlamento Vivas, a partire dalle lettere di convocazione alle procure, dalle nomine degli abilitatori, dei trattatori e dei giudici dei gravami alla presentazione delle suppliche degli Stamenti, dall'offerta del donativo alle delibere regie e viceregie, è conservato nell'Archivio di Stato di Cagliari. Il volume, contrassegnato dal numero 167, si trova nel fondo miscelaneo *Antico Archivio Regio* (1323-1832), risalente, per la gran parte, al periodo catalano-aragonese e spagnolo, di cui gli *Atti dei Parlamenti* o *Cortes di Sardegna* rappresentano una delle serie più rilevanti per continuità e interesse storico¹.

L'esemplare riporta una doppia numerazione di fogli: una cartulazione più antica a inchiostro, apposta sul *recto* nel margine superiore, che in molti casi risulta nascosta da una striscia di carta sovrapposta, utilizzata per rafforzare i bordi esterni, e una numerazione più recente, a matita, necessaria e propedeutica ai lavori di microfilmatura o di restauro del volume² costituito da 686 carte, se si considera la cartulazione coeva alla redazione del processo parlamentare, mentre

¹ ASCA, *Antico Archivio Regio, Parlamenti*, vol. 167, cc. 1-686. Sulle origini dell'Archivio cagliaritano, sulle vicissitudini e la descrizione del più antico fondo archivistico in esso conservato e sulla provenienza della categoria III *Parlamenti* (1421-1699), cfr. *Il Parlamento del viceré Giuseppe de Solís Valderrábano conte di Montellano (1698-1699)*, a cura di G. Catani e C. Ferrante («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 23), I, Cagliari, 2004, p. 114 e note 266, 267 e 268, a cui si rinvia per l'accurata esposizione e l'aggiornata bibliografia. Per le problematiche relative al soggetto produttore e alla custodia della documentazione parlamentare, *ivi*, pp. 118-119, note 277, 278, 279 e 280.

² Questo tipo di segnatura risale alla fine degli anni Cinquanta del Novecento. In quel tempo l'Archivio di Stato di Cagliari aveva dato avvio ai lavori di microfilmatura di sicurezza dell'*Antico Archivio Regio*, che proseguirono con gli *Atti dei notai legati di Cagliari* (1430-1869) e la *Regia Segreteria di Stato e di Guerra*, I serie, del periodo sabauda (1720-1848). Negli anni Ottanta l'Istituto effettuò una nuova microfilmatura di "sostituzione", destinata alla lettura e alla stampa (mediante lettore-stampatore), di tutte le carte dei volumi della serie *Parlamenti*, per la realizzazione del piano editoriale della collana degli «Acta Curiarum Regni Sardiniae», promossa dal Consiglio Regionale della Sardegna.

consta di 887 carte se si tiene conto della nuova numerazione a matita inserita per scopi meramente amministrativi di controllo che comprende, pertanto, anche le carte bianche.

Un esemplare in copia autentica e coeva, completo del processo verbale, ma privo delle procure, realizzato a Cagliari presso la Scrivania della Luogotenenza Generale del Regno di Sardegna, è conservato nell'*Archivo de la Corona de Aragón* di Barcellona, (*Consejo de Aragón, Camara*). Il volume, contrassegnato dal numero 379, è in buono stato di conservazione; presenta un'unica numerazione progressiva ed è costituito da 376 carte e da due rubriche incluse in appendice al manoscritto³.

Per poter procedere ad una agevole trascrizione, i due esemplari, uno nella sua forma originale, l'altro in copia fotografica rilasciata dall'Istituto catalano, sono stati oggetto di un accurato esame e raffronto al fine di verificare la leggibilità e la completezza della documentazione e valutare, in caso di parti lacunose, la possibilità di integrazione l'uno dall'altro. Ci si doveva accertare, quindi, quale dei due fosse il più agevole per una fedele ricostruzione dello svolgimento dei lavori dell'assise parlamentare.

Dell'originale cagliaritano è stato verificato lo stato di conservazione. Le condizioni del manoscritto infatti sono apparse particolarmente critiche in quanto aveva subito le conseguenze di una cattiva qualità del supporto e dell'ambiente non idoneo in cui è stato tenuto per anni. Anche la legatura dei documenti, con il tempo e il continuo maneggio, è risultata alquanto precaria⁴. Il volume è rilegato e racchiuso in piatti di cartone-paglia rivestiti di carta da legatoria degli inizi del Novecento, con foglio di guardia e di risguardia azzurra, e il dorso in pergamena su cui l'etichetta è stata incollata al contrario. La fascicolazione e la cucitura non coeva delle carte, sciolte in origine e differenti per forma, contenuto e natura giuridica, è del tipo archivio "a cartella", montata su quattro nervi. Il volume è chiuso da lacci sul bordo laterale esterno⁵.

Il manoscritto si presenta con evidenti segni di restauri impropri dell'inizio dell'Ottocento effettuati con carta velina, che è andata ossidandosi nel tempo, e con carta semplice, che hanno appesantito i documenti originali e li hanno contratti per l'utilizzo di collante, presumibilmente farina. Numerosi fogli, che in ori-

³ Il volume (altezza cm. 30, larghezza cm. 21) è formato da un primo fascicolo di 376 carte, più una pagina bianca, più un fascicolo di 26 fogli non numerati (21 scritti e 5 bianchi), e infine da un fascicolo di 45 fogli numerati e 2 bianchi. La legatura è priva della coperta originale. Il primo foglio è staccato e parzialmente deteriorato (soprattutto nell'angolo inferiore destro). Sui fondi conservati nell'istituto barcellonese cfr. F. UDINA MARTORELL, *Guía histórica y descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón*, Madrid, 1986.

⁴ Numerose carte sono scucite dalla corposa struttura documentaria, tra le quali il primo documento, ossia la carta reale con cui il sovrano conferisce al viceré i poteri per celebrare il Parlamento.

⁵ Sui lavori di legatura archivistica di fine Ottocento effettuati nell'Archivio di Stato di Cagliari si rinvia a G. CATANI, C. FERRANTE, *Il Parlamento*, cit., I, p. 115, nota 271.

gine erano piegati, presentano “scurimenti” e danni nelle pieghe originali⁶. L'uso di inchiostri acidi ferrogallotannini (composto di ferro, noce di galla e tannino), o di altra natura, hanno provocato corrosioni, perforazioni e sbriciolamenti in un gran numero di carte, specie in quelle in cui sono raffigurati i segni tabellionali. Sono state rilevate inoltre, erosioni dovute ad insetti e tracce di escrementi di termiti (es. cc. 57, 76-79), gore di umidità, muffe e macchie di vario genere.

Il materiale scrittorio è la carta filigranata, diversa per dimensione, spessore e colore. Le marche rappresentate più frequentemente sono due:

1) tre cerchi allineati sul filone della struttura della carta; nel primo è raffigurata una mezzaluna, in quello centrale un uccello, nel terzo ed ultimo una mezzaluna e due lettere maiuscole dell'alfabeto, forse le iniziali del cartai o di qualche suo lavorante. In qualche caso il primo cerchio è sormontato da una croce (es. cc. 56, 88, 121, 272).

2) una croce latina inscritta in un cerchio che si allunga a formare una punta sulla cui estremità compaiono le iniziali BG (es. cc. 43, 67, 84n.n.)⁷.

Pochi i sigilli cartacei aderenti, presenti quasi esclusivamente negli atti di procura (es. cc. 132, 253, 308v., 408n.n.). Tracce di un sigillo cartaceo con ceralacca sono state riscontrate alla c. 634n.n.

La scrittura è per lo più l'umanistica corrente, una corsiva con poche abbreviazioni. Si è rilevata la presenza di più mani nella stesura dei verbali delle sedute e dei capitoli di Corte.

Il volume si apre con la carta reale del 26 settembre 1622 con cui Filippo IV nomina quale proprio rappresentante Giovanni Vivas de Cañamás, luogotenente e capitano generale del Regno di Sardegna, conferendogli i poteri di convocare le Corti generali. Il mandato, redatto in minuscola cancelleresca da Nicola Mensa, notaio e segretario della Cancelleria regia, è in latino⁸. La stessa lingua è utilizzata per il resoconto della seduta inaugurale del “soglio” (*solium*), per i formulari delle proroghe delle riunioni e di tutti gli atti ufficiali, formalmente più rilevanti, provenienti dalla Reale Cancelleria, dalla Luogotenenza generale e dalla Reale Udienza. Le lettere di convocazione, i capitoli di Corte e le decretazioni del viceré e del sovrano sono in catalano, anche se è stata riscontrata una frequente commistione fra le due lingue.

⁶ Ringrazio l'amica e collega Franca Viridis del Laboratorio di legatoria e restauro annesso all'Archivio di Stato di Cagliari per i preziosi chiarimenti e suggerimenti.

⁷ Cfr. C. M. BRIQUET, *Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier, dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600*, Paris, 1907, vol. 2, p. 334, rispettivamente figure nn. 3255 e 5684.

⁸ Il documento è in cattivo stato di conservazione, sbiadito e danneggiato nei margini e in qualche linea di scrittura. Fu forse uno degli ultimi atti redatti da Nicola Mensa, che venne incaricato della *negociación y de los papeles del Reyno de Cerdeña* fino al 1 ottobre del 1622 e poi destinato a svolgere lo stesso ruolo per il Regno di Valenza. Venne sostituito da Tomaso Fermat. Cfr. ARCHIVO HISTORICO NACIONAL, MADRID, *Consejo de Aragón, Partium Sardiniae*, libro 2591 (1619-1621), cc. 124v. - 125v.

In latino e in catalano, con qualche raro caso di utilizzo del castigliano, sono stati stipulati gli atti di procura di singoli, di comunità o di più persone. Le deleghe, firmate e contrassegnate dagli svariati *signa tabellionis* (timbri grassi e a secco, talvolta molto semplici, talaltra più elaborati), si trovano raggruppate in modo sequenziale e occupano gran parte del volume, da c. 108 a c. 390⁹. Esse contengono spesso allegati quei documenti che i convocati al Parlamento erano tenuti a presentare per avvalorare il titolo nobiliare o per difendere i propri interessi personali o di ceto. Si trovano inclusi attestati battesimali, dichiarazioni concernenti patenti di cavalierato o nobiltà, certificazioni notarili sull'età dei convocati al Parlamento¹⁰.

L'originalità del manoscritto cagliaritano è attestata dalla presenza delle sottoscrizioni autografe di Ferdinando Sabater, notaio e segretario della Scrivania della Luogotenenza Generale (ufficio di cancelleria del viceré) e della Reale Udienza, già notaio e segretario *pro erede Serra* nel Parlamento del viceré duca di Gandía (1614), e di Francesco Vilaret, notaio e stretto collaboratore di Sabater, con il quale si era alternato nel corso dei lavori¹¹. Sabater redige le lettere di convocazione, sottoscrive i verbali delle adunanze e tutti gli atti allegati che testimoniano una prassi parlamentare consolidata. Vilaret stila l'elenco dei convocati al Parlamento e degli abilitati degli Stamenti, effettua ricerche e trascrive documenti relativi ai *capitols de Parlaments* conservati nell'Archivio della casa comunale della città di Cagliari, provvede a estrapolare copia dagli atti depositati nell'archivio della Luogotenenza Generale e della Reale Udienza, comprovandone la fedeltà all'originale (es. c. 234v.). Si occupa di notificare personalmente le ambasciate del viceré ai sindaci degli Stamenti.

Il condizionamento di metà Novecento del manoscritto originale ha generato un disordine nella successione dei documenti e nella legatura dei fascicoli: le carte sciolte, in evidente confusione, hanno perso la struttura e la sequenza documentale e sono state assemblate, cucite e numerate, perdendo in molti casi il rispetto dell'ordine con cui si erano formate: un caso emblematico, tra i tanti che sono

⁹ Sul notariato in Sardegna cfr. P. CANEPA, *Il notariato in Sardegna*, in «Studi sardi», XII (1936), n. 2, pp. 61-137; M. VALDES CARBONI, *Il notaio e l'atto notarile. 500 anni di legislazione sarda (1327-1827)*, in *Segni tabellionali in Sardegna dal 1409 al 1786*, Cagliari, 1983, pp. 13-26; O. SCHENA, *Notai e notariato nella Sardegna del tardo Medioevo* in Atti del seminario di studi, *Élites urbane e organizzazione sociale in area mediterranea fra tardo Medioevo e prima Età moderna*, Cagliari 1-2 novembre 2011, a cura di M. G. Meloni, Cagliari, 2013.

¹⁰ In B rispettivamente alle carte 218; 220-239; 261-265.

¹¹ Ferdinando (talvolta Fernando o Ferrando) Sabater, in qualità di notaio, *sedularius* e segretario della Luogotenenza Generale, aveva redatto tutti gli atti del Parlamento del duca di Gandía e curato la stesura delle copie da destinare una ad ogni Stamento; per tale impegno aveva percepito un compenso di 600 lire, cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía (1614)*, a cura di G.G. Ortu («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 14), Cagliari, 1995, pp. 128-130. Sulla Scrivania della Luogotenenza Generale e sulla sua concessione in appalto cfr. G. CATANI, C. FERRANTE, *Il Parlamento*, cit., I, pp. 118-119 e nota 277.

stati evidenziati nelle note alla trascrizione, è l'inserimento dei capitoli della città di Sassari fra quelli dello Stamento militare, passando così dalla c. 631 alla c. 622 e successive.

Grave lacuna, inoltre, è la mancanza dei capitoli di Corte di Oristano e di Iglesias, presenti già al momento della legatura del volume, figuravano contestualmente alla redazione delle copie autentiche inviate al *Consejo de Aragón*. Nell'esemplare cagliaritano mancano altresì le decretazioni regie¹².

Non è stato rinvenuto il vero e proprio libro del *Ripartiment* del donativo che per prassi doveva essere elaborato subito dopo la chiusura del Parlamento, dal tesoriere generale e dal maestro razionale sulle indicazioni fornite nell'offerta fatta dai tre Stamenti. Tuttavia documentazione riconducibile alla quota del donativo destinata alle spese per le necessità del Regno (opere pubbliche, assistenziali di carità e religiose) e per la celebrazione del Parlamento Vivas è stata reperita sempre nell'Archivio cagliaritano, nel fondo *Antico Archivio Regio, Parlamenti*, volume 157 (cc. 7-12), contenente gli atti dei Parlamenti del viceré Angelo de Vilanova, celebrati negli anni 1518-1523 e 1528, forse erroneamente inserita tra le carte di quelle assemblee durante le operazioni di legatura. Si tratta di documenti, redatti tra maggio e agosto del 1624, che rivestono una significativa rilevanza per la comprensione e la conoscenza dell'organizzazione, delle necessità e dei costi sostenuti per l'espletamento dei lavori assembleari: dagli emolumenti spettanti al viceré e ai suoi familiari, alle propine dovute ai funzionari regi e ai magistrati del Consiglio d'Aragona¹³.

L'esemplare in copia autentica degli atti del Parlamento Vivas, conservato nell'Archivio della Corona d'Aragona di Barcellona, è integro e privo di lacune nel testo, rispetta l'ordine cronologico della documentazione e il contenuto della stessa. La successione degli atti rispecchia l'iter dei lavori e testimonia, pertanto, l'intero svolgimento dell'assise parlamentare: dalla carta reale alle lettere di convocazione, dal *solio* alla nomina degli abilitatori, dei trattatori e dei giudici dei gravami, sino alla presentazione dei capitoli di Corte. Il volume si presenta privo di coperta ed è costituito da fascioletti con una legatura coeva. Soltanto la carta

¹² Sono state riscontrate evidenti inesattezze di data in A (es. c. 251v.) e corrette ricorrendo al controllo in B (c. 553v.). Il manoscritto originale è stato altresì utilizzato per sopperire alla mancanza di alcune carte dovuta ad una probabile distrazione dello scrivano (tra i tanti, ad esempio le cc. 257-258 mancanti in A sono state integrate con le carte 502-503 in B). La frequenza di errori verificatisi anche durante i lavori di rilegatura degli Atti dei Parlamenti è stata sottolineata da G. OLLA REPETTO, *Lo stato delle fonti documentarie ed i problemi connessi alla loro ricerca ed edizione*, in *Istituzioni rappresentative nella Sardegna medievale e moderna* («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 1), Cagliari, 1986, pp. 201-203, e anche da M. FERRAI COCCO ORTU, *Fonti documentarie sui Parlamenti e i donativi conservate nell'Archivio di Stato di Cagliari*, *ivi*, pp. 247-250.

¹³ ASCA, AAR, *Parlamenti*, vol. 157, cc. 7-12. Per gli atti di questo Parlamento cfr. *I Parlamenti dei viceré Angelo de Vilanova (1518, 1523 e 1528) e Martino Cabrero (1530)*, a cura di L. Galoppini («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 6), I-II, Cagliari, 2017. A questo proposito si ringrazia Laura Galoppini per averci cortesemente segnalato i documenti.

reale (1-2v.), con cui il sovrano conferisce a Giovanni Vivas i poteri necessari per celebrare il Parlamento, è staccata dal resto e rovinata nei lembi esterni: riporta (c. 2v.) la segnatura archivistica *Sardiniae IIII, fol. XIII*, indicante la serie, il numero del registro e del “foglio” sul quale il documento venne archiviato. Mancano le procure, ossia le deleghe stipulate alla presenza del notaio dai convocati impossibilitati a partecipare all’assise parlamentare, ad eccezione dell’*instrumentum procurationis* del Capitolo della Archidiocesi di Cagliari, quello dei consiglieri della città di Cagliari, e infine del nobile sassarese Gavino Manca Virde¹⁴. Le carte si presentano scritte fittamente, ma sono evidenti gli spazi vuoti che seguono alle decretazioni viceregie dove sarebbero state inserite le decretazioni regie.

Compilato a più mani da diversi scrivani, il volume è una copia coeva del processo verbale e contiene (c. 376-376v.) la formula dell’autenticazione, redatta il 21 giugno del 1624 da Ferdinando Sabater, notaio e segretario del Parlamento, che attesta la conformità della trascrizione all’originale e il numero delle carte di cui consta: «trecentum septuaginta sex foleis huiusmodi formato presente comprehenso, licet diversis calamis escripta sumpta fuit prout jacet a suo originali processu regii generalis Parlamenti quod nuper nomine sue regie magestatis domini nostri regis celebratum fuit in presente civitate e Castro Callaris per illustrissimum et excellentissimum don Joannem Vivas, locumtenentem et capitaneum generalem istius Sardiniae Regni et presidem dicti regii generalis Parlamenti cum interventione trium Stamentorum regio Castro dicti Regni recondito in scrivania Locumtenentiae Generalis Callari». L’esemplare è pertanto la copia autentica dagli atti originali del *processo* che Sabater, una volta chiusa l’assise parlamentare, aveva depositato presso la Luogotenenza Generale. Il notaio, nel dichiarare la conformità della copia all’originale, segnala altresì le carte e la posizione esatta in cui sono state apportate correzioni e integrazioni a margine dell’atto.

Ferdinando Sabater e il suo collaboratore, il notaio Francesco Vilaret, eseguirono tre copie degli atti del Parlamento, da consegnare una ad ogni Stamento: infatti l’11 luglio del 1624 i due funzionari furono destinatari di un mandato di pagamento di 300 lire sarde ciascuno per il lavoro svolto¹⁵. A Sabater, considerata forse l’anzianità e il ruolo di notaio principale, vennero corrisposte ulteriori 280 lire per essersi impegnato nella redazione dei verbali delle sedute e delle proroghe¹⁶.

Altri scrivani parteciparono alla stesura di copie di lettere e di capitoli del Parlamento: Pietro de Castro che fu ricompensato, con mandato dell’11 maggio

¹⁴ Le tre procure sono nel codice B rispettivamente alle cc. 108-110; 112-114; 111-111v.

¹⁵ ASCA, AAR, *Parlamenti*, vol. 157, cc. 10v. Le somme sarebbero state loro corrisposte solo dopo il rilascio di un attestato da parte degli Stamenti comprovante l’avvenuta consegna delle copie. Il 7 agosto 1626 Ferdinando Sabater autocertificò di avere ottanta anni e di aver svolto l’incarico di notaio e segretario della Luogotenenza Generale e della Reale Udienza per 56 anni: pertanto nominava come suo successore Monserrato Vacca che per tanto tempo aveva lavorato al suo fianco mostrando diligenza e notevoli capacità. Cfr. ACA, *Real Cancilleria*, legajo 1058.

¹⁶ ASCA, AAR, *Parlamenti*, vol. 157, c. 7v.

1624, con 150 lire, mentre al *licenciado* Agostino Mugreno, il 24 di maggio dello stesso anno, furono assegnate 50 lire per essersi occupato di «escriure cosas del real Parlament»¹⁷. Inizialmente venne stabilito che sarebbe stato retribuito con 2.000 lire colui che avesse materialmente portato la copia autentica degli atti del Parlamento a Madrid per il controllo formale da parte del *Consejo de Aragón* e la conseguente concessione delle decretazioni regie¹⁸. La prassi voleva che il compito venisse espletato dal sindaco dello Stamento militare, ruolo ricoperto nel 1624 da Simone Castañer, che fu sostituito da Antonio Manca de Homedes¹⁹.

In appendice al volume è allegata una rubrica in lingua catalana (cc. 1-21) in cui sono stilati i *Decretos que se han de poner al fin del proceso del Parlamento*, ossia le decretazioni ai capitoli presentati dai singoli Stamenti e dagli Stamenti riuniti, con il riferimento al numero della pagina del manoscritto in cui sono stati riportati in calce, e al numero di «folio del cuaderno de las decretaciones»: quaderno che veniva verosimilmente redatto contemporaneamente e di cui non si ha traccia. Seguono poi quattro carte bianche e altre due in cui si nota il tentativo di scrivere nella stessa pagina, divisa in due colonne, la medesima decretazione in lingua catalana e in castigliano. Questo proposito, non andato a buon fine, viene abbandonato per far posto ad un'altra rubrica (cc. 1-43) in cui le decretazioni vengono trascritte esclusivamente in lingua castigliana. In una nota in testa alla rubrica viene specificato che «Comenzase a ver el proceso del Parlamento que el virrey don Juan Vivas celebró en Caller tuvo principio en 5 de hebrero 1624 y se concludio a los 29 de abril del mismo año y se comenzó a ver en este Supremo Consejo a los 23 de octubre del dicho año», mentre a carta 43v. si avverte che «acabaronse de decretar esos capos por el Consejo en Madrid a 5 de marzo 1625». Considerate le festività, il vicescancelliere e i reggenti del *Consejo de Aragón* avevano impiegato circa quattro mesi per esaminare le carte e i capitoli approvati o respinti dal viceré. Terminata la fase del controllo formale, il *Consejo* inoltrava al sovrano il processo verbale del Parlamento con il proprio parere per la concessione delle decretazioni regie.

L'accertata fragilità delle carte del manoscritto originale del Parlamento Vivas conservato nell'Archivio di Stato di Cagliari, unitamente al timore di causare loro,

¹⁷ *Ivi*, c. 7-7v.

¹⁸ *Ivi*, c. 7v. Nel mandato di pagamento non compare il nome. Si sa che non fu un rappresentante dello Stamento reale in quanto nei capitoli che presentò dichiarò di non poter sostenere la spesa per inviare alla Corte il suo sindaco per la loro convalida *puix que notoriament consta que lo dit Regne es tant pobre que no pot suportar lo gasto de haver de enviar sindich a la Cort de sa magestat per obtenir la dita confirmatio*. Atti del Parlamento, doc. n. 299/2.

¹⁹ *Ivi*, c. 10. Antonio Manca de Homedes ottenne, come rimborso per le spese di viaggio, una *saca*, cioè una licenza di esportazione di 1.000 starelli di grano, esente da diritti (ACA, *Real Cancellaria, Sardiniae*, reg. 299, II, cc. 271v.-273). Il fratello Francesco, barone di Usini e Tissi, già delegato dai fratelli Giovanni Battista, Francesco e Giacomo Manca Coasina a rappresentarli nel Parlamento, lo nominò suo sostituto. Atti del Parlamento, docc. nn. 179, 180.

con un lungo maneggio, ulteriori danni, ha pertanto consigliato di utilizzare come codice primario, identificato con la lettera A, la copia integra e autentica presente nell'*Archivo de la Corona de Aragón* di Barcellona, e di ricorrere all'originale cagliaritano, identificato con la lettera B, esclusivamente per eventuali integrazioni e raffronti, nonché per la trascrizione delle procure, non presenti, come già detto, nel codice A. Alcuni parti o brani mancanti nel codice A sono stati integrati ricorrendo all'esemplare B e sono state evidenziate le poche differenze esistenti tra i due volumi. (es. Bonifaci in A, c. 53v., Bonifassi in B, c. 98), le varianti di parole (es. *demes* in A, c. 53, *altres* in B, c.102). Sono state trascritte e chiuse tra parentesi tonda tutte le note a margine presenti sia in A che in B, tra queste anche le glosse di importanti giuristi come Barbosa, Bodin, Botero e dello storico Zurita, riportate solo in B a cc. 141-142 e poste a margine di un importante memoriale²⁰.

Tuttavia la frequente comparazione tra i due esemplari ha messo in evidenza molteplici differenze nella stesura del testo imputabili ai diversi scrivani che si sono alternati nella compilazione del processo verbale e al momento in cui i lavori di copiatura sono stati svolti. Alcuni risultano più fedeli alla lingua scritta latina e catalana, altri invece risentono del linguaggio parlato con influenze varie di area iberica. Così *dany* e *any* si trovano spesso anche nella stessa pagina o documento come *dayn*, e *ayn*, *ayñ*²¹. Spesso la c e la ç si trasforma in s (*esperencia* in *esperiensia*, *perçones* in *persones*, *certa* in *serta*, *iudici* in *iudissi*, ecc. ecc.); la t in s (*oppositio* in *opposio*; *dispositio* in *disposissio*, *pentions* in *pensions*, ecc.). Ancora, il sostantivo *gent* compare una riga dopo *jent* (c. 342), mentre nello stesso documento i participi *valuats* e *estimats* sono trascritti *valuades* e *estimades* (cc. 239v., 242). Il participio passato *embiado* in A, viene trascritto *hembiado* in B²².

Seguendo i criteri di uniformità con gli altri volumi pubblicati nella collana degli *Acta Curiarum*, sono state rispettate le norme stabilite dal Comitato scientifico per indicare le fonti archivistiche e bibliografiche, per la trascrizione dei segni alfabetici dei fonemi, l'accentazione delle parole, la numerazione delle carte e delle note di apparato.

Per offrire una più agevole lettura degli atti del Parlamento e non appesantire il testo, l'uso delle maiuscole (*Rex*, *Sa Excelencia*, *Magestad*, *Don*, *Doctor*, *Regent*, *etc.*) si è limitato ad indicare esclusivamente le magistrature (non i funzionari), i toponimi e gli antroponimi. Questi ultimi, che si sono presentati spesso difformi (*Delarca*, *del Arca*; *dela Bronda*, *de la Bronda*; *Castellvi*, *de Castelv*; *de Liperi*,

²⁰ Il memoriale si trova allegato alla causa del ricorso presentato Andrea Ordà e Melchiorre Garçet, avvocati cagliaritani.

²¹ Cfr. nei Capitoli di Castellaragonese cc. 325v., 326, 328 e 333. Atti del Parlamento, doc. n. 305, Capitoli di Castellaragonese, cc. 325v., 326, 328 e 333.

²² A questo proposito, per evitare di appesantire il testo, si è deliberatamente evitato di sottolineare nelle note di apparato ai singoli documenti queste variazioni di stile e di lingua nelle due copie utilizzate.

de Liperi, Cabater), sono stati trascritti nella forma più ricorrente, e così indicati nei registi, nel testo e nell'indice onomastico: de l'Arca, de la Bronda, de Castelvì, Deliperi, Sabater. I segni di interpunzione sono stati usati liberamente per spezzare periodi lunghi e dare un maggior respiro al testo nell'intento di evitare una lettura affannosa e poco comprensibile. Anche le note di apparato e di commento sono state utilizzate con parsimonia, limitandosi a segnalare a piè pagina i casi più evidenti.

Nelle note a piè pagina sono state segnalate le lacune, le parole mancanti, le date incomplete o lasciate del tutto in bianco, ed evidenziate le parole illeggibili per lo stato di conservazione del volume (es. c. 77v.).

Sono state trascritte complessivamente 191 deleghe²³. Gran parte di esse vennero accolte e pertanto riportano in alto sul bordo sinistro l'*admittatur* deliberato dalla Commissione degli abilitatori: unico il caso di una procura respinta con la formula *repellatur*²⁴. Accogliendo quanto disposto dal Comitato scientifico per la pubblicazione degli Atti dei Parlamenti sardi, al fine di evitare la pubblicazione di parti iterative (come i lunghi formulari notarili) o di minore interesse, è stata effettuata la trascrizione integrale di sole tre procure (una in latino, una in catalano e una in castigliano)²⁵. Le restanti 188 sono state trascritte con l'utilizzo dell'*omissis*.

Nell'edizione critica i documenti riflettono l'iter dei lavori; sono stati quindi numerati progressivamente mentre gli allegati sono stati ricondotti al documento cui afferiscono. Ogni singolo documento trascritto è stato regestato. Nell'effettuare una sintesi del suo contenuto sono stati osservati i criteri scientifici dettati dalla Diplomatica e dall'Archivistica. Pertanto sono stati riportati nell'ordine: la data cronica e topica, l'autore e il destinatario, i nomi delle parti interessate, la natura e l'oggetto dell'atto e le clausole presenti²⁶.

2. Altre fonti documentarie.

Frammenti del Parlamento Vivas, relativi a capitoli di Corte presentati dalle città del Regno di Sardegna, si trovano conservati in copia negli archivi storici municipali di Cagliari e di Oristano. Essi, pur rivestendo un interesse di carattere paleografico e diplomatistico, sono stati oggetto di confronto per eventuali integrazioni, ma non inseriti nella presente edizione in quanto non si discostano per contenuto e forma dal manoscritto conservato nell'Archivio di

²³ Atti del Parlamento docc. nn. 56-246.

²⁴ *Ibidem* doc. n. 112. Con questa formula, a margine di c. 199, fu respinta la delega di Domenico Zucca, dottore in teologia, canonico di Arborea e priore della chiesa di San Vincenzo di Oristano, a favore di Giovanni Antioco Ponti della stessa città.

²⁵ Rispettivamente docc. n. 56, 63, 66. La maggior parte delle procure è redatta in latino e in catalano.

²⁶ Sulla definizione di documento in diplomatica e sui criteri di regestazione cfr. G. CATANI, C. FERRANTE, *Il Parlamento* cit., I, p. 121, note 284-285.

Stato di Cagliari o nella copia autentica dell'*Archivo de la Corona de Aragón* di Barcellona.

I *Capitoli presentati dalla città e decretati dal luogotenente capitano generale del Regno di Sardegna nel Parlamento tenutosi nel 1624* sono conservati nell'Archivio storico del Comune di Cagliari²⁷. Sono contenuti in un fascicolo cartaceo costituito da 16 carte. La numerazione delle carte è doppia: una più antica e coeva è stata segnata insolitamente sul verso e sul recto (a mo' di pagina) fino a carta 13, mentre una più recente (cc.1-10) è a matita²⁸. Sulla prima pagina (dove è apposto il n. 21) è indicato che si tratta dei *Capitoli decretati nel Parlamento tenutosi nell'anno 1624. Per il Presidente*. La copia autentica contiene le venticinque suppliche che Leandro Sasso, in qualità di sindaco della città, aveva presentato durante i lavori parlamentari, sotto ognuna delle quali è riportata la decretazione viceregia. Il fascicolo, redatto in corsivo dal notaio e segretario della città Michele Bonfant, è in discrete condizioni, fatto salvo per i margini esterni che si presentano usurati (frastagliati) e mancanti di alcune parti scritte. Il fascicolo si chiude con la supplica di Bonfant affinché il viceré accolga le richieste della città, e con la sottoscrizione del notaio Ferdinando Sabater che attesta di aver inserito il 20 aprile 1624 i capitoli di decretazione viceregia negli atti del Parlamento.

Nell'Archivio storico del Comune di Oristano si trovano i *Capitoli presentati dalla città nel Parlamento Vivas*²⁹. Essi sono racchiusi in un fascicolo pergamenaceo che consta di 24 fogli, protetti da tre fogli di risguardo cartacei bianchi, in ottimo stato di conservazione, con un'unica numerazione coeva segnata però sul margine superiore, sia all'interno che all'esterno della carta. Nel retro della sovraccoperta è riportato *Privilegium sive regia confirmatio capitulorum regiae ac Parlamentum celebrati per excellentissimum doctorem dominum Joannem Vivas proregem ad favorem illustris civitatis Oristaneis decretorum anno Domini 1624 praedictorum uius confirmationis anno 1633*. Si tratta di copia autentica, scritta in minuscola cancelleresca, del privilegio con il quale il re Filippo IV aveva decretato il 19 settembre 1633 i quarantuno capitoli di Corte presentati al Parlamento Vivas dalla città di Oristano. A margine di ogni capitolo è stato riportato in corsivo un piccolo riassunto dell'argomento trattato. Sono presenti le firme autografe dei componenti il Consiglio d'Aragona, reggenti la Reale Cancelleria (Bayetola, Sisternes, Vico e Magarola e, per il conservatore generale, Giovanni Lorenzo de Vilanueva). Monserrato Vacca (*miles*), segretario della

²⁷ ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CAGLIARI (ASCC), *Sezione Antica*, vol. 9, VI (cc. 1-13); cfr. S. LIPPI, *L'archivio del Comune di Cagliari*, Cagliari, 1897, p. 32.

²⁸ Le cc. 9-10 sono bianche.

²⁹ ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI ORISTANO (ASCO), *Sezione Antica, Parlamenti, Atti di Corte*, fasc. 4 (ex28), cc. 1-24. Cfr. A. ERA, *Municipio di Oristano. Tre secoli di vita cittadina 1479-1720 dai documenti dell'Archivio Civico*, Cagliari, 1937, p. 42.

Luogotenenza Generale e della Reale Udienza, a carta 24v. (a chiusura del fascicolo pergameneo), in data 14 febbraio 1635, attesta che i capitoli di Corte, corredati delle decretazioni, alla presenza del nobile don Angelo de Moncada, dottore in leggi e sindaco di Oristano, sono stati presentati al viceré di Sardegna, Angelo Ximenes de Urrea y Enriquez, marchese di Almonazil, per essere accolti e osservati³⁰.

Presso l'*Archivo de la Corona de Aragón* di Barcellona sono conservati stralci degli atti del Parlamento relativi alle suppliche presentate dai bracci e dalle città del Regno di Sardegna durante le sessioni parlamentari. Si tratta dei *Capitoli presentati dai tre Stamenti sulla questione delle galere* (*Camara de Aragón*, reg. 300, cc. 104-135v.); *Capitoli decretati ai tre Stamenti nel Parlamento Vivas* (reg. 301, cc. 82v.-113); *Capitulos decretados en el Estament militar de Cerdeña en el Parlamento que celebrò don Juan Vivas virrey y capitán general en el año pasado 1624* (reg. 302, cc. 12-45v.). Ancora nello stesso *Archivo* (*Consejo de Aragón*, legajo 1231) sono i capitoli della città di Castellaragonese (30 giugno 1626) e quelli di Iglesias (29 settembre 1626).

3. Fonti a stampa.

Durante lo svolgimento del Parlamento Vivas sono stati prodotti alcuni memoriali che, sebbene il loro contenuto sia di notevole interesse, non vengono inseriti nella presente edizione critica in quanto non sono compresi negli atti parlamentari. Unica eccezione è stata fatta per il *Memorial y relacion de todo lo que ha sucedido en el Parlamento que celebroy el virrey don Juan Vivas en el Reyno de Cerdeña, en el año 1624 con poderes del rey nuestro señor*, conservato nella Biblioteca Universitaria di Cagliari³¹. Il memoriale a stampa, redatto su istanza della nobiltà cagliaritano presumibilmente da Giovanni Dexart, avvocato dello Stamento militare del Regno che si contrapponeva alla politica viceregia, fu inoltrato al Consiglio Supremo d'Aragona. Si tratta di un fascicolo costituito di 57 pagine contenente una lunga e dettagliata relazione in cui sono illustrati i momenti cruciali che hanno caratterizzato la lotta politica parlamentare e presentate le motivazioni stamentarie sulla pretesa di nullità degli atti. Il memoriale costituisce un importante documento-denuncia che consente di interpretare in maniera più

³⁰ Monserrato Vacca, nipote di Ferdinando Sabater, notaio e segretario della Reale Udienza di Sardegna, ottenne questo incarico nel 1626 in sostituzione dello zio. In precedenza era stato scrivano della Luogotenenza Generale e della Reale Udienza. ACA, *Real Cancilleria*, legajo 1058 (1627 giugno 28). Fu notaio e segretario del Parlamento Bayona-Prieto, cfr. *Il Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel marchese di Bayona, e Gaspare Prieto, presidente del Regno (1631-1632)*, a cura di G. Tore («Acta Curiarum Regni Sardiniae», 17), I-II, Cagliari, 2007.

³¹ Biblioteca Universitaria di Cagliari, Fondo Baylle, s.p.6.3.2. cc.1-57v. (1-87v. n.n.), Stampe relative agli Stamenti, *Memorial y relacion de todo lo que ha sucedido en el Parlamento que celebroy el virrey don Juan Vivas en el Reyno de Cerdeña*, Caller, 1624.

ampia il clima in cui si tenne il Parlamento, che fu fortemente contrastato e in cui l'opposizione tra una parte consistente degli Ordini e il governo viceregio si mostrò in tutta la sua durezza.

Tra le fonti a stampa merita di essere citato, per la sua rilevanza storico-documentaria, il *Discurso acerca del Parlamento celebrado en el Reyno de Cerdeña por el virrey don Juan Vivas de Cañamás en el año del 1624*. Si tratta di un testo redatto da Francisco Jeronimo De León, avvocato fiscale del *Consejo de Aragón*, scritto a difesa dell'operato di Giovanni Vivas. Il Consiglio aveva infatti appoggiato e sostenuto con convinzione l'energica politica antibaronale del viceré, respingendo tutte le accuse e i ricorsi del Parlamento, di una parte dello Stamento militare e del Consiglio civico della città di Cagliari³².

³²F. J. DE LEÓN, *Discurso acerca del Parlamento celebrado en el Reyno de Cerdeña por el virrey don Juan Vivas de Cañamás en el año del 1624*, Madrid, 1625.

II
Atti del Parlamento

La regestazione degli Atti del Parlamento è stata curata da entrambi gli autori.
La trascrizione dei documenti contenuti nel codice A è stata effettuata dal prof. Antonio Budruni.

Sono da attribuire ad Alessandra Argiolas la trascrizione delle procure contenute nel codice B (docc. 49-240), la trascrizione del *Memorial* pubblicato in appendice, le integrazioni apportate e la revisione dell'intera trascrizione e l'ordinamento dei documenti. Infine, i due autori hanno realizzato un ennesimo controllo delle trascrizioni e dei regesti ed elaborato insieme l'indice onomastico e toponomastico.

1.
La convocazione

1 1622 settembre 26, Madrid
Filippo IV, re di Spagna, ritenendo opportuno convocare le Corti generali per provvedere alle necessità del Regno di Sardegna ed essendo impossibilitato ad intervenire personalmente, nomina quale proprio rappresentante Giovanni Vivas de Cañamas, luogotenente e capitano generale del Regno, conferendogli i poteri di indire, convocare e celebrare il Parlamento del Regno di Sardegna con la facoltà di prorogarlo, trasferirne la sede, accogliere o respingere i gravami, discutere le proposte, approvare con l'intervento e il consenso degli Stamenti i capitoli e le ordinazioni, nonché accettare sussidi e sovvenzioni.

In Dei nomine. Pateat cunctis quod nos Philippus, Dei gratia rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valenciae, Galiciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium et Occidentalium, insularum ac terrae firmae maris Oceani, archidux Austriae, dux Burgundiae, Bravantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comes Absburgii, Flandriae, Tirolis, Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae, marchio Oristanei et comes Goceani, cum pro rebus statum nostrum iustitiae cultum publicumquae bonum et augmentum praedicti nostri Regni Sardiniae consertentibus tractandis et finiendis oporteat, immo maxime necessarium sit populos ipsius convocare et Parlamentum generale per capitula et actus Curiae et privilegia dicti Regni statutum indicere et celebrare, quibus peragendis aliis arduis horum regnorum nostrorum valide impediti negotiis personaliter adesse non valeamus, sedulo cogitantes de persona aliqua in cuius fide animus noster digne requiescere possit et cuius prudentiam et intelligenciam ita approbatas haberemus ut que in eo necessaria forent reperiri possent, te spectabilem don Joannem Vivas de Cañemas qui munus nostri locumtenentis et capitanei generalis in praefato Regno Sardiniae summo applausu administraturum speramus quaeque spectabunt statui et deffensionis illius vigili studio providere curabis merito duximus eligendum pro ut tenore presente et de nostra certa sciencia regiaquae auctorithatae, deliberate et consulto motu nostro proprio nostraquae suprema regia protestate, te praedictum spectabilem don Joannem Vivas de Cañemas, locumtenentem nostrum generalem ex latere nostro dextero sumptum in dicto Regno Sardiniae, et cunctis illius partibus ad infrascripta peragenda specialiter et expresse facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus atque praeficimus ita quod tu ex ipso nostro latere dextero sumptus et alter nos personamque nostram representaturus possis et valeas in eodem Sardiniae Regno Parlamentum praedictum incolis illius literatoriae, ut moris est, in civitate, villa seu loco per capitula, ordinaciones, seu privilegia dicti Regni praemissis indicere et convocare / huiusmodi con-

A c. 1
c. 1v.

vocationis causam detegere, proponere, esplicare; idemquae Parlamentum prorogare et continuare et de loco in locum mutare et concludere et finire, absolvere, licentiarum seu dimittere; in ipsoquae Parlamento quaecumquae gravamina audire, eaque absolvere, licentiarum seu dimittere; in ipsoquae Parlamento quaecumquae gravamina audire, eaque discutere et discuti facere ac eis debite provisionis, suffragium impartiri, provisiones etiam cum consensu Brachiorum ipsius Parlamenti, seu aliquorum ex eis aut sine ipsis facere et providere factasque revocare et habilitare mutare seu corrigere capitula et ordinationes cum consensu et intervencione eorundem Brachiorum seu maioris partis illorum, more solito edere et publicare, seu edi et publicari facere et mandare subventiones, dona, collectas, munera seu subsidia mutua et servitia quaevis ab ipso Parlamento seu convocatis in eodem et a quibuscumquae universitatibus et particularibus dicti Regni pro nobis et nomine nostro petere, obtinere, procurare, et habere et vice nostra acceptare et promissa nobis solvi facere et curare promissaquae per vos pro nobis et nomine nostro facere et omnino adimplere et pro praemissis ut eorum singulis pecunias bona et jura nostra regia quaecumquae nobis pertinentia et pertinentes quaeque pertinebunt in futurum pro nobis et nomine nostro ac curiae nostrae specialiter et espresse obligare et hipotecare aequae et eorum singula nos inviolabiliter observaturum in animam nostram jure jurando promittere cum clausulis et cautelis et aliis securitatibus solitis necessariis et opportunis et generaliter omnia alia et singula facere, gerere et exercere quaecumque ad praedicta et eorum singula necessaria fuerint et opportuna quaeque nos facere possemus si et in predicto Regno Sardiniae personaliter adessemus etiam si talia forent quae de jure vel de facto magestatis nostrae presentiam exigere et requirent et sine quibus praemissa vel eorum aliqua ad debitum effectum deduci nequirent quamvis majora vel graviora fuerint superius expressatis et quae de jure vel de facto aut alias mandatum exigere magis speciale quam presentibus est expressum. Nos enim in praemissis et circa ea et super dependentibus et emergentibus ex eisdem ac eis adherentibus annexis et connexis quovis modo, omnimodam potestatem, auctoritatem et facultatem nostram tibi dicto spectabili don Joanni Vivas de Cañemas, locumtenenti et capitaneo generali nostro concedimus et plenariae elargimur cum libera et generali administratione / et plenissima facultate. Promittentes tibi dicto locumtenenti generali nostro, secretarioque nostro et notario infra scripto tamquam publicae et authenticae personae pro te et aliis quorum interest recipienti et legitime stipulanti nos ratum et firmum semper habiturum totum id quis quid quantum per te nomine nostro et pro nobis in praemissis et circa ea procuratum et actum fuerit sive gestum et numquam revocaturum sub bonorum et jurium nostrorum, ubique habiturum et habendorum hipoteca et obligatione. Datum et actum est hoc in oppido nostro Madriti, die vigesima sexta mensis septembris anno a nativitate Domini 1622, regnorumque nostrorum secundo.

Signum Philippi, Dei gracia regis Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugaliae, Ungariae, Dalmaciae, Croaciae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galiciae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corcicae, Murciae, Giennis, Algarbii, Algezirae, Gibraltaris, insularum Canariae, nec non Indiarum orientalium et oc-

cidentalium, insularum ac terrae firmae maris Oceani, archiducis Austriae, ducis Burgundiae, Bravantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comitis Absburgii, Flandriae, Tirolis, Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae, marchionis Oristani et comitis Goceani, qui praedicta concedimus et firmamus eiusdemque nostrum regium comune sigillum pendens iussimus apponendum.

Yo el Rey

Testes huius rei sunt illustres don Joannes de Mendoza, dux de l'Infantado, praefectus maior equorum don Rodericus Gomez Ruiz de Silva, dux de Pastrana; praefectus maior venatorum don Gaspar de Gusman, comes de Olivares; sumiller de corps don Rodericus de Mora, comes de Lumières, et don Balthazar de Çúniga a consilio et estatua et omnes ex nobilibus camerae suae magestatis.

Signum don Nicolai Mensa, sacrae catholicae regiae magestatis conciliari / et secretari, c. 2v. eiusque auctoritatae per totam terram et ditionem suam notari publici, qui praemissis interfuit eaque mandato suae magestatis scribi fecit et clausit cum rasis et correctis in linea quinta ubi legitur valide et in sexta spectabunt.

Dominus rex mandavit mihi don Nicolao Mensa in cuius posse sua majestas concessit et firmavit.

Visa per don Andream Roig, vicecancellarium, comitem Thesaurariam Generalem, don Salvatorem Fontanet, Villar, don Franciscum de Castellvi et Calba de Vall Seca, regentes Cancellariam, et me pro conservatore generali.

Vidit Roig vicecancellarius.

Vidit comes Thesaurariam.

Vidit don Franciscus de Castellvi regens.

Vidit don Salvator Fontanet regens.

Vidit Villar regens.

Vidit Calba de Vall Seca regens.

Vidit don Nicolaus Mensa pro conservatore generali.

In Sardiniae IIII, folio XIII.

Poder que sa magestad da a don Juan Vivas de Cañemas, virrey de Cerdena para tener Parlamento en aquel Reyno.

Nihil quelquier Curiae.

Ponts, locumtenenti protonotari. /

2

1623 agosto 3, Cagliari

Giovanni Vivas, luogotenente e capitano generale del Regno di Sardegna, poiché con lettera reale del 26 settembre 1622 Filippo IV ha ordinato la celebrazione del Parlamento, convoca a Cagliari per il 1° dicembre 1623 Francesco de Esquivel, arcivescovo di Cagliari, affinché intervenga personalmente o attraverso un proprio rappresentante dotato di sufficienti poteri. Il viceré invia la lettera di convocazione,

con allegata la lettera regia, agli altri componenti dello Stamento ecclesiastico: Diego Passamar, arcivescovo di Sassari; Lorenzo Nieto, arcivescovo di Arborea; Ambrogio Machin, vescovo di Alghero; Giovanni de la Bronda, vescovo di Ampurias; al vicario della sede vacante di Bosa; a Gavino Manconi, vescovo di Ales; al decano, ai canonici e al Capitolo di Cagliari; all'arciprete, ai canonici e ai Capitoli di Sassari, Alghero, Ampurias, Oristano, Bosa, Ales e Iglesias.

c. 3 Lletres convocatories per al real general Parlament celebrador per lo illustrissimo y excellentissimo señor don Juan Vivas, llochinent y capita general en lo present Regne de Sardeña, en nom de sa real magestat ab intervencio dels tres Estaments, als regnicols del dit Regne.

Stament ecclesiastich.

Lo llochinent y capita general et cetera.

Molt reverent pare en Christo don Francisco d.Esquivell, archibisbe de Caller, del Concell de sa magestat. Per quant lo rey nostre señor, ab ses oportunes provisions de la data en Madrid a vinti sis del mes de setembre de l.añy propassat 1622, nos mana y comet que en sa real perçona celebrem general Parlament, convocant los tres Estaments del present Regne per coses consernents al servei de nostre Señor Deu, conservatio de sa Real Corona, benefici de la Republica, bona administracio de la justicia, custodia y defensa del present Regne, pau y quietut de aquell, vos diem perço, çitam y exortam que per al primer die del mes de dexembre, primer vinent, siau y comparegau en la present çitad de Caller devant nos per vos o vostre legitim procurador be instruit y ab sufficient potestat per assistir, tractar y offerir, concloure y fer lo demes que en aquell convindra a tal que les coses que seran per nos proposades y tractades se pugan ab tota brevetat concloure, segons que sa real magestat ab sa real lletra, que va ab esta, mana y significa, altrament passat lo dit termini se pasara avant en dit real general Parlament y conclusio de aquell no obstant vostra absentia.

Datum en Caller, a 3 de agost añy de la nativitat de nostre Señor de 1623.

Don Juan Vivas.

Vidit don Franciscus Pacheco regens.

Ferdinandus Sabater notarius et secretarius pro herede Serra. /

c. 3v. Altra semblant per al reverendissimo don Diego Pasamar, archibisbe turritano, ab la lletra de sa magestat;

altra semblant per al reverendissimo don Laurentio Nietto, archibisbe de Arborea ab la lletra de sa magestat;

altra semblant per al reverendissimo don Ambros Maxi, bisbe de Alguer ab sa lletra;

altra semblant per al reverendissimo don Juan de la Bronda, bisbe de Ampurias ab sa lletra;

altra semblant per al vicari sede vacante de la ciutat de Bosa ab sa lletra;

altra semblant per al reverendissimo don Gavi Manconi, bisbe de Alas, ab sa lletra;

altra semblant per al dega, canonjes y Capitol de la seu de Caller, ab sa lletra;

altra semblant per a l.archipreste, canonjes y Capitol de la seu de Sasser, ab sa lletra;
altra semblant per a l.archipreste, canonjes y Capitol de la seu de l.Alguer, ab sa lletra;
altra semblant per a l.archipreste, canonjes y Capitol de la seu de Ampuries, ab sa lletra;
altra semblant per a l.archipreste, canonjes y Capitol de la seu de Oristany, ab sa lletra;
altra semblant per a l.archipreste, canonjes y Capitol de la seu de Bosa. ab sa lletra;
altra semblant per al dega, canonjes y Capitol de la seu de Ales, ab sa lletra;
altra semblant per a l.archipreste, canonjes y Capitol de la seu de Iglesias, ab sa lletra. /

3

1623 agosto 3, Cagliari

Giovanni Vivas, luogotenente e capitano generale del Regno di Sardegna, convoca Francesco de Castelvì, marchese di Laconi, prima voce dello Stamento militare, affinché personalmente o attraverso un procuratore dotato di sufficienti poteri, inter venga ai lavori del Parlamento che si svolgeranno nonostante la sua assenza.

Il viceré invia le lettere di convocazione con allegata la lettera regia agli altri componenti dello Stamento militare: Ilario de Alagon, marchese di Villasor, e per lui al suo procuratore il dottor Giuliano Ursena; Giovanni Battista Zatrillas e per lui alla moglie sua procuratrice; Antonio Brondo, conte di Serramanna; Luigi Gualbes, conte di Palmas; dottor Bernardo Armanyach, procuratore dello stato di Massa; Gaspare Cugia, procuratore del marchesato di Quirra; Giovanni de Carvajal, procuratore dello stato di Pastrana; Paolo de Castelvì, signore dell'incontrada di Siligo; Antioco Cani, procuratore della contea di Oliva; Giovanni Battista de Castelvì, barone di Samassi; Eleonora Zapata, signora della baronia di Las Plassas; Marianna Aymerich, curatrice del figlio e signora di Villamar; Isabella de Cervellòn, curatrice del figlio e signora della villa di Samatzai; Baldassarre Zatrillas, signore dell'incontrada del Gerrei; Giuseppe Sanna, signore della villa di Gesico; Tomasa Nin, curatrice del figlio e signora della villa di Senis; Maddalena de Ravaneda Cariga, curatrice del figlio e signora dell'incontrada di Thiesi; Pietro Portugues, signore della baronia di Posada; Francesca Torres, curatrice del figlio e signora della villa di Ussana; Melchiorre Torrella, signore della baronia di Capoterra; Nicolò Porcella, signore della villa di Sordiana; Gerolamo Zatrillas; Antioco de Castelvì; Francesco Zapata; Giovanni Sant Just, signore dell'incontrada di Furtei; Fabrizio Manca, signore dell'incontrada di Galtelli; Emanuele Santa Cruz, signore della villa di Tuili; Filippo de Cervellòn; Antioco Sant Just; Giovanni de Castelvì; Giovanni de Castelvì junior; Antioco Cani; Alfonso Gualbes; Alfonso Caro; Gaspare de Requesens; Michele de Requesens; Onofrio Ram; Antonio Ram; Adriano Barbarà; Francesco Barbarà; Antonio Barbarà; Gaspare Barbarà; Gabriele Manca; Gioachino Manca; Francesco Manca; Giovanni Battista Sanna; Francesco Pinna; Francesco Pinna junior; Francesco de Ravaneda; Salvatore Sanna, signore di Teulada; Melchiorre de Silva; Angelo Delitala; Giuliano de Abella; Francesco de Abella, Geraldo de Busquet; Bonifacio Capai; Agostino Capai; Dionigi Capai; Gaspare Pira; Francesco Masons; Giovanni Stefano

Masons; Filippo Masons; Francesco Diaz; Alfonso Tizòn; Diego Melis; Simone Castañer; Leandro Sasso; Salvatore Pitzolo; Gaspare Cugia; Francesco Torrella; Gerolamo Torrella; Alfonso Torrella; dottor Giovanni Dexart; dottor Andrea del Rosso; dottor Giovanni Ferret; dottor Giovanni Otger; dottor Gabriele Otger; Bonaventura Otger; Giovanni Angelo de la Bronda; Antonio de la Bronda; Salvatore Urtado de Montalvan; Pietro Urtado de Montalvan; Giacomo Urtado de Montalvan; dottor Francesco Fortesa; Stefano Llaunell; Antonio de Tola; Leonardo de Tola; Giovanni de Andrada.

Le lettere vengono inviate anche ai consiglieri delle città di Cagliari, Sassari, Alghero, Oristano, Iglesias, Castellaragonesa e Bosa in qualità di rappresentanti lo Stamento reale.

c. 4

Per a l'Estament militar.

Lo llochinent y capita general et cetera.

Illustrissim señor don Francisco de Castellvi, marques de Lacono, amat de sa magestat. Per quant lo rey nostre señor ab ses oportunes provisions de la data en Madrid a vintis del mes de setembre de l.any propassat 1622, nos mana y comet que en sa real perçona celebrem general Parlament convocant los tres Estaments del present Regne, per coses consernents al servissi de nostre Señor Deu, conservatio de sa Real Corona, benefici de la Republica, bona administracio de la justicia, custodia y deffensa del present Regne, pau y quietut de aquell, vos diem perço, citam e manam que per al primer die del mes de dezembre primer vinent siau y comparegau en la present ciutat de Caller devant nos per vos o vostre llegal procurador, be instruit y ab sufficient potestat, per assistir, tractar y offerir, concloure y fer lo demes que en aquell convindra, a tal que les coses que seran per nos proposades y tractades se pugan ab tota brevetat concloure segons que sa real magestat ab sa real lletra que va ab esta mana y significa, altrament passat lo dit termini se passara avant en dit real general Parlament y conclusio de aquell no obstant vostra absentia.

Datum en Caller, a 3 de agost any de la nativitat de nostre Señor de 1623.

Don Juan Vivas.

Vidit don Franciscus Pacheco regens

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius pro herede Serra.

c. 4v.

Altra semblant per lo illustre don Illarion de Alago, marques / de Sorris y per ell al doctor Julia Ursena son procurador, ab sa lletra;

altra semblant per a lo egregi don Juan Baptista Cetrilla, comte de Culler, y per ell a la egregia comtessa sa muller y procuradora, ab sa lletra;

altra semblant als magnifichs concellers de Caller, ab sa lletra;

altra semblant per a lo egregi comte de Serra Manna don Antoni Brondo, ab sa lletra;

altra semblant per lo egregi comte de Palmas don Lluís Gualbes, ab sa lletra;

altra semblant per al doctor Bernadi Armaniach, procurador de l'estat de Massa, ab sa lletra;

altra semblant per a Gaspar Cugia, procurador del marquesat de Quirra, ab sa lletra;
 altra semblant per a Juan de Caravajal, procurador de l'estat de Pastrana, ab sa lletra;
 altra semblant per a don Pau de Castellví, señor que.s diu de la encontrada de Sirigo;
 altra semblant per a don Antiogo Cani, procurador del comtat de Oliva;
 altra semblant per a don Juan Baptista de Castellví, señor que.s diu de la baronia de Samassi;
 altra semblant per a dona Eleonor Çapata, señora que.s diu de la baronia de Las Plassas;
 altra semblant per a dona Mariana Aymerich, curadora del pupill Aymerich, señora que.s diu de la villa de Mara Arbarey;
 altra semblant per a dona Isabell de Cervello, curadora del pupill de Cervello, señora que.s diu de la villa de Samassay;
 altra semblant per a don Baltesar Cetrillas, señor que.s diu de la encontrada de Gerrey;
 altra semblant per a don Joseph Sanna, que.s diu señor de la villa de Gexico;
 altra semblant per a dona Thomasa Nin, curadora del pupill Nin son fill, señor que.s diu de la villa de Senis; /
 altra semblant per a dona Magdalena de Ravaneda y Cariga, curadora del pupill de Ravaneda, señor que.s diu de la encontrada de Tiessi; c. 5
 altra semblant per a Pere Portugues, señor que.s diu de la baronia de Posada;
 altra semblant per a dona Francisca Torres, curadora del pupill Torres, señor que.s diu de la villa de Usana;
 altra semblant per a Melchior Torrella, señor que.s diu de la baronia de Caputerra;
 altra semblant per a Nicolao Porxella, señor que.s diu de la villa de Serdiani;
 altra semblant per a don Hieroni Cetrilles;
 altra semblant per a don Antiogo de Castellví;
 altra semblant per a don Francisco Çapata;
 altra semblant per a don Joan Sant Just, señor que.s diu de la encontrada de Furtei;
 altra semblant per a don Fabricio Manca, señor que.s diu de la encontrada de Galtelli;
 altra semblant per a Manuel Sancta Cruz, señor que.s diu de la villa de Tuili;
 altra semblant per a don Philip de Cervello;
 altra semblant per a don Antiogo Sant Just;
 altra semblant per a don Juan de Castellví;
 altra semblant per a don Juan de Castellví, menor;
 altra semblant per a don Antiogo Cani;
 altra semblant per a don Alonso Gualbes;
 altra semblant per a don Alonso Caro;
 altra semblant per a don Gaspar de Requesens;
 altra semblant per a don Miquel de Requesens;
 altra semblant per a don Noffre Rams;
 altra semblant per a don Anton Rams;
 altra semblant per a don Adriano Barbarà;
 altra semblant per a don Francisco Barbarà;

- c. 5v. altra semblant per a don Anton Barbarà; /
altra semblant per a don Gaspar Barbarà;
altra semblant per a don Gabriel Manca;
altra semblant per a don Joachim Manca;
altra semblant per a don Francisco Manca;
altra semblant per a don Juan Baptista Sanna;
altra semblant per a don Francisco Pinna;
altra semblant per a don Francisco Pinna menor;
altra semblant per a Francisco de Ravaneda;
altra semblant per a Salvador Sanna, señor que.s diu de Taulada;
altra semblant per a don Melchior de Silva;
altra semblant per a don Angel Delitala;
altra semblant per a don Julià Abella;
altra semblant per a don Francisco de Abella;
altra semblant per a don Garau Busquets;
altra semblant per a don Bonifassi Capay;
altra semblant per a don Augusti Capay;
altra semblant per a don Dionis Capay;
altra semblant per a don Gaspar Pira;
altra semblant per a don Francisco Massons;
altra semblant per a don Joan Esteve Massons;
altra semblant per a don Philip Massons;
altra semblant per a don Francisco Dias;
altra semblant per a don Alonzo Tizon;
altra semblant per a don Diego Melis;
altra semblant per a don Simon Castañer;
altra semblant per a Leandro Sasso;
altra semblant per a Salvador Pitzolo;
altra semblant per a Gaspar Cugia;
altra semblant per a Francisco Torrella;
altra semblant per a Hieroni Torrella;
altra semblant per a Alfonso Torrella; /
c. 6 altra semblant per al doctor Juan Dexart;
altra semblant per al doctor Andreu del Rosso;
altra semblant per al doctor Juan Ferret;
altra semblant per al doctor Juan Otger;
altra semblant per al doctor Gabriel Otger;
altra semblant per Bonaventura Otger;
altra semblant per a Joan Angel de la Bronda;
altra semblant per Antonio de la Bronda;
altra semblant per a Salvador Urtado de Mont Alvan;

altra semblant per a Pedro Urtado de Mont Alvan;
altra semblant per Jaume Urtado de Mont Alvan;
altra semblant per al doctor Francisco Fortezza;
altra semblant per a Esteve Llaunell;
altra semblant per a Anton de Tola;
altra semblant per a Lleonart de Tola;
altra semblant per a don Juan de Andrada.

Per a l'Estament real:

altra semblant per als magnífichs concellers de Caller, ab sa lletra;
altra semblant per als magnífichs concellers de la ciutat de Sasser, ab sa lletra;
altra semblant per als magnífichs concellers de la ciutat de l'Alguer;
altra semblant per als magnífichs concellers de la ciutat de Oristain;
altra semblant per als magnífichs concellers de la ciutat de Iglesias;
altra semblant per als magnífichs concellers de la ciutat de Castell Aragones;
altra semblant per als magnífichs concellers de la ciutat de Bosa. /

4 1623 settembre 2, Cagliari
Nicola Scano, messo reale, attesta di aver consegnato le lettere di convocazione, sia del re che del viceré, alle persone sottoelencate residenti a Cagliari; a Diego Serra, podestà di Oristano per i convocati di quella città; ad Antonio Ram e al canonico Cani per i convocati della città e del Capitolo di Iglesias.

Die 2 mensis septembris anno a nativitate Domini 1623, Caller.

c. 6v.

Fa relacio Nicolao Scano, porter real, haver donat e integrat les lletres convocatories per al present real general Parlament, axi de sa real magestat com les de sa excellencia, als qui anavan dirigides, es a saber a les persones contengudes y expressades en lo present memorial d'esta present ciutat de Caller; les de la ciutat de Oristan se donaren a Diego Serra, potestat de dita ciutat per a que les fes dar; les de Iglesias a don Anton Ram, y les del Capitol al canonje Cani per a que les trametes en dita ciutat.

5 [1623 settembre, Cagliari]
Il notaio Francesco Vilaret redige l'elenco dei convocati al Parlamento residenti nelle città di Sassari, Alghero, Bosa, Castellaragone, nell'incontrada di Monteacuto e nella contea del Goceano, ai quali sono indirizzate le lettere di convocazione che con corriere sono state inviate al governatore del Capo di Sassari e Logudoro perché provveda a farle recapitare.

Sono da consegnare a Sassari a Diego Passamar, arcivescovo turritano; al decano, ai canonici e al Capitolo della città; ai consiglieri; ed inoltre a Gerolamo de Cervel-

lón, conte di Sedilo; Enrico de Sena; Ignazio Carrillo, signore dell'incontrada di Meilogu, Ittiri e Uri, o al suo curatore; Giacomo Manca, signore di Usini; Andrea Manca, signore di Oppia e Montesanto; Antonio Deliperi, signore dell'incontrada di Romangia; Giovanni Guiò, signore dell'incontrada di Ossi e Muros; Angelo Virde, signore di Pozzomaggiore; Francesco Deledda, signore di Costa de Valls; Michele Comprat, signore di Torralba; Francesco Scano de Castelvì; Giovanni Battista Figo; Francesco Manca Cedrelles; Stefano Manca Cedrelles; Angelo Manca; Antonio Manca; Giovanni Deledda; Giovanni Cariga; Gaspare Cariga, Pietro Moros de Molinos; Gerolamo de Sena; Sebastiano Zona; Orazio Figo; Andrea de la Bronda; Proto Casagia; Giannotto Pilo; Francesco de Aquena; Andrea Zona; Gavino Paliacho; Gaspare Pilo; Angelo Vico; Giovanni de l'Arca; dottor Giovanni Jacomonio e al figlio Agostino; Gioachino Paduano Quasina; Giovanni Maria Paduano; Antonio Milia; Francesco Figo; Bernardo de Cervellón; Giovanni Pilo; Francesco Tavera; Giacomo Alivesi; Gaspare de Castelvì; dottor Simone Figo; dottor Simone Zampello; dottor Gavino Deliperi Bronda; Francesco Minutili.

Ad Alghero: al vescovo, al decano e ai canonici; ai consiglieri della città; a Francesco Amat; Bernardo Sanna; Francesco Carcassona; al dottor Pietro Guiò e al barone Francesco de Rocamarti.

A Bosa: al vicario, all'arciprete, ai canonici e al Capitolo della Cattedrale; ai consiglieri della città.

A Castellaragonese: al vescovo di Ampurias; al decano, ai canonici e al Capitolo della Cattedrale; ai consiglieri della città e a Francesco Roig.

Nell'incontrada di Monteacuto e nella contea del Goceano: a Francesco de l'Arca, signore di Monti, a Giovanni Soliveras, Filippo Grixoni, Diego de Tola Porco, Gerolamo del Mestre, Giovanni de Tola Guidizone, Angelo Grixoni, Giovanni de l'Arca junior, Giovanni Andrea de Tola, Antonio Minutili, Gavino Grixoni, Giovanni Carta Grixoni, Francesco Grixoni, Giovanni Satta di Tempio, Stefano Tola, Pietro Tola, Giovanni de l'Arca Prosperi, Antonio de l'Arca, Giovanni Battista de l'Arca, Paolo del Mestre, Francesco Carta Soliveras, Agostino Carta Lado, Cristoforo Carta Brundo, Silverio Carta, Francesco Carta Ruyo; Monserrato Tola, Antonio Guiso, Salvatore Guiso e Pietro Francesco Gaya.

Llista y memorial de las convocatorias del real general Parlament, Deu volent celebrador per lo illustrissimo y excellentissimo señor don Juan Vivas, llochinent y capita general en lo present Regne de Sardeña en nom de sa real magestat, ab interventio dels tres Estaments als regnicols de dit Regne y son per al Cap de Sasser y Llugudor, quals son estades tramesses al noble governador de dit Cap per a dar.les e integrar.les als qui dites lletres convocatories van dirigides.

Et primo en la ciutat de Saçer:

al reverendissimo don Diego Passamar, archibisbe turritano;

altra semblant per al daga, canonjes y Capitol de la seu metropolitana de Sasser; /

altra semblant per als magnífichs concellers de dita ciutat; c. 7
altra semblant par a l.egregi don Hieroni de Cervello, comte de Sedilo;
altra semblant per al noble don Enrrique de Sena;
altra semblant per a don Ignas Carrillo, o a son curador, señor que.s diu de la encontrada de Meilogo, Ittiri y Uri;
altra semblant per a don Jaume Manca, señor que.s diu de Usini;
altra semblant per a don Andreu Manca, señor que.s diu de Opia y Monti Santo;
altra semblant per Antoni Deliperi, señor que.s diu de la encontrada de Romanja;
altra semblant par a don Juan Guio, señor que.s diu de la encontrada de Ossi y Muros;
altra semblant per a Angel Virde, señor que.s diu de Putzo Major;
altra semblant per a don Francisco Deledda, señor que.s diu de la encontrada de Costa de Valls;
altra semblant per a Miquel Comprat, señor que.s diu de Torralba;
altra semblant per a don Francisco Scano de Castellvi;
altra semblant per a don Joan Batista Figo;
altra semblant per a don Francisco Manca Cedrelles;
altra semblant per a don Esteve Manca Cedrelles;
altra semblant per a don Angel Manca;
altra semblant per a don Anton Manca;
altra semblant per a don Joan Deledda;
altra semblant per a don Juan Cariga;
altra semblant per a don Gaspar Cariga;
altra semblant per a don Pedro Moros de Molinos;
altra semblant per a don Hieroni de Sena;
altra semblant per a don Sebastia Zonza; /
altra semblant per al doctor Oracio Figo; c. 7v.
altra semblant per Andreu de la Bronda;
altra semblant per a Broto Casagia;
altra semblant per a Joanot Pilo;
altra semblant per Francisco de Aquena;
altra semblant per Andreu Zonza;
altra semblant per Gavi Paliasso;
altra semblant per Gaspar Pilo;
altra semblant per Angel Vico;
altra semblant per a don Joan de l.Arca;
altra semblant per al doctor Joan Jacumonio y a son fill lo doctor Augusti Jacomoni;
altra semblant per a Joachim Paduano y Quasina;
altra semblant per a Juan Maria Paduano;
altra semblant per Antoni Milia;
altra semblant per a don Francisco Figo;
altra semblant per a don Bernardi de Cervello;

altra semblant per a don Juan Pilo;
altra semblant per a Francisco Tavera;
altra semblant per al doctor Jaume Alivesi;
altra semblant per a don Gaspar de Castellvi;
altra semblant per al doctor don Simo Figo;
altra semblant per al doctor Simo Zampello;
altra semblant per al doctor Gavi Deliperi Bronda;
altra semblant per a don Francisco Minutuli. /

c. 8 La ciutat de l'Alguer:
primo per al reverendissimo bisbe de dita ciutat;
altra semblant per al dega y canonjes de dita ciutat;
altra semblant per als magnífichs concellers de dita ciutat;
altra semblant per a don Francisco Amat;
altra semblant per a don Bernat Sanna;
altra semblant per a don Francisco Carcassona;
altra semblant per al doctor Pere Guio;
altra semblant per al baro Francisco de Rocamarti;
altra semblant per a ^{***1};
altra semblant per a ^{***2};

Ciutat de Bosa:
altra semblant per al vicari sede vacante de dita ciutat;
altra semblant per a l'archipreste canonjes y Capítol de la catedral de dita ciutat;
altra semblant per als concellers de dita ciutat.

Ciutat de Castell Aragones:
altra semblant per al reverendissimo bisbe de Ampurias;
altra semblant per al dega canonjes y Capítol de la seu de dita ciutat; /
c. 8v. altra semblant per als magnífichs concellers de dita ciutat;
altra semblant per a don Francisco Roig.

Encontrada de Mont Agut y del comtat de Gociano:
altra semblant per a don Francisco de l'Arca, señor que.s diu de la villa de Monte;
altra semblant per a Juan Soliveras;
altra semblant per Filip Grixone;
altra semblant per a Diego de Tola Porco;
altra semblant per a Hieroni del Mestre;

¹ In bianco.

² *Idem.*

altra semblant per a Joan de Tola Quidizone;
altra semblant per a Angel Grixone;
altra semblant per a Joan de l.Arca menor;
altra semblant per a Joan Andreu de Tola;
altra semblant per a don Anton Minutuli;
altra semblant per a Gavi Grixoni;
altra semblant per a Joan Cartta Grixoni;
altra semblant per Francisco Grixoni;
altra semblant per a Joan Satta de Tempio;
altra semblant per Esteve Tola;
altra semblant per a Pere Tola;
altra semblant per a don Joan de l.Arca Prosperi;
altra semblant per a don Anton de l.Arca;
altra semblant per a don Joan Baptista de l.Arca;
altra semblant per a Pau del Mestre;
altra semblant per a Francisco Carta Soliveras; /
altra semblant per Augusti Carta Lados;
altra semblant per a Christofol Carta Brundo;
altra semblant per a Serveri Carta;
altra semblant per a Francisco Carta Ruyo;
altra semblant per a Monserrat Tolo;
altra semblant per a Antonio Guiso;
altra semblant per a Salvador Guiso;
altra semblant per a don Pere Francisco Gaya.

c. 9

Quals son estades tramesses al noble governador de Sager y Llugudor ab correo a posta per a que las trameta a les ciutats y encontrades del Cap de Llugudor y fassa trametre certifficatoria de com les dites convocatories seran entregades als predits.
Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra. /

6

1623 ottobre 11, Sassari

Giacomo Alivesi, procuratore ed assessore del Criminale nonché delegato del governatore di Sassari, comunica al veghiere di Alghero che il viceré gli ha inviato con corriere le lettere regie e le convocazioni al Parlamento e lo incarica di provvedere a farle recapitare ai destinatari e di redigere il verbale di consegna da trasmettere al viceré.

Lo governador.

c. 10

Veguer real de la ciutat de l.Alguer, amat de sa magestat, en aquest punt sa excellencia, a correo per la posta, nos ha enviat unes lletres reals de sa magestat y provisions de sa excellencia convocatories per al real Parlament que se ha de celebrar al primer die de

desembre primer vinent, segons la prefata magestat mana. Vos diem perço y manam que dites reals lletres y provisions de sa excellencia que rebreu ab esta fassau donar y entregar als qui van en proprias mans, fent.ne llevar acte de la dita entregacio y aquell nos enviareu ab fiat portador en authentica forma, per poder.lo nos remetre a sa excellencia, segons l'orde tenim. No fassau lo contrari si la gratia regia teniu cara y la pena de mil ducats, que ab les presents vos inposam voleu evictar. Datum en Saçer, a 11 de octubre 1623.

Post datum y per nostra absentia van fermades de ma del magnifich doctor Jaime Alivesi, nostre procurador y assessor en lo Criminal y delegat, finis, et cetera.

Lo doctor Jaime Alivesi, assessor y delegat.

Gavinus Nuseo et Longo, notarius et secretarius pro domna Margarita Francisco Lledo Cano et Cedrelles. /

7

1623 ottobre 11, Sassari

Giacomo Alivesi, assessore ordinario della Reale Governazione di Sassari, su delega del governatore al momento indisposto, ordina all'ufficiale dell'incontrada di Monteacuto di provvedere a far recapitare alcune lettere regie e di convocazione al Parlamento inviate dal viceré a coloro ai quali sono indirizzate.

c. 13

Lo governador.

Official de la encontrada de Mont Agut o sos llochtenents amats de sa magestat, en aquest punt sa excellencia ab correo per la posta nos ha enviat unes lletres reals de sa magestat y provisio de sa excellencia convocatories per al real Parlament que se ha de celebrar per al primer die dexembre primer vinent segons la preffata real magestat mana. Vos diem perço y manam que dites reals lletres y provisions de sa excellencia que rebreu ab esta fassau donar y entegrar als qui van, en proprias mans, fent.ne llevar acte de la dita integracio, y elles nos enviareu ab fiat portador y autentica forma per poder nos remetre a sa excellencia segons la horde tenim. No fassau lo contrari si la gracia regia teniu cara y la pena de mil ducats, que ab les presents vos imposam, voleu evictar. Datum en Saçer a 11 de octubre 1623.

Post datum y per nostre indisposicio van fermades de ma del magnifich doctor Jayme Alivesi, nostre ordinary assessor y nostre delegat. Finis.

Lo doctor Jaume Alivesi, assessor y delegat.

Gavinus Nuseo et Longo, notarius et secretarius pro domna Marguerita Francisco Lledo Cano et Cedrelles. /

8

1623 ottobre 16, Alghero

Salvatore Sanna Ulbo, notaio della reale Vegheria di Alghero, dichiara di essersi recato personalmente a casa di Gavino Ferret e di aver consegnato, alla presenza di

testimoni, le lettere di convocazione al Parlamento alla moglie, in quanto Ferret si è recato ai festeggiamenti in onore di san Gavino.

Die 16 predictorum mensis et anni, Alguerii.

c. 11

Fas fe yo notari infrascrit com me so transferit personalment en casa de don Gavi Ferret pe fer.li consemblant exhibicio de una lletra closa y provisio de sa excellencia de la sobre dita data a ell degudes, y per esser en la festa del glorios Sant Gavi, se son presentadas en sa casa a la muller del dit Ferret, en presentia / per testimonis Juan Axado y Lleonart Virdi Algueri, de quibus et cetera.

c. 11v.

De praemissis alieno calamo scriptis et a suo originali abstractis recondito in scribania Curia Regiae Vicariae presentis civitatis Alguerii, ego Salvator Sanna et Ulbo, notarius et dictae scribaniae secretarii fidem facit. /

9

1623 ottobre 20, Ozieri

Antonio Porcu, notaio, dichiara che le lettere regie e quelle viceregie di convocazione al Parlamento sono state consegnate a Giovanni Matteo Sussarello, alcaide e reggente l'Ufficialia dell'incontrada di Monteacuto, il quale ha provveduto a consegnarle, alla presenza di testimoni, a Gerolamo del Mestre, a Giovanni de l'Arca e al figlio Salvatore, a Giovanni de Tola Guidizone e a Diego de Tola Porcu, mentre quella per Giovanni Soliveras è stata consegnata al figlio Pietro Michele e quella per Francesco de l'Arca al figlio Giovanni. Restituisce invece le lettere indirizzate a Filippo Grixoni, Antonio Minutili e Giovanni Andrea de Tola in quanto i primi due non sono dell'incontrada mentre il terzo è defunto da molti anni.

A 20 del mes de octubre 1623, Ociery.

c. 13

La present y retroscrita provisio del molt spectable señor governador y refformador del present Cap de Sasser y Llugudor ab las reals / lletres de sa excellencia convocatorias son estadas presentadas y entegradas a Juan Matheo Suzarello, donzell, alcalt y regent la Oficialia de la present encontrada de Mont Agut, lo qual, hoida aquella, ab lo acapto degut a sa excellencia, fa de resposta esser prompte y apparellat obehir los manaments de sa excellencia y axi encontinent lo dit official y escriba infrascrit han donat y entregat en mans y poder de Hieronim del Mestre, Joan de l.Arca, Salvador de l.Arca son fill, Juan de Tola Quidicone, donzells, don Diego de Tola Porcu y per la de Juan Soliveras, per esser absent ell de la present villa, en mans de Pere Miquel Soliveras, donzell, son fill; y las de don Francisco de l.Arca, per esser aquell absent, en poder y mans de don Joan de l.Arca son fill les dites reals lletres de sa magestat y de sa excellencia. De las quals cosas lo dit official ne fa la present fe en presentia per testimonis Francisco de Pilo y Anton Melone escrivans. Y per les demes lletres que van a Filippo Grixone y don Anton Minutili, no son de esta encontrada y per tal las retorna a sa señoria, y Joan Andres de Tola es mort haura molts anys.

c. 13v.

Juan Matheo Suzarello.

Antoni Porcu, notarius et scriba pro domna Francisca Moros Molinos Porcu. /

10

1623 ottobre 20, Castellaragonese

Paolo Solar Spinola, notaio e scrivano, attesta che Giovanni Francesco Margaruchia, podestà di Castellaragonese, eseguendo le disposizioni impartite dal governatore del Capo di Sassari e Logudoro, si è recato personalmente, accompagnato da testimoni, nella casa di Giovanni de la Bronda, vescovo di Ampurias e Civita, per consegnargli due lettere di convocazione al Parlamento, una in qualità di vescovo, l'altra in qualità di abate di Nostra Signora di Tergu; successivamente ha effettuato la stessa notifica a Francesco Roig, alcaide e capitano di guerra di Castellaragonese.

c. 11v. A 20 del mes de octubre año 1623 en Castell Aragonés.
Lo magnífich Juan Francisco Margaruchia, potestat real e jutge ordinari de la present ciutat, enseguint lo orde y comissio del molt spectable señor governador y reformador del present Cap de Saçer y Llugudor, segons una provisio de sa señoria de la data en la ciutat de Saçer a 11 del present y corrent mes, a la qual se havia relasio, se.s transferit per çonalment, acompagniat de Nicolas Margaruchia, de Juan Baretta, de Antoni Ziagia y de mi notari y escriva infrascrit, en la casa y habitacio del reverendissimo don Juan de la Bronda, bisbe de Ampuries y Civita, abat de nostra Señora de Cergo, y li ha donat e integrat en propries mans dos provisions de sa excellencia, la una com a bisbe y l'altra com a abat, convocatories per al real Parlament que Deu volent sa excellencia celebrara per al primer dia de dexembre primer vinent, y axi be li entrega una lletra de sa magestat closa y segelada en presentia de tots los susdits y de mi notari y escriva infrascrit del qual fas fe. Paulus Solar Spinola, notarius et scriba.

Hora present, Castell Aragonés.

c. 12 Lo susdit magnífich potestat real, inseguint la susdita comissio / se.s transferit en lo real castell de la present ciutat y ha entregat a don Francisco Roig, alcait de dit castell y capita a guerra, una provisio de sa excellencia convocatoria per al dit real Parlament y una lletra de sa magestat closa y sellada, en presentia dels susdits testimonis y de mi notari y escriva infrascrit, del qual fas fe.

Solar Spinola, notarius et scriba.

11

1623 ottobre 21, Castellaragonese

Paolo Solar Spinola, notaio e scrivano, attesta che il podestà di Castellaragonese, eseguendo quanto gli è stato ordinato, ha consegnato la lettera regia e quella di convocazione al Parlamento ai consiglieri e ai probi uomini, ad Adriano Roca, consigliere in capo della città per il presente anno, ed inoltre a Michele de Curcas, Gavino Viziola e Stefano Usai, canonici di Ampurias residenti a Castellaragonese.

A 21 de octubre 1623, Castell Aragones.

Enseguint la sus dita comissio de sa excellencia lo sus dit magnifich potestat real ha donat e intregat al magnifich Adriano Roca, conceller en cap lo present any de la present ciutat, una lletra de sa magestat closa y segellada ab una provisio de sa excellencia convocatoria per al dit real Parlament als magnifichs concellers, Concell y bons homes de aquella, segons en dita provisio, del qual fas fe sent presents per testimonis Joan Andres Botolazio y Bernardo Rosso.

Solar Spinola notarius et scriba.

Hora present, Castell Aragones.

Semblant entregacio te fet lo susdit magnifich potestat real als reverents Miquel de Curcas, Gavi Viziola y Esteve Usay, canonjes de Ampuries que en residencia se troban, de una lletra de sa magestat closa y segellada ab una provisio de sa excellencia convocatoria per al dit real Parlament que Deu volent sa excellencia celebrara, essent presents per testimonis Juan Solar y Esteva Rueco, del qual fas fe ego Paulus Solar Spinola, publicus notarius et scriba Castri Aragonensis, fidem facio proprio calamo. /

12

1623 ottobre 21, Bosa

Angelo Contena, scrivano di Bosa, attesta che, alla presenza di testimoni, Giacomo Luvascu e Gerolamo Delitala, rispettivamente consigliere in capo e secondo della città, e Gerolamo Marongiu del Tuffo, arciprete e vicario generale del Vesco-vado di Bosa, hanno ricevuto per mano del podestà Francesco Are la lettera regia e quella di convocazione al Parlamento.

Die 21 mensis octobris 1623, Bosae.

c. 12v.

Sit omnibus notum com los magnifichs Jayme Luvascu y Hieroni Delitala, concellers lo present any de la present ciutat, cap y segon, atorgan en poder meu escriva infracrit y dels testimonis baix nomenats haver agut y rebut per mans del magnifich potestat de dita ciutat en son poder la lletra de sa real magestat juntament ab la provisio de sa excellencia, qual lletra y provisio es per lo real Parlament se ha de selebrar lo present any; y per haver.les hagudes y rebudes ne fan y ferman la present apoca de rebuda y diffinisio amplissima cum pacto de ulterior non petendo, sed ideo renunciando largo modo et cetera, y axi hu han fermat. Testimonis presentis, Angel Minutuli y mestre Antoni Uda, tots de Bosa.

Angelus Contena, scriba presentis civitatis Bosae.

Die 21 mensis octobris 1623, Bosae.

Sit omnibus notum com lo reverent Hieroni Maronjo del Tuffo, archipreste y vicary general sede vacant del present bisbat de esta ciutat de Bosa, atorga en poder meu escriva infracrit y dels testimonis baix escrits, haver hagut y rebut en son poder, de mans y poder del magnifich Francisco Are, potestat real y jutge ordinari de la present ciutat, las dos llettras de sa magestat ab las dos provisions de sa excellencia, las qual llettras y provisions es

per lo real Parlament se ha de celebrar lo present any; y per haver las hagudas y rebudas ne fa y ferma la present apoca de rebuda y diffinitio amplissima cum pacto de ulterior non petendo, ideo renunciando largo modo et cetera. Y axi hu ferma in pectore moris sacerdotalis. /

- c. 13 Testimonis presents a dites coses son Antoni Carvone y Juan Naetena, tots de Bosa. Angelus Contena, scriba presentis civitatis Bosae. /

13

1623 ottobre 22, Alghero

Salvatore Sanna Ulbo, notaio e scrivano della reale Vegheria, in sostituzione di Giovanni Battista Abella, notaio pubblico al momento ammalato, dichiara di aver consegnato e notificato, alla presenza di testimoni, le lettere di convocazione al Parlamento indirizzate a Gavino Paliacho, veghiere di Alghero in carica, a Lorenzo Nieto, arcivescovo di Oristano, ad Ambrogio Machin, vescovo di Alghero, a Bernardo Sanna, a Francesco Amat e a Francesco Minutili.

- c. 10 Die intitulata 22 mensis octobris 1623, Alguerii.

La retrospectiva provisio del molt spectable señor governador del present Cap de Saçer y Llugudor es estada per Salvador Sanna, notari y escriba del real vegariu, per la enfermedad de Juan Baupstista Abella, notari publich, presentada y notificada al magnifich Gavi Paliachio, donzell y veguer real lo present any de la present ciutat de l. Alguer, lo qual havent hoit aquella ha respost que esta prompte y aparellat hobeir los manaments de sa molt spectable señoria; presents per testimonis Lleonart Virdi y Juan Antoni Pizota, Alguerii. Salvador Sanna et Ulbo notarius.

Dicto die Alguerii.

- c. 10v. En effectuacio y execucio de lo que sa / molt spectable señoria mana, me so transferit personalment yo, susdit Sanna y Ulbo, notari, en casa de l.illustrissim y reverendissim don Lorenzo Nietto, archebisbe de Oristany, al qual he intregat una provisio de sa excellencia de la data als 3 del mes de agost proxim passat ab una lletra closa y segellada a sa señoria degudes, les quals te rebudes en presentia per testimonis Francisco Porcu y Pere Sanna de l. Alguer; de quibus et cetera.

Dicto die Alguerii.

Semblant entregacio se ha fet de una provisio de sa excellencia de la sobra dita data y una lletra closa y sugellada a l.illustrissim y reverendissim don Ambrosio Machi, bisbe de la present ciutat, a sa señoria degudes, en presentia per testimonis Jaime Meloni y Pietro Alivesi, Alguerii.

Dicto die Alguerii.

Semblant exhibitio se ha fet per mi, notari infrascrit, de altra provisio de la sobra dita data y de una lletra closa y sugellada degudes a don Bernat Sanna, les quals te rebudes en presentia per testimonis lo doctor Salvador Ravenna y Juanni Boscayo, Alguerii.

Dicto die Alguerii.

Semblant exhibitio se ha fet de altra lletra closa y sugellada y de una provisio de la sobre dita data, degudes a don Francisco Amat, les quals se li son entregades en presentia per testimonis Lleonart Viridi y Simone Masala Algerii.

Dicto die Algerii.

Semblant exhibitio se ha fet de una altra lletra closa y sugellada ab una provisio de sa excellencia de la data sobre dita a don Francisco Minutuli, les quals li.s son estades dades en presència per testimonis Juani Antoni Sanna y Simo Olivas. /

14

1623 ottobre 23, Alghero

Salvatore Sanna Ulbo, notaio del veghiere, dichiara di aver consegnato e notificato, alla presenza di testimoni, le lettere di convocazione al Parlamento indirizzate al Capitolo e ai consiglieri della città di Alghero, ad Antonio Angelo Carcassona Cosso, al dottor Pietro Guiò; fa presente inoltre che Gavino Paliacho, veghiere di Alghero, sostiene di non aver ricevuto la lettera regia ma solamente quella di convocazione del viceré.

Die 23 predictorum Algerii.

c. 11

Semblant exhibitio se ha fet de una lletra closa y sugellada ab altra provisio de sa excellencia de la sobre dita data a l.illustre y molt reverent Capitol y aquellas lis son estades entregadas en presentia per testimonis Francisco Falque y Juan Carboni.

Dicto die Algerii.

Semblant exhibitio se ha fet de altre lletra closa y provisio de sa excellencia de la sobre dita data dirigides als nobles y magnífichs consellers de la present ciutat, les quals tenen rebudes en presentia de Domingo de Amato y Juan Francisco Russo Algerii.

Dicto die Algerii.

Semblant exhibitio se ha fet de una lletra closa y de una provisio de la sobre dita data dirigides a don Antoni Angel Carcassona Cosso, les quals te rebudes en presentia de Juan Antoni Pizota y Juanni Pintor Algerii.

Dicto die Algerii.

Semblant exhibitio se ha fet de una lletra closa y de una provisio de sa excellencia de la sobre dita data dirigides al doctor Pere Guio, les quals se lis son intregades en presentia de Antoni Angel Santuchio y Lorenzo Seque.

Dicto die Algerii.

Se fa nota de com lo magnífich Gavi Paliachio, donzell y veguer real de la present ciutat, diu que no te rebut si no la provisio de sa excellencia y que la lletra de sa magestat diu no ha rebut. /

15

1623 novembre 14, Sassari

Gavino Nuseo Longo, notaio della Luogotenenza Generale e della Governazione

del Capo di Sassari e Logudoro, dichiara che sono state consegnate le lettere di convocazione al Parlamento a Enrico de Sena, governatore di Sassari e signore della villa di Olmedo, a Diego Passamar, arcivescovo di Sassari, a Gavino Manconi, vescovo di Ales, a Francesco Melgosa, per conto dell'Abbazia di San Michele di Plaiano, ai consiglieri, all'arciprete e al Capitolo di Sassari, ed inoltre a Francesco Scano de Castelvi, Francesco de Aquena Montanacho, Angelo Vico, Francesco Deledda, Orazio Figo, Giovanni Battista Deledda, al figlio del defunto Proto Casagia, Antonio Manca, Giacomo alias Francesco Manca, barone di Usini, Antonio Deliperi, barone di Sorso, Giovanni de l'Arca, Giannotto Pilo, Giovanni Cariga, Gerolamo de Sena, Michele Comprat, Ignazio Carrillo, Giuseppe del Rosso, abate di Saccargia, Andrea de la Bronda, Francesco Manca de Cedrelles, Giovanni Battista Figo, Gaspare Pilo, Andrea Zonza, Sebastiano Zonza e a Stefano Manca, al quale si consegna anche quella di Andrea Manca, signore di Oppia.

- c. 9 Certiffique y fas fe yo, Gavi Nuseo y Longo, ciutadan de Sasser, per auctoritats apostolica y real publich notari y secretari de la scrivania de la Llochtinencia General y Governatio del present Cap de Sasser y Llugudor, qualment se son presentades unes provisions convocatories de sa excellencia per al Parlament que ha de celebrar al primer de dexembre primer vinent als infrascrits:
 Primo, al molt spectable señor don Henrrique de Sena, governador y reformador del dit Cap, com a señor de la vila de Holmedo;
- c. 9v. a l.illustrissim y reverendissim / señor don Diego Passamar archebisbe d.esta dita ciutat;
 a l.illustrissim y reverendissim señor don Gavi Manconi, bisbe de Alas;
 al señor don Francisco Melgosa per lo abaciat de Sant Miquel de Plano;
 als nobles y magnifichs concellers de dita ciutat;
 a l.archipreste y Capitol de Saçer;
 a don Francisco Scano de Castelvi;
 a Francisco de Aquena Muntanacho;
 Angel Vico;
 don Francisco Deledda;
 doctor Oracio Figo;
 don Juan Bauptista Deledda;
 al fill del quondam Protto Casagia;
 don Anton Manca;
 don Jayme olim don Francisco Manca, baro de Usini;
 Antoni Deliperi, baro de Sorso;
 don Juan de l.Arca;
 Joannot Pilo;
 don Juan Cariga;
 don Hieronim de Sena;
 Miquel Comprat;

don Ignacio Carrillo;
don Joseph del Rosso, abat de Sacargia;
Andreu de la Bronda;
don Francisco Manca de Cedrelles;
don Juan Baptista Figo;
Gaspar Pilo;
Andreu Zonza;
don Sebastia Zonza;
don Esteva Manca, al qual se.s donada la sua y la de don Andreu Manca, señor de Oppia.
Les quals provisions convocatories eran de la data en Caller, als 3 del mes de agost pro-
passat.
En fe de les quals coses he fet esta de ma propria, firmada en Saçer, als 14 del mes de
noembre 1623.
Ita est Gavi Nuseo Longo, notarius et secretarius pro domna Margarita Francisco Lledo
Cano et Cedrelles.
Procehiments fets sobre la presentacio de les lletres convocatories del real Parlament pro
ut intus. Copia.
Salvator Sanna et Ulbo, notarius et secretarius Curiae Regiae Vicariae Algeri. /

2. L'apertura del Parlamento

16 1623 dicembre 1, Cagliari (Cattedrale)
Francesco Pacheco, reggente la Reale Cancelleria, si presenta nella cattedrale di Cagliari di fronte alla cappella della Vergine del Rosario, luogo in cui si celebra il Parlamento, e in rappresentanza del viceré rinvia l'apertura del Parlamento al prossimo 10 dicembre.

Et adveniente die primo mensis decembris anno a nativitate Domini 1623, Callari, ad celebrationem dicti regis generalis Parlamenti assignato, constitutus perçonaliter nobilis dominus don Franciscus Pacheco, regius conciliarius Regiam Cancellariam regens, intus / eclesiam metropolitanam Cathedralem sedis callaritanæ, ante capellam sive altare gloriosissime dominae nostrae Virginis Mariae Rosarii in locum ubi solitum est Parlamentum celebrari, ad quem locum accesserat pro faciundo in perçonam illustrissimi et excellentissimi domini don Joannes Vivas, domini baroniarum de Benefaire et Santa Coloma, ordinis de Calatrava, locumtenenti et capitanei generalis istius Sardiniae Regni et presidis presentis regii generalis Parlamenti, fecit provisionem sequentem:
«Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis prorogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem 10 mensis januarii proximam si feriatam non fuerit si autem feriatam ad primam juridicam de inde sequentem, in hoc eodem modo de his actum confici».

Presentibus Gaspar Sirigo et Francisco Vilaret, notaris pro testibus.
Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius pro herede Serra.

17 1624 gennaio 10, Cagliari (Cattedrale)
Francesco Angelo de Vico Artea, in qualità di giudice più anziano della Reale Udienza, sostituisce Francesco Pacheco, reggente la Reale Cancelleria, che si trova indisposto, e rappresenta il viceré nella cattedrale davanti alla cappella della Vergine del Rosario, per prorogare l'inizio dei lavori del Parlamento accogliendo la richiesta avanzata da Proto Pinto e Francesco Tola, rispettivamente procuratore fiscale e procuratore del Real Patrimonio, che hanno constatato l'assenza di alcuni convocati.

Et adveniente die decimo mensis januarii anno a nativitate Domini 1624 ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti assignato, coram magnifico Francisco Angelo Vico et Artea, doctore Regiae Audienciae uti antiquiori prefacte Regiae Audienciae, propter infirmitate nobili don Francisci Pacheco, regentis Cancellariam Regiam, in perçonam illustrissimi et excellentissimi don Joannis Vivas de Canamas, ordinis de Calatrava, domini baroniarum de Benefaire et Sancta Coloma, de Consilio Sacrae Catholicae Regiae mage-

c. 14v.

statis domini nostri regis et pro sua regia magestate locumtenentis et capitanei generalis in presenti Sardiniae Regno et presidis in eodem regio Parlamento, personaliter existente intus ecclesiam metropolitanam cathedralem sedis callaritanae, ante capellam sive altare gloriosissimae dominae nostrae virginis Mariae Rosari in locum ubi solitum est / Parliamentum celebrare, ad quem locum accesserat pro faccenda porrogatione infra conparverunt Proptus Pinto, Fisci Regii procurator et Franciscus Tola, Regii Patrimoni procurator, qui dicto magnifico Francisco Angelo Vico Artea obtulerunt et tradiderunt supplicationem et per me notarium et secretarium infrascriptum legi publice petierunt, cuius tenor sequitur:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenentis et capitanei generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, Proptus Pinto, Regii Fisci procurator, et Franciscus Tola, procurator Regii Fisci Patrimoni, procuratores attendentes presens die fuit dedicatus celebracioni regii generalis Parlamenti et in illa nonnulli non conparverunt acusan contumaciam citatis et non conparentibus et eam admitti supplicant ac etiam ad ulteriora in dicto Parlamento prout convenit suae regiae magestatis servitio diligenter procedi iuribus ipsorum semper salvis».

Altissimus.

Vico et Artea, Fisci advocatus.

Rosso, Regii Patrimonii advocatus.

Quibus sic lectis et per dominum magnificum doctorem Franciscum Angelum Vico et Artea antiquiorem in Regia Audiencia, propter dicta infirmitatem dicti nobilis Regiam Cancellariam regentis, in personam suae excellentiae fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis et preses in predicto regio generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum de jure sit admitenda, concedit dictis citatis et non conparentibus usque ad diem martis proximam si feriata non fuerit item autem feriata ad primam non feriatam sequentem ad quam porrogat Parliamentum et omnes actus illius, mandans de his actum fieri».

Presentibus ibidem doctore Thoma Deliperi et Francisco Vilaret, notari pro testibus ad hec vocatis et assitis.

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius pro herede Serra. /

18

1624 gennaio 16, martedì, Cagliari (Cattedrale)

Francesco Pacheco, consigliere regio e reggente la Reale Cancelleria, accogliendo la richiesta della seconda contumacia per i convocati al Parlamento presentata dai procuratori fiscale e patrimoniale, rinvia l'apertura dei lavori al lunedì successivo.

c. 15

Et adveniente die martis intitulata decima sexta mensis januarii predicti ad celebracionem dicti regii generalis Parlamenti porrogato et assignato, constitutus personaliter nobilis don Franciscus Pacheco, regius conciliarius Regiam Cancellariam regens, intus dictam

ecclesiam sedis Callaritanae et ante dictum theatrum ad quem locum accessit pro facienda provisione, infra comparuerunt Regii Fiscii pro ut Regii Patrimonii procurator et obtulerunt supplicationem sequentem, qua lecta dictus nobilis Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae fecit provisionem sequentem:

«Illustrissim y excellentissim señor llochtinent y capita general, los procuradors fiscal, real y patrimonial acusan la segona contumacia als citats y convocats al present real general Parlament que no han comparegut, la qual supplica li sia admesa; omni meliori modo, iuribus eorum sempre salvis».

Altissimus.

Vico et Artea, Fiscii advocatus.

Rosso, Regii Patrimonii advocatus.

«Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis et preses in dicto regio generali Parlamento, admissa dicta contumacia si et in quantum de iure sit admittenda, concedit citati et non comparentibus usque ad diem lune si feriata non fuerit, si autem ad diem deinde sequentem non feriatam, porroget Parlamentum et omnes actus illius in eodem loco, mandans de his per me notarium et secretarium infrascriptum actum fieri».

Presentibus Francisco Vilaret et Gaspare Sirigo notariis, pro testibus.

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius pro herede Serra. /

19

1624 gennaio 22, Cagliari (Cattedrale)

Francesco Pacheco, consigliere regio e reggente la Reale Cancelleria, accogliendo la richiesta della terza contumacia per i convocati assenti al Parlamento, inoltrata da Proto Pinto, procuratore fiscale, a nome del viceré Vivas, concede la terza proroga e rinvia l'apertura del Parlamento al primo lunedì del mese di febbraio oppure, qualora sia un giorno festivo, al 5 febbraio.

Et adveniente die vigesimo secundo mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Callari, ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti porrogeto et assignato, constitutus personaliter nobilis don Franciscus Pacheco, regius conciliarius Regiam Cancellariam regens, intus dictam ecclesiam sedis callaritanae et ante dictum theatrum ad quem locum accessit pro facienda prorogatione, infra comparuit Proptus Pinto, Regii Fiscii procurator, et obtulit supplicationem sequentem, qua per me notarium et secretarium infrascriptum lecta dictus nobilis Regiam Cancellariam regens in personam suae excellentiae fecit provisionem sequentem:

«Illustrissim y excellentissim señor llochtinent y capita general, los procuradors fiscal y patrimonial accusan la tercera contumacia als citats que no han comparegut al real general Parlament que per sa excellencia, en nom de sa real magestat, se celebra, la qual supplican esser.li.s admesa, omni meliori modo».

Altissimus.

Vico et Artea.

Rosso, Regii Patrimoni advocatus.

Qua supplicatione per me, notarium et secretarium prout infrascriptum lecta dictis nobilis dominus Regiam Cancellariam regens, in personam suae excellenciae fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis, admissa tercia contumacia si et in quantum de jure sit admittenda, porrograt Parlamentum et omnes actus illius ad diem primam februarii si feriata non fuerit si autem feriata ad diem quintam proximam predicti mensis, mandans de his pro me notarium infrascriptum actum fieri».

Presentibus Francisco Vilaret et Joanne Antonio Durant notariis pro testibus. /

20

1624 febbraio 5, Cagliari (Cattedrale)

Giovanni Vivas, viceré e presidente del Parlamento generale del Regno di Sardegna, accompagnato dagli ufficiali regi e da una folla numerosa, fa l'ingresso nella cattedrale di Cagliari, si genuflette davanti all'altare maggiore e prega mentre viene intonato il Veni Creator. Dopo l'orazione di Francesco de Esquivel, arcivescovo di Cagliari, il viceré sale il soglio e siede in cattedra; nel gradino medio del soglio si dispone Francesco Pacheco, reggente la Reale Cancelleria, alla cui destra prendono posto nell'ordine: Francesco Angelo de Vico Artea, Nicola Scarxoni, Pietro Tarazona e Giovanni de Andrada, giudici della Reale Udienza, e Andrea del Rosso, avvocato del Regio Patrimonio; mentre alla sinistra Diego de Aragall, governatore del Capo di Cagliari e Gallura, seguito da Paolo de Castelvi, procuratore reale, Francesco de Ravaneda, maestro razionale, e Giuliano de Abella, reggente la Reale Tesoreria. Sul secondo gradino, procedendo verso destra, siedono i capitani Alfonso Caro, Michele Perez e Giovanni de la Matta, e verso sinistra Francesco Pinna, Gaspare Cugia, Giovanni Francesco Taray e Salvatore Sanna, rispettivamente, primo, secondo, terzo e quarto coadiutore del maestro razionale. Sul terzo gradino si dispongono alla destra Proto Pinto, procuratore fiscale, e Francesco Tola, procuratore patrimoniale. Sul soglio, alla destra del viceré, stanno Ferdinando Sabater, notaio e segretario della Luogotenenza Generale e della Reale Udienza, e alla sinistra Valentino Polla, primo messo, e Francesco Vilaret, notaio e coadiutore di Ferdinando Sabater.

Alla destra del soglio si colloca lo Stamento ecclesiastico, alla sinistra il Militare, di fronte il Reale. Per lo Stamento ecclesiastico si siedono nell'ordine: Francesco de Esquivel, arcivescovo di Cagliari; Lorenzo Nieto, arcivescovo di Arborea; Giovanni de la Bronda, vescovo di Ampurias; Antonio Nuseo, in rappresentanza dell'arcivescovo e del Capitolo turritano; Pietro Manconi, per conto di Ambrogio Machin, vescovo di Alghero; Antonio Dessì, per conto di Gavino Manconi, vescovo di Usellus,

e per il Capitolo; Antonio Tola in qualità di procuratore dei Capitoli di Cagliari e di Arborea; Nicola Pilo, canonico arborense, per conto del Capitolo di Ampurias; il canonico Gerolamo Cani per il Capitolo di Iglesias, e Gaspare Buxello, per conto del priore della chiesa di San Salvatore di Oristano.

I componenti dello Stamento militare si dispongono senza alcun ordine: Francesco de Castelvi, marchese di Laconi; Antonio Brondo, conte di Serramanna; Luigi Gualbes, conte di Palmas; Francesco Zapata; Giovanni Battista de Castelvi; Alfonso Gualbes, conte di Palmas; Gerolamo Zatrillas; Melchiorre de Silva; Filippo de Cervellòn; Gaspare de Requesens; Michele de Requesens; Bonifacio Capai; Agostino Capai; Gaspare Pira; Francesco de Abella; Simone Castañer; Geraldo de Busquets; Giovanni de Castelvi; Francesco Pinna; Gabriele Manca Arquer; Gioachino Manca Arquer; Francesco Manca Arquer; Giovanni Sant Just; Antioco Sant Just; Francesco Diaz; Diego Meli; Giovanni de Castelvi; Francesco Gessa; Antioco Cani; Antioco de Castelvi; Ignazio Aymerich; Francesco Barbarà; Gaspare Barbarà; Angelo Delitala; Antonio Ram; Alfonso Azor Zapata; Giovanni Stefano Masons; Pietro Portugues, che si definisce signore di Posada; Andrea de la Bronda; Francesco Martinez; Francesco Fortesa; Diego Fortesa; Gabriele Otger; Bonaventura Otger; Giovanni Dexart; Giovanni Ferret; Francesco Torrella; Gerolamo Torrella; Salvatore Pitzolo; Sebastiano Zonza; Stefano Llaunel; Antonio Deliperi, barone di Sorso; Nicola Porcella, barone di Serdiana e San Sperate; Salvatore Sanna; Gaspare Cugia; Francesco Sasso.

Lo Stamento Reale si presenta così disposto: nella sedia centrale Pietro Giovanni Otger, consigliere capo di Cagliari; alla sua destra, Leandro Sasso e Michele Bonfant, rispettivamente procuratore e secondo consigliere della stessa città; seguono Francesco de Abella e Francesco Deana Cau, rispettivamente procuratore di Alghero e quarto consigliere; Pietro Salazar, sindaco di Iglesias. Alla sinistra di Otger, siedono Gerolamo de Sena e Giovanni Antonio Pisu, rispettivamente procuratore di Sassari e terzo consigliere; seguono Giovanni Antioco Ponti e Antioco Pinna, rispettivamente procuratore di Oristano e quinto consigliere, ed infine Giovanni Angelo de la Bronda, procuratore di Castellaragonese.

Il viceré incarica il notaio Sabater di leggere il testo della carta reale di celebrazione del Parlamento e affida poi il compito di illustrare il discorso introduttivo a Pietro Miguel. In esso Giovanni Vivas manifesta quanto il re tenga al Regno di Sardegna e come, non potendo partecipare alle Corti generali, gli abbia affidato l'incarico di celebrare il Parlamento, attraverso il quale, mirando alla tranquillità e alla difesa del Regno, si possa rimediare ai soprusi e alle ingiustizie e, con gli Stamenti, riformare le vecchie leggi e promuoverne nuove per il bene pubblico sia della Corona che dei regnicoli. A tal fine il viceré si impegna, anche a nome dei suoi ufficiali, a collaborare con gli Stamenti per il raggiungimento di questi obbiettivi. Il re conta sulla fedeltà dei suoi vassalli e spera che lo sostengano nelle esigenze della Corona, impegnata da oltre 47 anni nelle guerre delle Fiandre, di Inghilterra e della Lega cattolica di Francia, costretta ad intervenire con i suoi eserciti in difesa del duca di

Savoia e della Chiesa cattolica e a contrastare per mare insieme alla Repubblica di Venezia, nel nome della Cristianità, la flotta turca. Le grandi spese sostenute per le guerre nel Nord Africa, in Italia e nel Monferrato, il sostegno dato all'imperatore per sedare la rivolta in Germania e in Ungheria e le guerre fatte per settanta anni nelle Province d'Italia, in Spagna e in Sardegna hanno impegnato non solo i tesori delle Indie, ma anche tutte le rendite ordinarie dei Regni alienate a censo annuale. Considerata la gravità e l'importanza di queste incombenze, i vassalli di tutti i Regni, riuniti nelle Corti, sono intervenuti in soccorso della monarchia spesso raddoppiando il donativo, come ha appena fatto la Castiglia, e il Regno di Napoli ha offerto 300.000 ducati; il Ducato di Milano 200.000 ducati; la Catalogna, che solitamente dava 300.000 ducati, ne ha ora offerti 1.200.000 e così pure i Regni di Aragona e di Valenza. Persistendo tuttora queste motivazioni ed essendosi aggravata la situazione a causa delle guerre nelle Fiandre e nelle Indie e per le frequenti incursioni dei corsari barbareschi, il sovrano spera che il Regno di Sardegna possa seguire il buon esempio delle altre province della Corona aumentando il donativo secondo le proprie possibilità.

Gli Stamenti, ascoltata la lettera regia e la relazione introduttiva del viceré, dopo una breve consultazione, lasciano all'arcivescovo di Cagliari il compito di assicurare il viceré, sostenendo che il Parlamento sardo contribuirà al donativo, ma confidano nella concessione delle solite grazie da parte del sovrano e da parte del viceré; chiedono inoltre per gli assenti un congruo termine perché possano partecipare all'assemblea. Vivas concede 12 giorni agli assenti ed aggiorna i lavori del Parlamento all'indomani, affidando al reggente la Reale Cancelleria il compito di annunciare la proroga.

c. 16

(Solium)

Et adveniente die lunae, intitulata quinta mensis februaryi anno a nativitate Domini millesimo sexagesimo vigesimo quarto, Callari, ad celebrationem huiusmodi regii generalis Parlamenti porrogato et assignato, existentibus illustrissimo et excellentissimo domino don Joanne Vivas, locumtenente et capitaneo generali istius Sardiniae Regni et preside in presenti regio generali Parlamento, nobilibus et magnificis regiis officialibus, reverendissimo et reverendis et venerabilibus, illustribus et egregiis et nobilibus de congregacione, infra et aliis in multitudine copiosa intus ecclesiam cathedralam metropolitanam presentis civitatis Calaris, ante altare majus dictae sedis genibus flexis porrectis praecibus ad dominum nostrum Jesum Christum cum decantacione solemni imni *Veni Creator* peractaque oracione per illustrissimum in Christo patrem don Franciscum Desquivell, Dei et apostolice sedis gratia archiepiscopum callaritanum, de Consilio suae regiae magestatis, habentequo ipso facto illustrissimo et excellentissimo domino locumtenente et capitaneo generali et preside dicti regii generalis Parlamenti a sua sacra cattolica regia magestate domini nostri regis pro infrascriptis et aliis peragendis speciale mandatum, assendit sua excellencia ad solium in dicta ecclesia sumptuosa et cum magno apparatu factum ad latus portalis quo

itur ad cimiterium dictae sedis, ubi assuetum est in presenti civitate regium generale Parliamentum celebrare, sedente sua excellencia in cathedra supra dictum solium, sedentibusque in medio predicti soli nobile et magnifico don Francisco Pacheco, regio consiliario Regiam Cancellariam regente, et in parte dextera dicti nobilis regentis magnifico Francisco Angelo Vico et Artea, doctore Regiae Audienciae et Fisci patrono, et ad latus dicti magnifici Angeli Vico magnifico Nicolao Scarxoni¹, iudice Regiae Curiae, et ad latus dicti magnifici / Scarxoni magnifico Petro Tarrazona, doctore dictae Regiae Audienciae, et ad latus dicti c. 16v. magnifici Tarrazona don Joanne de Andrada, iudice Regiae Curiae, et ad latus dicti nobilis de Andrada magnifico Andrea del Rosso, Regii Patrimoni advocato, et in parte sinistra dicti nobilis regentis Cancellariam don Didaco de Aragall, gubernatore et reformatore Capitem Calari et Gallure, et ad latus dictis nobilis gubernatoris don Paulo de Castellvi, regio procuratore, et ad latus dicti regii procuratoris Francisco de Ravaneda, magistro rationale, et ad latus dicti magistri racionalis don Juliano de Abella, Generale Thesaurariam regente. In secundo gradu dicti soli, a parte dextera, capitaneo don Alfonso Caro, et ad latus dicti capitanei Caro capitaneo Michaele Perez, et ad dexteram dicti capitanei Perez, capitaneo Joanne de la Matta; et ad sinistram dicti gradus don Francisco Pinna, primo coadjutore Officii Racionalis, et ad sinistram dicti Pinna, Gaspere Cugia, secundo coadjutore dicti Officii, et ad sinistram dicti Cugia Joanne Francisco Taray, tertio coadiutore dicti Officii Racionalis, et ad sinistram dicti Taray, Salvatore Sanna, quarto coadjutore dicti Officii Racionalis. Et in tertio gradu dicti soli, in parte dextera Proto Pinto, Fisci Regii procuratore et Francisco Tola, Regii Patrimonii procuratore; nec non stantibus in parte dextera suae excellenciae in predicto solio, me Ferdinando Sabater, notario publico et secretario Locumtenentiae Generalis et Regiae Audienciae pro herede Serra, et in parte sinistra Valentino Polla, regio alguazirio majore, et Francisco Vilaret, etiam notario et coadiutore mei dictis secretarii Sabater, convocatisque et congregatis / tribus Stamentis presentis Regni: c. 16[bis]² Ecclesiastico, Militari et Regali, nempe Stamento ecclesiastico in parte dextera, Stamento militare in parte sinistra, Stamento regali nempe civitatum et universitatum presentis Regni ante adversus dictum solium, in hunc modum videlicet pro Stamento ecclesiastico sedens.

Pro Estamento ecclesiastico:

reverendissimus don Franciscus Desquivell, archiepiscopus callaritanus et episcopus Unionum;

reverendissimus don Laurencius Nietto, archiepiscopus arborensis;

reverendissimus don Joannes de la Bronda, episcopus ampuriensis;

reverendus doctor Antonius Nuseo, archipresbiter turritanus, pro reverendissimo don Didaco Passamar archiepiscopo turritano ac etiam pro Capitulo turritano, ut asserit;

reverendus doctor Petrus Manconi, pro reverendissimo don Ambrosio Machi, episcopo alguerensi;

¹ Talvolta *Escarxoni*.

² È stato ripetuto il numero della carta precedente.

reverendus doctor Antonio Dessi pro reverendissimo don Gavino Manconi, episcopo
usellensi et pro dicto Capitulo, ut asserit;
reverendus doctor Antonius Tola procurator reverendi Capituli sedis callaritanæ et etiam
reverendi Capituli arborensis;
reverendus doctor Nicolao Pilo, canonicus arborensis pro reverendo Capitulo ampuriensis;
reverendus doctor Hieronimus Cani, canonicus ecclesiensis pro reverendo Capitulo dictæ
sedis ecclesiensis;
reverendus Gaspar Buxello pro priore ecclesie Sancti Salvatoris civitatis Oristany.

Pro Stamento militari, sedentes ordine turbato:
Illustris don Franciscus de Castellvi, marchio de Laconi; /

c. 16[bis]v.

egregius don Antonius Brondo, comes de Serramanna;
egregius don Ludovicus Gualbes, comes de Palmas;
don Franciscus Sapata;
don Joannes Baptista de Castellvi;
egregius don Alphonsus Gualbes, comes de Palmas;
don Hieronimus Setrillas;
don Melchior de Silva
don Philippus de Cervello;
don Gaspar de Requesens
don Michael de Requesens
don Bonifacius Capai
don Augustinus Capai
don Gaspar Pira
don Franciscus de Abella
don Simon Castañer
don Gauraldus Busquets
don Joannes de Castellvi
don Franciscus Pinna *minor*
don Gabriel Manca et Arquer
don Joachinus Manca et Arquer;
don Franciscus Manca et Arquer
don Joannes Sant Just
don Antiochus Sant Just
don Franciscus Dias
don Didacus Meli
don Joannes de Castellvi
Franciscus Gessa /
c. 17
don Antiochus Cani
don Antiochus de Castellvi

don Ignasius Aymerich
don Franciscus Barbarà
don Gaspar Barbarà
don Angelus Delitala
don Antonius Rams
don Alfonsus Azor Sapata
don Joannes Stephanus Massons
Pere Portugues, señor que.s diu de la baronia de Posada
Andreu de la Bronda
lo doctor Francisco Martines
lo doctor Francisco Fortessa
Diego Fortessa
lo doctor Gabriel Otger
Bonaventura Otger
lo doctor Juan Dexart
lo doctor Juan Ferret
Francisco Torrella
Hieronì Torrella
Salvador Pitzolo
don Sebastia Zoncha
Esteve Llaunell;
Antoni Liperi, señor que.s diu de la baronia de Sorso
Nicolao Porcella, señor que.s diu de la baronia de Serdiani y Sant Sperat
Salvador Sanna
Gaspar Cugia /
Steve Llaunell³
Francisco Sasso.

c. 17v.

Pro Stamento regali:

Pro Stamento regali civitatum et universitatum presentis Sardiniae Regni sedentes magnificus Petrus Joannes Otger, domicellus juris utriusque doctor in capite conciliarius istius civitatis Calaris, in medio scamni sedens, et in parte dextera dicti magnifici conciliarii Leander Sasso, syndicus dictae magnificae civitatis Calaris, et ad dexteram dicti Sasso, magnificus Michael Bonfant, juris utriusque doctor in secundo gradu conciliarius, et ad dexteram dicti magnifici Bonfant don Franciscus de Abella, syndicus civitatis Algaren, et ad dexteram dicti sindici de Abella magnificus Franciscus Deana Cau, in quarto gradu conciliarius, et ad dexteram dicti magnifici conciliarii Petrus Salazar, syndicus civitatis Ecclesiarum, et a parte sinistra dicti magnifici doctoris Otger nobilis don Hieronimus de Sena, syndicus civitatis Sassari, et ad sinistram dicti sindici de Sena magnificus Joannes Antonius

³ Ripetuto.

Pisu, in tertio gradu conciliarius, et ad sinistram dicti magnifici conciliarii Joannes Antiochus Ponti, syndicus civitatis Oristany, et ad sinistra dicti magnifici conciliarii Joannes Angelus de la Bronda, syndicus civitatis Castrì Aragonensis.

Quibusquidem peractis dictus illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, mandavit mihi dicto Ferdinando Sabater, notario et secretario prefato, ut coram omnibus legerem comissionem per suam regiam magestatem domini nostri regis suae excellencie pro celebracione huius regii generali Parlamenti factam, qua per me dictum notarium /

c. 18

et secretarium prae et infrascriptum, alta et intellegibili voce lecta, mandavit sua excellencia Petro Miguel ut propositione sequentem legeret:
«El Rey nuestro señor estima tanto esto Reyno de Cerdeña que si pudiera holgara mucho de visitarla y gozarse con tan buenos y fieles vassallos haziendole honras y merçedes. Pero el grande y esparcido cuerpo de su monarquia le trae de presente necessidad de asistir en su Corte, per lo qual me ha mandado que en su real nombre celebre el Parlamento, y con el valor, benignedad y justicia que es natural en su magestad manda que se mire sobra todo a la deffensa y tranquilidad del Reyno y a desagruar los agraviados, plena y llanamente y que con la instancia de los tres Estamentos se mejoren y establescan aquellas leyes viejas que lo huvieren menester y se hagan otras necessarias y combenientes al bien publico y no de otra manera, a tal que peso y dignidad se funde el servissio de Dios y de su magestad y el bien de los naturales.

Para obedecer los justissimos mandamientos reales sobredichos prometo por mi parte y la de los demas ministros de governar en este Parlamento candida y justamente, sin mirar a otro que al servissio de Dios y tranquilidad publica; por lo qual de parte de su magestad encargo lo mismo a todos en general y a los tres Estamentos, a tal que caminando todos a un fin recto, vamos unidos y en buena conrespodencia como Dios y su magestad nos mandan, y que con esto acertemos a hazer pocas cosas y essas grandes y utiles y bien efetuadas para el bien publico, apartando la muchedumbre de leyes y tratos que confunden y quitan la fuerça a las cosas esenciales. /

c. 18v.

Y por la estimacion grande que haze su magestad d.este Reyno, les da parte como a vassallos tan fieles y tan confidentes de l.estado general de su cosas, el qual es que al cabo de quarenta y siete años de la porfiada guerra de Flandres y la de Inglaterra y de la Liga catholica de Francia quedo la Corona de su magestad empeñada con summo grado, a que se añadieron los exercitos grandes que se juntaron en deffensa del duque de Saboya y de la Iglesia, quando lo de Venecianos y las armadas de galeras y vaxellos redondos que continuamente se sustentan para cubrir y assigurar la cristianidad del enemigo comun y assigurar las flotas y costas que las islas de ambos mares, a mas de las jornadas da mar y presas de Alarache y Mamorra, y el grande gasto de lo sucedido en Italia y Monferrato, y ultimamente el socorro que hizo el rey nuestro señor a su magestad cesarea del emperador su tio, en que se remediaron los rebeliones de Germania y en gran parte los de Ungria, enserrando en si las cosas del imperio, por consecuencia

las de toda la cristianidad y en particular las de Italia, Flandres y de toda la Real Corona de España. Todas las quales cosas no solo se han hecho por hazer guerra justa en las dichas partes y por cumplir en ellas con la fe y dignidad de la Corona, si no tambien por mantener la paz interna en todos los Reynos d.ella, como se ha ancalçado en las provincias de su magestad en Italia de mas de settanta annos continuos a esta parte, y la larga paz y tranquilidad de todos los reynos de España y la d.este por tantos siglos despues de sus durables guerras antiguas, la qual paz y tranquilidad comun de la Corona no se pudiere alcançar sin hazer las guerras dichas y divertir las armas enemigas en sus proprias cassas, pues si estuvieran desocupadas vinieran a las nuestras en las miserias y males de la guerra; en cuyos inmensos y forçosos gastos de las dichas cosas se han consumido no solo los grandissimos tesoros de ambas Indias y las rentas reales de tan gran corona, si no gran parte de las rentas ordinarias de los Reynos, vendidas en censos anuales. Y por tanto, considerando la gravedad y importancia de las dichas cosas, los fidelissimos vassallos / de todos los Reynos y señorias de su magestad en todos ellos en c. 19 sus juntas de Cortes han socorrido a su magestad creçiendoles los serviçios que los solian hazer y en las mas partes o todas los han doblado, como siguio en Castilla, sirviendo a su magestad con tantos millones, y en Napoles con tresçientos mil ducados de renta, y en Milan con ducientos mil en ciertos dacios, y en Cathalunia, que solia dar trescientos mil ducados, con un millon y doscientos mil, y assi a la rata en Aragon y Valençia. Y siendo hoy las causas las mismas y las ocasiones mas apretadas con la nueva rotura de la guerra de Flandres y con la inundacion de piratas y guerra de la India y sospechas de otras cosas, port todo espera justamente el rey nuestro señor y tenemos por cierto sus ministros que no solo tomaran los Estamentos d.este Reyno los buenos exemplos de las otras provincias de su magestad, si no que los daran a todas ellas segun su proporcion, mostrando en el servicio que haran y en la forma de tratarlo y concederlo el amor y fidelidad que es propria suya y que es igual con los mejores vassallos que tenga ningun rey del mundo».

Quibusquidem comissione et propositione lectis et per dicta tria Estamenta auditis, ipsis surgentibus a dictis eorum scanis in quibus sedebant, et simul junctis inter prenominatos dictorum trium Estamentorum colloquio super responsione facienda dictae prepositioni, postea redentibus ipsis omnibus ad dicta scana et estantes detectis capitibus, per organum dicti reverendissimi archiepiscopi callaritani cui fuit comissum responsum faciendum, illud fuit verbo factum et suae excellenciae prolatum verba dirigendum per hec vel similia verba:

«Illustrissimo y excellentissimo señor, los tres Estamentos que estan aquí presentes han hoido la proposition fecha por vuestra excellencia y ansi todos con la innata fidelidad que siempre han tenido a su rey y señor acudiran a ella en todo lo que sera de su real servissio, confiados recibir las mercedes solitas de su real magestad y maiores por manos de vuestra excellencia, a la qual supplican / mande concedir termini competente a los au- c. 19v. sentes que han çido çitados para que andan».

Qua responsione facta incontinenti prefactus illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti generali Parlamento, jussit dilacionem duodecim dierum concedi de speciali gracia citatis et non comparentibus ad dictum Parlamentum, porrogabat ad diem crastinam, si feriata non fuerit, si autem ad diem sequentem juridicam et non feriata.

Nobilis et magnificus don Franciscus Pacheco, regius conciliarius Regiam Cancellariam regens, in personam suae excellenciae fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, porrogat Parlamentum et omnes et singulos actus ad diem crastinam si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem proximam inmediate sequentem usque ad conclusionem presentis regis generalis Parlamenti».

Presentibus ibidem Joannes Antonio Durant, notario, et Nicolao Rosso, etiam notario, et aliis plurimis in copioso numero pro testibus.

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius pro herede Serra.

21

1624 febbraio 6 martedì, Cagliari (Cattedrale)

Francesco Pacheco, reggente la Reale Cancelleria, si reca in cattedrale e, portatosi davanti al soglio, per ordine e in nome del viceré rinvia il Parlamento all'indomani.

Et adveniente die martis intititata sexta mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari, jussu suae excellenciae constitutus personaliter nobilis et magnificus don Franciscus Pacheco, regius conciliarius Regiam Cancellariam regens, ad ecclesiam metropolitanam cathedralem sedis calaritanae ante theatrum soli regii generalis Parlamenti, qua dies est assignata ad celebracionem dicti regii Parlamenti et in personam suae excellenciae fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, porrogat / Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem proximam inmediate sequentem et non feriata».

Presentibus Joanne Antonio Durant et Nicolao Scano regio portario pro testibus.

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius pro herede Serra.

c. 20

3. Le abilitazioni

22

1624 febbraio 7, Cagliari (palazzo regio)

Giovanni Vivas, luogotenente generale del Regno, riprendendo i lavori del Parlamento, si riunisce con gli ufficiali regi: alla sua destra si dispongono Francesco Pacheco, reggente la Reale Cancelleria, Francesco Angelo de Vico Artea, Nicola Scarxoni, Pietro Tarazona, Francesco Corts e Giovanni de Andrada, giudici della Reale Udienza, e Andrea del Rosso, avvocato fiscale patrimoniale; mentre alla sua sinistra Diego de Aragall, governatore del Capo di Cagliari e Gallura, Paolo de Castelvì, procuratore reale, Francesco de Ravaneda, maestro razionale, Giuliano de Abella, reggente la Reale Tesoreria, e Ferdinando Sabater, notaio e segretario della Luogotenenza generale.

Si riuniscono anche gli Stamenti: l'Ecclesiastico nella sacrestia della cattedrale, il Militare nella cappella della chiesa della Vergine della Speranza, il Reale nel palazzo regio della città.

A conclusione dei colloqui il viceré e i suoi ministri decidono di procedere all'elezione degli abilitatori della Curia Regia e incaricano Castelvì e Abella di recarsi presso gli Stamenti per invitarli a fare altrettanto e a verificare le procure degli assenti, e inoltre comunicare che erano stati nominati come abilitatori Pacheco, Castelvì e Tarazona.

I due delegati, insieme al notaio, portano l'ambasciata allo Stamento ecclesiastico e l'arcivescovo di Cagliari, esprimendo compiacimento per le nomine, assicura che non appena si procederà alla nomina degli abilitatori e all'esame delle procure ne sarà data comunicazione al viceré. La medesima ambasciata viene fatta presso lo Stamento militare e presso lo Stamento reale: uguale risposta viene data loro dal marchese di Laconi per il Militare, e da Otger, consigliere in capo di Cagliari, per il Reale.

Rientrati in aula, gli ambasciatori riferiscono al viceré.

Poco dopo giungono nella sala Antonio Nuseo, procuratore del Capitolo turritano, e Antonio Dessì, procuratore del Capitolo di Usellus, ed il primo notifica al viceré che lo Stamento ecclesiastico ha eletto come abilitatore Francesco de Esquivel, e chiede che venga inviata allo Stamento la patente regia con i poteri conferiti al viceré per la celebrazione del Parlamento. Il reggente la Reale Cancelleria, complimentandosi per l'elezione dell'arcivescovo di Cagliari, assicura l'invio di quanto richiesto.

Lo Stamento militare, a sua volta, incarica Antioco Sant Just e Francesco Zapata di comunicare al viceré che procederà alla nomina degli abilitatori e di chiedere che venga trasmessa la carta reale con i poteri conferiti. Pacheco assicura l'invio di quanto richiesto e il viceré incarica il notaio Sabater di notificare allo Stamento militare le patenti regie. Il notaio Sabater si reca presso lo Stamento militare per eseguire l'or-

dine viceregio, ma ritorna subito nella sala per riferire che Francesco de Castelvi, a nome dello Stamento, chiede che i poteri viceregi vengano notificati dagli ambasciatori secondo la tradizionale forma prescritta. Vivas incarica quindi il notaio di verificare quale prassi in passato sia stata seguita nella presentazione dei poteri durante i lavori del Parlamento del 1613 e, avendo riscontrato che in quell'occasione era stato lo stesso Sabater a provvedere alla notifica, questi viene incaricato di ripresentarsi allo Stamento per sottoporre gli atti di quelle Corti e dissuadere i Militari dal cercare pretesti strumentali e invitarli a esibire eventuali documenti contrari. Il marchese di Laconi risponde affermativamente.

Nel frattempo si cercano e si trovano altri atti dai quali risulta che la prassi seguita era quella di consegnare gli atti allo Stamento ecclesiastico il quale avrebbe provveduto a trasmetterli agli altri due, a cui spettava il compito di riconsegnarli al viceré. Decidendo di seguire questa prassi, il notaio Sabater consegna la copia del Parlamento del duca di Gandia all'arcivescovo di Cagliari il quale ribadisce però che i prelati e i capitolari pretendono che i poteri vengano trasmessi allo Stamento ecclesiastico con un'ambasciata dei due ufficiali del Consiglio Regio e patrimoniale e non dal notaio. Sabater allora si reca presso lo Stamento militare con una copia del Parlamento del conte d'Elda, sollecitando la risoluzione della questione. Presa visione delle carte, lo Stamento militare ritiene che esse siano a proprio favore e pertanto prega il viceré di seguire la stessa procedura. A questo punto, dopo un breve colloquio tra il viceré e gli ufficiali, viene affidato a Francesco Corts e a Giovanni de Andrada il compito di presentare allo Stamento ecclesiastico il mandato viceregio, pregando di restituirlo con le procure degli assenti perché si possa procedere nei lavori del Parlamento.

L'arcivescovo di Cagliari, a nome dello Stamento ecclesiastico, dichiara di attenersi a quanto disposto dal viceré. Successivamente i due ambasciatori si recano presso lo Stamento militare per comunicare che la copia del mandato è stata consegnata all'Ecclesiastico e sollecitano l'invio delle procure degli assenti. Il marchese di Laconi assicura di ottemperare a quanto richiesto. Di lì a poco giungono nella sala del palazzo regio Leandro Sasso, procuratore della città di Cagliari, e Pietro Salazar di Iglesias, per chiedere di recapitare anche allo Stamento reale il documento contestato. Il reggente la Reale Cancelleria giustifica il mancato invio col fatto che lo Stamento reale era impegnato nella Trezena. L'ambasciata è dunque affidata a Diego de Aragall e a Francesco Corts, i quali comunicano che il documento è stato consegnato allo Stamento ecclesiastico e sollecitano l'invio degli atti delle procure degli assenti.

Su incarico del viceré, Francesco Pacheco rinvia i lavori del Parlamento all'indomani o, se festivo, al successivo giorno feriale.

c. 20 Et adveniente die septimo february anno a nativitate Domini 1624, Callari, predictum regium generale Parlamentum continuando, constitutus personaliter prefactus illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, pro rex, locumtenens et capitaneus ge-

neralis istius Sardiniae Regni et preses in presenti regio generali Parlamento, in quadam aula regii palatii loco ad celebratione presentis regii generalis Parlamenti assignato, una cum nobilibus et magnifici regii officialibus, nempe don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea fisci patrono et doctore Regiae Audienciae, Nicolao Scarxoni, Petro Tarazona, Francisco Corts et don Joanne de Andrada, doctoribus dictae Regiae Audienciae, et Andrea del Rosso, Fisci Regii Patrimoni advocato, sedentibus in parte dextera suae excellenciae; et in parte sinistra don Didaco de Aragall, gubernatore et reformatore Capitum Calaris et Gallurae, don Paulo de Castellvi, regio procuratore, Francisco de Ravaneda, magistro rationali, don Juliano de Abella, Generalem Thesaurariam regente, et me Ferdinando Sabater, notario et secretario Locumtenentiae Generalis et Regiae Audienciae, convocatisque et congregatis predictis regii officialibus in predicto loco cum sua excellencia et tribus Stamentis, nempe reverendissimo Estamento ecclesiastico in sacristia sedis callaritanae cathredalis, et Militare in capella invocationis Virginis redemptoris de Esperansa, et Regale in quodam conclavio domus presentis civitatis Callaris. Ad sonum campanae ut moris est, generale Parlamentum representantibus, procedentibus pro suam excellenciam cum dictis regii officialibus aliquibus colloquis, fuit conclusum quod eligantur habilitatores pro parte Regiae Curiae et de eorum electione fiat embaxiatam tribus Stamentis per nobiles don Paulum de Castellvi, regium procuratorem, et don Julianum de Abella, regentem Thesaurariam, et quod unoquoque Stamenti suum eligat / habilitatorem et recognoscat procurationum instrumenta absentium et illa c. 20v. suae excellenciae mitat ut valeat procedere ad expedicione dicti regii generalis Parlamenti. Et fuerunt electi pro parte regiae Curiae habilitatores sequentes.

Habilitadors per la Regia Cort:

lo noble don Francisco Pacheco, regent la Real Cancellaria;

lo noble don Pau de Castellvi, procurador real;

lo magnifich Pedro Tarrazona, doctor de la Real Audiencia;

y los magnifichs Francisco Angel Vico y Artea, com advocat del Real Fisch, y Andreu del Rosso, com advocat patrimonial.

Et recedentes dicti nobilis embaxiatores a dicta aula una cum me notario et secretario infrascripto, accesserunt a dicta Estamenta nempe ad reverendissimum Estamentum ecclesiasticum in quo, per organum dicti nobilis don Pauli de Castellvi, regii procuratoriis, fuit explicata predicta embaxiata, idemque afirmante dicto nobile don Juliano de Abella, regente Thezaurariam, qua explicata, incontinenti reverendissimus don Franciscus de Esquivell, archiepiscopus calaritanus, respondit per hec vel similia verba: «que es estada molt bona la electio per sa excellencia fetta de dits habilitadors y que se tractara en dit Estament la electio fahedora de habilitadors y ab embaxada se fara a saber a sa excellencia y se regonexeran les procures dels absents y se trametran».

Et recedentes dicti nobiles embaxatores a dicto Estamento accesserunt ad Estamentum

c. 21

militare, in quo etiam per dictum nobilem regium procuratorem fuit explicata predicta embaxiata, et per illustre don Franciscum de Castellvi, marchionem de Lacono, fuit responsum per hec vel similia verba: «que era molt bona la ellectio / fetta per sa excellencia dels dits habilitadors y que se tractaria en lo dit Estament y ab embaxada respondra a sa excellencia».

Et recedentes a dicto Estamento accesserunt ad dictum Estamentum regale in quo etiam fuit explicata predicta embaxata, et per organum magnifici doctoris Petri Joannis Otger, in primo loco conciliarii presentis civitatis, fuit responsum que sa excellencia havia fet molt bona electio de dits habilitadors y se tractaria en dit Stament y ab embaxada se respondra a sa excellencia.

Et recedentes predicti nobiles embaxiatores et me dicto notario et secretario relacionem suae excellenciae de premissis fecerunt.

Et paulo post venerunt in dicta aula Antonius Nuseo, archipresbiter turritanus uti procuratoris reverendi Capituli turritani, et doctor Antonius Dessi, decanus usellensis uti procuratoris reverendi Capituli usellensis, et per organum dicti archipresbiteri sequentem ambaxatam explicarunt:

«Il·lustrissimo y excellentissimo señor, en lo Estament ecclesistich se ha comunicada la embaxiada per vostra excellencia tramessa al dit Estament a cerca la electio dels habilitadors per la Regia Cort, quala es estada molt bona y axi en dit Estament ecclesiastich se ha elegit en habilitador per part de aquell al reverendissimo don Francisco d.Esquivell, archebisbe de Caller. Y supplica dit Estament a sa excellencia mane trametre a dit Estament la comissio y poder de sa real magestat per al present real general Parlament».

E lo magnifich don Francisco Pacheco, regent la Real Cancelleria, respos que la electio en la persona de dit reverendissimo archebisbe de Caller fetta per dit Estament es molt bona y que se trametran los poders que demanan per que se passe avant en dit real Parlament.

c. 21v.

Et recedentes predicti embaxiatores a dicta aula, paulo post accesserunt nobili don Antiochus Sant Just et don Franciscus Çapata, embaxiatores Estamenti militaris, et ex parte illius / per organum dicti don Antiochi Sant Just suae excellenciae ambaxiatam sequentem fecerunt:

«Il·lustrissimo y excellentissimo señor, en lo Estament militar se ha comunicada la embaxiada per vostra excellencia tramessa al dit Estament a cerca la electio dels habilitadors per la Regia Cort, quala es estada molt bona y axi en dit Estament se fara electio de habilitador per part de aquell. Y supplica dit Estament a sa excellencia mane trametre ad aquell los poders y comissio de sa real magestat per a la celebracio del present real general Parlament».

E lo noble y magnifich don Francisco Pacheco, regent la Real Cancelleria, respoune que estava be y que se trametran a dit Estament los poders que demana.

Et recedentes predicti embaxiatores a dicta aula, sa excellencia mana a mi, dit infrascrit notari y secretari, a hont eran los dits poders de sa real magestat, y havent. lis encontinent mostrats dix que anas en lo dit Estament militar y que lis mostras per a que los vessen y lis digues que si ne volian copia que encontinent se lis daria.

Et incontinenti constituhit personalment yo dit infrascrit notari y secretari en lo dit Estament militar ab dits poders de dita sa excellencia lis he dit de com de part de sa excellencia venia per a notificar. lis aquells per a que los vessen y si ne volian una o moltes copies que se lis darian encontinent; y aquells respongueren per orga de l. illustre don Francisco de Castellvi, marques de Laconi, que basava a sa excellencia les mans, que los dits poders se acostumavan portar al dit Estament ab embaxadors per la Regia Cort y que sa excellencia se servis trametre. lis aquells en la forma solita y acostumada y que no se lis / fes agravis y c. 22 que esperavan rebre merces de mans de sa excellencia.

Y havent yo dit infrascrit notari tornada la resposta a dita sa excellencia y havent hoida aquella, mana a mi dit e infrascrit notari miras lo proçes del Parlament celebrat per lo illustrissimo duch de Gandia y miras la forma y manera se tingue en la presentacio de dits poders; y havent vist aquell, se troba que aquells se eran tramessos a dits Estaments per mi dit e infrascrit notari y secretari y me mana transferir. me en dit Estament ab dit exemplar y lis mostras aquell y lis digues de part de sa excellencia que lis besava les mans y que fossen servits mirar lo exemplar del dit Parlament del duch de Gandia y que no cercassen novedats, y que si dit Estament militar tenia algun exemplar en sa favor que ho mostras, per que vist aquell per sa excellencia se observara lo que sera de justicia.

Y havent entes los dits illustres, egregis y nobles de dit Estament militar la dita embaxiada, per orga del dit illustre marques de Laconi respongueren que ells tenian exemplars de que dits poder se lis portaria ab la embaxiada susdita y que lo mostrarian a dita sa excellencia.

Et incontinenti havent dita sa excellencia hoida la dita resposta, havent. se cercats alguns exemplars se troba de que los dits poders se trameten y porten a l. Estament ecclesiastich y aquell los tramet als altres Estaments y apres vists per aquells los tornen en poder de dita sa excellencia, com ab effecte mana dita sa excellencia a mi, dit e infrascrit notari, portas los dits poders al dit reverendissimo Estament ecclesiastich y lis dexas alli y li digues de com dit reverendissim Estament apres de haver vist aquells los trametes a l. Estament militar y real com se acostumava y constava ab lo exemplar del Parlament del duch de Gandia.

Y havent dit reverendissim Estament entes la dita embaxada, per orga del / reverendisimo archebisbe de Caller, respongue que estava be lo exemplar pero que los demes prelats y capitulars se quexiavan que los poders se trametian al dit Estament ab embaxada de dos señors del Real y Patrimonial Concell y no de mi dit e infrascrit notari, y que per tant sa excellencia se servis fer. lo d. exa manera y que se servis trametre. lis algun altre Parlament e o exemplar del sus dit per saniar. se millor sos intentos. c. 22v.

Y havent sa excellencia entesa la dita resposta mana a mi dit e infrascrit notari me constituís personalment en lo Estament militar ab un altre exemplar del Parlament del comte

de Elda per a que vessen aquell y lis digues de sa part que vessen aquell y que si tenian algun altre exemplar en contrary que ho mostrassen y que en cosas de nigeria no cercassen tants intervallos y que la hora era tarde.

Y havent dit Estament vist dit exemplar del dit comte d.Elda, per orga de l.illustre marques de Lacono respongue que besava les mans a sa excellencia y que dit exemplar era en favor de dit Estament militar, y que pertant se servis sa excellencia no fer agravi a dit Estament, si no fer.lis tota merced.

Y havent yo dit e infrascrit notari tornada la resposta a dita sa excellencia y havent comunicada aquella, ab los nobles y magnifichs officials reals havent tingut colloqui entre ells, fonch conclos de que sia fetta embaxada per los nobles y magnifichs Francisco Corts, doctor de la Real Audiencia y don Juan de Andrada, jutge de la Regia Cort, a l.Estament ecclesiastich, fent.lis exhibicio de part de sa excellencia de la comissio y poder per la sacra catholica real magestat del rey nostre señor a sa excellencia per al present real general Parlament tramessos, pregant.lis que trametan los poders y procuras dels absents per a que se entenga en la expedicio del present real general Parlament, per convenir axi al servissi de sa magestat y beneffici del present Regne.

c. 23

Et assumpto onere dictae embaxiatae, los predits nobles y magnifichs embaxadors anaren juntament ab mi notari infrascrit al reverendissimo Estament / ecclesiastich, y havent en aquell, per orga del dit magnifich Francisco Corts, explicada la dita embaxada y aquella afirmant dit noble don Juan de Andrada, exhibiren lo dit real privilegi de sa magestat del poder predict a sa excellencia concedit y se lis digue que trametan los poders y procuras, quals per embaxada de sa señoria illustrissima se lis demanaren, y fonch respost per lo reverendissimo de Caller que en dit Estament se veura lo dit real privilegi de sa magestat y ab embaxada se tornara la resposta a sa excellencia y se trametran les procures.

Y essent anats los predits nobles y magnifichs embaxadors al espectable Estament militar explicaren la matexa embaxada y de com lo real privilegi de sa magestat han dexat en poder del reverendissimo Estament ecclesiastich de hont se li podra comunicar, y que trametan a sa excellencia los poders y procures dels absents quals dimecres propassat ab embaxada se demanaren per dit spectable Estament; y respongue lo illustre marques de Lacono que en lo Estament se comunicara tot y ab embaxada se tornara la resposta a sa excellencia.

Et paulo post venerunt ad suam excellenciam in dicto conclavio regii palatii cum dictis magnificis et egregiis regiis officialibus existentem, Leander Sasso, syndicus magnificae civitatis Calaris, et Petrus Salazar, syndicus civitatis Ecclesiae, embaxatores Stamenti regalis, et suae excellenciae sequentem embaxatam fecerunt: «que dit Estament havia tingut noticia de que sa excellencia havia trames lo poder de sa magestat per al present real general Parlament per a que se comunicas als altres Estaments y que no se havia feta la embaxiada al dit Stament real; y pertant suplicavan a sa excellencia se fes fer dita embaxada». E lo noble y magnifich regent la Real Cancelleria respongue que per quant en dit Estament real estavan ocupats en la Trezena y que per ço no s.era fetta dita embaxada y que se havia de fer aquella. /

Et recedentes predicti embaxatores a dicta aula, habito colloquio per suam excellen- c. 23v.
ciam cum dictis regiis officialibus, fuit conclusum quod fiat embaxata dicto Stamento
regali per nobilis et magnificos don Didacum de Aragall, gubernatore et reformatore
Capitum Callaris et Gallurae, et Franciscum Corts, Regiae Audienciae doctore, de
dicto regio privilegio dicto Stamento ecclesiastico relicto et quod transmittant procu-
rationum instrumenta absentium ut in expeditione presentis realis generalis Parlamenti
procedi valeat.

Et recedentes nobilis et magnifici embaxiatores a dicta aula una cum me notario infra-
scrito, accesserunt ad dictum Stamentum regale in quo per organum dicti nobilis guber-
natoris fuit explicata predicta embaxata, idemque affirmante dicto magnifico Francisco
Corts; qua explicata incontinenti per organum magnifici in capite conciliarii fuit respon-
sum de que estava molt be de haver dexat dits poders de sa excellencia al dit Estament
ecclesiastich y que se trataria en dit Estament real sobre lo trametre les procures dels ab-
sents.

Et redentes predicti nobiles et magnifici embaxatores una cum me, notario et secretario
infrascripto, relacionem suae excellenciae de praemissis fecerunt.

Et sich peractis cum exdeveniret nos, de mandato suae excellenciae, nobilis et magnificus
don Franciscus Pacheco, regius conciliaris Regiam Cancellariam regens, in personam
illustrissimi et excellentissimi domini llocumtenenti et capitanei generalis, fecit provisio-
nem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus
generalis, porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam si feriata non
fuerit, si autem ad primam diem juridicam immediate sequentem cum dierum continuae
/ usque ad conclusionem presentis regii generalis Parlamenti, mandans de his per me, c. 24
notario et secretario infrascripto, actum confici».

Presentibus Valentino Polla, alguazirio majore, Nicolao Scano, regio portario e multi aliis
in copioso numero pro testibus.

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius. /

23

1624 febbraio 7, Cagliari

Giovanni Vivas ordina a Francesco Vilaret di recarsi presso gli abati, i sindaci e i procuratori dei Capitoli delle Cattedrali delle città del Regno per intimargli di consegnare documenti e memoriali a sostegno delle loro pretese. Vilaret si reca presso Giuseppe del Rosso, abate di Saccargia, e Giacomo Spiga, abate di Salvenero, e comunica loro la disposizione viceregia. Essi confermano al notaio di attenersi a quanto ordinato. Notifica poi la medesima richiesta ai sindaci e ai procuratori dei Capitoli i quali tramite il canonico Manconi, sindaco e procuratore del Capitolo della Cattedrale di Alghero, dichiarano che in questa causa non intendono sottostare al giudizio del viceré o del Real Consiglio.

c. 119v.

Die septimo mensis february anno a nativitate Domini 1624, Calari. Trobant.se lo illustrissim i excellentissim señor don Juan Vivas, llochtinent y capita general en lo present Regne de Sardenya dins lo Real Consell, juntament ab los nobles y magnífichs doctors en dret de aquell, mana a mi Francisco Vilaret, notari publich y coadjunt de Fernando Sabater, axi be notari y secretari de la Llochtinentia General y Real Audientia del present Regne per lo hereu Serra, me transferis de son orde y manament en poder dels reverents abats y sindichs y procuradors dels Capitols de les cathedrals de les çitats del present Regne y de sa part lis digues que dins tres dies dassen memorials y exhibescan altres papers y proves que tindran en dita pretesa. Y essent.me constituit personalment en poder dels reverents abats don Joseph del Rosso, abat de Sacargia, y de don Jaume Spiga, abat de Salvenero, als quals personalment en sas casas trobats havent.lis dat y esplicat dit recaudo respongueren que besavan les mans a sa excellencia y que ho faran; de quibus.

Et incontinenti essent.me transferit en poder de dits reverents sindichs y procuradors de dits Capitols als quals personalment trobats en la sagrestia de la iglesia cathedral de la present ciutat, havent.lis axibe dit y explicat dits recaudo per orga del canonge Manconi, com a sindich y procurador del Capítol de la cathedral de la çitutat de l.Alguer, respongueren que besavan a sa excellencia les mans y que en esta pretesa y causa no tenian per son jutge a dita sa excellencia y dits señors del Real Consell y que per adeço no entenian subir judissi devant d.ells; de quibus et cetera.

Presentibus ibidem reverendo Michaelae Cathala, presbitero et sedis callaritane beneficiato, et Joanne Baptista Vassallo, notario, pro testibus.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra. /

24 *1624 febbraio 9, venerdì, ore 4 pomeridiane, Cagliari (palazzo regio)*
Giovanni Vivas, luogotenente generale e capitano del Regno, riuniti gli ufficiali regi e congregati gli Stamenti nei luoghi stabiliti e nelle consuete forme, incarica Francesco Pacheco, reggente la Reale Cancelleria, di aggiornare il Parlamento al giorno successivo.

c. 24

Et adveniente die veneris intitulato nono mensis february anno a nativitate Domini 1624, Calari, hora quarta post meridiem vel inde sirca, predictum regium generalem Parlamentum continuando, constitutus personaliter prefatus illustrissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, una cum nobilibus et magnificiis regiis officialibus, nempe don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea, fisci patrono, Nicolao Scarxoni iudice Regiae Curiae, Petro Tarazona et Francisco Corts, Regiae Audienciae doctoribus, don Joanne de Andrada, iudice Regiae Curiae, et Andrea del Rosso, Fisci Regii Patrimoni advocato, sedentibus in parte dextera suae excellenciae; et in parte sinistra don Didaco de Aragall, gubernatore et reformatore Capitum Calaris et Gallurae, don Paulo de Castellvi, regio procuratore, Francisco de Ravaneda, magistro rationali et don

Juliano de Abella, Generalem Thesaurariam regente, et me Ferdinando Sabater, notario et secretario Locumtenentiae Generalis et Regiae Audienciae, convocatisque et congregatis dictis regiis officialibus in predicto loco cum sua excellencia, et tribus Stamentis nempe reverendissimo Stamento ecclesiastico in sacristia sedis callaritanae, Militare in capella invocationis Virginis redemptionis de Esperansa, et Regale in quodam conclavio domus civitatis Calaris, ad sonum campanae magnae, ut moris est, generale Parlamentum representantibus, precedentibus per suam excellenciam aliquibus colloquis, cum exdeveniret nos de mandato suae / excellenciae nobilis et magnificis don Franciscus Pacheco, c. 24v. regius conciliarius Regiam Cancellariam regens, in personam suae excellenciae fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas locumtenens et capitaneus generalis, porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam si feriata non fuerit, si autem feriata ad primam diem immediate sequentem non feriata cum dierum continuae usque ad conclusionem presentis regii generalis Parlamenti, mandans de his per me notarium et secretarium infrascriptum actum confici».

Presentibus Nicolao Scano, regio portario, et Joanne Antonio Durant, notario, pro testibus.

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius. /

25

1624 febbraio 10, Cagliari

Il viceré ordina a Francesco Vilaret di recarsi presso i sindaci e i procuratori dei Capitoli per comunicare che nella prossima riunione verrà affrontato il problema dei ricorsi presentati e pertanto chiede di far esibire la relativa documentazione. A questo proposito il notaio riferisce sulla questione ai canonici Tola e Cani, rispettivamente sindaci dei Capitoli di Cagliari e di Iglesias, i quali si dichiarano impossibilitati a dare una risposta, in quanto la questione va affrontata in sede di riunione dei Capitolari.

Die decimo predictorum. Trobant.se sa excellencia en dit Real Consell, juntament als nobles y magnífichs de aquell, me mana dita sa excellencia a mi notari infrascrit me transferis en poder de dits nobles y reverents abats y axibe de dits reverents sindichs y procuradors de dits reverents Capitols y lis digues que dita sa excellencia assignava a plauso per al primer die juridich sobre dita pretesa que entre aquells tenen y que haguessen exhibit memorials y altres papers que tindran. Y essent.me transferit en poder de aquells, havent trobat a dits nobles y reverents abats, don Joseph del Rosso y don Jayme Squirro, personalment en sas casas trobats, havent.lis dit y esplicat dits recaudos, respongueren que besavan a sa excellencia les mans y que acudirian; de quibus.

Idem Vilaret notarius.

Et incontinenti constituit axi be personalment yo dit e infrascrit notari en poder de dits

reverents capitulars havent trobat als reverents canonge Tola, com a sindich del Capítol de la Seu de la present ciutat, y al reverent canonge Cani, com a sindich del Capítol de la Seu de Iglesias, havent. lis ad aquells refferit y explicat dit recaudo, respongueren per orga del dit canonge Tola que besavan a sa excellencia les mans y que no podian dar resposta alguna fins que se trobassen junts, y que trobats y ajuntats respondran a sa excellencia; de quibus.

Idem Vilaret notarius.

26

1624 febbraio 13, Cagliari

Francesco Vilaret dichiara di aver notificato ai Capitolari riuniti nella sacrestia della Cattedrale che nella prossima riunione verrà affrontato il problema dei ricorsi presentati e pertanto chiede di esibire la relativa documentazione. A nome dei presenti, il rappresentante della Chiesa turritana conferma che la questione sarà affrontata ma chiede un certo tempo per la discussione.

c. 120v.

Et die decimo tertio predictorum, Calari, constituit personalment yo dit e infrascrit notari, en la sagrestia de la iglesia cathedral de la present ciutat en la qual havent trobat a tots los dits reverents Capitulars que estavan seguts per a tractar negossis del real general Parlament, / als quals lis espliqui altra volta lo dit recaudo, y aquells havent entes aquell, per orga del reverent archipreste turritano, respongueren que besavan les mans a sa excellencia y que aquest maíti lo havian parlat sobre dit negossi y li representaren çerta difficultat; y sa excellencia li allega lo dit temps y plauso fins fos aquella allanada; de quibus. Presents per testimonis lo reverent Juan Pau Cathela y Juan Domingo Rosso, scrivent. Idem Vilaret notarius. /

27

1624 febbraio 13, martedì, ore 4 pomeridiane, Cagliari (palazzo regio)

Riunitosi il Parlamento nelle consuete forme e nei luoghi stabiliti, mentre si svolgono le consultazioni tra il viceré e gli ufficiali regi, si presentano nella sala Antioco Sant Just e Pietro Fortesa, ambasciatori dello Stamento militare, i quali lamentano che nel Reale non vi è alcun rappresentante a cui fare l'ambasciata.

Allontanatisi i due ambasciatori, il viceré, dopo essersi consultato con gli ufficiali regi, affida al reggente la Reale Cancelleria l'incarico di aggiornare nella forma consueta i lavori del Parlamento al mercoledì successivo.

c. 25v.

Et adveniente die martis intitulata decima tertia mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari, hora quarta post meridiem vel inde sirca, predictum regium generale Parlamentum continuando, constitutus personaliter prefatus illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis istius Sardiniae Regni et preses in presenti regio generali Parlamento, una cum nobilibus et magnificis regiis of-

ficialibus, nempe don Francisco Pacheco, regio conciliario Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea, fisci patrono, Nicolao Scarxoni et Francisco Corts, Regiae Audienciae doctoribus, don Joanne de Andrada, iudice Regiae Curiae, et Andrea del Rosso, Fiscii Regii Patrimoni advocato, sedentibus in parte dextera suae excellenciae; et in parte sinistra don Didaco de Aragall, gubernatore Caputum Calaris et Gallurae, don Paulo de Castellvi, regio procuratore, Francisco de Ravaneda, magistro rationali, et don Juliano de Abella, Generalem Thesaurariam regente, et me Ferdinando Sabater, notario et secretario Locumtenentiae Generalis et Regiae Audienciae pro herede Serra, convocatisque et congregatis in predicto loco cum suam excellenciam et tribus Stamentis quolibet in suo loco ad sonum campanae, ut moris est, regium generale Parlamentum representantibus, habitis aliquibus colloquiis per suam excellenciam cum dictis regii officialibus, venerunt ad suam excellenciam, in dicta aula regii palatii, don Antiochus Sant Just et Petrus Fortesa, embaxatores sindici Stamenti militaris et ex parte illius suae excellenciae embaxatam sequentem fecerunt:

«Illustrissimo y excellentissimo señor, lo illustre Estament militar enten trametre / una c. 26 embaxada a l'Estament real y no hi ha digun sindich. Supplica perço a vostra excellencia mane als sindichs de les ciutats del present Regne que vagian al dit Estament per a poder se fer la dita embaxada».

E per lo noble y magnifich regent la Real Cancellaria li fonch respost que farian anar a dits sindichs al dit Estament real.

Et recedentes predicti embaxatores a dicta aula, habito colloquio per suam excellenciam cum dictis regii officialibus fuit conclusum pro porrogetur. Et sic peractis cum deveniret nos, de mandato suae excellenciae nobilis et magnificis don Franciscus Pacheco, regius conciliarius Regiam Cancellariam regens, in personam suae excellenciae fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem mercuri proximam venturam cum dierum continuacione usque ad conclusionem presentis regii generalis Parlamenti, mandans de his per me notarium et secretarium infrascriptum actum confici».

Presentibus Valentino Polla, regio alguazirio majore, et Nicolao Scano, regio portario, et aliis quam plurimis in copioso numero pro testibus.

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius.

28 1624 febbraio 14, mercoledì, ore 3 pomeridiane, Cagliari (palazzo regio)

Riprendono i lavori parlamentari e si riuniscono secondo la consueta forma il vicere con gli ufficiali regi e separatamente i tre Bracci. Si presentano nella sala Nicola Pira e Gerolamo Cani, in rappresentanza dello Stamento ecclesiastico, per comunicare che sono stati esaminati il mandato ed i poteri del Vivas per celebrare il Parlamento e che, come per gli altri Stamenti, sono stati ritenuti validi. Il reggente la

Reale Cancelleria si dichiara soddisfatto poiché ciò consentirà uno svolgimento rapido dei lavori.

Fanno ingresso poi Antonio Brondo, conte di Serramanna, e Antioco Cani, rappresentanti lo Stamento militare, che vengono invitati a sedersi nel posto solitamente riservato agli ambasciatori. Il conte di Serramanna dichiara che quello non è il suo posto in quanto, essendo un nobile, gli spetta il posto di capo fila del banco a sinistra, mentre l'altro ambasciatore deve stare dopo il reggente, altrimenti egli non si siederà. Il reggente invita i due ambasciatori ad accomodarsi fuori dalla sala per sottoporre la questione al vaglio del Consiglio reale e patrimoniale. Dopo una consultazione tra il viceré e i ministri, i due ambasciatori vengono richiamati in sala e il reggente fa presente che la loro pretesa è priva di fondamento e devono attenersi alla solita forma, ossia il primo ambasciatore deve sedersi tra il reggente ed il giudice più anziano della Reale Udienza, ed il secondo nella parte centrale tra i due ufficiali patrimoniali. Se ciò allo Stamento militare non risulta, è invitato a fornire le prove della sua pretesa.

Congedatis i due ambasciatori, fa l'ingresso nella sala Simone Castañer, in qualità di sindaco dello Stamento militare, che chiede di avere gli atti dei Parlamenti del marchese di Aytona, del conte d'Elda e del duca di Gandia. Il viceré ordina al notaio Francesco Vilaret di recarsi presso lo Stamento militare per consegnare al marchese di Laconi gli atti delle Corti richiesti. Il reggente la Reale Cancelleria, considerato il sopraggiungere della notte, aggiorna il Parlamento al venerdì 17.

c. 26v.

Et adveniente die mercuri intitulata decima quarta mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, hora tertia post meridiem vel inde circa, predictum regium / generalem Parlamentum continuando, constitutus personaliter prefatus illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis istius Sardiniae Regni et preses in presenti regio generali Parlamento, una cum nobilibus et magnificis regiis officialibus, nempe don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea, fisci patrono et doctore Regiae Audienciae, Nicolao Scarxoni, iudice Regiae Curiae, Petro Tarazona etiam doctore dictae Regiae Audienciae, Francisco Cortis etiam doctore dictae Regiae Audienciae, don Joanne de Andrada, iudice Regiae Curiae, et Andrea del Rosso, Fisci Regii Patrimoni advocato, sedentibus in parte dextera suae excellentiae; et in parte sinistra Francisco de Ravaneda, magistro rationali, don Paulo de Castellvi, regio procuratore, et don Juliano Abella, Generale Thesaurariam regente, et me Francisco Vilaret, notario et coadjuncto Ferdinandi Sabater etiam notario et secretario Locumtenentiae Generalis pro herede Serra, convocatisque et congregatis dictis regiis officialibus in predicto loco cum sua excellencia, et tribus Stamentis, nempe reverendissimo Stamento ecclesiastico in sacristia sedis callaritanae, Militare in capella invocationis Virginis redemptionis de Esperansa, et Regale in quodam conclavio domus civitatis Callaris, ad sonum campanae magnae, ut moris est, generale Parlamentum representantibus, precedentibus per suam excellenciam aliquibus colloquis, accesserunt ad dictam aulam

reverendi doctor Nicolaus Pira, canonici arborensi et procurator reverendi Capituli arborensi, et canonicus Hieronimus Cani, procurator reverendi Capituli ecclesiensi, embaxatores reverendissimi Stamenti ecclesiastici et pro illius parte per organum dicti reverendi doctoris Nicolai Pira embaxata sequente fecerunt:

«Illustrissimo y excellentissimo señor, en lo Estament ecclesiastich se ha vist y regonegut la comissio y poder per sa real magestat del rey nostre señor a vostra excellencia per la celebracio de aquest real general Parlament donat y atorgat, lo qual axi be se ha comunicat als altres dos Estaments, / militar y real, y a tots los Estaments ha paregut que esta molt bo y qual havia de estar, y axi los dits Estaments entendran en lo progresso del dit Parlament y breu expedicio de aquell en tot lo que sera del servissi de sa magestat».

c. 27

E per lo noble regent la Real Cancelleria fou respost que estava molt be y se lis agrahia a sas señorias y que ab aço se passaria havant en la espedicio del real general Parlament.

Et recedentes predicti embaxiatores a dita aula, paulo post accesserunt egregius comes de Serramanna et nobilis don Antiochus Cani, embaxiatores Stamenti militaris, et cum illis dictum sit ut sederent in loco solito et dictis imbaxiatoribus dari assueto, respondentes per organum dicti egregii comitis de Serramanna pro hec verba dixerunt: «que aqueix no era lo seu lloch y que se li havia de dar lo cap del banch de la ma esquerra, per quant era Titulat y al altre embaxador, apres del señor regent y que altrament no se havia de seure».

Y per sa excellencia, per orga del noble y magnifich regent la Real Cancelleria li fou respost que se esperassen un poch fora y que ho tratarian los señors del Real y Patrimonial Consell y se li.s daria la resposta.

Et habito colloquio per suam excellenciam cum dictis regiis officialibus, fiu entrar als dits egregi comte de Serramanna y don Antiogo Cani, embaxadors predits, y per orga del dit señor regent se lis digue que no constava de tal exemplar, si no que se havia de seure en la forma y manera seuen los embaxadors dels altres Estaments, es a saber lo primer embaxador en mig del señor regent y del doctor mes antich de la Real Audiencia y lo altre embaxador a la part en mig del qui preceheix lo cap del banch dels officilas patrimonials y de l.altre que se segueix apres, y que si dit Estament militar tenia algun exemplar, que ho donas y que fins ara no constava / de sa pretensio.

c. 27v.

E los dits embaxadors per orga del dit comte de Serramanna suplicaren a sa excellencia li.s das llicencia de anarse.n per a comunicarho ab dit Estament militar, com en effecte se.n tornaren.

Et paulo post accessit ad dictam aulam nobilis don Simon Castaner, syndicus dicti Stamenti militaris, et suae excellenciae ex parte dicti Stamenti suplicavit ut dicto Stamento comunicarent aliqua Parlamenta marchionis de Aytona, comitis de Elda et ducis de Gandia.

Et incontinenti mana sa excellencia a mi notari infrascrit portas a dit Estament los processoss dels Parlaments del marques de Aytona, del comte d.Elda y del duch de Gandia, com en effecte los portaren y entegrenen en poder de l.illustre marques de Laconi don Francisco de Castellvi.

Et sic peractis cum deveniret nox, de mandato suae excellenciae, nobilis et magnificis don Franciscus Pacheco, regius conciliarius Regiam Cancellariam regens, in personam illustrissimi et excellentissimi domini don Joannis Vivas, locumtenenti et capitanei generalis, fecit provisionem sequentem: «Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis, porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem veneris proximam venturam quae erit decima septima¹ praedictorum si feriata non fuerit, si autem feriata ad primam juridicam immediate sequentem cum dierum continuatione usque ad conclusionem presentis regii generalis Parlamenti, mandans de his per me notarium et coadjunctum infrascriptum actum confici».

Presentibus Petro Antich, portario rationalis, et Nicolao Scano, regio portario, et multis aliis in copioso numero, pro testibus.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra. /

29

1624 febbraio 16, venerdì, Cagliari (palazzo regio)

Giovanni Vivas, viceré del Regno di Sardegna, si presenta nell'aula del palazzo regio con gli ufficiali regi, mentre gli Stamenti sono riuniti separatamente. Dopo le consultazioni, il reggente ordina al notaio Vilaret di rendere noto quanto deliberato nella seduta inaugurale del Parlamento sul diritto di precedenza avanzato dai rappresentanti delle città di Iglesias e di Castellaragonese. Sulla questione il viceré, sentite le parti e consultatosi con il reggente, i giudici della Reale Udienza e gli ufficiali patrimoniali, conferma quanto già stabilito nelle Corti del viceré Gastone di Moncada: il sindaco di Castellaragonese e quello di Iglesias devono alternarsi tra loro nel primo e nel secondo soglio: un giorno precede l'uno, il successivo l'altro. La sentenza, letta e pubblicata nella sala del palazzo regio alla presenza di Pietro Salazar, sindaco di Iglesias, e di Giovanni Angelo de la Bronda, sindaco di Castellaragonese, suscita da una parte la disapprovazione del Salazar, che reputa tale decisione pregiudizievole per la sua città in quanto la priva di una prerogativa legittima, e dall'altra la soddisfazione del sindaco castellanese. Il viceré ordina quindi al notaio Vilaret di recarsi presso lo Stamento reale per notificare al consigliere in capo quanto disposto nella sentenza, nonostante l'ulteriore supplica presentata dal rappresentante di Iglesias.

Successivamente, per ordine del viceré, Vilaret si reca nella chiesa della Speranza, dove sono riuniti i rappresentanti dello Stamento militare, per sapere se sussistono ancora le questioni di precedenza poste dai due ambasciatori. Il marchese di Laconi sostiene che nel Consiglio di giustizia il reggente precede a destra, ed un nobile a sinistra, e presto consegnerà un attestato dal quale risulta che lo Stamento militare gode di questa prerogativa. Il notaio riferisce al viceré. Subito dopo si presenta nella sala Simone Castañer che, in qualità di rappresentante dello Stamento militare, con-

¹ Errore dello scrivano: *decima sexta* e non *septima*.

segna al viceré una lettera di istruzioni reali del 20 marzo 1615, estratta dalla Luogotenenza Generale, indirizzata al viceré duca di Gandia, nella quale era stabilito che i nobili dovessero precedere i governatori e gli ufficiali del Consiglio del Real Patrimonio. Vivas, consultato il Consiglio del Real Patrimonio, in risposta alla pretesa del conte di Serramanna di sedersi nei posti attribuiti al Consiglio patrimoniale, emana una sentenza con cui ribadisce che all'ambasciatore dello Stamento militare è riservato lo stesso trattamento degli ambasciatori dell'Ecclesiastico e del Reale, e sottolinea che la lettera regia, presentata a sostegno della richiesta, tratta solamente della questione di precedenza tra i nobili ed il governatore del Capo di Cagliari, tra persone singole, e non tra organi collegiali; dispone quindi che il primo ambasciatore dello Stamento militare sieda tra il reggente la Reale Cancelleria e il più anziano dei componenti il Consiglio regio, mentre il secondo si deve sistemare tra il governatore e l'ufficiale che segue. Della sentenza, letta dal notaio ai nobili dello Stamento in presenza di testimoni, viene richiesta e consegnata una copia a Giovanni Dexart, avvocato del Militare.

Fanno ingresso nell'aula Leandro Sasso e Giovanni Antonio Ponti, ambasciatori dello Stamento reale, per esprimere la soddisfazione per le designazioni della Corte e nel contempo notificare l'elezione come abilitatore del consigliere in capo della città di Cagliari e per assicurare un pronto invio delle procure. Il reggente la Reale Cancelleria esprime il suo compiacimento.

Rientra nell'aula Castañer per informare la Corte che il Braccio militare ha presentato un ricorso. Il viceré con disappunto invita lo Stamento al rispetto della forma e a presentare la rimostranza tramite ambasciata, ed invia il notaio Vilaret per sapere se risponde al vero che lo Stamento militare non intende nominare gli abilitatori perché ha un ricorso in itinere, posto che questo non risulta depositato negli atti del Parlamento; chiede quindi di conoscere il motivo del ricorso, la causa e dove si trova depositato. Il marchese di Laconi chiede copia della notifica ed assicura che, dopo averne discusso nello Stamento, sarà riferito quanto prima.

Ritorna nella sala Simone Castañer per consegnare al viceré un documento nel quale lo Stamento militare precisa che, pur avendo presentato ricorso, non ha mai affermato di non voler nominare gli abilitatori, ma denuncia una ulteriore mancata osservanza della prassi da parte del governo viceregio per aver inoltrato l'ambasciata con il notaio e non mediante i due ministri patrimoniali, secondo la prassi tradizionale. Il viceré, sentita la rimostranza e considerato che non si possono presentare ricorsi prima della nomina degli abilitatori e dei giudici, si riserva il diritto di decidere sui ricorsi e sollecita la nomina degli abilitatori. Il marchese di Laconi chiede ed ottiene copia della delibera viceregia. Ritorna nella sala Castañer e consegna al viceré una supplica in cui lo Stamento militare, replicando di aver provveduto per tempo alla nomina degli abilitatori, lamenta di non averne potuto comunicare i nominativi perché ai suoi ambasciatori è stato assegnato un posto non consono alla loro condizione e per il quale ha presentato ricorso che costituisce un impedimento alla prose-

cuzione del Parlamento. Inoltre aggiunge altre due obiezioni: la prima perché le delibere sono state notificate dal notaio e la seconda perché risulta che nei precedenti Parlamenti sono stati presentati dei ricorsi prima delle abilitazioni. Il viceré, riscontrando che lo Stamento militare non ha rintracciato alcuna documentazione a sostegno della propria richiesta, e che tutto ciò evidenzia il tentativo di opporsi alla prosecuzione del Parlamento a danno delle comunità e del Regno, conferma quanto già stabilito e, facendo salvo il diritto di opposizione nei tempi e nei luoghi dovuti, respinge i ricorsi ed ordina che si passi alla nomina degli abilitatori.

Il reggente proroga i lavori al giorno successivo.

c. 28 Et adveniente die veneris intitulata decima sexta mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari, ad celebracionem presentis regii generalis Parlamento assignato, constitutus personaliter illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, in predicta aula dicti regii palacii in qua dictum regium generale Parlamentum celebratur, una cum nobilibus et magnificiis regiis officialibus, nempe don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea, fisci patrono, Nicolao Scarxoni et Francisco Corts, Regiae Audienciae doctoribus, don Joanne de Andrada, iudice Regiae Curiae et Andrea del Rosso, Fisci Regii Patrimoni advocato, don Didaco de Aragall, gubernatore et refformadore Capitem Calaris et Gallurae, don Paulo de Castellvi regio procuratore, Francisco de Ravaneda, magistro rationali, et don Juliano Abella, Generalem Thesaurariam regente, et me Francisco Vilaret, notario et coadjuncto Ferdinandi Sabater etiam notarii et secretarii Locumtenentiae Generalis et Regiae Audienciae pro herede Serra, convocatisque et congregatisque dictis regiis officialibus in predicto loco cum sua excellencia et tribus Stamentis quolibet in suo loco, ad sonum campanae, ut moris est, regium generale Parlamentum representantibus, habitis aliquibus colloquiis per suam excellenciam cum dictis regiis officialibus, dictis nobilibus Regiam Cancellariam regens iussit mihi, dicto et infrascripto notario, publicare sentenciam, seu provisionem factam super praetensis pro sindicum civitatis Ecclesiarum et sindicum civitatis Castri Aragonensis, cuius tenor talis est:

Die decimo septimo² mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari, in regio generali Parlamento.

c. 28v. Sobre la pretesa dels sindichs de les ciutats de Iglesias Pere / Salazar ab Joan Angel de la Bronda, cavaller, per la ciutat de Castell Aragonés, sobre qual de aquells en sos assientos en dit real general Parlament ha de precehir. Hoits dits sindichs en tot lo que cascu de aquells han volgut dir, deduhir, allegar, y vists los assientos en los Parlaments que han allegat per cada una de dites parts per los quals pretenen possessio, y especialment lo Parlament çelebrat per lo illustrissim don Gaston de Moncada, llochinent y capita general fou del present Regne y president en dit real general Parlament, en lo qual sobre la matexa

² Così nel testo invece di *decimo sexto*.

pretessa esta provehit de que en lo primer Solio preçhesca lo sindich de Castell Aragones y en lo segon lo de Iglesias, que se entenen alternative, la qual provisio per les coses dites, pretesses y allegades no es estada derogada. Per ço y altrament sa excellencia, ab deliberracio presa en dit real general Parlament ab vot de la major parte dels nobles y magnifichs regent la Real Cancelleria, doctors de la Real Audiencia y officials patrimonials, proveheix que sens perjudissi de les parts, restants aquellas en sa forsa y valor, que per ara y mentres hi sia provehit, sentenciat y declarat se observe la predita provisio fetta en dit Parlament de dit illustrissimo don Gaston de Moncada, que dits sindichs se seguen alternativament; que lo primer die se sega lo de Iglesias y l.altre lo de Castell Aragones y en lo soli preceheix lo qui no ha precehit en lo primer.

Die decimo sexto predictorum Callari.

La present sentència es estada llegida y publicada per lo notari infrascrit en la sala del real palau en la qual se sol ajuntar sa excellencia ab los nobles y magnifichs señors del Real y Patrimonial Concell en presentia y assistencia dels dits Pere Salazar / y Joan Angel c. 29 de la Bronda com a sindichs de dites ciutats, la qual hoida per aquells respongueren, ço es lo dit Salazar que supplica a la sacra y real magestat del Rey nostre señor de l.agravi que se li fa de despoçehir a la dita ciutat de Iglesias de la possessio en que esta, de la qual ha fet constar llegalment y que en lo *interim* no enten alterar dita possessio, que altrament hi sia provehit per sa magestat; ans en cas se li volgues forsar, lo que no creu, suplica altra volta a sa magestat y no enten correr en diguna pena. Y lo dit Joan Angel de la Bronda diu que lloa y aprova lo provehit per sa excellencia y Real Concells en tot lo que li es favorable per part de dita ciutat de Castell Aragones, de quibus et cetera.

Presentibus per testimonis Francisco Astrada, Pere Antich y Joan Pinna, porter real.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

Qua provisione lecta et per dictas partes audita sa excellencia ha manat a mi dit e infrascrit notari me constituhi personalment en lo Estament real, y junt allí digues al magnifich conceller en cap que reba al dit sindich de la ciutat de Castell Aragones alternative ab lo sindich de la ciutat de Iglesias, no obstant la supplicatio per dit sindich de la ciutat de Iglesias interposada a sa magestat. Com ab effecte essent me encontinent constituhit, havent trobat al dit magnifich conceller en cap dins un retret de la casa de la magnifica ciutat, havent li dat y esplicat dit recaudo ha respost que ho faria, de quibus et cetera.

Idem Vilaret notarius. /

Et paulo post per orde y manament de sa excellencia constituhit personalment yo Francisco Vilaret, notari infrascrit, en lo Estament militar en la iglesia de la invocatio de nostra Señora de Esperança en la qual estavan congregats los illustres egregis y nobles de dit Estament, als quals de part de sa excellencia li he fet un recaudo del thenor seguent: «que havia una hora que dita sa excellencia esteva ab los señors del Real y Patrimonial Concell, seguts per a tractar negossis del present real general Parlament y que si en dit Estament militar havia allanat la difficultat del lloch dels embaxadors que pratenian ans de hair, que ho diguessen, que sa excellencia entenia passar avant en dit real general Parlament».

Y per orga de l.illustre marques de Laconi, don Francisco de Castellvi fou respost que besava a sa excellencia les mans y que en lo Conceill de Justicia prechía lo señor regent a ma dreta y ma esquerra un Titulat, y que per tant sa excellencia fos servit no fer agravi al dit Estament y que aquell estava en exa possessio y que per tant lo confirmas en aquella y que subito trametra dit Estament un recaudo per dar a entendre a sa excellencia de com dit Estament militar estava en exa possessio.

c. 30 Y havent tornada la resposta a sa excellencia y hoida aquella, encontinent vingue en dita sala lo noble don Simoni Castaner, sindich de l.Estament militar, lo qual dona e integra en mans de sa excellencia una lletra de sa real magestat qual es la que segueix y ab dita lletra dix que constava que los Titulats prechian / al cap del banch als governador y los señors del Concell de Patrimoni, y que pertant en conformitat de aquella manas sa excellencia confirmar en la possessio als Titulats.

«A l.illustre duque de Gandia, primo nuestro lugartiniente y capitán general en el nuestro Reyno de Sardeña.

El Rey.

c. 30v. Illustre duque, mi primo, mi lugartiniente y capitán general, despues de haver recebido vuestra carta de seis de agosto de l.anno passado, sobre la differencia que se offreçio entre el governador de Caller y los Titulares d.este Reyno, en razon de la precedencia que havia de tener en la procession que se hizo por la invencion de los cuerpos santos de San Gavino, Proto y Januario, se me han dado diversos memoriales por ambas partes y en nombre d.ellas informado de su derecho a los de mi Consejo; todo lo qual haviendose visto en el particularmente ha parecido que se havia de declarar lo siguiente: es a saber que por las palabras puestas en el dicho privilegio en razon de precedencias no fue mi intension innovar cosa alguna, ni decidir este caso y solo se dicho governador de Caller com del de Saçer y condado / de Goçiano, y consiguientemente es mi voluntad que sea conserbado el dicho governador de Caller en la possession de preceder a los Titulados quando no hay virrey en este Reyno o haviendole no se hallare en la çudad, villa o lugar en que se hiziere la Junta, y asi mismo que los dichos Titulados sean conservados en la possession que tienen de que hallando.se el virrey presente en la Junta no preceda el governador a los dichos Titulados; y quanto a las Juntas que se tuvieren en la ciudad, villa o lugar en que se hallare el virrey no estando presente en la tal Junta, si los dichos Titulados no provaren possession en contrario, le preceda el governador de Caller, però si la provaren sean conservados en ella con declaracion que en todos los casos suso dichos puedan las partes pedir justicia en esta Real Audiencia sobre lo que en razon de la precedencia pretendieren continuando su possession, el que la tuviere como arriba esta dicho hasta que se haja declarado judicialmente lo contrario y si a los ministros fiscales pareçiere que el governador tiene justicia ordenareis que en el pleyto le asista el procurador fiscal y haga las diligencias que convengan. Datum en Madrid, a 20 de março 1615. Yo el Rey. Vidit don Philippus Tallada regens; vidit Martin Bochín regens; vidit Roig vicecancellarius; vidit don Salvador Fontanet regens; vidit Perez Manrriez regens; Villanova secretario.

A suo originali recondito in scribania Locumtenentiae Generalis Callari / constructa copia c. 31
huiusmodi in precedenti folio et presenti pagina licet alieno calamo scripta extrahitur
prout facit fidem Ferdinandum Sabater, notarium et secretarium pro herede Serra, in-
stante illustri marchione de Lacono et pro executione provisionis Regiae Audienciae et
subscribens, die 21 iulii anno a nativitate Domini 1615».

Y havent.se llegida per mi dit e infrascrit notari la dita real lletra y hoida per sa excellencia
y señors del Real y Patrimonial Concell la tenor de aquella se fiu la sentencia, qual es de
la serie y tenor seguent:

Die 16 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari.

Sobre la diferencia de precedentia pretesa per lo comte de Serramanna, embaxador elegit
per lo Stament militar, pretenent que com a Titol se li hatgia de donar / lo lloch y asiento c. 31v.
en lo cap del banch que se solen seure lo Concell Patrimonial ab precedentia de tots los
que sehuen en aquell, y per lo contrari se ha pretes que no li toca altre ni millor lloch del
que se ha acostumat dar als embaxadors de tots los Estaments del Regne ecclesiastich,
militar y real, es a saber lo primer embaxador entre lo regent la Cancellaria y mes antich
del Concell Real y lo segon embaxador entre lo governador o qui presideix en lo Concell
Patrimonial y lo que li segueix. Havent hoit la embaxada fetta per don Simo Castañer,
sindich de l.Estament militar, en nom de dit Estament, dient que havent regonegut los
llibres dels Parlaments passats no han trobat exemplar de precedentia en favor dels Titols
y que sols tenen una lletra de sa magestat en la qual pretenen que tenen los Titols la pre-
cedencia al governador que preceheix a la Junta Patrimonial, y que per ço en consequen-
cia se ha de donar als Titols que venen / per ambaxadors de dit Estament la precedentia c. 32
y cap de banch de Concell Patrimonial, segons mes llargament se conte en dita lletra.

Sa excellencia hoida dita pretensio y propositio y llegida en presentia dels dits Conceills
Real Patrimonial, proveheix que attes lo sindich de dit Estament diu que, regoneguts los
llibres dels Parlaments passats, no ha trobat ningun exemplar que done la precedentia
que preten als Titols contra los de Conçell de Patrimoni, y la lletra de sa magestat que
han presentat tant solament tracta de la diferencia de precedentia que los Titols tenen
ab lo governador del present Cap, manant que se conserve la possessio al qui la te, la qual
fins vuy resta indecisa y de altra part trata de diferencia de precedentia entre perçones
particulars y singulars y no entre un collegi, concell y congregassio com es / lo Conceill c. 32v.
Patrimonial y un Titol que es perçona particular, lo qual per preminent que sia no pot ni
deu precehir a un Conceill, per ço sa excellencia, ab deliberacio del Conceill Real y Pa-
trimonial, nemine discrepante, proveheix y declara que al dit comte de Serramanna y
altre qualsevol Titol de dit Estament venint per embaxador se li done lo lloch acostumat,
que es essent primer embaxador entre lo regent y doctor mes antich del Conceill, y a
l.altre segon embaxador, quant vindra en sa compagnia encara que sia Titol o cavaller
particular, se li done asiento en lo banch que esta a ma esquerra que sehuen los patrimo-
nials entre lo qui preceheix y lo que / immediatament se segueix en dit banch, en confor- c. 33
mitat del que fins vuy se ha acostumat en semblants embaxadas.

Don Joan Vivas.

Vist don Francisco Pacheco regent.

La qual sentència es estada per lo notari infrascrit, en presentia axi be dels testimonis infrascrits, llegida en lo Estament militar als illustres, egregis y nobles militars; y havent hoyda aquella, per orga del doctor Joan Dexart, donzell, com a advocat de dit Estament, fonch respost que sens perjuhici dels drets de dit Estament militar que se protestava de copia y que en lo interim no li corra temps algu, ni se entegues perjudicar.se sos drets; de quibus et cetera.

Presentibus ibidem Joanne Antioco Corona, notario, et Joane Baptista Vasallo, pro testibus et Joane Sana, regio portario.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

Et incontinenti essent estada feta dita copia li es estada dada e entregada per mi dit e infrascrit notari a l.illustre marques de Laconi dins dit Estament militar.

Idem Vilaret notarius.

(Habilitador per lo Estament real lo canceller en cap)³.

Et paulo post venerunt in dicta aula Leander Sasso et Joannes Antonius Ponti, embaxatores Estamenti regalis, et pro illius parte et per organu dicti Sasso embaxata sequentem fecerunt:

«Illustrissimo y excellentissimo señor, en lo Estament real fonch comunicada la embaxada de vostra excellencia aserca la electio feta de habilitadors per part de la Regia Cort, la qual paregue a dit Estament ser estada molt bona y axi en dit Estament real se ha elegit en habilitador per aquella lo magnifich conseller en cap d.esta çitutat de Caller y se procuraran haver les procures dels absents y se trametran a vostra excellencia». /

c. 33v.

E lo noble regent la Real Cancelleria respongue que se havia feta bona eleccio de habilitador y que se trametessen les procures per a que se puga passar avant en lo progresso del present real general Parlament.

Et recedentes predicti embaxiatores vingue en dita sala lo noble don Simon Castañer, sindich de l.Estament militar, lo qual dix a sa excellencia que lo dit Estament militar lo embiava per a dir a sa excellencia que los dits Militars havien posat dissentiment.

Y sa excellencia li respongue que digues a dit Estament militar que los dissentiments no se havien de posar d.exa manera y que vinguessen ab embaxada y fessen sedula, que sa magestat li havia dat bons consellers y consells per a provehir lo que sera de justicia y que dit Estament militar se dexas de tal dissentiment.

Et recedens dictus syndicus dicti Estamenti militaris a dicta aula, sua excellencia jubsit mihi dicto et infrascripto notario quo personaliter me constituirem in dicto Estamento militari et ibi explicarem verba sequentia:

³ A margine.

«Die decima sexta mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari. Sa excellencia me ha manat vingues ad aquest Estament militar per a dir que Pere Antich, porter del Racional, ha fet relaçio que no entenen nomenar lo habilitador en conformitat de lo que han fet los altres Estaments, ab motiu que per part del dit Estament militar se havia posat dissentiment sobre la declaraçio de precedençia vuy die present feta en raho de l.assiento que se deu als Titols que venen per embaxadors a sa excellecia. Y per que de tal dissentiment fins ara no ha constat, ni consta en los actes del proçes del present Parlament, me ha manat fer a saber a vostra señoria per a que diga lo que passa en raho del dit dissentiment, espezifcant la causa y devant de qui lo han posat, y actue la resposta que per part de aquest Estament militar se me dara, per que vista per sa excellencia puga deliberar lo faedor ab resolucio dels Consells». /

Y havent se llegit dit recaudo a dit illustre Estament militar, respongue que se li das copia. c. 34
Y essent li aquella encontinent dada respongue per orga de l.illustre marques de Laconi que besava sa excellencia les mans y que se tractara en dit Estament la sobredita notificacio y del que se resoldra se acudiria a fer.lo a saber a sa excellencia com se deu, de quibus. Presentibus ibidem Joanne Sanna, regio portario, et Antioco Atzori, regio alguazirio, pro testibus ad hec vocatis et cetera.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

Et paulo post vingue en dita sala lo noble don Simon Castañer, sindich de l.Estament militar, lo qual presenta a sa excellencia una cedula e o supplicacio del tenor seguent, y havent entregada aquella se.n isque.

(Oblata per nobilem don Simonem Castañer, sindicum Estamenti militaris, die 16 mensis februarii anno Domini 1624, Callari. Vilaret notarius)⁴.

«Illustrissimo y excellentissimo señor, lo Estament militar havent entes una notificacio que de orde de vostra excellencia se li ha fet mediant Francisco Vilaret, diu dit Estament que Pere Antich, porter del Racional, se.s allargat a mes del que se li ha dit en dit Estament en sa relaçio que en dita notificacio se menciona, per que lo que passa es que sent vingut dit Antich en dit Estament, ha dit de part dels señors del Real Consell a veure que fahian, si trametian embaxada o no, y se li ha respost que ab lo sindich de dit Estament se havia avisat a vostra excellencia que en dit Estament se havia posat dissentiment y que estavan guardant se observas lo acostumat, y no se ha dit al dit Antich que no se entenia nomenar habilitador, com lo dit Antich ha relatat, y en respecte de dita notificacio en que se demana les causes de dit dissentiment per quant no se ha observat lo acostumat en embiarse a demanar a aço ab embaxada de dos ministres dels Reals Consells de Justicia y Patrimonial, conforme sempre se ha observat en los Parlaments passats, de nou lo dit Estament posa dissentiment a tal se observe lo acostumat». /

⁴ A margine.

c. 34v. (Provisio per suam excellenciam ex deliberacione Regii et Patrimonii Consilii, die 16 mensis februaryi anno a nativitate Domini 1624, Callari. Vilaret notarius)⁵.

«Sa excellencia vista la present supplicassio y attes que fins vuy le Curies y Estaments no estan habilitades, ni se pot hans de dita habilitacio y nominaçio de jutjes posar dissentiment algu per ningun dels Brassos, ni altra persona particular, perço, resservant dret al dit Estament sobre los dissentiment que en la present cedula se mensionan, per a quant les Corts estigan habilitades, provehex que a tal se puga provehir lo que sera de justicia en raho del que demana lo dit Estament que se faça per aquell encontinent nominassio del dit habilitador e o pus l.ha feta ya, que dit Estament la denunçien a sa excellencia en la forma acostumada, altrament se procehira y provehira de justicia en lo progresso del dit Parlament.

Hoida la dita provissio per dit Estament militar, per orga del dit marques de Laconi que preceheix en aquell, ha protestat de copia la qual li es estada encontinent dada y entregada, de quibus et cetera».

Presentes per testimonis Joan Sanna, alguasir real, y Domingo Cardia, estudiant de la vila de Arixi.

Y juntament dix que besa a sa excellencia les mans y que ho tractara en dit Estament y que del que se soldra se.n dara raho a sa excellencia com se deu, de quibus et cetera.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

Et paulo post vingue en dita sala lo noble don Simoni Castañer, sindich de l.Estament militar, ab una sedula e o supplicatio la qual dona en mans de sa excellencia y presa aquella se.n isque, la qual supplicatio es del tenor seguent:

Oblata per nobilem don Simonem Castañer, sindicum Stamenti militaris, die 16 mensis february 1624, Caller. Vilaret notarius. /

c. 35 «Illustrissim y excellentissim señor, lo Estament militar hoida la replica e o provissio que de orde de vostra excellencia se li ha fet per Francisco Vilaret, diu a vostra excellencia que molts dies son que lo dit Estament te nomenat son habilitador y essent acudits le egregi comte de Serramanna y lo noble don Antiogo Cani ab embaxada per a dar.ne raho a vostra excellencia ab altres negoçis y per no haver.se.li dat al dit egregi comte lo lloch acostumat y haver.se per vostra excellencia vuy present manat publicar una declaracio, se ha posat en lo dit Estament dissentiment y estant de per mig aquell, conforme a pratica y estil y ordenacions de les Corts, es cert que no se pot passar avant en acte algu y que de necessitat han de parar les Corts; y per haver.se fet la notificatio precedent per dit Vilaret, no observant.se lo acostumat en los Parlaments passats, lo dit Estament per no dar lloch a novetats, sibe ab molt gran sentiment, per veure se havia de parar en la prosecutio de aquest real y general Parlament, li es estat forçat posar nou dissentiment y ara ab la susdita replica eo provissio ultimament notificada per dit Vilaret causant.se de nou perjudici al

⁵ A margine.

dit Estament per significar.se.li que no se li voldria admetre dits dissentiments per no esser feta la habilitació, essent aço contra lo que en los Parlaments passats se ha observat per trobar.se en los processos de aquells actes de dissentiments sens que sia estat necessari precehir dita habilitació. Perço, si be ab molt gran displicència lo dit Estament torna a posar altre dissentiment y supplica, mane vostra excellencia fer.li merced en que se vinga al remato, conforme a l.acostumat, a tal que se puga acudir lo que se deu, al servici de sa magestat y de vostra excellencia, et cetera».

Que per quant se ha demanat a don Simon Castañer, sindich de l.Estament militar que ha presentat la present supplica que donas los exemplars que allega y ha respost a sa excellencia en presència de tots dos Consells Real y Patrimonial que ell no los teni los ha vist y sera menester per si a cas se troben que se regoneguen los processos dels Parlaments / passats los que se lis ha embiats per Fernando Sabater, notari d.esta c. 35v. Llochinentia, y regoneguts no se ha trobat exemplar en proposit fet en ans de la nominacio dels habilitadors, per hont tot lo que se proposa per lo dit Estament denota e indica ser mero difugi ab intento de porrogar lo Parlament, en notable dany del servei de sa magestat, de sa authoritat y jurisdicio y dany de tots los Estaments ecclesiastich y real que estan entretenguts infructuosament fent ausensia de sas residencias y gastant la hazienda de les comunitats, sens ningun profit del Regne a causa d.estos difugis; maximament no podent.se, com no se pot, posar dissentiment algu per les rahons dites en la provisio de la cedula precedent que es no ser habilitades les Curies, ni esser feta per elles la nominassio dels jutges que han de intervenir a la declaracio dels dissentiments. Perço y maximament per esser.li estat reservat a salvo lo dret que competex al dit Estament de posar los susdits dissentiments, habilitades que sien les Curies y nomenats los jutges que poden y deuen entrevenir per la declaracio de aquells, proveheix que per ara no te lloch lo dit dissentiment ni lo que en la present cedula se demanava, y que per tant lo dit Estament fassa encontinent a saber a sa excellencia la nominacio de l.habilitador que ha fet a tal que ab lo nomenats ya per los altres Estaments fassan las habilitacions y se vinga consequutivament a la nominacio de jutges y progresso dels actes fahedors en lo present general Parlament, altrament sa excellencia provehira lo faedor de justicia de vuy en vant, no fent.se per lo dit Estament la embaxada de la nominacio del dit habilitador.

Provisio per suam excellenciam ex deliberatione Regii et Patrimonialis Consilii, die decimo sexto mensis februarii anno anno a nativitate Domini 1624, Caller.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra. /

Et sic peractis, de mandato suae excellenciae, nobilis don Franciscus Pacheco, regius conciliaris Regiam Cancellariam regens, fecit provisionem sequentem: c. 36

«Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis, porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam si feriata non fuerit, si autem feriata ad primum diem juridicum immediate sequentem cum dierum

continuatione usque ad conclusionem presentis regii generalis Parlamenti; mandans de his per me notarium infrascriptum actum confici».

Presentibus Valentino Polla, alguazirio majore, et Petro Antich, portario racionalis, et multis aliis in copioso numero pro testibus.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

30 1624 febbraio 17, sabato, ore 4 pomeridiane, Cagliari (palazzo regio)

Riuniti separatamente i tre Stamenti nei consueti luoghi, Vivas, dopo essersi consultato con gli ufficiali regi, ordina al notaio Vilaret di recarsi presso lo Stamento militare per notificare il giudizio emanato dal viceré formulato la sera precedente. Il marchese di Laconi ne chiede una copia ed assicura una solerte risposta. Infatti subito dopo rientra nella sala Castañer per annunciare che lo Stamento militare deve ancora consultarsi con l'Ecclesiastico e pertanto chiede un rinvio.

Il reggente fa presente che ciò comporta un ulteriore ritardo nello svolgimento del Parlamento, tuttavia concede la proroga ed aggiorna i lavori al mercoledì successivo.

(Per illustrissimus et excelentissimus dominus don Joannes Vivas locumtenens et capitaneus)⁶.

Et adveniente die sabatti intitulata decima septima mensis februaryi anno a nativitate Domini 1624, hora quarta post meridiem vel inde circa, predictum regium generale Parlamentum continuando, constitutus personaliter prefatus illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis istius Sardiniae Regni et preses in presenti regio generali Parlamento, una cum nobilibus et magnificis regiis officialibus, nempe don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea, fisci patrono et doctore Regiae Audientiae, Nicolao Scarxoni, giudice Regiae Curiae, et Francisco Corts etiam doctoribus dictae Regiae Audienciae, don Joanne de Andrada, giudice Regiae Curiae, et Andrea del Rosso, Regii Patrimonii avvocato, sedentibus in parte dextera suae excellenciae; et in parte sinistra don Didaco de Aragall, gubernatore et reformatore Capitem Calaris et Gallurae, Francisco de Ravaneda magistro rationali, don Paulo de Castellvi, regio procurator, et don Juliano de Abella, Generalem Thesaurariam regente, et me Ferdinando Sabater, notario et secretario Locumtenentiae Generalis et Regiae Audienciae, convocatisque et congregatis predictis regiis officialibus in predicto loco cum sua excellencia et tribus Estamentis, nempe reverendissimo Estamento ecclesiastico in sacristia sedis Callaritanae, et Militare in capilla invocationis Virginis de Esperansa, et Regali in quodam conclavio domus presenti civitatis Callaris, ad sonum campanae ut moris est, generale Parlamentum representantes, precedentibus per suam excellenciam cum dictis regiis officialibus aliquibus colloquis, fuit conclusum

c. 36v.

⁶ A margine.

de que yo Francisco Vilaret, notary y coadjunt de Fernando Sabater axibe notary y secretari de la Llochtinentia general, me transferis personalment en lo Estament militar y alli llegis y notificas en aquell la provisio per sa excellencia feta al peu de la prescrita sedula ayr vespere presentada per lo sindich de dit Estament, com ab effecte avent.se.li estada llegida per mi notary infrascrit, per orga de l.illustre marques de Laconi fonch respost que proctestava de copia la qual se comunicara al dit Estament per a trametre la resposta a sa excellencia; de quibus, et cetera.

La qual copia li es estada dada y entregada encontinent per mi dit notary; de quibus et cetera.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

Y subito vingue en la dita sala lo sindich del dit Estament militar don Simon Castañer y dix a sa excellencia que per present lo dit Estament militar tenia que consultar un negoçi ab lo Estament ecclesiastich, que per tant se servis manar porrogar. Y sa excellencia, y en sa persona lo noble regent la Real Cancelleria, dix que si be la porrogatio hera retardar lo progresso del real general Parlament, tota via, confiat sa excellencia de que de si avant no se detindra dit Estament en dit progresso, mana se porrogue y axi mana porrogar.

Et sich peractis de mandato suae excellenciae nobilis don Francisco Pacheco, regius consiliarius Regiam Cancellariam regens, fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis, porrogat / Parlamentum et omnes actus illius ad diem mercurii proximam venturam que erit vigesima prima predictorum immediate sequentem si feriata non fuerit, si autem feriata ad primam diem juridicam immediate sequentem dierum continuatione usque ad conclusionem presentis regis generalis Parlamenti; mandans de his per me notarium infrascriptum actum fieri».

c. 37

Presentibus Valentino Polla, alguazirio majore, et Petro Antico, porterius rationalis, et multis aliis in copioso numero pro testibus.

Idem Vilaret notarius. /

31 *1624 febbraio 19, sabato, ore 4 pomeridiane, Cagliari (palazzo regio)*
Giovanni Vivas, luogotenente generale del Regno, e gli ufficiali regi si presentano nella consueta forma nella sala del palazzo regio dove sono riuniti anche gli Stamenti. Il viceré, dopo essersi consultato con gli ufficiali regi, incarica Francesco Pacheco, reggente la Reale Cancelleria, di aggiornare il Parlamento al giorno successivo.

Et adveniente die sabati intitulata decima nona⁷ mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari, hora quarta post meridiem vel inde circa predictum regium generalem Parlamentum continuando, constitutus personaliter illustrissimus et excellentissimus domi-

c. 24v.

⁷ Così nel testo invece di *decima septima*.

nus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, in predicta aula regii palacii in qua per dictum regium generale Parlamentum celebratur, una cum nobilibus et magnificis regis officialibus, nempe don Francisco Pacheco Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea Fisci patrono, Nicolao Scarxoni iudice Regiae Curiae, Francisco Cortis Regiae Audienciae doctore, don Joanne de Andrada iudice Regiae Curiae et Andrea del Rosso Regii / Fisci Patrimoni advocato, sedentibus in part dextera suae excellenciae, et in parte sinistra don Didaco de Aragall gubernatore Capitum Calaris et Gallurae, Francisco de Ravaneda magistro rationali, don Paulo de Castellvi regio procuratore et don Juliano de Abella, Generalem Thesaurariam regente et me Ferdinando Sabater notario et secretario Locumtenentiae Generalis et Regiae Audienciae pro herede Serra, convocatisque et congregatis dictis regis officialibus in predicto loco cum sua excellencia et tribus Stamentis, quolibet in suo loco, ad sonum campanae ut moris est, regium generale Parlamentum representantibus, aliquibus abitis colloquis per suam excellenciam ad dictis regis officialibus, cum exdeveniret nos de mandato suae excellenciae nobilis et magnificus don Franciscus Pacheco, regius conciliarius Regiam Cancellariam regens, in personam suae excellenciae fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis, porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem primam juridicam si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem proxima immediate sequentem non feriata cum dierum continuae usque ad conclusionem presentis regii generalis Parlamenti, mandans de his per me, notarium et secretarium infrascriptum, actum confici».

Presentibus ibidem Joanne Antonio Durant, notario, et Joanne Sanna, regio portario, et aliis quam plurimis in copioso numero pro testibus.

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius. /

32 1624 febbraio 21, mercoledì, ore 3 pomeridiane, Cagliari (palazzo regio)

Giovanni Vivas, convocati gli ufficiali regi e riuniti separatamente i tre Stamenti, stabilisce, dopo le consuete consultazioni, di procedere alla nomina degli ambasciatori del governo e di darne comunicazione allo Stamento militare con ambasciata di Paolo de Castelvi, procuratore reale, e Giovanni de Andrada, giudice della Reale Udienza, sollecitando nel contempo la nomina degli abilitatori perché si possa procedere con le abilitazioni. Il marchese di Laconi comunica che sarà data una immediata risposta con un'ambasciata.

Poco dopo entra in aula Simone Castañer e consegna al viceré un memoriale in cui lo Stamento militare sostiene che i motivi addotti per respingere i ricorsi sono inconsistenti e ribadisce che nella celebrazione del Parlamento gli ufficiali regi sono da considerarsi non dei giudici ordinari ma come una componente dell'assemblea, così come lo sono i vassalli, e pertanto, quando viene ravvisato un abuso e presentata un'opposizione, le Corti sospendono i lavori in attesa della

soluzione. Peraltro, come riscontrato nei Parlamenti Elda e Coloma, non sussistono motivi per cui non si possa presentare ricorso prima dell'abilitazione, che è necessaria al momento dell'offerta del donativo, ma valida solo se le persone che compongono lo Stamento sono legittimate a farla. Pertanto chiede che il provvedimento, contenente anche l'accusa ingiusta e per alcuni aspetti infamante di aver presentato i ricorsi per rallentare i lavori o eludere l'approvazione del donativo, venga annullato.

Et adveniente die mercuri intitulata vigesima prima mensis februarii anno a nativitate c. 37
Domini 1624, Callari, hora tertia post meridiem vel inde circa, predictum regium generale Parlamentum continuando, constitutus personaliter prefactus illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis istius Sardiniae Regni et preses in presenti regio generali Parlamento, in quodam aula regii palatii loco ad celebracionem presentis regii generalis Parlamenti assignato, una cum nobiles et magnificis regii officialibus nempe don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea, fisci patrono, Nicolao Scarxoni, iudice Regiae Curiae et doctore Regie Audiencie, Francisco Cortis etiam doctore dictae Regiae Audiencie, don Joanne de Andrada, iudice Regiae Curiae, et Andrea del Rosso, Fisci Regii Patrimonii advocato, sedentibus in parte dextera suae excellenciae; et in parte sinistra don Didaco de Aragall, gubernatore et reformatore Capitum Callari et Gallurae, don Paulo de Castellvi, regio procuratore, Francisco de Ravaneda, magistro rationali, et don Juliano de Abella, Generalem Thesaurariam regente, et me Ferdinando Çabater, notario et secretario Locumtenentiae Generalis pro herede Serra, convocatisque et congregatis predictis regii officialibus in predicto loco cum sua excellencia et tribus Estamentis, nempe reverendo Estamento ecclesiastico in quadam camara palatii archiepiscopalis Callaritani, / Militare in capella invocationis Virginis c. 37v.
redemptoris de Esperansa, et Regali in quodam conclavio domus civitatis Callari, ad sonum campanae magne, ut moris est, generale Parlamentum representantes, precedentibus per suam excellemiam cum dictis regii officialibus aliquibus colloquiis, fuit conclusum quod eligantur embaxiatores pro parte Regiae Curiae et de eorum electione fiat embaxiata Stamento militari per nobiles don Paulum de Castellvi, regium procuratorem, et don Joannem de Andrada, iudice Regiae Curiae, que per quant desigiant sa excellencia que.s passe avant en lo progresso del real general Parlament, que per tant dit Estament nomene son habilitador per a que ab los nomenats per los altres Estaments presten lo solit jurament y se passe avant en la habilitatio.

Et recedentes dicti nobiles embaxatores a dicta aula una cum me notario et secretario infrascripto accesserunt ad dictum Estamentum militare in quo per organum dicti nobilis regii procuratoris fuit explicata praedicta embaxata, idemque affirmante dicto nobile iudice Regiae Curiae; qua explicata, incontinenti illustris don Franciscus de Castellvi, marchio de Laconi, respondit per hac vel similia verba: «que se respondera a sa excellencia ab embaxada del dit Estament militar».

(Predicta embaxata idemquae affirmante dicto nobile iudice Regiae Curiae quae explicata)⁸.

Et recedentes praedicti nobiles embaxatores, una cum me notario et secretario infra-scripto, relationem suae excellentiae de praemissis fecerunt.

Et paulo post venit in dicta aula nobilis don Simon Castañer, syndicus Estamenti militaris, et suae excellentiae obtulit supplicationem tenoris sequentis:

(n. 18) Oblata per nobilis don Simonem Castañer, die vigesimo primo februarii 1624, Callari.

c. 38

«*Illustrissim y excellentissim señor, lo Estament militar diu a vostra excellencia que disapte proxim passat se li notifica per Francesch Vilaret una provisio de vostra excellencia feta ab parer del Real y Patrimonial Consell en que se declara no tenir lloch los dissentiments / possats per dit Estament y se li mana que en continent fassa a saber a vostra excellencia la nominacio de son habilitador, la qual provisio sempre ab lo degut acato y reverencia parlant es nulla, perjudicial y gravatoria al dit Estament, tant per esser estada feta de part del dit Consell Real y Patrimonial y no haver.se observat la forma deguda y acostumada en les Corts, com encara per contenir motius no subsistens. Y en quant al primer cap, la nullitat y perjudici es notori per que lo celebrar Corts es regalia real y suprema dependent del supremo y absolut poder dels reys y princeps o les persones aquí aquells las cometen y delegan, en modo que en dites Corts y en los negoçis a ells pertocants venen a cessar totes les giurisdiccions ordinaries, y qualsevol ministres reals que intervenen se han de considerar no com a jutges si no com a una part de les Corts, per que axi com en tots los judicijs, tratos y concerts entervenen les parts, de la matexa manera en les Corts la una part fan los reys y sos ministres y la altra sos vassalls, essent que la celebracio de les Corts no es mes de una justificacio de les accions de dits reys y princeps que per sa molta bondad, rectitud y christiandad volen mostrar per fer constar a tots, no essent ad aço obligats per ser liberos de tota lley y subjectio possant.se a modo de concert y compromes a tractar ab sos vassalls del bon govern, de quiet y passifich estat de aquells, representant.lis la necessitat de la Real Corona a les quals degan acudir voluntariament, oferint fer.lis graçias y merçes y sobre toto possantse a modo de residència y subjectant.se a judici per a desagrarar als desagraviats per si o per sos ministres, y com la dita justificatio es son principal intento. Perço meritament es estat introduit y se observa en totes les Corts, que encontinent que se preten algun agravi y se posa algun dissentiment paren y se sobreseu en aquelles fins tant que se conega y repare lo dit agravi y en aço en lo demes discurs y tracto de les Corts a tal la justicia sia igual com se / requereix y obliga totes dos parts en modo que ningu tinga de que quexar.se. Los ministres que solen intervenir, habilitadors, tractadors y jutges examinadors y provisors se nomenan per una y altra part, y fent.se en altra manera tot quant se fa es nullo, perjudicial y gravatori conforme lo es la susdita provisio de vostra excellencia per les rahons deduhides en aquest primer cap.*

c. 38v.

⁸ A margine.

En quant empero a l.altre cap dels motius, primerament en la dita provisio se suposa que per lo dit Estament no se ha fet constar de exemplar a proposit essent tot al contrari y que ab lo proçes a soles del Parlament celebrat per lo illustrissim compte de Elda que regonegue lo advocat de dit Estament se feu constar de tres exemplars a Ferrando Sabater que vingue a demanar.los: lo primer es de un dissentiment que en dit Estament als deu de maig 1602 posa lo illustre marques de Villasor per no haver nomenat a ell en habilitador si no al tunch egregi compte de Laconi, y lo mateix dia se nomena per dit compte d.Elda en embaxadors per als tres Estaments als nobles don Jayme de Aragall, governador, y al doctor don Jayme Castañer, advocat fiscal, a tal nomenassen dos jutges cada Estament per la declaracio de dit dissentiment, y si be no se passa avant fonch per que dit marques voluntariament alça dit dissentiment.

Mes al devuit de dit mes de maig posa altre dissentiment en lo mateix Estament lo doctor Antiogo Fortesa, donzell, per raho que no se li declarava un plet que aportava molts anys y se nomenaren jutges per los tres Estaments: es a saber lo quondam don Vicent Bacallar y lo quondam canonge Simo Figo per lo Ecclesiastich, lo doctor Joan Andreu y Gabriel Manca per lo Militar, lo doctor Joan Masons y Nicolao Cani Bacallar per lo Real. Se vota y declara sobre dit dissentiment conforme la sentencia en dit proçes. Y finalment als 21 del mateix mes de maig, de orde de dit compte de Elda, se feu diverses embaxades als dits Estaments per a que nomenassen jutges sobre / les diferencies de la precendencia c. 39 entre lo regent la Real Cancelleria y lo archebisbe de Caller, y en lo Estament real se nomenaren los sindichs de Saçer, Oristan y de Iglesias, y en lo Militar als nobles don Melchior Almerich, don Francisco de Castellvi Scano y don Hieroni Delitala; y despres se compromete la causa en dos jutges: hu per la Iglesia, que fonch lo canonge Simon Montanacho, y altre per los ministres reals que fonch lo doctor Francisco Giagarachio. Y estos tres exemplars sucehiren en hans de la habilitacio no se va fer fins despres en lo mes de juny; y al temps que se notifica la dita provisio per dit Vilaret, havent portat en lo dit Estament lo proces del Parlament celebrat per don Joan Coloma, se feu constar de altre exemplar, es a saber de un dissentiment que se posa per lo dit Estament militar al 21 de abril de l.any 1573 en ans de acabar la habilitacio de les Corts, y si mes proçessos se haguessen regonegut mes exemplars se hagueren trobat, conforme comunicant.se.li los demes processos ab una competent dilacio dit Estament se ofereix fer.los sercar, si be ab los sobredits basta y sobra, a demes que a be no se haguessen trobats exemplars importaria poch per que no hi ha raho per la qual no se pujan posar dissentiments en ans de la habilitacio de les Corts essent que la habilitacio sols se fa per raho del donatiu que se sol fer en les Corts y en lo demes que se tracta de la obligacio de un Regne o Provincia. Y en aquex cas per que la obligacio sia valida es necessari que les persones que intervenen en los Estaments sian lligitims y que tinguen poder bastant, pero en los demes actes no es necessaria la habilitacio, com se veu en lo matex acte de la nominacio de habilitador que se fa per los Estaments, sens esser les Corts habilitades; y lo mateix se ha de dir de la nominacio de jutges examinadors y provisors per que uns y altres, es a saber los habilitadors y jutges de per si y per a nominacio feta per los Estaments no tenen jurisdicjo i si ya no se

c. 39v. lis concedex per lo qui celebra les / Corts, com se acostuma. Y que tot aço sia ver se comprova ab molts Parlaments passats en que se troba haver.se feta nominacio de habilitadors, tractadors y jutges de greuges, tot junt en ans de la habilitacio de les Corts, y en particular axi se observa en lo dit Parlament del dit don Joan Coloma. Y axi del tot resta destruit lo primer motiu de dita provisio en que no constava de exemplars y no se podia posar dissentiment en ans de la habilitacio predicta.

L.altre motiu de dita provisio es que lo dit Estament te posats los susdits dissentiments ab intento de porrogar lo Parlament, en disservici de sa magestat, de sa authoritat y jurisdiccion. Y aquest es lo major agravi que lo dit Estament ha sentit y sent, per la nota que se li voldria imposar a la innata fidelitat tan notoria a tots, que per la gracia de Deu se pot gloriari lo dit Estament que en lo que toca al servici de sa magestat y guardar.li lo degut respecte y procurar lo augment y ampliatio de sa jurisdiccion ningu li porta vantagie, y estant fiel e zelos del real servici com lo qui mes y lo primer que sempre te acudit conforme ne fan bon testimoni lo dits processos dels reals Parlaments passats en los quals se troba haver.se posat diversos dissentiments y sempre se admeteren y tingueren a be, y may se lis digue que lo fayan per difugir lo real servici, com se diu ab dicta provisio; essent que major difugi y desservey de sa magestat ne resulta de no voler observar lo orde y estil de les Corts; per lo que et alias lo dit Estament, per resguart y conservacio de sos drets y de la honra y fidelitat que sempre ha tingut a son rey y señor, humilment supplica a vostra excellencia mane donar per nulla la susdita provisio y en particular lo dit ultim motiu, restituhint la fama al dit Estament militar, altrament si be ab prou sentiment y dolor per lo que veu que ab aço se anirà allargant lo real servici a causa de la susdita provisio dels susdits agravis y de cascu de aquells, posa nou dissentiment o dissentiments tant quant li es licit y permes fins ne tinga lo degut reparo que sera conforme a justicia y se espera de vostra excellencia, et cetera».

33

1624 febbraio 22, Cagliari

Francesco Vilaret, per ordine del viceré, si presenta agli arcivescovi di Cagliari e di Arborea, rispettivamente Francesco de Esquivel e Lorenzo Nieto, e al vescovo di Ampurias, per rendere noto il parere del procuratore fiscale e per convocare tutti i prelati nel palazzo.

c. 121v. Die vigesimo secundo mensis februarrii anno a nativitate Domini 1624, Callari. Per orde y mandato de lillustrissim y excellentissim señor don Juan Vivas, virrey, lloch-tenent y capita general per sa magestat en lo present Regne de Serdenya, y dels nobles y magnifichs regent la Real Cançelleria y doctors de la Real Audiencia, som constituït personalment yo Francisco Vilaret, notari infrascrit en poder dels molts reverents en Christo, pares arquebisbes de Caller y de Oristany, als quals havent trobat al dit reverendissimo de Caller, don Francisco d.Esquivell en la cambra del seu palaty al qual, de part de dita sa excellencia y señors del Real Consell, li e dit que lo procurador fiscal patrimonial de la

Regia Cort havia presentat a dita sa excellencia la retrospectiva supplicatio y que se servis veu relar y que sa excellencia estimaria molt que los señors prelats se ajuntassen una hora comoda per.a tractar del contingut en dita supplicatio y si era servit ad aquells de ajuntar.se en lo real palau de sa / excellencia que se veuria dit negossi y faria justitia a les parts. Y c. 122 havent dit reverendissimo archebisbe de Caller hoida la dita supplicatio respougue que besava a sa excellencia les mans y que ell estava promptissim ajuntar.se ab los demes prelats, pero que sabia per cosa certa que los señors abats lo darian per suspecte en dita causa y que yo, dit notari, vingues al vespre en la sagrestia de la Seu callaritana, ahont se solen ajuntar tots los prelats y Capitols per al Parlament que se çelebra y que alli se tractaria ab los demes prelats y me daria la resposta; de quibus et cetera.
Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

Et incontinenti, constituit yo dit notari en presentia del reverendissimo archebisbe de Arborea, don Laurentio Nietto, lo qual personalment trobat en una sala del real palau de sa excellencia, al qual havent.li dat lo matex recaudo, havent hoida lo tenor de ditte supplicatio fiu la matexa resposta de que estava promptissim a juntar.se ab los demes prelats y que tenia per cosa çerta lo darian per suspecte per quant diu ha declarat son animo en favor dels Capitulars; de quibus, et cetera.
Idem Vilaret notarius.

Et adveniente hora quarta post meridiem, constituit axi be personalment yo dit e infrascrit notari, en la dita sagrestia de la seu callaritana, havent trobat dins aquella als dits reverendissimos archebisbes de Caller y de Arborea y al reverendissimo bisbe de Ampurias, havent.lis llegit la dita supplicatio y havent hoida aquella, per orga del reverendissimo de Caller, respougueren que besavan a sa excellencia les mans y que dema al vespre se havian de juntar haont sa excellencia ordinaria; de quibus.
Idem Vilaret notari. /

34 1624 febbraio 22, giovedì, Cagliari (palazzo regio)
Giovanni Vivas, convocati gli ufficiali regi e riuniti separatamente i tre Stamenti, dopo le consuete consultazioni, considerato che non perviene alcuna ambasciata da parte dello Stamento militare, propone, con parere unanime dei Consigli Reale e Patrimoniale, di informare il Militare che si intende rimettere al re la decisione sul posto che i nobili devono occupare in caso di ambasciata e sull'ammissibilità delle opposizioni prima dell'abilitazione e delle nomine degli ufficiali. Dapprima si pensa di affidare l'ambasciata a Diego de Aragall, governatore di Cagliari, e a Giovanni de Andrada, giudice della Reale Udienza, poi si preferisce far convocare il marchese di Laconi e Francesco Scano de Castelvi perché riferiscano allo Stamento militare le intenzioni del governo. Conosciuta la proposta del viceré, lo Stamento militare invia Castañer a riferire che sono stati eletti otto rappresentanti del Braccio

militare per trattare la questione e dare una risposta, ma poiché l'ora è tarda propone la proroga.

Il reggente la reale Cancelleria aggiorna il Parlamento all'indomani.

c. 40 Et adveniente die jovis intitulato vigesimo secundo mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Caller, ad celebracione regii generalis Parlamenti porrogato et assignato, continuando predictum regium generale Parlamentum, constitutus predictus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenenti et capitaneus generalis et preses in presenti regii generali Parlamento, in predicta aula regii palatii una cum nobilibus et magnificis regiis officialibus, nempe don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea, Fisci patrono, Nicolao Escarxoni, iudice Regiae Curiae et doctore Regiae Audienciae, Francisco Corts, etiam doctore dictae Regiae Audienciae, nobili don Joanne de Andrada, iudice Regiae Curiae, et Andrea del Rosso, Fisci Regii Patrimoni advocato, sedentibus in parte dextera suae excellenciae; et in parte sinistra don Didaco de Aragall, gubernatore et reformatore Caputum Calaris et Gallurae, Francisco de Ravaneda, magistro rationali, don Paulo de Castellvi, regio procuratore, et don Juliano de Abella, Generalem Thesaurariam regente, et me Ferdinando Çabater, notario et secretario Locumtenentiae Generalis pro herede Serra, convocatisque et congregatis predictis regiis officialibus in predicto loco cum sua excellencia et tribus Estamentis, nempe reverendo Estamento ecclesiastico in quadam camara palatii archiepiscopalis callaritani, Militari in capella invocationis Virginis de Esperança et Regali in quadam conclavio domus civitatis Callari, ad sonum campanae magnae, ut moris est, generale Parlamentum representantes, precedentibus per suam excellenciam cum dicti regiis officialibus aliquibus colloquis, fuit conclusum:

Attes que no venia embaxada de l.Estament militar, proposa sa excellencia que se fes a saber al dit Estament lo seguent.

c. 40v. «Su excellencia desea solamente entender en el progreso de las Cortes y tratar en ellas todas las cosas convenientes al bien y utilitat publica y no menos desea que la authoridad de l.illustre Estamento. militar / quede en su punto, y para que entrambas cosas se puedan conseguir ha parecido proponer por medio expediente remitir a su magestad la dicsion y declaracion de la duda que se alterca sobre el assiento que pretenden los Titulos en ocasion de embaxiada y assi mismo si antes de la habilitacion de las Cortes y nominacion de los oficiales se puedan proponer, ducidir dissentimientos, para que su magestad de ley en esto en la forma que fuere servido, per a que se pueda observar en lo venidero y que con este acuerdo y assiento se passe adelante en la habilitacion, pareciendo a l.Estamiento que le conbiniere poner los mismos y otros dissentimientos los pueda poner libremente en la forma y de la manera que quisere».

Y fetta dita propositio per sa excellencia tots los nobles y magnifichs del Real y Patrimonial Concell tots conformes, foren de parer que les coses sobre dites ab embaxada se fessen a saber al dit Estament militar, y per dit effecte se nomenaren per embaxadors als nobles don Diego de Aragall, governador de Caller, y don Juan de Andrada, jutge de la Regia Cort.

Y estant per voler anar a fer aquella paregue a tots que se convocas primer a dos de dit Estament, com en effecte sa excellencia envia que vinguessen lo illustre marques de Laconi y don Francisco Scano de Castellvi.

Y en effecte vinguts los dits illustre marques y don Francisco Scano de Castellvi, sa excellencia los feu entrar dins un retret y lis comunica la prescripta determinacio per.a que la comunicassen a dit Estament militar y tornassen la resposta del que en aquell se havia determinat.

Y essent aquells anants al dit Estament, a cap de una estona vingue lo sindich del dit Estament, don Simo Castañer, referint a sa excellencia de com lo dit illustre marques y don Francisco Scano de Castellvi havian comunicat al dit Estament militar lo que sa excellencia lis havia proposat y que se havia pres en aquell resolucio que havian elegit vuit militars per.a que ho tractassen ab tots los demes, per.a que se resolgues la resposta fahedora; y per que la hora era tarda, suplicava dit Esta- / ment sa excellencia manas porrogar, que c. 41 dema se resoldria y se tornaria ab embaxada la resposta a sa excellencia.

Et sich peractis, de mandato suae excellenciae, nobilis don Franciscus Pacheco, regius consiliarus Regiam Cancellariam regens, fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis, porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem proximam immediate sequentem cum dierum continuatione usque ad conclusionem presentis regii generalis Parlamenti, mandans de his per me notarium et secretarium infrascriptum actum fieri».

Presentibus pro testibus Joanne Sanna, regio portario, et Petro Antich, etiam portario rationalis, et multis aliis in copioso numero.

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius.

35

1624 febbraio 23, Cagliari (palazzo regio)

Il viceré, convocati gli ufficiali regi e riuniti separatamente i tre Stamenti, riceve il marchese di Laconi e Luigi Gualbes, conte di Palmas, che, a nome dello Stamento militare, chiedono la revoca della sentenza a favore del Consiglio Patrimoniale di modo che non risulti tra gli atti e domandano lo spostamento del banco dei ministri patrimoniali verso la parte occupata dai giudici della Reale Udienza lasciando così il posto ai titolati. Sentito il parere del Consiglio Patrimoniale il viceré dichiara tale richiesta inammissibile ed i due nobili rientrano nella sede dello Stamento.

Dopo un'ora il marchese di Laconi ritorna nell'aula in compagnia di Angelo Delitala per proporre al viceré di revocare le sentenze e gli atti a sfavore del Militare e di concedere ai Titolati almeno per una volta il posto che chiedono. Il viceré ribadisce ai due ambasciatori la preminenza del Consiglio Patrimoniale.

Simone Castañer a sua volta si reca nella sala per chiedere, data l'ora tarda, una proroga che però non viene concessa. Un'ora dopo il marchese di Laconi e Delitala propongono di affidare la controversia a quattro persone, scelte dalle due parti con

l'assistenza di una terza in caso di disaccordo, che devono pronunciarsi entro quindici giorni. Il viceré sottopone la proposta al vaglio dei due Consigli ma sostiene con fermezza la sua posizione. Castañer torna in aula per riferire che lo Stamento l'indomani procederà alla nomina della commissione arbitrale e pertanto chiede un aggiornamento dei lavori.

Il reggente la Reale Cancelleria invita tutti a presentarsi l'indomani alle nove del mattino.

Et adveniente die veneris intitulata vigesima tertia mensis februaryi anno a nativitate Domini 1624, Callari, ad celebrationem regii generalis Parlamenti porrogato et assignato, continuando predictum regium generalem Parlamentum, constitutus personaliter illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenenti et capitaneus generalis in presenti regio Parlamento, in predicta aula regii palatii una cum nobilius et magnificis regii officialibus, nempe don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea, Fiscis patrono, Francisco Corts, Regiae Audienciae doctore, don Joanne de Andrada, iudice Regiae Curiae, et Andrea del Rosso, Regii Patrimoni Fiscis advocato, sedentibus in parte dextera suae excellenciae; et in parte sinistra don Didaco de Aragall, gubernatore Capitum Callaris et Gallurae, don Paulo de Castellvi, regio procuratore, Francisco de Ravaneda, magistro rationali et don Juliano de Abella, Generalem Thesaurariam regente, et me Ferdinando Sabater, notario et secretario Locumtenentiae Generalis pro herede Serra, convocatisque et congregatis predictis regii officialibus in predicto loco cum sua excellencia et tribus Estamentis nempe reverendo Estamento ecclesiastico in quadam camara palatii ar- / chiepiscopalis callaritari, Militare in capella invocationis Virginis de Esperança et Regale in quodam conclavio domus civitatis Callaris, ad sonum campanae magnae, ut moris est, generale Parlamentum representantes, precedentibus per suam excellenciam aliquibus colloquiis, venerunt in regio palacio illustris don Franciscus de Castellvi, marchio de Laconi, et egregius don Ludovicus Gualbes, comes de Palmas, et ingredienti cum suam excellenciam in quodam conclavio regii palatii dixerunt suae excellencia verba sequentia.

c. 41v.

(n. 25) Que havian comunicat a l'Estament lo expedient que vostra excellencia havia comunicat al dit illustre marques y a don Francisco Scano de Castellvi sobre les diferencies sobre dites y que havia paregut a dit Estament representar a sa excellencia, com representavan de parte del dit Estament, que parexia mes açertat y expedient de que, per lo perjudici que pretenian reparar los Titols en raho dels assientos, que se llevassen los actes y declaracio contra ells y en favor del Consell Patrimonial feta de manera que in futurum no constas de dits procediments, y que venint los Titols amb embaxada se retirassen del seu banch los Patrimoniales y passassen a la ma que sehuen los de la Audiencia y que se dexas a dits Titolats, a soles, lo banch que solen ocupar los Patrimoniales.

(n. 26) Y sa excellencia, hoida dita resposta la comunica a dits Real y Patrimonial Consells, y havent ho tractat respingueren que no convenia que los Patrimoniales dexassen lo seu asiento ordinari y que si los Titols no acceptavan lo lloch que se sol dar a tots los em-

baxadors. Y en esta conformitat sa excellencia dona la dita resposta al dits illustre marques y egregí compte y se.n retornaren en son Estament.

Y a cap de una hora retorna lo mateix marques, en companya de don Angel Delitala, per parlar a sa excellencia de part de dit illustre Estament, y li fonch proposat que sempre que a excellencia vingues be en fer aprehensio de la dita sentença y actes / fets contra los Titols y sels detingues de manera que no apareguessen y que se lis donas una volta tant solament lo lloch que pretenien los Titols, precehint al Consell Patrimonial, se pindria assiento sobre les diferències sus dites. c. 42

(n. 27) Y comunicant sa excellencia esta embaxada ab los Consells, lis fonch respost que sa excellencia vendria be en recullir y tenir cap si los dits papers, pero que en lo que tocava en dar la precedència als Titols contra los Patrimoniales, que era negoçi difficultos axí per la preminència deguda al Consell Patrimonial, com tambe per no mostrar ningun exemplar en son favor los Titols, y que tenien per mes açertat remetre a sa magestat esta diferència sens invocar cosa.

Y oida per los susdits embaxadors la dita resposta de sa excellencia, se.n isqueren y tornaren en dit Estament militar.

(n. 28) Et paulo post vingue lo sindich de dit Estament militar don Simon Castañer en dita sala dient a sa excellencia que venia de part de dit Estament, suplicant manas sa excellencia porrogar, attes la hora era tarda; y sa excellencia desitgant abreviar los negoçis lis respongue que no havia lloch, si no que prenguessen determinació sobre los negoçis començats.

(n. 29) Y a cap de una hora vingueren en dita sala los dits illustres marques de Laconi y don Angel Delitala y se.n entraren ab sa excellencia dins un retret y li proposaren altra vegada que servint.se recullir en son poder tots los actes perjudicials fets contra los Titols se contentaria lo Estament que la diferència dels assientos se comprometes en quatre persones nomenadores per les parts, y en cas de discordia un terçer, y que alçarien los dissentiments y que passarian avant en la habilitació de les Corts.

(n. 30) Y sa excellencia, comunicada esta proposició als dos Consells, resolgueren que esta diferència de assientos se havia de declarar per jutges de greuges, posant los Titols dissentiment no tenien per inconbenient que se comprometes et jutges arbitres reservant la appellació / de la sentença per.a sa magestat, a qui tocava dar lo assiento sobre dites coses, y que dit Estament no pogues pretendre posar ningun dissentiment durant dita abilitació. Y en esta confirmitat se feu lo paper infrascrit que conte los capitols de l.assiento, y los dits embaxadors se.n tornaren a son Estament. c. 42v.

(n. 31) Que por su excellencia se recojan los autos y los haya de tener en su poder, si que se comuniquen a nadie.

Que la diferencia de los Titulos sobre el asiento que pretenden contra los Patrimoniales en caso de embaxada, assi como se havia de ver por jueces de greuges poniendo dissentimiento, se comprometa en quatro personas nombradas de comun acuerdo por los Patrimoniales y Estamento con asistencia de un tercero en caso de discordia que le hayan de elgir las mismas partes, y que se decida dentro de quince dias y que qualquier d.ellas pueda acudir a su magestad en caso de agravio.

Que las Cortes passen adelante desde luego, empeçando de las habilitaciones y nominaciones de juezes, aziendo los demas auctos necesarios sin embargo de las sobredichas pretensiones.

Que los Estamentos no puedan pretender de poner dissentimiento alguno antes de la habilitacion de las Cortes.

(n. 32) Et paulo post vingue en dita sala lo noble don Simon Castanyer, sindich del dit Estament militar, y dix a sa excellencia que en dit Estament se havia pres resolucio sobre lo compromes y que per.a dema se faria nomina dels compromissoris, y que pertant fos servit sa excellencia manar porrogar.

Y sa excellencia li respongue que si y que estava be y que a les nou hores del maiti compareguessen y se nomenarien los compromissaris per al dit effecte.

Et sich peractis, de mandato suae excellenciae nobilis don Franciscus Pacheco, regius conciliarius Regiam Cancellariam regens, fecit provisionem sequentem: /

c. 43 «Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis, porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam si feriata non fuerit, si autem feriata ad diem proximam immediate sequentem cum dierum continuatione usque ad conclusionem presentis regii generalis Parlamenti, mandans de his per me notarium et secretarium infrascriptum actum fieri».

Presentibus pro testibus Joanne Sanna, regio portario, et Petro Antich, etiam portario rationalis, et multis aliis in copioso numero.

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius.

36 1624 febbraio 24, sabato, Cagliari (palazzo regio)

Il viceré, convocati gli ufficiali regi e riuniti separatamente i tre Stamenti, riceve Francesco de Castelvi, marchese di Laconi, e Francesco Scano de Castelvi con i quali discute sulla pretesa avanzata dallo Stamento militare; il marchese di Laconi, pur convergendo su alcuni punti, manifesta il suo disappunto sul fatto che non si possano presentare ricorsi prima delle abilitazioni. Il viceré sostiene che, per evitare di annullare le procedure parlamentari, potrebbe succedere che nell'atto di abilitazione delle Corti si ritrovino escluse persone che non hanno presentato procure con le clausole corrette nella forma. Non può concedere, pertanto, al Militare di avanzare un formale ricorso prima delle abilitazioni. Simone Castañer, in qualità di sindaco dello Stamento, presenta un memoriale in cui, ricordando i vari tentativi da parte dello Stamento militare per risolvere la controversia tra i titolati e ministri patrimoniali sull'assegnazione dei posti, invita il viceré a procedere con i lavori. In risposta alla richiesta Vivas, manifestando l'intendimento di voler celebrare speditamente le Corti per evitare anche una lunga permanenza a Cagliari di ecclesiastici, procuratori ed altri forestieri, dichiara che solo con il ritiro dei ricorsi si può procedere con le abilitazioni e i lavori parlamentari.

Il reggente la Reale Cancelleria aggiorna il Parlamento al lunedì successivo.

Et adveniente die sabati intitulata vigesima quarta mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari, ad celebrationem regii generalis Parlamenti porrogato et assignato continuando predictum regium generale Parlamentum, constitutus personaliter illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis in presenti regio Parlamento, in predicta aula regii palatii una cum nobilibus et magnificis regiis officialibus, nempe don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea, Fisci patrono, Petro Tarazona et Francisco Corts, Regiae Audienciae doctoribus, don Joanne de Andrada, iudice Regiae Curiae, et Andrea del Rosso, Regii Patrimoni Fisci advocato, sedentibus in parte dextera suae excellenciae; et in parte sinistra don Didaco de Aragall, gubernatore Capitem Callaris et Gallurae, Francisco de Ravaneda, magistro rationali, don Paulo de Castellvi, regio procuratore, et don Juliano de Abella, Generalem Thesaurariam regente, et me Ferdinando Sabater, notario et secretario Locumtenetiae Generalis pro herede Serra, convocatisque et congregatis predictis regiis officialibus in predicto loco cum sua excellencia et tribus Estamentis, nempe reverendo Estamento ecclesiastico in quadam camera palatii archiepiscopalis callaritari, Militare in capella invocationis Virginis de Esperança, et Regali in quodam conclavio domus civitatis Callaris, ad sonum campanae magnae, ut moris est, generale Parlamentum representantes, precedentibus per suam excellenciam, habitis aliquibus colloquis, venerunt in regio palatio illustris don Franciscus / de Castellvi, marchioni de Laconi, et don Francisco Scano de Castellvi et ingredientes cum sua excellencia in quodam conclavio regii palatii. c. 43v.

(n. 33) Havent tractat ab sa excellencia mana se llegis lo que air se havia tractat y consertat a çerca les pretencions de l.Estament militar, y axi havent.se llegit lo que se havia apuntat dix dit illustre marques que lo Estament militar venia be en lo contengut en los tres primers capitols y en lo ultim que tracta de que lo Estament no puga posar dissentiments alguns hans de la habilitaçio de les Corts, no venia be, si no que lo dit Estament los pogues posar ans de la dita habilitacio.

(n. 34) Y sa excellencia vista la resolucio del dit illustre marques que dava en nom de l.Estament, per evitar las nullitats que se havian fet als procehiments del proçes del Parlament, donant lloch a que ans de la habilitacio de les Corts se fassen actes no juridichs ab intervencio de persones y nomina de jutges no habilitats, los quals podia sucehir que en lo acte de la habilitacio de les Corts fossen excluïts d.elles algunes persones y altres per no portar les proçures ab les clausules y en la forma requisita, dix al dit marques que no podia condecendre en que lo Estament militar pogues posar dissentiment ans de la habilitacio y causar dilassions sobre coses no profitoses, inutills y menis juridiques, infructuosament, ab comu dany del Regne y dels Ecclesiastichs y de altres persones que han acudit dexant sas proprias casas al servissi de sa magestat, y ab aço no tingue effecte lo conçert que se havia pres, y mana que se passas havant en lo progressi del real Parlament.

Oblata per nobilem don Simonem Castañer, sindicum illustris Stamentis militaris, die 24 februarii 1624, Callari. Vilaret notarius. /

c. 44

(n. 35) Illustrissim y excellentissim senyor, lo Estament militar desijant correspondre a la molta merced que vostra excellencia ha mostrat voler.li fer en que se prengues algun assiento sobre los dissentiments posats conforme lo tracte fet ab vostra excellencia ab lo illustre marques de Laconi y lo egregi compte de Palmas y despres ab lo mateix marques y don Angel Delitala, los quals diverses vegades moguts del zel tenen de servir a sa magestat y a vostra excellencia, de per si matex, privadament son acudits a parlar a vostra excellencia, segons que axi ho han referit a dit Estament, lo ultim medi que representaren fonch de que sobre la diferencia de l.assiento dels Titols ab los Patrimonials se nomenassen dos doctors per cascuna de les parts, y en cas de discordia de aquells un terçer, que es no menaria encontinent de consentiment de dites parts, per.a que dins quinze dies declarassen sobre dita diferencia; y ab aço que fent.lis vostra excellencia merced de assumir.se tots los procehiments fets des de la embaxada que entenia dar lo egregi compte de Serramanna, fins al present ab paraula real que mes no comparexerien, ni perjudicarien a ninguna de les parts, al que anuyan y inclinavan per servir a sa magestat y a vostra excellencia, restant lo dit Estament ab la plena llibertad que per abans tenia, que ab aço se passaria avant en los actes necessaris de aquest Parlament, conforme a l.estil dels Parlaments passats. Havent vui die present entes del dit illustre marques que de nou se serien offertes algunes difficultats, per que vostra excellencia conega que lo dit Estament no es part alguna de aquelles y desitga que efectuant.se lo dit tracte y consert, se entenga y passe avant en la exequutio de aquest Parlament, per servir a sa magestat y a vostra excellencia; humilment supplica a vostra excellencia ho mane aixi provehir que lo rebra a particular merced.

c. 44v.

(n. 36) Sa excellencia, oida la tenor de la present cedula, diu que los concerts y medis que se referexen en ella foren benignament admesos per sa excellencia y per los Consells, a peticio de l.Estament per.a abreviar lo progresso de les Corts y evitar los incombe- / nients que resultan de entretenir en la present ciutat lo prelats y altres ecclesiastichs fora de ses residencies y axi be los sindichs de les universitats del Regne y altres persones de calitat foresters; y que llevats los dissentiments fins assi posats, restas a salvo lo dret a dit Estament per poder posar aquells y altres, habilitades emperò que fossen les Corts, pero no abans, per que tenint lloch de posar.los abans de la dita habilitacio se venia a incidir en los matexos incombenients de no poder.se entendre en les habilitacions y progresso de les Corts que era la causa per a abraçar lo dit assiento, y puis no han volgut acceptarlo en esta forma, sa excellencia manara provehir lo que de dret y justicia sera fahedor en altra çedula presentada per lo matex sindich, la provisio de la qual es estada diferida entenent que estos negoçis tindran lo assiento proposat per lo matex Estament.

Provisionem per illustrissimum et excellentissimum dominum don Joanne Vivas, locumtenens et capita general, ex deliberatione Regii et Patrimonii Consilii, die 24 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

(Porrogatio)

Et paulo post nobile regens Cancellaria, in persona suae excellenciae, fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem lunae proximam venturam».

Presentibus Petro Antich et Valentino Polla pro testibus.

Idem Vilaret notarius.

37

1624 febbraio 26, lunedì, Cagliari (palazzo regio)

Il viceré, convocati gli ufficiali regi e riuniti separatamente i tre Stamenti, a conclusione delle consultazioni ordina al notaio Vilaret di recarsi presso lo Stamento militare per notificare il provvedimento in risposta alla richiesta presentata sabato 24, e per intimare al sindaco Simone Castañer che da ora in poi qualsiasi documento o ambasciata dovrà essere firmato dall'avvocato dello Stamento, altrimenti non verrà accolto. Mezz'ora dopo Castañer si presenta per informare il viceré che il Militare deve fare un'ambasciata allo Stamento ecclesiastico. Vivas si impegna ad attivarsi per far convocare il Braccio ecclesiastico e darne comunicazione.

Il reggente aggiorna il Parlamento al giorno successivo.

Et adveniente die lunae intitulata vigesima sexta mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, continuando predictum regium generale Parlamentum, constitutus predictus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenenti et capitaneus generalis et preses in dicto regio generali Parlamento, in predicta aula dicti regii palatii una cum prenominitis nobilibus et magnificis regiis officialibus, nempe don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea, Fiscis patrono, Nicolao Escarxoni, iudice Regiae Curiae et Regiae Audienciae doctore, Petro Tarazona et Francisco Corts, etiam dictae Regiae Audienciae doctoribus, don Joanne de Andrada, iudice Regiae Curiae, et Andrea del Rosso, Regii Patrimoni Fiscis advocato, sedentibus in parte dextera / suae excellenciae, et in parte sinistra don Didaco de Aragall, gubernatore Capitum Callaris et Gallurae, don Paulo de Castellvi, regio procuratore, Francisco de Ravaneda, magistro rationali, et don Juliano de Abella, Generalem Thesaurariam regente, congregatis in dicto loco predictis regiis officialibus et tribus Estamentis, nempe reverendo Estamento ecclesiastico in sacristia sedis callaritanae, Militare in capella invocationis virginis Mariae de Esperança, et Regali in quadam aula domus consilii magnificae civitatis Callaris, ad sonum campanae magnae, ut moris est, generale Parlamentum representantes, precedentibus per suam excellenciam aliquibus colloquis, fuit conclusum de que yo, Francisco Vilaret, notari y coadjunt de Fernando Sabater axi be notari y secretari de la Llochtinentia General, me transferesca personalment en lo illustre Estament militar ab la provisio feta al peu de la çedula presentada per lo sindich del dit Estament a vint y quatro del susdit y llegalis aquella al dit Estament y ne li dones copia si la demanava.

Com en efecte, essent.me encontinent constituit en dit illustre Estament militar, havent

c. 45

llegit en aquell la dita provisio, per orga de l.illustre marques de Laconi fonch respost que protestava de copia.

Y essent estada aquella feta, la doni y entregui encontinent al dit illustre marques; de quibus et cetera.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

Et in eodem instanti, per orde de sa excellencia, dix yo dit notari al noble don Simon Castanyer, sindich del dit illustre Estament militar, que de vuy avant sempre que vingues en poder de sa excellencia ab alguna sedula, embaxada, recaudo o lo que fuere, que la porte firmada de l.advocat del dit illustre Estament militar, altrament no se li admetran; de quibus et cetera.

Idem Vilaret notarius.

c. 45v. Y a cap de mitga hora vingue en dita sala lo dit noble don Simon Castaner, sindich del dit Estament militar, lo qual dix a sa excellencia que lo / dit Estament havia trames una embaxada a l.Estament ecclesiastich y que no y havia trobat a ningun, y supplicava a sa excellencia manas fer congregar aquell o ver manar porrogar.

E sa excellencia respongue que havia de fer lo possible de fer convocar al dit Estament ecclesiastich, si se podia, y si no li tornaria la resposta.

Y a cap de mitja hora jusse suae excellenciae nobilis don Francisco Pacheco, regius consiliarius Regiam Cancellariam regens, in personam suae excellenciae fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis et preses in dicto regio generali Parlamento, porrogat predictum Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam si feriata non fuerit si autem feriata ad diem primam juridicam immediate sequentem cum dierum continuatione usque ad conclusionem presentis regii generalis Parlamenti».

Presentibus Valentino Polla, alguazirio majore, et Joanne Sanna, regio portario, pro testibus.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

38 1624 febbraio 27, martedì, Cagliari (palazzo regio)

Giovanni Vivas, viceré del Regno di Sardegna, convocati gli ufficiali regi e riuniti separatamente i tre Stamenti, a conclusione delle consultazioni ordina al notaio Vilaret di recarsi presso gli Stamenti per notificare il provvedimento preso con deliberazione del Consiglio reale e del Patrimoniale. Recatosi nella sacrestia della cattedrale e trovatala chiusa in quanto non vi era nessuno dello Stamento ecclesiastico, Vilaret legge il provvedimento nella riunione dello Stamento militare e in quella del Reale rilasciandone copia rispettivamente al marchese di Laconi e al consigliere in capo di Cagliari. Intanto Simone Castañer si presenta per comunicare al

viceré che lo Stamento militare deve fare un'ambasciata all'Ecclesiastico, ma nella sede non c'è nessuno e pertanto chiede un aggiornamento che Vivas concede.

Et adveniente die martis intitulata vigesima septima mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari, ad celebrationem predicti regii generalis Parlamenti, constitutus predictus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis et preses in dicto regio generali Parlamento in predicta aula dicti regii palatii, una cum pre-nominatis nobiles et magnificis regii officialibus, nempe don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea, Fiscii patrono, Petro Tarazona et Francisco Corts, Regiae Audienciae doctoribus, don Joanne de Andrada, iudice Regiae Curiae, et Andrea del Rosso, Regii Patrimoni Fiscii advocato, sedentibus in parte dextera suae excellentiae; et in parte sinistra don Didaco de Aragall, gubernatore Capitem Callaris et Gallurae, don Paulo de Castellvi, regio procuratore, Francisco de Ravaneda, magistro / rationali, et don Juliano de Abella, Generalem Thesaurariam regente, congregatisque in dicto loco predictis regii officialibus et tribus Estamentis, nempe reverendo Estamento ecclesiastico in sacristia sedis callaritanae, Militare in capella invocationis virginis Mariae de Esperança, et Regali in quadam aula domus Consilii magnificae civitatis Callaris, ad sonum campanae magnae, ut moris est, generale Parlamentum representantes, precedentibus per suam excellentiam cum dictis regii officialibus aliquibus colloquis, fuit conclusum de que yo Francisco Vilaret, notari, me transferesca personalment en los Estaments per llegirlos la infrascripta provisio feta per sa excellencia, ab deliberaçio dels Reals y Patrimoniais Consells. Y essent anat al reverent Estament ecclesiastich ab los testimonis devall escrits, trobi que la porta de la sagrestia de la iglesia major, en la qual se sol congregar dit Estament ecclesiastich, estava tancada y no hi havia ningú; y apres me vaig constituir en lo illustre Estament militar y alli vaig llegir la dita provisio, y hoida aquella, per orga de Lillustre marques de Laconi fonch respost que protestava de copia; y apres me⁹ constituí en lo Estament real en lo qual axi be vaig llegir la dita provisio, y hoida aquella, per orga del magnifich conseller en cap fonch respost que protestava de copia; de quibus et cetera. Y foren presents per testimonis a dites coses, Joan Domingo Rosso y Antiogo Brondo, scrivent habitants en Caller.

Idem Vilaret notarius.

Y essent tornat en la dita sala, vingue lo noble don Simon Castañer, sindich del dit Estament, lo qual dix a sa excellencia que lo dit Estament militar entenia fer una embaxada a l'Ecclesiastich y que no hi havia ningú, y que pertant sa excellencia manas porrogar. Y sa excellencia li respongue que se porrogaria. /

39

1624 febbraio 27, Cagliari (palazzo regio)

Giovanni Vivas, viceré del Regno di Sardegna, considerate le rimostranze pre-

⁹ Ripetuto due volte nel testo.

sentate dal sindaco dello Stamento militare, l'istanza inoltrata dallo Stamento ecclesiastico, quella da parte di un gran numero di nobili e le considerazioni tratte dall'avvocato fiscale, sulla base dei poteri ordinari e straordinari che gli sono stati concessi dal re Filippo IV emana un provvedimento in cui dichiara che tutte le decisioni fino al momento sono state prese con il voto ed il parere del Consiglio Reale e del Patrimoniale. Dispone inoltre che, sebbene siano stati interposti degli impedimenti alla prosecuzione del Parlamento da parte del Braccio militare, si proceda con le abilitazioni delle persone aventi i requisiti per votare nelle Corti e per nominare ufficiali e giudici che devono intervenire nei capitoli riguardanti il buon governo del Regno. Fa osservare che, se coloro che partecipano al Parlamento non possiedono i requisiti giuridici per farlo, ogni atto che ne segue sarà nullo. Pertanto dichiara sospesi tutti i ricorsi, che potranno essere presentati solo dopo la conclusione delle abilitazioni; rigetta quindi qualsiasi ricorso presentato dallo Stamento militare ed ordina agli abilitatori già nominati di attendere fino al 28 febbraio, giorno in cui verranno avviate le abilitazioni.

Il viceré ordina quindi al notaio Vilaret di recarsi presso gli Stamenti militare e reale per leggere e rendere note le recenti disposizioni; il marchese di Laconi e il consigliere in capo della città di Cagliari ne chiedono ed ottengono copia. Simone Castañer, sindaco dello Stamento militare, chiede al viceré una proroga dei lavori dal momento che il Militare intende fare un'ambasciata all'Ecclesiastico.

Francesco Pacheco, reggente la Reale Cancelleria, aggiorna il Parlamento all'indomani.

c. 49

(n. 40) Vista primeramente la cedula presentada por el sindaco de l.Estamento militar y vistas las instancias del mayor numero de votos de l.Estamento ecclesiastico, y visto la instancia y queexas del mayor numero de los Militares del Reyno, y vistas las instancias del Regio Fisco, y aviendo visto y reconeçido todo lo actuado en el presente real Parliament desde el dia del solio que se selebro a 5 de este mes de febrero hasta el dia de hoy, y habiendo.nos informado de la verdad y fundamento de todas las cosas que impiden el curso de dicho Parlamento, per tanto, para justificacion de nostra conçiencia y por el serviçio de Dios y su magestad y bien del Reyno, declaramos con el poder ordinario y extraordinario que tenemos de su magestad las cosas infrascritas.

Primeramente declaramos que todo quanto se ha ordenado y hecho por nuestra parte en el presente Parlamento ha sido echo con voto y parecer de los Consejos de su magestad, los quales con maduro acuerdo, examen y votos le han determinado aviendo.lo aprobado yo por ver lo dicho, y aviendo sido todo directo al que algunos Militares tuviesen satisfacion y quietassen los impedimentos y discursos que baxo pretextu de l.assiento de los titulos quando lleban embaxadas, se han sustentado y sustentan, y por quanto de presente se vee y se ha tocado con la mano en diversos actos, que los dichos Militares estovan el llegar a las habilitaçiones con indirectos, porque entretanto que no se haze son ellos los que tienen la auctoridad de todo el Estament militar con lo qual quitan su lugar a la ju-

sticia de la otra noblesa del Reyno d.este y de l.otro Cabo y estorban el curso de las Cortes, pues con estorvar las habilitaciones quitan que no balgan nada las procuras de los ausentes por no ser abilitados.

Portanto competiendo a su magestad como rey y señor natural y a nosotros, en su real nombre, el remedio justamente los inopinados accidentes semejantes, y deseando que esto sea con autoridad de su magestad y de sus tribunales y conbien del Reyno, hemos venido en el acuerdo que se sigue:

Que por quanto el primer acto que se haze inmediatamente despues del solio, en las Cortes que el rey nuestro señor çelebra en sus Reynos, es la habilitaçion de las / personas c. 49v. que pueden y deben entrar a votar en ellas para hazer el nombramiento de los officiales y juezes que deben intervenir en los capitulos tocantes al buen gobierno del Reyno y a juzgar los greuges y dissentimientos por razon que no estando habilitadas las Cortes, ni las personas que han de assistir a votar y intervenir en ellas, no tienen poder ni jurisdiccion para hazer ningun auto juridico, maximamente oponiendole illegitimaçion de sus personas y sindicados el Real Fisco de la qual se debe y ha de conozer al prinçipio y antes de entrar en las Cortes para que juridicamente la eleçion de juezes se haga en personas y por personas habilitadas y legitimadas primero por poder intervenir en dichas Cortes, porque de otra manera a mas de que la habilitacion que despues se haria seria superflua, se incorriria de otra parte en una insanable nullidad como seria que en las habilitaçiones se repeliessen de los Estamentos los mismos electores y electos por juezes, los unos por sus personas y los otros por falta de sus poderes, como se ha experimentado en muchas ocasiones de Parlamentos y vernian a dar.se todos los autos por nullos, a lo qual no se deve de dar lugar. Portanto y porque lo provehido en otros autos, suspendiendo por agora el dissentimiento o dessentimientos puestos no traen en si gravamen, que el dicho Estamento no lo pueda, sin dano y detrimento suyo, reparar en estas mismas Cortes propuniendolos luego inmediatamente despues de ser habilitadas para poder votar y nombrar juezes en virtud del derecho que le ha sido reservado no obstante los exemplares por el dicho Estamento allegados, por tratar.se en aquellos de gravamen irreparable si se dilataran para despues de las habilitaciones, por ser el uno sobre de quien havia de ser abilitado por parte de l.Estamento militar y el otro, de l.Estamento ecclesiastico, sobre si el arcobispo como abilitador havia de jurar primero que el regente y el terçero si antes de las habilitaçiones se havia de dar dilacion para hizer venir las procuras de los ausentes, todo lo qual era irreparable despues de las habilitaçiones amas que con esta, que en los referidos dissentimientos no hubo declaracion alguna, y quando la huviera pudo el Real Fisco para esse solo casso dar las personas por habilitadas, de lo que hoy dissiente expressamente pretendiendo que las personas que entran en el Estamento no son tales, ni tra / hen recaudos en la forma que se requiere para ser admitidos a votar y ser nombrados por juezes, c. 50 y dexan de admitir.se muchos con aquerdo en los Estamentos que podrian y debrian intervenir y votar en ellos y quedan defraudados de sus votos y noblezas a causa de no haver.se hecho las dichas habilitaçiones en el ingreso de las mismas Cortes como se requiere. Por tanto repeliendo come se repelle por agora los dissentimientos puestos en el

Estamento militar, provehe y manda que se ordene como se ordena a los abilitadores nombrados que atiendan desde luego, que sera a los veinte y ocho d.este mes a hazer las dichas habilitaçiones, y no se alze mano de ellas hasta estar acabadas y cumplidas, suspendiendo y guardando el derecho de los dichos dissentimientos para poder.los poner quando esten habilitadas las Cortes, que es su proprio tiempo y lugar para que se pueda despues attender en los demas autos juridicos que se ofreçeran en el mismo Parlamento. Provisa per illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vivas, locumtenentem et capitaneum generalem, ex deliberatione Regii et Patrimonialis Consilii, die vigesimo septimo mensis februaryi anno a nativitate Domini 1624, Caller.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

Et incontinenti, per orde y manament de sa excellencia, constituhit personalment yo dit infrascrit notari a l.Estament militar, al qual havent llegida la dita provisio, havent hoida aquella, per orga de l.illustre marques de Laconi fonch respost que protestava de copia, de quibus, et cetera.

Presents per testimonis Nicolau Rosso notary y Antiogo Brundo escrivent, habitant en lo appendiçi de Llapola.

Idem Vilaret notarius.

Et incontinenti, constituhit axi be personalment yo dit infrascrit notary en lo Estament real en lo qual he llegit axi be la dita provisio, y havent hoida aquella, per orga del magnifich conseller en cap fonch respost que protestava / de copia de quibus, et cetera.

c. 50v.

Presentibus predictis Rosso et Brundo pro testibus.

Idem Vilaret notarius.

Et paulo post fuit tradita copia sindicum Stamenti militaris et dicto magnifico in capite consiliario eam protestantibus. Caller; quod et cetera.

Idem Vilaret notarius.

(n. 41) Y essent tornat en dita sala vingue lo noble don Simon Castañer, sindich del dit Estament, lo qual dix a sa excellencia que lo dit Estament militar entenia fer una embaxada a l.ecclesiastich y que no hi havia ningu y que per tant sa excellencia manas porrogar. Y sa excellencia hi respongue que se porrogaria.

Et jus suae excellenciae, nobilis don Franciscus Pacheco, regius conciliarius Regiam Cancellariam regens, in personam suae excellenciae fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas locumtenens et capitaneus generalis et presidens in dicto regio generali Parlamento porrogat predictum Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam si feriata non fuerit si autem feriata ad diem primam juridicam immediate sequentem cum dierum continuatione usque ad conclusionem presentis regii generalis Parlamenti».

Presentibus Valentino Polla, alguazirio majori et Joanne Sanna, regio portario pro testibus.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra. /

Allegato A

[1624 febbraio, Cagliari]

L'arcivescovo di Oristano, l'arciprete di Sassari, in qualità di procuratore dell'arcivescovo e del sindaco del Capitolo turritano, il canonico Pietro Manconi, procuratore del vescovo di Alghero, del Capitolo di Bosa e dell'abate di Salvenero, il canonico Pilo, procuratore del Capitolo di Ampurias e dell'abate di Saccargia, il canonico Gaspare Buxello, procuratore del priore di San Salvatore e della Collegiata di Ozieri, facenti parte dello Stamento ecclesiastico, lamentano che da oltre ventidue giorni si è aperto il Parlamento e non si sono ancora affrontate le questioni riguardanti il donativo, per aver perso tempo in minuzie di poca importanza, tendenti soltanto ad impedire lo svolgimento dei lavori. Supplicano perciò che il viceré dia avvio alle abilitazioni e imponga agli interessati di presentare i titoli e che vengano di conseguenza esclusi coloro che non li possiedono.

(n. 37) Illustrissimo y excellentissimo señor, los de l.Estamento ecclesiastico que van firmados en este papel representan a vuestra excellencia que son ya veinte y dos dias que se dio principio al real Parlamento en este Reyno a que han acudido per obedecer los reales mandatos de su magestad non reparando en los excesivos gastos a que estan sujetos e incomodidades que padeceren estando fuera de sus casas, y hasta agora no se a tratado cosa tocante a dicho real Parlamento, servicio de su magestad y bien publico, por haver.se gastado el tiempo en menudencias de poca concideracion endereçadas mas a impedir el dicho Parlamento que a otro buen fin; y porque no es justo, queden los buenos y santos fines de su magestad frustrados y el servicio que en este real Parlamento se pude haver impedido y el Reyno se alle privado de la utilidad publica que de dicho Parlamento puede tener, supplican a vuestra excellencia que no reparando en los impedimentos voluntarios asta aqui opuestos mande se passe a tratar de lo essencial y se de principio a las habilitaciones de los que han acudido, y que en conformidad d.esto se mande espressamente a los habilitadores nombrados por los Estamentos acudan a servir su officio y en un breve tiempo, a vuestra excellencia bien visto, presenten los interessados sus titulos con apercebimiento que los que en esse tiempo no los presentaren sean habidos por inabiles y excluidos de dicho Parlamento, y a los habilitadores que no acudieren, que no obstante su ausençia se proçedera con la mayor parte, o que los Estamentos nombren otros, porque assi se venga a affectuar dicho Parlamento, escusando las largarias e incomodidades, excessivos gastos que la dilacion trahe consigo y se acuda al servicio de Dios y de su magestad, bien y tranquilidad publica d.este Reyno lo que diçen y supplican en la mejor manera que de derecho los compite.

El arcobispo de Oristan;

El arcipreste turritano, procurador de l. arcobispo y sindico del dicho Cabildo; /

El canonigo Pedro Manconi, procurador del señor obispo de l.Alguer y del Cabildo de Bosa y abbad de Salvenero;

El canonigo Pilo, procurador del Cabildo de Ampurias y de l.abad de Sacargia;

El canonigo Gaspar Buxello, procurador del prior de Sant Salvador y Colligiata de Osier.

Allegato B

[1624 febbraio, Cagliari]

Un folto numero di baroni e cavalieri, convocati e prontamente presentatisi al Parlamento, in nome proprio ed in qualità di procuratori, sottoscrivono un'istanza al viceré in cui denunciano di aver constatato che nello Stamento militare vengono trattate le questioni senza il voto degli assenti, di cui si possiedono le deleghe, ma prive di efficacia per non essersi svolte le abilitazioni. Supplicano che si proceda ad abilitare quelle persone che possono e devono votare nello Stamento e vengano ammesse le procure degli assenti affinché si possa raggiungere l'obiettivo per il quale sono stati chiamati nella città di Cagliari, lasciando le proprie attività.

(n. 38) Illustrissim y excellentissim señor llochinent y capita general y president en lo present general Parlament, los infrascrits barons y cavallers, tant en nom propri, com de procuradors dels infrascrits magnats, heretats, barons y cavallers del present Regne, representan a vostra excellencia que ab lletres de sa real magestat son estats convocats per al present real general Parlament que vostra excellencia ha comensat a celebrar per lo que dehuen a son real servissi, dies ha son acudits, com actualment se troben, en la present çuitat ab animo promptissim de tractar y concluir los negossis tocants al dit real servey, be y profit del present Regne; y vehuen que en lo molt illustre Estament militar se tractan negossis sens los vots dels absents, los poders dels quals tenen per no ser encara fetes les habilitacions de aquells, havent procurat desviar lo tal impediment ab llurs vots que han fet assentar en poder del notary que assisteix en los ajuntaments del molt illustre Estament militar. Y es gran dany y perjudici dels absents sos principals de que no se hajan de assentar llurs vots y resten fraudats per no esser fetes encara las habilitacions, y se puga ab ells venir a tractar los negoçis essencials y principals tocants al dit real servey, be y utilitat publica. Supplicant perço se servesca vostra excellencia provehir de remey condeçent, de manera que tenint resguart a las incomoditats que solen tenir los que vihuen fora de ses cases, com son los susdits, hans de totes coses se habiliten los poders y persones que poden y dehuen / votar en dit Estament y se admeten les procures dels absents a tal que ab los vots de aquells se puga venir al remate de l.effecte per.a que son vinguts a esta çitutat, dexant la propria y gastant sas haziendas, que ho tenen per be empleat com las emplearen sempre ab ses vides en servey de sa real magestat, et hec et cetera, omni meliori modo et cetera.

c. 47v.

Don Francisco Scano de Castelvi, en nom propri y de procurador de don Pedro Francisco Gaya, de don Diego Gaya y del doctor Andres del Rosso.

Miguel Comprat, en nom propri y de procurador de don Inacio Carrillo de Albornos, señor de les baronies de Iteri y Meylogo, y de don Matheo Sanatello y del doctor Juan Antony Capudoro.

Francisco de Aquena, en nom propi y de procurador de don Gaspar Figo, Gavino de Aquena Montanachio y don Francisco de l.Arca, señor de Monti.

Don Jayme Manca, tant en nom propi com a procurador de don Antonio Manca de Ho-

medes y de don Gavì Manca de Homedes y de don Bernardino de Cervello.
Don Pedro Moros y Molinos, tant en nom propi com de procurador de don Diego de Moros y Molinos, de Francisco Tavera y de Joan Antoni de l.Arca.
Don Joan Antonio de la Bronda, tant en nom propi com de procurador de Antoni Miguel Carta, Zacaria Carta, Leonardo Carta.
Angel de Vico y Francisco, tant en nom propi com a procurador de don Francisco Manca de Sedrillas, don Estevan Manca de Sedrillas y el doctor Francisco Bonet.
Simon de Aquena, tant en nom propi com de procurador de don Juan Prosperi, don Antonio de l.Arca y don Juan Battista de l.Arca.
Andres de la Bronda, tant en nom propi com de procurador de don Juan Cariga, don Gaspar Cariga y de don Juan Cariga Virde.
Simon Montanachio, tant en nom propi com de procurador del doctor Gavino Liperi y Paleachio, de don Jayme Manca Coasina y de don Francisco Manca Coasina.
Andres de Aquena y Montanacho, tant en nom propi com de procurador de Joan / Maria c. 48 Tola, de Francisco Tola y de Gaspar Pilo.
Don Gaspar de Castelvi, en nom propi y com a procurador de don Joan Ros de Castellvi, del doctor Jayme Alivesi y Joan Maria Alivesi, su hijo.
Don Gabriel Manca, por mi persona y procuras de Joan Antonio Carta Serra, Pedro Pablo de l.Arca y Salus, Pedro Francisco de l.Arca.
Yo Pedro Luis de Santa Fe de Otomendi, cavallero aragones, por mi y procurador de Estevan de Tola, Pedro de Tola y Luca Casagia.
Yo Vicente Santa Fe, cavallero aragones de la ciudad de Huesca, por mi y por procuras de Joan Casagia y Bronda, Mauriço Casagia y Anton Angel Casagia.
Lo doctor Gabriel Angel Otger, tant en nom propi, com encara de procurador de Joachim Paduano Coasina, Joan Maria Paduano y don Joan Baptista Manca Coasina.
Yo Francisco Miguel, cavallero valenciano, por mi y por procuras de Sebastian Tolo, Monserrat Tolo y Gabriel Tolo.
Yo don Joachim Manca, por mi y procuras de Jorge Casababria, don Antoni Minuteli y don Salvador Minuteli.
Yo don Alonzo Tison, por mi persona y procuras de don Gavino Manca y Virde, don Antonio Manca Marongio y don Joan Manca y Bronda.
Yo don Miguel de Requesens, por mi persona y procuras de Andres Sampello, el doctor Simon Zampello y del doctor don Gavino Figo.
Gaspar Cugia, en nom propi y com a procurador del marques de Quirra y del doctor Oracio Figo.
Gaspar Malonda, com a regidor del duque de l.Infantado.
Lo doctor Joan Brughita, en nombre proprio y procurador de Joan Rosellas, Hieronimo Rosellas y de Antonio de Moncada.
Lo baro Pere Portugues, en nom propi y com a procurador del doctor Francisco de la Bronda, Joanot Pilo y Gavino Ganer.
Antonio Liperi Gambella de Castelvi, en nom propi y com a procurador de la noble

c. 48v. donna Maddalena Liperi Gambella de Castellvi, don Juan Guio, señor / de Ossi y Muros, y de Pedro Guerao.

Don Felipe Pilo, en nombre y como procurador de don Joan Pilo y don Estevan Pilo y don Diego Pilo.

Lo doctor Francisco Martinez, en nom propri y com a procurador del doctor Francisco Guerao, Gavino Casagia y Matheo Ortiz.

Allegato C

[1624 febbraio, Cagliari]

Francesco Angelo de Vico Artea e Andrea del Rosso, rispettivamente avvocato fiscale e patrimoniale della Regia Corte, denunciano al viceré che alcune persone, senza essere abilitate né ammesse ad intervenire e a votare nel Parlamento, dichiarandosi anche procuratori, si fanno promotrici di iniziative con l'intento di impedire lo svolgimento del Parlamento, come nominare giudici o ufficiali persone che non appartengono ad alcuno Stamento. Pertanto chiedono, affinché tutti gli atti abbiano validità, che si proceda prima di tutto all'abilitazione delle persone che devono intervenire o che sono rappresentate da procuratori, e che inoltre gli abilitatori verifichino con rigore che le procure contengano le clausole richieste secondo lo stile usato nella celebrazione delle Corti.

(n. 39) Illustrissim y excellentissim señor llochinent y capita general y president en lo general Parlament, lo procurador fiscal patrimonial de la Regia Cort diu a vostra excellencia que algunes persones sens esser habilitades, ni admeses per votar e intervenir en les presents Corts, pretendrian per si y per sos principals, de qui dihuen ser procuradors, fer actes per impedir lo progresso, ingresso y progresso de dites Corts, com se veu en los procehiments fins asi fets en coses no substancials e inutiloses al be publich del present Regne, particularment lo fer la nominaçio de jutges y officials en persona y persones que no son dels Estaments, y per que no es be que per semblants actes y procehiments fets per persones no habilitades se porroguen les Corts y se dexen de entendre en les coses substancials y utiloses a la cosa publica, supplica a vostra excellencia lo dit fiscal mane a tallar semblants difugis y, per que los procehiments fahedors sian juridichs, se fassa ante omnia la habilitaçio de totes le persones que han de intervenir a votar en los Estaments, assi de sas personas com tambe de sos principals, opposant ante omnia lo dit Real Fisch lo llegalitar de dits Estaments y personas que entren en aquells sen esser habilitades, y que dels qui se hauran de habilitar se fassa riguros examen de les procurees dels principals si contenen les clausules requisites, segons disposicio de dret y estil ussat en semblants occasions de Corts; lo que supplica omni meliori modo, juribus eiusdem fisci semper salvis et cetera.

Altissimus.

Vico et Artea, Fiscii advocatus.

Rosso, Regii Patrimoni advocatus. /

Giovanni Vivas, viceré del Regno di Sardegna, riprendendo i lavori del Parlamento nei modi consueti, dopo essersi consultato con gli ufficiali regi, ordina al notaio Vilaret di notificare allo Stamento ecclesiastico il provvedimento che non aveva potuto trasmettere la sera precedente; nell'occasione l'arcivescovo di Cagliari precisa che l'istanza presentata al viceré era da attribuirsi all'iniziativa di alcuni ecclesiastici e non a una delibera dell'intero Stamento, come conferma anche Pietro Manconi, procuratore del vescovo di Alghero. Successivamente il viceré ordina al notaio di recarsi presso gli Stamenti per comunicare che gli abilitatori si devono riunire nella sacrestia della cattedrale di Cagliari, dove solitamente si svolgono le relative verifiche. Mentre lo Stamento ecclesiastico e il Reale si dichiarano pronti e disponibili, il marchese di Laconi fa presente che il Militare non consente alla prima voce di recarsi alla riunione. Intanto il viceré, dopo essersi consultato con i suoi ufficiali, stabilisce che si proceda con le abilitazioni anche nei giorni festivi al fine di accelerare l'iter parlamentare. Francesco Pacheco, Paolo de Castelvì e Pietro Tarazona, abilitatori per la Regia Corte, presenti Francesco Angelo de Vico e Andrea del Rosso, ed inoltre l'arcivescovo di Cagliari per lo Stamento ecclesiastico, Pietro Giovanni Otger per il Reale, assente il marchese di Laconi per il Militare, e il notaio Ferdinando Sabater, si riuniscono nella sacrestia della cattedrale e giurano sui Vangeli di svolgere l'incarico nella legalità ed il notaio di adempiere con riservatezza al proprio ufficio. Giurano nell'ordine: il reggente la Reale Cancelleria, l'arcivescovo di Cagliari, il consigliere in capo Otger, Paolo de Castelvì, Pietro Tarazona, Francesco Angelo de Vico Artea e Ferdinando Sabater.

Poiché sono trascorse due ore ed il marchese di Laconi non si è presentato nella sacrestia, il viceré incarica Vilaret di andare a sollecitare il marchese il quale però manda a dire che il Militare non gli consente di partecipare ai lavori come abilitatore dello Stamento, e se necessario si presenterà solo a titolo personale. Il viceré intima al marchese di recarsi nella sacrestia della cattedrale sotto pena di 1.000 ducati di ammenda. Un'ora dopo il marchese di Laconi si presenta nella sacrestia e, dichiarando di essere giunto non di sua spontanea volontà, né per volere dello Stamento militare, ma solo perché gli è stato ordinato, presta giuramento. Gli abilitatori stabiliscono di riunirsi tutti i giorni alle due e mezza del pomeriggio per esaminare le procure e procedere alle abilitazioni. Mentre il viceré si intrattiene con gli ufficiali del Consiglio Reale e Patrimoniale, entra nella sala Simone Castañer per annunciare che lo Stamento militare presenta un nuovo ricorso. Vivas ribadisce che, pur ignorando i motivi di tale opposizione, accoglierà i ricorsi solo dopo che le Corti saranno state abilitate. Data l'ora tarda, il reggente la Reale Cancelleria aggiorna il Parlamento all'indomani.

Et adveniente die mercuri intitulata vigesima octava mensis februarii anno a nativitate c. 50v.
Domini 1624, Caller, ad celebrationem predicti regii generalis Parlamenti, constitutus

c. 51

predictus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis et preses in dicto regio generali Parlamento, in praedicta aula dicti regii palati unacum prenominitis nobilibus et magnificis regis officialibus, nempe don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regente, Francisco Angelo Vico et Artea, Fiscii patrono, Petro Tarrazona et Francisco Corts, Regiae Audientiae doctoribus, et Andrea del Rosso, Regii Patrimoni Fiscii advocato, sedentibus in parte dextera suae excellenciae; et in parte / sinistra don Didaco de Aragall, gubernatori Capitum Callaris et Gallurae, don Paulo de Castellvi, regio procuratore, Francisco Ravaneda, magistro rationali, et don Juliano de Abella, Generalem Thesaurariam regente, congregatisque in dicto loco predictis regis officialibus et tribus Estamentis, nempe reverendo Ecclesiastico in sacristia sedis Callaritanae, Militari in capella invocationis virginis Maria de Esperança et Regali in quadam aula domus Consilii magnificae civitatis Callari, ad sonum campanae magnae, ut moris est, generale Parlamentum representantes, precedentibus per suam excellenciam cum dictis regis officialibus aliquibus colloquis, fuit conclusum de que yo, Francisco Vilaret, notari infrascript, me constituís personalment en lo reverendíssim Estament ecclesiastich y alli llegis ad aquell la prescripta provisio de sa excellencia, per no haver.lo trobat ayr vespre.Y havent.me transferit en dit Estament, havent llegit ad aquell la dita provisio, fonch respost per lo reverendíssimo archebisbe de Caller que pretestava de copia, y que la dita instancia que diu del major numero de vots de l.Estament ecclesiastich no sera feta, ni tractada per via de Estament, ni ne sabian res; y a les hores respongue lo reverent canonge Pere Manconi, procurador del reverendíssim bisbe de l.Alguer, de que era veritat que los dits vots no s.eran dats per via de Estament, si no per persones particulars; de quibus et cetera.

c. 51v.

Y essent estada feta dita copia, li fonch dada y entregada al dit reverendíssimo de Caller. (n. 42) E apres sa excellencia mana a mi, Francisco Vilaret, notari y coadjunt del secretari infrascript, de que me transferis en los tres Estaments y que a cada hu de aquells digues si eran servits que acudissen los habilitadors en la sagrestia de la seu de Caller, ahont se solen congrega per fer les habilitacions solites, per.a passar avant en lo progresso del present real general Parlament. Com ab effecte me transferi en lo Estament ecclesiastich ahont trobi al reverendíssimo señor archebisbe de Caller al qual refferi la embaxada, y sa señoria ha respost que estava prompte en dita sagrestia esperant als demes habilitadors per dit effecte; y axi matex me / transferi en lo Estament militar al qual fiu la matexa embaxada, y per orga de l.illustre marques de Laconi fonch respost que lo Estament militar no consentia en que ell dit marques anas a la dita habilitacio y axi que no podia anar; y axi me transferi en lo Estament real y fiu la matexa embaxada, y per orga del magnífich conseller en cap fonch respost que estava prompte anar y servir a sa excellencia y a sa magestat, y torni la resposta a sa excellencia.

E apres tingut colloqui per sa excellencia ab dits oficials reals, fonch conclos que per a que se pugan fer les habilitacions per los habilitadors, axi per los de la Regia Cort com dels tres Estaments ab brevetat, a tal que fetes aquelles se pugan passar avant en lo present real general Parlament, que perço se habiliten les ferias y festes seran durant dita habilitasio. Et his peractis recessit sua excellencia a dicta aula cum dictis regis officialibus, et

nobilis don Franciscus Pacheco, Regiam Cancellariam regens, don Paulus de Castellvi, regius procurator, et magnificus Petrus Taraçona, regius consiliarius, habilitatores pro parte Regiae Curiae, cum magnificis Francisco Angelo Vico et Artea et Andrea del Rosso, Fisci Regii procuratore et Regii Patrimoni advocato respective, reverendissimo archiepiscopo callaritano et doctore Petro Joanni Otger, in capite consiliario, habilitatoribus pro parte Regiae Curiae et trium Estamentorum, convocatis electis, et me Ferdinando Sabater, notario et secretario Locumtenentiae Generalis, absente illustre marchione de Laconi, jurarunt, nempe dictus nobilis Regiam Cancellariam deinde dictus reverendissimus archiepiscopus calaritanus, deinde magnificus in capite consiliarius doctor Petrus Joannes Otger, postea nobilis don Paulus de Castellvi, regius procurator, magnificus Petrus Tarazona, regius consiliarius, magnificus Franciscus Angelus Vico et Artea, Fisci patronus, et ego dictus secretarius juravi tactis sacrosantis Evangelis in libro misali manibus ipsorum et meis inspectis usque quod dicti domini habilitatoris bene, juste ac legaliter se habebunt in exercicio officii predicti omnia que facturos ad que tenentur et detenendum secretum et non revelare ea que in prae- / dictis habilitationibus tractabuntur, et idem juro et pro-

c. 52

(n. 43) E apres, estant los dits señors habilitadors aguardant al dit illustre marques de Laconi per.a que vingues per a jurar y poder.se comensar dita habilitaçio; y vent que no venia manaren a mi Francisco Vilaret, notari predit, que de llur part anas a l.Estament militar que lo estavan aguardant casi dos horas y que si era servit venir per aprestar lo dit jurament.

Y havent refferit lo dit recaudo al dit illustre marques de Laconi, respongue que lis besava les mans y que si volian que vingues com a marques per.a servirlos que vendria, però que com a habilitador lo dit Estament militar no consentia que vingues; y torni la resposta a dits señors habilitadors.

(n. 44) E com se comunica aço a sa excellencia, mana a mi Ferrando Sabater, notari y secretary, de que me transferis en dit Estament militar y digues al señor marques de Laconi que sots pena de mil ducats sa señoria anas a la sagrestia de la seo de Caller ahont eran los demes habilitadors del dit Parlament per.a jurar de fer las habilitaçions en la forma acostumada, per convenir axi de servissi de sa magestat. Y a cap de una bona estona vingue lo dit señor marques en dita sacrestia per a jurar, y abans de prestar lo jurament requeri a mi, dit e infrascrit notary, continuas de que ne venia voluntariament ni per orde del dit Estament mlitar, ans dissentia lo dit Estament, si no forçat per lo dit manament se li havia fet de part de sa excellencia, y axi protestava de que no enjendras ningun perjudissi al dit Estament lo dit jurament. Y feta la dita protestaçio lo dit señor marques jura a nostre señor Deu y als seus segrats quatre Evangelis, de ses propries mans corporalment tocats sobre lo llibre missal que estava allí posat, de observar lo matex que han jurat los demes habilitadors y de tenir secret tot lo que se farà / y tractarà en dites habilitacions.

c. 52v.

(n. 45) Y apres de aço acordaren tots les señors habilitadors de que per.a fer.se dites habilitaçions acudissen cada dia assi a las dos horas y mijja per.a regonexer les procures y fer.se les habilitacions.

(n. 46) Y apres estant sa excellencia ab los nobles y magnífichs del Real y Patrimonial Consell, vingue lo noble don Simon Castaner, sindich de l'Estament militar y dix a sa excellencia que en dit Estament se havia posat dissentiment.

Y sa excellencia, hoyda dita embaxada si be no se li declarava la causa de dit dissentiment, feu de resposta que acceptava dit dissentiment y tots los demes que se proposassen per lo dit Estament militar per entendre sobre ells immediatament apres que les Corts sien habilitades.

Et cum esset jam inclinata dies, nobilis don Franciscus Pacheco, regius conciliarius Regiam Cancellariam regens, in personam suae excellenciae fecit provisionem sequentem: «Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam».

Presentibus Joanne Antonio Durant et Nicolao Rosso, notariis pro testibus.

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius pro herede Serra. /

41

1624 febbraio 28, Cagliari

Francesco Vilaret si reca nella sacrestia della Cattedrale per chiedere agli arcivescovi di Cagliari, di Arborea e di Ampurias di esprimere per iscritto il loro voto sulla causa che il viceré intende risolvere con gli abati. Il dottor Antonio Tola, canonico e procuratore del Capitolo della sede cagliaritana, chiede di avere copia della documentazione.

c. 122v.

Et adveniente die vigesima octava predictorum, Callari, constituit personalment yo dit e infrascrit notari, en la sagrestia de la Seu callaritana en la qual havent trobat dins aquella als reverendissimos archibisbes de Caller, de Arborea y al reverendissimo de Ampurias, als quals de part de sa excellencia lis dix que li besava les mans y que sa excellencia entenia declarar en la causa dels abats, que sas señorias fossen servits dar son vot per escrits. Y aquells, per orga del reverendissimo de Caller, respongueren que respondrian a sa excellencia; de quibus et cetera.

Idem Vilaret notari.

Y trobant.se alli presents los reverents capitulars, per orga del doctor Antoni Tola, canonge de la Seu de Caller y procurador de l.illustre y reverent Capitol de aquella, respongue que se lis das copia de tot; y essent estada fetta li.es estada dada e intregada a l.endema que contam ultim de dit mes, Caller, quidem et cetera.

Idem Vilaret notari. /

42

1624 febbraio 29, giovedì, Cagliari

Gli abilitatori, riunitisi nella sacrestia della cattedrale per procedere alla verifica della validità delle procure, attendono da due ore l'arrivo del marchese di Laconi.

Viene inviato Proto Pinto presso lo Stamento militare per sollecitare il marchese a presentarsi. Questi chiede l'immediato rilascio di una copia della dichiarazione di protesta fatta prima di prestare giuramento per poterla consegnare ai membri dello Stamento militare. Solo dopo diverse trattative viene rilasciato al marchese quanto richiesto con la preghiera di recarsi subito nella sacrestia dove è atteso da oltre tre ore. Richiamato più volte dal reggente la Reale Cancelleria, il marchese dichiara che lo Stamento militare glielo ha vietato in quanto la Corte non ha accolto il ricorso inoltrato e annuncia l'imminente invio di una nuova ambasciata.

Bonifacio Capai e Francesco Fortesa vengono incaricati di recarsi nella sacrestia per consegnare un documento che il notaio viene invitato a leggere agli abilitatori. L'avvocato fiscale fa presente che Capai e Fortesa non risultano abilitati nei passati Parlamenti a far parte dello Stamento militare e quindi tanto meno ad essere latori di ambasciate e dispacci. I due ambasciatori vengono congedati bruscamente dal reggente la Reale Cancelleria.

Il viceré, informato dell'accaduto, ordina al notaio Sabater di andare presso il Militare per intimare al marchese di Laconi di recarsi nella sacrestia sotto pena di 2.000 ducati. Il marchese di Laconi si presenta nella sacrestia e prima di sedersi dichiara al notaio che non viene spontaneamente, né per volere dello Stamento militare, ma per ordine del viceré, e pertanto il Militare riterrà nulla qualsiasi decisione presa nel corso delle abilitazioni. Il reggente la Reale Cancelleria sostiene la legittimità e la regolarità delle abilitazioni. Seduti attorno ad un tavolo gli abilitatori della parte regia a destra e della parte stamentaria a sinistra, alla presenza di Francesco Angelo de Vico Artea e di Andrea del Rosso, rispettivamente avvocato fiscale e avvocato patrimoniale, procedono ad abilitare ai lavori Michele Comprat per conto di Matteo Sanatello, e Alfonso Tizòn de la Costa. Data l'ora tarda, Francesco Pacheco aggiorna i lavori all'indomani.

(n. 47) Et adveniente die jovis vigesima nona predictorum, Callari, ad celebrationem dicti c. 52v.
regii generalis Parlamenti porrogato, congregatis predictis dominis habilitatoribus in dicta
sacrestia sedis callaritano, nempe dominus regens Cancellariam cum aliis regis officia-
libus, habilitatoribus pro parte Regiae Curiae, reverendissimo archiepiscopo callaritano
pro parte Estamenti ecclesiastici habilitandi, magnifico Petro Joanne Otger pro parte
Estamenti regali, ad effectum habilitandi et recognosendi justitia pro- / curationum, in c. 53
qua non aderat illustris marchio de Laconi, habilitatore pro parte Estamenti militaris.
E com estiguessen aguardant mes de dos hores dits a habilitadors per a que vingues dit
señor marques per.a habilitar y aquell no vingues, lo noble señor regent, ab parer dels
demes, digue al fisch real Proto Pinto que anas al señor marques de Laconi en lo Militar
y li digues que los señors habilitadors lo estavan aguardant en la sagrestia per.a habilitar.
Y torna relaçio que dit señor marques li respongue que se li donas copia de les protesta-
cions que dit señor marques feu ayr ans de jurar, quals actua Ferrando Sabater notari, y
que se li.s enviassen primer de venir; e lo señor regent torna ha enviar al dit Proto Pinto

que digues al señor marques que vingues, que assi se lis darian a son gust, y que respongue dit marques que ans lo volia comunicar ab aquells señors de l'Estament, que per axo lo volia que se li donas primer. Y havent trames altra volta ab Miguel Pirella que digues al señor marques que fos servit venir, y no venint mana lo señor regent a mi, notari y secretari infrascrit, trametes a sa señoria lo acte que demanava; com en efecte fiu la copia y se tramete al dit señor marques ab Francisco Vilaret, notari y coadjunt de mi, dit secretari, per que la portas ad aquell, com en efecte torna dit Vilaret referint que havia dada dita copia en mans de dit marques y li havia dit, de part de tots los señors habilitadors, que li suplicavan que vingues, puix a mes de tre hores que lo estan aguardant sens fer ningun negoci a causa de la tardança de sa señoria, y que dit marques digue que mostraria lo dit paper a l'Estament y apres daria la resposta.

c. 53v.

Y havent aguardat çirca tres quarts, no havent acudit lo dit señor marques a dita sagrestia a ont lo estaban aguardant, se ha trames altra volta per dits señors al dit marques suplicant.li vingues per lo efecte predict. Y essent tornat dit Vilaret, torna respost que dit marques li dix que per no haver.se provehida la cedula que lo / Estament militar ab embaxada ha trames a sa excellencia, lo dit Estament militar, e o la major part de aquell, no han consentit que dit marques vingues en dita sagrestia per lo dit efecte, y que dit Estament trametria la resposta ab embaxada; de quibus et cetera.

Y apres vingueren ab embaxada don Bonifaci¹⁰ Capay y lo doctor Francisco Fortesa, embaxadors de l'Estament militar, en la dita sagrestia, los quals digueren que portavan un paper de part del dit illustre Estament militar y requerien a mi, notari y secretari infrascrit, que lo prengeus y legis als dits señors habilitadors; y per lo noble y magnifich Francisco Angel Vico y Artea, advocat fiscal, li fonch respost que no constava en ningun Parlament esser habilitats los dits doctor Capay y Fortesa, embaxadors predicts, per.a poder entrar en lo Estament militar, y axi no podian aquells presentar ningun paper, ni portar embaxada alguna, maxime no tenint los dits habilitadors auctoritat de poder rebre dingun paper, si no que lo portassen a sa excellencia; y axi be lis fonch respost per lo noble y magnifich regent la Real Cancelleria, de que aquells no eren vinguts ab la reverençia y lo acato que se deu als ministres de sa magestat, no tractant.lis la cortesia que se lis deu de excellencia, estant alli los nobles y magnifichs del Real Consell e o la major part de aquells.

E com se comunica aço a sa excellencia, mana a mi, Fernando Sabater, notary y secretari de la Llochtinentia General, que me transferis en dit Estament militar y digues al señor marques de Laconi que sots pena de dos mil ducats, dit illustre marques anas en la sagrestia de la seu de Caller ahont eren los demes señors habilitadors per.a passar havant en la dita habilitaçio, per convenir axi al servey de sa magestat; per lo qual efecte, essent.me transferit en dit Estament militar, havent fet lo dit mandat al dit illustre marques, respongue que protestava de copia; de quibus et cetera.

Presentes per testimonis Francisco Vilaret, notari, y Joan Domingo Rosso, scrivent, habitant en Caller.

¹⁰ In B c. 98, *Bonifassi*.

E a cap de una estona vingue en dita sagrestia lo dit illustre marques de Laconi / lo qual, c. 54
ans de seurer.se com los demes señors habilitadors, requiri a mi dit notari y secretari que
protestava continuas de com no venia sa señoria voluntariament en dita habilitacio, ni ab
consentiment de dit Estament militar, ans dissentint aquell, si no com a forçat de sa ex-
cellencia per raho del manament se li havia fet; y axi entenia dit Estament esser nullo tot
lo que se faria en les habilitacions y que no engendres ningun perjudissi les habilitacions
que.s farian a les pretensions de dit Estament.

E lo señor regent la Cancelleria respongue, de part de sa magestat, que tot lo que.s faria
seria ben fet y servissi de sa magestat. La matexa protestassio ha fet lo dit señor marques
altres dos voltes a mi dit notari en presentia de tots los señors habilitadors de que tenia
sa señoria y dit Estament tot lo que en ell se faria per nullo, restant al dit Estament sas
pretensions salves e illeses per.a sempre.

E lo señor regent, responnent de parte de sa magestat, que tot lo que se fahia y faria es be
y llegalment fet, y axi se passa avant y prosehi en les habilitacions.

Et sedentibus in quadam tabula que ibi erat parata cum cathedris, nempe pro parte Regiae
Curiae in parte dextera et pro parte dictorum Estamentorum in parte sinistra, interven-
ientibus magnificis Francisco Angelo Vico et Artea, Regii Fiscii patrono, et Andrea Rosso,
advocato Regii Patrimonii, sedentibus etiam in eadem tabula processerunt ad habilita-
tionem personarum sequentium, et habito colloquio conclusionemque et deliberatione sum-
pta fuerunt per dictos dominos habilitatores, fuerunt habilitate que sequuntur, mandantes
/ illis admitti debere in suis Stamentis respective:

c. 54v.

Lo noble don Matheo Sanatello, y per ell Miquel Comprat son procurador, admitatur en
virtut dels privilegis de sa real magestat: la hu de militia en sa favor, de la data en Madrid
a 3 del mes de abril 1617, y l.altre de noblesa, de la data en lo monestir de Sant Llorens
a 12 del mes de agost del matex any 1617.

Lo noble don Alonso Tizon de la Costa, admitatur en virtut del privilegi de noblesa a ell
consedit per sa magestat, de la data en Madrid a 28 del mes de abril de l.any 1621.

Et cum declinaret dies recedentes dicti domini habilitatores a dicta sacristia accessit no-
bilis don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regens, ante theatrum soli predicti et
in personam sua excellencia fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis porrogat
Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam licet sit feriata quia sunt habilitate
ferie durante habilitatione».

Presentibus Joanne Antonio Durant, notario, et Antiocho Brondo, scriptore, pro testi-
bus.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

43 1624 marzo 1, Cagliari (sacrestia della cattedrale)
*Gli abilitatori, riunitisi nel luogo convenuto e nella forma consueta, procedono
all'esame delle procure e dichiarano ammessi al Parlamento: Giovanni Brughitta, a*

condizione che entro sei mesi dimostri di possedere il privilegio di cavaliere; il Capitolo di Iglesias rappresentato dal decano Gerolamo Cani; Giacomo Alivesi e il figlio minore Giovanni Maria, rappresentati da Gaspare de Castelvì; il Capitolo di Ales rappresentato dal decano Antonio Dessi; Gaspare Figo e per lui Francesco de Aquena Montanacho; Gaspare Pilo e per lui Giacomo alias Francesco Manca; Francesco Deledda Carrillo, signore di Costa de Valls, e il fratello Giovanni Battista, per loro Francesco Angelo de Vico; Antonio Angelo de Moncada di Oristano e per lui Francesco de Ravaneda, sostituito da Giovanni Brughitta; Francesco Tola Tavera; Antonio Michele e Zacaria Carta, fratelli di Benetutti, e per essi Giovanni Ros de Castelvì sostituito da Francesco Tola Tavera; Gavino de Aquena di Sassari e per lui Francesco de Aquena Montanacho; i fratelli Gavino Manca e Giovanni Manca Zonza e per essi Francesco Angelo de Vico, loro cognato, sostituito da Stefano Manca de Cedrelles; Giovanni Maria e Gavino de Ansaldo, padre e figlio, e per essi Giovanni Antonio de la Bronda; Francesco Casalabria di Sassari e per lui il cognato Giovanni Antonio de la Bronda; Francesco Esgrecho Bronda e per lui il suo procuratore Giovanni Antonio de la Bronda che non vota perché è un religioso; Giovanni Cariga ed i figli Giovanni, minore, e Gaspare e per essi Andrea de la Bronda; il Capitolo di Cagliari e per esso il canonico Antonio Tola; il Capitolo di Arborea e per esso Giovanni Dexart e il canonico Gaspare Onni; Giovanni Antonio de l'Arca e per lui Pietro Moros de Molinos; Diego Moros de Molinos e Francesco Tavera di Sassari e per essi Pietro Moros de Molinos rispettivamente fratello e cognato; Gavino Manca Viridi e per lui Angelo de Vico; Gerolamo, Lorenzo e Paolo del Mestre di Ozieri e per essi Antioco Cani; Pietro del Mestre di Ozieri ed i figli Pietro Michele, Basilio e Gerolamo rappresentati da Antioco Cani; Giovanni alias Pietro Guiò, signore della baronia di Ossi e Muros, e per lui Antonio Liperi Gambella de Castelvì; Maddalena Deliperi Gambella de Castelvì, signora di Romangia, e per lei il figlio Antonio Deliperi Gambella de Castelvì; Pietro Garau di Sassari e per lui Antonio Liperi Gambella de Castelvì; Diego Gaya e per lui Francesco Scano de Castelvì; Pietro Gaya di Sassari e per lui Francesco Scano de Castelvì; i fratelli Giovanni Battista, Francesco e Giacomo Manca Coasina, di Sassari, e per essi Giacomo alias Francesco Manca de Homedes, sostituito da Antonio Manca de Homedes; Giacomo Manca Deledda di Sassari e per lui Giacomo alias Francesco Manca; Francesco Manca de Cedrelles e per lui il genero Francesco Angelo de Vico; Francesco Bonet di Sassari purché presenti la clausola del donativo; Francesco Cristoforo Honorat di Valenza.

Per il sopraggiungere della notte il reggente la Reale Cancelleria aggiorna i lavori all'indomani.

Et adveniente die veneris intitulata prima mensis martii anni predicti, Callari ad celebrationem presentis regii generalis Parlamenti prorogato et assignato, convocatis omnibus predictis dominis habilitatoribus intus predictam sacristiam / sedis Callaritanæ, una cum magnificis Francisco Angelo Vico et Artea, Fiscis patrono, et Andrea del Rosso, Regii Pa-

trimonii advocato, sedentibus in suis locis respective, fuit processum ad actum dictae habilitationis et fuerunt habilitati sequentes:

lo doctor Joan Brugita, admitatur ab que dins sis mesos aporte y mostre privilegi de sa magestat ab lo qual es stat armat cavaller;

lo Capitol de Iglesias y per ell lo canonge Hieroni Cani, admitatur;

lo doctor Jayme de Alivesi y son fill Joan Maria Alivesi, admitantur y per ells lo noble don Gaspar de Castelvi ab que no vote lo dit Joan Maria durant sa menor edad;

lo Capitol de la seu de Alas, admitatur y per ell lo doctor Antoni Dessi, dega de dita seu; don Gaspar Figo y per ell Francisco de Aquena Montanachio, donzell son procurador, admitatur;

Gaspar Pilo, donzell, admitatur y per ell don Jayme olim don Francisco Manca son procurador;

don Francisco Deledda y Carrillo, señor de la encontrada de Costa de Valls, y don Juan Baptista Deledda y Carrillo, germans, admitantur y per ells Angel de Vico y Francisco llur procurador;

Antoni Angel de Moncada de Oristany, admitatur en virtut del privilegi de militia en sa favor despedit, y per ell lo magnifich Francisco de Ravaneda son procurador, y per dit Ravaneda lo doctor Juan Brugitta, son substitut;

don Francisco Tola y Tavera, admitatur;

Antoni Miquel Carta y Zacaria Carta, germans de Benetuti, admitantur, y per ells lo noble don Juan Ros de Castelvi llur procurador, y per ell lo doctor don Francisco Tola Tavera, son procurador substitut; /

Gavi de Aquena de Sasser, admitatur, y per ell Francisco de Aquena Montanacho; c. 55v.

don Gavi Manca y don Juan Manca y Zonza, germans, admitantur, y per ells Angel de Vico y Francisco llur cunyat, y per ell don Esteve Manca de Cedrelles, substitut de dit Vico;

Joan Maria y Gavi de Ansaldo, pare y fill, donzells, admitantur, y per ells llur procurador lo noble don Juan Antoni de la Bronda;

Francisco Casalabria, donzell de Sasser, admitatur, y per ell lo noble don Juan Antoni de la Bronda, doctor, son cunyat;

lo noble don Francisco Esgrecho y Bronda fill del noble don Francisco Esgrecho y de doña Vitoria de la Bronda, admitatur, ab que no vote, y per ell son procurador lo noble don Juan Antoni de la Bronda, doctor, ab que no vote dit noble don Juan Antoni Bronda per anar de abits llarchs;

don Juan Cariga, major de dies y don Juan Cariga menor, y don Gaspar Cariga, pare y fills de Sasser, admitatur, y per ells Andreu de la Bronda, cavaller, llur procurador;

lo Capitol de la seu de Caller, admitatur, y per ell lo reverent doctor Antoni Tola, canonge de dita seu;

lo Capitol de la seu de Arborea, admitatur, y per ell lo doctor Juan Dexart y lo reverent doctor en sacra theologia Gaspar Onni, canonge de Arborea;

Juan Antoni de l.Arca, donzell, admitatur, y per ell don Pedro Moros y Molinos;

- don Diego Moros y Molinos y Francisco Tavera, donzells de Sasser, admitantur, y per ells don Pedro Moros y Molinos, llur germa y cugnyat respective; /
- c. 56 don Gavi Manca y Viridi, fill de don Jayme Manca de Cedrelles, admitatur, y per ell, Angel de Vico son procurador;
- Hieroní del Mestre, Llorens del Mestre y Paulo del Mestre, donzells de Oçier, admitantur, y per ells lo noble don Antiogo Cany llur procurador;
- Pere del Mestre, Pere Miquel del Mestre, Basili y Hieroni del Mestre, pare y fills de Oçier, admitantur y per ells don Antiogo Cany llur procurador;
- don Juan olim don Pere Guio, señor de la baronia de Ossi y Muros, admitatur, y per ell Antoni Liperi Gambella de Castelvi, donzell, son procurador;
- doña Magdalena Liperi Gambella de Castelvi, de la encontrada de Romangia, admitatur, y per ella Antoni Liperi Gambella de Castelvi, son fill;
- Pere Garau, donzell de Sasser, admitatur, y per ell Antoni Liperi Gambella de Castelvi;
- don Diego Gaya, admitatur, y per ell lo noble don Francisco Scano de Castelvi;
- don Pere Gaya de Sasser, admitatur, y per ell lo dit don Francisco Scano de Castelvi;
- don Juan Baptista Manca y Coasina, don Francisco Manca y Coasina, don Jayme Manca y Coasina, germans, de la ciutat de Sasser, admitantur, ab que no voten fins que proven la sua edat, y per ells al noble don Jayme *olim* don Francisco Manca de Homedes, son procurador, y per ell don Antoni Manca de Homedes, son substitut;
- don Jayme Manca y Deledda de Sasser, admitatur, y per ell lo dit don Jayme olim don Francisco Manca, son procurador; /
- c. 56v. don Bernardi de Servello, admitatur, y per ell son procurador, lo noble don Jayme *olim* don Francisco Manca;
- don Francisco Manca de Cedrelles, admitatur, y per ell Angel de Vico y Francisco, donzell, son gendre y procurador;
- lo doctor Francisco Bonet de Sasser, admitatur, ab que mostre o aporte ell o son procurador la procura en millor forma, es a saber que venga ab la clausula del donatiu y no altrament;
- Francesch Cristofol Honorat, de la ciutat de Valencia, admitatur, en virtut del privilegi concedit per sa magestad a son pare, Pere Miguel, doctor en drets, de la data en Ventozella a 18 de octubre 1604, y certificacion de com es fill del predict.

Et cum esdevenire nox, recedentes dicti domini habilitatores a dicta sacristia, nobilibus et magnificus Regiam Cancellariam regens, in personam sua excellencia accedens ante predictum theatrum soli predicti fecit sequentem provisionem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam».

Presentibus Nicolao Rosso, notario, et Antiocho Brondo, scriptore, pro testibus ad hec vocatis.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

Mentre Giovanni Vivas, viceré del Regno di Sardegna, è a colloquio con gli ufficiali del Consiglio Regio e del Patrimonio, giunge nella sala Francesco de Castelvì, marchese di Laconi, con un memoriale sottoscritto da Giovanni Dexart, avvocato dello Stamento militare, in cui il Braccio militare, dichiarandosi leso nelle sue prerogative, informa il viceré che presenterà un ricorso davanti al re e al Supremo Consiglio d'Aragona da inviare celermente con una fregata in Spagna, per fare giustizia dei suoi diritti; chiede pertanto la sospensione del Parlamento, sottolineando che lo Stamento non intende sottrarsi al servizio, né al donativo che sarà di 150.000 ducati come nel precedente Parlamento, se il re provvederà ad accogliere le istanze.

Conosciuto il contenuto della supplica, il viceré si dichiara disposto ad ammettere tutti i ricorsi che lo Stamento militare vorrà presentare al re, ma è necessario provvedere affinché la risoluzione presa sia giuridicamente valida, che sia specificato chi è intervenuto ed ha votato nello Stamento e che siano verificati gli atti. La decisione del viceré viene letta dal notaio Vilaret nell'ufficio della Luogotenenza Generale a Simone Castañer, sindaco dello Stamento militare, che ne richiede copia. Gli viene risposto che gliene saranno consegnate anche dieci ma solo dopo che il sindaco avrà trasmesso le copie dei procedimenti espletati dallo Stamento militare nel corso del Parlamento.

Et adveniente die secundo mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari, constitutus personaliter illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis in Regio Consilio in quo aderant nobiles et magnifici de dicto Regio et Patrimoniale Consilio convocati et congregati, habito colloquio per suam excellenciam cum dictis regis officialibus, accessit ad / dictum Regium Concilium illustris don Francisco de Castelvi, marchio de Laconi, et obtulit supplicationem tenoris sequentis:

«Illustrissim y excellentissim señor llochinent y capita general, president en lo real general Parlament.

Lo Estament militar del present Regne se sent les y perjudicat ab lo mandato ab penas que ayr anit, de orde de vostra excellencia y per Ferrando Çapater, secretari de la Llochtenencia General se dona en lo dit Estament a l'illustre marques de Lacono, volent.lo obligar y forçar a que, com habilitador per part de dit Estament, hagues de jurar ab los demes¹¹ habilitadors, sens precehir la solita embaxada que se acostuma, fent saber la nomenassio fetta per dit Estament y sens declarar los dessentiments que per dit Estament se han posat, nomenant jutges per la part Real y dels Estaments en la forma acostumada. Per lo que, sens apartar.se de dits dessentiments, ab salvetat de sos drets, lo dit Estament, tant del susdit mandato com de qualsevol altre procehiment fet o fahedor en dany y per-

¹¹ In B c.102, *altres*.

c. 57v.

judissi de dit Estament, interposa recurso per adevant de sa magestat y son Supremo Consell de Arago ahont deduhira de sos drets y justissia, y per lo tal effecte enten enviar una fregata aposta; y en lo entretant, mentras se aguardara la provisio de sa magestat, supplica humilment a vostra excellencia lo dit Estament mane suspendre y parar en les Corts, sots decret de nullitat, de la qual en lo millor modo que de dret li es llisit y permes, solemnement protesta, y per que se vegia que lo intente de dit Estament ne es dexar de acudir ni diffugir un punt lo servissi de sa magestat, ans / vuy mes que mai, desigiant dar a conexer la grandissima voluntat y amor que per sa innata fidelitat ha tingut y te en vers de sa magestat, ab las reservacions, salvetats y protestacions acostumades en los demes Parlaments, lo dit Estament ofereix y se contenta que desde hara vagian continuant y se pugan cobrar, per la part de dit Estament, las pagas del present Parlament, de la mateixa manera y per la mateixa cantitat del donatiu dels 150.000 ducats que se offeri en lo ultim Parlament passat, tant com si la mateixa oferta de nou fos estada fetta de present, y aço fins tant que sa magestat mane provehir de justicia sobre las pretesas de dit Estament; y juntament ofereix lo dit Estament, servint.se.ne sa magestad com a rey y señor que es de tots, tot quant te lo dit Estament en general y particular, haziendas, personas y vidas, conforme sos antipassats y los que de present se troban lo han acostumat fer y lo fan, com en occasions del real servissi y gusto de sa magestat. Et hec modum predicto sed etiam omni meliori modo, salvis et cetera. Altissimus. Dexart, advocatus Estamenti militaris».

c. 58

Havent.se llegit la present sedula, en presencia de sa excellencia y dels dos Consells Real y Patrimonial, provehex que es promptissim admetre lo present y tots los demes recursos que per lo Estament militar se interposassen per.a devant sa magestat, pero per que la provisio fahedora sia juridica, provehex, pro nunc, que fent constar lo sindich de la resolucio que lo dit Estament ha pres, especificant las personas que han intrevengut y votat en dit Estament, ab tots los actos que sobre de aço se han fet, manara provehir lo faedor / circa lo que se demana en la present scedula.

Provisionem per illustrissimus et excellentissimus dominum don Joannem Vivas, locumtenentem et capitaneum generalem ex deliberatione Regii et Patrimonialii Consilii, die 2 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Caller.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

La qual provisio fonch per mi, dit e infrascrit notari, dit die, llegida al noble don Simo Castañer, sindich de dit Estament militar dins de la escrivania de la Llochinentia General, lo qual havent oyda aquella respongue que protestava de copia, y per mi, dit e infrascrit notari, li fiu respost que li daria no tant solament una copia, però deu copias si ne volia, sempre que dit sindich hagues dat a sa excellencia copia dels procehiment fins vuy fets en lo dit Estament militar del proçes del present real general Parlament, y no altrament; de quibus et cetera.

Idem Vilaret notarius.

Riuniti nella sacrestia della cattedrale e occupati i rispettivi posti, gli abilitatori proseguono nella verifica delle procure e dei titoli e ammettono al Parlamento sulla base dei privilegi accertati: Gaspare de Castelvi, benché assente dal Regno; Ilario de Alagon, marchese di Villasor, e per lui Gaspare de Requesens; Francesco Masons, ed i figli Giovanni Stefano e Cristoforo, che non vota perché seminarista, e Filippo Masons per i privilegi posseduti; Pietro Giovanni Otger, Gabriele Otger, Bonaventura Otger, Gregorio Otger, Giovanni Battista Otger, Giuliano Otger benché gli ultimi tre non votino per la minore età; Michele Otger di Gregorio; Andrea del Rosso e i figli Francesco, Giuseppe, Paolo, Gabriele, Gerolamo e Giovanni che non votano per la minore età; Giovanni Angelo de la Bronda e i figli Matteo e Antonio; Nicola de la Bronda; Stefano Llaunell; Francesco Diaz; Giovanni Antonio Martínez Casagia e i figli Francesco e Matteo Martínez Pilo e per essi Francesco Diaz; Stefano de Tola di Ozieri e il figlio Pietro e per essi Pietro Moros de Molinos, sostituito da Pietro Luigi de Santa Fé; i fratelli Pietro, Francesco e Giovanni de la Bronda purché provino di avere l'età, e per essi Giovanni Angelo de la Bronda; Giovanni Antioco Ponti in qualità di sindaco di Oristano; Pietro Giovanni Grixoni di Ozieri, ed i figli Giovanni e Antonio Grixoni Soliveras; Gerolamo de Sena in qualità di sindaco di Sassari; Antioco Pitalis in qualità di sindaco di Bosa; Francesco e Gavino Deliperi Bronda, figli del defunto Francesco, rappresentati dall'altro fratello Pietro; Luca Casagia e i figli Giovanni Casagia Bronda, Maurizio e Antonio Angelo Casagia Hogana: questi sono rappresentati da Vincenzo de Santa Fè, mentre il padre da Pietro Luigi de Santa Fé; Giovanni Ros de Castelvi, di Valenza e per lui lo zio Gaspare de Castelvi; Angelo Grixoni di Ozieri ed i figli Gavino e Antonio e per loro Antioco Cani; Francesco Grixoni e Giovanni Carta Grixoni di Ozieri e per essi Giovanni Grixoni; i fratelli Gavino e Bernardo Casagia Sanatello, figli del defunto Proto Casagia, e per essi Francesco Diaz, mentre per Gavino, Francesco Martínez in sostituzione del Diaz; Nicola Casagia, figlio di Antonio, e per lui Francesco Scano de Castelvi; Giovanni de Carvajal in qualità di procuratore di Anna de Portugal y Borgia; Nicola Casagia e per lui Gerolamo de Homedes; Luigi de Santa Villana e il capitano Michele Perez, solo se presenteranno entro un anno il privilegio del re; Salvatore Sanna, come signore della villa e salto di Teulada; Francesco de Roma, e per lui Geraldo de Busquets; Pietro de Santa Fé.

Francesco Pacheco, reggente la Reale Cancelleria, aggiorna i lavori al successivo giorno feriale.

Dicto die Callari, convocatis omnibus predictis dominis habilitatoribus intus predictam sacristiam sedis callaritanæ unacum magnificis Francisco Angelo Vico et Artea, Fiscis patrono, et Andrea del Rosso, Regii Patrimonii advocato, sedentibus in suis locis respective, fuit processum ad actum dictæ habilitationis, et fuerunt habilitati sequentes: don Gaspar de Castelvi, ausent en lo present Regne, admitatur;

- don Ilarion de Alagon, marques de Villassorris, y per ell don Gaspar de Requesens, admitatur; /
- c. 58v. don Francisco Massons, admitatur, en virtut del privilegi de noblesa a ell concedit per sa magestat, de la data en Madrid a 22 del mes de novembre 1617; y tambe se admetten sos fills, don Juan Esteve Massons y don Christofol, seminarista, ab aço que no vote; y tambe se admet don Philip Massons per haver mostrat privilegi de sa lligitimassio de sa magestat en deguda forma, despedit de la data en Sant Llorens a 4 de agost 1618;
- lo doctor Pere Joan Otger, lo doctor Gabriel Otger, Bonaventura Otger, Gregori Otger, Joan Baptista Otger, Julia Otger, admitantur, ab que los tres ultims no voten per no tenir edat;
- Miguel Otger de Gregori, admitatur;
- Lo doctor Andreu del Rosso, admitatur, en virtut del privilegi de sa magestat, de la data en Aranjuez a [...] ¹² de abril 1616, tambe se admeten sos fills: Francisco del Rosso, Josep del Rosso, Pau del Rosso, Gabriel del Rosso, Hieroni del Rosso, Joan del Rosso, sos fills menors, que no voten durant la menor edat;
- Joan Angel de la Bronda, admitatur en virtut del privilegi de milisia de sa magestat, de la data en lo monistir de Sant Llorens a 26 de setembre 1620, y tambe se admeten sos fills, Matheo y Antoni de la Bronda; /
- c. 59 Nicolao de la Bronda, admitatur en virtut del privilegi de milisia de sa magestat, de la data en Lisboa a 13 de juliol 1619;
- Esteve Llaunell, admitatur en virtut del privilegi de sa magestat, de milisia, de la data en Madrid a 23 de febrer 1622;
- don Francisco Diez, admitatur en virtut del privilegi de noblesa de sa magestat, de la data en la casa del Pardo a 10 de jener 1623;
- Juan Antoni Martinez y Casagia, lo doctor Francisco Martinez y Pilo, Matheo Martinez y Pilo, fills del dit Juan Antoni, admitantur, y per ell lo doctor Francisco Diez, llur procurador;
- Esteve de Tola y Pedro de Tola, pare i fill, donzells de Oçier, admitantur, y per ells don Pedro Moros y Molinas, llur procurador, y per dit Molinas, Pedro Luis Santa Fe;
- Pedro de la Bronda, Francisco y Juan de la Bronda, germans, admitantur, ab que no voten fins proven la edad, y per ells Juan Angel de la Bronda, llur procurador;
- Juan Antiog Ponti, com a sindich de la ciutat de Oristany, admitatur;
- Pere Joan Grixoni, Juan Grixoni y Antoni Grixoni Soliveras, pare y fills, de la villa de Oçier admitantur;
- don Hieronim de Sena, com a sindich de la ciutat de Sasser, admitatur;
- Antiego Pitalis, com a sindich de la ciutat de Bosa, admitatur;
- Francisco Deliperi Bronda, lo doctor Gavi Deliperi Bronda, fills del quondam Francisco Deliperi Bronda, admitantur, y per ells Pedro Deliperi Bronda, llur germa, admitantur; /
- c. 59v. Luca Casagia, Juan Casagia y Bronda, Maurítio Casagia y Ogana, Anton Angel Casagia

¹² La data è incompleta.

y Ogana, pare y fills, admitantur, constant de la edat de sos fills, y per aquells Vinçente de Santa Fe, y per lo dit Luca Casagia, llur pare, Pedro Lluís de Santa Fe;

Juan Ros de Castelvi, de la ciutat de Valencia, admitatur, y per ell don Gaspar de Castelvi, son oncle;

Angel Grixoni, Gavi Grixoni y Antoni Grixoni, pare y fills, de Oçier, admitantur, y per ells don Antiogo Cani, llur procurador;

Francisco Grixoni y Juan Carta Grixoni, de Oçier, admitantur, y per ells, Juan Grixoni, son procurador;

Gavi Casagia y Sanatello, Bernat Casagia y Sanatello, germans, fills del quondam Protto Casagia, admitantur, y per ells lo doctor don Francisco Diez, y per dit Gavi Casagia, lo doctor Francisco Martinez, procurador substitut del dit doctor Diez;

lo doctor Nicolao Casagia, fill de Antoni Casagia, admitatur, y per ell don Francisco Scano de Castelvi, son procurador;

Juan de Caravaxal, admitatur com a procurador de donna Anna de Portugal y Borja, princesa de [Melito] duquesa de Pastrava y senyora de l. Estat de Portugal en lo present Regne; lo doctor Nicolao Casagia, admitatur, y per ell don Hieroni de Omedes son procurador substitut;

don Lluís de Santa Hillana, admitatur, ab que dins un any porte privilegi de sa magestat, y no portant.lo, ex nunc per tunch, que sia repellit in perpetuum;

lo capita Miguel Perez, admitatur, ab que dins un any porte / privilegi de sa magestat, y no portant.lo, ex nunc per tunch, que sia repellit in perpetuum;

c. 60

Salvador Sanna, admitatur com a señor que.s diu esser de la villa y salt de Teulada;

Francisco de Roma, admitatur en virtut del privilegi de militia al dit son pare, concedit per sa magestat, de la data en la casa del Pardo a 21 de setembre 1620, y per ell a don Garau Busquets, llur procurador;

Pedro de Santa Fe, admitatur en virtut de una sententia dada en lo Regne de Arago per don Diego de Aragall y Pimentel, virrei de dit Regne, de la data en Saragossa a 14 de juliol 1616.

Et cum sero esset, recedentes predicti domini habilitatores a dicta aula, nobilis et magnificus don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regens, accessit ante theatrum dicti soli et fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vivas, locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad primam diem juridicam».

Presentibus Petrus Antich et Joanne Sanna, regio portario, pro testibus ad hec vocatis.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

cattedrale, proseguono con l'esame delle procure e dei titoli e, in virtù dei privilegi loro concessi, abilitano: Bonifacio Capai ed i figli Agostino, Dionigi, Giacomo e Gavino che non votano perché minorenni; Gaspare Pira, per sé, per il fratello Francesco e per il nipote Leonardo, figlio minorenni del defunto fratello Cosma; Bernardino Puliga; i fratelli Bernardo e Francesco Sanna di Alghero che non vota per la minore età; Stefano Sussarello; Michele Angelo Casagia, figlio di Antonio, e per lui il suo procuratore Giovanni Antonio de la Bronda; Giovanni e Leonardo de Tola Arca di Ozieri e per loro Paolo del Mestre; Lorenzo del Mestre di Ozieri e per lui il suo procuratore e fratello, Paolo del Mestre; Gavino Manca de Homedes, minorenni, e per lui Giacomo alias Francesco Manca, signore della baronia di Usini e Tissi; Michele Angelo e Monserrato Serra, figli del defunto Michele Angelo Serra, purché entro un anno presentino i titoli; Giovanni e Salvatore Soliveras, padre e figlio di Ozieri, e per loro Gioachino Sussarello, in sostituzione di Salvatore de l'Arca; Vincenzo Tarazona del Regno d'Aragona; Sebastiano e Giovanni Antonio Satta di Tempio e per loro Gerolamo de Homedes, sergente maggiore; Francesco, Adriano, Gaspare e Antonio Barbarà e per loro Antioco Sant Just; Gioachino Sussarello di Sassari, figlio di Stefano, per sé e come procuratore del fratello Pietro Paolo; Antonio Escorsa, figlio di Gerolamo, purché entro un anno presenti l'attestato; Giovanni e Pietro Paolo de l'Arca Artea, padre e figlio, e i fratelli Giovanni e Gerolamo Rosellas e per loro il dottor Giovanni Brughitta, sostituto di Salvatore de l'Arca Artea di Ozieri.

Per il sopraggiungere della notte, il Pacheco rinvia all'indomani.

c. 60v. Et adveniente die lunes, intitulata quarta mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Callari, ad celebratio- / nem presentis regii generalis Parlamenti porrogato et assignato, convocatis omnibus predictis dominis habilitatoribus intus predictam sacristiam sedis callaritanae, una cum magnificis Francisco Angel Vico et Artea, Fiscii patrono, et Andrea del Rosso, Regii Patrimonii advocato, sedentibus in suis locis respective, fuit processum ad actum dictae habilitationis et fuerunt habilitati sequentes:

lo doctor don Bonifassi Capai, admitatur en virtut dels privilegis a ell y a sos descendents per sa magestat concedits, ço es lo privilegi de militia de la data en Madrid a 2 de dexembre 1617 y lo privilegi de noblesa de la data en Madrid a 5 de dit mes y any; y axi se habilitan sos fills, lo doctor don Agusti Capai, don Dionis Capai, don Jayme y don Gavi Capai, menors, los quals no pugan votar durant sa menor edat;

lo doctor don Gaspar Pira y Francesch Pira, germans, y Lleonart Pira, fill del quondam Cosma Pira, admitantur, y per lo dit Francesch Pira, lo dit doctor don Gaspar Pira, son procurador, ab que dit Lleonart no vote per sa menor edat;

Bernardino Puliga, admitatur en virtut del privilegi de milisia de sa magestat, de la data en lo monestir de Sant Llorens al primer del mes de setembre de l.any 1593;

don Bernart Sanna y don Francisco Sanna, germans de l.Alguer, admitantur, ab que no vote dit don Francisco Sanna per sa menor edat;

Esteve Suzarello, admitatur en virtut del privilegi de sa magestat de la data en Toledo de l.ultim del mes de maig any de nostre Señor 1539; /

Miguel Angel Casagia, donzell, fill de Antoni Casagia, admitatur, y per ell son procurador, don Joan Antoni de la Bronda; c. 61

Juan de Tola l.Arca y Lleonart de Tola, donzell de Oçier, admitantur, y per ells Paulo del Mestre, llur procurador substitut;

Llorens del Mestre de Oçier, admitatur, y per ell Paulo del Mestre, son germa y procurador;

don Gavi Manca y Homedes, menor de die, admitatur, y per ell son procurador, lo noble don Jayme Manca, señor de la baronia de Usini y Tissi;

Miguel Angel Serra y Montserrat Serra, fills del quondam doctor Miguel Angel Serra, admitantur ab que dins un any aporten privilegi de sa magestat;

don Juan y don Salvador Soliver pare y fill de la ciutat de Oçier, admitantur, y per ells llur procurador Salvador de l.Arca, donzell, y per ell son procurador substituit Joachin Suzarello;

Vinçens de Tarazona, del Regne de Arago, admitatur, per quant ha constatat l'legitimament esser infanson idalgo de Solar, conegut;

Sebastia Satta y Juan Antoni Satta de Tempio, admitantur, y per ells llur procurador, lo noble don Hieronimo Homedes, sargent major;

don Francisco Barbarà, admitatur, y per ell don Antiocho Sant Just, son procurador;

don Andriano Barbarà, don Gaspar Barbarà, don Antoni Barbarà, admitantur, y per ells, lo noble don Antiocho Sant Just llur procurador; /

Pedro Paulo Suzarello, fill l'legitim y natural de Esteve Suzarello de la ciutat de Saçer, admitatur, y per ell, Joachin Suzarello, donzell, son germa, y axi be lo dit Joachin Suzarello etiam admitatur; c. 61v.

Antoni Escorsa, fill de Hieroni Scorsa, admitatur, y que dins un any aporte la aprobassio de sa magestat;

Juan l.Arca Artea y Pedro Paulo de l.Arca y Artea, pare y fill, donzells, Pere Francisco de l.Arca, donzell, Juan Roselles y Hieroni Roselles, germans, donzells, admitantur, y per ells Salvador de l.Arca y Artea de Oçier, llur procurador y lo doctor Juan Bruggitta, axi be llur procurador substituit.

Et cum sdevenire nox, recedentes dicti domini habilitatores a dicta sacristia, nobilis don Franciscus Pacheco, regens Cancellariam, accessit antea theatrum dicti soli et in personam suae excellenciae fecit provisionem sequentem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, porrogat predictum Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam».

Presentibus ibidem Nicolao Rosso, notario et Antiocho Brundo, scriptore, pro testibus.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra. /

Gli abilitatori della Regia Corte e degli Stamenti riprendono l'esame delle procure e dei titoli abilitando: Francesco Angelo de Vico Artea, in virtù dei privilegi militari concessigli dal sovrano, e i figli Angelo, Pietro Ignazio e Diego Gavino, ma solo il primo con diritto di voto; Pietro Michele Francesco Giagaracho, figlio di Gavino Francesco, ma senza diritto di voto perché minorenni; Enrico e Francesco de Sena, padre e figlio, quest'ultimo senza diritto di voto perché minorenni; Simone Zampello, figlio di Andrea, e per lui Gerolamo de Sena; l'abate Giuseppe del Rosso e per lui il suo procuratore Michele de Requesens; Andrea Zampello e per lui Michele de Requesens, sostituto del suo procuratore; Simone Montanacho, figlio di Giovanni Francesco; Francesco Gessa; Giacomo e Saturno Zatrillas, figli di Geraldo Zatrillas, senza diritto di voto perché minorenni; il capitano Alfonso Caro per Monserrato Tola e i fratelli Salvatore e Antonio Guiso di Galtelli; Francesco Garau di Sassari e per lui Francesco Martínez Pilo; Marianna Aymerich Cani, vedova di Melchiorre e curatrice di Ignazio Aymerich; Gavino Paliacho; i nobili Francesco e Pietro Amat e per loro Giovanni Battista Deledda Carrillo, sostituto del loro procuratore; Giovanni Battista Amat, purché dimostri la maggiore età; Antonio Angelo Carcassona, Diego Ferra, Michele Ferra, Michele Carta, Pietro Carta, Andrea Tola, il barone di Rocamartì, Antonio Ram, Francesco Minutilli, Salvatore Grixoni, Giovanni Battista Amat, e per essi Gaspare Malonda, che per Michele Carta e Salvatore Grixoni viene sostituito con Gioachino Manca Arquer; Andrea del Rosso e per lui Francesco Scano de Castelvì; Antonio Scorsa, in sostituzione di Andrea del Rosso, procuratore di Andrea Zonza; Eleonora Zapata, baronessa di Las Plassas e per lei il figlio, Francesco Zapata; Giovanni Antonio Carta Serra, Giovanni Leonardo Carta Soliveras, Francesco Carta Soliveras, Agostino Carta Lado e Silverio Carta e per loro Gabriele Manca; Cristoforo Carta Brundo, Francesco Carta Ruyo e Tomaso Carta di Benetutti, e per essi Francesco Manca Arquer; Giorgio Casalabria di Illorai, e per lui Gioachino Manca Arquer, in sostituzione di Giovanni Ros de Castelvì; Giorgio e Tomaso de Tola di Ozieri e per loro Giovanni de Tola Guidizone; Giovanni Maria Satta di Tempio e per lui Giovanni Grixoni di Ozieri; Agostino Coasina Gualbes e Giovanni Maria Coasina, e per loro Antonio Scorsa in qualità di sostituto di Giuseppe del Rosso, abate di Saccargia; Francesco de l'Arca, signore di Monti e per lui il procuratore sostituto Francesco de Aquena; Giovanni de l'Arca Prosperi e Antonio e Giovanni Battista de l'Arca e per essi il sostituto Simone de Aquena Montanacho; Battista de l'Arca, Giovanni Maria, Diego e Francesco Tola di Ozieri e per essi Filippo Pilo de l'Arca; i fratelli Giovanni, Stefano e Diego Pilo e Gavino Deliperi Paliacho di Sassari e per essi Filippo Pilo de l'Arca; Gerolamo Gaia de Castelvì, che non vota per la minore età, e per lui Francesco Scano de Castelvì; Sebastiano e Gabriele Tola, fratelli di Oliena, e Gaspare Manca Coasina, e per essi Giovanni Antonio Puliga, sostituto del loro procuratore; Fran-

cesco Guiò, del fu Giovanni, signore di Ossi, e per lui, che non vota per la minore età, Francesco Scano de Castelvi.

Pacheco rinvia all'indomani.

Et adveniente die quinta mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Callari, ad celebrationem regii generalis Parlamenti porrogato, congregatis omnibus predictis habilitatoribus intus predictam sacristiam sedis callaritanæ et ipsis sedentibus in sui locis, intervenientibus magnificis Francisco Angelo Vico et Artea, Fisci patrono, et Andreu del Rosso, Regii Patrimoni advocato, fuit processum ad actum habilitationis, abito / inter eos c. 62 colloquio deliberatione et conclusione sumpta fuerunt per dictos dominos habilitatores habilitati sequentes, mandantes illos admitti debere in suis Estamentis respective: lo magnifich Francisco Angel Vico y Artea, admitatur per virtut del privilegi de sa magestat de militia a ell y a sos descendents concedit de la data ^{***13} y a sos fills Angel Vico Artea, Pere Ignatio y Diego Gavi, fora lo primer, los de mes no voten per no tenir edat; Pere Miguel Francisco Giagarachio, fill del doctor Gavi Francisco y de Violanta Giagarachio, menor, admitatur ab que no vote; don Enrrinque de Sena y don Francisco de Sena, pare y fill, admitantur ab que lo fill no vote per sa menor edat; lo doctor Simo Zampello, fill de Andreu Zampello, admitatur, y per ell don Hieroni de Sena; lo reverent abat don Joseph del Rosso y per ell, don Miguel de Requesens son procurador substituit; Andreu Zampello, admitatur en virtut que es estat armat cavaller per comissio de sa magestat, despedida a 5 de juliol 1623, y per ell don Miguel de Requesens son procurador substituit; Simo Montanachio, fill del quondam Juan Francisco Montanachio, admitatur en virtut del privilegi de militia conçedit a son pare per sa magestat, de la data en Madrid de 1622; Francisco Gessa, admitatur; los fills del quondam don Garau Setrillas, nomenats don Jayme Setrillas y don Sadorro Setrillas, se habilitan ab que no voten durant la menor edat; Montserrat Tola, Salvador y Antoni Guiso, germans de la villa / de Galtelli, y per ells lo c. 62v. capita don Alonso Caro, admitantur; lo doctor Francisco Garau, de la ciutat de Sasser, y per ell lo doctor Francisco Martinez Pilo, admitatur; la noble donna Marianna Aymerich y Cani, curadora de la heretat y bens del quondam don Melchior Aymerich y del pupil don Ignasi Aymerich, señor que.s diu de la villa de Mara Arbarey, admitatur; Gavi Paleacho, lo noble don Francisco Amat y don Pedro Amat, y per ells llur procurador substituit, don Juan Baptista Deledda y Carrillo;

¹³ La data non compare neanche in B c. 96 (c.104 della nuova numerazione).

don Juan Baptista Amat, don Anton Angel Carcassona, don Diego Ferra, don Miguel Ferra, Miguel Carta, Pere Carta, lo doctor Andreu Tola, lo baro de Rocamarti, don Antoni Rams, don Francisco Minutili y Salvador Grixoni, admitantur, ab que empero lo dit don Juan Baptista Amat prove sa edat, y per ells Gaspar Malonda, llur procurador, substituit de Miguel Carta y Salvador Grixoni, don Joachin Manca Arquer; lo doctor Andreu del Rosso, y per ell lo noble don Francisco Scano de Castellvi, admitatur; Andreu Zonza, y per ell Andreu Rosso, admitatur, y per dit Rosso, Antoni Escorsa son procurador substituit;

donna Elionor Çapata, señora que.s diu de la baronia de Les Plasses, y per ella lo noble don Francisco Çapata, son fill, admitatur;

Juan Antoni Carta Serra, Juan Leonart Carta Soliveras, Francisco Carta Soliveras, Agusti Carta Lado y Silveri Carta, y per ells don Gabriel Manca, llur procurador substituit;

Cristophol Carta Brundo, Francisco Carta Ruyo, Thomasu Carta, tots de la villa de Benetuti, y per ells lo noble don Francisco Manca Arquer, admitantur;

c. 63

Jorgio Casalabria de Sasser, habitant en la villa de Illorai, y per ell don Juan Ros de Castellvi admitatur, y per ell son procurador substituit / don Joachin Manca Arquer;

Jorgi de Tola y Thomas de Tola, de Oçier, y per ells Joan de Tola Guiditioni, admitatur; Juan Maria Satta, de Tempiu, y per ell Juan Grixoni, de Oçier, admitatur;

don Agusti Coasina y Gualbes y Juan Maria Coasina, y per ells lo reverent don Joseph del Rosso, abat de Saccargia, admitantur, y per ells Antoni Escorsa, llur procurador substituit;

don Francisco de l.Arca, señor que.s diu de la villa de Monte, y per ell Francisco de Aquena son procurador substituit;

don Juan de l.Arca y Prosperi, don Anton de l.Arca, don Juan Baptista de l.Arca, y per ells Simo de Aquena Montanachio, llur procurador substituit;

Baptista de l.Arca, Juan Maria Tola, Diego Tola y Fransisco Tola de Oçier, y per ells lo noble don Phelippe Pilo de l.Arca, admitantur;

don Juan, don Esteve y don Diego Pilo de l.Arca, germans, y Gavi Deliperi Paliachio, de la ciutat de Saçer, y per ells, don Phelippe Pilo de l.Arca, admitantur;

lo noble don Hieroni Gaya de Castellvi, y per ell lo noble don Francisco Scano de Castellvi, admitatur, ab que no haja de votar durant sa menor edat;

Sebastia Tola y Gabriel Tola, germans de Oliena, y per ells son procurador substituit, Juan Antoni Puliga;

don Gaspar Manca Coasina, y per ell Antoni Puliga, son procurador substituit;

don Francisco Guio, fill del quondam don Juan Guio, señor de Ossi, admitatur ab que no vote durant la menor edat, y per ell lo noble don Francisco Scano de Castellvi, son procurador. /

c. 63v.

Et cum sero esset, recedentes dicti domini habilitatores a dicta sacristia accessit nobilis don Franciscus Pacheco, Regiam Cancellariam regens, antea theatrum predicti soli et in personam suae excellenciae sequentem fecit provisionem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, porrogat predictum Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam».

Presentibus ibidem Valentino Polla alguazirio majore et Joanne Antonio Durant notario, pro testibus ad hec vocatis.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

48

1624 marzo 6, Cagliari (sacrestia della cattedrale)

Gli abilitatori della Regia Corte e degli Stamenti proseguono con l'esame delle procure e dei titoli ed abilitano: Giacomo Matteo de Castelvi, figlio di Francesco; Gaspare Malonda in qualità di reggidore dello stato di Massa e del ducato di Mandas; Pietro Manconi, canonico di Alghero, per Ambrogio Machin, vescovo della stessa città; Giovanni de la Bronda per il Capitolo di Ampurias; Domenico Zucca, come procuratore di San Vincenzo, per lui il canonico Pietro Manconi; Giovanni e Agostino Jacomonio, padre e figlio e per loro il procuratore sostituto Francesco Sasso; Gioachino Paduano Coasina, Giovanni Maria Paduano, Antonio Milia e per essi Gabriele Angelo Otger; Emanuele Santa Cruz e per lui Francesco de Castelvi, marchese di Laconi; Pietro Paolo Parti e per lui Alfonso Gualbes; Salvatore de Castelvi e per lui Antonio Brondo, conte di Serramanna; Giovanni Antonio Lercaro e per lui Gerolamo Zatrillas; Salvatore Urtado de Montalvan e suo figlio Giacomo e per loro Bonifacio Capai; Francesco Nin; Paolo e Gregorio Fortesa, figli di Antioco, e per loro Diego Fortesa (Gregorio non vota); Antioco de Castelvi e per lui Antonio Brondo, conte di Serramanna; Francesco de Castelvi, marchese di Laconi; Antonio Brondo, conte di Serramanna; Luigi Gualbes, conte di Palmas; Alfonso Gualbes; Geraldo de Busquets; Filippo de Cervellón; Antioco Cani; Giovanni Sant Just; Giovanni Battista de Castelvi; Giovanni de Castelvi Silvestre; Giovanni de Castelvi Aymerich; Angelo Delitala; Melchiorre de Silva; Pietro Fortesa; Antioco Sant Just; Diego Melis; Gerolamo Zatrillas; Domenico Manunta di Sassari; Giovanni Dextart; Filippo Masons; Antioco de Castelvi; Francesco Gessa; Francesco Zapata; Antonio Barbará; Nicola Porcella; Leandro Sasso per Francesco Pinna junior; Diego Fortesa; Gerolamo Fortesa; Diego Torella (ma non vota); Antonio Ram.

Francesco Pacheco aggiorna i lavori al giorno seguente.

Et adveniente die sexta mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Callari, ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti porrogato et assignato, congregatis omnibus predictis habilitatoribus intus predictam sacristiam sedis Callaritanæ et ipsis sedentibus in suis locis, intervenientibus magnificis Francisco Angelo Vico et Artea, Fiscì patrono, et Andreu del Rosso Regii Patrimoni avvocato, fuit processum ad actum habilitationis, habito inter eos colloquio deliberatione et conclusione sumpta fuerunt per dictos dominos habilitatores habilitati sequentes, mandantes illos admitti debere in suis Estamentis respective:

don Jayme Matheo de Castellvi, fill natural de l.illustre don Francisco de Castellvi,
 marques de Lacono, admitatur;
 Gaspar Melonda, admitatur, com a regidor de l.Estat de Massa y ducat de Mandas;
 c. 64 lo reverent Pedro Manconi, canonge de la seu de l.Alguer, admitatur / com a procurador
 del reverendissimo don Ambros Machi, bisbe de l.Alguer;
 lo Capitol de la seu de Ampurias, admitatur, y per ell lo reverent don Joan de la Bronda,
 son procurador;
 lo reverent Domingo Succa, com a procurador de Sant Viçens, admitatur, y per ell son
 procurador substitut, lo reverent Pere Manconi canongie de l.Alguer, procurador substi-
 titut;
 lo doctor Juan Jacomonio y son fill lo doctor Agusti Jacomonio, admitantur, y per ells
 llur procurador substitut Francisco Sasso, donzell;
 Joachim Paduano y Coasina, admitatur, y per ell son procurador substitut Gabriel Angel
 Otger;
 Juan Maria Paduano, donzell, admitatur, y per ell son procurador substitut, lo dit Gabriel
 Angel Otger;
 Antoni Milia, donzell, admitatur, y per ell son procurador substitut lo dit Gabriel Angel
 Otger;
 Emanuel Santa Cruz, y per ell lo marques de Lacono, son procurador;
 Pere Pau Parti, donzell, admitatur, y per ell son procurador don Alonso Gualbes;
 don Salvador de Castellvi, admitatur, y per ell lo egregi don Antoni Brundo, comte de
 Serramanna;
 Juan Ambros Lercaro, admitatur, y per ell son procurador, don Hieroni de Çetrillas;
 Salvador Urtado de Montelvan y son fill Jaume, admitatur, y per dit Urtado, don Bonifassi
 Capai;
 don Francisco Nin, admitatur;
 Paulo Fortesa y Gregori Fortesa, fills del doctor Antiogo Fortesa, admitatur, y per ells,
 son procurador Diego Fortesa, ab que dit Gregori no vote;
 don Antiogo de Castellvi, admitatur, y per ell lo egregi comte de Serramanna;
 lo illustre marques de Lacono, don Francisco de Castellvi, admitatur;
 lo egregi don Anton Brondo, comte de Serramanna, admitatur;
 lo egregi don Lluís Gualbes, comte de Palmas, admitatur; /
 c. 64v. don Alonso Gualbes, admitatur;
 don Garau Busquets, admitatur;
 don Phelippe de Çervello, admitatur;
 don Antiogo Cany, admitatur;
 don Juan Sant Just, admitatur;
 don Juan Baptista de Castellvi, admitatur;
 don Juan de Castellvi Silvestre, admitatur;
 don Juan de Castellvi Aymerich, admitatur;
 don Angel Delitala, admitatur;

don Melchior de Silva, admitatur;
Pere Fortesa, admitatur;
don Antiogo Sant Just, admitatur;
don Diego Melis, admitatur;
don Hieroni Setrillas, admitatur; //
lo doctor Domingo Manunta de Sasser, admitatur¹⁴; //
lo doctor Juan Dexart, admitatur;
don Phelip Massons, admitatur;
don Antiogo de Castellvi, admitatur;
Francisco Gessa, admitatur;
don Francisco Çapatta, admitatur;
don Antoni Barbara, admitatur;
Nicolao Porxella, admitatur;
Leandro Sasso, admitatur, y per ell don Francisco Pinna major;
Diego Fortesa, admitatur;
Hieroni Fortesa, admitatur;
Diego Torrella, admitatur, ab que no vote;
don Anton Rams, admitatur.

B c. 106
A c. 64 v.

Et cum sero esset, recedentes dicti domini habilitatores a dicta sacristia, accessit nobilis don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regens, antea theatrum predicti soli et in personam / sua excellencia sequentem fecit provisionem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis et preses c. 65
in presenti regio generali Parlamento porrogat predictum Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam».

Presentibus ibidem Nicolao Rosso, notario, et Antiocho Brundo, scriptore, pro testibus. Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra. /

49

1624 marzo 8, Cagliari

I procuratori dell'arcivescovo di Sassari, dei vescovi di Ales e di Alghero, e i sindaci dei Capitoli delle chiese di Sassari, Oristano, Cagliari, Alghero, Ales, Ampurias e Iglesias, prendendo atto delle motivazioni esposte dall'avvocato fiscale patrimoniale, sostengono che nell'ordine di precedenza dello Stamento ecclesiastico dopo i vescovi seguono gli abati di Saccargia e di Salvenero e poi i procuratori e i sindaci degli arcivescovi, dei vescovi e dei Capitoli, tanto nel posto a sedere che nelle operazioni di voto. Ritengono inoltre illegittimo l'intervento del procuratore fiscale a favore degli abati, in quanto non si tratta di patronato, né di dotazione reale, ma di semplice diritto di precedenza tra chierici.

¹⁴ Non è presente in A.

Pertanto supplicano che la pretesa degli abati non venga accolta e in caso contrario riterranno nulli tutti i procedimenti.

- c. 122v. Oblata per doctorem Antonium Tola, canonicum callaritanum, die octavo martii 1624, Callari.
Vilaret notarius.
«Illustrissim y excellentissim señor llochtenant y capita general, president en lo present real y general Parlament.
Los molts reverents procuradors dels illustrissim y reverendissims archibisbes turritano y bisbes de Ales y Alguer y sindichs dels illustres Capitols y cleresias de Saçer, Oristayn, Caller, Alguer, Ales, Ampurias y Iglesias, dihuen a vostra excellencia que se lis ha notificat a.serta sedula presentada per lo procurador fiscal patrimonial en la qual exposa que per quant los molt reverents y venerables abbats, que.s dihuen ser de Sacargia y Sanvenero, son estats per vostra excellencia convocats ad aquest general Parlament / y han acudit assistir personalment, se servesca vostra excellencia, per les causes y rahons que en dita sa sedula (menus termen juridice et nulliter) allega, proveir y declarar de que en lo Estament ecclesiastich lis sian dats als dits abbats los llochs imediatament apres dels reverendissims bisbes y anteriors als dels dits molts reverents procuradors y sindichs dels prenomenats illustrissims y reverendissims archiebisbes y bisbes e illustres Capitols, tant per lo que toca al seure com en lo votar. A la qual petició, responen los dits procuradors y sindichs, diuen a vostra excellencia que lo procurador fiscal patrimonial no es llegal persona per poder demanar aço en favor de dits abats, puix no se tracta de las abbasias en raho del patronazgo y dottaçio real, ni de altre cosa que se esguarde al Real Patrimoni de sa magestad, si no que se tracta *de jure procedendi in sedendo et votando* entre personas mere clericas en la junta separada que aquells de more fan en son particular Estament per tractar y resoldre lo que a llur interes incumbeix, principalment per ecclesiis et ecclesiasticis juribus, lo qual dret de procurador perteneix, segons dret clar y evident, a l.interes particular de dits abbats en cas lis hagues competit (quod negatur atento que vui no son abbats reglars, ni tinc jurisdicçio actual per la falta de subdits, ni la habitut per esser.se eximits de la vida reglar y haver fet secularizar llurs abbasias segons per lectura de llurs bullas, consta y axi son vuy simples usufructuariis taquam rectores, privats de tot genero de jurisdicçio) com sia que ius precedentis competit nomine dignitatis que propriae personae coheret, y los abbats no intervenen en las Corts jure propriae dignitatis, si.no per raho dels sus dits y jurisdicçio en ells que tingan / de hont se infereix que tractant.se com se tracta de jure dicte precedentiae personae coherenti nomine dignitatis et intur personas mere ecclesiasticas perteneix la cognissio d.esta causa quo ad dictam precedentiam a sa Santedad et eius sacram congregationem [...]»¹⁵.
- c. 123
A la qual se supplica mane vostra excellencia remetre partes et acta no dant lloch a.la nulla pretesa de dits abbats, tant per la incompetencia de la real jurisdicçio ad quam non
- c. 123v.

¹⁵ Il termine è illeggibile.

spectat de his cognoscere, com per que havent pretes altres abbats en lo Parlament celebrat en aquest Regne per lo illustrissim don Anton de Cardona en lo ain de que devian intervenir en lo dit real Parlament, com appar en la sentència continuada en lo proçes de dit Parlament, lo que vuy milita en dits abbats per esser llur abbadias, com se ha dit, secularizadas y reduides a manera de rectories segons llavors eran las de dits abbats que ab dita sententia foren escllousus. Per lo que et alias supplican a vostra excellencia appasant la susdita forii diclinatoria exceptio y la de illigitimitat de la persona del comparent (que si en aço ha volgut intervenir es estat mes presto mostrar.se interessat per la pretensio del molt venerable abbat de Sacargia) supplican mane vostra excellencia no dar lloch a la dita pretesa de dits abbats com a menys juridica expressada, protestant expressament de nullitat de tots los proçehiments en cas de contraria provisio, lo que no creuhen. Et hec nec dum premissis sed omni meliori modo et cetera, salvis et cetera, officium et cetera. Altissimus. Tanda».

50

1624 marzo 9, Cagliari

Andrea del Rosso, in qualità di avvocato fiscale patrimoniale, sostiene che la risposta fornita da alcuni sindaci e procuratori degli arcivescovi, vescovi e Capitoli del Regno di Sardegna tende a sottrarre all'autorità regia il potere di ammettere, assegnare posti e voto a coloro i quali sono stati chiamati a far parte del Parlamento. Confermando le argomentazioni addotte, chiede che agli abati sia concessa una posizione superiore a quella dei sindaci, in quanto le abbazie, pur essendo state secolarizzate, continuano, sulla base delle bolle concesse, a mantenere le stesse preminenze, autorità ed esenzioni.

(Oblata per Franciscum de Tola, die nona mensis martii 1624, Callari. Vilaret, notarium)¹⁶. «Illustrissim y excellentissim señor llochtenant y capita general, president en lo real y general Parlament, lo procurador fiscal patrimonial de la Regia Cort ha tingut visura / de una çedula responsiva feta y presentada en nom de a.serts sindichs y procuradors dels illustrissims archebisbes, bisbes y Capitols del present Regne, pretenint y volent en aquella llevar a vostra excellencia y a sa magestat la suprema auctoritat que li competex de admetre, donar vot y lloch als qui en son real nom son convocats en semblants Corts y Ajuntaments y donar.los a la congregacio de ritus, cosa molt nova y prejudicial a las preheminsias y regalias de sa magestat, la defensa de las quals toca al dit procurador fiscal patrimonial, y de las preheminsias que se dehuen a las abadias y patronazgos regios en semblants ocasions, los quals es just que vestra excellencia las conserve y repare lo agravi que los dits aserts sindichs volen fer ad.aquells per les causes y rahons que son expressades en altra çedula presentada a vostra excellencia per lo dit procurader fiscal, y

c. 124

¹⁶ A margine.

de bell nou las vol que resten per repetides y en satisfacio de lo que dihuen los dits sindichs que las ditas abadias restarian sens las calitats y preheminsias que se li.s esguarden per raho d.esser estades seglarizadas, dit procurador fiscal fa presentassio a vostra excellencia de las bullas de la abadia de Sacargia ab tenor de las quals consta restar aquellas no obstant la dita seglarizacio ab las matexas preheminsias, auctoritats y exençions que tenien y gozavan aquelles segons mes llargament appar en la tenor de las dittas bullas, y axi manara vostra excellencia no obstant las dittas pretesas dels dits aserts sindichs, manar declarar que als abats se li deuen y han concedir lo lloch superior als dits sindichs per esser axi de dret y justitia et hec nec dum predicto, sed omni meliori modo et cetera, juribus Regii Fiscis semper salvis, et cetera.

Altissimus.

Rosso, Regii Patrimonii advocatus». /

51

1624 marzo 9, sabato, Cagliari (sacrestia della cattedrale)

Gli abilitatori proseguono l'esame delle procure e dei titoli ed abilitano: Salvatore Pitzolo, Agostino Pitzolo, Clemente Giuseppe Pitzolo, Gerolamo Pitzolo, Domenico Pitzolo, padre e figli, che non votano per la minore età; Pietro Salazar in qualità di sindaco di Iglesias. Sono abilitati ma non votano per la minore età: Gaspare de Aquena, figlio di Simone de Aquena Montanacho; Giorgio Carcassona, figlio di Salvatore Carcassona; Ignazio Torella, figlio di Nicola Torella. Ed inoltre Guido Nin; Giovanni de Andrada e per lui Pietro Moros de Molinos; Giacomo de Andrada e i figli Giuseppe e Gioachino che non votano per la minore età; Gerolamo Francesco de Castelvi, figlio di Gaspare, non vota per la minore età; Francesco Pinna, in virtù dei privilegi militare e nobiliare concessigli nel 1616, e suo figlio Francesco Pinna junior; Francesco Sanatello, in virtù del privilegio reale ottenuto nel 1616, e per lui Bonaventura Otger; Francesco Giovanni Navarro, valenzano; Isabella de Cervellòn Barbarà, in quanto curatrice del figlio Francesco Lussorio e per lei Filippo de Cervellòn; Melchiorre de Silva e per lui Francesco de Castelvi, marchese di Laconi; Antonio de Tola e per lui Pietro Fortesa; Alfonso Gualbes e per lui il marchese di Laconi; Leandro Sasso e per lui Francesco Pinna; Pietro Michele Soliveras, Matteo Soliveras, Leonardo de Tola Manca, Giovanni de Tola de l'Arca di Ozieri, e per loro Alfonso Gualbes; Simone Figo e per lui il sostituto Michele de Requesens; Angelo Manca e per lui Melchiorre de Silva e Giovanni de Castelvi; Giovanni Sant Just e per lui Antioco Sant Just; Antonio Manca e per lui Alfonso Gualbes; Pietro Delitala di Bosa e per lui Melchiorre de Silva; Giannotto Pilo e Gavino Ganer e per loro Francesco Torrella in sostituzione di Andrea de la Bronda; Francesco Figo e per lui Bonaventura Otger in sostituzione di Michele Comprat; Leandro Sasso, in qualità di sindaco di Cagliari; Gioachino Paduano e per lui Michele Comprat; Francesco de Ravaneda e per lui Pietro Portugues, barone di Posada; Diego Porcu e Francesco e Salvatore Tola, padre e figlio di Ozieri, e per loro Francesco Navarro; Melchiorre

Torrella, barone di Capoterra, Gerolamo Torrella, e per loro Pietro Portugues; Michele Angelo Casagia e per lui Vincenzo Tarazona in sostituzione di Giovanni Antonio de la Bronda; Antonio Manca Marongiu e Giovanni Manca Bronda e per essi Vincenzo Tarazona in sostituzione di Andrea de la Bronda; infine Matteo Pilo Ferrale, figlio di Francesco, signore di Putifigari.

Francesco Pacheco aggiorna i lavori al lunedì successivo.

Et adveniente die sabati intitulata nona mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Callari, c. 65
ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti porrogato et assignato, congregatis omnibus predictis habilitatoribus in predicta sacristia sedis calaritanæ, et ipsis sedentibus in suis locis, intervenientibus magnificis Francisco Angelo Vico et Arthea, Fisci patrono, Andrea del Rosso, Regii Patrimonii advocato, fuit processum ad actum habilitationis, habito inter eos colloquio deliberatione et conclusione sumpta fuerunt per dictos dominos habilitatores, habilitati sequentes, mandantes illos admitti debere in suis Stamentis respective: Salvador Pitzolo, Agusti Pitzolo y Clement Joseph Pitzolo, Hieroni Pitzolo, Domingo Pitzolo, pare y fills, admitatur, ab que los fills no voten durant la menor edat; Pere Salazar, com a sindich de la ciutat de Iglesias, admitatur; Gaspar de Aquena, fill de Simon de Aquena y Montanachio, admitatur, ab que no vote per sa menor edat; / Gavi de Aquena, fill de Francisco de Aquena Montanachio, admitatur, ab que no vote c. 65v.
per sa menor edat;
don Eusebi Carcassona;
don Jorgi Carcassona, fill de don Salvador Carcassona quondam, admitatur, ab que no voten per sa menor edat;
Ignatio Torella fill de Nicolao Torella, admitatur, ab que no vote;
Guido Nin, admitatur, ab que no vote per sa menor edat;
don Juan de Andrada, admitatur, y per ell son procurador, don Pedro Moros y Molinas;
don Jayme de Andrada, don Joseph de Andrada y don Joachin de Andrada sos fills, admitantur, ab que no voten per sa menor edat;
don Hieronimo Francisco de Castellvi, fill de don Gaspar de Castellvi, admitatur, ab que no vote per sa menor edat;
don Francisco Pinna, admitatur com a militar y noble, segons que consta del privilegi de militia de sa magestat, de la data en Madrid a 3 del mes de febrer any de nostre Señor de 1616 y de.l de noblesa de la data en Madrid a 4 del mes de febrer de 1616;
don Francisco Pinna menor, fill de don Francisco Pinna major, admitatur;
lo doctor Juan Francisco Sanatello, admitatur en virtut del privilegi de sa magestat de la data en Aranjuez a 30 de abril de 1616, y per ell Bonaventura Otger;
Francisco Juan Navarro, valencià, admitatur;
la noble donna Isabel de Çervello y Barbarà, com a curadora del pupill don Francisco Luxori, y per ells don Pheliph de Çervello, admitatur;
don Melchior de Silva, y per ell lo illustre don Francisco de Castellvi marques de La-

c. 66 cono, admitatur; Anton de Tola, y per ell Pere Fortesa son procurador, admitatur; don Alonso Gualbes, y per ell son procurador lo illustre marques de Lacono, admitatur; / Leandro Sasso, y per ell lo noble don Francisco Pinna, admitatur; Pere Miguel Soliveras, Matheu Soliveras, Lleonart de Tola y Manca, Juan de Tola y l.Arca, de Oçier, y per ells don Alonso Gualbes llurs procurador, admitantur; don Simon Figo, y per ell don Miguel de Requesens son procurador substitut, admitatur; don Angel Manca, y per ell don Melchior de Silva y don Juan de Castellvi sos procuradors, admitatur; don Juan Sant Just y per ell don Antiogo Sant Just son procurador, admitatur; don Antoni Manca, y per ell don Alonço Gualbes son procurador admitatur; Pere Delitala, de la ciutat de Bosa, y per ell don Melchior de Silva son procurador, admitatur; Juanot Pilo y Gavi Ganer, y per ells Andreu de la Bronda llur procurador substitut, admitatur, y per ells Francesch Torella; don Francisco Figo, y per ell Miguel Comprat son procurador substitut, admitatur, y per ell Bonaventura Otger; Leandro Sasso com.a sindich de la magnifica ciutat de Caller, admitatur; Joachin Paduano, y per ell Miguel Comprat son procurador, admitatur; Francisco Ravaneda y per ell lo doctor Pere Portugues, baro de Posada, admitatur; don Diego Porcu, don Francisco Tola y don Salvador Tola, pare y fill de Oçier, y per ells Francisco Navarro llurs procurador, admitatur; Melchior Torrella, baro de Caputerra, y per ell lo baro Pere Portugues, admitatur; Hieroni Torella, y per ell lo baro Pere Portugues, admitatur; Miguel Angel Casagia, admitatur, y per ell don Juan Antoni de la Bronda son procurador, y per aquell Vinçente Tarazona, son procurador substitut; don Anton Manca Maronjo y don Juan Manca Bronda, admitantur, y per ells Andreu de la Bronda llur procurador, y per aquell Vinçente Tarazona substitut. //

B c. 99 don Matheu Pilo Ferrali¹⁷ fill de don Francisco, de la ciutat de Sasser, admitatur, señor diu ser de Putifigari. //

A c. 66v. Et cum sero esset, recedentes dicti domini habilitatores a dicta sacristia accessit nobilis don Franciscus Pacheco, Regiam Cancellariam regens, ante theatrum predicti soli, et in personam suae excellenciae sequentem fecit provisionem:
 «Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, porrogat Parlamentum et omnes actus illius ad diem lune proximam venturam».
 Presentibus Juanne Antonio Durant notario et Antiocho Brundo scriptore, pro testibus ad hac vocatis.
 Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra.

¹⁷ Non è presente in A.

Gli abilitatori della Regia Corte e degli Stamenti, riunitisi nella sacrestia della cattedrale, proseguono con l'esame delle procure e dei titoli ed abilitano: Alessio Nin, figlio di Antioco, che non vota per la minore età; Gaspare Cugia per il privilegio militare concessogli nel 1616; Gaspare Cugia in qualità di amministratore e reggidore del marchesato di Quirra; Francesco de Abella per il privilegio nobiliare concesso al padre Giuliano nel 1620; ancora Francesco de Abella in qualità di sindaco di Alghero; Baldassarre Pascual, sergente maggiore dell'appendice di Villanova di Cagliari; Giovanni Battista Urtado de Montalvan, figlio di Melchiorre, e per lui Bonifacio Capai; Francesca Torres, vedova di Leandro Torres e signora di Ussana, e per lei Francesco de Castelvì marchese di Laconi; Michele Angelo Serra di Iglesias purché entro un anno presenti il privilegio concessogli dal re; Francesco Roig; Francesco Fortesa; Diego de Aragall e per lui Francesco Zapata.

Il reggente comunica che i lavori riprenderanno l'indomani.

Et adveniente die lune intitulata undecima prima mensis february¹⁸ anno a nativitate Domini 1624, Calari, ad celebrationem dicti regii generalis Parlamenti porrogato et assignato, congregati omnibus predictis habilitatoribus intus predictam sacristiam sedis callaritanæ et ipsi sedentibus in suis locis, intervenientibus magnificis Francisco Angelo Vico Artea, Fisci patrono, et Andrea del Rosso, Regii Patrimonii advocato, fuit processum ad actum habilitationis, habito inter eos colloquio, deliberatione et conclusione sumpta fuerunt per dictos habilitatores habilitati sequentes, mandantes illos admitti debere in suis Stamentis respective:

Alexi Nin, fill de Antiogo Nin, admitatur, ab que no vote fins tinga la edat;

Gaspar Cugia, admitatur en virtut del privilegi de militia de sa real magestat, de la data en Aranjuez a 30 de abril 1616;

il dit Cugia, admitatur com a regidor y administrador del marquesat de Quirra; /

don Francisco Abella, admitatur en virtut del privilegi de noblesa de sa magestat, concedit c. 67 a don Julia de Abella, son pare y decendents, de la data en la casa de Aranjuez a 28 de abril 1620;

lo dit don Francisco Abella, admitatur com a sindich de la magnifica ciutat de l'Alguer; Balthasar Pascual, sargento major de Villanova, admitatur per haver constat ab informasio esser aquell net de militar;

Juan Baptista Urtado de Montelvan, fill del quondam Melchior Urtado, donzell, y per ell lo doctor don Bonifassi Capai son procurador, admitatur;

donna Francisca Torres, viuda relicta del quondam don Leandro Torres, com a señora se dehia ser de la vila de Ussana, y per ella lo illustre don Francisco de Castellvi, marques de Laconi son procurador, admitatur;

Miguel Angel Serra de Iglesias, admitatur, ab que dins un any porte privilegi de sa magestat;

¹⁸ Così nel testo invece di *martii*.

don Francisco Roig, admitatur;
lo doctor Francisco Fortesa, admitatur;
don Diego de Aragall, y per ell don Francisco Çapata son procurador, admitatur.

Et cum sero esset, recedentes dicti domini habilitatores, a dicta sacristia accessit nobilis don Francisco Pacheco, Regiam Cancellariam regens, antea theatrum predicti soli et in personam suae excellenciae sequentem fecit provisionem:

«Illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis et preses in presenti regio generali Parlamento, porrogat predictum Parlamentum et omnes actus illius ad diem crastinam».

Presentibus ibidem Valentino Polla alguatzirio majore et Joanne Antonio Durant notario, pro testibus ad haec vocatis.

Franciscus Vilaret, notarius et coadjunctus secretarius pro herede Serra. /

53

[1624 marzo 11, Cagliari, sacrestia della cattedrale]

Lista degli abilitati rappresentanti dello Stamento militare e dei loro procuratori: Francesco de Castelvi, marchese di Laconi, per sé e per Alfonso Gualbes; Antonio Brondo, conte di Serramanna, per sé e come procuratore di Antioco e Salvatore e Castelvi; Luigi Gualbes, conte di Palmas, per sé, per Pietro Paolo [Parti] e per Antonio Manca Coasina; Alfonso Tizòn de la Costa; Ilario de Alagon, marchese di Villator, e per lui Gaspare de Requesens; Pietro Giovanni Otger; Michele Otger di Iglesias; Stefano Llaunell; Francesco Diaz per sé e per Giovanni Antonio Casagia, Matteo Martínez Casagia e Bernardo Casagia; Giovanni de Carvajal, come reggidore dello stato di Pastrana; Luigi de Santa Villana; il capitano Michele Perez; Salvatore Sanna; Francesco de Roma, Pietro de Roma, Michele de Roma e per loro Geraldo de Busquets; Bonifacio Capai per sé e per Salvatore Urtado de Montalvan, Pietro Urtado de Montalvan e Giacomo Urtado de Montalvan; Agostino Capai per sé e per Francesca Torres; Gaspare Pira per sé e per Francesco Pira; Michele Angelo Serra; Monserrato Serra; Francesco Barbarà e per lui Antioco Sant Just; Francesco Gessa per sé, per Gerolamo del Mestre, Pietro Giovanni del Mestre e Antonio Grixoni; Gaspare Malonda, in qualità di reggidore del ducato di Mandas; Francesco Nin; Paolo Fortesa per sé e per Diego Fortesa; Filippo de Cervellón per sé, per Isabella de Cervellón e per Fabrizio Manca; Antioco Cani per sé, per il duca di Gandía, per Marianna Aymerich e Gerolamo del Mestre; Giovanni de Castelvi Silvestre per sé, per Paolo del Mestre, Pietro Michele del Mestre e Giovanni del Mestre; Angelo Delitala; Pietro Fortesa per sé e per Antonio Tola, Pietro Michele e Matteo Soliveras; Antioco Sant Just per sé e per Giovanni Sant Just, Adriano e Francesco Barbarà; Diego Melis; Gerolamo Zatrillas per sé e per Giovanni Ambrogio Lercaro, padre e figlio; Francesco Pinna senior per sé, per Leandro Sasso, per Gaspare e Antonio Barbarà; Giovanni Dextart per sé e per Emanuele Santa Cruz, barone di Tuili; Francesco

*Zapata per sè, per sua madre Eleonora Zapata e per Diego de Aragall; Salvatore Pit-zolo; Francesco de Abella; Michele Angelo Serra di Iglesias; Francesco Fortesa per sé, per Pietro Delitala e Angelo Manca de Prado; Francesco de Esquivel, in qualità di signore di Suelli e di San Pantaleo; Francesco Scano de Castelvi per sé e come procuratore di Pietro Francesco Gaia, Diego Gaia e Andrea del Rosso; Michele Com-prat, signore di Torralba, per sé e per Ignazio Carrillo, signore di Meilogu, Matteo Sanatello e Giovanni Antonio Capudoro; Francesco de Aquena per sé, per Gaspare Figo, Gavino de Aquena Montanacho e Francesco de l'Arca, signore di Monti; Gia-como Manca, alias Francesco, signore di Usini, per sé, per Gavino Manca de Ho-medes, Bernardino de Cervellòn e Gaspare Pilo; Antonio Deliperi Gambella per sé e come procuratore di Maddalena de Castelvi, signora di Sorso, Giovanni alias Pietro Guiò, signore di Ossi, e Pietro Garau; Pietro Moros de Molinos per sé, per Francesco Tavera, Giovanni Antonio de l'Arca e Giovanni de Andrada; Gaspare de Castelvi per sé e per Giovanni Ros de Castelvi, Giacomo e Giovanni Maria Alivesi; Filippo Pilo per sé, per Giovanni, Stefano e Diego Pilo; Francesco Tola per sé, per Antonio Michele e Zacaria Carta e per Antonio Minutili; Salvatore de l'Arca per sé e per Giovanni de l'Arca Artea, Pietro Paolo de l'Arca Saluz, Pietro Francesco de l'Arca; Francesco Angelo de Vico per sé e per Francesco Manca Cedrelles, Francesco Deledda Carrillo, Gavino Manca Virde; Andrea de la Bronda per sé e per Giovanni Cariga senjor, Giovanni Cariga Virde e Gaspare Cariga; Giovanni Grixoni di Ozieri per sé e per Giovanni Carta Grixoni, Francesco Grixoni e Giovanni Maria Satta di Tem-pio; Gerolamo de Homedes per sé e per Nicola Casagia, Sebastiano e Giovanni An-tonio Satta; Vincenzo de Santa Fè per sé e per Giovanni Casagia Bronda, Maurizio e Antonio Angelo Casagia Hogana; Pietro Luigi de Santa Fè per sé, per Stefano e Pietro Tola, per Luca Casagia; Gabriele Angelo Otger per sé e per Antonio Milia, Giovanni Maria Paduano e Gioachino Paduano Coasina; Bonaventura Otger per sé, per Francesco Sanatello, Gioachino Paduano e Francesco Figo; Giovanni Antonio Puliga per sé, per Sebastiano e Gabriele Tola e per Gaspare Manca; Simone de Aquena per sé e per Giovanni de l'Arca Prosperi, Antonio e Giovanni Battista de l'Arca; Paolo del Mestre per sé, per Lorenzo del Mestre, Leonardo Tola e Giovanni Tola l'Arca; Michele de Requesens per sé, per Simone Figo e per Andrea e Simone Zampello; Gioachino Manca Arquer per sé, per Giorgio Casalabria, Michele Carta e Salvatore Grixoni; Gabriele Manca per sé, per Francesco Carta Soliveras, Agostino Carta Lado e Silverio Carta; Francesco Manca Arquer per sé, per Cristoforo Carta Brundo, Francesco Carta Ruyo, e Tomaso Carta; Francesco Sasso per sé e per Gio-vanni e Agostino Jacomonio e Gavino^{***19}; Pietro Deliperi per sé, per Gavino e Fran-cesco Deliperi Bronda e Francesco Minutili; Giovanni Battista Deledda per sé e per Gavino Paliacho, Francesco e Pietro Amat; Gaspare Cugia per sé, per il marchese di Quirra, Orazio Figo e Francesco Figo Carta; Giovanni Brughitta per sé e per An-*

¹⁹ In bianco.

tonio de Moncada, Giovanni e Gerolamo Rosellas; Vincenzo Tarazona per sé e per Michele Angelo Casagia, Antonio Manca Marongiu, Giovanni Manca Bronda; Francesco Miguel per sé e per Monserrato Tolu, Antonio e Salvatore Guiso; Giovanni de Tola Guidizone per sé, per Giorgio e Tomaso de Tola e Gavino Ferret; Pietro Portugues per sé e per Gerolamo Torrella, Melchiorre Torrella e Francesco de Ravaneda; Francesco Torrella per sé e per Francesco de la Bronda, Giannotto Pilo e Gavino Ganer; Giovanni Antonio de la Bronda per sé e per Giovanni Maria e Gavino de Ansaldo, Francesco Casalabria; Gioachino Sussarello per sé e per Pietro Paolo Sussarello, Giovanni e Salvatore de l'Arca; Antonio Ram per sé e per Pietro Carta, Andrea Tola, Francesco de Rocamarti; Stefano Manca Cedrelles per sé e per Andrea Manca, Giovanni e Gavino Manca Zonza; Antonio Scorsa per sé e per Andrea de la Zonza, Agostino e Giovanni Maria Coasina Gualbes; Antonio Manca de Homedes per sé e per Giovanni Battista, Giacomo e Francesco Manca Coasina; Francesco Giovanni Navarro per sé e per Diego, Francesco e Salvatore de Tola Porco di Ozieri; Francesco Roig per sé e per Antonio Angelo Carcassona, Diego e Michele Ferra; Francesco Martínez per sé e per Francesco Gaia, Francesco Casagia e Antonio Minutili.

- c. 67v. Llista dels habilitats que han de entrar en lo real general Parlament ^{***20} lo Estament militar, donada y intregada al noble sindich del predit Estament ^{***21} ad aquell que si en lo dit Estament voldria entrar alguna persona que ^{***22} admeta, si no que aquella ^{***23} als dits señors habilitadors, feta en la sacristia de la seu de Caller a 11 del mes de mars 1624: lo illustre don Francisco de Castellvi, marques de Lacono, per el y per lo noble don Alonso Gualbes;
- lo egregi don Anton Brondo, comte de Serramanna, per ell y com a procurador de don Antiogo y don Salvador de Castellvi;
- lo egregi don Lluís Gualbes, comte de Palmas, per ell y com a procurador de Pedro Paulo [Manca Coasina] y de don Antoni Manca Coasina;
- don Alonso Tignon de la Costa;
- lo illustre don Illarion de Alagon, marques de Villasorris y per ell don Gaspar de Requesens, son procurador;
- lo doctor Pere Juan Otger;
- Miguel Otger de Iglesias;
- Esteve Llaunell;
- lo doctor don Francisco Diaz per ell y per Juan Antoni Casagia, Matheu Martinez Casagia y Bernardi Casagia;
- Juan de Caravaxal, com a regidor de l'Estat de Pastrana;

²⁰ In bianco.

²¹ *Idem.*

²² *Idem.*

²³ *Idem.*

don Lluís de Santa Villana;
lo capita Miguel Perez;
Salvador Sanna;
Francesch de Roma, Pedro de Roma, / Miguel de Roma y per ells don Garau de Busquets c. 68
llur procurador;
lo doctor don Bonifassi Capai, per ell y per Salvador Urtado de Montalvan, Pere y Jayme
Urtado de Montalvan;
don Agusti Capai, per ell y doña Francisca Torres;
don Gaspar Pira per ell y per Francisco Pira;
Miguel Angel Serra;
Montserrat Serra;
don Francisco Barbarà y per ell don Antiogo Sant Just;
Francisco Gessa, per ell y procurador de Hieroni del Mestre, Pere Juan del Mestre y An-
toni Grixoni;
Gaspar Melonda, com a regidor del ducat de Mandas;
Francisco Nin;
Pau Fortesa, per ell y per Diego Fortesa;
don Philip de Çervello per ell y per donna Isabel de Servello y don Fabrissio Manca;
don Antiogo Cani, per si y per lo duch de Gandia, donna Mariana Aymerich y Hieroni
del Mestre;
don Juan de Castellvi Silvestre per ell y Pau del Mestre, Pere Miguel del Mestre y Juan
del Mestre;
don Angel Delitala;
Pera Fortesa per ell y Antoni Tola, Pere Miguel y Matheu Soliveras;
don Antiogo Sant Just, per ell y don Juan Sant Just, don Adriano y don Francisco Bar-
barà;
don Diego Melis;
don Hieroni Sattrillas per elly Juan y Ambros Lercaro, pare y fill; /
don Francisco Pinna *major*, per ell y Leandro Sasso y don Gaspar y don Anton Barbarà; c. 68v.
lo doctor Juan Dexart, per ell y lo baro de Tuili;
don Francisco Çapata per ell y sa mare, y don Diego de Aragall;
Salvador Pitzolo;
don Francisco de Abella;
Miguel Angel Serra de Iglesias;
lo doctor Francisco Fortesa, per ell y com a procurador de Pere Delitala y de don Angel
Manca de Prado;
lo reverendissim don Francisco de Esquivell, archiebisbe de Caller, com a baro de Suelli
y Sant Panthaleo;

don Pedro Francisco Gaya;
don Diego Gaya;

lo doctor Andreu del Rosso;
don Francisco Scano de Castellvi, per ell y com a procurador dels susdits;

don Ignassi Carrilo, señor de Meilogo;
Matheu Sanatello;
lo doctor Juan Antoni Capudoro;
Miguel Comprat señor de Torralba, per ell y com a procurador dels susdits;

don Gaspar Figo;
Gavi de Aquena Montanachio;
don Francisco de l. Arca señor de Monte;
Francisco de Aquena, per ell y com a procurador dels susdits;

c. 69 don Gavi Manca de Homedes;
don Bernardino de Servello;
Gaspar Pilo;
don Jayme, *olim* don Francisco Manca, señor de Usini, per ell y com a procurador / dels susdits;

donna Magdalena de Castellvi, señora de Sorso;
don Juan, olim don Pere, Guio señor de Ossi;
Pedro Garao;
Antoni Deliperi Gambella per ell y com a procurador dels susdits;

Francisco Tavera;
Juan Antoni de l.Arca;
don Juan de Andrada;
don Pedro Moros de Molinos, per ell y com a procurador dels susdits;

don Juan Ros de Castellvi;
lo doctor Jayme Alivesi;
Juan Maria Alivesi;
don Gaspar de Castellvi per ell y com a procurador dels susdits;

don Juan Pilo;
don Esteve Pilo;
don Diego Pilo;
don Philippe Pilo per ell y com a procurador dels susdits;

Antoni Miguel Carta;
Zacarias Carta;

don Antonio Minutuli;
don Francisco Tola tant per ell y com a procurador dels susdits;

Juan de l.Arca Artea;
Pedro Paulo de l.Arca Saluz;
Pedro Francisco de l.Arca;
Salvador de l.Arca per ell y com a procurador dels susdits; /

don Francisco Manca Cedrelles;
don Francisco Ledda y Carrillo;
don Gavino Manca y Virde;
Angel Vico y Francisco, per ell y com a procurador dels susdits;

c. 69v.

don Juan Cariga major;
don Juan Cariga Virde;
don Gaspar Cariga;
Andres de la Bronda, per ell y com a procurador dels susdits;

Juan Carta Grixoni;
Francisco Grixoni;
Juan Maria Satta de Tempio;
Juan Grixoni de Oçier, per ell y com a procurador dels susdits;

lo doctor Nicolao Casagia;
Sebastia Satta;
Juan Antoni Satta;
don Hieronimo Homedes, per ell y com a procurador dels susdits;

Juan Casagia y Bronda;
Mauritio Casagia y Hogana;
Anton Angel Casagia y Hogana;
Vinçent Santa Fe, per ell y com a procurador dels susdits;

Esteve Tola;
Pere Tola;
Luca Casagia;
Pedro Luis Santa Fe, per ell y com a procurador dels susdits; /

Antoni Milia;
Juan Maria Paduano;
Joachim Paduano Coasina;

c. 70

lo doctor Gabriel Angel Otger, per ell y com a procurador dels susdits;

lo doctor Juan Francisco Sanatello;
Joachim Paduano;
don Francisco Figo;
Bonaventura Otger, per ell y com a procurador dels susdits;

Sebastia Tola;
Gabriel Tola;
don Gaspar Manca;
Juan Antoni Puliga, per ell y com a procurador dels susdits;

don Juan de l.Arca Prospero;
don Antoni de l.Arca;
don Juan Baptista de l.Arca;
Simon de Aquena, per ell y com a procurador dels susdits;

Lorenço del Mestre;
Leonardo Tola;
Juan Tola Serra;
Pablo del Mestre, per ell y com a procurador dels susdits;

lo doctor don Simo Figo;
Andreu Zampello;
lo doctor Simo Zampello;
don Miguel de Requesens, per ell y com a procurador dels susdits;

Jordi Casalabria;
Miguel Carta;
Salvador Grixoni;
don Joachim Manca Arquer, per ell y com a procurador dels susdits; /

c. 70v. Francisco Carta Soliveras;
Agusti Carta Lado;
Silveri Carta;
don Gabriel Manca, per ell y com a procurador dels susdits;

Christofol Carta Brundo;
Francisco Carta Ruyo;
Thomas Carta;
don Francisco Manca Arquer, per ell y com a procurador dels susdits;

lo doctor Juan Jacomonio;
lo doctor Agusti Jacomonio;
Gavino ^{***24};
Francisco Sasso, per ell y com a procurador dels susdits;

lo doctor Gavi Deliperi Bronda;
Francisco Deliperi Bronda;
don Francisco Minutuli;
Pedro Deliperi, per ell y com a procurador dels susdits;

Gavi Paliachio;
don Francisco Amat;
don Pedro Amat;
don Juan Baptista Ledda, per ell y com a procurador dels susdits;

lo señor marques de Quirra;
lo doctor Oratio Figo;
Francisco Figo Carta;
Gaspar Cutgia, per ell y com a procurador dels susdits; /

Anton de Moncada;
Juan Rosellas;
Hieroni Rosellas;
lo doctor Juan Bruguitta, per ell y com a procurador dels susdits;

c. 71

Miguel Angel Casagia;
don Anton Manca Marongio;
don Juan Manca Bronda;
Vinçent Tarazona, per ell y com a procurador dels susdits;

Montserrat Tolu;
Antonio Guiso;
Salvador Guiso;
Francisco Miguel, per ell y com a procurador dels susdits;

Jorgi de Tola;
Thomas de Tola;
don Gavi Ferret;
Juan de Tola Guidazoni, per ell y com a procurador dels susdits;

²⁴ Manca il cognome.

lo baro Melchior Torella;
Francisco de Ravaneda;
Hieroní Torella;
lo baro Pere Portugues, per ell y com a procurador dels susdits;

lo doctor Francisco de la Bronda;
Juanot Pilo;
Gavino Ganer;
Francisco Torella, per ell y com a procurador dels susdits;

Juan Maria de Ansaldo;
Gavino de Ansaldo;
Francisco Casalabria;
don Juan Antoni de la Bronda, per ell y com a procurador dels susdits; /

c. 71v. Pedro Paulo Suzarello;
don Juan de l.Arca;
don Salvador de l.Arca;
Joachim Suzarello per ell y com a procurador dels susdits;

Pere Carta;
lo doctor Andreas Tola;
Francisco de Rocamarti;
don Anton Ram, per ell y com a procurador dels susdits;

don Andreu Manca, señor de Mores;
don Juan Manca Zona;
don Gavino Manca Zona;
don Esteve Manca Cedrelles, per ell y com a procurador dels susdits;

Andreu de la Zona;
don Agusti Coasina y Gualbes;
Juan Maria Coasina y Gualbes;
Antoni Scorca, per ell y com a procurador dels susdits;

don Juan Baptista Manca Coasina;
don Jayme Manca Coasina;
don Francisco Manca Coasina;
don Anton Manca de Homedes, per ell y com a procurador dels susdits;

don Diego de Tola Porco;

don Francisco de Tola Porco;
don Salvador de Tola Porco, de Ocier;
don Francisco Juan Navarro señor de Rotova per ell, y com a procurador dels susdits;

don Anton Angel Carcassona; /
don Diego Ferra;
don Miguel Ferra;
don Francisco Roig, per ell y com a procurador dels susdits;

c. 72

lo doctor Francisco Gaias;
Francisco Casagia;
don Anton Minutuli;
lo doctor Francisco Martinez, per ell y com a procurador dels susdits.

54

[1624 marzo 11, Cagliari, sacrestia della cattedrale]

Francesco Vilaret sottoscrive l'elenco degli abilitati dello Stamento ecclesiastico consegnato al sindaco dello stesso; ne fanno parte Francesco de Esquivel, arcivescovo di Cagliari Lorenzo Nieto, arcivescovo di Arborea; Giovanni de la Bronda, vescovo di Ampurias, per sé e per conto del Capitolo e della comunità di Ampurias; Antonio Nuseo in qualità di procuratore dell'arcivescovo, del Capitolo e della comunità di Sassari; Antonio Dessì, decano di Ales, per conto di Gavino Manconi, vescovo di Ales, e del Capitolo di quella sede; Pietro Manconi, in qualità di procuratore di Ambrogio Machin, vescovo di Alghero; Antonio Tola, canonico della sede di Cagliari, per conto del Capitolo e della comunità di quella sede; Nicola Pilo, canonico di Arborea, in qualità di procuratore del Capitolo di Ampurias; Gaspare Buxello, canonico algherese, come procuratore del priore della chiesa di San Salvatore di Oristano; Gerolamo Cani, come procuratore del Capitolo di Iglesias; Gaspare Onni e Giovanni Dexart, come procuratori del Capitolo di Arborea; l'abate Giuseppe del Rosso; il canonico Pietro Manconi in sostituzione di Domenico Zucca, procuratore di San Vincenzo; Giacomo Spiga, abate di San Michele di Salvenero, e Pietro Manno.

Llista dels habilitats que han de entrar en reverendissim Estament ecclesiastich, integrada al venerable sindich de dit Estament.

Pro reverendissimo Estamento ecclesiastico fuerunt per dominos habilitatores habilitati sequentes:

lo reverendissimo archebisbe de Caller, don Francisco de Esquivell;
lo reverendissimo don Llorens Nietto, archebisbe de Arborea;
lo reverendissimo don Juan de la Bronda, bisbe de Ampuries, per ell y com a procurador del venerable Capitol y comunitat de la seu de Ampuries;
lo reverent doctor Antoni Nuseo, procurador del reverendissimo don Diego Passamar

c. 72v. archebisbe turritano, y axi be com a procurador del reverent Capitol y comunitat de la seu turritana;
lo reverent doctor Antoni Dessi, dega de Alas, com a procurador del reverendissimo don Gavi Manconi, bisbe de Alas, y axi be del reverent Capitol / y comunitat de la seu de Alas;
lo reverent Pere Manconi com a procurador del reverendissimo don Ambros Machi, bisbe de l.Alguer;
lo reverent doctor Antoni Tola, canonge de la seu de Caller, se admet com a procurador del reverent Capitol y comunitat de dita seu;
lo reverent doctor Nicolao Pilo, canonge de Arborea, se admet com a procurador del reverent Capitol y comunitat de Ampurias;
lo reverent Gaspar Buxello, canonge de l.Alguer, se admet com a procurador del prior de la iglesia de Sant Salvador de la çitutat de Oristany;
lo reverent Hieroni Cani se admet com a procurador del reverent Capitol y comunitat de la seu de dita çitutat de Iglesias;
lo reverent doctor Gaspar Honni y lo doctor Juan Dexart com a procuradors del reverent Capitol y comunitat de la seu de Arborea;
lo reverent abad don Joseph del Rosso se admet;
lo reverent Domingo Zucca se admet com a procurador de Sant Vicens, y per ell lo canonge Pere Manconi, son procurador substitut;
lo venerable don Jayme Spiga, abat de Sant Miguel de Salvenero, se admet;
lo venerable ^{***25} com a sindich y procurador del reverendissimo Estament ecclesiastich. Franciscus Vilaret, notarius et coadiunctus secretarius pro herede Serra.

55 [1624 marzo 11, Cagliari, sacrestia della cattedrale]
Francesco Vilaret sottoscrive l'elenco degli abilitati dello Stamento reale; ne fanno parte: Pietro Giovanni Otger e Leandro Sasso, rispettivamente consigliere in capo e sindaco della città di Cagliari; Gerolamo de Sena, sindaco di Sassari; Francesco de Abella, sindaco di Alghero; Giovanni Antioco Ponti, sindaco di Oristano; Pietro Salazar, sindaco di Iglesias; Giovanni Angelo de la Bronda, sindaco di Castellaragone; Pietro Pitalis, sindaco di Bosa.

c. 73 Pro Stamento regali fuerunt per dictos habilitatores habilitati sequentes:
lo magnifich conseller en cap lo doctor Pere Juan Otger; /
Leandro Sasso, conseller, sindich de la magnifica çitutat de Caller;
lo noble don Hieronimo de Sena, sindich de la magnifica çitutat de Sasser;
lo noble don Francisco Abella, sindich de la magnifica çitutat de l.Alguer;
Joan Antiogo Ponti, sindich de la magnifica çitutat de Oristany;

²⁵ Spazio in bianco.

Pere Salazar, sindich de la magnífica ciutat de Iglesias;
Joan Angel de la Bronda, cavaller, sindich de la magnífica ciutat de Castell Aragonés;
Pere Pitalis, sindich de la magnífica ciutat de Bosa.
Franciscus Vilaret, notarius et coadiunctus secretarius pro herede Serra.

4. Le procure

56

1623 novembre 7, Cagliari

Il Capitolo dell'archidiocesi di Cagliari nomina suo procuratore il dottor Antonio Tola, dottore in leggi e canonico della sede primaziale di Cagliari, perché lo rappresenti nel Parlamento¹.

(Admitatur)²

In Dei nomine. Noverint universi quos nos Joannes Adzori, sacrae theologiae doctor, decanus, Simeon Montanachio³, juris utriusque doctor, Cosma Scarxoni, sacrae theologiae doctor, Melchior Pirella, sacrae theologiae doctor, Antiochus Scarxoni, Archiles de Bussquets, juris utriusque doctor, Valerius Casula, sacrae theologiae doctor, Jacobus Scarxoni, Joannes Antiochus Uda, sacrae theologiae doctor, Antonius Manunta, sacrae theologiae doctor, Gaspar Soler, juris utriusque doctor, Joannes Forteza, canonici, Antiochus Manca, Salvator Corellas, Petrus Cannas, Salvator Marras, Michael Murgia, Joannes Antonius Aleu, Augustinus Murtas, Sisinnius Orru, Jacobus Sanna, Antonius Sorgia, Hieronimus Murro, Hieronimus Polla, Jacobus Serra, Nicholaus Bonato, juris utriusque doctor, Nicholaus Blancafort, Franciscus Gandulfo, Joannes Baptista Guiraldo, Antiochus Sarigo, Sebastianus Melis, Joannes Capai, Joannes Antonius Cani, Antiochus Molargia, Antonius Pani, Thomas Raxis⁴, sacrae theologiae doctor, Joannes Antiochus Setxi, Dionisius Brondo, Michael Aleu, Montiserratus Cordedda, Nicholaus Orrù, Salvator Pixi, Montiserratus Martis et Petrus Mainas, beneficiati sanctae maioris et insignis ecclesiae sedis primatialis callaritanae, convocati et congregati sono campane, ut moris est, de mandato mei dicti decani intus sacrarium vel / maiorem sacristiam dictae sedis, locum Capitularem c. 73v. eiusdem ubi pro his et aliis peragendis negotiis convocari et congregari solemus ibidemque tanquam major et sanior pars canonicorum et beneficiatorum praefactorum dictae sedis Capitulum et comunitatem illius facientes, celebrantes ac etiam representantes, attendentes quod dictum illustrem Capitulum et venerabilem comunitatem dictae nostrae sedis Calari nosquam ipsius vel ipsorum nomine mediantibus regiis literis tam sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis quam illustrissimi et excellentissimi domini don Joannes Vivas pro sua praefacta regia magestate in presenti Sardiniae Regno locumtenentis et capitanei generalis fuere ac fuimus vocati ut simus in Curia generali quam in presenti civitate et Castro Calaris praefactus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens vice ac nomine suae praefatae regiae magestatis regnicolis presentis Regni indixit et convocavit ac tenere et celebrare intendit, difficilique esset nos vel majorem partem nostrorum

¹ La procura è presente in B alle carte 108-110.

² A margine in B c.108.

³ In B c.108, *Montanachio*.

⁴ In B c.108, *Raxis*.

simul in ipsa Curia adesse proptereaquae in Capitulo nostro predicto sub die presenti et infrascripto habito ut supra vos infrascriptum reverendum admodum juris utriusque doctorem Antonium Tola, canonicum dictae nostrae sedis callaritanae et sic confratrem nostrum a nobis omnibus et singulis, nemine poenitus discrepante, syndicum et procuratorem infrascriptum fuisse et esse nominatum solitamque nec non necessariam potestatem et auctoritatem vobis tradendam fore et esse scientes idcirco nominationem praedictam quam insequimur, attendentes quod etiam et confidentes ad plenum de fide, legalitate, animiquae probitate, industria et sufficientia nec non in agendis peritia vestri dicti admodum reverendi doctoris atque canonici Antoni Tola, tenore presentis publici et veri instrumenti omnes unanimes et concordantes ut praedicitur, habito circa prae et infra maturo colloquio, facimus dicto nomine creamus, constituimus, ordinamus et solemniter deputamus syndicum et procuratorem nostrum eodem nomine imo verius dictorum Capituli et comunitatis, certum et specialem atque ad infrascripta generalem ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e diverso, vos praefactum reverendum admodum doctorem / atque canonicum Antonium Tola, confratrem nostrum jam dictum, his presentem et acceptantem, ad videlicet pro nobis dicto nomine seu verius pro dictis Capitulo et comunitate sedis praedictae Caller in dicta Curia generali comparendum et interessendum, audiendumque, videndum et intelligendum propositionem quacumque per dictum illustrissimum et excellentissimum dominum locumtenentem et capitaneum generalem faciendam in soleo vel alias et ad deliberandum unacum Brachio ecclesiastico et aliis Brachis, sive Stamentis et tota Curia super responsione eidem propositioni facienda et ad ipsam responsionem concordandum faciendum et ad intelligendum etiam pro nobis dicto iam nomine in ipsa Curia ut praedicitur et in tractatibus eiusdem et specialiter cum tota dicta Curia et pro Curia ecclesiastica, supplicandum dicto illustrissimo et excellentissimo domino locumtenenti generali quod absentes a Curia a die prefixa per terminum et terminos congruos expectentur et ad eligendum et nomenandum habilitatores et tractatores pro parte Brachii ecclesiastici et etiam cum aliis Brachiis et in super concordandum de potestate eorum et interveniendum in omnibus et singulis tractatibus ipsius Curiae faciendis et peragendis scilicet a principio, medio et fine et ad praebendum consilium, assensum et approbacionem in constitutionibus et statutis in ipsa Curia ordinandis per praefactum illustrissimum et excellentissimum dominum locumtenentem generalem cum tota Curia aut majori et saniori parte eiusdem et ad supplicandum in Curia pro bono statu istius Regni et quod gravamina nobis dicto nomine seu verius nostro Capitulo et comunitati huius dictae sedis Callari et hi Stamento ecclesiastico et aliis Stamentis illata et facta per suam sacram catholicam magestatem dominum nostrum regem et suos officiales reparentur et ad impetrandum provisosores / gravaminum cum plena potestate providendi ipsa gravamina in Curia vel coram ipsis provisoribus extra Curiam oblatam et ad offerendum in scriptis aut verbo quaecumque gravamina nobis seu dicto Stamento ecclesiastico facta, tam in Curia quam extra, et ipsa gravamina persequendum et ipsorum causas ducendum, tractandum et finiendum, littem et lites super eis et eorum propositione instituendum atque finiendum iuramenta quaecumque in animam nostram dicto

c. 74

c. 74v.

nomine praestandum et ex adverso prestari, requirendum et postulandum sententiam et sententias tam interlocutorias quam diffinitivas ferri et promulgari pettendum et postulandum et ab eis latis seu proferendis provocandum, supplicandum et appellandum atque donativum sacrae catholicae magestati domini nostri regis, Deo longevam vitam ei tribuenti, offerendum illudque libere solvere promittendum tam large. Et pro ut melius in servitium suae magestatis expedire videbitur nosque uti minores capellani et vassalli suae magestatis tenemur obnoxiquae sumus tam in personis quam in bonis subvenire et succurrere tam catholico et invictissimo regi qui tam magnis excessivisque sumptibus in defensionem nostrae Sanctae Matris Ecclesiae in optimumque regimen et conservationem istius eius Sardiniae Regni continue vigilat personasque et bona nostra tuetur atque defendit et de donativo predicto suae magestati faciendo cum tota Curia aut eius maiori et saniori parte deliberandum, tractandum, concordandum atque concludendum et generalem omnia alia et quae /cumque in ipsa Curia et factis Curiae gerenda et procuranda c. 75 existat et quae ibi imineant gerendum et procurandum pro ut et quem admodum nos dicto nomine personaliter constituti in ipsa Curia ibidem agere, gerere et facere possemus. Dantes dicto nomine et concedentes vobis specialiter et expresse in mandatis huiusmodi ut vices nostros suplere valeatis et huic procures in posse notarii infrascripti possitis addere si quid substantiae vel solemnitatis esse necessarium vobis videbitur que ad expediendum, votandum, concludendum et deliberandum omnia et singula que in tota dicta Curia dicti Parlamenti tractabuntur cum incidentibus, dependentibus et emergentibus ex eisdem ac eis adherentibus, annexis et connexis etiam sit alia forent que mandatum exhigerent magis speciale aut generale quod presens et per quamcumque causam sit omissum et sit uti illa etiam per vos ut dictum est addita ac si fuisset una cum aliis in presenti procurationis instrumento apposita per nos specialiter et expraesae. Quondam nos de presenti nunc pro tunc suppletioni et additioni ipsius (...)⁵ per vos in futurum facienda de certa nostra scientia cum presenti concedimus et eam firmamus, rattificamus nec non approbamus ac si de verbo ad verbum per nos dicto nomine huic procurationi essent singulariter expressa adjecta, firmata et extensa. Promittentes quaecumque per vos in et circa praemissa acta, gesta, procurata, votata et conclusa semper habere ratta, gratta, valida atque firma et nullo tempore revocare sub omnium et singulorum dictorum Capituli et comunitatis / bonorum habitorum ubique c. 75v. et habendorum obligatione et hipoteca et sub omni iurii et facti renunciatione ad haec necessaria pariter et cauthella.

Actum est hoc Calari, intus sacrarium dictae sedis calaritanae, die 7 mensis novembris anno a nativitate Domini 1623.

Signa nostrorum canonicorum et beneficiatorum constituentium dicto nomine praedictorum qui haec laudamus, concedimus et dicto nomine firmamus.

Testes huius rei sunt Didacus Balisari et Franciscus Cau, subdiaconi oppidi Estampacis ex apendici Calari habitatores.

⁵ Il termine è illeggibile.

Signum Joannis Antiochi Corona, auctoritatibus apostolica per universum, regia vero per omne presens Sardiniae Regnum publici notari dictorumque Capituli et comunitatis sedis prefecte Calari secretari, qui predictis adfuit eaque per alium scribi fecit nec non casis et emendatis ubi legitur convocari; et huic additoque de rogatus clausit et requisitus.

57

1624 gennaio 26, Cagliari

*I consiglieri e i probi uomini della città di Cagliari nominano loro procuratore Leandro Sasso, donnicello della stessa città, perché li rappresenti nel Parlamento*⁶.

c. 76

(Admitatur)⁷

In Dei nomine. Noverint universi / quod nos Petrus Joannes Otger, domicellus, Michael Bonfant, utriusque juris doctores, Joannes Antonius Pisu, Franciscus Deana Cao et Antiochus Pinna anno presenti conciliarii magnificae universitatis presentis civitatis et Castri Calari; Melchior Torrella, Petrus Blancafort, Hieronimus Esgrecho, utriusque juris doctor, Hieronimus Guerau de Pinna, Salvator Pitzolo, Nicolaus Soler, Salvator Valmaña, juris utriusque doctor, Petrus Abrich, Michael Masons, Thomas Taray, Paulus Orda, Michael Conco, Philippus Silvestre, Augustinus Pii, Hieronimus Fadda, Martinus Onis, Julius Pusterla, Joannes Dessi, Thomas Deliperi, utriusque juris doctor, Petrus Paulus Bonfant, Gaspar Cugia, Hieronimus Sanxo, Petrus Andreas de Acorra, Montserratus Vacca, Baltasar Pasqual, Gaspar Sirigu, Joannes Franciscus Murtas, Sisinius Gerona, Gaspar Bonato, Jacobus Massons, Joannes Jacobus Marcio, Hieronimus Corona, Joannes Paulus Meloni, Sebastianus Espada, Antonius Molarjo, Antonius Corona, Nicolaus Tola, Franciscus Vidal, Joannes Petrus Tola, Joannes Antonius Carena, Franciscus Vilaret, Nicolaus Escarxoni, Joannes Bruguitta, utriusque juris doctor, Joannes Franciscus Taray, Joannes Baptista Besaldu, Salvator Casula, Dominicus de Amato, Joannes Antiochus Corona, Antonius Conco, Joannes Toco, Jacobus Esquirro, Baptista Garau, Lucianus Meloni et Mercurius Castaña, probi homines et jurati de Consilio dictae magnificae et presentis civitatis Calaris, convocati de mandato et previo ordine dictorum magnificorum conciliariorum mediante Antiocho Fadda, curritore publico eiusdem praedictae et presentis civitatis, / ad sonum tube ut moris est, et constituti personaliter intus aulam majorem domus Consilii praedictae universitatis pro Consilio ob causam infrascriptam et alias tenendo et celebrando, ubi pro similibus et aliis negotiis convocari et congregari solitum est, tanquam major et sanior pars et plusquam dictae partes dictorum proborum hominum et procerum de Consilio dictae presentis civitatis Calaris. Attendentes et scientes quod pro parte sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis pro illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vivas, locumtenentem et capitaneum generalem totius presentis Regni Sardiniae et presidem in infrascripto Parlamento, fuisse convocatos id quam propterea necesse sit aliquem eligere

c. 76v.

⁶ La procura è presente in B cc. 112-114.

⁷ In B c. 111.

virum qui dicto Parlamento adsit pro parte presentis civitatis, ideo gratis et nostri certa scientia, eis videlicet melioribus via, modo, forma et jure quibus melius de jure et alias valere poterit et tenere, confisi ad plenum de fide et legalitate, prudentia, sufficientia, habilitate, experientia et in agendis peritia magnifici Leandri Sasso, domicelli civis Calari, constituimus, creamus, facimus, deputamus et ordinamus verum, certum et indubitatum sindicum, actorem, procuratorem, nuncium ac ambaxiatorem nostrum...

[omissis]⁸ /

...Acta in presenti civitate et Castro Calari et intus domum Concilii, die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624.

c. 78v.

Signum nostri Petri Joannes Otger, Michaelis Bonfant, juris utriusque doctor, Joannis Antonii Piso, Francisco Deana et Antiochi Pinna atque Melchioris Torrella, Petri Blancafort, Hieronimi Escrechio, juris utriusque doctor, Hieronimi Guerau de Pinna, Salvatoris Pitzolo, Nicolai Soler, Salvatoris Valmanya, juris utriusque doctor, Petri Abrich, Michaelis Massons, Thomae Tarai, Pauli Orda, Michaelis Conco, Philippi / Silvestre, Augustini Pi, Hieronimi Fadda, Martini Onis, Julii Pusterla, Joannes Dessì, Thomae Deliperi, juris utriusque doctor, Petri Pauli Bonfant, Gasparis Cugia, Hieronimi Sancho, Petri Andrea de Acorra, Montiserrati Vacca, Baltazaris Pasqual, Gasparis Sirigo, Joannis Francisci Murtas, Sisinni Gerona, Gasparis Bonato, Jacobi Massons, Joannis Jacobi Marcio, Hieronimi Corona, Joannis Pauli Melone, Sebastiani Espada, Antoni Molarjo, Antoni Corona, Nicolai Tola, Francisci Vidal, Joannis Petri Tola, Joannis Antoni Carena, Francisci Vilaret, Nicolai Escarxoni, Joannis Bruguitta, juris utriusque doctor, Joannis Francisci Taray, Joannis Baptista Besaldu, Salvatoris Casula, Dominici de Amato, Joannis Antiochi Corona, Antoni Concu, Joannis Toco, Jacobi Esquirro, Baptistae Garau, Luciani Meloni et Mercurii Castaña, consiliarorum et proborum hominum de Consilio predictorum qui haec dictis nominibus laudamus, concedimus et firmamus.

c. 79

Testes sunt Antiochus Porcu et Franciscus Pinna, vergarii magnificorum conciliarorum. Signum mei, Petri Piu autoritatae regia per omne presens Sardiniae Regnum publici notari et domus Consilii magnificae civitatis Calaris secretari, qui predictis adfui et alieno calamo scribi feci, proprio vero subscripsi cum supra posito ubi legitur Salvator Casula, et requisitus clausi. /

58

1624 gennaio 30, Sassari

Gavino Manca Virde, domiciliato nella città di Sassari, figlio di Giacomo Manca de Cedrelles e di Caterina Manca Virde, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato in alcuni urgenti affari, nomina suo procuratore Angelo de Vico, donnicello della stessa città.

⁸ Per il contenuto della parte omessa cfr. n. 56.

- c. 79 In Dei nomine amen. Noverint universi quod ego don Gavinus Manca et Virde, in presenti civitate Sasseris domiciliatus, filius legitimus et naturalis id est de legitimo matrimonio natus et procriatus don Jacobis Manca de Cedrelles et domnae Catherina Manca et Virde, coniugum predicate civitatis, ferventi animo cupiens et desiderans porrogatiis Privilegiis, / imunitatibus et aliis uti et frui quibus alii militares presentis Regni fruuntur et utentur et uti mei assidentes omni tempore usi sunt cum ab illis origini feran praecipuae occasione temporis Parlamenti congregacionum ac Curiarum generalium celebratarum aut celebrandorum regniculis presentis Regni per excellentissimum dominum don Joannem Vivas, locumtenentem et capitaneum generalem nomine et pro parte suae regiae et catholicae magestatis domini nostri regis in civitate calaritana, et ad hoc ut possim tamquam unus ex his uti et frui dictis porrogatiis, privilegiis, imunitatibus et aliis abilitatione militare indigeam et cum sim mature etate prout de eis omnibus plene constat, et cum ad hec omnia personaliter in dicta civitate calaritana ubi dictus Parlamentum a dicto excellentissimo domino locumtenente et capitaneo generali nomine et pro parte suae regiae et catholicae magestatis a regnicolis presentis Regni ut est dictum celebretur aut celebrabitur adesse neque ob non nullis negociis ad presens urgentibus impeditus, volens uti jure meo igitur, gratis et ex mea certa sciencia omnibus melioribus via, modus, forma quibus melius et efficacius de jure vel aliis possum et debeo, facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum, certum et specialem et ad infrascripta generalem, ita quod specialitas generalitat minime deroget nec e contra, Angelum de Vico, domicellum in dicta civitate domiciliatum, absentem nunc tamquam presentem et acceptantem...
- c. 79v.

[*omissis*]⁹ /

- c. 80v. ... Actum est hoc Sasseris, die 30 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624. Signum mei don Gavinum Manca et Virde qui predicta laudo, approbo, ratifico et confirmo.
Presentibus pro testibus ad premissam vocatis et rogatis Gavino Sanna et Paulo Gardia, Sasseris.
De praedictis Franciscus Folargio, apostolica et regia auctoritatibus publicus notarius, civis Sasseris, fidem facit et rogatus et requisitus clausit. //¹⁰

59 *1624 marzo 14, Cagliari (palazzo arcivescovile)
Francesco de Esquivel, arcivescovo di Cagliari e signore della baronia di Suelli e San Pantaleo, nomina come suo procuratore al Parlamento Francesco de Castelvi, marchese di Laconi.*

⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁰ Il codice A non contiene altre procure, pertanto si prosegue utilizzando il codice B dell'ASCA e si riporta la numerazione originale.

Die jovis 14 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, in archiepiscopali palatio calaritano. B c. 115

Illustrissimus et reverendissimus dominus don Franciscus d. Esquivell, Dei et apostolicae sedis gratia archiepiscopus calaritanus, episcopus unionum Sardiniae et Corsicae, primus catholicae romanae ecclesiae vexillarius, prior sancti Saturnini, dominus baroniarum de Suelli et Sancti Panthaleonis populatarum et aliarum depopulatarum nec non insulae Sancti Antiochi de que Consilio sacrae catholicae regiae majestatis domini nostri regis, citra tamen revocationem quorumcumque procurationem per suam dominationem actionis constitutioni scientes fuisse citatum et monitum ad interessendum no solet in Curiis generalibus quae in presenti civitate caelebrandae sunt de proximo, ut patet literis praefactae regiae majestatis et illustrissimis domini don Ioannis Vivas, locumtenentis et capitanei generalis pro eodem magestate in huiusmodi Regno sibi directis, cui celebrationi unacum Brachio militari personaliter ratione villarum et baroniarum Mensae calaritanae et aliarum unionum interesse non valet eo maxime quia tenetur adesse apud Stamentum ecclesiasticum ubi magis necessaria est eius interventio tum quia aliis detenitur negotiis occupatus, ideo et alias omni meliori quo potuit et debuit, gratis et cetera, constituit et ordinat procuratorem suum et Mensarum praedictarum dictis seu Unionum certumeque itaquod, et cetera, illustrem dominum don Franciscum de Castelvi, marchionem de Lacono, ordinis et militiae Sancti Jacobi de Spata, absentem, et cetera...

[omissis]¹¹ /

...Testes huius rei sunt reverendus Sisinnius Palmas, rector parrochialis ecclesiae villae de c. 115v.
Ussana, et Jacobus Sirigu, diaconus calaritanus, Calari habitatoribus.

(SN) Signum mei Gasparis Sirigu, autoritatae apostolica per universis notarii publici Curiaeque et Mensae archiepiscopalis calaritanae secretari, qui praemissis interfuit alienoque calamo scribi fecit, rogatus et requisitus clausit et signavit. /

60

1624 gennaio 23, Sassari

Nicola Casagia, dottore in leggi della città di Sassari, donnicello figlio di Antonio Casagia e di Grazia Sabuch Zampello, non potendo intervenire al Parlamento a causa dell'età avanzata, nomina suo procuratore Francesco Scano de Castelvì, nobile domiciliato a Sassari.

(Admitatur)

c. 116

In Dei nomine amen. Noverint universi quod ego Nicolaus Casagia, utriusque juris doctor, domicellus presentis civitatis Sasseris, filius legitimus et naturalis idest de legitimo matrimonio natus et procreatus Antoni Cassagia, etiam domicelli, et Gratiae Sabuch et Zam-

¹¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

pello, coniugum predictae civitatis Sasseris domiciliati, ferventi animo cupiens et desiderans prorogativis privilegiis, imunitatibus et alias uti et frui quibus alii militares presentis Regni fruuntur et utentur, et uti mei assendentes omni tempore usi sunt cum ab illis originem feram precipue occasione temporis Parlamenti, congregationum ac Curiarum generalium celebratarum aut celebrandarum regniculis presentis Regni per excellentissimum dominum don Joannem Vivas, locumtenentem et capitaneum generalem, nomine et pro parte suae regiae et catholicae magestatis domini nostri regis in civitate calaritana, et ad hoc ut possim tamquam unus ex hiis uti et frui dictis prorogativis, privilegiis, immunitatibus et aliis abilitationem militaria indigeam, et cum sim matura etate prout de hiis omnibus plena constat et cum ad hec omnia personaliter in dita civitate calaritana ubi dictum Parlamentum a dicto excellentissimo domino locumtenente et capitaneo generale nomine et pro parte suae regiae et catholicae magestatis a regnicolis presentis Regni ut est dictum celebratur aut celebrabitur adesse neque ob non nullis negotiis ad presens vigentibus impeditus volens uti jure meo, igitur gratis et ex mea certa sciencia omnibus melioribus via, modo et forma quibus magis, melius et efficacius de jure vel aliis possum et debeo, facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum, certum et specialem et ad infrascriptam etiam generalem, quod specialitas generalitati minime derogat, nec a contra, nobilem don Franciscum Scano de Castelvi in dicta civitate domiciliatum, absentem nunc tamquam presentem et acceptantem...

[omissis]¹² /

- c. 117 ...Actum est hoc Sasseris, die 23 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624. (SN) Signum mei Nicolai Cassagia, juris utriusque doctoris, predicta laudo, aprobo, ratifico et confirmo. Presentibus pro testes Jeronimo Massa et Pera Barba, Sasseris, ad praemissa vocatis et specialiter assumptis. De praedictis Franciscus Folargio, apostolica et regia auctoritatibus publicus notarius civisque Sasseris, fidem facit et rogatus et requisitus clausit. /

61

1624 marzo 1, Cagliari

Francesco Scano de Castelvi, nobile sassarese, già procuratore di Nicola Casagia, dottore in leggi di Sassari, avvalendosi della facoltà concessagli, nomina come suo sostituto a rappresentarlo nel Parlamento Gerolamo de Homedes, nobile sassarese domiciliato a Cagliari.

- c. 118 (Admitatur)
Die 1 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

¹² Per la parte omessa cfr. n. 49.

In Dei nomine. Ego don Franciscus Scano de Castelvi, civitatis Sasseris domiciliatus, ad presens Calari existens, tanquam procurator Nicholai Casagia, domicelli, utriusque juris doctori dictae civitatis Sasseris, constitutus ad interessendum in regio generali Parlamento quod in presenti civitate Calari celebratur et de dicta procuratione cum posse substituendi constat instrumento recepto in dicta civitate Sasseris per Franciscum Folargio, die 23 mensis januarii proxime praeteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum dicto instrumento mihi concessa serie cum presenti facio et constituo seu verius substituo in procuratore dicti principalis mei nobilem don Hieronimum de Homedes, dictae civitatis Sasseris domiciliatum nunc Calari existentem, presentem...

[omissis]¹³ /

... Testes huius rei sunt Salvatore Casula et Michael Portugues, cives civitatis Calari habitatores.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de praemissis propria manu scriptis quibus interfui requisitus fidem facio. /

Substitucio feta per lo noble don Francisco Scano de Castelvi, procurador del doctor Nicholau Casagia donzell, en favor del noble don Hieronimo de Homedes. / c. 118v.

62

1623 dicembre 31, Iglesias

Il Capitolo della cattedrale di Iglesias nomina suo procuratore Gerolamo Cani, dottore e canonico della sede iglesiente, perché lo rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 119

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos reverendus Nicolaus Cadello, archipresbiter Ecclesiensis, Franciscus Cani, canonicus et vicarius generalis in toto dicto episcopatu Ecclesiensis, Antiocus Serra, Antonius Canavera, Andreas Pani, Antiocus Cani, Franciscus Escarxoni, Nicolaus Zucca et Juanes Pinna, etiam canonici eiusdem cathedralis Ecclesiensis, et Juanes Falxi, Juanes Cocodi, Benedictus Cannas, Basilius Contini, Antiochus Balia, Franciscus Dessì, Juanes Pisti, Dominicus Curcas, Nicolaus Cani, Antiocus Pintus et Juanes Canasbaldos, presbiteri capitulares eiusdem cathedralis Ecclesiensis, unanimes et concordantes congregati intus sacrestiam Sanctae Clarae sedis praefatae, ut moris est, gratis et ex nostra scientia, pro executione conclusionis Capituli generalis per nos die presenti tenti sumpta, atendentes et considerantes dictum Capitulum et pro eodem nos dictos constituentes fore et esse citatos et convocatos per illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vives, locumtenentem et capitaneum generalem pro sua regia magestate in presenti Sardiniae Regno, ut compareamus coram sua illustrissima et

¹³ Per la parte omessa cfr. n. 56.

excellētissima dominatione ratione assistendi et interessendi in tractando et concludendo omnes et singulas causas et negotia quas tractanda et proponenda sunt in regio generalis Parlamento, quod sua illustrissima et excellētissima dominatione pro prefata sacra catholica regia magestate domini nostri regis et eius nomine celebrare intendit in civitate Callaritana, quod generalem Parlamentum incipere habet die 10 mensis januarii primo venientis pro unde prefata citatione ac convocacione latius constare asserimus quodam litera seu provisione suae illustrissimae et excellētissimae dominationis sub datam in predicta civitate callaritana die 3 mensis augusti etiam proxime praeteriti, cui quatenus opus sit habeatur relatio, idcirco confidentes ad plenum de probitate, animique, dexterritate et in agendis peritia, suficiētia, studiositate, legalitate et experientia vestris reverendi Hieronimi Cani, etiam canonici sedis prefatae Ecclesiensis, de nostra igitur certa scientia eisque melioribus via, modo, forma ac jure quibus melius de jure et alias vallere possumus et debemus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus syndicum, actorem et procuratorem nostrum et cuiuslibet nostrorum seu verius predicti reverendi Capitulis sedis prefatae certum et specialem atque ad predicta et infrascripta etiam generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, neque a contra, vos prefatum Hieronimum Cani, doctorem et canonicum predictum, licet absentem tamquam presentem...

[omissis]¹⁴ /

c. 120v. Actum est hoc in civitate Ecclesiarum, die 31 et ultima mensis decembris anno a nativitate Domini 1623.

Signum mei Nicolai Cadello archipresbiteri prefati, Francisci Cani vicari, Antioci Serra, Antoni Canavera, Andrei Pani, Antioci Cani, Francisci Scarxoni, Nicolai Zucca et Juanis Pinna, canonicorum prefactorum, et Juanis Falxi, Juanis Cocodi, Benedicto Cannas, Basili Contini, Antioci Balia, Francisci Dessi, Joanis Pisti, Domici Curques, Nicolai Cani, Antioci Pintus et Juanis Canasbaldos, presbiterorum prefactorum Capitularium dictae ecclesiae Sanctae Clarae qui haec laudamus, concedimus et firmamus.

Testes huius rei sunt Antonius Pintu Usai et Nicolaus Zucca praedictae civitatis habitatores. (SN) Signum Petri Salazar, auctoritate regia per omne presentis Sardiniae Regnum publici notari civitati Ecclesiensis et reverendi Capituli sedis predictae (...) ¹⁵ secretarius, qui premissis interfui manu propria scripsi et requisitus clausi. /

63

1624 marzo 16, Cuglieri

Giovanni Francesco de Roma, cavaliere della villa di Cuglieri, non potendo intervenire al Parlamento, nomina suo procuratore Geraldo de Busquets, nobile cagliaritano.

¹⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁵ Il termine è illeggibile.

Die 16 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Culeri.

c. 123

Juan Francisco de Roma, cavaller de la present vila de Culleri, attes y considerat que no pot personalment assistir en la ciutat de Caller a lo real y general Parlament que lo present y corrent any celebra lo illustrissim y excellentissim señor don Juan Vivas, señor de les baronies de Benefayro y Santa Coloma, del Consell de la sacra catholica real magestat del rey nostre señor y son virrey y capita general en lo present Regne, per (...) ¹⁶ al dit de Roma en lo dit real Parlament de la mercede que sa magestat le.s te feta de cavaller, segons son real privilegi es de veure, al qual se aja relació; perço et alias lo dit de Roma gratis et cetera, ab tot lo millor modo que pot y de, fa, constitueix, crea y solemnement ordena llur procurador sert y special y per les coses devaill escrites general, de manera que la especialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, es a saber al noble don Garau de Busquets, resident y domiciliat en la dita ciutat, absent com si fos present, y ab potestat de substituir per que, en nom y per part de dit constituent, pugua y dega en lo dit real Parlament demanar la dita habilitasio de dita merced ab totes aquelles solemnitats y cautheles necessaries y per ad aço instar.lo y suplicar.lo y requirir.lo a sa excel·lencia en lo dit real Parlament, una o tantas voltas quantas necessarias seran, llargament y bastantment generalment a sirca ditas cosas y a qualsevol d.ellas, fent tot ço y quant dit de Roma constituent fer porria sequent y personalment en cara que fossen tals que requirissin major y mes espesialment d.el que ab la present li concedex et cetera. Al qual noble de Busquets procurador substituidor de aquell ab los incidents, dependents (...) ¹⁷ / a (...) ¹⁸ li dona y concedex totes llur veus, lloch, forses y poder bastant, prometent y c. 123v. convenent que los com y quant per lo dit noble de Busquets o substituidor de aquell sera fet, tratat y procurat ho dia per firmo, grat y agradable, present ha revocar tots y obliga a llur bens (...) ¹⁹ (...) ²⁰.

Testes sunt Nicolau Coco de Plamas y Pedro Manca de Cullar.

A les present coses de ma propria escrites intervingut yo Lucas Carta escrivia del present contat de Culler de les quals ne fas fe. /

Allegato A

1624 marzo 8, Cuglieri

Angelo de Monte, curato della villa di Cuglieri, certifica che Giovanni Francesco e Angelo de Roma, cavalieri della suddetta villa, hanno rispettivamente 22 e 20 anni.

Fas fe de veritat yo Angell de Monte, prevere y curat de la present villa de Culler, com a c. 124 petissio del señor Francesch de Roma, cavaller de la matexa villa, he mirat lo libre haont

¹⁶ Il termine è illeggibile.

¹⁷ *Idem.*

¹⁸ *Idem.*

¹⁹ *Idem.*

²⁰ *Idem.*

se nontan los batiats y confirmats y he trobat que lo señor Joan Francesch de Roma te de edat 22 ains y lo señor Angell, altre fill, de 20 ayns; y per ser axi la veritat fas esta de ma propria, vuy en Culler a 8 de mars 1624.

Angell Demonti, curat, ma propria.

Allegato B

1624 marzo 8, Cuglieri

Giovanni Andrea de Monte Virde, scrivano del contado di Cuglieri, attesta l'autenticità dell'atto redatto da Angelo de Monte, curato di Cuglieri.

Istant y requirint Juan Francisco de Roma y Angel de Roma, cavallers de la present vila de Culler, fas fe y testimoni de veritat yo, escriva infrascrit, de com lo reverent Angel de Monte de la dita y present vila al present es curat de esta dita vila y la fe sobre escripta, aquella es lletra y escripta de propria ma del dit reverent de Monte, y per que a la dita fe feta per dit de Monte en judissi y fora se li done plenaria fe va la present segellada ab lo solit y acostumat sagell d.esta Curia, y refferendada de l.escriva infrascrit de Culler, a 9 de mars 1624.

Juan Andreu Demonte Virde, escriva del present comtat de Cullar fa fe ut supra. /

64

1624 marzo 14, Cagliari

Maria Zatrillas de Castelvi, moglie e curatrice di Giovanni Battista Zatrillas, conte di Cuglieri, non potendo intervenire al Parlamento in quanto donna, nomina suo procuratore Francesco de Castelvi, marchese di Laconi e visconte di Sanluri.

c. 125 Noverint universi quod ego domna Maria Çetrillas et de Castelvi, uxor nec non procuratrix etiam cum libera et generali administratione et cum posse substituendi constituta et ordinata ab egregio domno Joanne Baptista Çetrillas, viro meo comite de Cullar, pro ut de dita potestate plene constat instrumento apud Melcheorem Nofre, notarium publicum die 14 mensis junii, anno a nativitate Domini 1614, quia in infrascriptis perçonaliter adesse nequeo, quia femineo sexum sum, ideo utens potere substituendi mihi praecalendato mandato atributa, gratis et mea sarta scientia, substituo et ordino procuratorem dicti egregi principalis mei certum et specialem et ad infra etiam generalem, ita quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, vos illustrem don Franciscus de Castelvi, militem ordinis et militiae Sancti Jacobi de Spata, marchionem de Laconi, biscomitem de Selluri, his licet absentem tamquam presentem, ad videlicet comparandum et interessendum pro me et nomine meo in dita Curia...

[omissis]²¹ /

²¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

... Actum est hoc Calari, die 14 mensis martii anno a nativitate Domini 1624. c. 126
Signum domnae Mariae Çetrillas et de Castelvi substituentis praedictae quae haec laudo, concedo et firmo.
Testes huius rei sunt Angelus Caria et Joannes Baptista Stalla, civitatis Alguerii, Calari residentes.
Premissi exaratis fidem facit Jacobus Manca, publicus notarius, civis Calari, haec subscribens proprio calamo. /

65 1624 marzo 6, Cagliari
Melchiorre Torrella, donnicello e signore di Capoterra, nomina suo procuratore il cognato Pietro Portugues, dottore in leggi e signore della baronia di Posada, presente nella città di Cagliari.

(Admitatur) c. 127
Noverint universi quod ego Melchior Torrella, domicellus dominus scilicet loci de Caputerra, Calari domiciliatus, gratis et ex mea certa sciencia, constituo et ordino procuratorem meum, certum et specialem et ad infrascripta generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, vos Petrum Portugues, domicellum, juris utriusque doctorem, cognatum meum, dominum utilem baroniae de Posada, in hac presente civitate Calaris populatum, presentem, ad videlicet pro me et nomine meo in regio Parlamento...

[omissis]²² /

...Actum est hoc Calaris, die 6 mensis martii anno a nativitate Domini 1624. c. 127v.
Signum mei Melchioris Torrella constituens preffati qui hec laudo, concedo et firmo.
Testes huius rei sunt Constantinus Sanbigucho, notarius, et Guillelmus Sant Juan, maioricensis Calari degentes.
(SN) Signum Hieroni Aleu calaritani, auctoritatibus apostolicae ubique regia vero per universa et singula Regna, civitate, loca et domina sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis Castellae, Aragonum, Sardiniae notari publici, qui predictis adfuit et clausit requisitus. /

66 1624 marzo 9, Cagliari
Agostino Castaña, gesuita e rettore del Collegio dei Gesuiti di Cagliari, ultimo possessore della villa di Musei avuta in eredità da Monserrato Rosselló, chiede che al detto Collegio venga concesso di nominare un proprio rappresentante nel Parla-

²² Per la parte omessa cfr. n. 56.

mento con potere di assistere e votare, così come avviene negli altri Regni della Corona. Gli abilitatori ammettono, tenuto conto che la villa di Musei è popolata e vi sono dieci case.

c. 128 Illustrissimos señores. El padre Agustin Castaña, de la Compañia de Jesus y rector del Collegio d.esta ciudad de Caller, dizo que posseendo (como el dicho Collegio posee) la villa y territorio de Musey, como heredero del doctor Monserrat Rossellò ultimo señor y poseedor d.ella, en virtud de la real sentencia de su magestad y de su real Consejo Supremo de Aragon, publicada en Madrid en 15 de febrero de l.año 1620, y de la qual se haze ostension, se adiudivo y dio la possession de la dicha villa al dicho Collegio, ha sabido que se haze dificultad en habilitar al procurador a quien se ha dado y otorgado poderes para asistir y dar voto en el Estamento militar en nombre del dicho Collegio como ereditado en este Reyno de Cerdeña, por dos motivos: el uno de ser yo religioso, y el otro de no aver vassallos. Y como ni lo uno ni lo otro lo sean para estorvar la habilitacion del dicho poder, porque quanto a lo segundo consta que posseeyendo el dicho don Rossello la dicha villa de la misma suerte que agora està fue habilitado y tuvo voto en el Parlamento y Cortes que tuvo en este Reyno don Juan Coloma, el año de 1573 con las palabras siguientes, *Magnificus Monserratus Rossellò, hereditatus*, y este derecho y possession es cosa clara que ha passado a su heredero que es dicho Collegio y por el a su rector, a la qual no se le puede quitar. Tampoco obsta lo primero de ser religioso, porque religiosos son los cavalleros de l.habito de San Juan, los fraires de conventos que tienen villas con jurisdiccion civil y criminal (como este Collegio la tiene en Musey y la escercita en los que casi de ordinario residen en las casa que allí ay con su iglesia) y con todo entran en las Cortes y Parlamentos en los Reynos de la Corona de Aragon. Esto se pratica en el Reyno de Sicilia, donde la Compañia tiene unida una abadia al Collegio de Palermo. En este de Cerdeña el illustrissimo y reverendissimo señor arçobispo de Caller, como señor de las villas de Suelli y San Pantaleo, tiene voto en el Militar, y fuera lo mismo si el dicho señor arçobispo fuera regular, sin que el serlo le parara perjuisio en este negocio. Portanto humilmente pido y supplico que el dicho poder sea aprovado y habilitado el procurador, no obstante los motivos referidos que a todo este Collegio y a mi en particular se hara en ello singular merced y favor, et cetera.

Augustin Castaña, en causa propria.

c. 128v. Se admite ab que tenga deu cases en les quals y estiga gent en lo dit lloch de Musey, y provehida per los señors habilitadors en la sacrestia de la seu de Caller ahont estan congregats habilitant als Estaments. Die 9 martii anno a nativitate Domini / 1624, Caller. Ferdinandus Sabater, notarius et scriba pro herede Serra. /

Allegato 1624 febbraio 5, Cagliari (Collegio della Società dei Padri Gesuiti)
Agostino Castanya, sacerdote del Collegio della Società dei Padri Gesuiti e per

essa signore della villa di Musei in quanto erede universale di Monserrato Rosselló, nomina procuratore Antonio Brondo, conte di Serramanna, affinché rappresenti il Collegio nello Stamento militare e nel Parlamento.

Die 5 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, in Collegio Patrum Societatis Jesu c. 129
praesentis civitatis Calari.

Noverint universi quod ego pater Augustinus Castanya, sacerdos professus dictae Societatis Jesu, ac doctor dicti Collegii et eo nomine dominus villae de Musei depopulate uti haeres universalis doctoris Montiserrati Rossello per eum suo ultimo testamento, quod condidit penes apud quondam Alexium Gabrielem Orda, quondam notarium publicum, die 1 mensis decembris anni Domini 1607, gratis dicto nomine et ex mea certa scientia, constituo et ordino procuratorem meum prefato nomine seu verius dictae Societatis dicti Collegii, certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec contra, admodum nobilem et egregium dominum don Antonium Brondo, comitem de Serramanna, his licet absentem et cetera, ad licet pro me prelibati nomine seu verius pro dicta Societate dicti Collegii coram illustri et admodum nobili et magnifico Stamento militari presentis Regni, comparendum et in eodem interessendum ac unacum aliis de dicto Stamento et sive Parlamento...

[*omissis*]²³ /

...²⁴ Testes huius rei sunt Petrus Pisano, diaconus villae de Bolotena, et Franciscus Coleta, c. 130
scriptor Callari habitator.

Praemissis proprio calamo exaratis fidem facit Joannes Baptista Parti, notarius publicus Calleri, hoc etiam subscribens proprio calamo cum suprapositis ubi corretus, et abebis substitutis, et abebis substitutos, et sositutos abebis, et lineato, inter dictiones, praedictis, quomodolibet. /

67

1624 febbraio 7, Cagliari

Giovanni Sant Just, signore della baronia e dell'incontrada di Furtei, domiciliato a Cagliari, nomina suo procuratore il fratello Antioco Sant Just affinché lo rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 132

Noverint universis quod ego don Ioannes Sant Just, dominus utilis baroniae sive encontrate de Furtey, Callari domiciliatus, gratis et ex mea certa scientia, constituo et ordino

²³ Per la parte omessa cfr. n. 56.

²⁴ La legatura del volume non rispetta l'ordine delle carte; nella c.131 il conte di Palmas, Miguel Angel Serra, dichiara che nella villa di Musei ci sono più di 10 case abitate.

procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta generalem, itta tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nech e contra, vos domnum Antiochum Sant Just, fratrem meum in hac presente civitate Callari domicialiatum, absentem quam presentem, ad videlicet pro me et nomine donech fuerim absens in regio Parlamento sive visita generalis...

[*omissis*]²⁵ /

- c. 133 ... Actum est hoc Callari, die 7 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624. Signum mei domni Ioannis Sant Just constituentis praefati qui haec laudo, concedo et firmo. Testes huius rei sunt Ioannes Franciscus Flori et Joannes Escarpa Leoni, Callari habitatores. (SN) Signum Hieronimi Aleu, calaritani auctoritatibusque apostolica ubique regia vero universa et singula regna, civitates, loca et domina sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis Castellae, Aragonum, Sardiniae, notarii publici qui predictis adfuit et clausit requisitus. /
- c. 133v. Procura per negossis del Parlament fetta per lo noble don Juan Sant Just a son germa lo noble don Antiogo Sant Just, ut intus. /

68

1624 febbraio 7, Mandas

Francesco Barbarà, domiciliato a Cagliari, nomina suo procuratore Antioco Sant Just affinché lo rappresenti nel Parlamento.

- c. 134 (Admitatur)
Noverint universi quod don Franciscus Barbarà, Callari domiciliatus, gratis et ex mea certa scientia constituo et ordino procuratorem meum certum et spesialem et ad infrascripta generalem ita tamen quod spesialem generalitati ipsi minime deroget nunch e contra vos domnum Antiochum Sant Just in dicta civitate Callaris domicialiatum, absempem tanquam presentem, ad videlicet pro me et nomine meo donech fuerim absens in regio Parlamento sive visita generali...

[*omissis*]²⁶ /

- c. 134v. ...Actum est hoc in opidi de Mandas, die 7 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624.

²⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

²⁶ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Testes huius rei sunt Michael Trincas et Sisinius Abbitzeus dicto opido.
Quibus rebus ego Didacus Gessa, scribe maior huius incontratae curadoria Seurgus, adfui
et interventos fuit et ita dicam et tanquam interventus de his rebus supra ditis scriptis
fidem facio manu propria. /

69 1624 marzo 8, Cagliari
Antonio Tola, donnicello domiciliato a Cagliari, nomina suo procuratore Pietro Fortesa, donnicello domiciliato a Cagliari, affinché lo rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 135

Die 8 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.
In Dei nomine. Noverint universi quod Antonius Tola, domiçellus huiusmodi çivitate et
Castro Calari domiciliatus, ex mea çerta çientia constituo et ordino procuratorem meum
certum et spetialem atque ad infrascripta generalem, ita tamen specialitas generalitati ipsi
minime deroget, nech a diverso, vos Petrum Fortesa etiam domiçellum Callari etiam do-
miciatium, his licet absentem vel uti presentem, ad videlicet pro me et nomine meo, tam
in Curia sive in generali Parlamento...

[omissis]²⁷ /

...Testes sunt Didacus Matzuzi et Joannes Dessì, scriptoribus oppidi Stampacis ex appen- c. 135v.
dicium Calari habitatores.

Premissis alieno calamo scriptis, fidem facit Joannes Antiochus Corona notarius publicus
calaritanus, haec subscribens propria manu rogatus et requisitus. /

70 1624 febbraio 10, Cagliari
Marianna Aymerich Cani, vedova di Melchiorre, signore di Villamar, tutrice e curatrice del figlio Ignazio, ancora minorenni, non potendo intervenire al Parlamento in quanto donna, nomina come suo procuratore Antioco Cani, nobile domiciliato a Cagliari.

(Admitatur)

c. 136

Noverint universi quod ego donna Marianna Aimerich et Cani, vidua relicta a quondam
donno Melchiorre Aimerich, domino utili villae de Mara Arbarey, Callari domiciliata,
agens hec uti tutrix et curatrix testamentaria uti a vero hereditatis et bonorum dicti quon-
dam viri mei ratione minoris etatis don Jgnatii Aimerich, mihi et donno quondam viro
meo comuni filii, nec non etiam cum auctoritate et decreto cuiusvis iudicis competentis

²⁷ Per la parte omessa cfr. n. 56.

hiis quatenus opus sit interponendis, quia femineo sexu impedita infrascritis personaliter adesse nequeo et cetera, confidens ad plenum et industria et sufficientia uti infrascriti nobilis domni Antiochis Cany, Calari etiam domiciliati, igitur constituo et ordino procuratorem meum dicto nomine, seu nomine et pro parte dicti nobili filii mei...

[*omissis*]²⁸ /

- c. 137 ... Actum est hoc Calari die 10 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624. Signum mei domnae Mariae Aimerich et Cany constituentis praefactae quae haec laudo, concedo dicto nomine et firmo. Testes huius rei sunt Franciscus Carta, sartor, et Joannes Maria Flori, causidicus, Calari habitatores. (SN) Signum Hieronimi Aleu, calaritani auctoritatibusque apostolica ubique regia vero universa et singula regna, civitates, loca et dominia sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis Castellae, Aragonum, Sardiniae, notarii publici qui predictis adfuit eaque per alium scribi fecit ac corecto ubi legitur constituo clausit requisitus. /

71

1623 dicembre 29, Sassari

Angelo Manca, vicario regio e giudice ordinario della città di Sassari per il corrente anno, nomina suoi procuratori i nobili Gerolamo Zatrillas, Melchiorre de Silva e Giovanni de Castelvi perché lo rappresentino nel Parlamento.

- c. 138 (Admitatur)

Die 29 mensis decembris anno a nativitate Domini 1624²⁹, Sasseris. Noverint universi quod don Angel Manca, anno presenti regius vicarius et iudex hordinarius civitatis Sasseris per sacra catholica et regia magestate domini nostri regis et in eius personam illustrissimum et excellentissimum dominum don Ioannem Vivas, a predicta sacra catholica et regia magestate domini nostri regis locumtenenti et capitaneum generalem incolis et habitatoribus huius Regni in civitate calaritana Parlamentum sive Curia generalis assignato die 10 mensis januarii cum dierum sequentium vellimquae dictas Curias impedimento detento ideo scienter et gratis omnibus illis melioribus publici instrumenti firmiter valituri, constituo et ordino procuratores meos certos, speciales et ad infrascripta etiam generales, ita quod spesialitas ipsi generalitati minime deroget nec et contra, nobiles don Hieroninum Cetrillas et don Melchiorem de Silva et don Joannem de Castelvi in civitate calaritana domiciliatos...

[*omissis*]³⁰ /

²⁸ Per la parte omessa cfr. n. 56.

²⁹ Così nel testo, invece di 1623.

³⁰ Per la parte omessa cfr. n. 56.

... Testes Martinus de Lacroci, scriptor, et Franciscus Cano, mercator Sasseris. c. 138v.
Ego Antonius Capuxeddo, civis Sassaris auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regno publico notari, de peditis fidem facio et requisitus clausi. /

72 *1624 febbraio 24, Cagliari*
Melchiorre de Silva, visitatore del Regno di Sardegna domiciliato a Cagliari, delegato da Angelo Manca, vicario regio di Sassari, a rappresentarlo nel Parlamento, nomina come suo sostituto Francesco Fortesa, donnicello cagliaritano e dottore in leggi.

(Admitatur) c. 139
Die 24 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari.
Ego don Melchior de Silva, vehator per sua magestate in huiusmodi Sardiniae Regno, Calari domiciliatus, ad infrascripta peragenda specialiter et expressa a nobili don Angelo Manca, presenti anno regio vicario et iudice ordinario civitatis Sassaris, instrumento per Antonium Caputxeddo, notario publico in civitate predicta Sassaris die 29 mensis decembris proxime lapsi recepto, etiam cum posse substituendi, constitutus et ordinatus procurator una cum aliis et insolidum dictorum nomine, substituendi potestate ipsa predicta uti volens, de mea dicto jam nomine certa sciencia, substituo et ordino procuratorem meum eodem nomine seu verius dicto nobilis principalis mei certum et specialem atque ad infrascripta generales, ita tamen quod specialitas et cetera, vos juris utriusque doctorem Franciscum Fortesa, domicellum Calari domiciliatum...

[omissis]³¹

... Testes sunt Laurentius Mallo, merchantori, et Julius Portella, civis in huiusmodi civitate ac oppido Leapola respective domiciliati.
Fidem facit de predictis Joannes Antiochus Corona, notarius publicus calaritanus. /

73 *1624 febbraio 20, Oristano*
Antonio Angelo de Moncada, luogotenente del maestro razionale della città e distretto di Oristano, non potendo intervenire al Parlamento a causa di numerosi impegni, nomina suo procuratore Francesco de Ravaneda, maestro razionale del Regno di Sardegna.

(Admitatur) c. 140

³¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Antonius Angelus de Moncada, miles locum-tenens magistri rationalis in hac civitate Oristani et eius districtu, in eaque domiciliatus, quia plurimis occupatus negotiis infrascripts peragendis personaliter adesse non possum, idcirco confidens et plenum de fide et legalitate, animique probitate et in agendis peritia, studiositate, suficiencia et generositate vestris Francisci de Ravaneda, militis Ordinis et Crucis de Montesa, magistri rationalis in presenti Sardiniae Regno, Calari domiciliati, gratis et de mea certa sciencia, constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et at infrascripta generalem itta tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget nec adverso, vos eundem Franciscum de Ravaneda his licet absentem tanquam presentem ad videlicet pro me et nomine meo comparandum in Curia et Parlamento...

[*omissis*]³² /

- c. 141 ... Actum est hoc Oristani, die 20 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624. Signum meum Antoni Angeli de Moncada constituentis prefati qui hec laudo, concedo, firmo et juro. Testes huius rei sunt Jacobus Massons, dierum minor civis Calari, et Joannes Vinxi, Oristani habitatores. (SN) Signum Michaelis Nonni, apostolica ubique regia vero auctoritatibus per omne presentis Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristanis, qui predictis adfuit per alium scribi fecit et requisitus clausit cum correctis sequentibus hac, et, ea, et vigesima. /

74 *1624 marzo 13, Castellaragonese*
Il podestà, i consiglieri e i probi uomini di Castellaragonese, riuniti nella casa del Consiglio Maggiore, concordano nel nominare Giovanni Angelo de la Bronda procuratore e rappresentante della città nel Parlamento.

- c. 142 (Admitatur)
En nom de nostre Señor Deu, sia a tots notori com los magnífichs Juan Francisco Margaruchia, potestat real e jutgie hordinari de la present ciutat, Adriano Rocca de Olives, Francisco Fina y Juan Bastelga, consellers lo añy present de la dita present ciutat, Pau Jacomonio, Jagu Margaruchia, Angiel Pinto, Januari Rocca, Juan Maria Solar, Pau Solar, Sebastia Solar, Hieronim Desini, Simo de Aquença, Gavi Randazio, Salvador de Nula, Juan Angelo Rocca, Salvador Pilo, Francisco Manconi, Batista Andriotto, Hieronim Yola, Francisco Cao, Francisco Suziarelo, Matheo Sant Antoni, Juanne Santoni, Estefa Randazio, Angielet Solar, Nicolas Solar, Juanne Aquensa, Salvador Santuzio y Francisco Mazcolo, tots prohomens del Consell d.esta ciutat de Castell Aragones, convocats y congregats

³² Per la parte omessa cfr. n. 56.

dins la casa del Consell Major de dita y present ciutat, ont per estos y altres comsemblants negossis y coses de ditta ciutat se solen convocar y congregar, e alli tant com la major y mes sana part y mes que dues parts de dit Consell, la ciutat predita fent, celebrant y solmement representant, inseguint en lo dit nom la conclusio y deliberacio del Consell Major, lo die present y hora en dita ciutat presa, y atenent que preseit lletres reals, tant de la sacra catholica y real magestat del rey nostre señor com de l.illustrissimo y excellentissimo señor don Juan Vivas, per la dita prefecta magestat en lo present Regne de Sardenia lloc-tinent y capità general, dita ciutat y en son nom los prenomenats son estats convocats perque se hagian de trobar y troben presents en las Corts generals o Parlament que en la ciutat de Castell de Caller dit illustrissimo y excellentissimo señor llochtinent, en nom y per part de dita sa real magestat, als regnicols del present Regne a indicat y convocat a tenir y çelebrar enten, y seria difficil que tots en una o la major part se trobas en dita / Cort general o Parlament; y perço, tingut madur colloqui e digesta consideratio de y sobre c. 142v. dites coses, confiant plenament de la fidelitat, legalitat y probitat de animo, industria y suffisientia y en lo tractar negossis, experiensia de l.infrascrit Juan Angiel de la Bronda, donzell, natural de la ciutat de Saçer y domiciliat en la de Caller, de llur grat, en dit nom y certa sciensia en los millors modo, via, forma y manera que millor de dret et alias poden y lis es liçit y permes, ab tenor del present public instrument, tots unanimes y concordes, enseguint la determinasio predita, fan en lo nom susdit, crean, constituexien, hordenan y solemnement deputan per sindich d.esta ciutat de Castell Aragones al dit Juan Angiel de la Bronda...

[omissis]³³ /

... En la çitutat de Castell Aragones, dins la casa del Consell Major susdita, a 13 del mes c. 144 de mars any de la nativitat / del Señor de 1624. c. 144v.
Segnals de dits magnifichs potestat, consellers y prohomens d.alt expressats constituents pronomenats qui estes coses lloan, conçedexien y en dit nom ferman.
Testimonis a les predites coses son Juan Andria Bretolazo, Francisco Firisino y Baquis Caso de la present çitutat.
(SN) Segnal de mi Paulo Solar Spinola, public notari en tot lo present Regne de Sardenia y escrivà de la present ciutat de Castell Aragones, que a les susdites coses so intervingut de ma mia propria escript, dels que fas fe. /

75

1623 novembre 3, Sassari

I consiglieri e i probi uomini del Consiglio Maggiore di Sassari nominano loro procuratore il nobile Gerolamo de Sena, consigliere in capo della città, perché li rap-presenti nel Parlamento.

³³ Per la parte omessa cfr. n. 63.

c. 145

(Admitatur)

In Dei nomine amen. Noverint universi quod die veneris intitulata 3 mensis novembris anno a nativitate Domini 1623, in presentia mei Hieronimi Gillo, substituti Joannis Gavini Gillo patris mei, civis et notarii publici et domus Consilii presentis civitatis Sassari secretarii, ac in presentia Joannis Maria Lupino, Gavini sive Baingius Cayna et Luca Lupino virgariorum eiusdem civitatis, testium ad hec vocatorum et assumptuorum, convocatis et congregatis infrascriptis consiliariis electis et prohominibus de Consilio Maiori anno presenti dictae civitatis de mandato nobilis et magnificorum consiliariorum, ad sonum campane et mediantibus virgariis seu numptiis dictae civitatis ut moris est, intus domum Consilii pro Consilio ab causam infrascriptam et alias tenendo et celebrando ubi pro similibus negotiis dictae civitatis solitum est, fuerunt et intervenerunt omnes hi qui secuntur scilicet: nobiles don Hieronimus de Sena, Joannes Baptista de Aquena, Dominicus Nuseo, Jacobus Spano Puliga, Petrus de la Refundana, consilarii dictae civitatis, nobilis don Stefanus Manca de Cedrelles, Nicolaus de la Bronda, aeques, doctor Joannes Baptista Sampero, eleti; nobilis don Franciscus Scano de Castelvi, nobilis don Antonius Manca de Homedes, nobilis don Antonius Manca Coasina, nobilis don Hieronimus de Homedes, nobilis don Petrus Moros y Molinos, Simeon de Aquena, aeques, Gaspar Piquer, Gavinus Salvagnolo maior, Salvator Deliperi, Joannes Baptista Muziga, Franciscus Deliperi Niolo, Petrus Paulus / de Ornano, Leonardus Re de Olives, Gavinus de Ansaldo, Joannes Maria de Ansaldo aeques, doctor Joannes Maria de Ansaldo, Antonius Capuxeddo, Stefanus Pinna, Ludovicus Piana, Gaspar Marongio, Andreas Desi, Joannes Pintirino, Brancatius Pintirino, Janoarius Carta, Joannes Antonius Delugina, Gavinus de Ansaldo minor, Georgius Fatachio, Jacobus Manino, Sebastianus de Ansaldo et Leonadus Scoto, omnes cives et probihomines de Consilio Maiori dictae civitatis et universitatis Consilium tenentes, facientes, celebrantes et representantes tamquam maior et sanior part consiliariorum electorum et proborum hominum de Consilio Maiori prefectae civitatis, gratis et ex certa scientia, dicto nomine fecerunt, constituerunt, crearunt et solmniter ordinarunt suum seu dictae universitatis et singularium eiusdem, verum, certum, legitimum et indubitatum syndicum, actorem et procuratorem ac nostrum spetialem, et ad infrascriptam etiam generalem, itaque specialitas ipsi generalitati non deroget, nec et contra, nobilem don Hieronimum Desena, consiliarium in capite dictae civitatis, presentem et acceptantem videlicet ad interessendum pro parte dictae civitatis seu universitatis in celebratione regii Parlamenti...

c. 145v.

[*omissis*]³⁴ /

c. 148

... Acta Sassari intus domum Consilii die et anno supradictis.

c. 148v.

Signum mei Joannis Gavini Gillo, civis civitatis Sassari / apostolica et regia autoritatibus notari publici, et domus Consilii dictae civitatis secretari, qui de praedictis proprio calamo scriptis quibus interfui fidem facio et requisitus clausi. /

³⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Salvatore Urtado de Montalvan, donnicello domiciliato nella Lapola, appendice di Cagliari, poiché si deve assentare dalla città per il disbrigo di alcuni affari, nomina come suo procuratore Bonifacio Capai, nobile cagliaritano dottore in leggi, affinché lo rappresenti nel Parlamento.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Salvator Hurtado de Montelvan, domicellus, c. 149
in oppido Leapolae ex appendici Calari domiciliatus, attendens quod ego cum litteris regis, tam sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis quam illustrissimi et excellentissimi domini locumtenenti et capitanei generalis presentis Sardiniae Regni, fui vocatus die 5 mensis februarii primi venturi essem in presenti civitate Calari in Curia generali quam ibidem praefactus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis nomine e vice suae magestatis regnicolis presentis Regni indixit et convocavit ac tenere et celebrare intendit, attendens etiam quod aliis negotiis impeditus justo impedimento non possum in dicto tempore me in presente civitatem remanere nec in ipsa Curia adesse pro ut decerit ut de meo impedimento expressionem claram notario infrascripto ac etiam fidem proprio juramento factam idcirco tenore presente, vos nobilem don Bonifassium Capai, utriusque juris doctorem Calari domiciliatum, licet ad hoc actum absentem tamquam presentem procuratorem meum certum et spetialem et ad infra generalem, facio, constituo, creo et solemniter deputo videlicet ad comparendum et interrendum per me et nomine meo in dita Curia...

[omissis]³⁵ /

... Actum est hoc in oppido Leapole ex appendici Calari, die 10 mensis januarii anno a c. 150v.
nativitate Domini 1624.

Signum Salvatoris Urtado de Montelvan constituentis predictis que predicta firmavi ac de meo impedimento justo juramento meo fidem facio.

Testes huius rei sunt Hieronimus Sala, notarius civis Calaris, et Joannes Baptista Massidda etiam notarius, et Joannes Canellas, mercator in oppido Leapole ex appendici Calaris domiciliatis.

(SN) Signum Jacobi Manca, apostolica et regia autoritatibus publici notarii civis Calari, qui premissis adfuit ac rogatus et requisitus clausit. /

Paolo e Gregorio Fortesa, fratelli, donnicelli cagliaritani, figli ed eredi del defunto Antioco Fortesa, nominano come loro procuratore il fratello Diego Fortesa perché li rappresenti nel Parlamento.

³⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

- c. 151 Die 5 mensis februaryi anno a nativitate Domini 1624, Calari.
In Dei nomine. Noverint universi quod nos Paulus Fortesa et Gregorius Fortesa, fratres alteri ex filiis et heredibus quondam doctoris Antiochi Fortesa, domicili presentis civitatis Calari, de nostris certis scientii constituimus et ordinamus procuratorem nostrum et utriusque nostrum conjunctim vel divisim certum et specialem vos, Didacum Fortesa, fratrem nostrum, his presentem et acceptantem ad videlicet pro nobis et nomine nostro et utriusque nostrum conjunctim vel ut presfertur (...) ³⁶ in regio Parlamento...

[omissis]³⁷ /

- c. 152 ... Testes huius rei sunt Michael Roger et Antiochus Pisano, oppidi Stampaçis.
Premissis proprio exaratis calamo fidem facit Melchior Nofre, publicus notarius. /

78

1623 giugno 10, Ozieri

Pietro Giovanni Grixoni, Giovanni e Antonio Grixoni Soliveras, rispettivamente padre e figli, donnicelli della villa di Ozieri, essendo occupati nel disbrigo di alcune faccende, nominano loro procuratore Antioco Cani, nobile cagliaritano, reggidore dello stato di Oliva, perché li rappresenti nel Parlamento.

- c. 153 (Admitatur)
Die 10 mensis juni anno a nativitate Domini 1623, Ociery.
Nosaltres Pera Joan Grixone, Joan Grixone y Antoni Grixone Solivera, pare y fills, donzells de la present villa, per quant somos impeditis de alguns negossis que enportan a les coses infrascrites no nos podim trobar, perço, confiant de la dotrina, legalitat y retitut en entrar y determinar los negossis del real Parlament, de nostre grat y certa scientia en tot lo millors modo que podem y devem, solenilment ordenam nostre procurador cert y especial, y a les coses infrascrites general axi que la specialitat no derogue a la generalitat, nech e contra, al noble don Antiogo Cany de la ciutat de Caller, regidor y administrador del present estat y comtat de Oliva, qual es present y acceptant, per a que per nos y en nostre nom se pugua y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]³⁸ /

- c. 153v. ... Testes presents son Miali Tode y Paulo Porcu de Ussier.
Antonius Porcu, notarius et scriba pro dona Francisca Moros y Molinos Porcu.
Extracta fuit la present copia de procura de lo seu propri original, be y fielment aprovada

³⁶ Il termine è illeggibile.

³⁷ Per la parte omessa cfr. n. 56.

³⁸ Per la parte omessa cfr. n. 63.

y comprabada per me Antoni Porcu notari public per autoritat apostolica y substitut de
escriva de Montagut pro dona Francisca Moros y Molinos Porcu, fidem facio. /

79 1624 febbraio 24, Cagliari
Melchiorre de Silva, visitatore regio del Regno di Sardegna, domiciliato a Cagliari, non potendo partecipare al Parlamento perché in procinto di partire per Sassari, nomina come suo procuratore Francesco de Castelvi, marchese di Laconi.

(Admitatur)

c. 154

Die 24 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari.

Ego don Melchior de Silva, vehator pro sua magestate in huiusmodi Sardiniae Regno, Calari domiciliatus quia sum de promptu recessu ad civitatem Sassari et infrascriptis personaliter ad esse, nequeo de mea certa scientia constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem atque ad infrascrita generalem ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec ha diverso, illustrem dominum don Franciscum de Castellvi, marchionem de Lacono...

[omissis]³⁹ /

... Testes sunt Laurentus Gallo, merchator, et Julius Postellacciu in huiusmodi civitate ac oppido Leapole respective domiciliati. c. 154v.

Praemissis alieno calamo scriptis fidem facit Joannes Antiochus Corona, notarius publicus calaritanus, haec subscribens propria manu. /

80 1623 dicembre 30, Ozieri
Pietro Michele e Matteo Soliveras, Leonardo de Tola Manca e Giovanni de Tola Arca, donnicelli della villa di Ozieri, impossibilitati a prendere parte al Parlamento perché impegnati in altre faccende, nominano come loro procuratore Alfonso Gualbes.

(Admitatur)

c. 155

Die 30 mensis decembris anno a nativitate Domini 1623, Ociery.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos Petrus Michael Solivera, Matheus Solivera, Leonardus de Tola et Manca et Joannes de Tola et l.Arca, domicelli, presenti villa domiciliati, attendentes nos cum literis regis tam sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis quam etiam illustrissimi et excellentissimi don Joannes Vivas, dominus baroniarum de Benefayro et Santa Coloma, ordinis Calatrave, Concilii sacrae catholicae

³⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

regiae magestatis domini nostri regis, locumtenentem et capitaneum generalem istius Regni, fuisse convocatum ut in civitate Calaris simus in Curia generali qua ibidem praefactus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis nomine e vice suae regiae magestatis regniculi dicti Regni indixit et convocavit ac tenere et celebrare intendit, attendens etiam nos plurimis occupatis negotiis personaliter adesse minime volumus confissi ex fidelitate, industria, sufficientiaque vostra dominus don Alonsus Gualbes, domicellus, in civitate Calari domiciliatus, absens tamquam si fuisset praesens, tenore presentis facimus, constituimus, creamus et solemniter hordinamus atque deputamus vos eundem dominus don Alonsus Gualbes videlicet ad comparandum et interessendum pro nobis et nominibus nostris in dita Curia...

[*omissis*]⁴⁰ /

- c. 156 ... Factum est hoc Ocieri, die, mense et anno ut supra.
Testes Franciscus Chiano, Paulus Porcu de Ocier.
Antonius Porcu, notarius et scriba pro dona Francisca Moros Molinos Porcu.
Extrata fuit huiusmodi copia a suo originale per manum aliena bene et fideliter et comprobata de verba ad verba per me Antonium Porcu, notarium publicum et scribam encontrate Montis Acuti pro dona Francisca Moros Molinos Porcu, rogatus et requisitus fidem facio. /

81

1624 marzo 6, Cagliari

Alfonso Gualbes, essendo stato incaricato da Pietro Michele e Matteo Soliveras, donnicelli di Ozieri, a rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto Pietro Fortesa, donnicello di Cagliari.

- c. 157 (Admitatur)
Die 6 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.
Ego don Alphonsus Gualbes, in huiusmodi civitate et castri Callari domiciliatus, ad infrascripta peragendum specialiter et expresse a Petro Michaeli Solivera et Matheo Solivera, domicellis villa de Otier et in ea domiciliatis, instrumento per Antonium Porcu, notarium publicum et scribam encontrata Montis Acuti, die 30 mensis novembris proxime lapsi in dicta vila de Otier recepto, etiam cum posse substituendi constitutus et ordinatus procurator, dictoque nomine substituendi potestate ipsa predicta uti volens, de mea dicto jam nomine certa sciencia, substituo et ordino procuratorem meum eodem nomine seu vestris dictorum principalium meorum certum et specialem atque ad infrascripta generalem, vos Petrum Fortesa, domicellum Calaris etiam domiciliatum, his presentem et acceptantem...

⁴⁰ Per la parte omessa cfr. n. 56.

[omissis]⁴¹

... Testes sunt Didacus Matzuzi et Joannes Dessi, scriptores oppidi Stampacis ex appendiciorum Calari habitatores.

Fidem facit de predictis Joannes Antiochus Corona, notarius publicus calaritanus. /

82 *1624 gennaio 15, Ales (palazzo vescovile)*

Gavino Manconi, vescovo di Usellus e Terralba, essendo stato convocato a partecipare al Parlamento e trovandosi impegnato nei doveri pastorali e in altre faccende, nomina come suo procuratore nello Stamento militare Antonio Dessi, dottore in teologia e decano della sede di Ales.

(Admitatur)

c. 158

In Dei nomine. Noverint universi quod nos don Gavinus Manconi, Dei et apostolicae sedis gratia, episcopus usellensis et terralbensis, attendens cum litteris regis, tam sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis quam etiam illustrissimi et excellentissimi don Joannis Vivas, locumtenentis et capitanei generalis presentis Regni, fuimus vocatis ut simus in Curia generali quam in civitate et Castro Callaris praefactus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens, vice et nomine suae prefatae regiae magestatis regnicolis dicti Regni, indixit et convocavit ac tenere et celebrare intendit, et quia ratione nostri muneis et pastoralis offitii et aliis occupati negotiis personaliter adesse non possumus in Stamento militari presentis Regni, ideo gratis et ex nostra sciencia facimus, constituimus et solemniter ordinamus procuratorem nostrum certum et specialem et ad infrascripta generalem, tamquam specialitas generalitati minime deroget, nec e contra, vos eundem reverendum sacrae theologiae doctorem Antonium Dessi, decanum nostrae sedis Alensis, his absentem tamquam presentem...

[omissis]⁴² /

... Actum est hoc in nostro episcopali palatio Alensi, die 15 mensis januarii anno a nati- c. 158v.
tate Domini 1624.

Signa nostruum don Gavini Manconi constituentis prefati qui hec laudamus, concedimus et firmamus.

Testes huius rei sunt Laurentius Moxi, loci de Ales, Antiochus Lochi villae de Forru, et Sebastianus Lochi, villae de Pabi- / Ionis, nec non Joannes Antonius Aleu, notarius pu- c. 159
blicus, qui nomine notarii infrascripti premissis adfuit.

(SN) Signum Joannis Antiochi Corria, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per

⁴¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁴² Per la parte omessa cfr. n. 56.

omnem terram et dictionum magestatis domini nostri regis publici notarii, qui premissis substituto jam dicto mediante adfuit per alium scribi fecit rogatus et requisitus clausit. /

83

1624 gennaio 15, Ales

I canonici della cattedrale di Ales, riunitisi su mandato di Gavino Manconi, vescovo di Usellus e Terralba, nominano come loro procuratore Antonio Dessi, decano e dottore in teologia, perché li rappresenti nel Parlamento.

c. 160

(Admitatur)

In Dei nomine. Noverint universi quod nos Joannes Michael Olano, doctor Petrus Sini, Antonius Sini, Nicolaus Iba, Franciscus Noga, Patricius Ledda, Raphael Castello et Michael Orru, omnes canonici cathedralis ecclesiae alensis, convocati et congregati sono campanae ut moris est, de mandato illustrissimi et reverendissimi domini don Gavini Manconi, episcopi usellensis et terralbensis, intus sachrestiam dictae sedis locum Capitularem eiusdem ubi pro his et aliis peragendis negotiis convocari et congregari solemus, ibidemque tamquam maiore et sanior pars, et plusquam duae partes canonicorum praefactorum dictae sedis in ibi pro posse repertorium Capitulum et comunitatem illius facientes, celebrantes et etiam representantes. Attendentes que dictum reverendum Capitulum et venerabilis comunitas dicte sedis Alensis nosque ipsius vel ipsorum nomina, mediantibus regis litteris tam sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis quam illustrissimi et excellentissimi domini don Joannis Vivas, pro sua prefecta regiae magestate in presenti Sardiniae Regno locumtenentis et capitanei generalis, adfuimus vocati ut simus in Curia generali quam in civitate et castro Callaris praefactus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens vice ac nomine suae prefatae regiae magestatis regnicolis presentis Regni indixit et convocavit ac tenere et celebrare intendit, difficilique esset nos, vel maiorem partem nostrum, simul in ipsa Curia adesse propter eaque in Capitulo die presenti habito in eadem dicta sede celebrato, vos infrascriptum reverendum admodum sacrae theologiae doctorem Antonium Dessi, decanum dicte sedis, syndicum et procuratorem infrascriptum fuisse nominatum, solitam autem et necessariam potestatem, huiusque prestitam vobis traditam esse. Scientes idcirco nominationem predictam quam insequimur, attendentes etiam et confidentes ad plenum de fide et legalitate, animique probitate, industria et sufficientiam nec non in agendis peritia vestra admodum reverendi doctoris Antoni Dessi, decani prefati, tenore presentis publici et veri instrumenti omnis creamus, constituimus, ordinamus et solemniter deputamus syndicum et procuratorem nostrum eodem nomine imo verius dictorum Capituli et comunitatis certum et specialem et ad infra generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec adverso, vos praefatum reverendum admodum doctorem Antonium Dessi, decanum jam dictum, his absentem / tamquam presentem...

c. 160v.

[omissis]⁴³ /

... Actum est hoc intus sachristiam dictae sedis alensis die 15 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624. c. 161

Signa nostruum dictorum canonicorum constituentium qui hec laudamus, concedimus et dicto jam nomine firmamus.

Testes huius rei sunt Laurentius Motxi, loci de Ales, / Antiochus Lotxi, villae de Forru, et Sebastianus Lotxi, villae de Pabilonis, nec non Joannes Antonius Aleu publicus notarius, qui nomine notarii infrascripti premissis adfuit. c. 161v.

(SN) Signum Joannis Antiochi Corria, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per omnem dictionem et terram magestatis domini nostri Hispaniarum, Sardiniae regis publici notarii, qui premissis substituto jam dicto mediante adfuit per alium scribi fecit rogatus et requisitus clausit, cum supraposito ubi legitur dominum. /

84

1624 gennaio 26, Sassari

Antonio Milia, donnicello domiciliato nella città di Sassari, impossibilitato a partecipare al Parlamento a causa di importanti impegni, nomina suo procuratore Michele Comprat de Castelvi, signore di Torralba e Cabuabbas.

(Admitatur)

c. 162

Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sasser.

Yo Antoni Milia, dongell en la present ciutat de Sasser domiciliat, per quant impedit de alguns negocis a mi importants y a les coses infrascriptes no me puch trobar personalment, de mon grat y çerta scientia, en tot lo millor modo que puch, dech y me es permes fas, constitueix, cree y solemnement ordene mon procurador sert y especial, y a les coses infrascriptes general, axi que la specialitat no derogue a la generalitat, nec per lo contrari, a Miquel Comprat de Castelvi, dongell, señor de la villa de Turalba y Cabudabbas, en dita ciutat de Saçer domiciliat, que es absent com si fos present, per a.que, per mi y en mon nom, se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]⁴⁴ /

... Testes Angelus Barretta et Petrus del Bruno, scriptores Sasseris.

c. 162v.

(SN) Signum meum Joannis Baptista Sarigo, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per totam terram et dictionem suae sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis notarii publici, qui praemissis interfui et requisitus clausi. /

⁴³ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁴⁴ Per la parte omessa cfr. n. 63.

85

1624 febbraio 14, Cagliari

Michele Comprat de Castelvì, signore di Torralba e Cabuabbas, domiciliato a Sassari ma presente a Cagliari, incaricato da Antonio Milia a rappresentarlo nel Parlamento, nomina come suo sostituto il cavaliere Gabriele Angelo Otger, dottore in leggi.

c. 163

(Admitatur)

Die 14 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego Michael Comprat de Castelvi, domicellus, dominus encontratae de Torralba et Cabodeabbas, civis Sasseris domiciliatus, ad presens Calari existens, tamquam procurator Antonii Milia, domicelli civis Sasseris, constitutus ad interessendum in regio generali Parlamento in presenti civitate Calari celebratur, ut de dicta procuracione constat instrumento recepto per Joannem Baptista Sarigo, publicum notarium die 26 mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum precalendato instrumento mihi concessa, scienter et gratis serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dicti principalis mei Gabrielem Angelum Otger, equitem, utriusque juris doctorem, absentem tamquam presentem...

[omissis]⁴⁵

... Testes huius rei sunt nobilis don Jacobus, olim don Franciscus Manca de Homedes, baro de Usini, et don Joannes Antonius de la Bronda, civis Sasseris, Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, qui premissis propria manu scriptis interfui et requisitus fidem facio. /

86

1624 gennaio 26, Ittiri Cannedu

Giovanni Maria Paduano, donnicello della città di Sassari, impedito da alcuni importanti affari a partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore Michele Comprat, donnicello e signore della baronia di Torralba e Cabuabbas.

c. 164

(Admitatur)

Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Itiri Canedu.

Yo Juan Maria Paduano, donzell de la siutat de Sacer, per quant estich enpedit de alguns negossis a mi enportants y a les coses infrascrites no me puch trobar personalment, perço et alias de mon grat y serta sciensia, en tot lo millor modo que puch y dech y me es liçit y permes fas, constituesch, creeh, deputte, nomene y solemnement hordene mon procurador cert y espessial y a les coses infrascrites general, de manera tal que la spessialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, a Miquel Comprat, donçell, señor de la baronia

⁴⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

de Torralba y Cabo Abbas, en la present çitutat domiciliat, absent com si fos present, per ha que, per mi y en mon nom, puga y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]⁴⁶ /

... Testes rei sunt Comida de Ruda y lo reverent Antoni Dessi.

c. 164v.

Ego Agustinus Maronjo, scribe baroniae de Itiri Cannedu, de premissis mea manu scriptis presens interfui ideo et requisitus clausi. /

87

1624 febbraio 14, Cagliari

Michele Comprat de Castelvi, donnicello e signore di Torralba e Cabuabbas, delegato da Giovanni Maria Paduano a rappresentarlo nel Parlamento, nomina come suo sostituto Gabriele Angelo Otger, cavaliere della città di Cagliari.

Die 14 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 165

In Dei nomine. Ego Michael Comprat de Castelvi, domicellus dominus encontratae de Torralba et Cabodeabbas, civis Sasseris domiciliatus, ad presens Calari existens, tamquam procurator Joannis Maria Paduano, domicelli dictae civitatis Sasseris, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate Calari celebratur, ut de dicta procuracione constat instrumento recepto penes Augustinum Marongio, scribam villae de Itiri de Canedo, die 26 mensis januarii presentis anni, dicto nomine utendo facultate mihi cum precalendato instrumento concessa, serie cum presenti, facio et constituo seu verius substituo in procuratorem dicti principalis mei Gabrielem Angelum Otger, equitem, presentis civitatis Calari habitantem, absentem tamquam presentem...

[omissis]⁴⁷

...Testes huius rei sunt nobilis don Jacobus olim don Franciscus Manca de Homedes, baro de Usini, et don Joannes Antonius de la Bronda, civis Sasseris, Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de premissis propria manu scriptis quibus interfuit requisitus fidem facit. /

88

1623 novembre 29, Oristano

I consiglieri della città di Oristano e dei tre Campidani, impossibilitati a partecipare al Parlamento perché occupati in alcuni affari, nominano loro procuratore Giovanni Antioco Ponti della stessa città perché li rappresenti nel Parlamento.

⁴⁶ Per la parte omessa cfr. n. 63.

⁴⁷ Per la parte omessa cfr. n. 56.

(Admitatur)

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos Antonius Pellis, Antiochus Pitzolo, Urbanus Murru, Franciscus Noco et Nicolaus Scano, conciliarii anno presenti huius civitatis Oristanii, attendentes quod tria Stamenta seu Braquia presentis Sardiniae Regni et inter alia nos tam in requisitoriis literis sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri hispaniarum regis nunc feliciter regnantis quam illustrissimi et excellentissimi domini don Joannis Vives et Canemas, locumtenentis et capitanei generalis in isto presenti Sardiniae Regno pro sua prefata sacra cattolica regia magestate, fuimus requisiti quatenus die prima mensis decembris proxime venturo comparuissemus in civitate et Castro Calari in Curia et generali Parlamento quod ibidem prefatus illustrissimus et excellentissimus dominus lucumtenens generalis vice et nomine suae prefatae regiae magestatis regnicolis prefati Sardiniae Regni celebrare intendit. Attendentes in super quod vigore concilii in hac magnifica domu dictae civitatis Oristanii celebrati die decimo septimo huius mensis novembris extitit conclusum inter alia quod pro dicta civitate et eius universitate et Campidanis eiusdem transmitetur Joannem Antiochum Ponti syndicum dicti Parlamenti pro gerendis, tractandis, representandis et supradictis negotiis et necessitatibus dictae civitatis et eius trium Campidanorum cum instructionibus et ampla et sufficiente potestate ad ea per tractanda, idcirco quod aliis occupati negotiis predictis adesse non possumus, confidentes ad plenum de fide, legalitate, animiquae probitatae, ac inagendia, peritia, studio sitate et sufficientia, vostra iam dicti Joannis Antiochi Ponti civis praedictae civitatis...

[*omissis*]⁴⁸ /

... Actum est hoc Oristanii intus eandem domum Concilii dicti civitatis, prefatis die 28 mensis novembris anno a nativitate Domini 1623.

Signa nostrorum dictorum Antonii Pellis, Antiochi Pitzolo, Urbani Murru, Francisci Noco et Nicolai Scano, conciliarorum constituentium prefatorum qui haec laudamus, concedimus firmamus et sepe dictae universitatis et Campidanorum eiusdem juramus. Testes huius rei sunt Antonius Angelus Porta civis, Petrus Manca artium (...) ⁴⁹ in civitate Oristani domiciliati.

(SN) Signum mei Nicolai Pinna apostolica ubique regia vero auctoritatibus per omne presens Sardiniae Regnum publici notari, civis Oristanii e secretari magnificae domus universitatis eiusdem, qui praedictis adfuit eaque proprio calamo scripsit et requisitus eodem calamo clausit. /

⁴⁸ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁴⁹ Alcuni termini risultano illeggibili per il cattivo stato di conservazione del documento.

al Parlamento perché occupati in alcuni affari, nominano loro procuratore Andrea de la Bronda, cavaliere domiciliato a Cagliari.

Die 5 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

c. 167

In Dei nomine amen. Sia a tots notori com nosaltres Juan Pilo y Gavi Ganer, dongells d.esta illustre ciutat de Sasser, per quant nos trobam enpedits de alguns negoçis que inpedexen trobar.nos presents personalment al real y general Parlament que ha de celebrar per part de sa magestat en la illustre ciutat de Caller lo illustrissim y excellentissim señor don Juan Vivas, virrey y capita general per dita sa magestat en lo present Reñye a hont son estats convocats; perço confiant de la legalitat, rectitut y prudensia en tractar y determinar los negoçis de Andreu de la Bronda, cavaller en la predita ciutat domiciliat, de nostre grat y certa sciencia, en tot lo millor modo, via y forma que de dret vel alias podem y devem, fem, constituhim, cream y solemnement hordenam nostre procurador cert, special y a les coses infra-crites general et cetera, al predict Andreu de la Bronda, absent, en la dita ciutat de Caller...

[omissis]⁵⁰

...Testes Antoni Coasina y Jago Fiore de Sasser.

c. 168

Testes a la firma de Gavi Ganer son lo dit Antoni Coasina y Joan Leonart de Serra, Sasseris.

Gavinus Gillo, civis Sassarisi apostolica et regia auctoritatibus publicus notarius et domus Consilii secretarius, qui de predictis alieno calamo scriptis quibus interfuit fidem facit. /

90

1624 marzo 8, Cagliari

Andrea de la Bronda, donnicello di Sassari presente a Cagliari, nominato procuratore da Giovanni Pilo e Gavino Ganer per rappresentarli nel Parlamento, costituisce come suo sostituto Francesco Torrella, cavaliere e dottore in leggi della città di Cagliari.

Die 8 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 169

Ego Andrea de la Bronda, domicellus, civis Sassarisi domiciliatus, ad presens Calari existens, tamquam procurator Joannis sive Joanot Pilo et Gavini Ganer, domicellorum, civis Sasseris, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur, ut de dicta procuracione constat instrumento recepto per Joannem Gavinum Gillo, publicum notarium die 6⁵¹ mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate cum dicto instrumento mihi concessa substituendi serie cum presenti, facio et constituo seu verius substituo in procuratorem dictorum principalium meorum Franci-

⁵⁰ Per la parte omessa cfr. n. 63.

⁵¹ La data è *die quinta*.

scum Torrella, equites, presentis civitate Calari habitantem, utriusque juris doctorem, absentem...

[*omissis*]⁵²

... Testes huius rei sunt Antonius Pulero et Thomas Presolo, mercatores genuenses Calari habitatores.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, qui premissis propria manu scriptis interfui et requisitus fidem facio. /

91

1624 febbraio 9, Sassari

Francesco Deliperi Bronda e il dottor Gavino Deliperi Bronda, fratelli e figli del defunto Francesco Deliperi, domiciliati a Sassari, non potendo partecipare ai lavori del Parlamento perché impegnati in alcuni affari, nominano come loro procuratori Pietro Deliperi Bronda e Giovanni Angelo de la Bronda, rispettivamente fratello e zio.

c. 170

Die 9 mensis februarii annuarii anno a nativitate Domini 1624, Sasser.

In Dei nomine amen. Noverint universi com nosaltres Francesch Deliperi y Bronda y lo doctor Gavi Deliperi y Bronda, fills llegitims y naturals del quondam Francisco Deliperi del Regne de Serdegna, en la present ciutat de Sasser domiciliats, per quant inpedits de alguns nostres negoçis importants a les infrascrites no nos poden a.trobar, perço confiant de la legalitat y suficiencia de nostre germa Pedro Deliperi y Bronda y de nostre oncle Juan Angel de la Bronda, de grat y certa nostra sciencia, en tot lo millor modo, via y forma que de dret vel alias podem y devem, nos es liçit y permes, dir y fer se pot, fem, constituim, cream y solemnement ordenam nostres procuradors actors, fators, nuncis specials y a les coses infrascrites generals, axi que la specialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, y de qualsevol de nosaltres in solidum, als predits Pedro Deliperi y Bronda y Juanangel de la Bronda, absents com si fossen presents...

[*omissis*]⁵³ /

c. 171 ... Testes huius rei sunt Franciscus Sanna et Joaquinus Rogio, scriptores presentis civitatis Sasseris.

Signum meum Joannis Hieronimi Deliperi, civis Sasseris autoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regnum publicus notarius, qui premissis interfui et requisitus calusi, cum corretto in secunda pagina in prima linea ubi legitur cerca. /

⁵² Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁵³ Per la parte omessa cfr. n. 63.

Salvatore Arca, donnicello della villa di Ozieri, nominato procuratore da Giovanni e Gerolamo Rosellas⁵⁴, donnicelli della stessa villa, per rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto Giovanni Brughitta, domiciliato a Cagliari.

Die 6 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 172

In Dei nomine. Ego Salvator I. Arca, domicellus villae de Osier, ad presens Calari existens, tamquam procurator Joannis Rosellas et Hieronimi Rosellas, domicellorum villae de Ocier, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate Calari celebratur, ut de dicta procuratione constat instrumento recepto penes Antonium Porcu, notarium et scribam Curiae dictae villae de Ocier die 15 mensis novembris anno proxime preteriti 1623, utendo facultate substituendi cum dicto instrumento mihi concessa serie, cum presenti facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dictorum principalium meorum doctorem Joannem Bruguitta, presentis civitatis Callari domiciliatum, absentem...

[omissis]⁵⁵

... Testes huius rei sunt Franciscus Vilaret, notarius, et Joannes Dominicus Rosso, scriptor, civitatis Callaris habitatores.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, qui premissis per alium scriptis quibus interfui requisitus fidem facio. /

Gerolamo Torrella, donnicello e cavaliere domiciliato nel Castello della città di Cagliari, non potendo intervenire al Parlamento in quanto è in procinto di partire per Sassari, nomina suo procuratore Pietro Portugues, dottore in leggi e signore della baronia di Posada.

Die 22 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 173

Ego Hieronimus Torrella, domicellus et sic militaris in huiusmodi civitate et Castro Calari domiciliatus, quia sum de promptu recessu ad civitatem Sassari et infrascriptis personaliter adesse nequeo, de mea certa scientia constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem atque ad infrascripta generalem ita tamen que specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec hac diverso, vos juris utriusque doctorem Petrum Portugues, dominum baroniae de Posada...

⁵⁴ Per la procura dei fratelli Rosellas si rimanda al doc. n. 124.

⁵⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

[omissis]⁵⁶ /

- c. 173v. ... Testes sunt Augustinus Remiras et Joannes Cocodi huiusmodi oppidorum Leapolae ac Stampacis respective habitatores.
Premissis alieno calamo scriptis fidem facit Joannes Antiochus Corona, notarius publicus calaritanus, haec subscribens propria manu, rogatus et requisitus. /

94

1623 agosto 22, Madrid

Anna de Portugal y Borgia, principessa di Melito e duchessa di Pastrana, signora dello stato di Portugal nel Regno di Sardegna, nomina come suo procuratore Giovanni de Carvajal, governatore di quello stato, perché la rappresenti nel Parlamento.

- c. 174 [...] como yo dona Ana de Portugal y Borxa, princesa de Melito, duquesa de Pastrana, viuda de don [...] Mendoza, principe de Melito, duque de Pastrana, y señora de l'estato de Portugal en el Reino de Cerdena, estante en esta Corte de ma propia voluntad y a esta yo nombro por my procurador certo y espeçial de modo que valga, a Juan de Caravaxal, nostre governador en el dicho Estrado, para que pueda [...] y en su nombre parecer y asistir en [...] Corts e o Parlament...

[omissis]⁵⁷ /

- c. 176 [...] en Madrid a 22 del mese de agost de 1623 [...].

95

1624 febbraio 25, Cagliari

Antonio Manca di Sassari nomina come suo procuratore nel Parlamento don Alfonso Gualbes.

- c. 177 Die 25 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari.
In Dei nomine noverint universi quod ego don Antonius Manca...

[omissis]⁵⁸ /

- c. 178 [...] Palau scriptores oppidorum Stampaçis Leapola respective habitatores.
Premissis alieno calamo scriptis fidem facit Joannes Antiochus Corona, notarius publicus calaritanus, haec subscribens propria manu, rogatus et requisitus. /

⁵⁶ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁵⁷ Per la parte omessa cfr. n. 66. Il documento è gravemente deteriorato e illeggibile in molte sue parti ed è corredato da un sigillo aderente cartaceo.

⁵⁸ Per la parte omessa cfr. n. 56. Il documento è di difficile lettura perché corroso e smembrato.

Alfonso Gualbes, nobile domiciliato a Cagliari, delegato da Antonio Manca, nobile sassarese, a rappresentarlo nel Parlamento, nomina come suo sostituto il padre Luigi Gualbes, conte di Palmas.

(Admitatur)

c.179

Die 6 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Caller.

Ego don Alphonsus Gualbes, in huismodi in civitate et Castro Calari domiciliatus ad infrascripta peragenda spetialiter et expressa a nobili don Antonio Manca, civitatis Sassararum et in ea domiciliatus, instrumento per notarium publicum infrascriptum Calari die 25 mensis januarii proxime lapsi recepto, etiam cum posse substituendi, constitutus et ordinatus procurator dictoque nomine sustituenti potestate ipsa predicta uti volens de mea dicto (...) ⁵⁹ certa scientia, substituo et ordino procuratorem meum eodem nomine verius dicti nobilis principalis mei certum et spesialem atque ad infrascripta generalem, egregium dominum Ludovicum Gualbes, comitem de Palmas patrem meum...

[omissis] ⁶⁰

... Testes sunt Didacus Matzuzi et Joannes Dessi, scriptores oppidi de Stampacis ex appendiciorum Callari habitatores.

Fidem facit de predictis Joannes Antiochus Corona, notarius publicus calaritanus. /

Monserato Tolo e i fratelli Salvatore e Antonio Guiso, tutti domiciliati nella villa di Galtellì, non potendo intervenire al Parlamento per giustificati motivi, nominano loro procuratore il nobile Alfonso Caro.

(Admitatur)

c. 180

Die 1 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624.

Nos Montiserratus Tolo et Salvator et Antonius Guiso, fratres in presenti villa Galtellinenses domiciliatis, a regium Parlamentum infrascriptum propter aliquas justas causas aexprimi non possumus ad civitatem callaritanam auderem non possumus, unde supplicamus illustrissimum et excellentissimum dominum don Joan Vivas, locumtenentem et capitaneum generalem presentis Regni, quod excusatio habeat et admitat procuratorem nostrum infrascriptum, ideo ex certa sciensia constituimus et ordenamus ad nobilem don Alonso Caro, licet absentem, et cetera, procuratorem nostrum certum...

⁵⁹ Il termine è illeggibile.

⁶⁰ Per la parte omessa cfr. n. 56.

[omissis]⁶¹ /

- c. 180v. ... Signum Montisserratus Tolo, Salvator et Antonius Guiso constituentium predicti hec laudamus, concedimus et firmamus.
Testes Perot Meli Prompto, Joanangelus Pitzolo et Petrus Angelus de Quirra, presbiteri residentes in presenti villa Galtellinensis.
Premissis alieno calamo exaratis fidem facit Arminio Pitzolo, scriba in presente encontrata de Orosei. /

98

1624 marzo 4, Cagliari

Alfonso Caro, delegato da Monserrato Tolo e dai fratelli Salvatore e Antonio Guiso, donnicelli di Galtellì, a rappresentarli nel Parlamento nomina come suo sostituto Francesco Miquel, cavaliere valenzano presente a Cagliari.

- c. 181 Die 4 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.
In Dei nomine. Ego don Alfonsus Caro, presentis civitatis Calari domiciliatus, tamquam procurator Montserrati Tolo, Salvatoris Guiso et Antonii Guiso, domicellorum oppidi de Galtellì, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti calaritana civitate celebratur, ut de dicta procuratione constat instrumento recepto apud Arminium Pitzolo, scribam curiae encontrate de Urusey, die primo mensis february proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum precalendato instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo seu verius substituo in procuratorem ditorum principalium meorum Franciscum Miquel, equitem valentianum ad presens Calari existentem, absentem...

[omissis]⁶²

... Testes huius rei sunt Joannes Antonius Puliga, domicellus terrae de Posada, et Nicolaus Gallures, capitaneus de Gallura civitate callaritana reperti.
Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de premissis proprio calamo scriptis, requisitus fidem facit, die et anno ut supra. /

99

1624 gennaio 30, Sassari

Gavino Manca e Giovanni Manca Zonza, fratelli domiciliati a Sassari, non potendo prendere parte al Parlamento perché trattenuti da alcuni impegni, nominano loro procuratore il cognato Francesco Angelo de Vico, donnicello.

⁶¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁶² Per la parte omessa cfr. n. 56.

(Admitatur procurationem)

c. 182

Die 30 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Noverint universi quod nos don Gavinus Manca et don Joannes Manca et Zonza, fratres, in presenti civitate Sassari domiciliati, quia per sacra catholica et regia magestate domini nostri regis, et in eius personam illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vives, a predicta sacra catholica et regia magestate domini nostri regis locumtenentem et capitaneum generalem incolis et habitatoribus huius Regni, in civitate calaritana Parlamentum sive Curiae generalis assignato vellim dictas Curias seu Parlamentum nos conferre quod in presencia confacere non possumus pluribus occupati negotiis et impedimento detentis, ideo gratis et scientes omnibus illis melioribus via, modo et forma quibus de jure fieri possit et valeat, tenoris publici instrumenti firmiter valituri, facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus procuratorem nostrum, certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem ita quod spetialitas ipsi generalitati minime deroget, nec et contra, Angelum de Vico et Franciscum, domicellum, cognatum nostrum absentem tamquam presentem...

[omissis]⁶³ /

...Testes Gaspar Pilo, domicellus, et Gavinus Salvagnolo, civis Sassari.

c. 182v.

(SN) Signum meum Antonius Capuxeddo, civis Sassari auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regnum publici notari, de predictis fidem facio et requisitus clausi. /

100

1624 marzo 9, Cagliari

Francesco Angelo de Vico, donnicello abitante a Cagliari, incaricato dai fratelli nobili cagliaritari Gavino e Giovanni Manca a rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto il nobile Stefano Manca de Cedrelles, domiciliato a Sassari, presente a Cagliari.

Die 9 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 183

In Dei nomine. Ego Angelus Vico et Francisco, domicellus civitati Calari habitator, procurator nobilis don Gavini Manca et don Joannis Manca, fratrum dictae civitati, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur, utendo facultate substituendi quod assero habere cum instrumento recepto per Antonium Capuxeddo notarium, die ***⁶⁴ proxime preteriti presentis anni, scienter et gratis, facio et constituo, seu verius substituo, in procuratorem dictorum principalium meorum nobilem

⁶³ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁶⁴ La data in bianco è il 30 gennaio 1624 in quanto si riferisce al doc. n. 99.

don Stephanum Manca de Cedrelles, civitati Sassari domiciliatum ad presens Calari existentem, presentem...

[*omissis*]⁶⁵

... Testes huius rei sunt Costantinus Sambigucho, notarius civis Calari, et Christophorus Salviucho, civis Sasseris respective habitatores.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de premissis propria mano scriptis quibus interfui fidem facio. /

101

1624 gennaio 15, Ozieri

Giovanni de Tola Arca e Leonardo de Tola, donnicelli della villa di Ozieri, revocano a Paolo de Castelvi, procuratore reale, la nomina a loro procuratore nel Parlamento e affidano l'incarico al nobile Francesco Tola Tavera della stessa villa. Il 1 marzo la revoca viene notificata a Paolo de Castelvi.

c. 184

(Admitatur)

Die 15 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Ocieri.

Sit omnibus notus de com Joan de Tola l.Arca, donzell, y Lleonart de Tola, donzell de la present vila essent compareguts devant de mi notari infrascrit dient que ells avian fet son procurador al noble don Paulo de Castelvi de la ciutat de Caller per.a que fos entrat en lo real Parlament faedor per sa excellencia per part de ells dits constituents, y axi per las causas y rahons a ells ben vistes, sens notta de infamia, revocan de procurador al dit noble de Castelvi y novamente, ab lo present public instrument, confiats de la doctrina, legalitat, retitut en tratar y determinar los negossis al real Parlament, de son bon grat y çerta sciència, cream y solemnement ordenan per son llegalit procuradors çert y speçial y a les infrascrites coses general, axi que la generalitat no derogue a la specialitat, nech per lo contrari, al noble doctor don Francisco Tola Tavera d.esta present vila, absent com si fos present...

[*omissis*]⁶⁶ /

c. 185

...⁶⁷ Testes present son lo noble don Antoni de l.Arca, Diego de Tola Manca, donzell y lo noble don Joan Batista de l.Arca tots de Oçier.

Joannes Maria Cao notarius.

La present copia de instrument de procura estada copiada del sou propri original be y

⁶⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁶⁶ Per la parte omessa cfr. n. 63.

⁶⁷ La legatura del volume non rispetta l'ordine delle carte.

fielment per mi Joan Maria Cao, notari publich per autoritat real, rogatus et requisitus fidem facio.

Die primo mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Callari⁶⁸.

Presens procurationis instrumentum in capite revocationis per me Protum Pinto, publicum notarium, instante nobili don Francisco Tola Tavera fuit integratum et notificatum nobili don Paulo de Castelvi, regio procuratori, personaliter reperto in platea sedis civitati Callari cui fuit injunctum et cetera, qui respondens verbis hispanis dixit «que ell no es procurador de dits Joan de Tola l.Arca y Lleonart de Tola y, en cas que lo sia, que a la abilitacio se veurà».

Presentibus Augustinus Bonfant, notario, et Fortesa, juris utriusque doctor, Calari habitatoribus.

Idem Protus Pinto publicus notarius. /

102

1624 maggio 1, Cagliari

Francesco Tola Tavera, originario della villa di Ozieri ma presente a Cagliari, procuratore nel Parlamento di Giovanni de Tola Arca e Leonardo de Tola, donnicelli di Ozieri, nomina come suo sostituto Paolo del Mestre, donnicello della stessa villa dimorante a Cagliari.

Die primo mensis maii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 186

In Dei nomine. Ego don Franciscus Tola Tavera, villae de Ocier oriundus ad presens Calari existens, tamquam procurator Joannis de Tola l.Arca et Leonardi de Tola, domicellorum villae de Ocier, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur, ut de dicta procuratione constat instrumento recepto per Joannem Mariam Cau, notarium dictae villae de Ocier die 15 mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum dicto instrumento mihi concessa serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo, in procuratorem dictorum principalium meorum Paulum del Mestre, domicellum eiusdem villae de Ocier, nunc Callari degentem, absentem...

[omissis]⁶⁹

... Testes sunt Franciscus Serra et Quiricus Dore, Calari habitatores.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, qui premissis interfui et propria mano scripsi, requisitus, fidem facio. /

⁶⁸ La notifica è inserita a piè di pagina.

⁶⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Antonio Achenza, canonico e vicario generale di Ampurias e Civita, Michele Curcas, il dottor Gavino Fois, Gavino Vichola, Stefano Usai, Bernardo Sardo e Nicola Farina, canonici rappresentanti la maggioranza del Capitolo di Ampurias, nominano loro procuratore Giovanni de la Bronda, vescovo della Cattedrale di Ampurias, perché li rappresenti nel Parlamento.

c. 187

(Admitatur)

En nom de nostre señor Deu sia a tots notori com los reverents Antoni Aquenzia, canonge y vicari general de Ampurias y Civita, Miguel Curcas, lo doctor Gavi Fois, Gavi Vichola, Stephá Usai, Bernardo Sardo y Nicolas Farina, tots canonges de Ampurias, axi com a representant la major y mes sana part de dit reverent Capítol, congregats dins la iglesia del glorios Sant Antoni, cathedral de la present ciutat, ab so de campana, hont per semblant cosas se solen ajuntar y convocar, atenent que per lo illustrissim y excellentissim señor don Juan Vives, virrei y capita general per la magestat del rei nostre señor, per causes justes movents lo animo de la prefata magestat y de sa Real Corona lo be y tranquillitat del present Regne de Cerdeña, consernents sa excellencia ab una oportuna provisio en nom de la prefata magestat a convocat y cridat a dits reverents canongies, en nom de dit Capítol, que hagian y degan comparexer per si o per llur sindich en la ciutat y Castell de Caller a efecte de entrevenir en lo real y general Parlament que en nom de la prefata sa excellencia a de celebrar, segons di dita citasio consta per lletra de sa excellencia fermada y segellada y a dit reverent Capítol dirigida; per lo que dits reverents canongies, en nom de dit Capítol, a la celebracio del dit general real Parlament personalment esser no poden. Per tant, ab tenor del present acte, de llur grat y scerta sciencia, en nom de dit Capítol fan, constituexen, crean y solemnement ordenan llur sindich, actor y procurador (...) ⁷⁰ verament de dit reverent Capítol sert y special y per les infrascriptes cosas general a l'illustrissim y reverendissim señor don Juan de la Bronda, bisbe de la santa iglesia cathedral de Ampurias, present...

[omissis]⁷¹ /

c. 187v.

... Fet en la çiutat de Castell Aragonés, a 2 del mes de jener de l.añy de la nativitat de nostre señor Jesu Christ 1624.

Testimonis presents son los reverents Joanne Sogio y Joan Battista Caso, curats de la santa iglesia de Ampurias vocati.

c. 188(SN) Signum meum Joannis Antoni de la Rocca, civis Castri Aragonensis / et notarii publici per totum presens Sardiniae Regnum qui praemissis interfui et rogatus clausi, licet aliena manu scriptis fidem facio.

⁷⁰ Il termine è illeggibile.

⁷¹ Per la parte omessa cfr. n. 63.

104

1624 febbraio 3, Cagliari

Giovanni de la Bronda, vescovo di Ampurias, delegato dal Capitolo e dai canonici della cattedrale di Castellaragonese a rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto Nicolò Pilo, dottore in teologia e canonico di Arborea.

Die 3 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Nos don Joannes de la Bronda, episcopus ampuriensis, de Consilio sacrae catholicae regiae magestatis, huius civitatis Callari ad presens repertus, tamquam syndicus, actor et procurator Capituli et canonicorum ecclesiae cathedralis civitati Castri Aragonensis, constitutus ad interessendum nomine dicti Capituli et canonicorum in Curiae generalibus in presenti civitate celebrandis per illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vivas, locumtenentem et capitaneum generalem presentis Regni vice et nomine sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis, ut de dicto sindicato et procuratione constat instrumento recepto per Joannem Antonium de la Rocca, notarium, die secundo mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum dicto instrumento nobis concessa, scienter et gratis serie cum presenti facimus et constituimus, seu verius substituimus, in procuratorem dictorum Capituli et canonicorum ecclesiae cathedralis dictae civitati Castri Aragonensis, Nicholaum Pilo, sacrae theologiae doctorem, canonicum de Arborea, presentem...

[omissis]⁷²

Testes huius rei sunt Franciscus de Amugano, mercator civis Sassari, et Jacintus de Funes, studens valentinus Calari repertus.

Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de premissis propria manu scriptis, fidem facit, requisitus die et anno ut supra. /

105

1624 febbraio 6, Benetutti

Antonio Michele e Zacaria Carta, fratelli della villa di Benetutti, revocano al dottor [Francesco] Tola Tavera, della villa di Ozieri, l'incarico a rappresentarli nel Parlamento e nominano in sua sostituzione Giovanni Ros de Castelvi, nobile sassarese.

Die 6 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, villa de Benetuti.

c. 190

Nosaltres Antoni Miquel Carta y Zacaria Carta, germans, naturals de la presen villa, donzells, per ser enpedits de alguns negosis y a les infrascriptes no nos podem trobar, perço comfiats de la rectitut, legalitat y fidelitat en entrar y determinar los negosis del real Parlament, de nostre grat y çerta sciencia, en tot lo millor modo que podem y devem, in pri-

⁷² Per la parte omessa cfr. n. 56.

mis anulam, revocam y cancelam la procura per nosaltres feta en poder del doctor Tola Tavera, natural de la villa de Ossier, per lo susdit e infrascript efecte, y de vel nou cream y solemnemnt hordenam nostres procuradors çert y especials y a les coses infrascriptes general, axi que la specialitat no derogue a la generalitat, nec per lo contrari, a la persona del noble señor don Joan Ros de Castelvi, habitant en la ciutat de Sasser, absent com si fossen presents...

[*omissis*]⁷³ /

- c. 190v. ... Testes presents Joan Baquis Carta Pirella, Antiogo Cano, Joan Angel Mafuli de la present villa.
De premissis alieno calamo esarattis fidem facit Joannes Ledda Satta, autoritate regia publicus notarius et scriba presentis comitatus pro domno Garao de Gordiola. /

106

1624 febbraio 14, Cagliari

Giovanni Ros de Castelvi, cittadino di Valenza presente a Cagliari, essendo stato incaricato da Antonio Michele e Zacaria Carta, donnicelli della villa di Benetutti, a rappresentarli nel Parlamento in qualità di loro procuratore, nomina come suo sostituto Francesco Tola Tavera, nobile presente a Cagliari.

- c. 191 Die 14 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.
In Dei nomine. Ego don Joannes Ros de Castelvi, civitatis Valenciae oriundus ad presens Calari existens, tamquam procurator Antonii Michaelis Carta et Zacaria Carta, domicellorum villae de Benetuti, prout de dicta procuracione constat instrumento recepto per Joannem Ledda Satta, notarius die sexto presentis mensis februarii, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur, utendo facultate cum precalendato instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo seu veriu substituo in procuratorem dictorum principalium meorum nobili don Franciscum Tola Tavera presentis civitatis Calari existentem, absentem...

[*omissis*]⁷⁴

Testes huius rei sunt Nicholaus Gallures, capitaneus Gallurae, et Petrus de Castro, notarius civis Sassarum, Calari reperti.
Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de premissis propria manu scriptis, quibus interfui requisitus fidem facio. /

⁷³ Per la parte omessa cfr. n. 63.

⁷⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

107

1623 novembre 23, Ozieri

Francesco de l'Arca, signore di Monti, i nobili Giovanni de l'Arca Prosperi, Antonio e Giovanni Battista de l'Arca, ed inoltre Giovanni Maria, Diego e Francesco Tola, donnicelli della villa di Ozieri, impossibilitati a causa di alcuni impegni a prendere parte al Parlamento, nominano loro procuratore il dottor Filippo Pilo de l'Arca, nobile sassarese.

(Admitatur)

c. 192

Die 23 mensis novembris anno a nativitate Domini 1623, Ocieri.

Sit omnibus notus que lo noble don Francisco de l.Arca, señor de la vila de Monte, don Joan de l.Arca y Prosperi, don Antoni de l.Arca, don Joan Batista de l.Arca, Joan Maria Tola, Diego Tola y Francisco Tola, donzells, tots de la present vila, per quant som inpedits de alguns negossis a nosaltres importants, per los quals a les infrascriptes no nos podem trobar, perço confiats de la doctrina, legalitat y rectitut en entrar y determinar los negossis del real Parlament, de nostre bon grat y çerta sciència, en tot lo millor modo que podem y devem, cream y solemnement ordenam nostres llegitim procurador çert y especials y a les coses infrascriptes general, axi que la specialitat a la generalitat, no derrogue, nec et contra, al noble doctor Felipo Pilo de l.Arca de la çiutat de Saçer, absent com si fos present...

[omissis]⁷⁵ /

...⁷⁶ Testes son Pere Ferraro, mestre Antoni Lavagna de Ossier, Francisco de Aquensa y c. 195
Agusti Angel Melone de la vila de Monte a qui presents.

Joan Maria Cau, notari.

(SN) Senyal de mi Joan Maria Cau, notari publich per autoritat real que pose en la present copia de instrument de procura, la qual es estada copiada del son propri original be y fielment per mi notari en fiat rogatus et requisitus fidem facio. /

108

1624 febbraio 14, Cagliari

Filippo Pilo, della città di Sassari domiciliato a Cagliari, incaricato da Giovanni de l'Arca Prosperi, da Antonio e Giovanni Battista de l'Arca, nobili della villa di Ozieri, a rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto Simone de Aquena Montanacho, donnicello di Sassari presente a Cagliari.

(Admitatur)

c. 193

Die 14 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego don Phelippus Pilo, civitati Sassari domiciliatus Calari existens, tam-

⁷⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁷⁶ La legatura del volume non rispetta l'ordine degli atti.

quam procurator nobili don Joannis de l.Arca Prosperi, don Antoni de l.Arca et don Joannis Baptista de l.Arca, villae de Ocier, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur, ut de dicta procuratione constat instrumento recepto per Joannem Mariam Cau villae de Ocier, die 23 mensis novembris anni proxime preteriti 1623, utendo facultate substituendi cum precalendato instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo, in procuratorem dictorum principalium meorum Simonem de Aquena Muntonacho, domicellum civis Sassari, Calari existentem, absentem...

[omissis]⁷⁷

... Testes huius rei sunt don Franciscus Tola Tavera et don Joannes Antonius de la Bronda, civitatis Sassari habitatores, Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, premissis proprio calamo scriptis, quibus interfuit requisitus fidem facio. /

109

1624 febbraio 14, Cagliari

Filippo Pilo, domiciliato a Sassari, procuratore di Francesco de l'Arca, nobile della villa di Ozieri e signore di Monti, nomina come suo sostituto Francesco de Aquena, donnicello di Sassari.

c. 194

Die 14 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego don Phelippus Pilo, civitati Sassari domiciliatus, ad presens Calari existens, tamquam procurator nobili don Francisci de l.Arca, villae de Ocier, domini villae de Monte, constitutus ad interessendum in generali Parlamento in presenti civitate celebratur, pro ut de dicta procuratione constat instrumento recepto per Joannem Mariam Cau, publicum notarium dictae villae de Ocier, die 23 mensis novembris anni proxime preteriti 1623, utendo facultate substituendi cum dicto instrumento mihi concessa serie, cum presenti facio et constituo, seu verius substituo, in procuratorem dicti principalis mei Franciscum de Aquena, domicellum dictae civitatis Sassari...

[omissis]⁷⁸

... Testes huius rei sunt don Franciscus Tola Tavera et don Joannes Antonius de la Bronda, civitatis Sassari habitatores, Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, premissis propria manu scriptis, requisitus fidem facio, die et anno ut supra. /

⁷⁷ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁷⁸ Per la parte omessa cfr. n. 56.

110

1624 febbraio 6, Benetutti

Giovanni Antonio Carta Serra, Giovanni Leonardo, Cristoforo e Francesco Carta Soliveras, Agostino Carta Lado, Silverio Carta, Cristoforo Carta Brundo, Francesco Carta Ruju e Tomaso Carta, donnicelli della villa di Benetutti, non potendo partecipare al Parlamento perché trattenuti da alcuni impegni, revocano la procura precedentemente fatta a favore di Giovanni Antonio Carta Soliveras e nominano loro procuratore Giovanni Ros de Castelvi, nobile della città di Sassari.

(Admitatur)

c. 196

Die sexta mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, villa de Benetuti. Nosaltres Joan Antoni Carta Serra, Joan Lleonart Carta Soliveras, Christophul Carta Soliveras, Francisci Carta Soliveras, Agustí Carta Lado, Silveri Carta, Christoful Carta Brundo, Francisco Carta Ruyu, Thomassu Carta, donzells naturals de la present villa, per ser empeditis de alguns negossis y a les coses infrascriptes no nos podem trobar, perço confiats de la rectitut, legalitat y fidelitat en entrar y determinar los negossis del real Parlament, de nostre grat y çerta sciencia, en tot lo millor modo que podem y devem, in primis revocam, annullam y cancelam la procura heo procuras per nosaltres fetas a Joan Antoni Carta Soliveras, natural de la dita villa, per lo susdit y infrascript effecte, y de vel nou cream y solemnem hordenam nostre procurador çert y espelial y a les coses infrascriptes general, axi que la espelialitat no derogue a la generalitat, nec et contra, et cetera, a la persona del noble señor don Joan Ros de Castelvi, abitant en la ciutat de Sasser, absent com si fos present...

[omissis]⁷⁹

... Testes presents Joan Baquis Carta Pirella, Antiogo Cano, Joan Angel Mafuli de la present villa. c. 196v.

De premissis alieno calamo esaratis fidem facit Joannes Ledda Satta, auctoritate regia publicus notarius et scriba presentis comitatus pro domno Garao de Gordiola. /

111

1624 febbraio 13, Cagliari

Giovanni Ros de Castelvi, oriundo di Valenza residente a Sassari ma presente a Cagliari, nominato procuratore da Francesco Carta Soliveras, Agostino Carta Lado e Silverio Carta, donnicelli della villa di Benetutti per rappresentarli nel Parlamento, costituisce come suo sostituto Gabriele Manca, nobile domiciliato a Cagliari.

Die 13 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 198

In Dei nomine. Ego don Joannes Ros de Castelvi, civitatis Valenciae oriundus, civitatis

⁷⁹ Per la parte omessa cfr. n. 63.

Sassaris residens, ad presens Calari repertus, tamquam procurator Francisci Carta Solivera, Augustini Carta Lado et Silverii Carta, domicellorum villae de Benetuti, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in hac civitate Calari celebratur, ut constat instrumento recepto per Joannem Ledda Satta notarius, die 6 presentis mensis februarii, utendo facultate substituendi cum precalendato instrumento mihi concessa, scienter et gratis facio et constituo seu verius substituo in procuratorem dictorum principalium meorum nobilem don Gabriellem Manca, presentis civitatis Calari domiciliatum, absentem...

[*omissis*]⁸⁰

... Testes huius rei sunt Petrus de Castro, notarius et Andreas Corda, civitatis Sassari habitatores, Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de premissis propria manu scriptis, quibus interfui requisitus fidem facio. /

112

1624 gennaio 5, Oristano

Domenico Zucca, dottore in teologia, canonico di Arborea e priore della chiesa di San Vincenzo della città di Oristano, non potendo intervenire al Parlamento a causa di alcuni impegni, nomina suo procuratore Giovanni Antioco Ponti della stessa città.

c. 199

(Repellatur)

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Dominicus Zutca, sacrae theologiae doctore, canonicus Arborensis et prior ecclesiae Santi Vicenti huius civitatis Oristani, attendens quod tria Stamenta seu Brachis presentis Sardiniae Regni inter ea ego uti prior prefactus cum litteris requisitoris sacrae catholicae regiae magestatis domini nostris regis nunc feliciter regnanti fui convocatus in civitate calaritana in Curia generali quam ibidem illustrissimus et excellentissimus dominus don Joannes Vives, locumtenens et capitaneus generalis huius Sardiniae Regni nomine et pro parte suae prefatae regiae magestatis re-gniculis prefacti Regni indixit et convocavit ac tenere et celebrare intendit. Attendens etiam quod aliis negotiis impeditus non possumus in prefata civitate calaritana transferre nec in ipsa Curia adesse, pro ut decet, de mea igitur certa sciencia facio, constituo, creo, deputo et solemniter ordino procuratorem, syndicum et actorem ac nuntium meum certum et specialem et ad infrascriptam etiam generalem, ita tamquam specialitas generalitati minime deroget nec adverso, Joannem Antiochum Ponti, civem prefatae civitatis Oristanis, licet absentem tamquam presentem...

[*omissis*]⁸¹ /

⁸⁰ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁸¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

... Actum est hoc in civitate Oristani, die 5 mensis januarii anno a nativitate Domini c. 199v. 1624.

Signum dicti Dominici Zutca, canonici et prioris ac constituentis prefactis qui predicta laudat, concedit, firmat et jurat.

Testes huius rei sunt Gaspar Onni, sacrae theologiae doctor et canonicus arborensi, et Petrus Angelus Mura, notarius, Oristanii habitatores.

(SN) Signum meum Antonii Angeli Aresu, apostolica ubique regia vero auctoritatibus per cunctas terras et dominationes sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri Hispaniarum regis publici notarii, civis Oristani, qui praedictis adfuit eaque proprio calamo scripsit et requisitus eodem calamo clausit. /

113

1624 febbraio 26, Cagliari

Giovanni Antioco Ponti, commerciante di Oristano, già procuratore di Domenico Zucca, dottore in teologia, canonico arborense e priore della chiesa di San Vincenzo della stessa città, per rappresentarlo nel Parlamento nomina come suo sostituto Pietro Manconi, canonico algherese.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Joannes Antiochus Ponti, mercator civis c. 200 Oristanii, procurator cum posse substituendi constitutus et ordinatus a reverendo Dominico Zucca, sacrae theologiae doctore, canonico arborense et priore ecclesiae Sancti Vincentii dictae civitatis Oristani, ut de dicto mandato constat instrumento recepto, in dicta civitate Oristani, per Antonium Angelum Aresum, publicum notarium die 5 mensis januarii proximi praeteriti presentis et currentis anni, volens igitur dicta substituendi potestate uti gratis et ex meo dicto nomine certa sciencia, substituo procuratorem meum, imo verius dicti reverendi principalis mei certum et specialem et ad infrascripta generalem, vos reverendum Petri Manconi canonicum alguerensem, his presentem...
[omissis]⁸² /

... Actum est hoc in civitate et Castro Callari, die 26 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624. c. 200v.

Signum mei Joannis Antiochus Ponti, substituendis prefati qui haec dicto nomine laudo, concedo et firmo.

Testes sunt reverendus Gaspar Buchello, canonicus alguerensi, et Angelus Carta, doctor in utroque jure, nunc Callari comorantes.

Ferdinandus Sabater, notarius et secretarius Locumtenentiae Generalis, de premissis alieno calamo exaratis fidem facit. /

⁸² Per la parte omessa cfr. n. 56.

114

1624 gennaio 28, Sassari

Simone Figo della città di Sassari, non potendo intervenire al Parlamento perché trattenuto da alcuni impedimenti, nomina suo procuratore Michele Comprat de Castelvì, donnicello signore di Torralba e Cabuabbas.

- c. 201 (Admitatur)
Die 28 mensis januari anno a nativitate Domini 1624, Sassari.
Noverint universi quod ego, don Simon Figo, in presenti civitate Sassari domiciliatus, quia per sacram catholicam et regiam magestatem dominum nostri regis et in eius personam illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vives, a predicta sacra catholica et regia magestate domini nostri regis locumtenentem et capitaneum generalem incolis et habitatoribus huius Regni in civitate calaritana Parlamentum sive Curiae generalis, assignato die decima presenti mensis cum dierum sequentium vellimque dictas Curias seu Parlamentum me conferre, quod in presentiarum facere nequeo impedimento detento, ideo scienter et gratis omnibus illis melioribus via, modo et forma quibus de jure fieri possit et valeat, tenoris publici instrumenti firmiter valituri constituo et ordino procuratorem meum certum et spetialem, et ad infrascripta etiam generalem, ita quod specialitas ipsi generalitati minime deroget, nec et contra, Michaelem Comprat de Castelvi, domicellum dominum villae de Turalba et Cabudabbas, presentem...

[omissis]⁸³ /

- c. 201v. ... Testes doctor Michael Homedes, canonicus primatialis turritanus, et Franciscus de Aquena Montanachio, domicellus Sassari.
(SN) Signum meum Antonii Capuxeddo, civis Sassari, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regnum publici notari, de predictis fidem facio et requisitus clausi. /

115

1624 febbraio 8, Cagliari

Michele Comprat de Castelvì, donnicello e signore dell'incontrada di Torralba e Cabuabbas domiciliato a Sassari, costituito procuratore da Simone Figo, nobile sassarese, per rappresentarlo nel Parlamento, nomina in sua sostituzione Michele de Requesens, abitante a Cagliari.

- c. 202 (Admitatur)
Die 8 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.
In Dei nomine. Ego Michael Comprat de Castelvi, domicellus dominus incontratae de Torralba et Cabo de Abbas, civis Sassari domiciliatus, ad presens Calari existens, tam-

⁸³ Per la parte omessa cfr. n. 56.

quam procurator cum posse substituendi prout vero constituens a nobile don Simone Figo, dicte civitatis Sassari, ad interessendum in regio generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur, ut de dita procuratione constat instrumento recepto per Antonium Capuxeddo notario die 24 mensis januarii proxime preteriti presentis anni, dicto nomine scienter et gratis serie cum presentis, facio et constituo seu verius substituo in procuratorem dicti principalis mei nobilem don Michaellem de Requesens, presentis civitatis Calari habitatorem, absentem tamquam presentem...

[*omissis*]⁸⁴

... Testes huius rei sunt nobilis don Jacobus olim don Franciscus Manca de Homedes, baro de Usini, et don Joannes Antonius de la Bronda, civis Sassari, Calari reperti. Praemissis quibus interfuit Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, et propria manu scripsit requisitus fidem facit. /

116

1613 settembre 10, Madrid

Cristoforo Carroz de Centelles, marchese di Quirra residente a Madrid, nomina suo procuratore Gaspare Cugia, coadiutore nell'ufficio del maestro razionale del Regno di Sardegna.

Noverint universi quod ego don Christophorus Carroz et de Centelles, marchio Quirrae c. 203
in Regno Sardiniae ad presens Madriti existens, absque revocatione aliorum mandatorum per me infrascripto Gaspari Cucha hactenus concessorum et attributorum de novo, gratis et ex mea certa scientia, constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infra etiam generalem ita ut specialitas ipsi generalitati minime deroget, nec e contra, eundem Gasparem Cucha, coadiutorem officii Magistri Rationalis in civitate Callaris et Regno Sardiniae licet absentem...

[*omissis*]⁸⁵

... Actum est hoc in oppido Madriti Regni Castellae, die decima mensis septembris anno a nativitate / Domini 1613. c. 205

Signum meum don Christofori Carroz et de Centelles constituentis presenti qui haec laudo, concedo et firmo.

Testes huius rei sunt Gregorius Cucala et Gregorius de Mella, Madriti degentes.

(SN) Signum Joannis Boer, catholicae et regiae auctoritate scribae registri in Cancellaria Aragonum eiusque regia auctoritate per totam terram et ditionem suam publici notarii

⁸⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁸⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Madriti degentis, qui praemissis interfuit eaque manu propria scripsit et requisitus clausit.

Ego Joannes Laurentius Villanueva, sacrae catholicae et regiae maiestatis secretarius et consiliarius, attesto et fidem facio quod Joannes Boer, qui hanc subscripsit et clausit, est scriba registri suae maiestatis penes me servatus imprimi feci in oppido Madriti, die 10 mensis septembris anno a nativitate Domini 1613.

Villanueva secretarius. /

117

1624 gennaio 8, Sassari

Francesco de la Bronda, donnicello, Antonio Manca Marongiu, figlio del defunto Salvatore Manca, ed inoltre Giovanni e Diego Manca Bronda, figli del defunto Gerolamo Manca di Sassari, impossibilitati a partecipare al Parlamento perché impegnati in alcune urgenti faccende, nominano loro procuratore Andrea de la Bronda, cavaliere sassarese residente a Cagliari.

c. 206 In Dei nomine amen. Noverint universi com nosaltres Francesch de la Bronda, donçell, don Antoni Manca Marongio, fill del quondam don Salvador Manca, don Joan y don Diego Manca y Bronda fills del quondam don Jeronim Manca, en la present ciutat de Saçer domiciliats, per quant inpedits de alguns negoçis importants a les coses infrascrites no nos podem trobar presents, perço de nostre grat y certa nostra sciencia, en tot lo millor modo que podem y devem y nos es permes, fem, constituim, cream, deputam y solemnement ordenam nostre procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, de manera tal que la specialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari a Andreu de la Bronda, cavaller de dita ciutat y en la ciutat de Caller al present resident, absent com si fos present y acceptant, per a.que per nosaltres en nostre nom, tam coniuntim quam divissim, puga y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]⁸⁶ /

c. 206v. ... Actum est hoc Sassaris, die 8 januarii anno a nativitate Domini 1624.

c. 207 Signa nostrum doctori Francisci de la Bronda, don Antoni Manca et Marongio, don / Joannis et don Didaci Manca, constituentium praedictorum qui haec laudamus, concedimus, firmamus et ut supra juramus.

Testes huius rei sunt Gavinus Appietto et Carta et Joannes Antonius Rustaruçello, Sassaris.

Signum meum Cosmae Ruina Sialeddo, civis Sassaris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presentis Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec feci rogatusque clausi. /

⁸⁶ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Andrea de la Bronda, donnicello di Sassari domiciliato a Cagliari, procuratore di Antonio Manca Marongiu e di Giovanni Manca Bronda della città di Sassari perché li rappresenti nel Parlamento, nomina come suo sostituto Vincenzo Tarazona, cavaliere della stessa città.

Die 6 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Caller.

c. 208

In Dei nomine. Ego don Andrea de la Bronda, domicellus, civitatis Sassari domiciliatus ad presens Calari existens, tamquam procurator don Antonius Manca Marongio et don Juanis Manca Bronda, civitatis Sassari, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod celebratur in presenti civitate Calari, ut de dicta procuratione constat instrumento recepto per Cosma Ruyna Sialeddo notarius, die octavo mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum precalendato instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo, in procuratorem ditorum principalium meorum Vincetium Tarragona, militem presentis civitatis Sassari existentem, absentem...

[omissis]⁸⁷

... Testes huius rei sunt Michaellem Sanna et Joanes Gavinus Tanca, scriptores civitate calaritana habitatores.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de premissis per alium scriptis quibus interfuit requisitus fidem facit. /

Andrea de la Bronda, donnicello di Sassari domiciliato a Cagliari, procuratore di Francesco de la Bronda per rappresentarlo nel Parlamento, nomina come suo sostituto Francesco Torrella, cavaliere abitante a Cagliari.

Die 8 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 209

In Dei nomine. Ego don Andrea de la Bronda, domicellus, civitatis Sassari domiciliatus ad presens Calari existens, tamquam procurator Francisci de la Bronda, domicelli, utriusque juris doctoris dictae civitatis Sassari, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate Calari celebratur, ut de dicta procuratione constat instrumento recepto per Cosma Ruynas Sialeddo notarius, die octavo mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum dicto instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo, in procuratorem dicti principalis mei Franciscum Torrella, equitem presentis civitatis habitatorem, absentem...

⁸⁷ Per la parte omessa cfr. n. 56.

[omissis]⁸⁸

...Testes huius rei sunt Antonius Pulero et Thomas Poresolo, mercatores genuenses Calari habitatores.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, qui premissis interfui requisitus fidem facio. /

120

1624 febbraio 10, Cagliari

Pietro Delitala, di Bosa momentaneamente presente a Cagliari, essendo in procinto di partire per la sua città, nomina suo procuratore il nobile Melchiorre de Silva, dottore al servizio regio domiciliato a Cagliari, perché lo rappresenti nel Parlamento.

c. 210

Die 10 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego, Petrus Delitala, civitatis Bosae ac in ea domiciliatus, in presentiarum autem Calari personaliter repertus, quia sum de promptu recessu ad portum Bosa civitatem, et intus personaliter adesse nequeo, de mea certa sciencia, constituo et ordino procuratorem meum certum et spetialem atque ad infrascriptam generalem, ita tamen quod spetialitas generalitati ipsi minime deroget nech e diverso, vos nobilem don Milchiorem de Silva, doctorem pro sua magestate in huiusmodo Sardiniae Regno Calleri domiciliatum, his licet absentem vel presentem, ad quae pro me et nomine meo tam in Curia sive generali Parlamento...

[omissis]⁸⁹ /

c. 210v.

... Testes sunt Joannes Antonius Taris, notarius ad causas, et Joannes Sestu, scriptor, oppidorum Leapole et Stampacis respective habitatores.

Premissis alieno calamo scriptis fidem facit Antiochus Corona, notarius publicus calaritanus, haec subscribens propria manu, rogatus et requisitus.

Signum...⁹⁰. /

121

1624 febbraio 24, Cagliari

Melchiorre de Silva, visitatore generale del Regno, incaricato da Pietro Delitala a rappresentarlo nel Parlamento, nomina come suo sostituto il donnicello Francesco Fortesa, dottore in leggi domiciliato a Cagliari.

⁸⁸ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁸⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁹⁰ Il termine è illeggibile.

Die 24 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 211

Ego don Melchior Silva, vehator pro sua magestate in huiusmodi Sardiniae Regno, Calari domiciliatus, ad infrascripta peragenda specialiter et espressa a Petro Delitala, domicello in Alguerii civitate domiciliato, instrumento per notarium publicum infrascriptum Calari die 10 dicti et presentis mensis februarii recepto, etiam cum posse substituendi constitutus procurator dictorum nomine substituendi potestate ipsa predicta uti volens, de mea dicto iam nomine certa sciencia substituo et ordino procuratorem meum eodem nomine seu verius principalis mei certum et specialem atque ad infrascripta generalem, ita tamen quod specialitas et cetera, vos juris utriusque doctorem Franciscum Fortesa, domicellum Calari domiciliatum, his presentem et acceptantem...

[omissis]⁹¹

... Testes sunt Laurentius Mallo, merchator, et Julius Portellas, civis in huiusmodi civitate ac oppido Leapolae respective domiciliati.

Fidem facit ego dictis Joannes Antiochus Corona, notarius publicus Calari. /

122

1624 marzo 11, Sassari

Francesco Martìnez Casagia, figlio di Pietro, dottore in leggi e donnicello di Sassari, nomina suo procuratore Francesco Martìnez Pilo, dottore in leggi della stessa città, perché lo rappresenti nel Parlamento.

Die 11 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Sasser.

c. 212

In Dei nomine amen. Sit omnibus notum quod ego Franciscus Martinez et Cassagia, juris utriusque doctor, domicellus presentis civitatis Sassari, filius legitimus et naturalis quondam Petri, domicelli eiusdem civitatis, gratis et ex mea certa sciencia facio, constituo et solemniter ordino procuratorem meum certum et cetera, vos Franciscum Martinez et Pilo, juris utriusque doctorem, domicellum dictae civitatis, absentem et cetera, videlicet ad interessendum pro me et nomine meo in regio et generali Parlamento...

[omissis]⁹²

... Testes Gavinus Cassagia, domicellus et Gavinus Cano, civis Sassari.

c. 212v.

(SN) Signum mei Joannis Gavini Gillo, apostolica et regia autoritatibus publici notarii civis Sassari et domus Consilii dictae civitatis secretarii, qui de predictis alieno calamo scriptis quibus rogatus interfui fidem facit. /

⁹¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

⁹² Per la parte omessa cfr. n. 56.

123

1624 marzo 18, Cagliari

Francesco Martìnez Pilo, donnicello e dottore in leggi di Sassari presente a Cagliari, incaricato da Francesco Martìnez Casagia a rappresentarlo nel Parlamento, nomina come suo sostituto Giuseppe Sesse, nobile della città di Tarazona nel Regno d'Aragona, presente a Cagliari.

- c. 213 Die 18 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.
In Dei nomine. Ego don Franciscus Martinez Pilo, domicellus, utriusque juris doctor civitatis Sassariss habitator, ad presens Calari existens, tamquam procurator Francisci Martìnez Casagia, domicelli juris utriusque doctoris dictae civitatis Sassariss, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate Calari celebratur, ut de dicta procuratione constat instrumento recepto per Joannem Gavinum Gillo, publicum notarium die 11 presentis mensis martii, utendo facultate substituendi cum dicto instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo seu verius substituo in procuratorem dicti principalis mei nobilem don Josephum Sesse, civem Tarazonae Regnum Aragonum, nunc Calari existentem, presentem...

[omissis]⁹³ /

- c. 213v. ... Testes huius rei sunt Joannes Franciscus Meloni et Joannes Maria Vico, civis Calari habitatores.
Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de premissis propria manu scriptis, quibus interfui requisitus fidem facio, die et anno ut supra. /

124

1623 novembre 15, Ozieri

Giovanni e Pietro Paolo de l'Arca Artea, rispettivamente padre e figlio, Pietro Francesco de l'Arca, donnicello, ed inoltre Giovanni e Gerolamo Rosellas, fratelli donnicelli, tutti di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnati in alcuni affari, nominano loro procuratore Salvatore de l'Arca Artea della villa di Ozieri.

- c. 214 (Admitatur)
Die 15 mensis novembris anno a nativitate Domini 1623, Ossier.
Nosaltres Joan l.Arca Artea, Pere Pau de l.Arca Artea pare y fill, dongells, Pera Francisco de l.Arca, dongell, Juan Rossello y Jeroni Rossello, jermans dongells, per quant estam empedits de alguns negoçis per les quals ab les coses enfrascrites no podem ser presents, perço confiant de la doctrina, legalitat y retitut en entrar y determinar los negossis del real Parlament, de nostre grat y çerta sciencia, en tot lo millor modo que po-

⁹³ Per la parte omessa cfr. n. 56.

guem fer, cream y solemnement hordenam nostre procurador çert y spessial y a les coses infrascriptes general, axi que la specialitat no derogue a la generalitat, nech he contra, a Salvador de l.Arca Artea de la present vila de Ossier, present y ab estes coses abzetant, per a.que per nos y ab nostre nom pugua y degua presentar en lo real Parlament...

[omissis]⁹⁴ /

...Testes presents son Felice Detori y del Mestre y Paduano de Tanago de Ossier. c. 215
Antoni Porcu, notari y scriba per dona Francisca Moros y Molinos Porcu, fidem facit. /

125

1624 gennaio 4, Sassari

Andrea Zampello, cavaliere della città di Sassari, nomina suo procuratore Giuseppe del Rosso, abate di Saccargia e dell'annesso Priorato di Scano, perché lo rappresenti nel Parlamento.

Die 4 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari. c. 216

In Dei nomine amen. Noverint universi quod ego Andres Zampello, eques in presenti civitate Sasseris domiciliatus, gratis et cetera, facit, constituit, creat, deputat et solemniter ordinat suum verum certum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negotiorum infrascriptorum heorum gestorem ac nuntium generalem et ad infrascripta etiam generalem ita quod specialitas generalitate minime derroget, nec e contra, illustrissimum admodum reverendum et egregium doctorem don Josephum del Rosso, abatem de Saccargia cum Priorato de Escano, absentem, ad videlicet pro dicto constituyente et eius nomine in regio Parlamento...

[omissis]⁹⁵ /

...Testes Joannes Baptista Coasina et Petrus de Branca, Sassaris. c. 216v.
(SN) Signum meum Joannis Pilo, auctoritatibus apostolica et regia publicus notarius, quae premissis interfuit rogatus clausi. /

Allegato

1624 gennaio 23, Sassari

Gavino Nuseo Longo, notaio di Sassari, attesta che il 24 agosto 1623 Andrea Zampello di Sassari è stato nominato cavaliere da Enrico de Sena, governatore e riformatore del Capo di Sassari e Logudoro su disposizione regia inviata il 5 luglio

⁹⁴ Per la parte omessa cfr. n. 63.

⁹⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

dello stesso anno, come risulta dagli atti conservati nell'archivio della Governazione di Sassari.

- c. 378 (Admitatur)
Notifique y fas fe yo Gavi Nuseo y Longo, ciutada de Saçer, per auctoritat appostolica y real publich notari y secretari de la scrivania de la Lloctenentia General y Governassio del present Cap de Saçer y Llogudor, qualment Andrea Zampello de dita çiuat fonch armat cavaller ab les solites y acostumades solemnitats als 24 del mes de agost del passat any de 1623 per lo molt spectable señor don Henrrique de Sena, governador y reformador del dit Cap en virtut de una comunicassio de sa magestat despedida als 5 del mes de juliol del dit anni, segons de tot consta en lo acte de dit armament de cavallerato per mi rebut, reconduit en lo archivi de dita scrivania, a.que en tot y per tot me referesch. En fe y testimoni de lo qual he fet esta de ma propria fermada, instant lo dit Zampello per son interes.
En Saçer, als 23 del mes de jener 1624.
Ita est Gavinus Nuseo et Longo, notario et scriba pro domna Margarita Francisco Lledo Cano de Cedrelles, de premissis fidem facit. /

126 1624 gennaio 23, Sassari
Gerolamo Gaya de Castelvi di Sassari, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato in alcuni importanti affari, nomina suo procuratore Francesco Scano de Castelvi, signore della Luogotenenza Generale e Governazione del Capo di Sassari e Logudoro.

- c. 217 Die 23 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.
Yo don Hieronim Gaya y de Castelvi, de la present ciutat de Sasser, per quant impedit de alguns negoçis a mi importants y a les coses infrascrites no me puch trobar personalment, perço, de mon grat y çerta scientia, en tot lo millor modo que puch, dech y me es permes, fas, constituesch, cree y solemnement ordene mon procurador sert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la specialitat no derogue a la generalitat, nec per lo contrari, al noble don Francisco Scano de Castelvi, de dita ciutat, señor de la Llochtiencia general y Governassio del present Cap de Sacer y Llugudor, que es absent com si fos present, per a.que per mi y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]⁹⁶ /

- c. 217v. ...Testes Gavinus Basso et Salvador Sanna, Sasseris.

⁹⁶ Per la parte omessa cfr. n. 63.

(SN) Signum meum Joannis Antonii Quessa, civis Sasseris, auctoritatem apostolica ubique regia uti per hoc omne presens Sardiniae Regnum publici notari, qui praemissis interfui et requisitus clausi, constat de supra posito ubi legitur de la escrivania. /⁹⁷

127

1624 gennaio 4, Sassari

Simone Zampello, figlio di Andrea, cavaliere domiciliato a Sassari, nomina suo procuratore il dottor Giuseppe del Rosso, abate di Saccargia e dell'annesso Priorato di Scano, perché lo rappresenti nel Parlamento.

Die 4 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

c. 219

In Dei nomine amen. Noverint universi quod doctor Simeon Zampello, domicellus, filius Andre Zampello, equites in presenti civitate Sasseris domiciliati, gratis et cetera, facit, constituit, creat, deputat et solemniter ordinat suum verum certum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negociorum infrascriptorum heorum gestorem ac nuntium specialem et ad infrascripta etiam generalem ita quod specialitas generalitati minime deroget, nec e contra, illustrissimum admodum reverendum et egregium doctorem don Josephum del Rosso, abatem de Saccargia cum Priorato de Escano, absentem, ad videlicet predicto constituyente et eius nomine in regio Parlamento...

[omissis]⁹⁸ /

... Testes Joannes Baptista Coasina et Petrus de Branca, Sasseris.

c. 219v.

(ST) Signum meum Joannis Pilo, auctoritatibus apostolica et regia publicus notarius, quae premissis interfuit rogatus clausi. /

128

1624 febbraio 14, Sassari

Giuseppe del Rosso, dottore in teologia, abate di Saccargia domiciliato a Sassari, incaricato da Andrea e Simone Zampello, cavalieri della città di Sassari, a rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto Michele de Requesens, nobile della città di Cagliari.

Die 14 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 220

In Dei nomine. Ego don Josephus del Rosso, sacrae theologiae doctor, abbas de Sacargia, civitatis Sasseris domiciliatus ad presens Calaris existens, tamquam procurator Andrei Champello et Simonis Zampello, equitum civitatis Sasseris, constitutus ad interessendum in regio generali Parlamento quod in presenti civitate calaritana cele-

⁹⁷ A carta 218 è inserito il certificato di battesimo di Gerolamo Gaya de Castelvi.

⁹⁸ Per la parte omessa cfr. n. 56.

bratur, ut de dicta procuracione constat duobus instrumentis receptis per Joannes Pilo de Minuta, publicum notarium dictae civitati Sassari die 4 mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum precalendato instrumento mihi concessa serie, cum presenti facio et constituo, seu verius substituo, in procuratorem dictorum principalium meorum nobilem don Michaellem de Requesens, civitate Calari populatum, absentem...

[*omissis*]⁹⁹

... Testes huius rei sunt Joannes Franciscus Tarai, notarius, civis Calari, et Joannes Antonius Flori, civitatis de Oristan abitator, Calari repertus.
Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de premissis propria manu scriptis, quibus interfui requisitus fidem facit. /

129

1624 gennaio 26, Oliena

Sebastiano e Gabriele Tolo, fratelli donnicelli della villa di Oliena, non potendo intervenire al Parlamento per giustificati motivi, supplicano il viceré Giovanni Vivas di ammettere al Parlamento il dottor Melchiorre Pirella che nominano loro procuratore.

c. 221

(Admitatur)

Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Oliena.

Nos Sebastianus Tolo, Grabiell Tolo, fratres, domicelli, in presenti villa de Oliena domiciliati, convocatis ad regium Parlamentum infrascriptum, propter aliquas justas causas que esprimi non possumus ad civitatem calaritanam auderem non possumus, unde suplicamus illustrissimum et excellentissimum dominum don Juan Vivas, locumtenentem et capitaneum generalem presentis Regni, quod excusatos habeat et amitat procuratorem nostrum infrascriptum. Ideo ex certa scientia, constituimus et ordinamus ad doctorem Melchior Pirella licet absemtem et cetera procuratorem nostrum certum, et cetera...

[*omissis*]¹⁰⁰ /

c. 221v.

...Signum nostrum Sebastianus Tolo, Grabieli Tolo constituentium preditta qui hec laudamus, consedimus et firmamus.

Testes presentes fuerunt reverendus Joannes Petrus Solinas, Quintinus Solinas et Antiocus Loi, residentes in presente villa de Oliena.

⁹⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁰⁰ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Premissis alieno calamo exaratis fidem facit Joannem Angelus Solinas, publicus notarius, de hec (...) ¹⁰¹ supra predicta. /

130

1624 marzo 4, Cagliari

Melchiorre Pirella, dottore in leggi abitante a Cagliari, incaricato da Sebastiano e Gabriele Tolo a rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto Giovanni Antonio Puliga di Posada, abitante a Cagliari.

(Admitatur)

c. 222

Die 4 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego Melchior Pirella, juris utriusque doctor, civitate Calari habitator, tamquam procurator Sebastiani Tolo et Gabrielis Tolo, domicellorum villae de Oliena, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate Calari celebratur, ut de dicta procuratione constat instrumento recepto per Joannem Angelus Solinas publicum notarium die 26 mensis januarii proxime praeteriti presentis anni, utendo facultate substituendi, cum dicto instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo, in procuratorem dictorum principalium meorum Joannem Antonium Puliga, terrae de Posada habitatorem, nunc Calari degentem, presentem et cetera...

[*omissis*] ¹⁰²

...Testes huius rei sunt Joannes Franciscus Solinas, presbiteri villae de Oliena, et Joannes Marras, villae de Culler respective habitatores, Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de praemissis propria manu scriptis requisitus fidem facio. /

131

1623 giugno 10, Ozieri

Pietro del Mestre e i figli Pietro Michele, Giovanni, Basilio e Gerolamo, donnicelli della villa di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnati in alcuni importanti affari, nominano loro procuratore Antioco Cani, nobile della città di Cagliari, reggidore e amministratore generale dello stato e contea di Oliva.

(Admitatur)

c. 223

Die 10 mensis junii anno a nativitate Domini 1623, Ocieri.

Nosaltres Pere del Mestre, Pere Miquel del Mestre, Joane del Mestre, Basili y Jeronim

¹⁰¹ Il termine è illeggibile.

¹⁰² Per la parte omessa cfr. n. 56.

del Mestre pare y fills, donzells de la present villa de Ussier, per quant somos empedits de alguns negossis que enportan, a les coses infrascrites no nos podem trobar y perço, confiant de la doctrina, legalitat y retitut en entrar y determinar los negossis del real Parlament, de nostre grat y certa scientia, en tot lo millors modo que podem y devem solemnment ordenam nostre procurador cert y especial, y a les coses infrascrites general, assi que la spesialitat no derogue a la generalitat, nech e contra, al noble don Antiogo Cany de la ciutat de Caller, regidor y administrador general del present estat y comtat de Oliva, qual es present y acceptant, per a.que per nos y en nostre nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]¹⁰³ /

c. 223v.

... Testes presents son Estevene Melone y Juanantoni Deiola de Ussier. Antoni Porcu, notari et scriba per dona Francisca Moros Molinos Porcu. Extrata fuit la present copia de acte de procura de lo seu propri original, be y fielment aprobada y comprabada de verbo ad verbum per me Antoni Porcu, notari publich per auctoritat apostolica y substitut de escriva de la encontrada de Montagut per dona Francisca Moros y Molinos Porcu, fidem facio. /

132

1624 gennaio 26, Sassari

Gioachino Paduano Coasina, cavaliere domiciliato nella città di Sassari, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato in alcune importanti faccende, nomina suo procuratore Michele Comprat de Castelvi, donnicello signore di Torralba e Cabuabbas.

c. 224

Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari. Yo don Joachi Paduano y Coasina, cavaller en la present ciutat de Sasser domiciliat, per quant so inpedit en alguns negoçis a mi importants y a les coses infrascrites no me puch trobar personalment, perço de mon grat y çerta scientia, en tot lo millor modo que puch, dech y me es permes, fas, constituesch, cree y solemnment ordene mon procurador sert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la spesialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a Miquel Comprat de Castelvi, dongell, señor de la vila de Turalba y Cabu Abbas, en dita ciutat de Sasser domiciliat, que es absent com si fos present, per a.que per mi y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]¹⁰⁴

¹⁰³ Per la parte omessa cfr. n. 66.

¹⁰⁴ Per la parte omessa cfr. n. 63.

... Testes Paulus Gaddi, sartor, et Gavinus Falque, scriptore, Sasseris. c. 224v.
(SN) Signum meum Joannis Baptistam Sarigo, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica
ubique regia uti per totam terram et dictionem suae sacrae catholicae regiae / magestatis c. 225
domini nostri regis notarii publici, qui praemissis interfui et requisitus clausi cum correctis
ubi legitur me llibrament grato, cum addito ubi legitur me et cum borrato interdictiones
ubi legitur y, muniments. /

133 1624 febbraio 14, Cagliari
Michele Comprat de Castelvi, donnicello signore dell'incontrada di Torralba e Cabuabbas, domiciliato a Sassari, procuratore di Gioachino Paduano Coasina, nomina suo sostituto il cavaliere Gabriele Angelo Otger, dottore in leggi.

(Admitatur) c. 226
Die 14 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.
In Dei nomine. Ego Michael Comprat de Castelvi, domicellus, dominus incontrate de Torralba et Cabo de Abbas, civitati Sassaris domiciliatus ad presens Calari existens, tamquam procurator Joachini Paduano Coasina, domicelli civitatis Sasseris, constitutus ad interessendum in regio generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur ut de dicta procuratione constat instrumento recepto per Joannem Baptistam Sarigo, publicum notarium, die 26 mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum praecalendato instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo seu verius substituo in procuratorem dicti principalis mei Gabriellem Angelum Otger, equitem, utriusque juris doctorem, absentem...

[omissis]¹⁰⁵

... Testes huius rei sunt nobilis Jacobus olim don Franciscus Manca de Homedes, baro de Usini et don Joannes Antonius de la Bronda, civitatis Sassaris, Calari reperti.
Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de premissis proprio calamo scriptis, quibus interfui requisitus fidem facio. /

134 1624 gennaio 26, Sassari
Giovanni Jacomonio, assessore delle cause civili della Governazione del Capo di Sassari e Logudoro, e suo figlio Agostino, revocando qualsiasi altra procura, nominano loro procuratore Gaspare de Castelvi, commissario generale dello stesso Capo, affinché li rappresenti nel Parlamento.

Il 2 marzo 1624 Pietro de Castro, notaio, attesta di aver notificato la revoca, con-

¹⁰⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

tenuta nella suddetta procura, a Bonifacio Capai, nobile abitante a Cagliari in vico dei Cavalieri.

c. 227 (Admitatur)

Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Nos doctor Joannes Jacomonio, eques, assessor in civilibus Gubernationis et Reformationis presentis Capitis Sasseris et Logudorii pro sua magestate, doctor Augustinus Jacomonio, domicellus, pater et filius, presentis civitatis Sassaris agentes haec cum revocationem omnium et quorumcumque procuratorum per nos actenus constitutorum absque infamiae nota, gratis et cetera, facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus procuratorem nostrum certum et cetera, ita quod et cetera, nobilem don Gasparem de Castelvi, commissarium generalem, equitem in predicto Capite Sassaris et Logudori pro dicta regia magestate, presentem et cetera, ad videlicet pro me dicto doctore Joanne Jacomonio presentandum, insinuandum et notificandum illustrissimo et excellentissimo domino prorregi et capitaneo generali huius Sardiniae Regni regium privilegium equitis in mei favore expeditu et in regio Parlamento...

[*omissis*]¹⁰⁶ /

c. 227v. ... Testes Franciscus Carta et Trapana, notarius, et Joannes Antonius Tavera, sutor, Sassaris. Ego Gavinus Nuseo et Longo, civis et notarius publicus presentis civitatis Sassaris, de praemissis fidem facio.

Die 2 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

Presenti procurationis instrumento in capite revocationis fuit intimatum et notificatum per me Petrus de Castro, notarium uti substitutum notarium infrascriptum, instante nobilem don Gaspar de Castelvi, nobilem don Bonifatio Capai, personaliter reperti in eius domo sita in presenti civitate Calari in vico dicto de Cavaller, qui fuit iniunctum et respondens dixit quod se habebat pro revocato de dicta procuratione, de quibus et cetera. Presentibus ibidem Cosso Spano, villae de Osier, et Andrea Valentino, vila de Tempio, respective habitatoribus, Calari repertis.

Protus Pinto, publicus notarius, de praemissis fidem facit requisitus. /

135

1624 febbraio 13, Cagliari

Gaspare de Castelvi, residente a Sassari presente a Cagliari, incaricato da Giovanni Jacomonio, dottore in leggi e assessore del Capo di Sassari e Logudoro, e dal figlio Agostino a rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto Francesco Sasso, donnicello di Sassari.

¹⁰⁶ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Die 13 mensis february anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 228

In Dei nomine. Ego don Gaspar de Castelvi, civitatis Sassari residens ad presens Calari repertus, tamquam procurator Joannis Jacomonio, utriusque iuris doctoris, assessoris pro sua magestate in capite Sassari et Logudori, et Augustini Jacomonio eius filii, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in hac civitate Callari celebratur, ut constat de mea procuracione instrumento recepto per Gavinum Nuseo et Longo, publicum notarium dictae civitati Sassari, die 26 mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum praecalendato instrumento mihi concessa scientes et gratis, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo, in procuratorem dictorum principalium meorum Franciscum Sasso, domicellum, dictae civitati Sassari ad presens Calari repertum, absentem tamquam presentem...

[omissis]¹⁰⁷

... Testes huius rei sunt Petrus de Castro, notarius, et Andreas Corda, civitatis Sassari habitatori Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, qui premissis propria manu scriptis, quibus interfui fidem facio cum correcto ubi legitur januari. /¹⁰⁸

136

1624 dicembre 9, Alghero

Giovanni Ambrogio Lercaro e il figlio minore Giovanni Ambrogio, donnicelli della città di Alghero, non potendo intervenire al Parlamento, nominano loro procuratore Gerolamo Zatrillas, domiciliato a Cagliari.

(Admitatur)

c. 239

Die 9 mensis decembris anno a nativitate Domini 1624, Alguerii.

Noverint universi quod nos Joannes Ambrosius Larcaro et Joannes Ambrosius Larcaro minor, pater et filius, domicelli presentis civitatis Alguerii, attendentes quod tria Stamenta seu Brachias presentis Regni et precipuae seculari cum literis convocatoris tam sacrae catholicae et regiae magestatis quam excellentissimi domini locumtenentis et capitanei generalis presentis Regni fuerunt vocata ut ad diem prima presentis et currentis mensis decembris compareretur in civitate callaritanae ad Parlamentum generalem quod ibi prefactus excellentissimus dominus locumtenens generalis nominatae et vicae suae magestatis indixit et convocavit ac tenere et celebrare intendit, et quia celebratur in dita civitate callaritano et personaliter interesse nequimus in dicto regio Parlamento, igitur, gratis et ex nostra certa sciencia, facimus et constituimus, creamus et solemniter ordinamus procu-

¹⁰⁷ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁰⁸ Alle carte 229-239 sono inseriti gli atti datati 1619 riguardanti la «Provança de la noblesa y limpieza del capitan Miguel Perez Otger y sus hermanos, hijos del capitan Andres Perez Nunno y de Elena Ojer natural que fue de la ciudad de Orihuela Reyno de Valenzia».

ratores nostrum certum et specialem et ad infrascriptam generalem ita tamen quod specialitas ipsi generalitati minime deroget, nec et contra, dominum don Hieronimum de Cetrillas, in civitate et Castro Calari domiciliatum, absentem...

[*omissis*]¹⁰⁹ /

- c. 239v. ... Testes sunt Jacobus Carroni et Sebastianus Tavera, Algerii ambo.
(SN) Signum meum Joannis Julià et Soler, civis civitatis Algerii, auctoritatibus apostolica et regia ac per totum orbem terrarum serenissimi domini nostri regis notari publici presentis civitatis, quae premissis interfui hec quae per alium scribi feci et clausi rogatus et requisitus cum supraposito ubi legitur et. /

137

1624 febbraio 6, Cagliari

Emanuele Santa Cruz, cavaliere e signore della villa di Tuili domiciliato a Cagliari, nomina suo procuratore Francesco de Castelvi, marchese di Laconi e visconte di Sanluri, perché lo rappresenti nel Parlamento.

- c. 240 (Admitatur)
Noverint universi quod ego Emanuel Santa Crus, miles, dominus utilis villae de Tuli, Callarii domiciliatus, gratis et ex mea certa sciencia constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta generalem, ita tamen quod specialitas generalitatis ipsi minima deroget, neque et contra, vos illustrem et egregium dominum don Franciscum de Castelvi, marchionem de Laconi et vice comitem de Selluri, in hac presente civitate Callaris populatum, absentem tamquam presentem ad videlicet pro me et nomine meo donch non fuerim presens in regio Parlamento...

[*omissis*]¹¹⁰ /

- c. 241 ... Actum est hoc Callari, die 6 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624.
Signum mei Emanuelis Santa Crus, constituentis praefactus qui hec laudo, concedo et firmo.
Testes sunt Joannes Santus Airaldo et Josephus Ligrimaldo, scriptores Leapole habitatores.
(SN) Signum meum Hieronimi Aleu, calaritani, auctoritatibus apostolica et regia vero universa et singula civitate, loca et dominatione sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis Castellae, Aragonum, Sardiniae notarii publici, qui predicto adfuit heaque per alium scribi fecit ac clausit requisitus. /

¹⁰⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹¹⁰ Per la parte omessa cfr. n. 56.

138

1624 febbraio 23, Cagliari

Francesco de Ravaneda, donnicello domiciliato nel Castello della città di Cagliari, maestro razionale del Regno di Sardegna, non potendo intervenire al Parlamento a causa degli impegni del suo ufficio, nomina suo procuratore Pietro Portugues, dottore in leggi e signore della baronia di Posada e Castello della Fava.

(Admitatur)

c. 242

Die 23 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari.

Ego Franciscus Ravaneda, domicellus in huiusmodi civitate et Castro Callaris domiciliatus, nec non in presenti Sardinae Regno pro sua magestate magister rationalis, quia nonnullis dicti mei officii rationes, causis et negotiis prepeditus et intentus, personaliter infrascriptis adesse nequeo, de mea certa sciencia constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem, atque ad infrascripta generalem ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget nec adverso vos juris utriusque doctorem Petrum Portugues, dominum baroniae de Posada et Castri vulgariter nuncupati de la Fava, in huismodi civitate et Castro Callari etiam domiciliatus, his presentem et acceptentem ad videlicet pro me et nomine meo uti Militaris qui sum vocatus per epistolam sive literam suae magestatis ad interveniendum in Curia sive generali Parlamento...

[omissis]¹¹¹

...Testes sunt Petrus Durant et Franciscus Cocodi, regii algatzirii, oppidi Stampacis appendici Calari habitatori. c. 242v.

Praemissi alieno calamo scriptis fidem facit Joannes Antiochus Corona, notarius publicus calaritanus, que haec subscribens propria manu rogatus et requisitus. /

139

1624 marzo 8, Cagliari

Leandro Sasso, donnicello domiciliato nel Castello della città di Cagliari, nomina suo procuratore Francesco Pinna, domiciliato a Cagliari, affinché lo rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 243

Die 8 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Caller.

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Leandrus Sasso, domicellus in huiusmodi civitate et Castro Callaris domiciliatus, de mea certa sciencia, constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem, adque ad infrascripta generalem ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec adverso, vos nobilem don Franciscum

¹¹¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Pinna, natu majorem, Caller etiam domiciliatum, his licet absentem vel presentem, adque pro me et nomine meo tam in Curia sive generali Parlamento...

[*omissis*]¹¹² /

- c. 243v. ...Testes sunt Joannes Dessi et Sebastianus Palau, scriptores oppidorum Stampacis e Leapole respective habitatores.
Premissis alieno calamo scripti fidem facit Joannes Antiochus Corona, notarius publicus calaritanus, que haec cum addicti ubi legitur offerendum propria manu subscribens rogatus (...) ¹¹³ et requisitus. /

140

1624 gennaio 6, Cagliari

Gaspare Manca, domiciliato nella villa di Nuoro al momento presente a Cagliari, non potendo intervenire al Parlamento per giustificati motivi, nomina suo procuratore Melchiorre Pirella, dottore in leggi domiciliato a Cagliari.

- c. 244 (Admitatur)
In Dei nomine amen. Noverint universi quod ego don Gaspar Manca, in villa de Nuero domiciliatus, oppida Leapola ex appendiciorum Calari nunc personaliter repertus, attendens quod ego cum litteris regiis tam sacrae catholicae et regiae magestatis domini nostri regis, quam illustrissimi et excellentissimi domini locumtenentis et capitanei generalis presentis Sardiniae Regni vocatus fui ut die 5 mensis februarii primi venturi essem in presenti civitate calaritano in Curia generali quam ibidem praefactus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens et capitaneus generalis nomine et vice suae magestatis regnicolis presentis Regni indixit et convocavit ac tenere et celebrare intendit, attendes etiam que aliis negotiis impeditus justo impedimento non possum ad presens me in presentem civitatem rimanere nec in ipsa Curia adesse prout decet et est meo impedimento, expressionem claram notario infrascripto ac etiam fidem proprio juramento factum idcirco tenore presenti vos, juris utriusque doctorem Melchiorem Pirella, Callari domiciliatum, licet ad hoc actum absentem...

[*omissis*]¹¹⁴ /

- c. 245 ...¹¹⁵ Actum est hoc Calari, die 6 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624.
Signum don Gasparis Manca, constituentis predicti qui hec laudo, concedo et firmo.

¹¹² Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹¹³ Il termine è illeggibile.

¹¹⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹¹⁵ La legatura del volume non rispetta l'ordine delle carte.

Testes huius rei sunt Nicolaus Lutz, villae de Dorgalli Calari repertus, et Petrus Leal, nauta, Calari habitator.

(SN) Signum Jacobi Manca apostolica et regia auctoritatibus publici notarii, civis Calari et Santissimi Sacramenti servui, qui premissis adfuit ac rogatus et requisitus clausit. /

141

1624 marzo 4, Cagliari

Melchiorre Pirella, dottore in leggi domiciliato a Cagliari, incaricato da Gaspare Manca, nobile di Nuoro, a rappresentarlo nel Parlamento, nomina come suo sostituto Antonio Puliga di Posada.

Die 4 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 246

In Dei nomine. Ego Melchior Pirella, juris utriusque doctor, civitati Calari domiciliatus, tamquam procurator nobilis don Gasparis Manca, villae de Nuero, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate Calari celebratur, ut de dicta procuracione constat instrumento recepto per Jacobum Manca, publicum notarium die 6 mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum dicto infrascripto mihi concessa serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo, in procuratorem dicti principalis mei Joannem Antonium Puliga terrae de Posada, nunc Calari existentem, presentem...

[omissis]¹¹⁶

... Testes huius rei sunt Joannes Franciscus Solinas, presbiteri villae de Oliena, et Joannes Marras villae de Culler, respective habitatori Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, premissis propria manu scriptis, interfui requisitus fidem facio. /

142

1624 marzo 6, Cagliari

Diego de Aragall, governatore e riformatore del Capo di Cagliari e Gallura, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato nei doveri d'ufficio, nomina suo procuratore il suocero Francesco Zapata, alcaide di Cagliari.

(Admitatur)

c. 247

Noverint universi quod ego Didacus de Aragall, ordini de militia Sancti Jacobi de Spatta, de Consilio sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis et pro eadem gubernator et reformator in Capitibus Calari et Gallurae, Calari domiciliatus, quia propter nonnullis negotia servitio praefatae regiae magestatis adherentia et spectantia infrascriptis

¹¹⁶ Per la parte omessa cfr. n. 56.

minime adesse personaliter minime possum igitur, gratis et ex mea certa sciencia, constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem, et ad infrascripta generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, vos nobilem don Franciscum Sappatta alcaidum, castelanum fortitudinum huius presentis civitatis Calaris pro eadem magnifici domini nostri regis, socerum meum Calari etiam domiciliatum, absentem tanquam presentem, ad videlicet pro me et nomine meo donech fuerim absens in regio Parlamento...

[omissis]¹¹⁷ /

- c. 248 ...Actum est hoc Calari, die 6 mensis martii anno a nativitate Domini 1624. Signum mei nobilis dominis Didaci de Aragall constituenti prefacti qui haec laudo, concedo et firmo. Testes huius rei sunt Montserratus de Persia, causidicus Leapolae, et Paulus del Mestre, villae de Ocier, Calari degentes. (SN) Signum Hieronimi Aleu calaritari, auctoritatibus apostolica ubique regia vero universa et singula regna civitates, loca et dominia sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis Castellae, Aragonum, Sardiniae notarii publici, qui predicto adfuit heaque per alium scripti fecit ac clausit requisitus. /

143

1624 marzo 7, Cagliari

Francesca Torres, vedova di Leandro Torres, signora della villa di Ussana, curatrice dell'eredità della figlia Sisinnia, non potendo intervenire al Parlamento in quanto donna, nomina suo procuratore don Francesco de Castelvì, marchese di Laconi e visconte di Sanluri.

- c. 249 Noverint universi quod ego, dona Francisca Torres, vidua relicta a quondam domno Leandro Torres, domino utili qui erat villa de Ussana, Calari domiciliata, agens haec uti curatrix et manumissaria hereditatis et bonorum dicti quondam viri mei ratione minor etatis filiarum mihi et dicto quondam viro meo comunium, praecipuae nobilis donnae Sisinnae Torres suscedentis in proprietate et dominio dictae villae et non quatenus opus sit interponendis quia femmineo sexu impedita infrascriptis personaliter adesse nequeo et cetera, confidens ad plenum de industria et sufficientia vestri infrascripti illustris et egregii nobili don Franciscii de Castelvì, marchionis de Lacono et vicecomite de Sant Luri, Calari etiam populatumque, igitur, constituo et ordino procuratorem meum dicto nomine seu nomine et pro parte dictae nobilis Sisinnae filiae meae certum et cetera, ita quod et cetera, vos eundem illustrem et egregium nobilem domnum Franciscum de Castelvì, marchionem prefatum, absentem tanquam presentem, ad videlicet pro me et no-

¹¹⁷ Per la parte omessa cfr. n. 56.

mine meo dicto nomine seu verius nomine dictae nobilis filiae meae in regio Parlamento, seu visita generali...

[*omissis*]¹¹⁸ /

... Actum est hoc Calari, die 7 mensis martii anno a nativitate Domini 1624. / c. 249v.

Signum mei domnae Franciscæ Torres constituentis prefacti quae haec laudo, concedo c. 250 et dicto nomine firmo.

Testes huius rei sunt Baptista Frigado, caligarius, et Raphael Pirella sartor, Calari degentes.

(SN) Signum Hieronomi Aleu, calaritani, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per universa et singula regna, civitates, loca et dominia sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis Castellae, Aragonum, Sardiniae notarii publici, qui predicto adfuit heaque per alium scripti fecit ac clausit requisitus. /

144

1624 febbraio 15, Furtei

Adriano, Gaspare e Antonio Barbarà, domiciliati a Cagliari, nominano loro procuratore Antioco Sant Just di Cagliari affinché li rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 251

Noverint universi quod nos don Adrianus Barbara, don Gaspar Barbara et don Antonius Barbara, domiciliatus Calleri, presentes opido Furtey inventi, ex nostra certa scientia, constituimus et ordinamus procuratorem nostrum sertum espesiale et ad infrascripta generallem itta tamen quod especialitas generalitati ipsi minime deroget, nec e contra, vos dominum Antiocum San Just, in hac presentem civitate Calleris domiciliatum, absentem tamen quam presentem, ad videlicet per nos et in nomine nostro donec fuerimus absentes in regio Parlamento...

[*omissis*]¹¹⁹ /

... Actum est hoc in oppido Furtey, die 15 mensis februari anno a nativitate Domini 1624. c. 251v.

Sinium nostrum don Adrianus Barbara, don Gaspar Barbara et don Antonius Barbara constituentis prefati qui haec laudamus, consedemus et firmamus et cetera.

Testes huius rei sunt Jacobus Corona et Juannes Meli, opido Furtei.

Quibus rebus ego Antiocus Cao, scriba huiusmodi incontrate opido Furtey adfui interventus adfuit ita dita et tanquam interventus de his rebus supra dictis scriptis fidem facio manu propria ita est. /

¹¹⁸ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹¹⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

145

1623 dicembre 23, Alghero

Bernardo e Francesco Sanna, fratelli nobili algheresi, e Francesco Sanna, figlio minore di Bernardo, nominano loro procuratore Francesco de Abella perché li rappresenti nel Parlamento.

- c. 252 (Admitatur; el menor sin vote)
Die intitulata 23 mensis decembris anno a nativitate Domini 1623, Algeriis.
Los nobles don Bernat Sanna, don Francisco Sanna, jermans, y don Francisco Sanna, menor fill del dit don Bernat, tots domisiliats en la present ciutat de l'Alguer, gratis et cetera, cum presentis fan llur procurador cert et cetera, ita quod et cetera, al noble don Francisco de Abella domiciliat en la ciutat de Caller, absent et cetera, per a.que en nom y per part de dits constituents pugua y dega assistir en lo general Parlament...

[omissis]¹²⁰ /

- c. 252v. ...Testes Pere Casu y Antoni Falque y Bernat Escano que per lo notari infrascrit en dites coses a intervinguts.
Praemissis calamo alieno exaratis interfuit dictus Escano, substitutus meus, et ego Joannes Baptista Stella, civis et notarius publicus, et requisitus fidem facio. /

146

1623 dicembre 15, Alghero

La città di Alghero nomina suo procuratore don Francesco de Abella, nobile della città di Cagliari, perché la rappresenti nel Parlamento.

- c. 253 (Admitatur)
In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos don Franciscus Amat, Michael Carta domicellus, Nicolaus Ruguu, juris utriusque doctor, Joannes Baptista Abella et Joannes Antonius Pira anno presenti consilarii, rectores et procuratores civitatis Algeriis; don Gavinus Ferret, Joannes Melay Romaguera, Salvator Ravena, artium et medicina doctor, Hieronimus Ayada, Virgilius Gallo, Antonius Angelus Llorino, Joannes Andreas Arexa, Antonius Maggio, Bachius Aquena, Franciscus Manno, Petrus Poyuelo, Franciscus Virdi, Julianus Querqui, Gaspar Cubeddo, Angelus Massa, Joannes Baptista Poyuelo, Stephanus Tola, Alexander de lo Frasso, Benedictus ^{***121}, Joannes Maria Carta, Dominicus Avansino, Antonius Poyuelo, Dominicus Solinas, Gavinus Corda, Benedictus Qessa, Antonius Pintu, Joannes Baxo, Ambrosius Pionsu, Michael Pala, Bernardus Escano, Joannes Petrus Pinna, Hieronimus Delogu, Sebastianus Grandineta, Bachius Fanchello, Franciscus Girones et Joannes Baptista Carola, omnes proceres et deputati

¹²⁰ Per la parte omessa cfr. n. 63.

¹²¹ Il nome è incompleto.

de Consilio huiusmodi civitatis Algerii, facientes et representantes maiorem et seniore[m] partem dictae civitatis, attendentes quod illustrissimus et excellentissimus don Johannes Vives, locumtenens generalis presentis Sardiniae Regni ex mandato et pro parte sacrae catholicae et regiae magestatae domini nostri Philippi regis nostri, et nomine eiusdem, Curiam sive Parlamentum generalem in presenti Sardiniae Regno incolis et populis dicti Regni in civitate et Castro Callaris celebrare decrevit, et propterea citavit et mandavit consiliariis supradictis dictae civitatis Algerii quod in termi- / no assignato interessent dictae Curiae aut mitterent syndicum prout continetur in literis suae illustrissimae et excellentissimae dominationis quibus nos refferimus; sic presens universitas et civitas cupiens aliquam habilem et idoneam et capacem personam constituere, eligere et deputare quae in dicta Curia sive Parlamento generali ubilibet intra dictum Regnum tenendo et celebrando nomine et vice universitatis praefactae Algerii interveniat et continue assistat. Hisque consideratis firmamque et tenorem deliberationis generalis super praefatis, die presenti et subscripta insequentes et exequentes cum auctoritate, firma et decreto magnifici regii vicarii dictae civitatis infrascripti inferius firmatis consentientis, laudantis et decretantis, confidentes ad plenum de fide, legalitate, discrezione, animique sinseritate, probitate et habilitate, vos nobilis don Francisci de Abella, in civitate Callaris populati et cetera, gratis et ex nostra certa scientia, nomine totius universitatis et civitatis Algerii singularium et habitatorum eiusdem vos eundem nobilem don Franciscum de Abella, licet absentem tamquam presentem, notario et secretario infrascripto pro eo acceptante et cetera, constituimus, creamus et solemniter ordinamus syndicum, actorem et procuratorem nostrorum seu verius dictae universitatis et civitatis certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem ac videlicet pro nobis dicto nomine interveniendum et continue assistendum celebrazioni dicti regii Parlamenti...

[*omissis*]¹²² /

c. 256

... Actum est hoc in civitate Algerii, die 15 mensis decembris anno a nativitate Domini 1623.

Signa nostrum consiliarorum et proborum hominum supra nominatorum qui haec nomine totius universitatis et civitatis Algerii laudamus, concedimus et firmamus in nomine et posse dicti notarii et secretarii Consilii Algerii infrascripti.

Testes huius rei sunt Michael Serra et Petrus Masia, virgarii domus Consilii dictae civitatis. (SN) Signum meum Antonii Jaume, civis magnificae civitatis Algerii, auctoritate regia notarii publici per totum huiusmodi Sardiniae Regnum secretariquae Consilii dictae magnificae civitatis Algerii qui praeinsertum. /

¹²² Per la parte omessa cfr. n. 56.

147

1624 gennaio 26, Bosa

Diego Gaya, trovandosi a Bosa per il disbrigo di alcuni importanti affari, nomina suo procuratore Francesco Scano de Castelvi, signore della scrivania della Luogotenenza Generale e Governazione del Capo di Sassari e Logudoro, perché lo rappresenti nel Parlamento.

- c. 257 (Admitatur)
Die 26 mensis januarii anno 1624, Bosae.
Yo don Diego Gaya en la present ciutat trobat, per quant so impedit de alguns negossis a mi importants y a les coses infrascrites no me puch trobar, personalment, perço de mon grat y certa sciensia, en tot lo millors modo que puch, dech y me es permes fas, constituex, cree y solemnement ordene mon procurador cert y especial y a les coses infrascritas general, assì que la espessialitat a la generalitat no deroghe, ni per lo contrari, al noble don Francisco Scano de Castelvi de la ciutat de Saçer, señor de la scrivania de la Llochtenantia General y Governassio del Cap de Saçer y Llogudor et cetera, absent com si fos present, per a.que per mi y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]¹²³ /

- c. 257v. ... Testimonis son Joan Farina y Joannes Masala de dita ciutat de Bosa. (SN) Signum meum Joannis Antonii Vistoso, civis Sassarìs, apostolica regiaque auctoritatibus notarij publici, qui premissis omnibus alieno calamo scriptis rogatus interfui de quibus fidem facio requisitus clausi. /

148

1624 gennaio 23, Sassari

Pietro Gaya di Sassari, non potendo intervenire al Parlamento a causa di alcuni importanti impegni, nomina suo procuratore Francesco Scano de Castelvi, signore utile della Luogotenenza generale e Governazione del Capo di Sassari e del Logudoro.

- c. 258 (Admitatur)
Die 23 mensis januarii a nativitate Domini 1624, Sassarìs.
Yo don Pera Gaya de la present ciutat de Saçer, per quant son impedit de alguns negossis a mi importants y a les coses infrascrites no me puch trobar personalment, perço de mon grat y certa sciencia, en tot lo millor modo que puch, dech y me es permes, fas, consti-tuesch, cree y solemnement ordene mon procurador cert y especial y a les coses infrascrites general axi que la specialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, al noble don Francisco Scano de Castelvi de dita ciutat, señor de la Llochtenantia General y Go-

¹²³ Per la parte omessa cfr. n. 63.

vernassio del present Cap de Saçer y Llogudor, que es absent com si fos present, per a.que per mi y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]¹²⁴ /

...Testes son Gavinus Basso et Salvator Sanna, Sassaris.

c. 258v.

(SN) Signum meum Ioannis Antonii Quessa, civis Sassaris, apostolica regique auctoritibus notarii publici, qui premissis interfui requisitus clausi; constat de supraposito ubi legitur de la escrivania. /

149

1624 gennaio 22, Sassari

Luca Casagia, Giovanni Casagia Bronda, Maurizio e Anton Angelo Casagia Ogana, rispettivamente padre, figli e fratelli, donnicelli della città di Sassari, impediti a prender parte al Parlamento perché occupati in alcuni importanti affari, nominano loro procuratore Pietro Moros de Molinos, nobile domiciliato a Sassari.

(Admitatur propria lata etate)

c. 259

Die 22 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassaris.

Nosaltres Lucas Casagia, Joan Casagia y Bronda, Mauritio Casagia y Ogana y Antoni Angel Casagia y Ogana, para y fills y germans respective, donzells de la present ciutat de Sasser, per quant empedits de alguns negoçis a nos importants a les coses infrascrites no nos podem trobar personalment, perço de grat y nostra certa scientia, en tot lo millor modo que podem y devem y permes nos es, fem, constituim, cream y solemnement ordenam nostre procurador cert y especial y per.a les coses infrascrites general axi que la specialitat a la generalitat no deroghe, ni per lo contrari, al noble don Pedro Moros y Molinos, en esta dicta ciutat domiciliat, absent com si fos present, per a.que per nos y en nostre nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]¹²⁵ /

...Testes ad firmas dictorum Lucas et Joannis Casagia qui incontinenti firmarunt sunt Pancratius Serra et Joannes Franciscus Longo, Sassaris. Testes vero ad firmas dictorum Mauritiū et Antonii Angieli Casagia et Ogana (...) ¹²⁶ die 23 predictorum mensis et anniī firmarunt intus predictis.

c. 259v.

Ego Gavinus Nuseo et Longo, civis et notarius publicus presentis civitatis Sassaris, de praemissis fidem facio, cum addito ubi legitur altres. /

¹²⁴ Per la parte omessa cfr. n. 63.

¹²⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹²⁶ Il termine è illeggibile.

150

1624 febbraio 13, Cagliari

Pietro Moros de Molinos, di Sassari momentaneamente presente a Cagliari, procuratore di Luca Casagia, donnicello della stessa città, nomina come suo sostituto Pietro Luigi Santa Fé, donnicello dimorante a Cagliari.

c. 260

Die 13 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego don Petrus Moros de Molinos, civitatis Sassaris domiciliatus, ad presens Calari existens, tanquam procurator Lucae Casagia domicelli eiusdem civitatis Sassaris, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod celebratur in hac civitate Calari ut de dicta procurazione constat instrumento recepto per Gavinum Nuseo et Longo, publicum notarium die 22 mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum dicto instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dicti principalis mei Petrum Ludovicum Santa Fe, domicellum, civis civitatae Calari commorantem, absentem et cetera...

[omissis]¹²⁷

... Testes huius rei sunt Vincentius Tarazona, Calari habitator, et Joannes Grixoni, domicellus villae de Ocier habitator Calari repertus.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de premissis propria manu scriptis interfui et de eis requisitus fidem facio. /

151

1623 dicembre 28, Sassari

Giovanni Antonio Martínez Casagia, il dottor Francesco Martínez Pilo e Matteo Martínez Pilo, rispettivamente padre e figli, donnicelli della città di Sassari, nominano loro procuratore don Francesco Diaz, dottore in leggi della stessa città affinché li rappresenti nel Parlamento.

c. 266 ¹²⁸

(Admitatur)

Die 28 mensis decembris anno a nativitate Domini 1623, Sassaris.

In Dei nomine amen. Sit omnibus notum quod nos Joannes Antonius Martinez et Cassagia, domicellus, civis presentis civitatis Sassaris, et doctor Franciscus Martinez et Pilo, et Matheus Martinez et Pilo, filii legitimi et naturales dicti Joannis Antoni,

¹²⁷ Per la parte omessa cfr. n. 49.

¹²⁸ Le carte 261-265 riportano le dichiarazioni concernenti il titolo di cavaliere a favore di Giovanni Brughitta.

gratis ex certa scientia facimus, constituimus et ordinamus procuratorem nostrum et cuiuslibet nostrum certum et cetera, ita quod et cetera, vos don Franciscum Diez, juris utriusque doctorem dictae civitatis, absentem et cetera, videlicet ad interessendum pro nobis et nomine nostro et cuiuslibet nostrorum in regio et generali Parlamento...

c. 266v.

[*omissis*]¹²⁹ /

... Testes Joannes Clemens de Serra et Antonius Coasina, Sassari.
Gavinus Pilo, civis Sassarisi, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus et domus Consilii dictae civitatis secretarius publicus et domus Consilii dictae civitatis secretarius, de predictis alieno calamo scriptis fidem facit. /

152

1624 marzo 11, Cuglieri

Angelo de Roma, cavaliere della villa di Cuglieri, non potendo partecipare al Parlamento, nomina suo procuratore Gerolamo Zatrillas Castelvi, residente a Cagliari. c. 267

Die 11 mensis marçii anno a nativitate Domini 1624, Culler.

Angel de Roma, cavaller de la present villa de Culler, attes y considerat que no pot personalment assistir en la ciutat de Caller al real y general Parlament que lo present y corrent ayn celebra lo illustrissim y excellentissim señor don Juan Vivas, señor de les baronies de Benefairo y Santa Coloma, del Consell de la sacra catholica real magestat del rey nostre señor y son virrey y capità general en lo present Regne, per habilitar al ditt de Roma en lo dit real Parlament de la merced que sa magestat lis te feta de cavaller, segons en llur privilegi es de veure al qual se atgia relasio; perço et alias dit, gratis et cetera, ab tot lo millor modo que pot y deu, fa, constituex, crea y solenament ordena llur procurador sert y espessial y per a les coses devaill escriptes general de manera que la espessialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, es a.saber al noble señor don Hieroni Cetrillas y Castelvy, resident en la dita siut[at], absent com si fos present, ab potestat de poder substituir, per que en nom y part de dit constitent puga y dega en lo dit real Parlament...

c. 267v.

[*omissis*]¹³⁰ /

... Testes Juan Monte Sanna y Juan de Roma Carta, de la present villa de Culler.
A les predictes coses de ma aliena escriptes so intervingut yo Juan Andreu de Monte Virde, escriba publich del present comtat de Culler, de les quals ne fas fe en judisi y fora. /

¹²⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹³⁰ Per la parte omessa cfr. n. 63.

153

1624 marzo 11, Cuglieri

Angelo de Roma, cavaliere della villa di Cuglieri, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato nel disbrigo di alcuni importanti affari, nomina suo procuratore Gerolamo Zatrillas Castelvì.

- c. 268 Die 11 mensis marçii anno a Nativitate Domini 1624, Culler.
Yo Angel de Roma, cavaller de la present villa de Culler, per quant so empedit de alguns negossis a mi inportants a les coses infrascrites no me puch trobar, y persò, confiant de la doctrina, legalitat y retitut en entrar y determinar los negossis del real Parlament, de mon grat y serta scientia en tot lo millor modo que puc y dec, cree y solemnement ordene mon procurador sert y especial a les coses infrascritas general a.que la specialitat no derogue a la generalitat, nech e contra, al noble señor don Hieroni de Cetrillas y Castelvi, absent com si fos present, a potestat de poder substituir per a.que per mi y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]¹³¹ /

- c. 268v. ... Testes Juan Monte Sanna y Juan de Roma Carta de la present villa de Culler.
A les predictes coses de ma aliena escriptes so intervingut yo Juan Andreu de Monte Virde, escrivà publich del present comtat de Culler, de les quals ne fas fe en judisi y fora. /

154

1624 gennaio 24, Sassari

Gioachino Paduano, donnicello della città di Sassari, essendo impegnato in alcuni importanti affari, nomina suo procuratore Michele Comprat [de Castelvì], signore della baronia di Torralba e Cabuabbas, affinché lo rappresenti nel Parlamento.

- c. 269 (Admitatur)
Die 24 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.
Yo Juaquin Paduano, donzell de la present ciutat de Saçer, per quant estich enpedit de alguns negossis a mi emportans y a les coses infrascrites no me puch trobar, personalment, perço de mon grat y certa sciensia, en tot lo millor modo que puch y dech y me es permes fas, constituex, crehe depute, nomene y solemnement ordene mon procurador cert y espessial y a les coses infrascritas general, de manera tal que la spessialitat a la gieneralitat no derogue, ni per lo contrari, a Miquel Comprat, donçell, señor de la baronia de Toralba y Cabo Abbas, en la present ciutat domiciliat, absent com si fos present, per a.que per mi y en mon nom puga y dega presentar en lo real Parlament...

¹³¹ Per la parte omessa cfr. n. 63.

[omissis]¹³² /

... Testes huius rei sunt Gavinus de Apretto et Carta, et Gavinus de Aquena, domicellus c. 269v. Sassaris.

Signum meum Cosmae Ruina Sialeddo, civis Sassaris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec feci rogatusque clausi. /

155

1624 febbraio 14, Cagliari

Michele Comprat de Castelvi, donnicello e signore dell'incontrada di Torralba e Cabuabbas, domiciliato a Sassari, già procuratore di Gioachino Paduano nel Parlamento, nomina come suo sostituto Bonaventura Otger.

(Admitatur)

c. 270

Die 14 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego Michael Comprat de Castelvi, domicellus, dominus incontrate de Torralba et Cabo de Abbas, civitati Sassaris domiciliatus Callari existens, tanquam procurator Joachini Paduano, domicelli eiusdem civitati Sassaris, constitutus ad interessendum in generali Parlamento in presenti civitate Calari celebratur, ut de dicta procurazione constat instrumento recepto per Cosmam Ruina, publicum notarium, die 24 mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum dicto instrumento mihi concessa serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo, in procuratorem dicti principalis mei Bonaventuram Otger, equitem civitatae Calari comorantem, absentem, et cetera...

[omissis]¹³³

... Testes huius rei sunt nobili don Jacobus olim don Franciscus Manca de Homedes, baro de Usini, et don Joannes Antonius de la Bronda, civitatae Sassaris, Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, qui premissis propria scriptis manu interfui requisitus fidem facio. /

156

1624 marzo 7, Cagliari

Giovanni de Andrada, consigliere e giudice della Curia regia, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato nei doveri d'ufficio, nomina suo procuratore Pietro Moros de Molinos, nobile domiciliato nella città di Sassari.

¹³² Per la parte omessa cfr. n. 63.

¹³³ Per la parte omessa cfr. n. 56.

(Admitatur)

Die 7 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego don Joannes de Andrada, regius consiliarius iudexque regiae Curiae pro sua magestate domini nostri regis in presenti Regno, presentis civitate Calari domiciliatus, quia in regio generali Parlamento, quod celebratur in presenti civitate per illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vivas, locumtenentem et capitaneum generalem presentis Regni nomine praefactae regiae maiestatis incolis praedicti Regni, minime valeo in convocationibus ad dictum effectum fiendum per Stamentum militare, eo quod in aliis negotiis servitium suae maiestatis consertentibus occupatus existo et quod personaliter fieri non potest per mandatum fieri videtur idcirco eis melioribus via, modo et forma quibus de jure melius facere possum et valeo, serie cum presenti facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum verum, certum et cetera, ita quod et cetera, nobilem don Petrum Moros de Molinos, civitate Sassari domiciliatum, ad presens Calari existentem, absentem tamquam presentem...

[omissis]¹³⁴

...¹³⁵ Testes huius rei sunt Baquis Tula, villae de Bolotena, et Baptista Fois, civitate Castri Aragonensis, Calari reperti.

Ego Protus Pinto auctoritate regia publicus notarius, de praemissis propria manu scriptis quibus interfui requisitus fidem facio. /

157

1624 febbraio 1, Oristano

Francesco Trogu, Sisinnio Loi, Monserrato Cabra, Agostino Pira, dottori in leggi, Martino Monni, dottore nei sacri canoni, Gaspare Onni, dottore in teologia, Antioco Manca e Giacomo Porta, canonici della chiesa metropolitana di Arborea, nominano loro procuratore Giovanni Dexart, dottore in leggi, affinché li rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

In Dei nomine. Noverint universi quod nos Franciscus Trogu, Sisinnius Loi, Montisseratus Cabra, Augustinus Pira, utriusque iuris doctores, Martinus Moni, sacri canoni doctor, Gaspar Onni, sacrae theologiae doctor, Antiochus Manca et Jacobus Porta, omnes canonici istius ecclesiae metropolitanae Arborensis, convocati et congregati de mandato prefati illustris et admodum reverendi domini Francisci Trogu canonici antiquioris dicti reverendi Capituli mediante Josepho Serra, subdiacono, ad sonum capitularis campanae, ut moris est, intus sacrestiam praefactae metropolitanae ecclesiae ubi per huiusmodi et aliis his si-

¹³⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹³⁵ La carta è priva della numerazione originale. Si indica la c. 358 della nuova cartulazione.

milibus negotiis convocari et congregari solemus tamquam maior et sanior pars et plus quam duae partes reverendorum praefacti ipsis et predicti Capituli canonicorum seu Capitulari in presentiarum in presenti civitate Oristani reperentur Capitulum facientes et celebrantes, laudando in primis et ante ora aprobando, ratificando et confirmando totum id quicquid ac quantum per infrascriptum juris utriusque doctorem Joannem Dexart, sindicum et procuratorem nostrum...

[omissis]¹³⁶ /

... Actum est hoc in civitate Oristani, die prima mensis februarii anno a nativitate Domini 1624. c. 273

Signa nostrum Francisci Trogu, Sisinni Loi, Montiserrati Cabra, Augustini Pira, Martini Moni, Antiochi Manca et Jacobi Porta, Capitularium arborensi constituentium prefatorum, qui hec laudamus, concedimus et dicto nomine firmamus et juramus.

Testes huius rei sunt Antonius Angelus Porta, civis Oristani, Andreas Scano, negociator, et Joannes Antonius Scano, magister curruum, Oristani habitatores.

(SN) Signum meum Petri Angeli Mura, apostolica ubique regia vero auctoritatibus per omnem presens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristani, qui praedictis, una cum praenominatis testibus adfuit proprio calamo scripsit et requisitus clausit. /

158

1624 febbraio 8, Cagliari

Giovanni Dexart, dottore in leggi, donnicello domiciliato a Cagliari, in qualità di procuratore e rappresentante del Capitolo di Arborea nel Parlamento, nomina come suo sostituto con gli stessi poteri Antonio Tola, dottore in leggi e canonico della chiesa primaziale cagliaritana.

Die 8 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 274

Ego juris utriusque doctor Joannes Dexart, domicellus in huiusmodi civitate et Castro Calari domiciliatus, ad haec specialiter et expresse ab illustri Capitulo et capitularibus ecclesiae metropolitanae Arborensis instrumento per Petrum Angelum Mura, notarium publicum in civitate Oristani die primo presentis et cabentis mensis februarii, recepto unacum reverendo sacrae theologiae doctore Gaspare Onni, canonico arborense, et insolidum et cum posse substituendi, constitutus et ordinatus sindicus et procurator dictorum nomine substituendi potestate ipsa praedicta uti volens de meo dicto jam nomine certa sciencia (dum tamen ego et dictus alius praenominatus sindicus et procurator absentes fuerimus et his non interveniemus) substituo et ordino sindicum et procuratorem meum eodem nomine, seu verius dictorum principalium meorum ante dicto nomine certum et specialem atque ad infrascripta generalem ita tamen et cetera, vos admodum re-

¹³⁶ Per la parte omessa cfr. n. 56.

verendum iuris utriusque doctorem Antonium Tola, sanctae maioris et insignis ecclesiae primatialis calaritanae canonicum, his presentem...

[*omissis*]¹³⁷ /

- c. 274v. ... Testes sunt Antonius Sordano, presbiter civitati Ecclesia- / rum, et iuris utriusque doctor Joannes Ferrer, Calari domiciliatus.
Fidem facit ego dictis Joannes Antiochus Corona, notarius publicus calaritanus, haec subscribens. /

159

1624 marzo 14, Cagliari

Giacomo Urtado de Montalvan, figlio di Salvatore, donnicello domiciliato a Cagliari, essendo impegnato nel disbrigo di alcuni affari, nomina suo procuratore Bonifacio Capai, dottore in leggi, perché lo rappresenti nel Parlamento.

- c. 275 Noverint universi quod ego Jacobus Urtado de Montalvan, filius legitimus et naturalis Salvatoris Urtado de Montalvan, domicellus, in oppido Leappole ex appendiciorum Calari domiciliatus, sciens et attendens infrascriptis non possum interesse quia sum impeditus aliis negotiis ut de meo impedimento espresso cum claram notario infrascripto ac etiam fidem proprio juramento factam, idcirco tenore presentis vos nobilem don Bonifacium Capai, utriusque iuris doctorem, his presentem, facio, constituo, creo et deputo ad usque pro me et nomine meo comparandum et intelligendum propositionem per prefectum illustrissimum et excellentissimum locumtenentem et capitaneum generalem, fiendum et a dicto deliberandum cum aliis Brachiis et tota Curia...

[*omissis*]¹³⁸ /

- c. 276 ... Actum est hoc Calari, die 14 mensis martii anno a nativitate Domini 1624.
Signum Jacobi Urtado de Montalvan, constituentis predictis haec laudo, concedo et firmo.
Testes huius rei sunt Michael Angelus Peis Folgueri, notarius, et Didacus Correlli, scriptor, Calari habitatores.
Premissis fidem facit Jacobus Manca, publicus notarius Calari, haec subscribens proprio calamo. /

160

1624 febbraio 12, Bosa

Il podestà, i consiglieri e i giurati del Consiglio civico della città di Bosa, non po-

¹³⁷ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹³⁸ Per la parte omessa cfr. n. 56.

tendo prendere parte al Parlamento, nominano come loro procuratore Antioco Pitalis, cittadino della stessa città.

(Admitatur)

c. 277

Die 12 mensis februarii 1624, Bosae.

Noverint universi quod nos Jacobus Lovasco, Gironimus Delitala, Franciscus Marongio, Petrus Carta et Antonius Milia, conciliarii presentis anni in presenti civitatae Bosae, Salvador Are, Jacobus Devinus, Petrus Pitalis, Jeronimus Minutoli, Antonius Visentius Ferale, Augustinus Delitala, Antonius Solinas, Ipolitus Are, Micael Porcella, Simon Milia, Salvator Ruyo, Joannes Baptista lo Frasso, Joannes Petrus Casiles, Angelus Minutuli, Antonius Angelus Are, Baptista Are, Stefanus Milia, Jacobus Murgia, Bartolomeus Pisquedda, Antiocus Naitana minor, Joannes Petrus Pirella, Leonardus Naitana, Julianus Mardeddu, Antiocus Sanna, Nicolaus Carvone, Joanne Franciscus Ruio, Joannes Obino, Antonius Angelus Dore Pinto, Petrus de Coros, Antonius [...ca], Ambrosius Carta, Marcus Sechi, Joannes Salaris, Saturninus Quessa, Gaspar Marongio, Franciscus Ariho, Joannes Petrus Are, Franciscus Airaldo, Joannes Antiocus Naitana, Alfonsus Serra, Antonius Caria, Antonius Obino, Gabriel Marongio, Ambrosius Naitana, doctor Joannes Arca, Petrus Carta minor, Gaspar Caria, Joannes Pira, Cristofol Mele, Joannes Thomas Porcu, Cosme Ruyo, Sebastianus Miale, Antonius Angelus Dore, Leonardus Contene, Angelus Seque et Gavinus Porcu, omnes jurati et de Consilio presenti civitatis Bosae, convocati de ordine nostri praedicti in capite consilarii mediante Joanne Sequi, virgarium praedictorum consilioriorum, et ab intervensione et assistensia magnifici Francisci Are, regii potestatis et dins (...) ¹³⁹ presentis civitate Bosae ac cum auctoritatae et decreto de regis potestatis infrascriptis interponendo justa regia privilegia istius civitatis Bosae et congregati ad sonum consiliariorum campanae ut moris est intus domum Consilii et universitatis predictae civitatis ubi (...) ¹⁴⁰ congregati (...) ¹⁴¹ et plusquam due partes / juratorum c. 277v. de Consilio concilii facientes, tenentes et celebrantes, attendentes quod tria Stamenta seu Braquia presentis Sardiniae Regni et inter ea nos cum litteris requisitoriis sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis (...) ¹⁴² illustrissimi et excellentissimi domini don Ioannes de Vivas, dominus baroniaroum Benifarii et Sanctae Colome, locumtenenti et capitanei generalis presenti Sardiniae Regni, fuimus convocati ut fuisemus, et comparuisemus in civitate et castro Calaris in Curiis generali quam ibidem prefectus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens generalis vice suae regiae magestatis gerentes regniculi prefecti Regni indixit et convocavit ac tenere et celebrare intendit, attendentes etiam quod aliis negotiis prefectae civitatis inpedit ac proter predictae civitatis Bosae non posumus nos in ditam civitatem Calaris transferre, nec in ipsa Curia adesse prout deceret ut de dicto nostro impedimento notorio constat, idcirco tenore presentis

¹³⁹ Il termine è illeggibile.

¹⁴⁰ *Idem.*

¹⁴¹ *Idem.*

¹⁴² *Idem.*

instrumenti et de nostra certa sciensia dicto nomine imo verius predictae civitatis scilicet maioris partis dicti Consilii facimus, creamus et solemniter ordinamus syndicum et actorem ac et nuncium nostrorum imo verius prefacte civitatis et universitatis Bosae certum et specialem et ad infrascripta generalem ita tamen quod specialitas generalitati minime deroget, nec e contra vos Antioicum Pitalis, civem eiusdem civitatis Bosae, absentem tamquam presentem...

[*omissis*]¹⁴³ /

c. 279 ... Testes Joannes Lixiri et Antonius Pitales, presentis civitatis Bosae.
Joannes Thomas Ledda et Carta, secretarius domus Consilii magnificae civitatis Bosae, id licet.

En la matexa hora, y trobant.se personalment en dit Consell lo magnifich Francisco Are, potestat real y jutgie hordinari de la present ciutat, per usar de son uffici y de la real auctoritat interposa lo real decreto segons axi hu ferma y jura en poder de mi infrascrit y dels testimonis baix escrits que a ditas cosas foren presents.

Testes mestre Johan Lixiri y Antonio Pitales, tots de Bosa.

Angelus Contena, scriba curiae Potestariae presentis civitatis Bosae pro herede Sanna. /

161

1624 gennaio 26, Sassari

Orazio Figo, proavvocato fiscale del Capo di Sassari e Logudoro, e Francesco, suo figlio, non potendo intervenire al Parlamento perché trattenuti da urgenti impegni, nominano come loro procuratore Gaspare de Castelvi, commissario generale del suddetto Capo.

c. 280 Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.
Nos doctor Horatius Figo, pro advocatus fiscalis presentis capituli Sasseris et Logudorii pro sua magestatae, et Franciscus Figo, pater et filius, domicelli presentis civitatis Sasseris, quia aliquibus de causis nobis valde urgentibus infrascritis personaliter adesse non possumus ideo gratis et cetera, facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus procuratorem nostrum certum et cetera, ita quod et cetera, nobilem don Gasparem de Castelvi, commissarium generalem, equitum, in presenti Capite Sasseris et Logudoris, presentem, ad videlicet pro nobis et nomine in regio Parlamento...

[*omissis*]¹⁴⁴

¹⁴³ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁴⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

...Testes ad firmam dicti magnifici doctoris Horatii Figo qui incontinenti firmavit sunt magnificus doctor Joannis Jacomonio, assessor in civilibus, et magnificus doctor Jacobus Alivesi, assessor in criminalibus in presenti Capitis. Testes ad firmam dicti Francisci Figo qui die 27 predictorum firmavit sunt Petrus Perantonio de Aquenza / et Nicolaus Vargio c. 280v. civis Sassari, atque ego Joannes Baptista Biancareddo, qui ymo notario infrascripto firmam recepi.
Ego Gavinus Nuseo et Longo, civis, notarius publicus presentis civitatis Sassari, de praemissis fidem facio. /

162

1624 febbraio 13, Cagliari

Gaspare De Castelvi, di Sassari, procuratore nel Parlamento di Orazio e Francesco Figo, donnicelli della stessa città, rispettivamente padre e figlio, nomina come suo sostituto Gaspare Cugia, cavaliere abitante a Cagliari.

Die 13 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 281

In Dei nomine. Ego don Gaspar de Castelvi, civitatis Sassari residens Calari repertus, tamquam procurator Oratii Figo, domicelli, juris utriusque doctor, pro fisci advocati Capitis Sassari et Lugudorii, et Francisci Figo, domicelli eius filii, constitutus ad interessendum in generali Parlamento in hac civitate Calari celebraturo, ut constat de mea procuracione instrumento recepto per Gavinum Nuseo et Longo, publicum notarium dictae civitatis Sassari, die 26 mensis januarii proxime praeteriti presentis anni, utendo facultate substituendi, cum dicto precalendato instrumento mihi concessa, scienter et gratis, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dictorum principalium meorum Gasparem Cugia, equitem, presentis civitatae habitantem, absentem et cetera...

[omissis]¹⁴⁵ /

... Testes huius rei sunt Petrus de Castro, mercator, et Andreas Corda civitatis Sassari habitator, Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, qui praemissis propria manu scriptis, interfui requisitus fidem facio die et anno ut supra. /

163

1624 gennaio 28, Sassari

Francesco Casalabria, donnicello di Sassari, non potendo intervenire al Parlamento a causa di alcuni importanti impegni, nomina come suo procuratore Giovanni Antonio de la Bronda, dottore in leggi della stessa città.

¹⁴⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

c. 282

(Admitatur)

Die 28 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Yo Francisco Casalabria, dongell de la present ciutat de Saçer, per quant so impedit de alguns negossis a mi importans y a les coses infrascrites no me puch trobar personalment, perço de mon grat y certa sciensia, en tot lo millor modo que puch, dech y me es permes, fas, constituex, cree y solemnement ordene mon procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la especialitat a la generalitat no deroghe, ni per lo contrari, a vos don Joan Antoni de la Bronda, juris utriusque doctor civisque de dita ciutat, que es absent com si fos present, per a que per me y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]¹⁴⁶ /

c. 282v.

...Testes Gavinus Bono et Salvator Sanna, Sassaris.

(SN) Signum Joannis Antoni Quessa, civis Sassaris, auctoritate apostolica ubique regia vero per hoc presenti Sardiniae Regnum publici notari, qui premissis interfui et requisits clausi. /

164

1624 febbraio 14, Cagliari

Giovanni Antonio de la Bronda, cavaliere di Sassari, delegato da Michele Angelo Casagia, donnicello della stessa città, a rappresentarlo nei lavori del Parlamento, nomina come suo sostituto Vincenzo Tarazona, cavaliere abitante a Cagliari.

c. 283

Die 14 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine, ego don Joannes Antonius de la Bronda, eques, civitatis Sassaris ad presens Calari existens, tanquam procurator Michaelis Angeli Casagia, domicelli eiusdem civitatis Sassaris, constitutus ad interessendum in generali Parlamento in presenti civitate Calari celebraturo, ut ad dicta procuracione constat instrumento recepto per Franciscum Folargio, publicum notarium die 27 mensis januarii proxime praeteriti presentis anni, utendo facultate substituendi, cum precalendato in strumento, mihi concessa serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dicti principalis mei Vincentium Tarazona, equitem presentis civitatae commorantem, absentem, et cetera...

[*omissis*]¹⁴⁷

...Testes huius rei sunt nobili don Phelippus Pilo et don Franciscus Tola Tavera, civitatis Sassaris habitatores, Calari reperti.

¹⁴⁶ Per la parte omessa cfr. n. 63.

¹⁴⁷ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de praemissis propria manu scriptis interfui requisitus fidem facio. /

165

1624 febbraio 10, Alghero

Gavino Ferret, signore di Putifigari, abitante ad Alghero, nomina come suo procuratore Gaspare Malonda perché lo rappresenti nel Parlamento.

Noverint universi quod ego, capitaneus don Gavinus Ferret, dominus oppidi de Putu Figari in presenti civitate Alguerii populatus, attendens quod tria Stamenta seu Braquia presentis Regni et precipue secularis cum litteris convocatoris tam sacrae catholicae regiae magestatis quam excellentissimi domini locumtenentis et capitanei generalis presentis Regni, fuerunt vocato in civitate Calari ad Parlamentum generalem vice et nomine suae maiestatis indixit et convocavit ac tenere et celebrare intendit et quia celebratur in dita civitate Calaris et personaliter interesse nequeo in dicto regio Parlamento igitur, gratis et ex mea certa sciensia facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta generalem, ita tamen quod specialitas ipsi generalitati minime deroget, nec et contra, Gasparem Maluenda, absentem vel ut presentem... c. 284

[omissis]¹⁴⁸ /

...Actum est hoc in presenti civitate Alguerii, die 10 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624. c. 284v.

Signum don Gavini Ferret constituentis predicti qui hec laudo, concedo et firmo.

Testes huius rei sunt Franciscus de Rocamarti, dominus baroniae de Monte Leonis, et Andreas Auria, Alguerii.

(SN) Signum meum Joannes de Medina, civis Alguerii, auctoritate regia notarii publici per totum presens Sardiniae Regnum, qui haec scribi fecit et requisitus clausit. /

166

1624 marzo 8, Cagliari

Gaspare Malonda, cavaliere valenzano residente a Cagliari, delegato da Gavino Ferret a rappresentarlo nel Parlamento, nomina come suo sostituto Giovanni de Tola Guidizoni, donnicello della villa di Posada.

Die 8 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 285

In Dei nomine. Ego Gaspar Malonda, miles valentinus ad presens Calari residens, tanquam procurator nobili don Gavini Ferret civitatis Alguerii, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur, ut de dicta procuracione con-

¹⁴⁸ Per la parte omessa cfr. n. 56.

stat instrumento recepto per Joannem de Medina, notarium die 10 mensis februarii proxime praeteriti, utendo facultate substituendi, cum dicto instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dicti principalis mei Joannem de Tola Guidiçoni, domicellum vila de Posada Calari repertum, absentem et cetera...

[*omissis*]¹⁴⁹

...Testes huius rei sunt Balthasar Pasqual et Franciscus Miquel, civis Calari et Villae Novae respective habitatores.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, qui praemissis quibus interfui requisitus fidem facio. /

167

1624 marzo 9, Cagliari

Giovanni Battista Urtado de Montalvan, figlio di Melchiorre, donnicello domiciliato nella Lapola, appendice di Cagliari, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato nel disbrigo di alcuni importanti affari, nomina come suoi procuratori Bonifacio e Agostino Capai, rispettivamente padre e figlio, quest'ultimo dottore in leggi.

c. 286 Noverint universi quod ego Joannes Baptista Urtado de Montalvan, filius legitimus et naturalis quondam Melchior Urtado de Montalvan, domicelli, in oppido Leappolae ex appendiciorum Calari domiciliatus, sciens et attendens infrascriptis non possum interesse quia sum impeditus aliis negotiis ut de meo impedimento expresso nam claram notario infrascripto ac etiam fidem proprio juramento factam, idcirco tenore presentis vos nobiles don Bonifacium Capai et domnum Augustinum Capai, utriusque iuris doctorem, patrem et filium his presentes, procuratores meos certos et speciales et ad infascripta etiam generales, facio, constituo, creo et deputo ac quemlibet vostrorum insolidum itaquod non sit melior prius inceptum fuerit per alium vestrum mediari valeat (...) ¹⁵⁰ omnino ad effectum ac si per vos actum sive gestum foret ad videlicet ad comparendum et interessendum pro me et nomine meo in dita Curia...

[*omissis*]¹⁵¹ /

c. 287 ... Actum est hoc Calari, die 9 mensis martii anno a nativitate Domini 1624. Signum Joannis Baptista Urtado de Montalvan, constituentis predicti qui predicta firmam ac de meo impedimento juramento meo fidem facio.

¹⁴⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁵⁰ Il termine è illeggibile.

¹⁵¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Testes huius rei sunt Petrus Olives, causidicus et / Joannes Jeronimus Cabiddo, lapisida, c. 287v.
in oppido Stampacis appendiciorum Calari habitatores.
(SN) Signum Jacobi Manca, apostolica et regia auctoritatibus publici notarii, civis Calari,
qui premissis adfuit ac rogatus et requisitus clausit. /

168

1624 febbraio 27, Cagliari

Antioco de Castelvì, domiciliato a Cagliari, nomina come suo procuratore Antonio Brondo, conte di Serramanna, per rappresentarlo nei lavori del Parlamento.

(Admitatur)

c. 288

Noverint universi quod ego don Antiochus de Castelvi, Calari domiciliatus, gratis et ex mea certa sciencia, constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infascripta generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, vos illustrem et egregium dominum don Antonium Brondo, comitem Serrae Mannae in hac presente civitate Calari populat et cetera, presentem ad videlicet pro me et nomine meo in regio Parlamento, sive visita generali...

[omissis]¹⁵² /

... Actum est hoc Calari, die 27 februarii anno a nativitate Domini 1624.

c. 288v.

Signum mei domini Antioci de Castelvi, constituentis prefacti qui haec laudo, concedo et firmo.

Testes huius rei sunt Joannes Dominicus Onnis, villae de Furtei, et Balthasar Sanna, villae de Bortigalo, Calari degentes.

(SN) Signum Hieronimi Aleu, calaritani auctoritatibus apostolica ubique regia vero universa et singula regna civitates, loca et domina sacrae catholicae regiae maiestatis domini nostri regis Castellae, Aragonae, Sardiniae notarii publici, qui predicits adfuit ac cum rato comisi et rato meo clausit et requisitus. /

169

1624 marzo 6, Cagliari

Alfonso Gualbes nomina suo procuratore il marchese di Laconi [Francesco de Castelvì] perché lo rappresenti nel Parlamento.

Die 6 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 289

In Dei nomine. [...] Alphonsus Gualbes [...] per a l.illustre marques de Lacono, a effecte de assistir en lo real general Parlament y poder de substituir segons dins...¹⁵³

¹⁵² Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁵³ Il documento, che prosegue nel verso della stessa carta, presenta numerose lacune non integrabili.

170

1624 febbraio 16, Oristano

Pietro Paolo Parti, donnicello di Oristano, non potendo intervenire al Parlamento perché occupato da numerose incombenze, nomina suo procuratore Alfonso Gualbes.

- c. 290 (Admitatur)
In Dei nomine. Noverint universi quod ego Petrus Paulus Parti, domicellus, Oristani domiciliatus, quia plurimis occupatus negotis infrascriptis peragendis personaliter adesse non possum, idcirco confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et suficiencia, generositate et nobilitate vestris nobilis don Alonsi Gualbes, Calari domiciliati, gratis et de mea certa sciencia, constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem et ad infrascripta generalem ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget nec adverso, vos eundem nobilem don Alonsum Gualbes, his licet absentem tanquam presentem, ad videlicet pro me et nomine meo comparendum in Curiae et Parlamento...

[omissis]¹⁵⁴ /

- c. 291 ... Actum est hoc Oristani, die 16 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624. Signum Petri Pauli Parti constituentis prefacti que hac laudo, concedo, firmo et juro. Testes huius rei sunt Thomas Airaldo, Joanes Antiochus Gallus et Michael Moni, scriptores Oristani habitatores.
(SN) Signum Michaelis Nonni, apostolica ubique regia vero auctoritatibus per omne presens Sardiniae Regnum publici notarii, civis Oristanis, qui predictis adfuit per alium scribi fecit et requisitus clausit, cum correptis sequentibus: habilitatus, gravaminum, cum, animam meam, quae, et, ea. /

171

1624 febbraio 27, Cagliari

Salvatore de Castelvi, domiciliato a Cagliari, nomina suo procuratore Antonio Brondo, conte di Serramanna, perché lo rappresenti nei lavori del Parlamento.

- c. 292 (Admitatur)
Noverint universi quod ego don Salvator de Castelvi, Calari domiciliatus, gratis et ex mea certa sciencia, constituo et ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, vos illustrem et egregium dominum don Antonium Brondo, comitem Serrae Mannae in hac

¹⁵⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

presente civitate Calaris populati presentem, ad videlicet pro me et nomine meo in regio Parlamento...

[*omissis*]¹⁵⁵ /

... Actum est hoc Calari, die 27 februarii anno a nativitate Domini 1624.

c. 292v.

Signum mei don Salvatoris de Castelvi, constituentis prefacti, qui haec laudo, concedo et firmo.

Testes huius rei sunt Joannes Dominicus Onnis, villae de Furtei, et Balthasar Sanna, villae de Bortigalo, Calari degentes.

(SN) Signum Hieronimi Aleu, calaritani auctoritatibus apostolica ubique regia vero universa et singula regna, civitates, loca et domina sacrae catholicae regiae maiestatis domini nostri regis Castellae, Aragonum, Sardiniae notarii publici, qui predicits adfuit eaque per alium scribi fecit ac clausit requisitus; constat de raso civitate. /

172

1624 dicembre 27, Cagliari

Elisabetta de Cervellón Barbarà, vedova di Giovanni de Cervellón, signora di Samatzai, tutrice e curatrice del figlio Francesco Lussorio, nomina suo procuratore Filippo de Cervellón perché la rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 293

Die 27 mensis decembris anno a nativitate Domini 1624, Calari.

Noverint universi quod ego donna Helisabeth de Cervellon et Barbarà, consors relicta nobilis don Joannis de Cervello, quondam viri mei, domini ut assero villae de Samatzi, Calari domiciliatae, tutrix ac suis casu laso et tempore curatrix persone et bonis nobilis don Francisxi Luxori in pupillari etate constituti sibi dicto quondam viro meo et mihi comunis dictorum quondam patris sui heredis universalis suo ultimo testamento per dictum quondam virum meum in eo die et anno in eo contentis ut etiam assero condito et firmato instituti electa et assegnata, dicto nomine agens tamen hec ratione dicte (...) cum auctoritate et decreto infrascripti illustrissimi et excellentissimi domini locumtenentis et capitanei generalis presentis Sardiniae Regni aut alterius (...), competentis infrascritis quatenus opus sit interponendis, de mea certa sciencia, dicto nomine, constituo et ordino procuratorem meum, seu verius dicti minoris certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec adverso, vos illustrissimum dominum don Phelippum de Cervelon, Calari etiam domiciliatum, his presentem...

[*omissis*]¹⁵⁶ /

¹⁵⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁵⁶ Per la parte omessa cfr. n. 56.

- c. 293v. ... Testes sunt nobilis don Joannes Sant Just, baronie de Furtei, (...) ¹⁵⁷ et (...) ¹⁵⁸ Calari domiciliatus, et Salvator Casula, causidicus oppidi Stampacis ex appendicis Calari habitator.
De premissi alieno calamo exaratis fidem facit Joannis (...) ¹⁵⁹, notarius publicus, Calari haec subscribens.
Recepta Salvatore Casula propria (...) ¹⁶⁰. /

173

1624 gennaio 31, Oristano

Francesco Masons, domiciliato a Cagliari ma temporaneamente presente nella città di Oristano, nomina suo procuratore il figlio Giovanni Stefano Masons perché lo rappresenti nei lavori del Parlamento.

- c. 294 (Admitatur)
Noverint universi quod ego don Franciscus Masons, in civitate Calari domiciliatus et nunc in hac civitate Oristani huius Regni Sardiniae personaliter repertus, de mea certa scencia quia infrascritis adesse minime possum igitur ad plenum confidens de vestra industria, fide et legalitate vestri infrascritti don Joannis Stephani Masons, filii mei, igitur constituo et solemniter ordino procuratorem meum certum et specialem ac ad infrascripta generalem, ita quod specialitas ipsi generalitati minime derogat, nec et contra, vos ipsum don Joannem Stephanum Masons, filium meum prefectum his absentem, ad videlicet pro me et nomine meo comparandum et personaliter asistendum et ad essendum tam in Capitulo militari huius Regni Sardiniae, quam etiam in regio Parlamento...

[omissis] ¹⁶¹ /

- c. 294v. ...Actum est hoc in civitate Oristani, die 31 et ultimo mensis januarii anno a nativitate Domini 1624.
- c. 295 Signum mei domini / Francisci Masons, constituenti prefecti, qui haec laudo, concedo et firmo.
Testes huius rei sunt Jacobus Corellas, civis presentis civitatis, et Antiochus Sequi, quirurgus, civitatis Callaris, et cetera.
(SN) Signum Hieronimi Aleu, calaritani, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per universa et singola regna, civitates, loca et domina sacrae catholicae regiae maiestatis domini nostri regis Castellae, Aragonum, Sardiniae notarii publici, qui praedictis adfuit heaque per alium scribi fecit et cum rato absent clausit requisitus. /

¹⁵⁷ Illeggibile.

¹⁵⁸ *Idem.*

¹⁵⁹ *Idem.*

¹⁶⁰ *Idem.*

¹⁶¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

I consiglieri e i probi uomini del Consiglio della città di Iglesias nominano come loro procuratore Pietro Salazar affinché li rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 296

In Dei nomine. Noverint universi quod nos Antiocus Serra, Antiocus Salazar, Salvator Pixi, Julianus (...) ¹⁶² et Antiocus Espada, anno presenti consiliarii presenti civitatis Ecclesiarum; Joannes Cocodi Baccallar, Antiocus Scarxoni Cani, Franciscus Cani Matxoni, Nicolaus Scarxoni Cocodi, Antiocus Passiu Porxella, Franciscus Manca, Joannes Brugitta Gamboni, Salvator Pixi et Serra, Petrus Garau, Joannes Serra, Antiocus Garau, Nicolaus Canavera, Antonius Mellis Cogoti, Antonius Cani Cocoti, Leonardus Vacca dierum mayor, Bartholomeus Gambasso, Antonius Gambasso, Leonardus Vacca dierum minor, Nicolaus Seu, Joannes Brugitta Porxella, Bernardinus Vaca, Marcus Mialita et Hieronimus Salazar, omnes cives et probi homines Consilii generalis presentis civitatis Ecclesiarum, convocati et congregati precedente preconis publici iussu nobilis don Antoni Barbara et Zapata, capitanei et alcaici eiusdem civitatis mediante Jacobi Massa, curreadore publico in eodem civitate facta, intus domun Consilii prefectae civitatis ubi per huiusmodi et aliis hiis similibus negotiis eiusdem civitatis convocari et congregari solemus, ibidem quo tanquam maior et senior pars plusquam duae partes civium et proborum hominum dicti Consilii pro aexequensione conclusionis Consilii generalis pro uti die presenti attendentes et scientes dicta cum talem per eadem nos dictos consiliarios fore et esse citatos et convocatos per illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vivas, locumtenentem et capitaneum generalis per sua regia maiestate in presenti Sardiniae Regno ex mandato et pro parte sacrae catholicae et regiae magestatae domini nostri Philippi regis nostri et nomine eiusdem Curia sive Parlamentum generale in presenti Sardiniae Regno, ut compareamus coram sua illustrissima et excellentissima dominatione pro prefata sacra catholica regia magestate domini nostri regis, ei eius nomine celebrare intendit in civitate calaritana, quod generale Parlamentum incidere habet die desima januarii primis vinentis pro ut de prefata citazione ac convocazione salvis constare asserimus quidam litera sive provisione suae illustrissimae et excellentissimae dominationis, sub datam in civitate prefata calaritana die tertia mensis augusti etiam proximi preteriti, cui quatenus opus sit habeatur relasio; / idcirco confidentes ad plenum de probitate, animiquae dexteritate et in agendis peritia, suficientia, studiositate, legalitate, esperientia vestris Pedro Salazar, prefectae et presentis civitatis civis de nostra igitur certa sciencia in quae melioribus via, modo, forma, ac iure quibus melius de iure et alias confere possimus et debemus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus sindicum, actorem, et procuratorem nostrum et cuiuslibet nostrorum seu verius pro prefata civitate Ecclesiarum et singularem eiusdem certum et specialem atque ad predicta et infrascripta suam generalem et cetera, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget nec adverso vos prefectum Petrum Salazar, licet absentem tanquam presentem...

c. 296v.

¹⁶² Il termine è illeggibile.

[omissis]¹⁶³ /

c. 298 ... Actum est hoc in civitate Ecclesiarum et in domo Consilii, eiusdem die 19 mensis decembris anno a nativitate Domini 1623.

Signa nostrorum predictorum constituentium qui haec laudamus, concedimus et firmamus. Testes huius rei sunt Antiocus Espada de Marco et Antiocus Cugno de Joanne, agricolae eiusdem presentis civitatis habitatores.

(SN) Signum Joannis Pias, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per omne presens Sardiniae Regnum publici notarii, et domus Consilii universitatis Ecclesiarum secretarii, qui premissis interfui eaque proprio exarata calamo requisitus eaque rogatus clausi. /

175

1624 gennaio 26, Sassari

Francesco Figo, domiciliato a Sassari, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato in alcuni importanti affari, nomina come suo procuratore Michele Comprat de Castelvi, signore di Torralba e Cabuabbas.

c. 299 (Admitatur)

Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Yo don Francisco Figo en la present ciutat de Saçer domiciliat, per quant so impedit de alguns negossis a mi importans y a les coses infrascrites no me puch trobar personalment, perço de grat y certa sciencia en tot lo millor modo que puch, dech y me es permes fas, constituesch, crehe y solemnement ordene mon procurador cert y especial y a les coses infrascritas general, axi que la specialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a Miquel Comprat de Castelvi, donzell, señor de la villa de Turalba y Cabu Abbas, en dita ciutat de Saçer domiciliat que es present y acceptant per a.que per mi y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]¹⁶⁴ /

c. 299v. ... Testes Gaspar Pilo, domicellus, et don Gaspar de Castelvi, Sassari.

(SN) Signum meum Joannis Baptista Sarigo, civis Sassari auctoritatibus apostolica ubique regia vero per totam terram et dictionem suae sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis notarii publici, qui premissis interfui et requisitus clausi. /

176

1624 febbraio 14, Cagliari

Michele Comprat de Castelvi, donnicello signore di Torralba e Cabuabbas, do-

¹⁶³ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁶⁴ Per la parte omessa cfr. n. 63.

miciliato a Sassari e al momento presente a Cagliari, essendo stato delegato da Francesco Figo a rappresentarlo nel Parlamento, nomina come suo sostituto Bonaventura Otger di Cagliari.

Die 14 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 300

In Dei nomine. Ego Michael Comprat de Castelvi, domicellus, dominus incontrate de Torralba et Cabo de Abbas, civitatis Sassari domiciliatus ad presens Calari existens, tanquam procurator nobili don Franciscus Figo, eiusdem civitatis Sassari, constitutus ad interessendum in generali Parlamento in presenti civitate Calari celebraturo, ut de dicta procuracione constat instrumento recepto per Joannem Baptistam Sarigo, notarium, die 26 mensis januarii proxime praeteriti presentis anni, utendo facultate substituendi, cum dicto instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dicti principalis mei Bonaventuram Otger, domicellum, presentis civitatis Calari habitatorem, absentem...

[omissis]¹⁶⁵

... Testes huius rei sunt nobilis don Jacobus olim don Franciscus Manca de Homedes, baro de Usini, et don Joannes Antonius de la Bronda, civitatis Sassari, Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de praemissis propria manu scriptis quibus interfui requisitus fidem facio. /

177

1623 novembre 22, Gandia

Carlo de Borja Centelles, duca di Gandia nel Regno di Valencia e ivi residente, non potendo intervenire personalmente ai lavori del Parlamento a causa della distanza, nomina come suo procuratore Gaspare de Castelvi.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos don Carolus a Borgia et Sentelles, c. 301

dux Gandie, marchio de Llombai et comes Olive, in nostro palacio ducali ville Gandie Regni Valenciae residentes, attendentes tria Stamenta seu Brachia Sardinie Regni et presipue Stamentum seu Brachium militare cum literis regiis convocatoriis convocandum est in civitate Calari ad Curiis generalis quae ibidem illustrissimus et excellentissimus dominus dominus Joannes Vivas de Canamas, locumtenens et capitaneus generalis dicti Regni Sardiniae nomine suae regie maiestatis celebrare intendit, attendentes etiam quod aliis negociis occupati et pro distansia loco non possumus nos in dicta calaritana civitate transferre in ipsis Curiis generalibus adesse pro ut deset qua propter confidentes de sufficientia, legalitate, animique probitate et industria vestri infrascripti don Gasparis de Castellvi, tenore presentis publici instrumenti hic et ubi-

¹⁶⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

que firmiter et perpetuo valituri facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus procuratorem nostrum certum...

[*omissis*]¹⁶⁶ /

c. 302v. ... Quod est actum in dicta villa Gandie, die 22 mensis nohembris anno a nativitate Domini 1623.

Signa nostrum don Caroli a Borgia et Sentelles qui hec concedimus et firmamus.

Testes huius rei sunt Christoforus Ortiz, mercator ville Gandie, et Antoni Jordi, marinearius, civitatis Mayorise respective habitatores.

Jhesus.

(SN) Preinsertum procurationis instrumentum propria manu exaratum recepi ego Jacobus Diego, auctoritate regia notarius publicus totius Regni Valenciae, dictae villae Gandie habitante, et ut fides indubia ubique tribui valeat hic meum solitum artis notarii appono signum. /

178

1624 marzo 13, Cagliari

Gaspare de Castelvi, residente a Sassari, essendo stato nominato procuratore di Carlo de Borja Centelles, duca di Gandia, per rappresentarlo nei lavori del Parlamento, nomina come suo sostituto Francesco Giovanni Navarro, cavaliere valenzano abitante a Rotova, temporaneamente presente a Cagliari.

c. 303 Die 13 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego don Gaspar de Castelvi, civitatis Sassari residens ad presens Calari existens, tanquam procurator constitutus ab illustrissimo et excellentissimo domino don Carolo a Borgia et Centelles, duce Gandiae, marchione de Lombay et comite de Oliva, ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur, ut de dicta procuratione constat instrumento recepto in villa Gandiae per Jacobum Diego, notarium valentinum, die 22 mensis novembris anni proximo praeteriti 1623, utendo facultate substituendi, cum dicto instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dicti excellentissimi principalis mei Franciscum Joannem Navarro, militem valentinum, domini loci de Rotova¹⁶⁷ Calari existentem, absentem...

[*omissis*]¹⁶⁸

¹⁶⁶ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁶⁷ Rotova è un villaggio di 1.350 abitanti; si trova vicino a Gandia nella comunità di Valencia.

¹⁶⁸ Per la parte omessa cfr. n. 56.

...Testes huius rei sunt Franciscus Monço et Antonius Rosso, civitatae Sassari habitatores, Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, qui praemissis propria manu scriptis interfui et de his quibus requisitus fidem facio. /

179

1624 gennaio 31, Sassari

Giovanni Battista, Francesco e Giacomo Manca Coasina, fratelli della città di Sassari, non potendo intervenire al Parlamento per giustificati motivi, nominano loro procuratore Giacomo, alias Francesco Manca de Homedes, barone di Usini e Tissi.

(Admitatur propter lata etate)

c. 305

Die 31 et ultimo mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Nos don Joannes Baptista Manca et Quasina, don Franciscus Manca et Quasina et don Jacobus Manca et Quasina, fratres in presenti civitate Sassari domiciliati, quia aliquibus de causis nobis valde urgentibus infrascriptis personaliter adesse non possumus, ideo gratis et ex nostra certa scientia, omnibus melioribus via, modo et forma quibus melius de jure, vel alias, possumus et debemus, facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus procuratorem nostrum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod specialitas ipsi generalitati minime deroget, nec et contra, nobilem don Jacobum olim don Franciscum Manca de Homedes, baronum villarum de Usini et Tissi in hac dicta civitate domiciliatum, absentem tamquam presentem ad videlicet pro nobis et nomine nostro in regio Parlamento...

[omissis]¹⁶⁹ /

... Testes vero ad firmas dictorum nobili don Joannes Baptista et don Franciscus Manca et Quasina qui dicto die paulo post firmarunt sunt, dictus Joannes Baptista Biancareddo et Joannes Hieronimus Brandino, Sassari. c. 305v.

Ego Franciscus Maninquedda, civis Sassari auctoritate regia per hoc presens Sardiniae Regnum publicus notarius, de premissis propria manu scriptis fidem facio. /

180

1624 marzo 9, Cagliari

Giacomo alias Francesco Manca de Homedes, signore della baronia di Usini e Tissi, delegato da Giovanni Battista, Francesco e Giacomo Manca Coasina a rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto il fratello Antonio Manca de Homedes.

¹⁶⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

c. 306

Die 9 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego don Jacobus olim don Franciscus Manca de Homedes, dominus baroniae de Usini et Tissi, civitatae Sassari domiciliatus ad presens Calari existens, tanquam procurator nobili don Joannis Baptista Manca Coasina, don Francisci Manca Coasina et don Jacobi Manca Coasina fratrum civitatae Sassari, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur, ut de dicta procuratione constat instrumento recepto per Franciscum Maninquedda notarium, die 31 mensis januarii proxime praeteriti presentis anni, utendo facultate substituendi, cum dicto instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dictorum principalium meorum, nobilem don Antonium Manca de Homedes, fratrem meum dictae civitatae Sassari populatum, Calari existentem, presentem...

[*omissis*]¹⁷⁰

... Testes huius rei sunt Angelus Vico et Francisco, domicellus, et Costantinus Sambiguchio, Calari habitatores.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de praemissis propria manu scriptis quibus interfui fidem facio. /

181

1624 gennaio 2, Sassari

Giacomo Alivesi, cavaliere e assessore delle cause criminali della Reale Governazione del Capo di Sassari e Logudoro, nomina suo procuratore Gerolamo de Sena perché lo rappresenti nel Parlamento.

c. 307

Die 2 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sasser.

Ego don Jacobus Alivesi, eques, assessor in criminalibus Gubernationis et Reformationis presentis Capituli Sassari et Lugodori pro sua magestate, gratis facio, constituo, creo e solemniter ordino procuratorem meum certum et cetera, ita quod et cetera, nobilem don Hieronimum de Sena, in capite consiliarium dictae civitatis, absentem et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo presentandum, insinuandum et notificandum illustrissimo et excellentissimo domino proregi et capitaneo generali huius Sardiniae Regni, regium privilegium equitis in mei favorem expeditum et in regio Parlamento...

[*omissis*]¹⁷¹

... Testes Joannes Villino et Joannes Marongio, notarii civitate Sassari.

¹⁷⁰ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁷¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Ego Gavinus Nuseo et Longo, notarius publicus presentis civitatis Sassari, de praemissis fidem facio. /

182

1624 febbraio 12, Bosa

Pietro Carta, donnicello della città di Bosa, nomina come suo procuratore il dottor Giuliano Ursena, residente a Cagliari, affinché lo rappresenti nelle riunioni dello Stamento militare e nel Parlamento.

Die 12 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, in civitate Bosae.

c. 308

Pere Carta, donzell de la present ciutat, per quant en raho de les reals Corts y Parlament general que sa excellencia en nom de sa real magestat, Deu volent, ha de tenir y çelebrar en la ciutat y castell de Caller, y per quant se ajuntan Corts, y ell es militar y que hi deu assistir com altres dels militars a la intervencio de dites Corts per a.dir y votar en les convocations y congregacions de l.illustre Stament militar de ditta ciutat, y no pot per certes legitimes hocupacions personalment assistir en les predites coses, de son grat perço y serto sciencia, confiat plenament de la industria, suffissiensia, rectitut, sinceritat y bondat de l.infrascrit doctor Julia Ursena, resident en la dita ciutat de Caller, constituex y hordena son procurador cert y especial he per les infrascrites coses cum protestate substituendi general, axi que la specialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, al dit doctor Juliano Ursena ja dit, absent com si fos present...

[omissis]¹⁷² /

... Testimonis a dites coses son Miquel Angel Otgiano y Joan Pinna de ditta ciutat de Bosa. c. 308v.

(SN) Signum meum Joannis Antonii Vistoso, civis Sassari, apostolica regiaque auctoritatibus notarii publici, qui premissis omnibus alieno calamo scriptis rogatus interfui de quibus fidem facio et requisitus clausi. /

183

1624 gennaio 22, Sassari

Giovanni, alias Pietro Guiò, signore della baronia di Ossi e Muros domiciliato a Sassari, nomina come suo procuratore il proprio genero Antonio Liperi Gambella de Castelvi, signore dell'incontrada di Romangia, Gerido e Tanague, perché lo rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 309

Die 22 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

¹⁷² Per la parte omessa cfr. n. 63.

Noverint universi quod ego, don Ioannes olim Pera Guio, dominus baroniae de Ossi et Muros, in presente civitate Sassari domiciliatus, quia per sacra cattolica et regia magestate domini nostri regis et in eius personam illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vivas, in predicta sacra catholica regia magestate domini nostri regis locumtenentem et capitaneum generalem incolis et habitatoribus universis Regni, in civitate calaritana Parlamentum sive Curiae generales assignato die 10 predicto et infrascripto mensis cum dierum sequentium vellimque dictas Curias seu Parlamentum me conferre quam in presentiarum facere nequeo infirmitate detento, ideo gratis et ex mea certa scientia omnibus illis meliori via, modo et forma quibus de jure fieri possit et valeat tenore presentis publici instrumenti firmiter valituri facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascritta etiam generalem, ita quod specialitas ipsi generalitati minime deroget, nec e contra, vos Antonium Liperi Gambella de Castelvi, domicellum, dominum incontrate de Romangia, Gerido et Tanegue, cenerum meum, absentem tanquam presentem in civitate calaritana comorantem...

[*omissis*]¹⁷³ /

c. 309v. ... Testes doctor Michael Homedes, canonicus primatialis turritanus, et Quiricus Ogiano, causidicus Sassari.

(SN) Signum meum Antonii Capuxeddo, civis Sassari auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regnum publicus notarius, de predictis fidem facio et requisitus clausi. /

184

1624 marzo 5, Cagliari

Gaspare Malonda, cavaliere valenzano presente a Cagliari, delegato da Michele Carta e Salvatore Grixoni, donnicelli di Alghero, a rappresentarli nel Parlamento, nomina in sua sostituzione Gioachino Manca Arquer, nobile cagliaritano.

c. 310 Die 5 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego Gaspar Malonda, miles valentinus ad presens Calari existens, tanquam procurator constitutus a Michaele Carta et Salvatore Grixoni, domicellis civitatis de l.Alguer, ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate Calari celebratur, ut de dicta procuracione constat instrumento recepto per Antonium Jaume, notarium, die 10 mensis februarii proxime praeteriti presentis anni, utendo facultate substituendi, cum dicto instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dictorum principalium meorum nobilem don Ioachinum Manca Arguer, presentis civitatis Calari habitantem, absentem...

¹⁷³ Per la parte omessa cfr. n. 56.

[omissis]¹⁷⁴

... Testes huius rei sunt nobilis don Antonius Ram et Ioannes Franciscus Melini, civitatae Calari habitatores.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, qui praemissis pro proprio calamo scriptis quibus interfui requisitus fidem facio die et anno quibus supra. /

185

1624 marzo 6, Cagliari

Gaspare Malonda, cavaliere valenzano presente a Cagliari, essendo stato delegato da Gavino Paliacho, Francesco e Pietro Amat, nobili algheresi, a rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto Giovanni Battista Ledda [Deledda Carrillo], nobile sassarese.

Die 6 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 311

In Dei nomine. Ego Gaspar Malonda, miles valentinus ad presens Calari existens, tanquam procurator Gavini Paliachio, domicelli, nobilium don Francisci Amat et don Petri Amat, civitatis de l'Alguer, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur, ut de dicta procuratione constat instrumento recepto per Antonium Jaume notarium, die 10 mensis februarii proxime praeteriti presentis anni, utendo facultate substituendi, cum dicto instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dictorum principalium meorum nobilem don Ioannem Baptistam Ledda, civitatae Sassari habitatorem, Calari repertum, absentem...

[omissis]¹⁷⁵

... Testes huius rei sunt Franciscus Miquel, miles, et Franciscus Mingués, notarii, civitatae Calari habitatores.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, qui praemissis proprio calamo scriptis interfui requisitus fidem facio. /

186

1624 gennaio 27, Sassari

Francesco Sanatello, dottore e donnicello sassarese, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato in alcune faccende, nomina come suo procuratore Michele Comprat de Castelvi, signore di Torralba e Cabuabbas domiciliato a Sassari.

¹⁷⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁷⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

c. 312

(Admitatur)

Die 27 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Yo lo doctor Juan Francisco Sanatello, dongell, en la present ciutat de Sasser domiciliat, per quant so inpedit de alguns negoçis a mi importants y a les coses infrascrites no me puch trobar personalment, perço de mon grat y çerta scientia, en tot lo millor modo que puch, dech y me es permes, fas, constituesch, cree y solemnement ordene mon procurador sert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la specialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a Miquel Comprat de Castelvi, dongell, señor de la vila de Turalba y Cabu Abbas, en dita ciutat de Sasser domiciliat, que es absent com si fos present, per a.que per mi y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]¹⁷⁶ /

c. 312v.

... Testes Angelus Berretta et Michael Angelus Serra, Sassari.

(SN) Signum meum, Ioannis Baptistam Sarigo, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per totam terram et dictionem suae sacrae catholicae regiae magestatae domini nostri regis notarius publicus, qui premissis interfui et requisitus clausi. /

187

1624 febbraio 13, Cagliari

Giovanni Ros de Castelvi, originario della città di Valencia residente a Sassari, in qualità di procuratore di Giorgio Casalabria, donnicello della villa di Illorai, nomina come suo sostituto Gioachino Manca Arquer, nobile cagliaritano.

c. 313

Die 13 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego don Joannes Ros de Castelvi, civitatis Valenciae oriundus, civitatis Sassari residens, ad presens Calari existens, tanquam procurator Georgii Casalabria, domicelli villae de Illorai, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod celebratur in presenti civitate Calari, pro ut constat instrumento recepto per Joannem Ledda Satta notarium die 6 presentis mensis februarii, utendo facultate substituendi cum precalendato dicto instrumento mihi concessa, scientia et gratis facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dicti principalis mei nobilem don Ioachinum Manca Arquer, presentis civitatis domiciliatum, absentem...

[*omissis*]¹⁷⁷

... Testes huius rei sunt Petrus de Castro, notarius, et Andreas Costa civitatis Sassari habitatores, Calari reperti.

¹⁷⁶ Per la parte omessa cfr. n. 63.

¹⁷⁷ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de praemissis propria manu scriptis quibus interfui fidem facio requisitus. /

188

1624 febbraio 6, Bono

Giorgio Casalabria, donnicello di Sassari abitante nella villa di Illorai, non potendo prendere parte al Parlamento a causa di alcuni importanti impegni, nomina come suo procuratore Giovanni Ros de Castelvi, nobile sassarese.

(Admitatur)

c. 314

Die 6 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, villa de Bono.

Yo Jorge Casalabria, dongell de la ciutat de Saçer y abitant en la villa de Illorai, per ser empedit de alguns negossis a mi importants y a les coses infrascriptes no me puch trobar, y perço confiat de la doctrina, legalitat y rectitut en entrar y determinar los negossis del real Parlament, de mon grat y çerta sciencia, en tot lo millor modo que puch y dech, crea y solmnement hordina mon procurador sert y especial, y a les coses infrascriptes general, axi que la expecialitat no derogue a la generalitat, nec et contra, a la persona del noble señor don Joan Ros de Castelvi, habitant en la ciutat de Saçer, absent com si fos present...

[omissis]¹⁷⁸ /

... Testes presentes Joan Thomas de Burgos, Sebastià Angoy, Nicola Era, tots de la present villa. c. 314v.

De praemissis alieno exarattis calamo fidem facit Hieronimus Pujoni et Satta, auctoritate regia publicus notarius. /

189

1624 marzo 5, Cagliari

Michele Comprat de Castelvi, donnicello, signore di Torralba e Cabuabbas, domiciliato a Sassari, procuratore di Giovanni Francesco Sanatello, dottore in leggi sassarese, nomina come suo sostituto Bonaventura Otger, cavaliere abitante a Cagliari.

(Admitatur)

c. 315

Die 5 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego Michael Comprat de Castelvi, domicellus, dominus incontratae de Toralba et Cabo de Abbas civitatis Sassari domiciliatus, tanquam procurator Joannis Francisci Sanatello, domicelli, utriusque juris doctoris dictae civitatis Sassari constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur, ut de dita

¹⁷⁸ Per la parte omessa cfr. n. 63.

procuracione constat instrumento recepto per Joannem Baptistam Sarigo, notarium, die 26 mensis januarii proxime preteriti presentis anni, dicto nomine, utendo facultate substituendi cum dicto instrumento mihi concessa, serie cum presenti facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dicti principalis mei Bonaventuram Otgier, equitem, presentis civitatis Callari habitantem, absentem...

[*omissis*]¹⁷⁹

... Testes huius rei sunt nobilis don Francisco Tola Tavera, civitatis Sassari, et Franciscus Vilaret notarius, civitatis Callari respective habitatores.
Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de praemissis per alium scriptis quibus interfui requisitus fidem facio. /

190

1624 marzo 6, Cagliari

Alfonso Gualbes, domiciliato a Cagliari, delegato da Leonardo de Tola Manca e da Giovanni de Tola Arca, donnicelli della villa di Ozieri, a rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto Diego Fortesa, donnicello domiciliato a Cagliari.

c. 316

(Admitatur)

Die 6 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

Ego don Alphonsus Gualbes, in huiusmodi civitate et Castro Callari domiciliatus, ad infrascripta peragenda specialiter et espresse a Leonardo de Tola et Manca nec non Joanne de Tola et l.Arca, domicellis villa de Osier et in ea domiciliatis, instrumento per Antonium Porco, notarium publicum et scribam encontrate Montis Acutis, die 30 mensis novembris proxime lapsis in dicta villa de Osier recepto, etiam cum posse substituendi constitutus et nominatus procurator dictorum nomine, substituendi potestate ipsa predicta uti volens de mea dicto jam nomine, certa sciencia, substituo et ordino procuratorem meum eodem nomine seu verius dictorum principalium meorum certum et specialem, atque ad infrascripta generalem vos Didacum Fortesa, domicellum, Calari etiam domiciliatum, his presentem...

[*omissis*]¹⁸⁰

... Testes sunt Didacus Matzutzi et Joannes Dessì, scriptores oppidi Stampacis ex appendiciorum Calari habitatores.

Fidem facit de premissis Joannes Antiochus Corona, notarius publicus calaritanus. /

¹⁷⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁸⁰ Per la parte omessa cfr. n. 56.

191

1624 gennaio 29, Sassari

Francesco Manca de Cedrelles, domiciliato a Sassari, non potendo intervenire al Parlamento perché trattenuto da numerosi impegni, nomina come suo procuratore il genero, Francesco Angelo de Vico.

(Admitatur)

c. 317

Die 29 mensis januarii anno nativitate Domini 1624, Sasser.

Noverint universi quod ego, don Franciscus Manca de Cedrelles, in presenti civitate Sasseris domiciliatus quia per sacram catholicam et regiam magestatem domini nostri regi set in eius personam illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vives a praedicta sacra catholica et regia magestate domini nostri regis locumtenentem et capitaneum generalem incolis et habitatoribus huius Regni in civitate calaritana Parlamentum sive Curiae generales assignato et cetera, vellimquae dictas Curias sive Parlamento me conferre, quod in presentiarum facere nequeo pluribus ocupatus negotiis et impedimento detento, ideo gratis et ex mea certa scientia omnibus illis melioribus via, modo et forma quibus de jure fieri possit et valeat tenore presentis publici instrumenti firmiter valituri facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod specialitas ipsi generalitate minime deroget, nec e contra, Angelum de Vico et Franciscum, domicellum jenerum meum, absentem tanquam presentem...

[omissis]¹⁸¹ /

... Testes Quiricus Ogiano, causidicus, et Dominicus Nuvole, scriptor Sassaris.

c. 317v.

Signum meum Antonii Capuxeddo, civis Sassaris auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regnum publicus notarius, de predictis fidem facio et requisitus clausi. /

192

1624 marzo 8, Cagliari

Gaspare Malonda, cavaliere valenzano presente a Cagliari, nominato procuratore da Pietro Carta, Andrea Tola, dottore in leggi, e Francesco Rocamartì, signore della baronia di Monteleone, per rappresentarli nel Parlamento, delega l'incarico ad Antonio Ram, nobile di Cagliari.

Die 8 mensis martii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 318

In Dei nomine. Ego Gaspar Malonda, miles valentinus ad presens Calari existens, tanquam procurator Petri Carta, Andreae Tola, juris utriusque doctor, et Francisci Rocca Martì, domini baroniae de Montilleo, constitutus ad interessendum in generali Parla-

¹⁸¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

mento quod in presenti civitate Calari celebratur ut de dicta procuracione constat instrumento recepto per Antonium Jaume, notarium in civitate Alguer die 10 mensis februarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate cum dicto instrumento mihi concessa substituendi serie, cum presenti facio et constituo seu verius substituo in procuratorem dictorum principalium meorum nobilem don Antonium Ram, civis Calari, absentem...

[*omissis*]¹⁸²

... Testes huius rei sunt Balthazar Pasqual et Franciscus Miquel, civitatae Calari et Villae-novae respective habitatores.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius qui praemissis propria manu scriptis, interfui et fidem facio. /

193 1624 gennaio 28, Sassari
Francesco Esgrecho Bronda, della città Sassari, di anni 18, figlio di Francesco e di Vittoria de la Bronda, nomina suo procuratore lo zio Giovanni Antonio de la Bronda.

c. 437 n.n. (Admitatur sine voto)

Die 28 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Noverint universi quod ego nobilis don Franciscus Sgrecho et Bronda civitate Sasseris, filius legitimi et naturali et de legitimo matrimonio genitus creatus nobilis don Francisco Sgrechio et quondam nobilis domnae Vitoriae de la Bronda... /¹⁸³

194 1624 febbraio 13, Cagliari
Pietro Moros de Molinos, domiciliato a Sassari ma presente a Cagliari, procuratore di Giovanni Casagia Bronda e di Maurizio e Antonio Angelo Casagia Ogana, donnicelli di Sassari, per rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto Vincenzo Santa Fè.

c. 319 Die 13 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego don Petrus Moros de Molinos, civitatae Sassaris domiciliatus ad presens Calari existens, tanquam procurator Joannis Casagia et Bronda, Mauritiu Casagia et Hogana et Antoni Angeli Casagia et Ogana, domicellorum dictae civitatis Sassaris constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate Calari celebra-

¹⁸² Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁸³ Il documento è gravemente deteriorato, illeggibile e privo della numerazione originale, pertanto si riporta la nuova numerazione.

tur, ut de dicta procuracione constat instrumento recepto per Gavinum Nuseo et Longo, publicum notarium, die 22 mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum precalendato instrumento mihi concessa serie cum presenti facio, constituo seu verius substituo in procuratorem dictorum principalium meorum Vincentium Santa Fe, domicellum, presentis civis Calari commorantem, absentem...

[*omissis*]¹⁸⁴

... Testes huius rei sunt Vincentius Tarazona, Calari habitans, et Joannes Grixoni, domicellus villae de Ocier habitans Calari repertus.
Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius qui premissis propria manu scriptis, interfui et requisitus fidem facio. /

195

1623 gennaio 22, Ozieri

Francesco Grixone e Giovanni Carta Grixone, donnicelli della villa di Ozieri, impossibilitati a prendere parte al Parlamento per alcune importanti faccende, nominano come loro procuratore Giovanni Grixone.

(Admitatur per haver etate)

c. 320

Die 22 mensis januarii anno a nativitate Domini 1623, Ocieri.

Nosaltres Francisco Grixone y Joanne Carta Grixone, dongells de la present villa de Ussier, per quant soms impedits de alguns negossis a nos importants a les coses infrascrites no nos podem trobar, y perço, confiant de la doctrina, legalitat y retitut en entrar y determinar los negossis del real Parlament, de nostre grat y certa scientia en tot lo millor modo que podem y devem, cream y solenilment ordenam nostre procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, assi que la spesialitat no derogue a la generalitat nech e contra, a Joanne Grixone, dongell, qual es present y acceptant, per a.que per nos y en nostre nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]¹⁸⁵ /

... Testes presents Salvador Sini y Francesco Chiano de Ossier.

c. 320v.

Antonius Porcu, notarius et scriba per dona Francisca Moros Molinos Porcu, fidem facio. /

196

1624 gennaio 24, Sassari

Francesco Garao, dottore e donnicello di Sassari, non potendo partecipare al Par-

¹⁸⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁸⁵ Per la parte omessa cfr. n. 63.

lamento perché impegnato in alcuni importanti affari, nomina come suo procuratore Francesco Martinez Pilo, donnicello sassarese.

c. 321 (Admitatur)

Die 24 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Yo lo dotor Francisco Garao, donzell en la present ciutat de Saçer domiciliat, per quant so impedit de alguns negossis a mi importans, per rahò de les quals a les coses infrascrites no me puch trobar personalment, perço de grat y ma certa sciencia, en tot lo millor modo que puch y dech y me es permes fas, constituesch, cree y solemnement ordene mon procurador cert y especial y per.a les coses infrascrites general, de manera tal que la specialitat a la generalitat no deroghe, ni per lo contrari al doctor Francisco Martines Pilu, donzell, en esta dita ciutat domiciliat present y acceptant per a.que per mi y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]¹⁸⁶ /

c. 321v. ... Testes Antoninus Casada et Augustinus Guilardo, Sassaris.

(SN) Signum meum Francisci Maninquedda, civis Sassaris, auctoritate regia per hoc omne presens Sardiniae Regnum publici notari, de praemissis propria manu scriptis quibus interfui fidem facio. /

197

1624 gennaio 26, Bono

Francesco Bonet, dottore in leggi, governatore e amministratore regio della contea di Goceano e della curatoria di Anela, non potendo intervenire al Parlamento, nomina come suo procuratore Francesco Angelo de Vico, donnicello di Sassari residente a Cagliari.

c. 322 Die 26 mensis januarii 1624, Bono.

Lo doctor Francisco Bonet, dongell, doctor en drets, governador y general administrador del real comptat de Gociano y curadoria de Anela per sa magestad, per no poder assistir personalment, constituex y solemnement hordena son legitim procurador a Angel de Vico y Francisco, donzell de la ciutat de Sacer y al present resident en la ciutat de Caller, absent et cetera, general de manera que la generalitat no derogue la specialitat, ni per lo contrari et cetera, y en spetial per a.que dit procurador en nom y per part de dit constituent puga y dega entrar en lo real Parlament...

[*omissis*]¹⁸⁷

¹⁸⁶ Per la parte omessa cfr. n. 63.

¹⁸⁷ Per la parte omessa cfr. n. 63.

... Testes foren presents Pedro Rodriguez de la vila de Benetuti y Francisco Arras y Juan Mameli de ditta villa de Bono.

A les predites coses jo Miquel Angel de Tola, notari publich en tot lo present Regne, de mano aliena escrites de tot lo qual fas fe. /

198

1624 febbraio 9, Sassari

Giovanni e Salvatore de l'Arca di Sassari, rispettivamente padre e figlio, essendo impegnati nel disbrigo di alcuni importanti affari, nominano come loro procuratore Salvatore de l'Arca, donnicello della villa di Ozieri, perché li rappresenti nel Parlamento.

Die 9 mensis february anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

c. 324

Nosaltres don Juan y don Salvador de l.Arca, pare y fill de la present ciutat de Saçer, per quant soms empedits de alguns negossis a nosaltres inportants y a les coses infrascrites no nos podem trobar personalment, perço de grat y certa nostra sciencia en tot lo millor modo que podem, devem y nos es licit y permes, fem, constituim, cream y solemnem ordenam procurador nostre cert y especial y a les infrascrites coses general, de manera tal que la spesimalitat no derogue a la generalitat ni per lo contrari, a Salvador de l.Arca, donzell de la villa de Otier, que es absent com si fos present, en la ciutat de Caller residint, per a.que per nos y en nostre nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]¹⁸⁸ /

... Testes Elias Porcu et Joannes Pisquedda, causidicus Sassaris.

c. 324v.

(SN) Signum meum Mathei Petrizolo et Patrinosti, civis presentis civitatis Sassari, auctoritate apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae regnum publicus notarius, qui praemissis interfui requisitus clausi. /

199

1624 gennaio 25, Sassari

Andrea Zonza, donnicello di Sassari, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato in alcune importanti faccende, nomina come suo procuratore il cognato Andrea [del] Rosso, avvocato patrimoniale del Regno di Sardegna.

(Admitatur)

c. 325

Die 25 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassaris.

Yo Andreu Zonza, dongell de la present ciutat de Saçer, per quant so impedit de alguns negossis a mi importants y a les coses infrascrites no me puch trobar personalment, perço

¹⁸⁸ Per la parte omessa cfr. n. 63.

de mon grat y certa sciencia, en tot lo millor modo que puch y dech y me es permes fas, constituesch, cree y solemnement ordene mon procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la specialitat a la generalitat no derogue ni per lo contrari, a Andreu Rosso, cavaller, mon cunyat, advocat patrimonial en lo present Regne de Sardenya per sa magestat, que es absent com si fos present, en la ciutat de Caller domiciliat, per a.que per me y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]¹⁸⁹ /

- c. 325v. ... Testes Gavinus Sasso et Salvator Sanna, Sassari.
Signum meum Joannis Antonii Quessa, civis Sassari, auctoritatibus apostolica ubique regia per hoc omne presens Sardiniae Regnum publici notarii, qui praemissis interfui et requisitus clausi. /

200

1624 febbraio 10, Tempio

Giovanni Maria Satta della villa di Tempio, non potendo intervenire al Parlamento perché occupato da altri impegni, nomina suo procuratore Giovanni Grixoni della villa di Ozieri.

- c. 326 (Admitatur)
En nom de nostre Señor Deu. Sia a tots notori y manifest com Juan Maria Satta, domiciliat en la present vila de Tempio, per quant enten ab la Divina gracia y de sa magestat habilitar.se de cavaller en lo Parlament que en la Curia general enten celebrar lo illustrissim y excellentissim señor don Juan Vives, llochinent y capita general del present Regne en nom y lloch de sa magestat als regnicols del present Regne, y a estes coses per ser en altres en gran manera ocupat no pot personalment assistir, per tant de son grat y certa sciencia, fa, constitueix, crea y solemnement ordena son procurador cert y special y a les coses infrascrites general, axi que la specialitat no derogue a la generalitat, ni al contrari, a Juan Grixoni de la villa de Oçier, a estes coses ausent com si fos present...

[*omissis*]¹⁹⁰ /

- c. 327 ... Fet es aço en la present y susdita vila de Tempio, a 10 del mes de febrer ani de la nativitat de nostre señor Deu Jhesu Christ 1624.
Signal de dit Juan Maria Satta, constituhent que les predites coses lloha, concedex y ferma. Testes de dites coses son Juan Pau Ventrineddo i Thomas de Atzicao de la present vila de Tempio. Jhesus Maria, et cetera.

¹⁸⁹ Per la parte omessa cfr. n. 63.

¹⁹⁰ Per la parte omessa cfr. n. 63.

(SN) Signum meum Bartholomeo Fundoni, naturalis presentis oppidi de Tempio, encontrate de Gallura de Geminis, regia auctoritate publici notari, qui praedictis adfui proprio calamo depinxí, rogatus requisitusque clausi. /

201

1624 gennaio 30, Sassari

Giovanni Antioco de l'Arca, domiciliato a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento per giustificati motivi, nomina come suo procuratore il cognato Pietro Moros de Molinos.

(Admitatur)

c. 330

Die 30 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Ego Joannes Antiochis de l.Arca, domicellus in presenti civitate Sassari domiciliatus, quia infrascriptis aliquibus de causis mihi valde urgentibus personaliter adesse non possum, ideo gratis facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum certum et cetera, ita quod et cetera nobilem don Petrum Moros de Molinos, cognatum meum in dicta civitate domiciliatum, presentem et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo in regio Parlamento...

[*omissis*]¹⁹¹

... Testes Joannes Angelus del Bruno, regius alguazirius, et Petrus Paulus de Serra, custos vacarum Sassari, atque ego Joannes Baptista Biancarelli qui pro notario infrascripto firmam recepi.

Ego Gavinus Nuseo et Longo, civis et notarius publicus presentis civitatis Sassari, de praemissis quibus interfui mediante dicto substituto meo requisitus fidem facio. /

202

1624 gennaio 24, Sassari

Diego Moros de Molinos e Francesco Tavera, donnicelli di Sassari, non potendo intervenire al Parlamento per giustificati motivi, nominano come loro procuratore Pietro Moros de Molinos, rispettivamente fratello e cognato.

(Admitatur)

c. 331

Die 24 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Nos don Didacus Moros et Molinos et Franciscus Tavera, domicelli in presenti civitate Sassari domiciliati, quia aliquibus de causis nobis valde urgentibus infrascriptis personaliter adesse non possumus, ideo gratis facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus procuratorem nostum certum et cetera, ita quod et cetera, nobilem don Pe-

¹⁹¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

trum Moros de Molinos, fratrem et cognatum nostrum respective, in dicta civitate domiciliatum, absentem et cetera, ad videlicet pro nobis et nomine nostro in regio Parlamento...

[*omissis*]¹⁹²

c. 331v. ... Testes ad firmam dicti Francisci Tavera qui incontinenti firmavit sunt Salvator Serra et Petrus Paulus Mogano sutor Sassari. Testes vero ad firmam dicti nobili Didaci de Moros qui / die 28 predictorum mensis et anni firmavit sunt Petrus Perantonio de Aquensa et Petrus de Atena Sassari, atque ego Joannes Baptista Biancarelli qui pro notario infra-scripto firmam recepi.
Ego Gavinus Nuseo et Longo, civis et notarius publicus presentis civitatis Sassari, de praemissis quibus interfui partim ego, partimque mediante dicto substituto meo, requisitus fidem facio. /

203

1623 dicembre 28, Ozieri

Lorenzo del Mestre di Ozieri, impossibilitato a partecipare al Parlamento perché impegnato nel disbrigo di alcuni importanti affari, nomina come suo procuratore il fratello Paolo del Mestre, residente a Cagliari, e nel contempo toglie l'incarico assegnato ad Antioco Cani, al quale la revoca viene notificata il 1° marzo 1624.

c. 332 (Admitatur)

Die 28 mensis decembris anno a nativitate Domini 1623, Ocieri.

Jo Llorens del Mestre de la present vila, per quant so impedit de alguns negossis a mi importans y a les coses enfrascrites no me puch trobar y per ço, confiant de la doctrina, legalitat y rectitut en entrar y determinar los negossis del real Parlament, de mon grat y certa scientia en tot lo millor modo que puch y dech, crehe y solemnement hordene mon procurador cert y especial y a les coses enfrascrites general, axi que la spesialitat no derogue a la generalitat nech et contra, a Pablo del Mestre, mon germa, resident en la ciutat de Caller, absent com si fos present et cetera, per a.que per mi y en nom meu pugua y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]¹⁹³ /

c. 332v. ... Testes Filici Detori y Joan Elias Detori de Ossier.
Antonius Porcu, notarius et scriba per donna Francisca Moros Molinos Porcu, fidem facio.

¹⁹² Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁹³ Per la parte omessa cfr. n. 63.

Die primo mensis martii anno a nativitate Domini 1624.

La present revocatiò de procura es estada presentada y notificada per mi Proto Pinto, per auctoritat real notari publich en totes les terres y señories del rey nostre señor, instant Pau del Mestre, cavaller de la villa de Ocier, al noble don Antiogo Cani personalmente a. trobat en Caller, al qual se li ha notificat se tenga per revocat de procurador de Llorens del Mestre, de quibus et cetera.

Presentibus ibidem Petro Paulo Passiu, Calari habitatori, et Andrea Valentino, villae de Tempio abitatori Calari reperto.

Ita est Protus Pinto, publicus notarius. /

204

1624 gennaio 27, Sassari

Michele Angelo Casagia, donnicello di Sassari, figlio di Antonio e di Grazia Sabuch Zampello, impossibilitato a partecipare al Parlamento a causa di alcuni urgenti impegni, nomina suo procuratore Giovanni Antonio de la Bronda, nobile e dottore in leggi.

(Admitatur)

c. 333

In Dei nomine amen. Noverint universi quod ego Michael Angelus Cassagia, domicellus presentis civitatis Sassarum, filius legitimus et naturalis id est de legitimo matrimonio natus et procreatus Antoni Cassagia etiam domicelli et Gratiae Sabuch et Zampillo, coniuges dictae civitatis Sassarum domiciliati, ferventi animo cupiens et desiderans prerogativis, privilegiis, immunitatibus et alias uti et frui quibus alii militares presentis Regni fruuntur et utentur et uti mei ascendentes omni tempore uti sunt cum ab illis origines feras precipuae occasione temporis Parlamenti, congregationum ac Curiarum generalium celebratarum regniculis presentis Regni per excellentissimum dominum don Joannes Vivas, locumtenentem et capitaneum generalem, nomine et pro parte suae regiae et catholicae magestatis domini nostri regis in civitate calaritana et ad hoc ut passim tamquam unus et hiis uti et frui dictis prerogativis, privilegiis, immunitatibus et alias habilitacione militari indigeam, cum jam in adolescencia et matura etate annorum viginti sim constitutus, pro ut de hiis omnibus plene constat, et cum ad haec omnia personaliter in dicta civitate calaritana ubi dictum Parlamentum a dicto excellentissimo domino locumtenente et capitaneo generali nomine et pro parte suae regiae et catholicae magestatis a regniculi presentis Regni ut est dictum celebratur aut celebrabitur adesse nequeo ob nonnullis impedimentis et negotiis ad presentibus urgentibus impeditus, volens uti jure meo igitur gratis et ex mea certa sciencia omnibus melioribus via, modo et forma quibus magis melius et efficacius de jure vel alias possum et debeo, facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod specialitas generalitati minime deroget nec e contra, nobilem don Joannem Antonium de la Bronda, utriusque juris doctorem, in dicta civitate domiciliatum, absentem...

[omissis]¹⁹⁴ /

- c. 334 ... Actum est hoc Sassari, die 27 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624.
Signum meum Michaelis Angeli Cassagia qui predicta laudo, aprobo, ratifico et confirmo.
Presentibus pro testibus Matheo Pilo Vaca et Andrea Vico Bologna ad praemissa vocatis et specialiter assumptis.
De praedictis alieno calamo scriptis Franciscus Folargio, apostolica et regia auctoritatibus publicus notarius civisque Sassari, fidem facit et rogatus et requisitus clausit. /

205

1624 gennaio 26, Sassari

Gavino Manca de Homedes, nobile ancora minorenni domiciliato a Sassari, non potendo partecipare al Parlamento perché trattenuto da alcuni impedimenti, nomina suo procuratore lo zio Giacomo Manca [de Homedes], signore della baronia di Usini e Tissi.

- c. 335 (Admitatur)
Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.
Noverint universi quod ego don Gavinus Manca de Homedes, dierum minor, in presenti civitate Sassari domiciliatus, quia per sacrae regiae et catholicae magestatis domini nostri regis et in eius persona illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vivas a predicta suae regiae et catholicae magestatis domini nostri regis locumtenentem et capitaneum generalem incolis et habitatoribus huius Regni in civitate calaritana Parlamentum sive Curiae generales assignatae vellimquae dictas Curias seu Parlamentum me conferre, quod in presentiarum facere nequeo impedimento detento, ideo gratis et scienter omnibus illis melioribus via, modo et forma quibus de jure fieri possit et valeat tenore presentis publici instrumenti firmiter valituri facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum certum et spetialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod specialitas ipsi generalitati minime deroget, nec e contra, nobilem don Jacobum Manca, dominum baroniae de Usini et Tissi, avunculum meum, absentem tamquam presentem...

[omissis]¹⁹⁵ /

- c. 335v. ...Testes Franciscus de Aquena, domicellus, et Gavinus Salvagnolo, civis Sassari.
(SN) Signum meum Antonius Caputxeddo, civis Sassari auctoritate apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regnum publici notarii, de praedictis fidem facio et requisitus clausi. /

¹⁹⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

¹⁹⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

206

1624 febbraio 13, Sassari

Pietro Paolo Sussarello, donnicello sassarese, figlio di Stefano, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato in alcuni importanti affari, nomina suo procuratore il fratello Gioachino Sussarello.

Die 13 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

c. 336

Noverint universi com yo Pedro Pablo Suzarello, donzell, fill lilegitim y natural de Stefa Suzarello, doncell de la present ciutat de Sacer, per quant estich impedit de alguns negossis a mi importants, y a les coses infrascrites no me puch trobar personalment, perço de mon grat y certa sciencia, en tot lo millor modo que puch y me es permes, fas, constituesch, cree y solemnement ordene mon procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la specialitat a la generalitat no deroghe, ni per lo contrari, a Juaqui Suçarello, doncell, mon germa...

[omissis]¹⁹⁶ /

... Testes huius rei sunt Franciscus Vargio et Gavinus de Apieto et Carta, Sassari.

c. 337

(SN) Signum mei Cosmae Ruina Sialeddo, civis Sassari, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regnum publici notarii, qui haec feci rogatusque clausi. /

207

1624 febbraio 10, Alghero

Gavino Paliacho, donnicello della città di Sassari, vicario regio della città di Alghero per il corrente anno, ed i nobili Francesco Amat, Pietro Amat, Giovanni Battista Amat, Anton Angelo Carcassona, Diego Ferra, Michele Ferra, Michele Carta, Pietro Carta, il dottor Andrea Tola, Salvatore Grixoni, Francesco de Rocamartì, signore della baronia di Monteleone, e Francesco Minutuli, tutti domiciliati ad Alghero, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnati in alcuni affari, nominano come loro procuratore Gaspare Malonda, residente a Cagliari.

(Admitatur)

c. 338

Die 10 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Alguerii.

Lo magnifich Gavì Paliacho, donzell de la ciutat de Sacer, lo present ayn veguer real d.esta ciutat de l.Alguer, los nobles don Francisco Amat, don Pedro Amat, don Juan Battista Amat, don Antoni Angel Carcassona, don Diego Ferra, don Miquel Ferra, Miquel Carta, Pere Carta, lo doctor Andria Tola, Salvador Grixoni, Francisco de Rocamartì, señor de la baronia de Montilleò, y don Francisco Minutuli, tots domiciliats en esta ciutat de l.Al-

¹⁹⁶ Per la parte omessa cfr. n. 63.

guer, per quant al present estan impedit de alguns negocis y no se poden trobar a les infrascrites coses, perço confiant de la legalitat y rectitut de Gaspar Malonda, de llur grat y certa scientia, ab tot lo millor modo, via y forma que de dret vel alias poden y deuen y lis es licit y permes y dir y fer se pot, fan, constituexen, crean y ordenan solemnement llur procurador, actor, factor y nunti especial y a les coses infrascrites general axi que la specialitat a la generalitat no deroghe nec e contra, al susdit Gaspar Malonda, resident en Caller, absent com si fos present y acceptant...

[*omissis*]¹⁹⁷ /

- c. 339 ... Testes sunt Franciscus Virdi et Franciscus Girones, Alguerii cives.
(SN) Signum meum Antoni Jaume Alguerii, auctoritate regia notari publici per totum huiusmodi Sardiniae Regnum, qui preincertum syndicati et procurationis instrumentum recepi, et proprio calamo scripsi in his duobus papiri paginis et partium in presenti et requisitus clausi. /

208

1624 gennaio 26, Sassari

Gaspare Figo, domiciliato nella città di Sassari, essendo impegnato in alcuni importanti affari, nomina suo procuratore Francesco de Aquena Montanacho, donnicello sassarese, perché lo rappresenti nel Parlamento.

- c. 340 (Admitatur)
Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sasser.
Yo don Gaspar Figo, en la present ciutat de Saçer domiciliat, per quant so impedit de alguns negossis a mi importants, y a les coses infrascrites no me puch trobar personalment, perço de mon grat y certa sciencia, en tot lo millor modo que puch y dech y me es permes fas, constituesch, cree y solemnement ordene mon procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la specialitat no derogue a la generalitat, ni per lo contrari, a Francisco de Aquena Muntanachio, donzell, en dita ciutat de Saçer domiciliat que es present y acceptant, per a.que per me y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]¹⁹⁸ /

- c. 340v. ... Testes Jorgius Talavera, regius portarius, et Petrus del Bruno Serra, scriptor Sassaris.
(SN) Signum meum Joannis Baptista Sarigo, civis Sassaris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per tota loca et civitate suae sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis notari publici, qui praemissis interfui et requisitus clausi. /

¹⁹⁷ Per la parte omessa cfr. n. 63.

¹⁹⁸ Per la parte omessa cfr. n. 63.

209

1624 marzo 23, Oristano

Pietro Guiò, dottore in leggi e donnicello domiciliato nella città di Alghero, non potendo partecipare al Parlamento perché si trova ad Oristano occupato da numerosi impegni, nomina come suo procuratore Francesco de Abella.

(Admitatur)

c. 341

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Petrus Guio, utriusque juris doctor, domicellus Algerii domiciliatus Oristanii repertus, quia plurimis occupatus negotiis infrascriptis peragendis personaliter adesse non possum, idcirco confidens ad plenum de fide, legalitate, animique probitate, suficiencia et in agendis peritia, studiositate, generositate et nobilitate vestris nobilis don Francisci de Abella, Calari domiciliati, gratis et de mea certa sciencia, constituo et ordino ac solemniter deputo procuratorem, actorem, factorem meum certum et specialem et ad infrascripta generalem ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget, nec et diverso, vos eundem nobilem don Franciscum de Abella his licet absentem tamquam presentem, ad videlicet per me et nomine meo comparandum in Curia et Parlamento...

[omissis]¹⁹⁹ /

... Actum est hoc Oristani, die 23 mensis martii anno a nativitate Domini 1624.

c. 342

Signum meum Petri Guio, constituentis prefacti, qui hac laudo, concedo, firmo et juro. Testes huius rei sunt Balthasar Paderi et Joannes Uras, mercatores Oristani habitatores. (SN) Signum Michaelis Nonni, apostolica ubique regia vero auctoritatibus per omne presens Sardiniae Regnum publici notari, civis Oristani, qui predictis adfuit per alium scribi facit et requisitus clausit cum correctis rasis et additis sequentibus ac, et, non, ducique. Fidem facit de premissis Joannes Antiochus Corona, notarius publicus calaritanus. /

210

1624 febbraio 13, Terranova (Olbia)

Giovanni Satta, donnicello della città di Terranova, dichiara di aver nominato alcuni mesi fa come suo procuratore nel Parlamento il dottor Bernardo Armanyach, che è morto prima dell'apertura dei lavori senza aver nominato un suo sostituto; pertanto provvede a costituire come suo procuratore Giovanni de Carvajal, governatore e amministratore generale dello stato di Portugal.

Die 13 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, in civitate de Terranoa.

c. 343

Yo Juan Satta, dongel de la present ciutat de Terra Nova, atenent y considerant que en los mesos passats he fet y firmat procura en poder de Sisini Anedda, notari de la ciutat y Castel de Caller per al quondam doctor Bernardi Almainach, governador y general ad-

¹⁹⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

ministrador hera de l.Estat de Massa, a tal que per a mi y en mon nom dit mon procurador o vero lo substituidor o substituidors per aquell fossen entrats en lo real Parlament y demanar totes y qualsevol lletres convocatories y altres y supplicar tot lo demes que yo personalment y present porria supplicar ab poder expres de substituir segons en dita procura mes llargament es de veure a la qual se agia relació; y com sia que lo dit doctor Bernardi Almainach es passat d.esta per a millor vida sens que se sia dat principi al dit real Parlament y me dutten no agia substituit procurador, per tant ab lo present de mon grat et cetera, cas que dita procura no hagia tingut son degut effecte y no altrament, ni de altra manera fas, constitueix, cree y solemnement hordene mon procurador cert y especial y per a les coses devall escrites general, axi que la spesialitat no fassa perjudici a la generalitat, ni pe lo contrari, a Juan de Carvajal, governador y general adminstrador de l.Estat de Portugal, a estes coses ausent com si fos present...

[*omissis*]²⁰⁰

c. 343v.

... Testimonis foren presents Baingio Canadi, Bertulu Espano y Benedito Rujo de la present ciutat de Terra Nova, y yo Bertolo de Murtas, escriba de la present ciutat, que com a substitut / en estes coses de Andreu Gabriel Garruchio, notari publich de la villa de Tempio de la encontrada de Galura de Geminis, he rebut la dita firma del dit Satta en presentia dels dits testimonis.

Jhesus Maria. Praemissis quibus prefectus Bartolomeus de Murtas uti substitutus meus adfuit ibidem facio ego Andreas Gabriel Garruchio, apostolica ubique regia vero auctoritatibus publicus notarius, licet calamo alieno exaratis hec subscribi propria manu. /

211

1624 marzo 5, Cagliari

Andrea del Rosso, consigliere regio e avvocato del Regio Patrimonio del Regno di Sardegna, domiciliato a Cagliari, nomina come suo procuratore Francesco Scano de Castellvì, nobile sassarese presente a Cagliari, perché lo rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 344

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Andreas del Rosso, miles de Consilio suae sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis et pro eadem Regii Patrimonii advocatus in presenti Sardiniae Regno, Callari domiciliatus, quia infrascriptis personaliter adesse nequeo gratis et cetera, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem et factorem negotiationemque gestorem ac nuntium speciale et ad infrascripta generalem ita quod spesialitas generalitati minime derroget nec adverso nobilem don Franciscum Scano et de Castellvì, civitatis Sassari et in presenti calaritana ad presens repertum, absentem et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo in regio Parlamento...

²⁰⁰ Per la parte omessa cfr. n. 63.

[omissis]²⁰¹ /

... Actum est hoc Calari, die 5 mensis martii anno a nativitate Domini 1624. c. 344v.
Testes sunt nobilis Franciscus Roig, castellanus Castri Aragonensis, et Baltasar Pasqual, sargentus oppidi de Villae Novae, Calleri personaliter reperti.
(SN) Signum meum Joannis Francisci Míngues, apostolica ubique regia vero per omnia et singula regna suae sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis publici notari, Calleri domiciliati, qui praemissis interfui rogatusque clausi; constat de supraposito in prima pagina ubi legitur et presentandum et ad debitum finem reducendum. /

212

1624 gennaio 8, Sassari

Giovanni Cariga e i figli Gaspare e Giovanni, sassaresi, essendo impegnati in alcuni affari, nominano come loro procuratore Andrea de la Bronda perché li rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 345

In Dei nomine amen. Noverint universi com nosaltres don Juan Cariga, major de dies, don Gaspar Cariga y don Juan Cariga, menor de dies, pare e fills de la present ciutat de Saçer, per quant nos trobam impeditos de alguns negossis inportants y a les coses infrascriptes no nos podem trobar presents, perço de nostre grat y certa sciencia en tot lo millor modo que podem y devem y nos es permes, fem, constituhim, creham, deputam y solemnement ordenam nostre procurador cert y espessial y a les coses infrascriptes general de manera tal que la spesialitat a la generalitat no derogue, ni per lo contrari, a Andreu de la Bronda, cavaller de ditte ciutat y en la ciutat de Caller al present resident, absent com si fos present y acceptant per a.que per nosaltres y en nostre nom, tam conijuntim quam divissim puga y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]²⁰² /

... Actum est hoc Sassari, die 8 januari anno a nativitate Domini 1624. c. 345v.
Signum nostrum domini Joannis Cariga, don Gasparis et don Joannis Cariga, constituentium praedictorum qui haec laudamus, concedimus, firmamus et cetera, ut supra juramus.
Testes huius rey sunt Antonius Scano et Gavinus de Apieto, Sasseris.
(SN) Signum mei Cosmae Ruina Sialedo, civis Sasseris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regnum publicus notarius, qui haec feci rogatusque clausi. /

²⁰¹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

²⁰² Per la parte omessa cfr. n. 63.

213

1623 giugno 10, Ozieri

Angelo, Gavino e Antonio Grixone, rispettivamente padre e figli donnicelli della villa di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento perché occupati in alcuni affari, nominano loro procuratore Antioco Cani di Cagliari, reggidore e amministratore generale della contea di Oliva.

c. 346

(Admitatur)

Die 10 mensis junii anno a nativitate Domini 1623, Ocieri.

Nosaltres Angel Grixone, Gavi Grixone y Antoni Grixone, pare y fill, dongells de la present villa de Ossier, per quant somos enpedits de alguns negossis que enportan, a les coses infrascrites no nos podem trobar presents, y perço confiant de la doctrina, legalitat y retitut en entrar y determinar los negosis del real Parlament, de nostre grat y certa scientia en tot lo millor modo que podem y devem solenilment ordenam nostre procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la spesialitat no derogue a la generalitat nech e contra, al noble don Antiogo Cani de la ciutat de Caller, regidor y administrador general del present Estat y comtat de Oliva, qual es present y acceptant, per a que per nos y en nostre nom puga y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]²⁰³ /

c. 346v.

...Testes presents son Miali Tode, Pedro Badalino, Paulo Porcu y Francisco Chian de Usier.

Antoni Porcu, notari et scriba pro donna Francisca Moros Molinos Porcu.

Extrata fuit la present copia de procura de lo seu propri original be y fielment aprobada y comprobada de verbo ad verbum per me Antoni Porcu, notari publich per auctoritat apostolica y substitut de escriba de Montagut pro donna Francisca Moros Molinos Porcu, fidem facio. /

214

1624 febbraio 13, Cagliari

Giovanni Ros de Castelvi, originario della città di Valenza residente a Sassari, essendo stato delegato da Cristoforo Carta Brundo, Francesco Carta Rujo e Tommaso Carta, donnicelli della villa di Benetutti, a rappresentarli nel Parlamento nomina come suo sostituto Francesco Manca Arquer, nobile cagliaritano.

c. 347

Die 13 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

In Dei nomine. Ego don Joannes Ros de Castelvi, civitatae Valentiae oriundus, civitatae Sassarisi residens, ad presens Calari repertus, tanquam procurator Christophori Carta Brundo, Francisci Carta Ruyo et Thomae Carta, domicellorum villae de Benetuti, con-

²⁰³ Per la parte omessa cfr. n. 66.

stitutus ad interessendum in generali Parlamento quod celebratur in presenti civitate Calari, pro ut de mea procuracione constat instrumento recepto per Joannem Ledda Satta notarium, die 6 presentis mensis februarii, utendo facultate substituendi mihi concessa cum precalendato in strumento, scienter et gratis facio et constituo seu verius substituo in procuratorem dictorum principalium meorum nobilem don Franciscum Manca Arquer, presentis civitatis Calari, absentem et cetera...

[*omissis*]²⁰⁴

...Testes huius rei sunt Petrus de Castro, notarius, et Andreas Corda, civitatis Sassari habitatores Calari reperti.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de praemissis propria manu scriptis, quibus interfui, requisitus fidem facio. /

215

1624 gennaio 28, Sassari

Matteo Sanatello di Sassari, trovandosi occupato in alcune importanti faccende, nomina suo procuratore Michele Comprat de Castelvì, signore di Torralba e Cabuabbas, perché lo rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 348

Die 28 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Yo don Mateo Sanatello, en la present ciutat de Saçer domiciliat, per quant so impedit en alguns negossis a mi importants y a les coses infrascrites no me puch trobar personalment, perço de mon grat y certa sciencia en tot lo millor modo que puch, dech y me es permes fas, constituesch, crehe y solemnament ordene mon procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la specialitat no derogue a la generalitat ni per lo contrari, a Miguel Comprat de Castelvì, dongell, señor de la villa de Torralba y Cabu Abbas, en dita ciutat de Saçer domiciliat, que es absent com si fos present, per a.que per me y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]²⁰⁵ /

c. 348v.

...Testes doctor Leonardus Quasina et Lucas de Polo Sassari.

(SN) Signum meum Joannis Baptista Sarigo, civis Sassari, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per totam terram et dictionem suae sacrae catholicae et regiae magestatis domini nostri regis notari publici, qui praemissis interfui et requisitus clausi. /

²⁰⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

²⁰⁵ Per la parte omessa cfr. n. 63.

216

1624 gennaio 30, Sassari

Bernardino de Cervellón, nobile sassarese, nomina suo procuratore Giacomo alias Francesco Manca, signore della baronia di Usini e Tissi, perché lo rappresenti nel Parlamento.

- c. 349 Die 30 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.
In Dei nomine amen. Noverint universi quod nobilis don Benardinus de Servello, in presenti civitate Sassari domiciliatus, gratis et ex certa sciencia facit, constituit, creat, deputat et solemniter ordinat suum verum, certum et indubitatum actorem et procuratorem ac negociorum infrascriptorum suorum gestorem ac nuntium specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod specialitas generalitati ipsi minime deroget nec et contra, nobilem don Jacobum olim don Franciscum Manca, dominum baroniarum villarum de Usini et Tissi, absentem tamquam presentem et acceptantem, ad videlicet pro dicto constituyente et eius nomine in regio Parlamento...

[*omissis*]²⁰⁶ /

- c. 350 ... Presentibus Joanne Battista Coasina et Petro de Branca, Sassari.
(SN) Signum meum Joannis Pilo de Minutta, civis Sassari, auctoritatibus apostolica et regia publici notari, qui premissis interfui rogatusque clausi. /

217

1623 dicembre 23, Sassari

Giovanni, Stefano e Diego Pilo de l'Arca, fratelli, insieme a Gavino Deliperi Paliacho, tutti domiciliati a Sassari, nominano loro procuratore don Filippo Pilo de l'Arca perché li rappresenti nel Parlamento.

- c. 351 (Admitatur)
Die 23 mensis decembris anno a nativitate Domini 1623, Sacer.
In Dei nomine amen. Noverint universi quod nobilis don Joannis, don Stephanus, don Didacus Pilo de l.Arca, fratres, et Gavinus Deliperi et Paliachio, omnes in presenti civitate Saceris domiciliati, gratis et de illorum certa scientia fecerunt, constituerunt, creaverunt et solemniter ordinauerunt eorum verum et cuiuslibet eorum certum et indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negaciorum eorum et cuiuslibet eorum procuratorem ac nuntium specialem et ad infrascripta etiam generalem, ita quod specialitate minime derroget nec e contra, nobilem don Philippum Pilo et de l.Arca, absentem tamquam presentem et acceptantem ad videlicet praedictis constituentibus et eorum nomine et pro quolibet eorum in regio Parlamento...

²⁰⁶ Per la parte omessa cfr. n. 56.

[omissis]²⁰⁷ /

... Presentibus Donato Ogiano, Andrea Serra, Joanne Battista Coasina et Christofolo Salviuchio, Saceris, pro testibus ad id vocatis et asumptis. c. 352

(SN) Signum meum Joannis Pilo de Minutta, civis Sassari, auctoritatibus apostolica et regia publici notari, qui premissis interfui rogatusque clausi. /

218

1624 gennaio 30, Sassari

Giacomo Manca Ledda di Sassari, non potendo intervenire al Parlamento perché trattenuto da alcuni impedimenti, nomina come suo procuratore Giacomo alias Francesco Manca de Homedes, barone di Usini e Tissi.

(Admitatur... vote)²⁰⁸

c. 353

Die 30 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Noverint universi quod ego don Jacobus Manca et Ledda in presenti civitate Sassari domiciliatus, quia per sacram catholicam et regiam majestatem domini nostri regis et in eius persona illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vivas, a predita sacra catholica et regia magestate domini nostri regis locumtenentem et capitaneum generalem, incolis et habitatoribus huius Regni in civitate calaritana Parlamentum sive Curiae generales, vellimque assignato dittas Curias seu Parlamentum me conferre assignato quod in presentiarum facere nequeo impedimento detento, ideo gratis et ex mea certa sciencia omnibus illis melioribus via, modo et forma quibus de jure fieri possit et valeat tenore presentis publicum instrumentum firmiter valituri, facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infrascriptam etiam generalem ita quod specialitas ipsi generalitati minime deroget nec e contra, nobilem don Jacobum olim Franciscum Manca de Homedes, dominum baroniae de Usini et Tissi, in hac dicta civitate domiciliatus, absentem tamquam presentem...

[omissis]²⁰⁹ /

... Testes Gaspar Pilo, domicellus, et Gavinus Salvagnolo, civis Sassari.

c. 353v.

(SN) Signum meum Antonii Capuxeddo, civis Sassari, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hac omne presens Sardiniae Regnum publicus notarius, de predictis fidem facio et requisitus clausi. /

²⁰⁷ Per la parte omessa cfr. n. 56.

²⁰⁸ Alcuni termini sono illeggibili.

²⁰⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

219

1623 novembre 5, Ozieri

Diego de Tola Arca della villa di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnato in alcuni importanti affari, nomina suo procuratore il figlio don Francesco Tola Tavera.

- c. 354 (Admitatur)
Die 5 mensis novembris anno a nativitate Domini 1623, Ocieri.
Yo don Diego de Tola y l.Arca de la present vila de Ossier, per quant so impedit de alguns negossis a mi importants, a les coses infrascrites no me puch trobar y perço confiant de la doctrina, legalitat y rectitut en tratar y determinar los negossis del real Parlament, de mon grat y certa scientia en tot lo millor modo que puch y dech, crehe y solemnement hordene mon procurador cert y especial, a les coses infrascrites general, axi que la espesialitat no derogue a la generalitat, nech et contra, al noble doctor don Francisco Tola Tavera, mon fill, absent com si fos present...

[omissis]²¹⁰ /

- c. 354v. ...Testes presents Francesch Chiano, Salvador Sini de Ossier.
Antonius Porcu, notario et scriba pro donna Francisca Moros Molinos Porcu, mano propria fidem facio. /

220

1623 giugno 10, Ozieri

Gerolamo, Lorenzo e Paolo del Mestre, donnicelli della villa di Ozieri, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnati in alcune importanti faccende, nominano come loro procuratore Antioco Cani, reggidore e amministratore generale dello stato di Oliva.

- c. 355 (Admitatur)
Die 10 mensis junii anno a nativitate Domini 1623, Ocieri.
Nosaltres Geroni del Mestre, Llorens del Mestre y Paulo del Mestre, dongells de la present villa de Ocier, per quant somos enpedits de alguns negossis que enportan, a les coses infrascrites no nos podem trobar, y perço confiant de la doctrina, legalitat y retitut en entrar y determinar los negossis del real Parlament, de nostre grat y certa scientia, en tot lo millor modo que podem y devam, solenilment ordenam nostre procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, assi que la spesialitat no derogue a la generalitat nech et contra, al noble don Antiogo Cani de la ciutat de Caller y regidor y administrador general del present Estat y comtat de Oliva, qual es present y acceptant, per a.que per nos y en nostre nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

²¹⁰ Per la parte omessa cfr. n. 63.

[omissis]²¹¹ /

... Testes presents son Pedro Prosperi y Sebastia Crescas de Ossier.

c. 355v.

Antoni Porcu, notari et scriba pro dona Francisca Moros Molinos Porcu.

Extrata fuit la present copia de acte de procura del seu propri original, be y fielment aprobada y comprobada de verbo ad verbum per mi Antoni Porcu, notari publich per autoritat apostolica y substitut de escriba de Montagut pro dona Francisca Moros Molinos Porcu, fidem facio. /

221

1624 gennaio 8, Ozieri

Diego de Tola Porco e i figli Francesco e Salvatore Tola della villa di Ozieri, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnati in alcuni importanti affari, nominano loro procuratore Francesco Giovanni Navarro, signore della baronia di Rótova, nel Regno di Valenza, residente momentaneamente a Cagliari.

(Admitatur)

c. 356

Die 8 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Ocieri.

Nosaltres don Diego de Tola Porco, don Francisco Tola y don Salvador Tola, pare y fills de la present villa de Ossier, per quant somos inpedits de alguns negossis de importansia, a les coses infrascrites no nos podem trobar, y perço confiant de la doctrina, legalitat y recitit en entrar y determinar los negossis del real Parlament, de nostre grat y certa sciencia en tot lo millor modo que podem y devem, cream y solenilment ordenam nostre procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la spesialitat a la generalitat no deroghe nech e contra, a Francisco Juan Navarro, señor de la baronia de Rotova, situada en lo Regne de Valensia, al presente residente en la ciutat de Caller, absent com si fos present, per a.que per nos y en nostre nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]²¹² /

... Testes Francisco Chiano y Salvador Sini de Ossier.

c. 356v.

Antoni Porcu, notari et scriba pro dona Francisca Moros Molinos Porcu fidem facio. /

222

1624 gennaio 26, Sassari

Giovanni Maria e Gavino de Ansaldo, padre e figlio, donnicelli di Sassari, nomi-

²¹¹ Per la parte omessa cfr. n. 63.

²¹² Per la parte omessa cfr. n. 63.

nano loro procuratore Giovanni Antonio de la Bronda perché li rappresenti nel Parlamento.

c. 357 (Admitatur)

Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod Joannes Maria et Gavinus de Ansaldo, pater et filius, domicelli, in presenti civitate Sassari domiciliati, gratis et ex certa sciencia faciunt, constitunt, creant, deputant et solemniter ordinant suum verum, certum et indubitatum actorem, procuratorem, factorem et negotiorum infrascriptorum eorum gestorem ac nuntium specialem et ad infascripta etiam generalem, ita quod specialitas generalitate minime deroget nec et contra, nobilem don Joannem Antonium de la Bronda, in prefata civitate domiciliatum, absentem tamquam presentem et acceptantem ad videlicet in primis predicto Gavino et eius nomine supplicandum, instandum et requirendum abilitari et in regio Parlamento...

[*omissis*]²¹³ /

c. 358 ... Presentibus Joanne Battista Coasina et Petro de Branca Sassari.

(SN) Signum meum Joannis Pilo de Minutta civis Sassari, auctoritatibus apostolica et regia publicus notarius, qui premissis interfui rogatusque clausi; constat de supra scripto ubi legitur domicelli. /

223

1624 gennaio 2, [Sassari]

Agostino e Giovanni Maria Coasina Galbis, fratelli domiciliati a Sassari, nominano loro procuratore Giuseppe del Rosso, abate di Saccargia, perché li rappresenti nel Parlamento.

c. 359 (Admitatur)

Die 2 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos don Augustinus Coasina et Galbis et Joannes Maria Coasina et Galbis, fratres, in presenti civitate domiciliati, gratis et cetera, faciunt, constitunt, creant, deputant et solemniter ordinant suum verum et cuiuslibet eorum indubitatum procuratorem, actorem, factorem et negotiorum eorum gestorem ac nuntium specialem et ad infascripta etiam generalem, ita quod specialitas generalitati minime deroget nec et contra, illustrem admodum reverendum dominum don Josephum del Rosso, abatem de Sacargia, absentem et cetera, ad videlicet pro dictis constituentibus pro quolibet eorum in regio Parlamento...

²¹³ Per la parte omessa cfr. n. 56.

[omissis]²¹⁴ /

...Testes Michaelis Sanpero, Joannes Guilardo, Petrus de Branca et Joannes Andrea Squi- c. 359v.
figuachio, Sassari.

(SN) Signum meum Joannis Pilo de Minutta, civis Sassari, auctoritatibus apostolica et regia publicus notarius, qui premissis interfui rogatusque clausi; constat de supra scripto ubi legitur parte. /

224

1623 febbraio 3, Osilo

Gavino Garao Cariga, donnicello di Sassari presente temporaneamente nella villa di Osilo, nomina suo procuratore Francesco Giovanni Navarro, signore di Rótova nonché governatore e amministratore generale del duca di Gandía e conte di Oliva, presente a Cagliari, e in sua assenza Antonio Deliperi Gambella de Castelvì, signore della baronia di Sorso, perché lo rappresentino nel Parlamento.

Die 3 mensis februarii anno a nativitate Domini 1623, Osilo.

c. 360

Gavi Garao y Cariga, dongel de la siutat de Sasser y al present trobat en la present vila, gratis et cetera, fa, constituex, crea y solemnament hordena per son legitim procurador sert y especial, a les infrascrites coses general, de manera tal que la generalitat no derroque la especialitat ni per lo contrari, a.saber es a la persona de Francisco Juan Navarro, señor de Rotova, governador y general adminstrador de l.excellentissim señor duch de Gandia y comde de Oliva, al present trobat en la siutat de Caller, y en sa absensia a la persona de Antoni Liperi Gambella y Castellvi y señor de la baronia de Sorso, ab poder de substituir et cetera, per a.que en nom y per part del dit constituent los dits de Navarro, o in sa absensia lo dit de Aliperi, o seus substitut, pugan comparexer y entrar en lo real Parlament...

[omissis]²¹⁵

... Testes mestre Lovigo de lo Frasso y mestre Antiogo Manca.

De premissis proprio calamo escriptis quibus interfui ego Joannes Carta, scriba baroniae de Osilo pro Antoni Manca, fidem facio. /

225

1624 gennaio 3, Sassari

Pietro Guerao, donnicello sassarese, non potendo partecipare al Parlamento a causa di un impedimento, nomina suo procuratore Antonio Deliperi Gambella de Castelvì.

²¹⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

²¹⁵ Per la parte omessa cfr. n. 66.

c. 361

(Admitatur)

Die 31 et ultimo mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Noverint universi quod ego Petrus Guerao, domicellus, in presenti civitate Sassari domiciliatus, quia per sacram catholicam regiam majestatem domini nostri regis et in eius persona illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vivas, a predicta sacra, catholica, regia majestate domini nostri regis locumtenentem et capitaneum generalem incolis et habitatoribus huius Regni in civitate calaritana Parlamentum sive Curie generales assignato vellimque dictas Curias seu Parlamentum me conferre, quod in presentiarum facere nequeo impedimento detento, ideo gratis et ex certa scientia omnibus illis melioribus via, modo et forma quibus de jure fieri possit et valeat, tenore presentis, publici instrumenti firmiter valituri facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum certum et specialem et ad infascripta etiam generalem, ita quod specialitas ipsi generalitati minime deroget nec et contra, Antonium Deliperi Gambella de Castelvi, domicellum, absentem tamquam presentem...

[*omissis*]²¹⁶ /

c. 361v.

... Testes Quiricus Otgiano, causidicus, et Michael Capuxeddo, scriptor Sassari. (SN) Signum meum Antoni Capuxeddo, civis Sassari, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regnum publicus notarius, de predictis fidem facio et requisitus clausi. /

226

1624 febbraio 22, Bosa

Taddeo Carta, donnicello della villa di Benetutti residente a Bosa, non potendo partecipare alle riunioni del Parlamento e dello Stamento militare a causa di alcuni impegni, nomina come suo procuratore il dottor Giuliano Ursena, residente a Cagliari.

c. 362

Die 22 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, in civitate Bosae.

Thadeo Carta, donzell de la vila de Benetutti y resident en la present ciutat, per quant en raho de les reals Corts y Parlament general que sa excellencia en nom de sa real magestat, Deu volent, ha de tenir y celebrar en la ciutat y Castell de Caller, y per quant se ajunta Corts y ell es militar y que hi deu assistir com altre dels militars a la intervencio de dites Corts per a.dir y votar en les convocations y congregacions de l.illustre Stament militar de ditte ciutat y no pot per certes legitimes hocupacions personalment assistir en les predittes coses, de son grat perço y serta sciensia confiat plenament de la industria, suffissiensia, rectitut, sinçeritat y bondat de l.infrascrit doctor Julia Ursena, resident en la ditte ciutat de Caller, constituex y hordena son procurador çert y espeçial, y per les infra-

²¹⁶ Per la parte omessa cfr. n. 56.

scrites coses, cum potestate substituendi, general, axi que la spezialitat no derogue a la generalitat ni per lo contrari, al dit doctor Juliano Ursena ja dit, absent com si fos present, es a.ssaber per a.que per lo dit constituent y en son nom puga assistir a intervenir en qual-sevol Juntas y convocations que lo dit illustre Stament militar fara en raho de dites Corts generals...

[*omissis*]²¹⁷ /

... Testimonis presents a dittes coses son Miquel Angel Otgiano y Joan Pira de ditte ciutat de Bosa. c. 362v.

Signum meum Joannis Antoni Vistoso, civis Sassaris, apostolica regiaeque auctoritatibus notari publici, qui premissis omnibus alieno calamo scriptis rogatus interfui de quibus fidem facio, requisitus clausi. /

227

1624 gennaio 26, Sassari

Giovanni Antonio Capudoro, donnicello e dottore in leggi della città di Sassari, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato in alcune importanti faccende, nomina suo procuratore Michele Comprat de Castelvi, signore della villa di Torralba e Cabuabbas.

(Admitatur)

c. 363

Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Yo Juan Antoni Capudoro, juris utriusque doctor, dongell en la present ciutat de Sassari domiciliat, per quant so impedit de alguns negossis a mi importants y a les coses enfras-crites no me puch trobar personalment, perço de mon grat y certa scientia en tot lo millor modo que puch, dech y me es permes, fas, constituesch, crehe y solemnement ordene mon procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la especialitat no derogue a la generalitat ni per lo contrari, a Miquel Comprat de Castelvi, dongell, señor de la villa de Turalba y Cabu Abas, en esta ciutat de Sassari domiciliat, que es present y acceptant per a.que per my y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]²¹⁸ /

...Testes don Gaspar de Castelvi et Gaspar Pilo, domicelus Sassaris.

c. 363v.

(SN) Signum meum Joannis Baptista Sarigo, civis Sassaris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per totam terram et dictionem suae sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis notari publici, qui premissis interfui et requisitus clausi. /

²¹⁷ Per la parte omessa cfr. n. 63.

²¹⁸ Per la parte omessa cfr. n. 63.

228

1624 gennaio 26, Sassari

Giacomo Alivesi, assessore delle cause criminali della [Governazione] del Capo di Sassari e Logudoro, e il figlio Giovanni Maria nominano loro procuratore Gaspare de Castelvì, commissario generale della cavalleria del suddetto Capo.

c. 364

(Admitatur)

Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Nos doctor Jacobus Alivesi, assessor in criminalibus presentis Capituli Sassari et Logudori pro sua magestate, aequus, et Joannes Maria Alivesi, domicellus, pater et filius presentis civitatis Sassari, gratis et cetera, facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus procuratorem nostrum certum et cetera, ita quod et cetera, nobilem don Gasparem de Castelvi, commissarium generalem equitum in dicto presenti capite Sassari et Logudori, presentem et cetera, ad videlicet pro nobis et nomine nostro in regio Parlamento...

[omissis]²¹⁹

... Testes Joannes Maria Carta et Salvator Serra, Sassari.

Ego Gavinus Nuseo et Longo, civis et notarius publicus presentis civitatis Sassari, de praemissis quibus interfui et requisitus fidem facio. /

229

1624 febbraio 12, Tempio

Sebastiano Satta, domiciliato nella villa di Tempio, non potendo partecipare al Parlamento perché occupato da altri impegni, nomina suo procuratore Gerolamo de Homedes, sergente maggiore di Sassari.

c. 365

(Admitatur)

En nom de nostre señor Deu sia a tots notori y manifest com Sebastia Satta, domiciliat en la present villa de Tempio, per quant enten ab la divina gracia y de sa magestat, habilitar.se de cavaller en lo Parlament, que en la Curia general enten celebrar lo illustrissim y excellentissim señor don Juan Vivas, llochtinent y capita general del present Regne en nom y en lloch de sa magestat als regnicols del present Regne, y a estes coses, per ser en altres en gran manera ocupat no pot personalment assistir, per tant de son grat y certa sciencia fa, constituex, crea y solemnement ordena son procurador cert y special, y a les coses infrascrites general, axi que la specialitat no derroge a la generalitat ni al contrari, al don Jeronimo Homedes, sargent major de la ciutat de Saçer, absent com si fos present per a.que per dit constituent y en son nom inseguint la predita voluntat de son personal, pugua y dega comparexer en dita Curia general...

²¹⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

[omissis]²²⁰ /

... Fet es aço en la susdita e present vila de Tempio, a 12 de febrer ayn de la nativitat de nostre señor Deu Jesu Christ de 1624. c. 365v.

Signal de dit Sebastia Satta constituhent que les presents dites coses lloha, concedeix y ferma.

Testes foren presents mestre Andreu de Artea, sabater, y / Juan Pau de Ventrineddo, massaio, de la present vila de Tempio. c. 366

Jhesus Maria, et cetera.

(SN) Signum meum Bartolemeum Fundoni naturalis presentis oppidi de Tempio, encontrate Gallurae de Geminis, regia auctoritate publici notari, qui predictis adfui proprio calamo depinxí rogatus, requisitusque clausi. /

230

1624 gennaio 29, Sassari

Pietro, Francesco e Giovanni de la Bronda, fratelli e cavalieri domiciliati nella città di Sassari, non potendo partecipare al Parlamento perché impegnati in altre importanti faccende, nominano loro procuratore lo zio Giovanni Angelo de la Bronda.

(Admitatur per la etate)

c. 367

Die 29 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Nosaltres Pedro de la Bronda, Francisco y Juan de la Bronda, cavallers, germans en la present çitutat de Saçer domiciliats, per quant som inpedits en alguns negossis a nosaltres importants y a les coses infrascrites no nos podem trobar personalment, perço de grat y certa nostra scientia en tot lo millor modo que podem y nos es permes fem, constituim, cream y solemnement ordenam nostre procurador sert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la specialitat no derogue a la generalitat ni per lo contrari, a Juan Angel de la Bronda, axibe cavaller, nostre oncle, que es absent com si fos present, en la ciutat de Caller commorant, per a.que, per nosaltres y en nom nostre, se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]²²¹ /

... Testes ad firmam et juramentum doctorum Petri et Joanni de la Bronda sunt Laurentius Cugnocula, agricola, et Petrus del Bruno et Serra, scriptor Sassaris. Testes vero ad firmam et juramentum dicti Francisci qui ditto et eodem die firmavit et juravit sunt Petrus Pilo, agricola, et Joannes Tedde Sassaris. c. 367v.

²²⁰ Per la parte omessa cfr. n. 63.

²²¹ Per la parte omessa cfr. n. 63.

(SN) Signum meum Joannis Baptista Sarigo, civis Sassari, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per totam terram et dictionem suae sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis notari publici, qui premissi interfui et requisitus clausi. /

231

1624 febbraio 12, Sassari

Nicola de la Bronda, cavaliere della città di Sassari, essendo occupato nel disbrigo di alcune importanti faccende, nomina suo procuratore il fratello Giovanni Angelo de la Bronda perché lo rappresenti nel Parlamento.

c. 368

(Admitatur)

Die 12 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

In Dei nomine amen. Noverint universi com yo Nicholau de la Bronda, cavaller de la present ciutat de Sasser, per quant impedit de alguns negossis inportants, a les infrascrites coses no me puch a.trobar, perço fiat de la legalitat y suficiencia de mon germa Juan Angel de la Bronda, axibe cavaller, de grat y certa ma sciencia, en tot lo millor modo, via y forma que de dret vel alias puch y dech y me es licit, permes, dir y fer se pot, fas, constituesch, crehe y solemnament ordene procurador meu, actor, fator, nunci special y a les coses infrascrites general, axi que la specialitat a la generalitat no derogue ni per lo contrari, al predict Juan Angel de la Bronda que es absent, com si fos present, es a.saber per a que per mi y en mon nom se puga presentar en lo real Parlament...

[omissis]²²² /

c. 369

... Testes huius rei sunt Joannes Antonius Pitali, agricola, et Paulus de la Bronda presentis civitatis Sassari.

(SN) Signum meum Joannis Hieronimi Deliperi, civis Sassari, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regnum publici notari, qui praemissis interfui et requisitus clausi. /

232

1624 gennaio 11, Oristano

Francesco Pira, donnicello domiciliato a Oristano, non potendo intervenire al Parlamento perché occupato in altri affari, nomina suo procuratore il fratello Gaspare Pira, dottore in leggi domiciliato a Cagliari.

c. 370

(Admitatur)

In Dei nomine. Noverint universi quod ego Franciscus Pira, domicellus Oristani domiciliatus, attendens et sciens que tria Stamenta seu Braquia presentis Sardiniae Regni tam

²²² Per la parte omessa cfr. n. 63.

requisitoriis literis sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis nunc feliciter regnantis quam illustrissimi et excellentissimi domini don Joannis Vivas et Canemas, eius locumtenentis et capitanei generalis in dicto suo Sardiniae Regno, fuerunt requisita quatenus die primo mensis decembris anni preteriti 1623 comparuissent in civitate et Castro Calari in Curia et generali Parlamento quod ibidem prefatus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens generalis vice et nomine suae praefatae regiae magestatis regnicolis praefacti Sardiniae Regni celebrare intendit, et quia aliis occupatus negotiis progerendis, tractandis et representandis negotiis militaris Braquii una cum militibus istius Regni personaliter predictis adesse non possum, confidens ad plenum de fide et legalitate animique probitate et in agendis peritia, studiositate et sufficiencia vestris nobilis don Gasparis Pira, juris utriusque doctoris, fratris mei, gratis et de mea certa sciencia, constituo et ordino, ac solemniter deputo procuratorem, actorem et factorem meum certum et specialem, et ad infrascripta etiam generalem, ita tamen quod specialitas generalitati ipsi minime deroget nec e contra, vos eundem nobilem don Gasparem Pira, fratrem meum praefactum, in civitate Callari domiciliatum, licet absentem tamquam presentem...

[omissis]²²³ /

... Actum est hoc Oristanii, die 11 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624. c. 370v.
Signum mei Francisci Pira constituentis praefati qui hec laudo, concedo, firmo et iuro.
Testes huius rei sunt Petrus Paulus Atzori, aromatarius, et Joannes Sisinni Meli, virgarius magnificorum conciliarorum Oristani.
(SN) Signum Nicolai Pinna, apostolica ubique regia auctoritatibus per omne presens Sardiniae Regnum publici notari, civis Oristani, qui predictis adfuit eaque proprio calamo scripsit et requisitus eodem calamo clausit. /

233

1624 gennaio 24, Alghero

Ambrogio Machin, vescovo di Alghero, nomina suo procuratore Pietro Manconi, canonico della chiesa cattedrale di Alghero con prebenda di Silanus, affinché lo rappresenti nelle riunioni del Braccio ecclesiastico e nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 371

In Dei nomine amen. Noverint universi quod anno a nativitate Domini 1624, die vero intitulata 24 mensis januarii, in mei Joannis de Medina, notarii publici et testium infrascriptorum ad haec specialiter vocatorum et rogatorum presentia, presens et personaliter constitutus illustrissimus et reverendissimus dominus don Ambrosius Maçi, episcopus algaren et Unionum et de Consilio suae catholicae majestatis, attendentes quod tria Stamenta seu Brachia presentis Regni et precipue ecclesiasticum cum litteris convocatoriis

²²³ Per la parte omessa cfr. n. 56.

tam sacrae catholicae et regiae magestatis quam illustrissimi et excellentissimi domini locumtenentis et capitanei generalis prefati Sardiniae Regni, fuerunt vocata ut ad primum diem mensis decembris proxime eclapsi sint et compareant in civitate Callaris ad Parlamentum generalem quod ibi praefatus illustrissimus et excellentissimus dominus locumtenens generalis nomine et vice suae magestatis regnicolis eiusdem Regni indixit et convocavit, ac tenere et celebrare intendit, idcirco tenore presentis sponte et de eius certa scienssia, omnibus melioribus via et modo, jure, causa et forma quibus melius et efficacius potuit et debuit, constituit, creavit, nominavit, deputavit et solemniter ordinavit suum verum, legitimum et indubitatum procuratorem specialem et generalem, ita tamen quod specialitas generalitati minime deroget nec et contra, reverendum Petrum Mancone, canonicum cathedralis ecclesiae algarensis cum prebenda de Silanos, videlicet ad comprehendendum et interessendum pro dicto illustrissimo costituente in dicto Parlamento ...

[*omissis*]²²⁴ /

- c. 372 ... Actum est hoc in civitate Algerii, die et anno ut supra.
Presentibus ibidem reverendo Petrus Folgueri et Dominico Marti Algerii ad premissam vocatis, rogatis et spetialiter assumptis.
(SN) Signum meum Joannis de Medina, civis Algerii auctoritate regia notari publici per totum presens Sardiniae Regnum et Mensae episcopalis et Algerii secretari, qui haec scribi fecit et requisitusque clausit. /

234

1623 luglio 11, Calangianus

Giovanni Ros de Castellvi, valenzano abitante nella città di Sassari, tenente del commissario generale della cavalleria del Capo di Sassari e Logudoro, trovandosi al momento nella villa di Calangianus, nomina suo procuratore Alfonso Caro, commissario generale della cavalleria del Capo di Cagliari e di Gallura, abitante a Cagliari.

- c. 373 Die 11 mensis julii a nativitate Domini 1623, vilae de Calanjanos.
Lo noble don Juan Ros de Castellvi del Regne de Valencia, habitador en la ciutat de Saçer y al present thenent de commissari general de la cavalleria dels Caps de Saçer y Lugudor per lo excellentissim señor don Juan Vivas, virrei y capita general del present Regne, al present personalment trobat en la present villa, gratis et cetera, fa, constituex, cre y solemnement ordena son procurador cert, special y per les coses infrascrites general, de manera que la specialitat a la generalitat no derroque, ni per lo contrari, al noble don Alonso Caro, comissari general de la cavalleria del Cap de Caller y Gallura per sa magestat, habitador en la ciutat de Caller, absent com si fos present...

²²⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

[omissis]²²⁵ /

... Testes lo doctor Juan Frasso de la ciutat de Sasser y Nicolas Desini de la present villa. c. 374
Petrus Castro, notarius et secretarius pro domna Margarita Francisco Lledo Cano et Cerdrelles, de premissis proprio calamo exaratis fidem facit. /

235

1624 febbraio 13, Cagliari

Giovanni Ros de Castelvi, originario di Valenza residente a Sassari e momentaneamente presente a Cagliari, nomina suo procuratore lo zio Gaspare de Castelvi affinché lo rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 375

Die 13 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Callari.

In Dei nomine. Ego don Joannes Ros de Castelvi, civitatae Valenciae oriundus, civitatae Sassari residens, ad presens Calari repertus, scienter et gratis cum hoc presenti instrumento, facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum verum, certum et cetera, ita quod et cetera, nobilem don Gasparem de Castelvi, avunculum meum, dictae civitatis Sassari habitantem, nunc Calari repertum, absentem tanquam presentem, videlicet ad nomine meo et pro me comparandum et interessendum in generali Parlamento...

[omissis]²²⁶ /

... Testes huius rei sunt Petrus de Castro, notari, et Andrea Corda, civitate Sassari habitatori, Calari reperti. c. 375v.

(SN) Signum meum Proti Pinto, auctoritate regia publici notari per totam terram et dictionem domini nostri regis, qui praemissi / interfui eaque propria manu scripsi clausique et subsignavi loco, die et anno praefixis. / c. 376

236

1624 marzo 12, Sassari

Francesco Bonet, donnicello dottore in leggi domiciliato a Sassari, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnato in alcuni affari, nomina suo procuratore Angelo de Vico, donnicello della stessa città.

In Dei nomine amen. Noverint universi com yo Francisco Bonet, dongell, doctor en cas- c. 377
cun dret en la present ciutat de Sasser domiciliat, per quant impedit de alguns mon ne-

²²⁵ Per la parte omessa cfr. n. 63

²²⁶ Per la parte omessa cfr. n. 56.

gossis, a les infrascriptes coses no me puch trobar perço, confiant de la legalitat, rectitut y bondat de Angel de Vico, dongell, axibe en la dita ciutat domiciliat, de mon grat y certa ma sciencia, en tot lo millor modo, via y manera que de dret vel alias puch y dech y me es liçit y permes dir y fer se pot, fas, constituesch, crehe y solemnament ordene mon procurador, actor, factor y nunci special y a les coses infrascriptes general, axi que la specialitat a la generalitat no derogue nec e contra, al predit Angel de Vico, absent com si fos present, per a.que per mi y en nom meu y en ma persona se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]²²⁷ /

c. 377v. ... Actum est hoc Sassari, a 12 dies del mes de mars anni de la nativitat de nostre señor Deu Jesu Christ 1624.

Signal de mi dit constituent que les predites coses lloe, approbe, ratifique y confirme. Presents Dominico Cau de la ciutat de Sacer y Andreu Serienti de la de Bosa per testes cridats, pregats y spesimalment assumpts.

(SN) Signum Joannis Baptista Ulbo, civis Sassari, apostolica ubique regia vero auctoritatibus publici notari per hoc omne presens Sardiniae Regnum, qui praemissis interfui et requisitus clausi cum suprascripto ubi legitur demanar. /

237

1624 febbraio 14, Tempio

Giovanni Antonio Satta, della villa di Tempio, nomina suo procuratore Gerolamo de Homedes, nobile della città di Sassari, perché lo rappresenti nel Parlamento.

c. 379 (Admitatur)

In Dei nomine amen. Noverint universi quod dominus Joannes Antonius Satta, habitans in presenti oppido de Tempio, gratis et ex illius certa sciencia, omnibus melioribus modo, via et forma quibus magis, melius et efficacius de jure vel alias valere poterit et teneri fieri et esse posit, facit, constituit, creat et solemniter ordinat in syndicum, actorem et procuratorem suum certum et specialem et ad infrascriptam etiam generalem ita quod specialitas generalitati minime deroget nec et contra, nobilem don Geronimum de Homedes civitatis Sassari, absentem tanquam presentem et acceptantem, ad videlicet pro dicto Satta et eius nomine in regio Parlamento...

[*omissis*]²²⁸ /

²²⁷ Per la parte omessa cfr. n. 63

²²⁸ Per la parte omessa cfr. n. 56.

... Acta in presenti villa de Tempio, die 14 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624. c. 380
Signum dicti domini Satta constituentis, qui predicta laudat, ratificat et confirmat.

Presentibus pro testibus Antonio Garruchio et Michaele Mundula, predicti oppidi de Tempio. Jhesus Maria.

(SN) Signum meum Bartolomei Fundoni, naturalis presentis oppidi de Tempio, encontratae de Gallurae de Geminis, regia auctoritate publici notari, qui predictis adfui proprio calamo depinxi, rogatus requisitusque clausi. /

238

1624 gennaio 30, Sassari

Gaspare Pilo, donnicello domiciliato a Sassari, nomina suo procuratore don Bernardino de Cervellón perché lo rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 381

Die 30 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassaris.

In Dei nomine amen. Noverint universi quod Gaspar Pilo, domicellus in presenti civitate Sassaris domiciliatus, gratis et ex certa sciencia, facit, constituit, creat, deputat et solemniter ordinat procuratorem suum certum et cetera, ita quod et cetera, nobilem don Bernardinus de Cervello, in dita civitate domiciliatum, absentem et cetera, ad videlicet pro dicto costituente et eius nomine in regio Parlamento...

[omissis]²²⁹ /

... Presentibus Joanne Baptista Quasina et Petro de Branca, Sassaris.

c. 382

(SN) Signum meum Joannis Pilo de Minutta, civis Sassari, auctoritatibus apostolica et regia publicus notarius, qui premissis interfui, requisitus clausi.

239

[1624 gennaio 30, Sassari]

Bernardino de Cervellón, delegato da Gaspare Pilo a rappresentarlo nel Parlamento, nomina come suo sostituto Giacomo alias Francesco Manca, signore della baronia di Usini e Tissi.

Dicto die.

Supradictus nobilis don Bernardinus de Cervello, procurator en posse substituendi supradicti Gasparis Pilo, constituentis, utens potestate in supradicto procurationis mandatu, ei attributa dicto nomine, gratis et cetera, substituit in procuratorem dicti Gasparis certum et cetera, ita quod et cetera, nobilem don Jacobum olim don Franciscum Manca / domi- c. 382v.
nus baroniae villarum de Usini et Tissi...

²²⁹ Per la parte omessa cfr. n. 56.

[omissis]²³⁰

... Joannis Pilo de Minutta, civis Sassari, auctoritatibus apostolica et regia publicus notarius, qui premissis interfui, requisitus clausi. /

240

1624 gennaio 26, Nule

Stefano e Pietro de Tola, rispettivamente padre e figlio, donnicelli naturali della villa di Ozieri domiciliati a Nule, non potendo intervenire al Parlamento perché impegnati in alcuni affari, nominano loro procuratore Pietro Moros de Molinos, nobile della città di Sassari.

c. 383

(Admitatur)

Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Nule.

Nosaltres Esteva de Tola y Pedro de Tola, pare y fill, dongells, naturals de la villa de Ossier y domiciliats en la present villa de Nule, per quant soms impedits de alguns negossis a nos inportants, a les coses infrascrites no nos podem trobar, y perço confiant de la doctrina, legalitat y retitut en entrar y determinar los negossis del real Parlament, de nostre grat y certa nostra scientia, en tot lo millor modo que podem y devem, cream y solemnement ordenam nostre procurador sert y especial y a les coses infrascrites general, axí que la specialitat no derogue a la generalitat nec e contra, al noble don Pedro Moros y Molinos de la ciutat de Sasser, absent com si fos present, per a.que per nosaltres y en nom nostre se pugua y dega presentar en lo real Parlament...

[omissis]²³¹ /

c. 383v.

... Testes presents Grabiell Marqui, Salvador Sata de Nule.

Barnabo Canade, notari publich auctoritat apostolica et regia vocatus.

Extrata fuit la present copia de procura de lo seu propri original be y fielment aprobada y conprobada de verbo ad verbum per me Antoni Porcu, notari publici per autoritate apostolica y substitut de escriva de Montagut pro donna Francisca Moros Molinos Porcu, manu propria, fidem facio. /

241

1624 febbraio 13, Cagliari

Pietro Moros de Molinos, domiciliato a Sassari, delegato da Stefano e Pietro Tola, fratelli, donnicelli della villa di Ozieri, a rappresentarli nel Parlamento, nomina come suo sostituto Pietro Luigi de Santa Fé, donnicello residente a Cagliari.

²³⁰ Per la parte omessa cfr. n. 56.

²³¹ Per la parte omessa cfr. n. 63.

Die 13 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Calari.

c. 384

In Dei nomine. Ego don Petrus Moros de Molinos, civitatis Sassari domiciliatus, ad presens Calari existens, tanquam procurator Stephani Tola et Petri Tola fratrum, domicellorum villae de Ocier, constitutus ad interessendum in generali Parlamento quod in presenti civitate celebratur, ut de dicta procuratione constat instrumento recepto penes Antonium Porcu, scribam dictae villae de Ocier ac encontratae de Montagut die 26 mensis januarii proxime preteriti presentis anni, utendo facultate substituendi cum praecalendato instrumento mihi concessa, scienter et gratis facio et constituo, seu verius substituo in procuratorem dictorum principalium meorum Petrum Ludovicum de Santa Fe, domicellum eius civitatis Calari commorantem, absentem et cetera...

[*omissis*]²³²

... Testes huius rei sunt Vincentius Tarazona, Calari abitator et Joannes Grixoni, domicellus, villae de Ocier habitator, Calari repertum.

Ego Protus Pinto, auctoritate regia publicus notarius, de premissis propria manu scriptis, quibus interfui, requisitus fidem facio. /

242

1624 gennaio 26, Sassari

Gavino de Aquena Montanacho, donnicello domiciliato a Sassari, essendo impegnato in alcune importanti faccende, nomina suo procuratore il fratello Francesco de Aquena Montanacho perché lo rappresenti nel Parlamento.

(Admitatur)

c. 385

Die 26 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Yo Gavi de Aquena Montanacho, dongell, en la present ciutat de Sasser domiciliat, per quant so impedit en alguns negossis a mi inportants y a les infrascrites coses no me puch trobar personalment, perço de mon grat y certa sciencia, en tot lo millor modo que puch, dech y me es permes, fas, constituesch, crehe y solemnament ordene mon procurador cert y especial y a les coses infrascrites general, axi que la especialitat no derogue a la generalitat ni per lo contrari, a Francisco de Aquena Montanacho, mon germà axibe dongell en dita ciutat de Sasser domiciliat, que es absent com si fos present, per a.que per mi y en mon nom se puga y dega presentar en lo real Parlament...

[*omissis*]²³³ /

... Testes Angelus Barreto et Gavinus Alivesi, scriptores Sassari.

c. 385v.

²³² Per la parte omessa cfr. n. 56.

²³³ Per la parte omessa cfr. n. 63.

(SN) Signum meum Joannis Baptista Sarigo, civis Sassaris, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per totam terram et dictionem per suae sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis notari publici, qui praemissis interfui et requisitus clausi, constat de correcto ubi legitur cedules. /

243 1623 dicembre 28, Sassari
Gavino e Bernardo Casagia Sanatello, fratelli e figli del defunto Proto Casaglia, nominano loro procuratore Francesco Diaz, dottore in leggi della città di Sassari.

c. 386 (Admitatur)
Die 28 mensis decembris anno a nativitate Domini 1623, Sassari.
In Dei nomine amen. Noverint universi quod nos Gavinus Cassagia et Sanatello, et Bernardus Cassagia et Sanatello, fratres, filii legitimi et naturales Proti Cassagia, domicelli, quondam civis presentis civitatis Sassaris, gratis et ex certa scientia, facimus, constituimus et ordinamus procuratorem nostrum et cuiuslibet nostrum certum et cetera, ita quod et cetera, vos don Franciscum Dies, iuris utriusque doctorem, dictae civitatis, absentem et cetera, videlicet ad interessendum pro nobis et nomine nostro et cuiuslibet nostrorum in regio Parlamento...

[omissis]²³⁴ /

c. 386v. ...Testes Joannes Clemens de Serra, Antonius Coasina, Sassaris.
Gavinus Gillo, civis Sassari, apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus et domus Consilii secretarius, de predictis alieno calamo scriptis fidem facit. /

244 1624 gennaio 27, Sassari
Margherita Deliperi Gambella de Castelvi, signora dell'incontrada di Romangia, Gerido e Tanague, nel Capo di Sassari e Logudoro, domiciliata a Sassari, non potendo intervenire al Parlamento in quanto donna, nomina suo procuratore il figlio Antonio Deliperi Gambella de Castelvi.

c. 387 (Admitatur)
Die 27 mensis januarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.
Noverint universi quod ego donna Magdalena Liperi Gambella de Castelvi, domina contratae de Romangia, Gerido et Tanague in presenti Capite Sassaris et Lugudori populata, in presenti civitate Sassaris domiciliata, quia per sacram catholicam et regiam

²³⁴ Per la parte omessa cfr. n. 56.

majestatem domini nostri regis, et in eius persona illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vivas, a predicta sacra catholica et regia majestate domini nostri regis locumtenentem et capitaneum generalem, incolis et habitatoribus huius Regni in civitate calaritana Parlamentum sive Curiae generales, assignato, velimque dictas Curias seu Parlamentum me conferre quod in presentiarum facere nequeo propter femineum sexum et impedimento detenta, ideo, gratis et scienter, omnibus illis melioribus via, modo et forma quibus de jure fieri possit et valeat, tenore presentis publici instrumenti firmiter valituri, facio, constituo, creo et solemniter ordino procuratorem meum certum et specialem, ita quod specialitas ipsi generalitati minime deroget nec e contra, Antonium Deliperi Gambella de Castelvi, domicellum, filium meum, absentem tamquam presentem...

[omissis]²³⁵ /

Testes Quiricus Otgiano, causidicus, et Antonius Casula, sartor, Sassari. c. 387v.
(SN) Signum meum Antonii Capuxeddo, civis Sassari, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omnes presens Sardiniae Regnum publicus notarius, de predicits fidem facio et requisitus clausi. /

245 *1624 febbraio 13, Sassari*
Enrico de Sena, consigliere regio, governatore e riformatore del Capo di Sassari e Logudoro, e il figlio Francesco nominano loro procuratore Gerolamo de Sena, consigliere in capo di Sassari, rispettivamente loro fratello e zio.

(Admitatur) c. 388
Die 13 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.
Multum spectabilis dominus don Enrricus de Sena, regius consiliarius sacrae catholicae regiae magestatis domini nostri regis et pro eodem gubernator et refformator presentis Capitis Sassari et Lugudori, et nobilis don Franciscus de Sena, pater et filius, in presenti civitate Sassari domiciliati, gratis et cetera faciunt, constituunt, creant et solemniter ordinant procuratorem suum certum et cetera, ita quod et cetera, nobilem don Hieronimum de Sena, anno presenti in capite consiliarium huius dictae civitatis, fratrem et avunculum dictorum nobilium constituentim respective, in dita civitate domiciliatum, absentem et cetera, ad videlicet pro eis et eorum nomine in regio Parlamento...

[omissis]²³⁶

... Testes Joannes Andreas Rodrigues et Georgeus Seque, Sassari.

²³⁵ Per la parte omessa cfr. n. 56.

²³⁶ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Ego Gavinus Nuseo et Longo, civis Sassarisi, notarius publicus presentis civitatis Sassarisi, de praemissis fidem facio. /

246

1624 febbraio 6, Sassari

Francesco Deledda Carrillo, signore dell'incontrada di Costa de Valls, e il fratello Giovanni Battista, domiciliati a Sassari, non potendo intervenire al Parlamento perché trattenuti da numerosi impegni, nominano loro procuratore Francesco Angelo de Vico, donnicello abitante a Cagliari.

c. 389

(Admitatur)

Die 6 mensis februarii anno a nativitate Domini 1624, Sassari.

Noverint universi quod nos don Franciscus de Ledda et Carrillo, dominus encontratae de Costa de Valls, et don Joannes Baptista Deledda et Carrillo, fratres, in presentis civitatis Sassarisi domiciliati, quia per sacram catholicam et regiam magestatem domini nostri regis et in eius persona illustrissimum et excellentissimum dominum don Joannem Vivas, a predicta sacrae catholicae et regiae magestate domini nostri regis locumtenentem et capitaneum generalem, incolis et habitatoribus huius Regni in civitate calaritana, Parlamentum sive Curiae generales assignato, vellimque dictas Curias seu Parlamentum nos conferre, quod in presentiarum facere non possumus pluribus occupatis negotiis et impedimento detentis, ideo gratis et scienter omnibus illis melioribus via, modo et forma quibus de jure fieri possit et valeat tenore presentis publici instrumenti firmiter valituri facimus, constituimus, creamus et solemniter ordinamus procuratorem nostrum certum et spetialem, et ad infrascriptam etiam generalem, ita quod spetialitas ipsi generalitati minime deroget nec e contra, Angielum de Vico et Franciscum, domicellum, in hac civitate domiciliatum, absentem tamquam presentem, in civitate calaritana commorantem...

[omissis]²³⁷ /

c. 390

... Testes don Antonius Manca de Homedes et Gaspar Pilo, domicellus Sassarisi. (SN) Signum meum Antoni Capuxeddo, civis Sassarisi, auctoritatibus apostolica ubique regia vero per hoc omne presens Sardiniae Regnum publici notari, de predicits fidem facit et requisitus clausi. //

²³⁷ Per la parte omessa cfr. n. 56.

Sommario

TOMO I

<i>Premessa</i> di Michele Cossa	5
ANTONELLO MATTONE Alle origini del patriottismo sardo: violazioni costituzionali e lotta politica nel Parlamento del 1624	9
Elenco delle abbreviazioni, <i>12</i>	
1. Da Valenza all'ambasciata spagnola di Genova. La carriera burocratica di Giovanni Vivas	13
1. La famiglia valenzana dei Vivas, <i>13</i>	
2. L'ambasciata spagnola di Genova crocevia della politica europea, <i>17</i>	
3. La prima fase della Guerra dei Trent'anni, <i>22</i>	
2. Le istruzioni segrete al viceré per il governo del Regno di Sardegna e la presa di servizio dell'ufficio	27
1. La nomina del viceré Vivas, <i>27</i>	
2. Le istruzioni regie al nuovo viceré (20 luglio 1622), <i>29</i>	
3. La ricontrattazione del salario viceregio, <i>38</i>	
3. Il Parlamento del 1624 tra autoritarismo viceregio e resistenze stamentarie	45
1. Il primo Parlamento sardo dell'età del conte-duca di Olivares, <i>45</i>	
2. L'apertura dei lavori: le convocazioni, la cerimonia del soglio, l'allocuzione del viceré, le abilitazioni, <i>58</i>	
3. Ricorsi e gravami, <i>83</i>	
4. L'istituzione della squadra di galere, <i>97</i>	
5. Il donativo e la conclusione del Parlamento, <i>116</i>	
6. La guerra dei memoriali, <i>129</i>	

7. L'arresto del dottor Francesco Corts, giudice della Reale Udienza, 144	
8. Assolutismo e costituzionalismo, 148	
4. I capitoli di Corte del Parlamento del 1624 tra privilegi cetuali e istanze di riforma	157
1. I capitoli di Corte dello Stamento ecclesiastico e del Militare, 157	
2. La questione dell'esclusività delle cariche e delle prelature per i regnicoli, 164	
3. La nomina del reggente sardo nel Consiglio d'Aragona, 174	
4. Provvedimenti a favore dell'agricoltura e dell'allevamento, 184	
5. I capitoli di Corte dello Stamento reale e della città di Cagliari, 199	
6. I capitoli di Corte delle altre città regie e delle incontrade reali, 209	
 ALESSANDRA ARGIOLAS	
Convocazioni, procure e abilitazioni nel Parlamento Vivas	243
Premessa, 243	
Fasi procedurali, 243	
Tabella A. Stamento Ecclesiastico, 249	
Tabella B. Stamento Militare, 251	
Tabella C. Stamento Reale, 291	
 ALESSANDRA ARGIOLAS	
Analisi archivistica e diplomatica	293
1. I due esemplari, 293	
2. Altre fonti documentarie, 301	
3. Fonti a stampa, 303	
 II Atti del Parlamento	 305
1. La convocazione, 307	
2. L'apertura del Parlamento, 329	
3. Le abilitazioni, 341	
4. Le procure, 431	

TOMO II

II Atti del Parlamento 585

5. Il processo parlamentare, 587

III Capitoli di Corte 829

1. I capitoli dello Stamento ecclesiastico, 831
2. I capitoli dello Stamento militare, 841
3. I capitoli dello Stamento reale, 871
4. I capitoli dei tre Stamenti, 885
5. I capitoli della città di Cagliari, 893
6. I capitoli della città di Castellaragonese, 911
7. I capitoli della città di Sassari, 919
8. I capitoli della città di Oristano, 941
9. I capitoli della città di Iglesias, 967
10. I capitoli del Capitolo di Iglesias, 981
11. I capitoli della città di Bosa, 985
12. I capitoli della città di Alghero, 1003
13. I capitoli del Capitolo di Arborea, 1019
14. I capitoli della contea di Goceano, 1027
15. Ripartimento delle somme spese per le necessità del Regno e del Parlamento, 1035
16. Offerta del donativo, 1047
17. Chiusura del Parlamento, 1059
18. I capitoli decretati dal sovrano, 1063

Il Memoriale 1065

Memorial y relación de todo lo que ha sucedido en el Parlamento que celebrò el virrey don Iuan Vivas en el Reyno de Cerdeña, en el año 1624 con poderes del rey nuestro señor 1067

Indice onomastico 1133

Indice toponomastico 1187

Finito di stampare nel mese di giugno 2021
presso la T.A.S. - Tipografi Associati Sassari
Zona Industriale Predda Niedda Sud strada 10

